



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

**DOTTORATO DI RICERCA IN
Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche**

CICLO XXXII

In CO-TUTELA con

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

**LA POLITICA DEI TRATTATI DEL REGNO DI NAPOLI
CON I PAESI DEL NORD E IL CASO OLANDESE
(1739-1789)**

Coordinatore

Ch.ma prof.ssa Beatrice Centi

Beatrice Centi

Tutor

Ch.ma prof. ssa Elena Bonora

Elena Bonora

Co-Tutor

Brigitte Marin, professeure des universités

Brigitte Marin

Dottoranda

Dott. ssa Gabriella Desideri

Anni 2016/2019

INDICE

Abbreviazioni	5
Introduzione	6

PARTE I

Verso i trattati di commercio (prima metà del XVIII secolo)

CAPITOLO I – GLI OLANDESI A NAPOLI TRA SEICENTO E SETTECENTO	22
1. Tra guerre e carestie. Le prime relazioni commerciali olandesi con i territori meridionali	23
2. Il trattato di Münster	29
3. Il Settecento	36
CAPITOLO II – IL TRATTATO DI COMMERCIO DEL 1753	42
1. La fase napoletana	44
2. La fase olandese. L’esperienza di Fogliani	54
3. La fase finale delle trattative	59
4. L’“eredità” di Münster.....	67

PARTE II

L’accordo olandese nella *politica dei trattati*

CAPITOLO III - LE TRATTATIVE CON I PAESI SCANDINAVI: UN CONFRONTO	74
1. «Se lier les mains» con la clausola di «nazione più favorita»	77
2. Tra interessi economici e rapporti di forza. Analisi di differenze	86
3. La convivenza religiosa	93

4. Una politica nordica per i Regni borbonici?.....	97
---	----

CAPITOLO IV - “PACTA SERVANDA SUNT”. TENTATIVI DI RINEGOZIAZIONE CON LE NAZIONI PIÙ FAVORITE.....104

1. Privilegi e rapporti di forza.....	106
2. Nazioni più e meno favorite	116

PARTE III

Analisi economica delle relazioni (seconda metà del XVIII secolo)

CAPITOLO V – LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DEGLI SCAMBI OLANDESI NELLE SICILIE.....124

1. L’andamento degli scambi nella seconda metà del secolo. La prima fase (1746-1763)	130
2. 1764, l’anno della fame	137
3. Dopo la carestia (1765-1786)	143

CAPITOLO VI – LA PRESENZA COMMERCIALE OLANDESE NEI MERCATI MERIDIONALI. DALLE MERCI AI PERCORSI.....150

1. Le merci	151
2. Le rotte in entrata e in uscita	155
3. Gli olandesi e i mercati meridionali	160

PARTE IV

Tra norma e applicazione: il trattato nel contesto napoletano

CAPITOLO VII – GLI OLANDESI NELLE SICILIE: SCONTRI E CONFRONTI CON LE ISTITUZIONI NAPOLETANE.....169

1. L'evoluzione delle relazioni nella seconda metà del XVIII secolo.....	171
2. Applicazione del trattato nei territori meridionali	183
3. Strategie	193

CAPITOLO VIII – LE DINAMICHE SOCIALI DEGLI SCAMBI OLANDESI NEI TERRITORI

MERIDIONALI.....	199
1. Mediatori e società.....	200
2. Prospettive di ricerca	208
Conclusioni.....	219
Cronologia Comparata.....	227
Rappresentanti nordici a Napoli.....	232
Rappresentanti napoletani negli Stati nordici.....	234
Lista delle navi olandesi in entrata nel porto di Napoli.....	236
Lista delle navi olandesi in uscita dal porto di Napoli.....	243
Appendici documentarie.....	248
Fonti d'archivio.....	295
Bibliografia.....	301
Résumé.....	323
Abstract.....	324

Abbreviazioni

ASN = Archivio di Stato di Napoli

AE: Ministero Affari Esteri

SM, EM: Sezione Marina, Espedienti di Marina

SA: Segreteria d'Azienda

NA = Nationaal Archief (L'Aia, Paesi Bassi)

AB: Admiraliteit/Bisdom

LH: Levantse Handel

SG: Staten-Generaal

VdH: Collectie van der Heim

RKS = Riksarkivet (Stoccolma, Svezia)

DL: Diplomatica

GL: Gallica

IT: Italica

KK: Kommerskollegium

HA: Huvudarkivet

RGS = Rigsarkivet (Copenhagen, Danimarca)

TKUA: Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling indtil

Sp, It: Speciel del, Italien

Sp, Sp: Speciel del, Spanien

KKG: Kommercekollegiet

UDK: Udenlandske og Konsulats-sekretariat

Introduzione

Obiettivi, tempi e spazi della ricerca

L'avvento di Carlo di Borbone sul trono dei Regni di Napoli e Sicilia negli anni '30 del Settecento segnò una svolta importante nella storia del Mezzogiorno. Come scrisse Galanti negli anni '80, egli si trovò a governare su Regni «in tutte le sue parti disordinat[i], ed in una generale deficienza in tutte le cose»¹. Non solo i riformatori come Galanti, ma anche la storiografia ha insistito sulle inedite opportunità aperte dall'arrivo del nuovo re rispetto a una situazione descritta solitamente come fitta di ostacoli allo sviluppo. Interessi costituiti, manomorta ecclesiastica, strapotere baronale, fiscalismo asfissiante erano i limiti di un territorio che, lungi dallo sviluppare le proprie potenzialità, restava ai margini dell'espansione commerciale internazionale che contava di cambiare il volto delle economie dei maggiori paesi europei. Particolarmente incisivo, da questo punto di vista, è quanto scriveva all'inizio del '900 Michelangelo Schipa, riferendosi già al vicereame austriaco: «commercio, commercio si gridava dal principio del secolo; commercio attivo, largo, sicuro, libero, avevan chiesto a Carlo d'Austria i napoletani, dal suo primo salire al trono di Barcellona all'invio del suo ultimo viceré»².

Una delle prime questioni che il nuovo re si trovò ad affrontare riguardava appunto il rilancio dell'economia. Tale obiettivo fu perseguito attraverso l'emanazione di una serie di norme e la creazione di istituzioni che avrebbero dovuto mettere ordine nella foresta normativa meridionale in ambito commerciale. Accanto a queste, l'amministrazione borbonica si impegnò, sin dai primi anni del suo insediamento, a intavolare discussioni per la conclusione di una serie di trattati commerciali: essi avrebbero consentito di regolamentare le condizioni degli scambi con i principali Stati europei, un primo passo che avrebbe permesso al Mezzogiorno di inserirsi a pieno titolo nei grandi traffici marittimi³.

¹ G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante, D. Demarco, vol. I, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969, p. 384, ed. orig. vol. II, 1794, p. 136 cit. in A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli* in *Storia della società italiana*, vol. XII, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989, p. 215.

² M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano-Roma-Napoli, Società editrice Dante Alighieri, 1923, p. 93. Per una bibliografia più aggiornata sull'argomento si rimanda a G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, vol. IV, *Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Torino, Utet, 2006; R. Cioffi, L. Mascilli Migliorini, A. Musi, A.M.Rao (a cura di), *Le vite di Carlo di Borbone: Napoli, Spagna e America*, Napoli, Arte'm, 2018.

³ Cfr. E. Contino, *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo nel Regno di Napoli nel secolo XVIII*, Napoli, Giannini editore, 1983, p. 17.

La regolarizzazione delle relazioni commerciali con questi paesi era funzionale anche a incentivare gli operatori commerciali napoletani a investire nel commercio e nella navigazione, spingendoli a intraprendere viaggi su rotte prima inesplorate.

Sei accordi furono conclusi tra il 1739 e il 1753: con l'Impero asburgico (1739), con la Porta Ottomana (1740), con la Reggenza di Tripoli (1741), con la Svezia (1743), con la Danimarca (1748) e con l'Olanda (1753). Dopo questo quindicennio il numero dei trattati si ridusse sensibilmente: alla fine del secolo risalgono infatti la convenzione doganale con la Sardegna, firmata nel 1786, e il trattato concluso con la Russia nel 1787, preceduti dall'adesione del governo borbonico alla Lega della Neutralità armata del 1783.

Nel corso dell'esposizione cercheremo di comprendere, a partire dall'analisi dell'accordo commerciale che il Borbone stipulò con le Province Unite nel 1753, il significato che esso assunse non solo nell'evoluzione delle relazioni tra la Repubblica e le Sicilie, ma anche all'interno della *politica dei trattati*, espressione con cui ci si riferisce all'insieme dei temi, problemi, prospettive e contenuti dei trattati che furono conclusi nel corso del XVIII secolo⁴. Cosa spinse entrambi gli Stati a investire energie politiche ed economiche nella formazione di un accordo commerciale? La sua conclusione fu utile? Che "effetto" ebbe nello sviluppo dei rapporti tra i due Stati nel corso del secolo e, in generale, sull'economia delle Sicilie?

La ricerca si muove percorrendo il filo delle questioni che portarono alla formazione del trattato e alla sua applicazione. L'indagine così costruita consente di seguire l'evoluzione delle relazioni tra Napoli e le Province Unite nel corso del XVIII secolo, tema quasi per nulla trattato dalla storiografia.

In effetti, gli storici che si sono occupati delle relazioni internazionali dei Regni di Napoli e Sicilia hanno concentrato l'attenzione soprattutto sui rapporti con le principali potenze del tempo, Francia e Inghilterra, e, in generale, con quelli del bacino mediterraneo, dove si concentravano i principali interessi economici delle Sicilie⁵. Uno sguardo verso

⁴ Espressione già utilizzata da Giuseppe Galasso, il quale parla soprattutto dei «limiti» della politica dei trattati. Cfr. G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, vol. IV, op. cit., pp. 112-117.

⁵ Cfr. almeno agli studi di Lo Sardo sulle relazioni anglo-napoletane e a quelli, più cospicui, sui rapporti franco-napoletani: E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo. Le relazioni economiche*, Napoli, Jovene editore, 1991; R. Tufano, *La Francia e le Sicilie. Stato e disgregazione sociale nel Mezzogiorno d'Italia da Luigi XIV alla rivoluzione*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2015; B. Salvemini, M.A. Visceglia, *Marsiglia e il mezzogiorno d'Italia. Flussi commerciali e complementarità economiche* in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», CIII, 1 (1991), pp. 103-163 ; Id., *Pour une histoire des rapports économique entre Marseille*

Nord ci viene offerto dallo studio di Maria Luisa Cavalcanti sulle relazioni tra Napoli e Russia negli ultimi decenni del secolo, prima e dopo la conclusione dell'accordo commerciale nel 1787⁶.

Seguendo l'indagine sui trattati si approfondirà quindi la conoscenza delle relazioni con la Repubblica, indagate anche attraverso l'analisi di alcune questioni che segnarono i rapporti con i paesi scandinavi, con uno sguardo attento a pressioni e influenze provenienti dal panorama politico ed economico dell'Europa del tempo. Perché Napoli concluse degli accordi con Svezia, Danimarca e Province Unite? È possibile parlare di una *politica nordica* dei Regni di Napoli e Sicilia? Si tenterà così di aggiungere un tassello nel più generale quadro della storia delle relazioni economiche tra il Mediterraneo e l'Europa Settentrionale nel XVIII secolo, un contesto di ricerca già arricchito da studi importanti come quello di Leos Müller e Dan H. Andersen⁷ ma su cui molto resta ancora da indagare.

Si è deciso di concentrare l'attenzione sul caso olandese per varie ragioni. La prima è direttamente legata alla storia delle relazioni olandesi nelle Sicilie: queste infatti furono molto più precoci rispetto a quelle che gli scandinavi svilupparono nei territori meridionali. Se i primi arrivi di navi olandesi nelle Sicilie risalgono agli ultimi anni del XVI secolo, i rapporti veri e propri tra le due aree si approfondiranno nel secolo successivo, seguendo le alterne vicende della guerra degli Ottant'anni tra le Province Unite e la Spagna. La fine del conflitto segnò un momento di svolta per le relazioni tra la Repubblica e i Regni di Napoli e Sicilia. Gli olandesi avevano ora piena libertà di manovra nei territori meridionali, così come negli altri possedimenti della corona spagnola, e con il trattato di Münster furono definiti quei privilegi e quelle franchigie che saranno alla base delle discussioni del trattato settecentesco. L'accordo portò anche allo stabilimento di un consolato olandese nella capitale, nel 1648.

Le relazioni che Napoli intrattenne con i paesi scandinavi sono, invece, relativamente più recenti. Se ritroviamo un consolato danese nelle Sicilie (e precisamente

et le sud de l'Italie au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Flux marchands, articulations territoriales, choix politiques, in « Provence Historique », n. 177 (1994), pp 321-365. Sui riferimenti agli studi sulle relazioni tra l'amministrazione borbonica e i paesi dell'area levantina si rimanda a p. 43, nota 1.

⁶ M. L. Cavalcanti, *Le relazioni commerciali tra il Regno di Napoli e la Russia, 1777-1815. Fatti e teorie*, Biblioteca dei «Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale», Genève, Droz, 1979.

⁷ Cfr. L. Müller, *Consuls, Corsairs and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance shipping, 1720-1815*, Stoccolma, Uppsala Universitet, 2004; D. H. Andersen, *The Danish Flag in the Mediterranean. Shipping and Trade, 1747-1807*, 2 voll., Ph.D. thesis, University of Copenhagen, dir. Prof. Ole Feldbæk, 2001.

a Messina) dal 1696, questa posizione fu abbandonata in seguito alla partecipazione della Danimarca alla Grande Guerra del Nord⁸. Non sono state trovate invece, allo stato attuale della ricerca, notizie di relazioni tra la Svezia e i Regni di Napoli e Sicilia precedenti al XVIII secolo.

Gli olandesi ebbero poi un'incidenza più forte degli scandinavi sull'economia e sulla società del Mezzogiorno continentale e della Sicilia. Un caso emblematico fu, come vedremo, il ruolo cruciale ricoperto dagli operatori commerciali della Repubblica e dalle loro navi durante le principali carestie che colpirono le Sicilie nel corso del XVII e del XVIII secolo.

Allo stesso tempo, però, la presenza degli olandesi nelle Sicilie si sviluppò secondo caratteristiche ed esigenze in parte simili a quelle degli scandinavi. Tutti e tre gli Stati ebbero una posizione neutrale nei principali conflitti del secolo, e quindi condividevano, almeno parzialmente, la stessa condizione nello scacchiere internazionale dell'Europa del tempo. La neutralità in campo internazionale ebbe un'influenza importante, come vedremo, nelle relazioni economiche che i tre Stati svilupparono con l'area napoletana, soprattutto durante i principali conflitti della seconda metà del secolo come la guerra dei sette anni e la guerra d'indipendenza americana.

Olandesi, svedesi e danesi praticavano poi una confessione riformata e quindi condividevano, almeno in parte, tutta una serie di questioni e problemi nati dalla condivisione dello spazio pubblico in un contesto fortemente cattolico come quello dei Regni di Napoli e Sicilia. Sotto questo aspetto, il caso olandese risulta paradigmatico anche per comprendere gli elementi chiave alla base delle relazioni napoletane con Svezia e Danimarca.

Infine, le fonti sull'accordo olandese e, in generale, sui rapporti tra Province Unite e il Mezzogiorno sono più cospicue rispetto a quelle scandinave. La maggiore durata delle trattative che il governo napoletano intrattene con la Repubblica e la più articolata rete di attori e istituzioni direttamente coinvolti nello sviluppo delle negoziazioni hanno prodotto una documentazione più ricca, che mi ha permesso di entrare nel vivo delle trattative e delle posizioni prese dai singoli Stati, chiavi d'accesso fondamentali per ricostruire il

⁸ D. Andersen, *The Danish Flag in Mediterranean*, op. cit., p. 151.

contributo del trattato commerciale allo sviluppo delle relazioni tra Repubblica e le Sicilie e nel più generale contesto internazionale del tempo.

L'analisi prende le mosse dal 1739, anno in cui è possibile far risalire l'inizio delle negoziazioni olandesi. Essa attraversa quindi la maggior parte del secolo, fino agli anni '80 del Settecento, quando lo scoppio della Rivoluzione francese e le sue conseguenze sulla politica europea innescarono dinamiche totalmente nuove nelle relazioni politiche ed economiche tra gli Stati.

Approcci metodologici e quadro storiografico di riferimento

La ricerca è divisa in due parti. Nella prima si procede a una ricostruzione storico-diplomatica delle trattative che portarono alla conclusione dell'accordo, enucleando gli elementi chiave del processo negoziale, raccordando questi ultimi anche a dinamiche e condizionamenti provenienti dal panorama internazionale. Nella seconda parte l'attenzione si sposta alla realtà degli scambi, al fine di comprendere se e come l'accordo commerciale olandese ebbe un impatto nelle interazioni commerciali degli olandesi nelle Sicilie nella seconda metà del secolo.

Allo scopo si è adottata una prospettiva di ricerca che va oltre un'analisi strettamente legata ai contenuti dell'accordo: un'attenzione particolare è stata dedicata alla contestualizzazione del processo che portò alla sua formazione, ponendo al centro dell'analisi non tanto il trattato in quanto tale quanto le esigenze e le questioni che influenzarono lo svolgimento delle negoziazioni che portarono alla sua conclusione. Alla base dell'indagine c'è l'idea secondo cui il trattato commerciale, oltre a essere un dispositivo politico-normativo, è il momento conclusivo di un processo negoziale lungo, articolato, in cui non solo istanze politiche ma anche sociali ed economiche determinano il contenuto dell'accordo.

In generale, sono state fondamentali per lo studio del trattato olandese le innovazioni metodologiche e tematiche che hanno investito vari ambiti degli studi storici negli ultimi decenni. Uno di questi è sicuramente quello della diplomazia.

Vari autori hanno sottolineato la necessità di superare la visione esclusivamente politica della storia diplomatica, non intesa più semplicemente come narrazione di conflitti

e alleanze politiche, di accadimenti e negoziati⁹, ma come «storia intera, che riguarda istituzioni, società [e] cultura»¹⁰, portando ad una riconsiderazione della diplomazia come un processo sociopolitico¹¹. L'ampliamento della prospettiva verso le dimensioni sociali e culturali dell'azione diplomatica ha condotto a studi caratterizzati da un maggior interesse per le figure degli ambasciatori, per la loro formazione e per l'evoluzione della loro attività nel corso del proprio mandato¹². Ciò ha portato anche a una maggiore attenzione verso la negoziazione¹³ e le pratiche di interazione diplomatica¹⁴. Tali indagini hanno così messo in evidenza come le relazioni internazionali non siano semplicemente il frutto del conflitto tra interessi e apparati istituzionali contrapposti, ma siano qualcosa di più complesso, sulle quali agiscono rapporti personali, interessi economici, istanze religiose veicolate da reti che spesso travalicano i confini degli Stati coinvolti¹⁵.

Una nuova attenzione è stata rivolta anche all'*entretien* diplomatico, momento centrale dell'azione degli ambasciatori, da indagare nei suoi contenuti ma soprattutto nelle dinamiche sociali, politiche e culturali che influenzano e determinano gli scambi tra i negoziatori e i loro interlocutori¹⁶.

Di queste indicazioni si è tenuto conto nel ricostruire nella sua complessità l'articolazione delle trattative per la formazione dell'accordo, così come degli interessi e

⁹ Cfr. D. Frigo, *Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana* in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, Milano, Franco Angeli, 2011, p.39. Sull'argomento E. Plebani, E. Valeri, P. Volpini, *Introduzione* in Id., *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XVI secolo*, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 9-16; R. Sabbatini, P. Volpini, *Introduzione* in Id. (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna*, op. cit., pp. 11-17; A. M. Rao, "Le consuete formalità". *Corte e cerimoniali a Napoli da Filippo V alla Repubblica del 1799* in A. Antonelli (a cura di), *Cerimoniale dei Borbone di Napoli (1734-1801)*, Napoli, Arte'm, 2017, pp. 73-89.

¹⁰ Tale prospettiva è alla base del lavoro di Pasquale Villani sulla politica estera francese in Italia nei primi anni della Rivoluzione francese. Cfr. A. M. Rao, *Presentazione* in P. Villani, *Rivoluzione e diplomazia. Agenti francesi in Italia (1792-1798)*, Napoli, Vivarium, 2012, p. XI.

¹¹ Cfr. T. A. Sowerby, *Early Modern Diplomatic History* in «History Compass», 14/9 (2016), p. 444.

¹² Cfr. D. Frigo, *Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana* in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna*, op. cit., pp. 35-59.

¹³ Cfr., tra gli altri, J.-C. Waquet, *Arnaud d'Ossat ou l'art de négocier* in M.T. Ferrer Mallol, J.-M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (a cura di), *Negociar en la edad moderna*, Institución Milá y Fontanals, Madrid, 2005, pp. 389-407.

¹⁴ Cfr. almeno C. Windler, *Diplomatic history as a field for cultural analysis: Muslim-Christian relations in Tunis (1700-1840)* in «The Historical journal», XLIV, 1 (2001), pp. 76-106; Id., *La diplomatie comme expérience de l'autre. Consuls français au Maghreb (1700-1840)*, Genève, Librairie Droz, 2002.

¹⁵ Cfr. E. Plebani, E. Valeri, P. Volpini, *Introduzione* in Id., *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori*, op. cit., pp. 10-11.

¹⁶ Cfr. J.-C. Waquet, *Introduction* in S. Andretta et al. (éds.), *Paroles de négociateurs : l'entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen âge à la fin du XIXe siècle*, Rome, École française de Rome, 2010, pp. 1-26. Sulle nuove riflessioni che hanno investito la storia della diplomazia si veda anche I. Lazzarini, *Storia della diplomazia e International Relations Studies fra pre- e post- moderno* in «Storica», XII, 65, pp. 9-41.

delle pressioni che le accompagnarono. Guardando alla diplomazia «dal basso», termine con cui ci si riferisce alle modalità attraverso cui le realtà socioeconomiche si impongono sui negoziatori¹⁷, è stato possibile accedere agli interessi e, soprattutto, alle esigenze della comunità olandese nei territori meridionali. Esse influirono in maniera decisiva sullo sviluppo delle trattative, definendo forma e contenuto delle stesse discussioni.

Ponendo l'attenzione sugli agenti diplomatici, sulla loro formazione e sul modo attraverso cui si rapportavano, a vari livelli, con istituzioni e attori dello Stato in cui si trovavano è stato possibile mettere in luce come le differenti strategie negoziali messe in campo dai singoli inviati ebbero anch'esse un impatto decisivo nella conclusione dell'accordo. L'attenzione anche ai percorsi biografici di alcuni protagonisti ha permesso di comprendere meglio tali strategie, mettendo in evidenza la capacità di questi personaggi di perseguire i propri obiettivi «face à une pluralité des champs normatifs dont la caractéristique principale est d'être contradictoires les uns par rapport aux autres»¹⁸. Dinamiche politiche, interessi economici e sociali costruiscono il trattato commerciale¹⁹; esso diviene così espressione dell'evoluzione delle relazioni tra Napoli e le Province Unite nella prima metà del Settecento, così come dei rapporti di forza che caratterizzavano i legami che entrambi gli Stati intrattenevano nel contesto europeo del tempo.

La ricerca non si esaurisce, come è stato già accennato, nella ricostruzione del processo di formazione del trattato: essa va oltre, tentando di chiarire gli elementi che determinarono la sua applicazione nel contesto meridionale. L'adozione di questa prospettiva ha avuto delle conseguenze nella scelta dell'oggetto d'indagine: si è deciso di concentrare l'attenzione sulle dinamiche economiche e sociali degli operatori commerciali olandesi nelle Sicilie, guardate da Napoli e dai principali punti di approdo del Mezzogiorno continentale e della Sicilia.

¹⁷ L. Bely, *Histoire de la diplomatie et des relations internationales des Temps modernes* in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna*, op. cit., p. 25.

¹⁸ S. Cerutti, *Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition* in B. Lepetit (éd.), *Les formes de l'expérience : une autre histoire sociale*, Paris, Albin Michel, 1995, p. 131.

¹⁹ « Les historiens cherchent à comprendre comment le monde fermé des hommes d'État, les accords négociés par un nombre restreint de diplomates, les décisions élaborées par des groupes choisis de ministres ou de conseillers reflètent les sociétés que les uns les autres ont la charge de conduire ou d'organiser. Cela suppose d'analyser les enjeux internationaux et de comprendre les champs de la négociation ». L. Bely, *Histoire de la diplomatie et des relations internationales des Temps modernes*, op. cit., p. 26.

Allo scopo è stato adottato un approccio quantitativo, che consentisse di ricostruire i traffici olandesi nei territori meridionali nel corso soprattutto della seconda metà del secolo, mettendo in luce la loro evoluzione prima e dopo la stipula dell'accordo. Si sono seguiti così i movimenti commerciali dei cittadini della Repubblica soprattutto nel porto di Napoli, allargando poi lo sguardo alle province, al fine di cogliere caratteristiche, modalità e problemi della partecipazione olandese ai mercati meridionali.

Viene quindi posta l'attenzione sulle interazioni tra gli olandesi e il mondo commerciale e istituzionale napoletano per comprendere se e in che misura la formazione dell'accordo tra i due Stati ebbe un'effettiva influenza nei contesti quotidiani e, soprattutto, su quell'insieme di micro-conflitti che ritmavano le relazioni tra elemento olandese e napoletano. La contestualizzazione di tali scontri, analizzati a partire dai significati che parole e pratiche avevano nei singoli contesti di analisi, ha consentito di comprendere la complessità delle relazioni tra Napoli e le Province Unite nel corso del secolo, lasciando intravedere l'insieme di interessi e legami presenti tra le due aree, strutturati in reti che coinvolgevano diversi e ampi settori delle rispettive società.

La chiave per accedere a tali dinamiche sono state le corrispondenze dei consoli olandesi di stanza nelle Sicilie. Senza nessuna pretesa di esaurire temi e problemi di una bibliografia in continuo aggiornamento, molti sono stati gli studiosi che si sono interessati alle questioni legate alle funzioni dei consoli, sia per la particolare posizione che assumevano nei singoli contesti commerciali sia per le molteplici implicazioni economiche e politiche della loro attività, giungendo così a «definizioni più precise ma anche più sfumate» dell'istituto consolare soprattutto nel XVIII secolo²⁰. Uno degli aspetti chiave di tali riflessioni riguarda l'identità in molti casi ambigua degli agenti consolari, rappresentanti di uno Stato ma anche di importanti e influenti interessi economici. Basti pensare allo studio di Leos Müller sui rappresentanti consolari svedesi nel Mediterraneo,

²⁰ A. Biagianti, *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX). Introduzione*, in «RiMe– Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n. 17, 2 (dicembre 2016), p. 116. Sull'argomento si rimanda soprattutto ad alcuni dei contributi più recenti di A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet (éd.), *De l'utilité des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVII^e-XX^e siècle)*, Rome-Madrid, Publications de l'École française de Rome, Casa de Velázquez, 2017; S. Marzagalli, M. Ghazali, C. Windler (éd.), *Les Consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI^e-XX^e siècle)*, Paris, Classiques Garnier, 2015.

la cui prossimità al mondo commerciale era addirittura favorita dallo Stato svedese²¹. I consoli erano così, oltre che ufficiali statali, anche degli strumenti attraverso cui si tentava di ridurre le incertezze delle interazioni economiche dei propri operatori commerciali in una determinata area. La figura del console fa parte, allo stesso tempo, di quel tentativo di riappropriazione della sfera commerciale messa in atto da alcuni sovrani nel Settecento: in molti casi ciò portò a un ridimensionamento della loro attività, attraverso l'invio di istruzioni chiare e precise sulle loro funzioni²². La natura spesso opaca delle proprie competenze e dei propri incarichi poneva i consoli al centro di reti e interessi che coinvolgevano direttamente il mondo della mercatura; le corrispondenze dei rappresentanti consolari consentono quindi di accostarci al mondo degli scambi ma anche delle relazioni con le istituzioni napoletane, a partire dalle molteplici funzioni e interessi che coinvolsero i rappresentanti consolari nel corso del loro mandato.

Riferimenti importanti di questa ricerca sono state altresì le ultime riflessioni sviluppate dalla storiografia sui trattati commerciali nel XVIII secolo. Questi sono stati oggetto di una recente opera curata a quattro mani da Antonella Alimento e Koen Stapelbroek, i quali insistono sulla necessità di sviluppare nuovi approcci nello studio degli accordi commerciali, che consentano di comprendere pienamente il loro impatto nello sviluppo delle relazioni internazionali nel Settecento. Gli studiosi che in passato hanno affrontato la questione, hanno interpretato gli accordi commerciali come strumenti di subordinazione politica ed economica e di normalizzazione²³ delle relazioni economiche tra i singoli Stati. I trattati venivano quindi considerati come semplici strumenti del potere politico o di interessi economici individuali²⁴, secondo una prospettiva eminentemente

²¹ L. Müller, *Consuls, corsairs and commerce*, op. cit. Sull'argomento si veda anche Id., J. Ojala, *Consular Services of the Nordic Countries during the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Did they really work?* in «Research in Maritime History», n. 22 (2002), pp. 23-41.

²² Cfr. M. Aglietti, *Les gouvernement des informations. L'évolution du rapport entre l'État et institution consulaire au milieu du XVIII^e siècle* in «Cahiers de la Méditerranée», n. 83 (2011), pp. 297-307; G. Poumarède, *Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l'époque moderne* in Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna*, op. cit., pp. 193-217.

²³ Cfr. E. Keene, *The Treaty-Making Revolution of the Nineteenth Century* in «International History Review», n. 34 (2012), pp. 475-500 e S. Neff, *Peace and prosperity: commercial aspects of peace-making* in R. Lesaffer (eds.), *Peace treaties and international law in European History: From the Late Middle Ages to World War One*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 365-381 cit. in A. Alimento, K. Stapelbroek, *The Politics of Commercial Treaties. Balance of Power, Balance of Trade*, London, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 5-6.

²⁴ A. Alimento, K. Stapelbroek, *Trade and Treaties: Balancing the Interstate System*, ivi, p. 19. Si rimanda anche a C. Théré, *The Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade* in «The European Journal of the History of Economic Thought», n. 26, 2 (2019), pp. 420-422; D. De Ruysscher, *The*

politica. Alimento e Stapelbroek invitano a utilizzare un approccio maggiormente differenziato, necessario a partire dai nuovi significati che tali accordi assunsero a partire dai primi decenni del XVIII secolo. Essi diventarono dei mezzi attraverso cui definire i rapporti commerciali tra gli Stati²⁵ e, soprattutto in seguito alla conclusione del trattato di Utrecht del 1713, cominciarono a essere considerati sempre più come strumenti per costruire un sistema commerciale internazionale basato sulla reciprocità²⁶, contro l'egemonia economica britannica rafforzatasi soprattutto dopo la guerra di successione spagnola. La storia intellettuale diventa così una chiave per accedere a tale complessità, colmando il divario tra l'approccio politico e quello neo-istituzionale, che insiste sull'influenza che i gruppi di interesse delle singole società ebbero nella formazione degli indirizzi di politica estera dei singoli Stati²⁷.

Come sottolineano gli autori,

merging the realms of eighteenth-century political theory and diplomatic practice, the book takes commercial treaties as a point of departure in order to help develop a new paradigm for thinking about the political economy of international order in the eighteenth century²⁸.

Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade, edited by Antonella Alimento and Koen Stapelbroek in «Journal of the History of International Law», n. 21 (2019), pp. 149-150.

²⁵ Gli autori parlano di una professionalizzazione del processo di formazione degli accordi commerciali a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo, quando «[the] expertise of diplomats, merchants and lawyers was combined to shape commercial relations between States from around the late seventeenth century [...]. Thought the workings of committees and consultations, commercial treaties were designed with the aim to manage, control and direct foreign trade between States». A. Alimento, K. Stapelbroek, *Trade and Treaties: Balancing the Interstate System* in Id., *The Politics of Commercial Treaties*, op. cit., p. 9.

²⁶ Ivi, p. 13.

²⁷ In particolare, Alimento e Stapelbroek sottolineano come «the new institutional turn away from a focus on the governmental management of national economies towards underlying interests has already influenced the understanding of commercial treaties, as can be gleaned from the volume *Le négoce de la paix*, which introduced French popular satire and the campaigns of local pressure groups (acting through [les] *Chambres de Commerce*) into the story». Ivi, p. 11. Sulla New Institutional Economy e sul dibattito intorno a questo orientamento storiografico si rimanda soprattutto a A. Clemente, R. Zaugg, *Hermes, the Leviathan and the Grand Narrative of New Institutional Economics: The Quest for Development in the Eighteenth-Century Kingdom of Naples* in «Journal of Modern European History», vol. 15, 1 (2017), pp. 109-129.

²⁸ A. Alimento, K. Stapelbroek, *Trade and Treaties: Balancing the Interstate System*, op. cit., p. 12. È interessante in questo senso la riflessione di Peter van der Geest, il quale mette in evidenza come il nuovo approccio proposto da Alimento e Stapelbroek ponga «the debate on the political economy of empire into the domain of diplomacy and institutions, which were traditionally reserved for political and economic historians. It recognizes how ideas on political economy do not exist in a vacuum, and how these ideas found expression in diplomacy and treaties that would have serious consequences for state and empire». P. van der Geest, *Political Economy in Empire/Empire in Political Economy. New insights from Intellectual and Imperial History* in «TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History», XV, 4 (2019), p. 112.

La ricerca sviluppata in queste pagine si nutre di alcune di queste suggestioni e, soprattutto, fa propria la necessità di adottare una prospettiva più ampia nello studio degli accordi commerciali. L'analisi delle negoziazioni, insieme alla loro contestualizzazione rispetto agli equilibri e alle esigenze politico-economiche dei singoli Stati, consentirà, nel caso olandese, di ricostruire le necessità e gli interessi che portarono alla formazione dell'accordo. Solo così sarà possibile risalire al significato che la formalizzazione dei rapporti assunse nell'evoluzione delle relazioni tra Napoli e le Province Unite nel corso del XVIII secolo.

Ciò che emerge dall'indagine sull'accordo olandese se da un lato conferma la visione del trattato commerciale come strumento chiave per regolare gli equilibri politici ed economici tra gli Stati nel corso del Settecento, dall'altro apre nuove prospettive riguardo la necessità di indagare anche l'impatto che la loro applicazione ebbe nelle relazioni internazionali dei paesi coinvolti nel corso del Settecento. Solo l'indagine sulla realtà degli scambi consente di cogliere le implicazioni della stipula di questo accordo, utilizzando schemi interpretativi che Alida Clemente definisce olistici, che uniscano l'analisi politica a un'indagine sulle dinamiche economiche tra i paesi in esame²⁹.

Le fonti

La ricerca è stata possibile grazie al ricorso a fonti di varia natura come corrispondenze e documenti amministrativi.

Per ciò che riguarda le fonti epistolari, sono state analizzate soprattutto le corrispondenze inviate, dall'Aia e da Napoli, dagli inviati straordinari incaricati di gestire le negoziazioni per la formazione dell'accordo. Queste poi sono state incrociate con una serie di documenti riguardanti l'accordo commerciale reperiti presso l'Archivio di Stato di Napoli e l'Archivio Nazionale dell'Aia (*Nationaal Archief*) ma anche con le corrispondenze e altre fonti riguardanti gli accordi scandinavi conservati presso l'Archivio di Stato di Stoccolma (*Riksarkivet*) e l'Archivio di Stato di Copenaghen (*Rigsarchivet*).

²⁹ A. Clemente, *Stati e commercio nell'Europa moderna tra reti e gerarchie* in «Storia economica», XX, 2 (2017), p. 469.

La mobilitazione di fonti di varia natura e provenienza è giustificata da esigenze materiali e scientifiche, a partire dalle lacune presenti, all'oggi, nella documentazione riguardante il trattato di commercio in esame conservata presso l'Archivio napoletano.

Alcuni fasci contenenti documenti amministrativi sull'accordo olandese³⁰, ma anche sui trattati conclusi con Svezia e Danimarca³¹ sono stati distrutti durante l'incendio che il 30 settembre 1943 ha ridotto in cenere importanti sezioni del fondo degli *Ministero Affari Esteri*, oltre a eliminare la maggior parte delle carte della Segreteria Acton³². Mancano all'appello anche altri documenti riguardanti le relazioni tra Napoli e Svezia, Danimarca e Olanda. Un documento rinvenuto tra quelli della prima Segreteria di Stato (conservati oggi nel fondo della *Segreteria d'Azienda*) ci informa che furono sottratti all'archivio di questa istituzione dei documenti di argomento commerciale, tra cui alcuni riguardanti i rapporti con gli Stati nordici. Essi furono consegnati, nel 1751, ad Antonio Belli, allora consigliere del Supremo Magistrato di commercio, come materiale per una futura conferenza di commercio. Tra questi ritroviamo:

- «Nazione Olandese» - Espedienti numerati circa il trattato di commercio coll'Olanda e altre controversie insorte in questo Regno con diversi mercanti olandesi»;
- «Nazione Svezzese», - Documenti riguardanti il trattato con la Svezia e altri espedienti riguardanti questo Stato; «progetti di provveder questi due Regni del ferro di Svezia»;
- «Nazione Danese» - Documenti riguardanti il trattato con la Danimarca e altri

³⁰ Si fa riferimento al fascio 4420, conservato presso il fondo *Ministero Affari Esteri*. Esso conteneva: plenipotenza al Fogliani, 1742; piano napoletano; progetti olandesi; pieni poteri al Finocchietti; trattative; firma del trattato 27 agosto 1753. Cfr. R. Moscati, *L'Archivio della prima segreteria di stato napoletana durante il regno di Carlo di Borbone*, in «Notizie degli Archivi di Stato», n. 2-3 (1943), p. 147.

³¹ In particolare: fascio 4419, contenente gli atti preliminari per la conclusione del trattato con la Danimarca; pieni poteri al principe di Jaci, Stefano Reggio; parere del Supremo Magistrato di Commercio sul trattato (16 ottobre 1747); Segreteria Acton, vol. 44, n. 27, «comparazione del trattato delle Sicilie con la Danimarca del 1749 e col trattato delle Sicilie con l'Olanda del 1753». Per il trattato svedese risulta distrutto anche il vol. 16 della Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, contenente la plenipotenza data al principe d'Ardore per concludere l'accordo commerciale. Ivi, p. 148 e 157.

³² I fasci della segreteria Acton distrutti sono, secondo la ricostruzione di de Frede, circa 1258. Cfr. C. de Frede, *Elenco e descrizione dei documenti distrutti* in «Il Fuidoro», n. 5-6 (settembre-ottobre 1954), pp. 100-101; J. Mazzoleni, G. Coniglio, *Carteggi superstiti della Segreteria di Stato borbonica* in «Rassegna storica del Risorgimento», XXXIX (gennaio-marco 1952), pp. 30-37.

espedienti riguardanti questo Stato³³.

L'incrocio tra fonti così diverse ha consentito di superare alcune questioni riguardanti la loro parzialità. Ciò è particolarmente evidente per le fonti epistolari. Già Jean-Claude Waquet, parlando delle corrispondenze diplomatiche come fonte per la ricostruzione dell'*entretien* diplomatico, mette in guardia gli storici dalle insidie che possono nascondersi nell'analisi di questo tipo di documenti. Esse sono costruite per suscitare particolari reazioni nell'interlocutore e, soprattutto, la scelta dei loro contenuti è influenzata dalle intenzioni e dagli interessi che lo scrivente perseguiva nella redazione della singola lettera³⁴. Queste considerazioni portano lo studioso ad affermare che, da sole, le corrispondenze degli ambasciatori o anche degli inviati non possono essere considerate assolutamente attendibili per la ricostruzione dell'incontro diplomatico.

Accogliendo tali avvertenze, la parzialità di queste fonti è stata assunta come problema, che si è affrontato attraverso l'incrocio di documenti di varia natura ma anche riflettendo sui motivi e le intenzioni che spinsero gli inviati diplomatici a compiere determinate scelte retoriche, spesso chiaramente ispirate alla volontà di innescare reazioni forti nei confronti del lettore. Ciò è particolarmente evidente nelle corrispondenze consolari, dove uno dei principali obiettivi dello scrivente era appunto quello di convincere l'interlocutore della gravità dell'episodio e/o della situazione che stava narrando.

Accanto alla documentazione diplomatica, sono state analizzate fonti amministrative come i *Giornali del porto di Napoli* e le corrispondenze consolari olandesi provenienti da Napoli, Palermo e Messina conservate presso l'Archivio Nazionale dell'Aia (fondo *Levantse Handel e Staten-Generaal*), insieme a documenti della legazione olandese a Napoli contenuti nel fondo Esteri e in quello della Segreteria d'Azienda. Tale documentazione è stata poi arricchita dal confronto con alcune corrispondenze inviate dai consoli danesi e svedesi dalla capitale del Regno, conservate negli Archivi di Stato di Svezia e Danimarca.

La documentazione mobilitata ha consentito di dar vita a una ricerca di ampio

³³ *Inventarios de los papeles de comercio, que de l'Archivo de la Secretaria de Estado se entregaron al consejero D. Antonio Belli en 25 de marzo 1751* in ASN, SA, f. 68, ff. 1. Ringrazio il dott. Fausto De Mattia per avermi segnalato l'esistenza di questo documento.

³⁴ Cfr. J.-C. Waquet, *Introduction* in S. Andretta et al. (éd.), *Paroles de négociateurs*, op. cit., p. 9.

respiro, in cui dinamiche politico-istituzionali, economiche e sociali consentono non solo di rispondere alle questioni al centro dell'indagine ma anche di individuare gli elementi chiave dei rapporti che Napoli intrattene con le Province Unite nel corso del XVIII secolo.

I primi capitoli sono dedicati all'evoluzione dei rapporti tra i due Stati dal XVII secolo fino alla conclusione dell'accordo commerciale. Si ricostruiscono quindi i temi chiave delle relazioni seicentesche, con una particolare attenzione al momento della conclusione del trattato di Münster nel 1648 e a quello della sua applicazione nei territori meridionali. I privilegi sanciti da quest'accordo furono messi in discussione dalla nuova politica intrapresa da Carlo di Borbone a partire dagli anni '30 del Settecento; da qui la necessità, soprattutto da parte della Repubblica, di definire un accordo commerciale che consentisse di mantenere (e magari rafforzare) le immunità olandesi nelle Sicilie. Le intenzioni delle Province Unite si scontrarono, però, sin da subito con l'opposizione napoletana, che vedeva invece nel trattato un primo passo per slegarsi dagli antichi trattati seicenteschi. L'accordo ebbe un'importanza cruciale non solo nelle relazioni tra i due Stati ma anche nel più generale processo di affermazione della nuova dinastia borbonica alla guida dei Regni di Napoli e Sicilia, soprattutto nel processo di legittimazione della sua posizione indipendente dalla Spagna a livello internazionale. Il trattato con l'Olanda era la prova che i trattati precedenti non erano più applicabili nei territori meridionali, richiamando Stati come la Francia e l'Inghilterra alla necessità di rinegoziare le clausole degli antichi accordi per continuare a intrattenere relazioni positive con i Regni di Napoli e Sicilia.

Queste complesse dinamiche risultano comprensibili solo portando sullo stesso piano relazioni diplomatiche e temi e problemi posti dalla realtà degli scambi tra i paesi in esame, con uno sguardo attento allo sviluppo della politica internazionale. Tali elementi contribuirono anche a definire i diversi esiti, come vedremo, delle relazioni che Napoli intrattene con le altre nazioni più favorite, Francia e Inghilterra.

Nella seconda parte l'esigenza di comprendere l'effetto dei trattati sulle relazioni tra i due Stati nella seconda metà del secolo sposta l'attenzione dal piano politico a quello economico, cercando di comprendere quale fu l'impatto di questo accordo sulla realtà degli scambi. L'analisi dei dati provenienti dai registri del porto di Napoli, insieme alla documentazione consolare, fornisce una chiave d'accesso al mondo dei traffici

commerciali olandesi nei territori meridionali, definendo quantità, merci trasportate e questioni che gli operatori commerciali della Repubblica nelle Sicilie dovevano affrontare nella seconda metà del secolo. Accanto alle dinamiche economiche, si cerca di risalire all'impatto che la conclusione dell'accordo commerciale ebbe nelle quotidianità degli scambi olandesi nei principali porti delle Sicilie. Come ha messo in evidenza Simona Cerutti nel caso della giustizia di antico regime³⁵, anche nel caso dell'applicazione dell'accordo olandese nei porti meridionali è possibile vedere come il rapporto tra una norma e la sua applicazione non sia scontato, ma dipenda anche da dinamiche sociali diverse, a partire dagli interessi messi in campo dalle parti.

³⁵ S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di ancien régime: Torino XVIII secolo*, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 12-13.

PARTE I

Verso i trattati di commercio (prima metà del XVIII secolo)

I

Gli olandesi a Napoli tra Seicento e Settecento

Il 5 gennaio 1607 il viceré conte di Benavente domandava a Filippo III di garantire la sicurezza di alcune navi olandesi cariche di grano in viaggio verso Napoli per far fronte alla «esterilidad tan grande de grano que este año se había descubierto en este reino»¹. Chiedeva quindi che tali imbarcazioni non fossero molestate e che non fosse impedito loro il viaggio, «para que aquí no nos veamos en alguna apretura grande, es necesario que esta materia sea muy favorecida». La scarsa produttività di quell'anno aveva messo in ginocchio il Regno, tanto che il governo napoletano aveva deciso di acquistare grano proveniente dagli Stati tedeschi e dalle Fiandre, trasportato su imbarcazioni olandesi. Era necessario però assicurarsi che la derrata giungesse concretamente a destinazione: a tal fine si chiedeva il sostegno spagnolo, affinché fosse concesso alle navi provenienti dall'Olanda, potenza allora nemica², di accedere al porto di Napoli; nel contempo gli spagnoli avrebbero dovuto astenersi dall'attaccare queste navi, dotate di un passaporto vicereale.

Ma perché il viceré napoletano decise di servirsi di navi olandesi? Che ruolo rivestivano i cittadini della Repubblica negli scambi del Mediterraneo in generale e in quelli dei Regni di Napoli e Sicilia in particolare nel primo decennio del XVII secolo?

Scopo di questo primo capitolo sarà comprendere gli elementi chiave delle relazioni commerciali tra le Province Unite e i territori meridionali nel corso del Seicento. È possibile far risalire i primi arrivi olandesi nei Regni di Napoli e Sicilia agli ultimi anni del XVI secolo, ma sarà nei primi decenni di quello successivo che tale presenza si approfondirà, in un contesto di generale espansione del commercio della Repubblica nel Mediterraneo durante quello che è stato definito dalla storiografia come il «secolo d'oro olandese»³.

¹ Archivo General de Simancas, Estado, Napoli, 1104, 8, trascrizione integrale in G. Coniglio, *Il declino del Vicereame di Napoli (1599-1689)*, vol. I, Napoli, Giannini, 1990, p.415.

² I due paesi erano in conflitto dagli anni '60 del Cinquecento, quando le province settentrionali si ribellarono alla dominazione spagnola. Lo scontro si trascinò fino alla pace di Vestfalia (1648), ed è noto anche come guerra degli Ottant'anni.

³ Questo termine è stato utilizzato dagli storici sia in relazione alla storia dello sviluppo economico olandese nel XVII secolo sia in rapporto alla produzione artistica della Repubblica in quegli anni. Per approfondimenti sull'uso e il significato di questo termine si rimanda a H. J. Helmers, G. H. Janssen, *Introduction: Understanding Dutch Golden*

Non ci sono, al momento, studi che abbiano affrontato in maniera sistematica il problema delle relazioni commerciali tra la Repubblica e i territori meridionali lungo tutto il XVII secolo.

L'incrocio tra i riferimenti presenti nella storiografia sulla presenza olandese nel Mediterraneo⁴ e, in particolare, quelli riguardanti le relazioni tra la Repubblica e gli Stati italiani nel Seicento⁵ ha permesso anche di mettere in luce come i principali episodi bellici, insieme alle ripetute emergenze produttive che si avvicendarono nel corso del secolo, non solo orientarono sensibilmente i flussi di traffico olandesi da e per i territori meridionali ma innescarono dinamiche che, come vedremo nei prossimi capitoli, avranno un'importanza cruciale nelle relazioni politiche ed economiche tra i due Stati anche nel secolo successivo.

1. Tra guerre e carestie. Le prime relazioni commerciali olandesi con i territori meridionali

Le Province Unite settentrionali erano un'area poco estesa e popolosa, «senza terra sufficiente [...] a nutrire la decima parte degli abitanti». Gigliola Pagano De Divitiis sottolinea come, al di là di burro, formaggio e pesce, «tutto il resto doveva essere procurato tramite il commercio e la navigazione»⁶. Gli scambi marittimi rappresentarono una costante nella vita dell'area; fino alla fine del XVI secolo essi riguardarono soprattutto l'Europa Nord-Occidentale e il Baltico, dove venivano reperiti grano, legno, catrame e

Age in Id. (eds), *The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 1-12.

⁴ Cfr. J. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart, 1590-1712: a chapter in the economic history of the Mediterranean* in Id., *Empires and Entrepots. The Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585-1713*, London, Hambledon, 1990, pp. 133-162; J. I. Israel, *The Dutch merchant colonies in the Mediterranean during the seventeenth century* in «Renaissance and Modern Studies», vol. 30, 1 (1986), pp. 141-164.

⁵ Soprattutto A. Bicci, *Gli olandesi nel Mediterraneo. Amsterdam e l'Italia (sec. XVII°)* in *Économies méditerranéennes équilibrées et intercommunications: XIII^e-XIX^e siècles. Actes du II colloque international d'histoire (Athènes, 18-25 septembre 1983)*, vol. I, Atene, Centre de Recherches Néohelléniques de la Fondation National de la Recherche Scientifique, 1985, pp. 39-76 ; M. C. Engels, *Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs: the "Flemish" Community in Livorno and Genoa (1615-1635)*, Hilversum, Verloven, 1997; M. Van Gelder, *Trading Places. The Netherlandish merchants in Early Modern Venice*, Leiden-Boston, Brill, 2009. Importanti sono anche i riferimenti contenuti negli studi sulla presenza inglese nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia. Tra questi H. Koenigsberger, *English merchants in Naples and Sicily in Seventeenth Century* in «The English Historical Review», vol. 62 (1947), pp. 304-326 ; G. Pagano De Divitiis, *Il Mediterraneo nel XVII secolo: l'espansione commerciale inglese e l'Italia*, in «Studi Storici», XXVII, 1 (1986), pp. 109-148; Id., *Verso i mari del Nord. Mediterraneo ed Europa settentrionale in età moderna*, Roma, Meridiana, 2005.

⁶ Ivi, p. 15.

altro. Già in questo periodo, secondo Maria Christina Engels, le Province settentrionali avevano rapporti commerciali con la Francia, il Portogallo e la Spagna (dove si esportavano prodotti nordici e si importavano olio, sale e lana), ma fu alla fine del secolo che gli scambi olandesi nel Mediterraneo conobbero una vera espansione⁷. Questa fu favorita soprattutto da due fattori: la caduta di Anversa nel 1585 e la conseguente emigrazione, dopo il conseguimento dell'indipendenza, di vari gruppi nazionali nelle Province settentrionali⁸; la sempre maggiore necessità di grano da parte dei paesi mediterranei.

Anversa fu, almeno per la maggior parte del XVI secolo, uno dei poli commerciali più importanti d'Europa. Nella seconda metà del Cinquecento, gli operatori commerciali della città riuscirono a penetrare nei centri nevralgici del commercio mediterraneo, grazie allo sviluppo manifatturiero dell'area fiamminga⁹. La guerra tra Paesi Bassi e Spagna negli ultimi decenni del XVI secolo mise però in crisi il primato economico della città. Il colpo di grazia arrivò con l'assedio di Anversa nel 1585, in seguito alla riconquista della città da parte degli spagnoli; a ciò si aggiunse la paralisi del commercio con importanti piazze francesi in seguito alla guerra civile in Francia¹⁰. La crisi nelle Fiandre, unita a quella che, contemporaneamente, stavano vivendo realtà prima egemoni in ambito commerciale come Venezia¹¹ aprì degli spazi per la penetrazione dell'elemento nordico (inglese e olandese) nel Mediterraneo. Accesso che fu sicuramente favorito anche dalla forte immigrazione di mercanti soprattutto fiamminghi seguita alla riconquista spagnola di Anversa¹². Essi portarono nelle Province settentrionali la propria esperienza della navigazione nel

⁷ M. C. Engels, *The Dutch shipping and trade to Italy* in Id., *Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs*, op. cit., p. 47.

⁸ Non solo fiamminghi, ma anche altri gruppi nazionali (soprattutto ebrei e protestanti) furono attirati dalle crescenti possibilità di sviluppo economico delle principali città della Repubblica, Amsterdam in testa. Tale emigrazione era favorita anche dalla tolleranza religiosa garantita nelle province settentrionali, una libertà che Wilson definisce «opportunistica, dettata esclusivamente dal pratico interesse di far fiorire l'emporio». Cfr. C. Wilson, *La repubblica olandese*, Milano, Il Saggiatore, 1968, p. 27.

⁹ «A crucial difference between the Antwerp entrepôt in its earlier and later phases is that it came to be much more dependent on the industrial resources of its immediate hinterland and especially the textile products of Flanders» J. Israel, *Dutch Primacy in World Trade (1585-1740)*, Oxford, Clarendon, 1989, p. 7.

¹⁰ J. Gentil da Silva, *Trafics du Nord, marchés du «Mezzogiorno», finances génoises : recherches et documents sur la conjoncture à la fin du XVI siècle* in «Revue du Nord», XLI, n. 162 (1959), pp. 130-132.

¹¹ Crisi generata sia dai conflitti con l'Impero Ottomano sia dall'incapacità della flotta veneziana di concorrere con i nuovi concorrenti nordici. M.C. Engels, *Dutch shipping and trade to Italy*, op. cit., p. 54; si veda anche S. A. Conca Messina, *Profitti di potere. Stato ed economia nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 200-205.

¹² «Qui è la stessa Anversa che si è trasformata in Amsterdam». Questa era l'impressione di un fiammingo stabilitosi nella città olandese nel 1594. Secondo le stime di un altro viaggiatore, questa volta francese, nell'ultima parte del XVII secolo circa metà della popolazione della provincia d'Olanda era straniera o di origini straniere. Tra questi, sicuramente il gruppo più numeroso e prospero era quello fiammingo. C. Wilson, *La repubblica olandese*, op. cit., p. 165.

Mediterraneo, così come la rete di rapporti che avevano sviluppato in importanti città italiane, spagnole e portoghesi¹³. Da questo punto di vista, l'elemento fiammingo, come sottolinea Maria Christina Engels, fu fondamentale per lo sviluppo della presenza olandese nell'area mediterranea: fu infatti per iniziativa di un immigrato delle Province meridionali che la prima nave olandese raggiunse il Levante e Cornelius Haga, ambasciatore olandese a Costantinopoli, scriveva, nel 1616, che la maggior parte dei mercanti olandesi presenti nella città turca provenivano dalla regione del Brabante¹⁴.

Se la caduta di Anversa fu una condizione importante per l'espansione olandese nel Mediterraneo, ciò che spinse, concretamente, le navi della Repubblica verso l'Europa meridionale fu la maggiore richiesta di grano da parte delle aree mediterranee. Qui la congiuntura caratterizzata, tra le altre cose, da una forte espansione demografica¹⁵ e da una fase negativa dei raccolti alla fine del XVI secolo rese sempre più vantaggioso, per le navi nordiche, trasportare grano soprattutto baltico, abbondante e poco costoso¹⁶. Si moltiplicarono quindi i viaggi olandesi e inglesi sulle rotte mediterranee già a partire dall'ultimo decennio del XVI secolo: nel triennio 1590-1593 furono circa 550 le navi cariche di grano che arrivarono nei porti di Genova e Livorno, mentre 50 approdarono a Venezia nel solo 1592¹⁷. I nordici conquistarono così il predominio nella mediazione commerciale tra il Nord e il Sud Europa¹⁸, trasportando non solo grano ma anche (nel caso degli olandesi) sale e pesce baltico. In questo senso il successo della prima fase dello *straatvaart*¹⁹ consisterebbe nella capacità, da parte dei cittadini della Repubblica, di

¹³ M.C. Engels, *Dutch shipping trade to Italy*, op. cit., pp. 48-50.

¹⁴ Ivi, p. 48.

¹⁵ Sul ruolo che tale crescita, e la conseguente maggiore richiesta di grano da parte delle popolazioni europee, ebbe nell'espansione olandese nel Mediterraneo è interessante accennare alla riflessione che Jonathan Israel ha sviluppato a partire dalle considerazioni di Fernand Braudel. Per lo storico francese, secondo Israel, la parabola della presenza olandese nel Mediterraneo sarebbe legata essenzialmente al *trend* economico che caratterizzò il continente europeo a partire dagli inizi del XVII secolo: in crescita quando le richieste di grano erano maggiori, in declino a partire dalla seconda metà del secolo, quando diminuì la richiesta europea di grano baltico. Lo storico inglese, insieme ad altri autori come Van Dillen, sostiene invece che «war and political factors could be decisive in shaping patterns of trade and that the Dutch role in Mediterranean entered its most flourishing period only after 1645». Cfr. soprattutto J. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart*, op. cit., pp. 133-138.

¹⁶ M. Fusaro, *Reti commerciali e traffici globali*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 43.

¹⁷ G. Pagano De Divitiis, *Verso i mari del Nord*, op. cit., p. 3. In particolare, sull'arrivo delle navi nordiche nel porto di Genova si veda anche E. Grendi, *I nordici e il traffico nel porto di Genova (1590-1666)*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIII, n. 1 (1971), pp. 23-71.

¹⁸ Sostituendo, di fatto, gli elementi italiani negli scambi con l'area settentrionale. Cfr. G. Pagano De Divitiis, *Il Mediterraneo nel XVII secolo*, op. cit., pp. 109-148.

¹⁹ Termine con il quale si indica la navigazione (*vaart*) olandese oltre lo Stretto (*Straat*) di Gibilterra. M. Van Gelder, *Trading Places. The Netherlandish merchants in Early Modern Venice*, op. cit., p. 9.

trasportare merci d'ingombro come il grano e sale a prezzi contenuti. Tale espansione fu però lenta: almeno fino al 1609 è possibile parlare di presenza ma non di controllo degli scambi da parte degli olandesi, in quanto la maggior parte del grano che essi trasportavano era acquistato ad Amsterdam da cittadini genovesi, veneziani o toscani. Solo con la Tregua dei 12 anni²⁰ i cittadini della Repubblica poterono acquisire una posizione più forte negli scambi mediterranei, inserendosi soprattutto nel trasporto di prodotti da una parte all'altra del *Mare Nostrum*²¹.

Napoli fu direttamente coinvolta in «quella grande rivoluzione che è stata l'ingresso delle navi del Nord d'Europa nel Mediterraneo»²². Qui le prime imbarcazioni olandesi cariche di grano arrivarono già alla fine del XVI secolo, ma fu durante il primo decennio del secolo successivo che i viaggi di navi dei cittadini della Repubblica verso il Mezzogiorno divennero più assidui, soprattutto con la fine delle ostilità tra la Spagna e le Province settentrionali²³. In particolare, nel Regno di Napoli le difficoltà legate alla produzione cerealicola si sommarono a quelle connesse al trasporto della derrata da una parte all'altra del suo territorio. La mancanza di navi da carico napoletane e il pericolo di vedere persi i propri prodotti per mano dei corsari che infestavano le coste furono questioni spinose con cui l'amministrazione vicereale fu costretta a confrontarsi per tutto il secolo, soprattutto per l'approvvigionamento annonario della capitale²⁴. Il governo napoletano provvedeva infatti ad assicurare un afflusso costante di grano a Napoli, stivandolo in grandi magazzini detti Fosse del Grano: così non solo si evitava la penuria della derrata ma la si

²⁰ Vengono definiti con questo termine gli anni in cui si decise la sospensione del conflitto tra Spagna e province settentrionali, a partire dal 1609. Le ostilità ripresero nel 1621, su iniziativa spagnola; nei decenni successivi ci furono vari tentativi, da entrambe le parti, di negoziare una resa, ma fu il trattato di Münster del 1648 a sancire la definitiva conclusione del conflitto. Cfr. J. Israel, *The Dutch Republic and the Hispanic World*, Oxford, London, Clarendon, 1982, pp. 66-86 ; 154-162 e 223-250.

²¹ J. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart*, op. cit., pp. 138-139.

²² R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno. Storia economica*, Torino, Einaudi, 1976, p. 22.

²³ F. Rigamonti, *Dutch navigation in Sicily in the First Half of Seventeenth Century* in Ö. Çaykent, L. Zavagno (eds), *People and goods on the Move. Merchants, Networks and Communication routes in Medieval and Early Modern Mediterranean*, Fisciano (SA), ICSR Mediterranean Knowledge, p. 144-145; G. Coniglio, *Il Vicereame di Napoli nel secolo XVII. Notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1955, p. 104.

²⁴ Ivi, pp. 48-51. Il tribunale di San Lorenzo si occupava degli affari riguardanti l'approvvigionamento annonario della città: si decidevano in questa sede gli acquisti di grano e olio, insieme al peso e al prezzo del pane. Ogni anno venivano fatte vaste incette di grano nel Regno, e tutti i produttori avevano l'obbligo di assicurare le loro partite agli accaparratori della città. Sull'argomento si veda G. Coniglio, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnola. Osservazioni e Rilievi* in «Archivio storico per le province napoletane», XXVI, n. 65 (1940), pp. 105-153.

manteneva anche a un prezzo stabile e basso²⁵. Tale approvvigionamento era però garantito solo nella capitale per motivi di natura squisitamente politica: si cercava di evitare che la mancanza di grano o un suo prezzo troppo alto potessero scatenare dei disordini in città. Le contingenze create dalle continue crisi produttive e dall'aumento di circa il 30 % della popolazione della capitale tra il XVI e il XVII secolo²⁶ resero sempre più complicato un adeguato approvvigionamento annuario della capitale. In questo senso, gli olandesi rappresentavano una risorsa perché capaci di portare grandi quantità di grano nordico a prezzi ridotti. Non solo: i bassi costi di nolo rendevano conveniente rivolgersi ai cittadini della Repubblica anche per il trasporto del grano all'interno del territorio meridionale. I vantaggi che olandesi e napoletani potevano avere dall'approfondimento delle loro relazioni erano però ostacolati dagli equilibri internazionali, in particolare dalla guerra tra gli Asburgo di Spagna²⁷ e la Repubblica delle Province Unite. Il conflitto aveva avuto, tra i tanti effetti, quello di vietare l'accesso agli olandesi nei porti sotto il controllo della corona iberica²⁸, Napoli e Sicilia inclusi.

Le conseguenze della guerra tra i due Stati non si riducevano però agli embarghi: soprattutto a partire dagli anni '20 si inasprì l'offensiva commerciale spagnola con la formazione dell'*Almirantazgo* nell'ottobre del 1624. Questa nuova istituzione avrebbe dovuto occuparsi della formazione di convogli mercantili per i viaggi tra la Spagna e le Fiandre e, soprattutto, aveva il compito di supervisionare i controlli sulle navi straniere nei porti spagnoli, soprattutto di quelle dei paesi neutrali²⁹. Ciò rendeva ancora più insicuri gli scambi olandesi nel Mediterraneo. La Repubblica cercò di reagire con la formazione della Direzione del commercio e della navigazione nel Levante e nel Mediterraneo, il cui scopo principale era organizzare dei convogli di navi olandesi nei viaggi mediterranei per consentire ai mercantili di viaggiare sicuri nel *Mare Nostrum*³⁰. Ciononostante, la presenza

²⁵ G. Galasso, *Napoli capitale: identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860*, Napoli, Electa, 1998, p. 107.

²⁶ Cfr. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., p. 6.

²⁷ Tra i domini dei quali rientravano i Regni di Napoli e Sicilia. G. Galasso, *Napoli capitale*, op. cit., p. 113.

²⁸ A partire dagli anni '90 del Cinquecento, due furono gli embarghi spagnoli alle navi olandesi che precedettero quello del 1621: quello del 1585, voluto da Filippo II, e sospeso temporaneamente nel 1591 e quello ordinato nel 1598 dal suo successore, che durò fino al 1609. M. Van Gelder, *Trading Places. The Netherlandish merchants in Early Modern Venice*, op. cit., p. 54n.

²⁹ J. Israel, *The Dutch Republic and the Hispanic World*, op. cit., pp. 204-208.

³⁰ Un altro importante compito della Direzione riguardava anche la raccolta di risorse per il mantenimento della rete consolare olandese nel Mediterraneo. Sull'argomento M. C. Engels, *Dutch shipping and trade in Italy*, op. cit., pp. 59-62; J. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart*, op. cit., pp. 146-147.

di naviglio olandese nel Mediterraneo rimase collegata, almeno per tutta la prima parte del secolo, alle fasi della guerra con la Corona spagnola: nei periodi di tregua il numero delle navi olandesi aumentava mentre nei momenti più acuti del conflitto diminuiva³¹.

L'applicazione degli embarghi spagnoli mal si conciliava con le difficoltà di rifornimento dei Regni di Napoli e Sicilia. In questo senso, come mostra la lettera del viceré Benavente, uno degli espedienti dell'amministrazione vicereale per assicurarsi i servizi olandesi nonostante le limitazioni spagnole fu quello di concedere licenze che autorizzavano i cittadini della Repubblica ad accedere ai porti napoletani. Questo fu uno stratagemma utilizzato soprattutto dopo la fine della Tregua dei 12 anni del 1621³². Gli esempi riportati da Giuseppe Coniglio mostrano come, in seguito a delle richieste esplicite, fu permesso a singole navi olandesi di fermarsi nel porto di Napoli: per esempio nel caso di un importante mercante fiammingo, Gaspare Roomer, che nel 1630 ottenne il permesso di far attraccare a Napoli due navi cariche di salami nonostante avessero a bordo dei marinai olandesi³³.

Quello delle licenze era un espediente che consentiva, da un lato, il rifornimento di derrate alimentari su navi olandesi e, dall'altro, di mantenere la patina del rispetto delle direttive iberiche. Da questo punto di vista, è da segnalare anche il danno che il divieto di accesso degli olandesi provocava all'erario, facendo sparire una fonte importante di profitto per il pagamento dei diritti doganali³⁴. La concessione di questi permessi rappresentava così il modo attraverso cui la governo vicereale rispondeva, con realismo, alle continue sollecitazioni provenienti dalle necessità di approvvigionamento di derrate alimentari (non solo grano, ma anche pesce salato), accorgimenti che salvavano, di fatto, «forma e sostanza»³⁵. Nel 1630, secondo Israel, Napoli e Sicilia erano, insieme alla Sardegna, le uniche parti del mondo ispanico «where something like a regular maritime

³¹ M. Fusaro, *Reti commerciali e traffici globali*, op. cit., p. 43.

³² Nello specifico, nell'inverno tra il 1621 e il 1622 il viceré napoletano sospese completamente l'applicazione degli embarghi spagnoli per facilitare il reperimento di grano in seguito alla carestia che aveva colpito la penisola italiana in quel periodo. J. Israel, *The Dutch Republic and the Hispanic World*, op. cit., p. 143.

³³ G. Coniglio, *Il Vicereame di Napoli nel secolo XVII*, op. cit., p. 120n. Anche altri mercanti di Amsterdam come Thierry e Jeremias van Ceulen riuscirono ad ottenere dei lasciapassare dai viceré di Napoli e Sicilia per commerciare nei due regni. J. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart*, op. cit., p. 144.

³⁴ Coniglio, *Il Vicereame di Napoli nel sec. XVII*, op. cit., p. 111.

³⁵ Ivi, p. 115.

commerce with Amsterdam was possible»³⁶. Ciò non implicò, ovviamente, la possibilità degli olandesi di circolare liberamente nei territori meridionali, come dimostrano i casi di sequestri di navi della Repubblica praticati a Napoli e in Sicilia³⁷.

Oltre al grano, gli olandesi avevano un ruolo importante anche nel trasporto di prodotti meridionali (soprattutto olio pugliese e sale siciliano) verso il Nord Italia³⁸. Questa attività si inseriva in quella più ampia del trasporto merci per conto degli spagnoli operato dagli olandesi, che permetteva ai cittadini della Repubblica di accedere all'argento iberico, indispensabile per acquistare prodotti di lusso nel Levante. In questo senso attività di trasporto per conto terzi, importazione di grano e di altre derrate e *rich trades* levantini sono elementi interconnessi nel più ampio sistema commerciale che gli olandesi stavano sviluppando nel Mediterraneo, in cui i Regni di Napoli e Sicilia, così come le altre aree del mondo spagnolo furono, come abbiamo visto, direttamente coinvolte.

La guerra con la Spagna ebbe un impatto decisivo nelle attività commerciali fino al 1648, quando la cessazione delle ostilità e la firma del trattato di Münster tra le Province settentrionali e gli Asburgo di Spagna aprì una nuova fase delle relazioni olandesi nel Mezzogiorno.

2. Il trattato di Münster

Frutto di lunghi negoziati che ebbero inizio già nei primi anni '40, il trattato rappresentò un momento importante nella storia delle relazioni tra Spagna e le Province Unite: esso sanciva il riconoscimento ufficiale della Repubblica ma forniva anche gli strumenti per un approfondimento delle relazioni tra mondo spagnolo e olandese. Fondamentale, in questo senso, era l'articolo XVI:

les villes [h]anséatiques avec tous leur Citoyens [...] jouiront quant au fait de la Navigation et Trafique en Espagne de tous et mesmes Droits, Franchises, Immunités et Privilèges lesquels par le présent Traité sont accordés [...] au regard des Sujets et

³⁶ Lo storico inglese, grazie ai documenti dell'Archivio Municipale di Amsterdam, ha ricostruito alcune delle spedizioni fatte a Napoli e in Sicilia da parte di importanti mercanti della città olandese come Lapo Ramirez, Willem Muilman e Hendrick e Dirk Dommer. J. Israel, *The Dutch Republic and the Hispanic World*, op. cit., p. 286.

³⁷ Solo nel 1629 furono imprigionati 115 marinai olandesi in Sicilia. Cfr. J. Israel, *A conflict of Empires: Spain and Netherlands (1618-1648)* in Id., *Empires and Entrepts: Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews (1585-1713)*, London, Hambledon Press, 1990, p. 22.

³⁸ M.C. Engels, *Dutch shipping trade to Italy*, op. cit., p. 65.

Habitan[t]s des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement lesdits Sujets et Habitan[t]s des Provinces-Unies des Pays-Bas jouiront des tous les mesmes Droits, Franchises, Immunités, Privilèges et Capitulations [...] en la mesme sorte que lesdits Villes [H]Anseatiques³⁹.

Riconoscendo, di fatto, agli olandesi gli stessi diritti che avevano gli anseatici nei territori spagnoli, si ammetteva la validità, per i cittadini della Repubblica, degli articoli dei *Capitulos de Privilegios* concessi alle città dell'Hansa il 28 settembre 1607⁴⁰. In questo documento si permetteva ai cittadini dell'Hansa di circolare e commerciare liberamente nei territori della penisola iberica⁴¹ senza temere molestie⁴². Gli scambi commerciali erano resi più vantaggiosi grazie alla concessione di una serie di agevolazioni doganali come l'esenzione dal diritto di visita⁴³. Si stabilì anche la presenza, nelle città spagnole, di un «especial Conservador, y Juez» che non solo avrebbe vigilato sul rispetto dei privilegi anseatici ma si sarebbe occupato di tutte le cause in cui era coinvolto almeno un cittadino dell'Hansa (tranne quando uno dei due contendenti era una «persona privilegiada»⁴⁴). Tale privilegio era valido anche in caso di perquisizioni in abitazioni di proprietà di cittadini anseatici, che sarebbero state svolte solo dal *Juez proprio*⁴⁵.

Oltre a privilegi commerciali e giuridici, agli olandesi si riconosceva la

³⁹ *Traité de Paix entre Philippe IV, Roi Catholique d'Espagne et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies de Païs Bas (...) fait à Munster le 30 janvier 1648* in J. Dumont, *Corp Universel diplomatique des droits de gens contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection et de garantie, de toutes les Conventions, Transactions, Pactes, Concordats, et autres Contrats qui ont été faits en Europe depuis le Règne de l'Empereur Charles Magne jusques à présent*, tome VI, partie I, Amsterdam, P. Husson et C. Levier, 1728, p. 431. Nella trascrizione delle fonti si è cercato di riprodurre fedelmente i testi manoscritti; ciononostante, per facilitare la lettura, l'interpunzione, gli accenti e alcune forme ortografiche sono state adattate all'uso odierno.

⁴⁰ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli nel Settecento*, Roma, Viella, 2011, p. 68.

⁴¹ Cap. I, II, IV, X in *Capitulos de Privilegios concedidos à la Ciudades Confederadas de la Hansa Teutonica y sus Súbditos, Ciudadanos y Vecinos, en los dominios de Portugal, confirmados y ampliados por su Magestad Católica para la Andalucia y demás Reynos de Castilla, en Madrid a 28 de septiembre 1607* in Abreu y Bertodano, *Coleccion de los tratados de paz de España. Reynado de Philippe III*, Parte I, Madrid, por Diego Peralta et alii, 1740, pp. 375-391.

⁴² Ivi, cap. XXVIII.

⁴³ Ivi, cap. II, VI-IX, XXXII.

⁴⁴ Ivi, cap. XVIII.

⁴⁵ Ivi, cap. XIX. Sull'argomento si veda anche R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 64.

mesme sûreté et liberté [...] qui a été accordée aux Sujets du Roy de la Grande Bretagne par le dernier Traicté de Paix et Articles secrets faits avec le Conestable de Castille⁴⁶.

Il trattato a cui si fa riferimento in questo articolo è il Trattato di Londra⁴⁷ del 1604. Esso garantiva ai mercanti inglesi di non essere perseguiti nei domini spagnoli per motivi religiosi⁴⁸, lasciando liberi i sudditi britannici dall'osservanza dei sacramenti cattolici come la comunione. Si stabiliva altresì che, nel caso l'Inquisizione avesse arrestato un mercante inglese, sarebbero stati sequestrati solo i suoi beni personali, e non il carico che trasportava, come invece accadeva in precedenza⁴⁹.

La libertà concessa nel 1604 ai mercanti inglesi e, quindi, agli olandesi nel 1648 non era però assoluta. All'articolo XIX del trattato di Münster si sottolinea infatti come i cittadini della Repubblica dovessero «au regard de l'exercice public de la religion se gouverner et comporter en toute modestie, sans donner aucun scandale de parole, ou de fait, ny proférer aucuns blasphèmes»⁵⁰. Se quindi non è possibile parlare di una piena libertà religiosa, la presenza di queste concessioni è comunque importante per la definizione delle condizioni di coesistenza pacifica, nel caso olandese, tra elemento cattolico e calvinista, essenziale per lo stabilimento di cittadini dell'una nello Stato dell'altra.

La firma dell'accordo e la fine delle ostilità rappresentarono un momento importante per il rilancio del commercio degli olandesi nel Mediterraneo. Essi infatti riuscirono a riprendere le posizioni conquistate durante la Tregua dei 12 anni, soprattutto nel trasporto di prodotti da e per la penisola iberica. La situazione era però diversa rispetto agli anni '20 del XVII secolo. Durante l'ultima fase della guerra ispano-olandese gli inglesi avevano

⁴⁶ Trattato di Münster, articolo XVII in J. Dumont, *Corp Universel diplomatique*, op. cit., p. 431.

⁴⁷ Esso fu infatti negoziato, per parte spagnola, da Juan Fernández de Velasco, duca di Friás e Connestabile di Castiglia. N. Mout, *Justus Lipsius between War and Peace. His Public Letter on Spanish Foreign Policy and the Respective Merits of War, Peace or Truce (1595)* in J. Pollman, A. Spicer (eds.), *Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in honor of Alastair Duke*, Brill, Leiden-Boston, 2007, p.160.

⁴⁸ Trattato di Londra (1604), art. XXIII in S. Whatley, *A General Collection of Treatys, Manifesto's, Contracts of Marriage, Renunciations and other public papers from the Year 1495 to the year 1712*, vol. II, London, J. e P. Knapton et alii, 1732, p. 143.

⁴⁹ W. Thomas, *The Treaty of London, the Twelve Years Truce and Religious Toleration in Spain and the Netherlands (1598-1621)* in R. Lesaffer (eds), *The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low Countries in Trurn of the 17th century*, Leiden-Boston, Brill, 2014, p. 280.

⁵⁰ J. Dumont, *Corp Universel diplomatique*, op. cit., p. 431.

guadagnato terreno negli scambi mediterranei, soprattutto in quelli tra il Levante e la Sicilia e tra i porti italiani⁵¹. La maggiore concorrenzialità olandese dopo la pace di Münster dovette quindi confrontarsi subito con l'elemento inglese che aveva intrapreso, nella seconda metà del secolo, una politica commerciale di stampo mercantilistico il cui scopo era la conquista di spazi commerciali a scapito delle potenze concorrenti, olandesi in testa⁵². Finalizzati a questo obiettivo furono gli Atti di Navigazione e, in particolare, quello del 1651, il quale stabiliva che le merci introdotte in Inghilterra dovevano giungere esclusivamente su navi inglesi o su navi del paese produttore⁵³. Gli olandesi furono così privati dell'opportunità di trasportare prodotti provenienti dal Baltico e dal Mediterraneo in Inghilterra; si apriva una stagione caratterizzata da una forte competizione commerciale tra le Province Unite e il governo di Londra⁵⁴.

Nel caso degli scambi con il territorio meridionale, una conseguenza dell'Atto di Navigazione del '51 fu la completa paralisi della mediazione olandese nel trasporto dell'olio pugliese⁵⁵. Quella anglo-olandese fu una competizione senza esclusione di colpi: i conflitti in cui i due Stati furono coinvolti rappresentavano, per l'uno, un'opportunità per insinuarsi negli spazi lasciati liberi dall'altro. Fu ciò che accadde anche nel caso napoletano. Qui gli inglesi avevano rafforzato le loro posizioni a partire dagli anni '30 del Seicento e, nonostante le varie difficoltà che i mercanti britannici denunciavano nelle relazioni con l'ambiente economico napoletano, essi continuarono a considerare vantaggioso restare nei Regni meridionali⁵⁶. Tale sviluppo subì una forte battuta d'arresto in seguito allo scoppio della guerra anglo-spagnola nel 1655: molti furono i cittadini britannici che, già dall'ottobre dello stesso anno, abbandonarono i due Regni. Le attività e gli affari degli inglesi in fuga furono intercettati dagli olandesi: in una lettera del '55 il console olandese a Messina riportò la notizia della chiusura di tre case commerciali inglesi nello stesso anno, i cui prodotti furono tutti sequestrati, «putting most trade in Dutch

⁵¹ H. Koenigsberger, *English merchants in Naples and Sicily in Seventeenth Century*, op. cit., p. 312.

⁵² In particolare, Silvia Conca Messina mette in evidenza come la politica commerciale inglese fosse il frutto di un mercantilismo che l'autrice definisce pragmatico, a volte contraddittorio, frutto di una sintesi tra interessi imprenditoriali e statali. S. Conca Messina, *Profitti di potere*, op. cit., pp. 324-346.

⁵³ Ivi, p. 333.

⁵⁴ Sulle conseguenze economiche di questa competizione in quella che Israel definisce lo zenit dello sviluppo commerciale olandese (1647-1672) si veda J. Israel, *Dutch Primacy in World Trade*, op. cit., pp. 269-282.

⁵⁵ Ivi, p. 226.

⁵⁶ H. Koenigsberger, *English merchants in Naples and Sicily in Seventeenth Century*, op. cit., p. 313.

hands»⁵⁷. Gli olandesi controllarono, almeno fino agli anni '60, il trasporto di prodotti da e per i Regni di Napoli e Sicilia, come dimostra la notizia della partenza di 13 o 14 navi olandesi dai porti pugliesi cariche di grano per Napoli, Genova o Livorno⁵⁸.

La posizione di preminenza acquisita dai cittadini della Repubblica fu però momentanea: già nel 1660 molti furono i mercanti inglesi che si ristabilirono nei due Regni⁵⁹. Ciò non portò alla scomparsa dell'elemento olandese dagli scambi napoletani: se infatti gli inglesi conquistarono gradualmente il monopolio del commercio dell'olio gallipolino⁶⁰, gli olandesi mantennero le loro posizioni sia nell'importazione di grano (prima baltico poi russo)⁶¹ sia nello smercio dei *laken*, panni lana fini, che si sviluppò soprattutto dopo la pace con la Spagna del 1648. Fu il periodo di espansione dell'industria tessile olandese, soprattutto del distretto di Leida che, in crisi nell'ultima parte del XVI secolo, aveva ritrovato l'antico vigore grazie al capitale umano e finanziario seguito all'immigrazione di elementi dai Paesi Bassi meridionali⁶². I *laken* olandesi (come le *new draperies* inglesi) rispondevano alle esigenze di una popolazione in aumento, alla ricerca di tessuti più raffinati e più leggeri ma, soprattutto, più economici⁶³. In particolare, i panni lana furono, secondo Israel, la chiave della presenza olandese nel Levante a partire dagli anni '40 del secolo, consentendo ai cittadini della Repubblica di essere meno dipendenti dall'argento spagnolo per l'acquisto di beni di lusso nel Mediterraneo orientale⁶⁴. Accanto all'Impero Ottomano, anche Napoli fu un mercato (sebbene non così esteso) per questi prodotti, che si inserivano in un contesto commercialmente fragile, specchio della

⁵⁷ J. I. Israel, *The Dutch merchant colonies*, op. cit., p.101n.

⁵⁸ Secondo quanto riportato dal console olandese a Napoli, Nicola Warmont, il 17 dicembre 1752. Cfr. K. Heeriga, *Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel*, vol. I, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910, p. 142. Nel testo non ci sono riferimenti alla data precisa della partenza delle navi.

⁵⁹ H. Koenisberger, *English merchants in Naples and Sicily in Seventeenth Century*, op. cit., p. 314. Per riferimenti ad alcune navi olandesi nei porti di Napoli e Sicilia si veda K. Heeriga, *Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel*, vol. I, op. cit., p. 140-145.

⁶⁰ Un memoriale presentato dal console inglese al viceré di Napoli nel 1689 confermerebbe che l'estrazione d'olio pugliese, negli ultimi decenni del secolo, era ormai pienamente nelle mani degli inglesi. Cfr. G.Pagano De Divitiis (a cura di), *Il commercio inglese nel Mediterraneo dal Cinquecento al Settecento. Corrispondenza consolare e documentazione britannica tra Napoli e Londra*, Napoli, Guida editori, 1984, pp. 5-6.

⁶¹ M.C. Engels, *Dutch shipping and trade to Italy*, op. cit., p. 76.

⁶² Come nel caso dell'espansione commerciale, anche nel campo della produzione manifatturiera l'immigrazione fiamminga risultò di vitale importanza, in quanto fornì *know-how*, capitale umano e monetario che consentì alle Province settentrionali di diventare, almeno fino agli ultimi decenni del XVII secolo, il centro della civilizzazione europea. Cfr. J. De Vries, A. van der Woude, *The First Modern Economy. Success, Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 279-285.

⁶³ Wilson, *La Repubblica olandese*, op. cit., p. 31.

⁶⁴ Cfr. Israel, *The Phases of Dutch Straatvaart*, op. cit., pp. 149-153.

debolezza economica che i Regni di Napoli e Sicilia stavano vivendo in quel periodo. Le continue carestie e la riduzione della capacità produttiva del Regno avevano impoverito tutti i settori della società, inclusa la già fragile produzione manifatturiera, dove importanti settori come quello tessile subirono una sensibile riduzione dei maestri e dei lavoratori⁶⁵. Gli olandesi, così come gli inglesi, seppero approfittare della debolezza del Regno per esportare i propri prodotti, soprattutto panni lana⁶⁶.

Questi scambi non portarono però alla formazione di un commercio diretto tra l'Olanda e le Sicilie: ancora nel vicereame austriaco, secondo Ruggero Romano, erano sì presenti delle navi olandesi nella capitale, ma erano solo di passaggio nella rotta che collegava Livorno al Levante⁶⁷. Il porto della capitale continuò a essere una tappa importante nei viaggi degli olandesi nel Mediterraneo, ma la presenza degli operatori commerciali della Repubblica fu qui sicuramente meno radicata rispetto a quella che gli stessi svilupparono in altre città della penisola italiana dove, invece, stabilirono più ampie colonie commerciali, come a Livorno. La città toscana aveva attirato una grande quantità di mercanti olandesi già negli ultimi decenni del Cinquecento, come testimonia la presenza, alla fine del secolo, di una nazione olandese-alemana con un cimitero e una chiesa nazionale⁶⁸. Mentre il centro toscano poteva vantare lo stabilimento di ben 12 case commerciali olandesi, nello stesso periodo si registrava la presenza di appena 3 stabilimenti mercantili appartenenti a cittadini della Repubblica tra Napoli e Messina⁶⁹.

La presenza di queste case commerciali, in particolare, ci induce a riflettere sull'esistenza di una, seppur minuta, colonia mercantile olandese, i cui guadagni sarebbero dipesi sostanzialmente dalle opportunità derivanti dai costi di nolo e dall'importazione di grano e prodotti nordici. Esistenza che sarebbe confermata anche dalla formazione di un

⁶⁵ Cfr. R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., pp. 35-58.

⁶⁶ Sarebbe la forte concorrenza straniera il motivo per il quale, secondo Romano, non si sarebbe sviluppata una produzione di panni lana né a Napoli né nel resto del Regno. Ivi, p. 51.

⁶⁷ Ivi, p. 53.

⁶⁸ A. Bicchieri, *Gli olandesi nel Mediterraneo. Amsterdam e l'Italia (sec. XVII°)*, op. cit., p. 41. Una coesistenza religiosa non sempre pacifica, come dimostrano i conflitti che coinvolsero schiavi turchi a Livorno studiati da Cesare Santus. Cfr. C. Santus, *Crimini, violenza e corruzione nel Bagno di Livorno: gli schiavi "turchi" in alcuni processi del XVII secolo*, in A. Addobbati e M. Aglietti (a cura di), *La città delle Nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, Pisa, Pisa University Press, 2016, pp. 93-107.

⁶⁹ J. Israel, *The Dutch Merchant Colonies*, op. cit., p. 100.

consolato olandese a Napoli dal 1649⁷⁰. Come sottolinea Israel, i consolati della Repubblica svolgevano una funzione fondamentale non solo nello sviluppo della presenza commerciale olandese nel Mediterraneo ma anche per quanto riguarda il controllo del rispetto dei privilegi di cui gli olandesi disponevano nei vari paesi⁷¹.

In conclusione, il XVII secolo ebbe un ruolo importante nella definizione dei rapporti, anche successivi, tra Napoli e Olanda, soprattutto nella seconda metà del secolo. Fu in questi decenni che si stabilirono le relazioni tra le parti, normalizzate in seguito all'introduzione del trattato di Münster nei Regni di Napoli e Sicilia. In questo modo gli olandesi ottenevano non solo piena libertà di movimento nel Mezzogiorno (opportunità che, come abbiamo visto, fu loro negata per la maggior parte della prima metà del secolo), ma acquisivano una serie di privilegi importanti, come quello del *juez conservador*.

Rinominato «giudice delegato» nel Regno di Napoli, questo magistrato era incaricato di giudicare tutte le cause in cui fossero stati coinvolti degli olandesi. Nominato dal viceré su indicazione dei consoli, il delegato degli olandesi, insieme a quello inglese e francese⁷², faceva parte, di regola, del Consiglio Collaterale, che fungeva da tribunale di seconda istanza per le sentenze emesse dai ministri delegati. Ciò dava anche agli olandesi, come è stato osservato per i delegati di altri paesi, la possibilità di poter contare su dei referenti posti al vertice delle istituzioni vicereali, in grado «di contrastare le pressioni dei tribunali concorrenti e di influenzare l'esito dei contenziosi in sede di appello»⁷³. Altro elemento da considerare è il forte legame che questi giudici avevano con le comunità mercantili di riferimento, responsabili della loro designazione e, spesso, del loro compenso⁷⁴. Gli olandesi si sottraevano così alla giustizia ordinaria, potendo contare, allo stesso tempo, su dei magistrati «propensi a conformarsi alle aspettative del proprio pubblico di riferimento»⁷⁵, vantaggi che si accompagnarono a quelli provenienti dalle

⁷⁰ Retto da Niccolò Waermont, Israel, *Dutch Republic and Hispanic World*, p. 422. Altri consoli saranno Cornelio van Dalen (1670) e Joseph van Lerberghen (1713). K. Heeriga, *Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantse Handel*, vol. III, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1952, p. 108.

⁷¹ J. Israel, *The Dutch Merchant colonies*, op. cit., p. 92.

⁷² I francesi e gli inglesi ebbero diritto ad un proprio delegato in seguito all'introduzione nei Regni di Napoli e Sicilia del trattato dei Pirenei del 1659 tra Francia e Spagna e del trattato di Madrid del 1667 tra l'Inghilterra e la corona spagnola.

⁷³ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli nel Settecento*, Roma, Viella, 2011, p. 76.

⁷⁴ Ivi, p. 77.

⁷⁵ Ivi, p. 78.

agevolazioni doganali. Tra queste, quella oggetto di maggiori critiche da parte napoletana fu l'esenzione dal diritto di visita, garantita, come abbiamo visto, dal trattato di Münster⁷⁶. La possibilità, per le navi olandesi, di non sottoporsi alla visita doganale forniva infatti l'occasione per estrarre più merce rispetto a quella dichiarata, pagando quindi meno tasse, senza avere timore di controlli che potessero confermare l'attività fraudolenta. Va da sé che ciò creava danni notevoli al Regio Erario, fornendo uno strumento legale per una pratica illegale, il contrabbando⁷⁷. Oltre che economico, il danno era, indirettamente, anche politico, perché minava il diritto dello Stato a imporre una tassazione e a verificare il rispetto delle regole imposte.

3. *Il Settecento*

La validità di questi privilegi fu però messa in crisi nel secolo successivo, con l'arrivo di Carlo di Borbone sul trono di Napoli. Il nuovo sovrano sostenne infatti di non essere obbligato a rispettare i trattati stipulati dai suoi predecessori, aprendo un contenzioso con Inghilterra, Francia e Olanda. Ritroveremo queste discussioni e, soprattutto, quelle sulla validità del trattato di Münster e sulla necessità del suo superamento nelle trattative per la conclusione del trattato di commercio tra il Regno di Napoli e le Province Unite del 1753.

È possibile far risalire al 1738 i primi contatti tra il Regno di Napoli e le Province Unite sull'eventualità di concludere un trattato di commercio⁷⁸. Fu un anno importante: si era appena conclusa la guerra di successione polacca, e con la pace di Vienna i Regni di Napoli e Sicilia passavano ufficialmente a Carlo di Borbone⁷⁹. Il riconoscimento

⁷⁶ Cfr. *Consulta circa la pretesione che tengono l'ambasciatori francesi, inglesi e olandesi di non essere visitate, quando occorre, doverle diligenziare per sospetti de' Contrabbandi* in Biblioteca Nazionale di Napoli, ms XI, A17, ff. 49-55.

⁷⁷ Pratica connaturata, secondo Alida Clemente, alle relazioni commerciali nel Regno di Napoli. Sull'argomento A. Clemente, *Quando il reato non è "peccato". Il contrabbando nel Regno di Napoli tra conflitti giurisdizionali, pluralismo istituzionale e quotidianità degli scambi (XVIII secolo)* in «Quaderni Storici», n. 143, 2 (2003), pp. 359-394.

⁷⁸ Michelangelo Schipa riporta una lettera del 10 aprile 1738 in cui Nijenburg comunicò all'allora rappresentante napoletano a Parigi, il principe di Torella, di essere stato scelto dagli Stati Generali come inviato olandese a Napoli, per congratularsi con Carlo di Borbone per l'avvento al trono e per concludere un trattato di commercio con la monarchia borbonica. M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, vol. I, op. cit., p. 202n.

⁷⁹ Conquista frutto di una congiuntura internazionale il cui inizio è databile con la morte di Carlo II (1° novembre 1700) e con la fine del dominio spagnolo a Napoli, sancito dalla guerra di successione spagnola (1701-1714). La sua ascesa comportò un intenso lavoro diplomatico che ebbe come tappe essenziali il Trattato di Siviglia del 1729, attraverso cui l'Infante riceve Parma e Piacenza, e la guerra di successione polacca (1733-1738), che permise di

internazionale della posizione del nuovo re portò alcuni Stati⁸⁰, tra cui la Repubblica delle Province Unite, a cercare contatti con il Borbone per la conclusione di una convenzione commerciale. Teatro di questi primi incontri fu l'Aia. Napoli, a quel tempo, non aveva ancora una propria rappresentanza diplomatica nella capitale olandese: furono allora i rappresentanti spagnoli, il marchese di San Gil e Nicola Antonio Oliver e Fullana⁸¹, a riferire le intenzioni della Repubblica riguardo la conclusione di un trattato con Napoli. Questo accordo commerciale, come sottolineava Nicola Antonio Oliver, allora segretario di legazione, avrebbe portato a

ventajas reciprocas, y que la havrà [habrá] mui considerable si pudieren sacar azeites y vinos de esos dos Reinos, en caso de que estos y otros géneros no estuviesen tan cargados como por lo pasado⁸².

Quali erano questi vantaggi e, soprattutto, in che modo la conclusione di un accordo poteva incrementare le relazioni commerciali tra i due Stati? Prima di addentrarci nel cuore delle trattative è necessario fare un passo indietro, riflettendo sulla situazione non solo politica ma anche sociale in cui si trovavano le Province Unite nei primi decenni del Settecento.

Il momento di grande prosperità commerciale del Seicento appariva già superato nei decenni finali del secolo. Tale declino minò non solo la talassocrazia olandese, ma anche quella libertà dei mari che era stata alla base della ricchezza del Paese e del benessere della sua popolazione⁸³. La forte pressione degli episodi bellici e la maggiore concorrenzialità

realizzare i piani spagnoli. Sconfitte tutte le residuali resistenze filoasburgiche, Carlo poté essere incoronato il 3 luglio 1735 a Palermo, dopo aver riunificato Napoli e Sicilia. A. M. Rao, *Il riformismo borbonico*, op. cit., pp. 218-220.

⁸⁰ In una lettera del 14 luglio 1738 il marchese di San Gil riporta la notizia di alcuni colloqui che avrebbe avuto con i rappresentanti di Svezia e Danimarca in cui si era discusso della volontà, da parte dei due Stati scandinavi, di concludere un accordo commerciale con il Regno di Napoli. Cfr. ASN, *AE*, 778, Corrispondenza col marchese di S. Gil (1738), Lettera del marchese di San Gil al duca di Salas del 14 agosto 1738.

⁸¹ Joaquín Bazán y Melo, Il marchese di San Gil fu ambasciatore spagnolo nella Repubblica delle Province Unite dal 1735 al 1746, quando fu richiamato a Madrid per ricoprire la carica di governatore del Consiglio delle Finanze. Nicolás Antonio de Oliver y Fullana ebbe numerosi incarichi all'Aia, prima come segretario di legazione (1715-1721), come incaricato d'affari (1726-1735) e infine nuovamente come segretario di legazione (1735-1744) quando il marchese di San Gil fu nominato ambasciatore spagnolo nella capitale olandese. Per il marchese di San Gil si veda D. Ozanam, *Les diplomates espagnols du XVIII^e siècle. Introduction et répertoire bibliographique (1700-1808)*, Madrid-Bordeaux, Casa de Velásquez, 1998, p. 179 e per Nicolás Antonio de Oliver y Fullana *ivi*, p. 374.

⁸² ASN, *AE*, 763, Corrispondenza di Nicola Antonio Oliver e Fullana incaricato degli affari di Spagna in Olanda (1738-1740), lettera di N. Oliver del 26 dicembre 1738.

⁸³ Cfr. C. Tommasi, *La «libertà dei mari»*. Ugo Grozio e gli sviluppi della talassocrazia olandese nel primo Seicento, in «Scienza & politica», VIII, n. 16 (1997), pp. 35-53.

di Inghilterra e Francia sottrassero importanti spazi commerciali alla Repubblica, con conseguenze su tutti i settori dell'economia olandese, specie su quello manifatturiero⁸⁴.

Il crollo generò anche il declino dei principali centri urbani, in seguito allo spostamento delle principali manifatture in campagna, dove era possibile diminuire i costi di produzione. In questo senso, il regresso economico delle Province Unite fu un fenomeno complesso, cui è impossibile dare una spiegazione mono-causale: andamento geopolitico, fattori commerciali, ecologici, tecnologici, sociali concorsero insieme a delineare una situazione in cui, di fronte al declino verticale della domanda internazionale, il mercato interno non riuscì a creare una vera e propria compensazione⁸⁵. Le Province Unite infatti, a differenza di altri Stati, come l'Inghilterra, non possedevano un territorio coloniale che consentisse un riequilibrio della bilancia commerciale a proprio vantaggio. L'unico modo per mantenere una posizione nel contesto commerciale internazionale era, da un lato, cercare nuovi mercati dove esportare i propri prodotti, dando così nuovo impulso a tutte le attività economiche e, dall'altro, tentare di conservare una presenza nelle aree cruciali dei propri scambi. Ne fu esempio la strategia adottata nel Levante.

Come abbiamo già accennato, la principale attività commerciale dei cittadini della Repubblica nell'Impero Ottomano riguardava la vendita dei panni lana, in crisi dal 1688 a causa della concorrenza francese. Ciò che consentì di mantenere, almeno in parte, le posizioni precedenti fu la diversificazione dei prodotti esportati: si puntò maggiormente sulle produzioni extra europee, di cui gli olandesi si facevano intermediari. Grano, lana, lino (prodotti tradizionalmente trasportati dalle navi delle Province Unite) furono sostituiti da tabacco, zucchero raffinato, gin e altri prodotti coloniali, esportazione che diventa, secondo De Vries e van der Woude, il settore più dinamico del commercio olandese nel Settecento. Ciò concorse a garantire ai cittadini della Repubblica una bilancia commerciale in attivo: ancora nel 1780, il commercio olandese con i territori italiani e il Levante era stimato intorno ai 7 milioni di fiorini di importazioni contro 10 milioni di fiorini di esportazione⁸⁶.

Come il Levante, anche il Regno di Napoli aveva un'importanza strategica nel sistema commerciale olandese. Come abbiamo visto per il Seicento, gli operatori

⁸⁴ J. De Vries, A. van der Woude, *The First Modern Economy*, op. cit., pp. 336-337.

⁸⁵ Ivi, p. 342.

⁸⁶ Ivi, pp. 488-490.

commerciali della Repubblica avevano scambi più o meno cospicui con quest'area; l'interesse verso le possibilità commerciali delle Sicilie si accrebbe probabilmente nei primi decenni del Settecento, quando si moltiplicarono gli Stati che si dotarono di una legislazione limitativa della presenza di naviglio estero nei propri scambi, soprattutto nel Baltico⁸⁷. Si restringevano così i margini di manovra degli olandesi verso Nord, elemento che ebbe sicuramente un peso nell'incremento dell'interesse verso i mercati napoletani, liberi da norme protezionistiche che limitassero la presenza straniera sul proprio territorio. A ciò c'è da aggiungere che Napoli era un importante mercato di consumo. Per il suo ruolo di capitale, attirava membri dell'aristocrazia, del clero, della borghesia, che animavano un'ingente domanda di beni. La richiesta era soddisfatta soprattutto da merci di importazione dal momento che le corporazioni urbane non erano in grado di contrastare la concorrenza straniera⁸⁸. Da questo punto di vista, il Regno di Napoli forniva molte opportunità agli operatori commerciali olandesi, che trovavano qui un terreno potenzialmente fertile sia per la ri-esportazione di prodotti coloniali sia per il commercio dei propri manufatti.

Questo è un punto importante per comprendere le relazioni non solo commerciali tra la Repubblica e i Regni del Sud nella prima parte del secolo. Le possibilità offerte dalle Sicilie potevano essere sfruttate solo a patto di ottenere delle condizioni favorevoli per i propri scambi, come già aveva messo in luce lo spagnolo Nicola Antonio Oliver nel 1738. In un contesto in cui non era possibile aumentare i profitti commerciali intervenendo sulla produzione, gli scambi commerciali assumevano una configurazione sostanzialmente agonistica: l'obiettivo degli Stati maggiori era non solo espandere il proprio commercio, ma farlo a scapito di altri paesi. In un contesto come quello napoletano i cittadini della

⁸⁷ Ci si riferisce soprattutto a quelle messe in atto da Svezia e Danimarca tra gli anni '20 e '30 del Settecento. L'Atto di Navigazione svedese del 1724, in particolare, vietava il trasporto di beni su navi diverse da quelle svedesi o da quelle dello Stato di provenienza della merce. Costruito sul modello inglese, rientra tra le riforme che lo Stato svedese mise in atto a partire dagli anni '20 del Settecento, dopo la sconfitta durante le Guerre del Nord. Uno dei motivi che spinsero all'emanazione di questa norma fu, secondo Leos Müller, la necessità di eliminare l'intermediazione olandese nel trasporto del sale (soprattutto portoghese) e prodotti coloniali nel paese scandinavo. Sull'argomento L. Müller, *Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l'époque moderne, 1650-1815* in «Revue d'histoire maritime», n. 13 (2011), pp. 45-70. La Danimarca si limitò invece all'emanazione di una serie di norme protezionistiche che riguardarono, ad esempio, il divieto di importare di grano straniero in Norvegia (1735) e prodotti esteri via *entrepôt* (1742, sullo stile dell'Atto di navigazione svedese del 1724). Cfr. D. H. Andersen, *The Danish Flag in the Mediterranean*, op. cit., pp. 32-36.

⁸⁸ Cfr. A. Clemente, *Innovation in capital city: central policies, markets and migrant skills in Neapolitan ceramic manufacturing in XVIII century* in K. Davids, B. De Munck (eds.), *Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, New York, Ashgate Publishing, 2014, pp. 315-335.

Repubblica avevano quindi l'esigenza, per essere realmente competitivi, di avere uguali o addirittura maggiori privilegi rispetto ai propri avversari commerciali, che potevano contare su rapporti più antichi e radicati con l'ambiente economico napoletano. Questo rappresentava un elemento chiave per stabilire relazioni realmente fruttuose con i territori meridionali, ottenendo strumenti efficaci per affrontare la concorrenza degli altri operatori stranieri, inglesi in testa. In particolare, la competizione tra britannici e olandesi era particolarmente aspra, e si giocava soprattutto nel trasporto di prodotti per conto terzi e nel commercio dei panni lana.

Questo fu sicuramente il motivo che spinse il rappresentante olandese nel Regno a protestare, in varie occasioni, contro le disparità tra i diritti doganali pagati sui panni lana inglesi e olandesi, che furono al centro delle polemiche del rappresentante della Repubblica a Napoli. A parità di peso e misura, secondo Nijenburg, mentre per i *laken* olandesi si esigeva il pagamento di 9,075 ducati per panno⁸⁹, per quelli inglesi il totale da pagare era solo di 5,445 ducati. Questa differenza di trattamento era riscontrabile anche sui drappi semifini, per i quali gli olandesi pagavano, a parità di dimensioni, 5 ducati e 45 grana, mentre gli inglesi 3 ducati e 8 grana⁹⁰.

La conclusione dell'accordo commerciale avrebbe dovuto quindi garantire, agli olandesi, maggiori o uguali privilegi rispetto a quelli riconosciuti a inglesi e francesi nelle Sicilie. Solo così essi avrebbero potuto essere realmente competitivi con questi due gruppi nazionali, forti non solo della maggiore forza politica e militare dei propri paesi ma anche di relazioni commerciali più radicate – soprattutto nel caso francese - con i territori meridionali⁹¹. La questione dei privilegi soprattutto doganali sarà il *leitmotiv* soprattutto della prima parte delle trattative. In questo senso è possibile distinguere due fasi principali

⁸⁹ Per un panno lungo 12 canne (circa 31, 74 mt), estratto da un mercante straniero. Nel caso in cui il soggetto che spediva il panno fosse stato napoletano, la tariffa si sarebbe ridotta a 8,625 ducati per panno. NA, SG, 6946, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italië, Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1739-1740 gennaio-aprile), *Dimostrazione di quello pagano di più di dazio li panni fini di Olanda, dalli panni fini d'Inghilterra*, allegato alla lettera di Nijenburg agli Stati Generali del 25 agosto 1739.

⁹⁰ Ivi, documento allegato alla lettera di Nijenburg agli Stati Generali del 29 dicembre 1739.

⁹¹ In questo senso Federico Rigamonti sottolinea come, nel caso della Sicilia all'inizio del Seicento, una delle difficoltà che gli olandesi si trovarono ad affrontare fu proprio la concorrenza di operatori commerciali stranieri come i francesi, che potevano contare, già a quell'epoca, su un network consolare che copriva le principali città dell'isola, Palermo, Messina e Trapani. Cfr. F. Rigamonti, *Dutch Navigation in Sicily*, op. cit., p. 145.

delle negoziazioni per la formazione dell'accordo: una prima fase napoletana, che va dal 1739 e il 1741 e una seconda fase olandese, dal 1742 al 1743 e dal 1750 al 1753.

II

Il trattato di commercio del 1753

Il trattato di commercio e navigazione che il Regno di Napoli firmò, nel 1753, con la Repubblica delle Province Unite fu un momento importante nella vita del Regno, così come nella storia delle relazioni con la Repubblica olandese: si riuscì a concludere, dopo 14 anni di negoziazioni, un accordo con un attore importante degli scambi commerciali del Mediterraneo, stabilendo le premesse per relazioni feconde ma, soprattutto, più eque tra i due Stati.

Scopo di questo capitolo sarà analizzare le specificità del trattato olandese, attraverso una ricostruzione storico-diplomatica delle trattative che portarono alla sua redazione. Attraverso di esse è infatti possibile cogliere non solo l'evoluzione dei rapporti tra i due Stati nel periodo in cui si svolsero le negoziazioni, ma soprattutto gli interessi politici ed economici che entrambi gli Stati posero alla base della conclusione dell'accordo. Il trattato, lungi dall'essere solo un documento amministrativo, è infatti il risultato di un processo negoziale lungo, riflesso dei rapporti di forza esistenti tra gli Stati in esame nel periodo considerato.

In questo senso tale indagine consente non solo di approfondire le relazioni tra Napoli e la Repubblica nella prima metà del Settecento ma anche di mettere in evidenza l'importanza che la conclusione del trattato ebbe sugli indirizzi di politica estera dei Regni borbonici. Questo emerge con particolare chiarezza dall'indagine su uno dei punti chiave intorno al quale ruotarono le trattative: la questione della validità del trattato di Münster nei territori meridionali. Il nuovo accordo archiviava, almeno sulla carta, il trattato seicentesco, consentendo ai Regni borbonici di recidere uno dei legami che ancora la tenevano legata ai trattati conclusi dalla Spagna nel Seicento e introdotti nelle Sicilie nella seconda metà del secolo. In questo senso l'accordo olandese assunse un'importanza cruciale nel processo di affermazione internazionale della monarchia borbonica: esso era un'ulteriore conferma del fatto che i territori meridionali non erano più una provincia di Spagna. In questo senso, la convenzione commerciale con la Repubblica, a differenza di quelli che Carlo concluse con il Levante, non era finalizzata tanto allo sviluppo di un commercio diretto con le Province Unite quanto a rinegoziare

i privilegi di una delle nazioni più favorite presenti sul territorio, tappa di un disegno politico più generale finalizzato a ridurre i particolarismi soprattutto giuridici degli stranieri nei territori meridionali. Testimonianza di ciò è il fatto che, durante tutte le negoziazioni, solo una volta si fece riferimento alla necessità di definire i diritti dei sudditi napoletani nella Repubblica.

Non ci sono studi che abbiano approfondito temi e problemi dell'accordo commerciale che i Regni borbonici conclusero con le Province Unite. La storiografia ha infatti analizzato soprattutto i contenuti del trattato olandese in riferimento al più generale contesto degli accordi commerciali che, dal 1739, Carlo di Borbone concluse con Svezia, Danimarca e Olanda ma anche con l'Impero Ottomano e le Reggenze di Tripoli e Tunisi¹.

Come vedremo nei capitoli successivi, queste discussioni sono legate a doppio filo con quelle che il Regno di Napoli stava svolgendo, più o meno nello stesso periodo, con Francia e Inghilterra per la formazione di un accordo commerciale. La diversità degli argomenti e, soprattutto, degli esiti delle discussioni tra le parti consente quindi di comprendere meglio le relazioni con la Repubblica delle Province Unite nel più generale contesto dei rapporti tra Napoli e le nazioni più favorite.

La ricostruzione delle trattative è stata svolta a partire dall'analisi delle corrispondenze che i diplomatici incaricati di dirigere le trattative inviarono ai propri governi nel corso degli anni di negoziazione, conservate sia presso l'Archivio di Stato

¹ In particolare, sono stati approfonditi soprattutto i trattati che Napoli firmò con l'Impero Ottomano e, in generale, con varie realtà dell'area levantina e quello concluso da Napoli con l'Impero russo nel 1787. Sull'accordo con la Sublime Porta si veda soprattutto A. Di Vittorio, *Il commercio tra Levante Ottomano e Napoli nel secolo XVIII*, Napoli, Giannini, 1979. Sull'argomento si veda anche F. Barbagallo, *Discussioni e progetti sul commercio tra Napoli e Costantinopoli nel Settecento* in «Rivista storica italiana», LXXXIII, 2 (1971), pp. 265-296; M. Mafri, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Giuglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)* in Id. (a cura di), *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno. Atti del convegno internazionale di studi (Fisciano 23-24 ottobre 2002)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 151-172. Sull'accordo con Tripoli si veda soprattutto T. Filesi, *Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747*, in «Clio», VI (1971) pp. 337-354; Id., *Un ambasciatore tripolino a Napoli e un console napoletano a Tripoli nel 1742 (dal carteggio dell'Archivio di Stato di Napoli)*, in «Africa», XXVI (1971), pp. 157-158; Id., *Un secolo di rapporti tra Napoli e Tripoli (1734-1835)*, Napoli, Giannini, 1983. Sul trattato con la Russia si rimanda a M. L. Cavalcanti, *Le relazioni commerciali tra il Regno di Napoli e la Russia, 1777-1815*, op. cit.; M. Di Filippo, *Per una storia dei rapporti fra il Regno di Napoli e l'Impero russo: materiali documentari dell'Archivio di stato di Napoli*, in D. Rizzi e A. Shishkin (a cura di), *Archivio italo-russo IV*, Salerno, Europa Orientalis, 2005, pp. 243-295; M. Mafri, *Le relazioni diplomatiche e commerciali tra il Regno di Napoli e l'Impero russo nel secolo dei Lumi* in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna*, op. cit., pp. 219-239; Id., *La diplomazia in azione nel Sette-Ottocento: rapporti commerciali tra la Russia e il Regno di Napoli* in L. Mascilli Migliorini, M. Mafri (a cura di), *Mediterraneo e'è Mar Nero. Due mari tra età moderna e contemporanea*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, pp. 31-51.

di Napoli che presso il Nationaal Archief dell'Aia. L'incrocio tra i riferimenti dei carteggi olandesi e di quelli napoletani, insieme ad altri documenti riguardanti il trattato, ha permesso di approfondire i punti chiave delle discussioni tra le parti, consentendo altresì di mettere in evidenza le singole posizioni su tutte le questioni in esame, evitando così un'analisi unilaterale delle trattative.

L'indagine sulle negoziazioni, grazie anche agli strumenti metodologici offerti dalle nuove riflessioni della storia diplomatica², ha permesso di mettere in luce l'importanza cruciale che ebbero i negoziatori nella risoluzione del trattato. Le diverse strategie, così come le diverse esperienze di cui i diplomatici erano portatori, ebbero un'importanza decisiva nello sviluppo delle negoziazioni, come vedremo soprattutto nel caso dell'inviato napoletano, Giuseppe Faulon Finocchietti. L'analisi delle negoziazioni ha consentito anche di cogliere lo stretto legame tra le esigenze della comunità olandese nelle Sicilie e le discussioni diplomatiche.

Lo studio del trattato di commercio è quindi essenziale per comprendere lo sviluppo delle relazioni tra Napoli e le Province Unite nel corso del Settecento, il tutto in un contesto internazionale complesso, egemonizzato dalla rivalità anglo-francese ma animato, allo stesso tempo, da Stati meno influenti che tentarono di ritagliarsi un ruolo (anche commerciale) negli scambi mediterranei e oceanici. Volontà politiche, interessi commerciali, pressioni internazionali definirono forma e contenuto del trattato oggetto di studio, con esiti diversi rispetto alle altre convenzioni commerciali che il Regno di Napoli concluse negli stessi anni.

1. La fase napoletana

Gli obiettivi e le aspirazioni che gli olandesi riponevano nella conclusione dell'accordo commerciale furono ben chiari sin dalle primissime negoziazioni, intavolate a partire dall'arrivo del ministro plenipotenziario olandese a Napoli, Jan

² Sull'argomento si rimanda all'introduzione.

Aegidius van Egmond van de Nijenburg³ nel 1739. Il suo principale scopo sarebbe stato quello di «arreglar un tratado de comercio entre S.M. y esta Republica»⁴.

Il nuovo inviato straordinario presentò, poco dopo il suo arrivo, una bozza per la formazione del futuro trattato di commercio in 12 articoli. Si proponeva che

comme leurs Hautes Puissances sont très portées à traiter les sujets de Sa Majesté dans tous les pays qui sont de Leur dépendance sur le même pied qu'elle traitent Leurs propres sujets, ou les nations le plus favorisées, Sa Majesté traitera les sujets de Leurs Hautes Puissances réciproquement aussi sur le même pied dans tous Ses États [...]⁵.

L'uguaglianza aveva come naturale conseguenza quella di sottoporre i cittadini dell'una e dell'altra allo stesso regime fiscale previsto per gli abitanti del Paese nel quale si trovavano⁶. I cittadini della Repubblica sarebbero poi stati esentati, nella proposta olandese, da tutti gli aumenti tariffari introdotti nei Regni di Napoli e Sicilia, e sarebbe stato concesso loro di pagare i diritti d'entrata una volta soltanto, anche nel caso di passaggio da una città all'altra dei territori meridionali. Ma, soprattutto, si esigeva di assicurare ai cittadini della Repubblica tutti i privilegi che, anche in futuro, sarebbero stati riconosciuti ad altri Stati. In questa prima proposta, l'Aia definiva con chiarezza le sue intenzioni: ottenere le migliori facilitazioni possibili per i propri cittadini a Napoli,

³ Jan Aegidius van Egmond van de Nijenburg, senatore della città di Leida, era deputato degli Stati d'Olanda. Di origini nobili, prima di ricevere l'incarico a Napoli viaggiò nel Mediterraneo a partire dal 1720, itinerario che sarà al centro del testo scritto a quattro mani con John Heyman, professore all'Università di Leida, *Travels through Part of Europe, Asia Minor, the Islands of the Archipelago; Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai*, opera in più volumi pubblicata nel 1759. Cfr. *Johannes Aegidius van Egmond van der Nijenburg* in A.J. van der Aa, K.J.R. van Harderwijk e G.D.J. Schotel, *Biographisch woordenboek der Nederlanden bevattende Levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt*, Harlem, J.J. van Brederode, 1859, p. 67.

⁴ ASN, AE, 778, Corrispondenza con il marchese di San Gil ambasciatore straordinario di Spagna in Olanda (1738), Lettera di San Gil al marchese di Salas del 3 luglio 1738.

⁵ NA, SG, 7004, *Ingekomen secrete brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italië, Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1739-1745), Articles pour servir à un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre S.M. le Roy des deux Siciles et Leurs H.P. Les États Generaux des Provinces Unies en Paisbas. Lequels l'Envoyé Extraord. De Leurs H.P. à la cour de Naples a l'honneur de presenter à S.M. provisionnellement avec tout le Respect dont il est capable*, allegato alla lettera di Nijenburg agli Stati Generali del 15 settembre 1739, discussione sull'articolo 4, cc.nn.

⁶ Così com'era stabilito per gli inglesi all'articolo 5 del trattato di Madrid del 1667 con la Spagna, il quale prevedeva che i sudditi inglesi «tant à l'égard des prix que de tous les droits qui seront à payer, jouiront des mêmes privilèges qui sont accordés aux sujets naturels d'Espagne». Cfr. P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec dex principaux puissances étrangères, depuis la paix de Westfalie en 1648*, parte I, vol. II, Paris, Rey et Gravier libraries, 1835, p. 400.

in linea con ciò che era stato stabilito alla metà del secolo precedente nel trattato di Münster. Cinque articoli su 12 erano dedicati al tema dei privilegi doganali da riconoscere ai cittadini di entrambi gli Stati⁷.

Può essere utile comparare le richieste olandesi con le proteste che, più o meno nello stesso periodo, i francesi mossero contro gli inglesi. Essi sostenevano che

nessun trattato di commercio, convenzione particolare o accordo che sia sarebbe stato possibile se non si eguaglierà il trattamento che ricevono i mercanti francesi nei porti napoletani a quello riservato ai genovesi e agli inglesi. E cioè: parità di pagamento di dazi per i prodotti [...], parità di condizioni nel rispetto delle bandiere da parte degli agenti doganali [...]⁸.

L'esempio francese ci consente di capire meglio anche la strategia olandese: l'eguaglianza dei diritti dei cittadini della Repubblica con quelli delle altre *nationes* presenti sul territorio napoletano era una preconditione essenziale per la firma del trattato di commercio.

Se era usuale reclamare l'equiparazione dei diritti dei propri sudditi e/o cittadini a quelli garantiti alle nazioni più favorite, le Province Unite si spinsero oltre. Non si chiedevano soltanto gli stessi diritti delle nazioni più favorite, ma che i cittadini di entrambi gli Stati fossero trattati *sur le même pied qu'elle traitent Leurs propres sujets*, richieste che andavano oltre quanto stabilito dal trattato di Münster. Tale privilegio avrebbe consentito, insieme alle altre agevolazioni doganali richieste, agli olandesi di accedere a una serie di privilegi ed esenzioni che altri gruppi nazionali non avevano, consegnando a questi un vantaggio essenziale per lo sviluppo della propria presenza nei Regni di Napoli e Sicilia.

I progetti e le ambizioni olandesi si scontrarono però con le posizioni del Regno. Nel corso dei primi due anni di negoziazioni (1739-1741) Napoli sottolineò in varie occasioni l'impossibilità di riconoscere loro gli stessi diritti dei propri sudditi, sia perché un tale privilegio non era mai stato concesso a nessuna comunità straniera sia perché

⁷ Per la versione integrale del progetto olandese si rimanda alle appendici documentarie.

⁸ Barbera Cardillo G., *Alla ricerca di una reale indipendenza. I Borboni di Napoli e la politica dei trattati*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 15. Per approfondimenti si rimanda al capitolo seguente.

vi sono diverse città, le quali tengono Privilegi particolari, che quali non sono tampoco Comuni alli Cittadini delle altre, e che concedendosi agli Olandesi, non potrebbe farsi meno di concederli altresì a tutti i propri sudditi in generale, lo era muterebbe tutto il sistema del paese [...]⁹.

Il sistema fiscale napoletano era infatti caratterizzato da una tale pluralità che era impossibile concedere agli olandesi tutti i diritti di cui disponevano i sudditi napoletani, tanto più che questi non erano omogenei e dipendevano da variabili come il luogo di percezione dei tributi e la presenza di particolari esenzioni personali. A questo si aggiungeva il fatto che parte delle imposte del Regno erano *arrendate*, cedute cioè a privati che si occupavano della loro riscossione dietro pagamento di un'anticipazione sul totale imponibile¹⁰. Concedere tali privilegi agli olandesi avrebbe poi garantito loro una condizione fiscale migliore di molti sudditi del Regno, cosa che l'amministrazione borbonica non poteva accettare. Allo stesso modo non era possibile accogliere la richiesta di esentare gli olandesi da futuri aumenti delle tasse imposte dai due Regni. Tale pretesa non solo fu respinta, ma fu considerata anche lesiva della sovranità regia e del diritto dello Stato di gestire, sulla base dei propri bisogni, la riscossione fiscale.

Argomentazioni simili furono utilizzate contro l'articolo 7, nel quale si chiedeva l'introduzione anche per gli olandesi di tutti i privilegi che sarebbero stati fatti valere, anche in futuro, per altri gruppi stranieri. Napoli chiese all'Olanda di definire nel dettaglio i privilegi richiesti, sottolineando che questi sarebbero stati concessi solo se ritenuti vantaggiosi per i cittadini di entrambi gli Stati. Qualora il re avesse poi deciso di accordare nuove agevolazioni ad altri gruppi stranieri queste potevano essere

⁹ Discussione sull'articolo IV in NA, *VdH* (1609-1800), n. 64, *Repliche alle Risposte ed alle nuove Proposizioni fatte dal Sign. Inviato d'Olanda*, bylaage by de Brief van den Heer Envoyé van Egmond vander Nyenburg, dat. 20 december 1740. Rec 12 January 1741, p.3.

¹⁰ Il sistema degli arrendamenti prevedeva l'alienazione e/o la concessione della riscossione di alcune tasse sui consumi da parte di privati, i quali pagavano un fitto annuo dipendente dall'entità potenziale dei gettiti riscossi. L'alienazione rispondeva, da un lato, all'impossibilità di procedere a una riscossione fiscale efficace a causa della mancanza di una struttura burocratica adeguata e assicurava, dall'altro, entrate più o meno stabili. I. Zilli, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990, pp. 104-117; L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli: aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Consiglio nazionale delle ricerche, 2005, ristampa anastatica dell'edizione del 1958.

riconosciute anche agli olandesi, «in circostanza però simile e con vantaggio per [entrambi] gli Stati»¹¹.

È interessante vedere come l'amministrazione borbonica sottolinei la necessità di considerare l'azione discrezionale del sovrano. Riaffermare la piena autorità del monarca su ogni aspetto della vita del paese era uno degli obiettivi principali della nuova amministrazione borbonica, un atteggiamento che fu ben presto oggetto di critiche da parte della società e delle comunità straniere sul territorio, olandesi compresi. Un caso emblematico in questo senso fu quello che aveva come protagonisti due negozianti olandesi, Bouver e van Graffen, coinvolti, nel 1740, in un processo per debiti.

Il delegato olandese, Francesco Crivelli, si era già espresso sull'argomento ma la causa era stata avocata in sede di appello al Supremo Magistrato di Commercio, obbligando il delegato a consegnare tutti gli atti sul caso. La nuova magistratura¹², in attività dal 1739, aveva il compito di assicurare una «pronta e spedita giustizia»¹³ nelle cause commerciali. Ma soprattutto, il nuovo tribunale aveva la possibilità di intervenire in sede di appello in tutte le dispute di questo tipo, incluse quelle emesse da giudici delegati delle varie comunità straniere. Questo fu un punto chiave delle proteste che non solo gli olandesi mossero contro il Supremo: si riportavano così nell'alveo della giurisdizione regia una serie di cause che, a causa dei privilegi di foro garantiti nei territori meridionali, per secoli le magistrature ordinarie non erano riuscite a intercettare. L'inviato olandese si rivolse allora direttamente al Segretario di Stato napoletano, denunciando come una pratica di questo tipo fosse contraria alle stesse leggi del Regno,

¹¹ ASN, AE, 4863, *Affari consolari di commercio, dell'Ammiragliato e di Pubblica Salute (1734-1768)*, Verbale della Conferenza di Commercio del 30 settembre 1739.

¹² Sul Supremo Magistrato possediamo oggi vari contributi (in ordine cronologico): F. Perrone, *Il Supremo Magistrato di Commercio*, Luigi Pierro Editore, Napoli, 1916, quello più datato; A. Allocati, *Il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1808)*, in «Studi Economici», X, 1-2 (Aprile 1955), p. 114-121; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, vol. I, La vita giudiziaria*, Napoli, Jovene, 1961, pp. 146-168; G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata. Il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in «Mediterranea», n. 21 (2011), p. 89-124; R. Tufano, *Verso una giustizia produttiva. Un'esperienza di riforma nelle Due Sicilie (1738-1746)*, Napoli, Arte tipografica, 2013, p. 183-245.

¹³ «[...] Ma poiché fra gl'impedimenti, che disturbano il Commercio [...] viene principalmente considerato il mancamento di una veracemente spedita, e pronta, amministrazione di Giustizia, nel dar termine ai litigi, che inevitabilmente nascono fra coloro che sono alla Negoziazione applicati; e questo mancamento fuor di dubbio renderebbe vano ogni altro espediente [...]; perciò abbiamo risoluto, e determinato, che nel mentre da Noi accuratamente si dispongono tutti gli altri mezzi opportuni ad allontanare ogni qualunque cosa, la quale faccia ostacolo al Commercio [...]». *Bando per la pubblicazione del Real Editto di creazione del Supremo Magistrato di Commercio in Napoli*, Napoli, 26 novembre 1739, Francesco Ricciardo impressore del Real Palazzo, pubblicato da A. De Sariis, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli, vol. VIII*, Stamperia Vincenzo Orsini, Napoli, 1795, p. 5.

che impedivano la possibilità d'appello dopo l'invio di lettere esecutoriali. Si chiese quindi di far tornare la causa sotto la competenza del delegato, ripristinando così i privilegi degli olandesi¹⁴. Il segretario di stato non accolse le lamentele dell'inviato olandese: non solo la procedura era valida, ma anzi

il Supremo Magistrato istesso, che ora procede in virtù del gravame interposto dai decreti del Delegato deve assolutamente o rimettere l'esecuzione al citato Sacro Consiglio [...] laddove quando si sarà esaminato il gravame prodotto dal decreto del Delegato interposto rimetterà il Magistrato di Commercio l'affare al medesimo perché provveda sino alla spedizione delle lettere esecutoriali, e riservandoli il proseguimento per quello si appartiene alla persona del debitore, o riterrà il Sacro Consiglio la cognizione del patrimonio, e la discussione dei crediti, secondo la natura di questi per dar luogo al pagamento degli anteriori¹⁵.

Questo scontro offre elementi interessanti per comprendere le discussioni (e le tensioni) tra Olanda e Napoli: la nuova magistratura era la manifestazione pratica della volontà del Regno borbonico di colpire al cuore il privilegio di foro di cui godevano le nazioni più favorite, conseguenza di un più ampio tentativo di accentramento giurisdizionale della monarchia carolina.

Questo è un punto chiave per comprendere meglio la posizione olandese, soprattutto in queste primissime fasi delle trattative: era necessario, per le Province Unite, difendere i propri privilegi di foro, elemento presente anche nelle discussioni che si svilupperanno, come vedremo, intorno al tema del giudice delegato. Privilegi che, invece, il Regno di Napoli voleva ridurre: su questo filo si sviluppò lo scontro tra le due parti, soprattutto dal '39 fino alla partenza di Nijenburg da Napoli, nel 1742. Che si trattasse delle competenze del delegato o dell'introduzione di una nuova imposta doganale considerata ingiusta¹⁶, l'obiettivo restava quello di tentare di preservare quanto

¹⁴ NA, SG, 6947, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italië, Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1739-1740 gennaio-aprile), Lettera di Nijebourg a Salas del 7 marzo 1740, allegata alla lettera dell'inviato olandese agli Stati Generali del 10 maggio 1740.

¹⁵ NA, SG, 6948, allegato alla lettera di Nijenburg del 14 febbraio 1741.

¹⁶ Ci si riferisce alle proteste olandesi per l'introduzione del diritto di lanternaggio. Il rappresentante della Repubblica sosteneva che era ingiusto essere costretti a pagare una tassa per la luce nel porto quando non solo questo non era dotato di una illuminazione sufficiente ma non c'era nemmeno personale adeguato che potesse

più possibile i privilegi degli olandesi contro gli aggiustamenti istituzionali messi in atto dal sovrano. In questo senso, la conclusione di un accordo commerciale diventava il modo per porsi al riparo da innovazioni istituzionali potenzialmente lesive dei propri privilegi. Ciò emerge con particolare forza nelle discussioni sulla validità degli antichi privilegi garantiti agli olandesi, stabiliti dal trattato di Münster del 1648.

Il Regno di Napoli auspicava, attraverso un nuovo trattato, di gettarsi alle spalle l'eredità spagnola, tappa di un progetto più ampio che, come abbiamo visto, aveva tra i suoi obiettivi quello di riaffermare la centralità della sovranità regia in ogni ambito, specie in quello commerciale. Cassare Münster appariva invece impensabile per gli olandesi. Nel progetto di Nijenburg del '39 si affermava che questo, così come gli altri accordi precedenti tra la Spagna e la Repubblica, sarebbero Stati considerati come «base et fondement du présent traité et comme s'ils étaient faits avec le Roi de Deux Siciles même»¹⁷. L'amministrazione napoletana si dimostrò sin dal principio contraria a questa eventualità. Carlo di Borbone non era obbligato, secondo la Conferenza di Commercio¹⁸, a rispettare i trattati precedenti: la Pace di Vienna del 1738 non conteneva nessun riferimento che obbligasse Carlo al rispetto di questi trattati¹⁹, e per questo motivo

devono considerarsi ora questi Regni come Dominio indipendente ed assoluto, e non più come Provincie, né possono sottoporsi alle relazioni ed obbligazioni della Monarchia di Spagna [...]»²⁰.

Inoltre

gestire al meglio l'attracco delle navi. Cfr. NA, SG, 8741, Rapport en verbaal van Joh. Egidius van Egmond vander Nyenburg geresideert hebbende tot Napels als haar Hoogmoogenden Envoyé Extraord. en plenipotentiaris byden Koning der Beyde Sicilien inhoudende het voor gevallene geduurende des selfs. Befendinge tredert den 18 february 1739 tot del 7 july 1742, Lettera di Nijenburg a Salas del 13 marzo 1740 allegata alla lettera a quella del 15 maggio 1740.

¹⁷ NA, SG, 7004, *Articles pour servir à un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre S.M. le Roy des deux Siciles et Leurs H.P. Les États Generaux des Provinces Unies en Paisbas. Lequels l'Envoyé Extraord. De Leurs H.P. à la cour de Naples a l'honneur de presenter à S.M. provisionnellement avec tout le Respect dont il est capable*, allegato alla lettera di Nijenburg del 15 settembre 1739.

¹⁸ Organo istituito, all'indomani dell'insediamento del Borbone sul trono di Napoli, aveva il compito di gestire, in fase progettuale, le misure ritenute utili per il miglioramento del commercio interno ed esterno del Regno. Cfr. E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., 1983, p. 3.

¹⁹ Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 63.

²⁰ NA, VdH (1609-1800), 64, *Replique alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Ollanda*, pp. 1-2.

il riconoscerli sarebbe sottomettersi alla loro osservanza [...] e che il trattato fondamentale di commercio fra la Spagna e l'Olanda e sul quale si appoggiano principalmente gli olandesi [...] è quello di Münster, fatto quello in tempo di Angustie per la Spagna, e conseguentemente con infinito svantaggio per questa [...] onde non conviene in niun modo a S.M. riconoscerli ed acquiscervi che quei medesimi trattati racchiudono un'infinità di privilegi e abusi, interpretati dalle nazioni a modo loro, ed anche colle consuetudini e per tolleranza e trascuragine eccessivamente ampliati²¹.

La Conferenza invitava però alla cautela: era necessario sostenere le posizioni napoletane «senza disgustare l'Olanda»: nella risposta all'inviato olandese si sottolineava la necessità di negoziare le singole questioni articolo per articolo, evitando di considerare i trattati precedenti per intero²².

Nel corso di questi primi anni di trattative non si riuscì ad arrivare a una soluzione condivisa su nessuna delle questioni sul tavolo. Se Napoli restava fermamente convinta della necessità di segnare, con il trattato, una rottura con il passato, le Province Unite sottolineavano a loro volta che il nuovo accordo non avrebbe cancellato quelli precedenti. Tali posizioni, nel corso di questi primi anni, tesero a radicalizzarsi invece che a sciogliersi: mentre l'Aia ribadiva la necessità di conservare i privilegi della nazione olandese, soprattutto dal punto di vista fiscale²³, Napoli restava salda sulle sue posizioni. Veniva confermata la discrezionalità regia nella gestione della riscossione fiscale²⁴, così come l'impossibilità di riconoscere agli olandesi privilegi come l'esenzione dal diritto di visita. Posizione rafforzata dal fatto che i cittadini della Repubblica erano soggetti a questa imposizione anche in Stati con cui questa aveva già concluso una convenzione commerciale, come la Francia. In particolare, in un progetto napoletano del 1740 si conclude affermando che

²¹ ASN, *AE*, 4863, Verbale della Conferenza di commercio del 30 settembre 1739.

²² Ivi, commento all'articolo III.

²³ Si chiedeva, in particolare, l'abolizione di tutti gli aumenti fiscali introdotti durante il vicereame austriaco. Cfr. NA, *SG*, 6947, Piano per il trattato di commercio inviato al Segretario di Stato napoletano il 21 luglio 1740.

²⁴ «Ad ogni principe appartiene di mettere sopra li prodotti di Suoi Domini tali dazij, che l'abbondanza di quelli, la scarsezza e le altre circostanze lo richieggono». NA, *VdH* (1609-1800), 64, *Repliche alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Olanda*, p. 10.

si vede effettivamente che tutte le richieste fatte da L.A.P.²⁵ tendono in tutto al loro unico vantaggio, e nulla a quello di S. Maj., ed anzi ad annichilare le sue rendite e far soccombere l'Erario Regio in indennità considerabili verso di consignatarij dei diritti sopra le Mercanzie [...] lo che tutto non è né giusto né praticabile, e molto più utile sarebbe per S.M. senza dubbio di non far Tratato Alcuno²⁶.

Le Province Unite vengono accusate di aver affrontato sempre e solo il problema dei diritti da riconoscere agli olandesi nel Regno, trascurando completamente quelli da riservare ai sudditi napoletani nelle province settentrionali. Questi diritti dovevano riguardare:

- l'esenzione, per i bastimenti napoletani, dal pagamento del diritto di tonnello, così com'era previsto dal trattato tra Francia e Repubblica del 1739²⁷;
- l'equiparazione, per i napoletani, dei diritti pagati dai cittadini francesi nelle Province Unite;
- il riconoscimento di franchigie nei porti olandesi, sulla scia delle esenzioni riconosciute nei Regni di Napoli e Sicilia nei porti franchi²⁸.

Da questo punto di vista, questo progetto è particolarmente interessante non solo per la perentorietà con cui Napoli difese le proprie posizioni ma anche per il riferimento ai privilegi da riconoscere ai napoletani nelle Province Unite. Questo è l'unico documento in cui si fa riferimento a questi diritti: anche nelle discussioni successive, si parla

²⁵ Probabilmente traduzione dell'acronimo L.H.P., *Les Hautes Puissances*, riferito alle Province Unite.

²⁶ NA, *VdH* (1609-1800), 64, *Replique alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Olanda*, pp. 11-12.

²⁷ Il quale stabiliva che gli olandesi fossero esentati dal pagamento dal *droit de fret* (tranne nel caso di trasporto merci da una città all'altra del Paese d'Oltralpe), così come «les navires françaises qui entrèrent dans les ports des Provinces-Unies, ne pourront être tenus de payer ledit droit [diritto definito di last o di tonnello] qu'une seule fois par an [...] et dans un desdits port seulement, sans pouvoir être obligés à le payer de nouveau dans aucun autre desdits port où ils pourront aborder». Cfr. Articolo IV del trattato di commercio e navigazione tra la Francia e le Province Unite firmato il 12 dicembre 1739 in P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec des principales puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, parte I, vol. II, op. cit., p. 347.

²⁸ NA, *VdH* (1609-1800), 64, *Replique alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Olanda*, p. 13.

unicamente di norme che definiscano i principi per la vita degli olandesi nelle Sicilie. Le rivendicazioni del parere napoletano generano ancora più domande: c'erano degli scambi, verso Nord, tra Napoli e le Province Unite? Il Regno borbonico aveva degli obiettivi di espansione commerciale verso quell'area? L'approfondimento dello studio delle trattative con Svezia e Danimarca consentirà di chiarire meglio questo punto.

Ritornando alle trattative con l'Aia, dopo questo documento, inviato nella capitale olandese il 20 dicembre 1740, le trattative si interrompono. Nijenburg chiese allora al Segretario di Stato di formulare un atto preliminare che attestasse che gli olandesi sarebbero stati trattati come tutti gli altri stranieri presenti sul territorio napoletano²⁹. L'amministrazione borbonica non accettò la richiesta dell'inviato: era inutile stilare una dichiarazione su questioni che sarebbero state risolte con la definizione della convenzione commerciale³⁰.

La strategia di Nijenburg non aveva dato i frutti desiderati. L'opposizione dell'inviato olandese a qualsiasi innovazione introdotta nei Regni di Napoli e Sicilia (dalla tassazione nei porti al Supremo Magistrato di commercio) ma, soprattutto, la strenua e unilaterale difesa dei privilegi stabiliti dai trattati seicenteschi non fece altro

²⁹ «Den 5 juny ik ontfange H.H.M. resolutie van den 12 may 1741 inhoudende dat ik zoude[n] tragten te verknigen een acte declaratoir, dat hangende de negotiatie over het commercie tractaat de onderdanen van beyde de Mogentheden reciproquelyk sullen werden getracteert als de begunstigste Natie». Traduzione: Il 5 giugno ho ricevuto (*ontfange* probabilmente concidente con *ontvangen*, ricevere) la delibera delle Loro Altezze del 22 maggio 1741 che implicava che avrei (dovuto) cercare (*tragten* probabilmente coincidente con *trachten*, cercare di) ottenere (*verknigen* come *verknijgen*, ottenere) una dichiarazione formale (*declaratoir* dal francese *déclaratoire* indica un atto o dichiarazione formale. Cfr. *Declaratoir* in Instituut voor Nederlandse Tall, *Historische woordenboeken*,

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A003842&lemma=declaratoir&domein=0&conc=true> (ultima visita 27/07/2019), sulla negoziazione (*negotiatie* traduce l'attuale termine olandese *negotie*, dal francese *négoce*, cfr. *Negotie* in Instituut voor Nederlandse Tall, *Historische woordenboeken*, <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041068.re.12&lemma=negotiatie&domein=0&conc=true> (ultima visita 27/07/2019) in sospenso (*hangende*) sul trattato di commercio (nella quale si affermi che) i cittadini delle due Potenze dovranno essere trattati reciprocamente come (quelli delle) nazioni più favorite». NA, SG, 8741, Lettera di Nijenburg del 6 giugno 1741.

³⁰ «Se la dichiarazione di V.E. colla sua pregiatissima tra de 7 del corrente propone farsi da S.M. e dalle L.H.P. rispettivamente circa il reciproco trattato de sudditi loro giovasse alla conclusione di un trattato definitivo tra esse, o se s'incontrassero degli ostacoli per concluderlo così presto che si desidera, non avrebbe S.M. difficoltà a sottoscrivere la suddetta dichiarazione, ma non prevedendosi simili ostacoli, né potendo la medesima in modo veruno giovare alla conclusione del trattato; anzi riguardandola SM molto nociva a cagione degli imbarazzi, e controversie che ne potrebbero derivare, e servirebbero piuttosto a allontanare gli animi, e rallentare il mutuo desiderio di procurarsi col trattato formale delle convenienze, che col preliminario accordo si sarebbero già conseguite, non crede S.M. dover concorrere alla già riferita dichiarazione ne fare per ora mutazione alcuna; ma nell'istesso tempo che mi ha ordinato di dover parte V.E. Illustrissima di questa sua risoluzione, mi ha ella prescritto di prevenirla, che averà tutto il piacere che con un definitivo trattato ugualmente vantaggioso ai rispettivi sudditi, e stati si possano quanto prima aggiustare le cose alla mutua soddisfazione, e che V.E. Illustrissima le farà coda molto gradita [...]». NA, SG, 6948, Lettera del marchese di Salas del 12 giugno 1741 allegata alla lettera di Nijebourg del 21 giugno 1741.

che allontanare sempre di più la possibilità di una risoluzione veloce delle trattative. Non si riuscì a strappare alle autorità napoletane nemmeno una dichiarazione che avrebbe consentito agli olandesi di riconfermare i propri privilegi senza passare per la stipula di un trattato di commercio. Si comincia a intravedere, già in questa prima fase, la differenza sostanziale delle relazioni tra Napoli e l’Aia rispetto a quelle che i Regni borbonici intrattennero con le altre nazioni più favorite. La Repubblica non aveva la forza politica e militare per imporre unilateralmente la propria posizione, come si vedrà in maniera più chiara nelle negoziazioni successive.

Il rifiuto di Napoli, unito agli insuccessi di questa prima fase, furono alla base della partenza di Nijenburg da Napoli nel 1742: le trattative si spostavano quindi nella capitale olandese, all’Aia, dove sarebbero state gestite dal rappresentante napoletano in loco, il marchese Fogliani.

2. La fase olandese. L’esperienza di Fogliani

Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona era un nobile piacentino che accompagnò il nuovo re sin dagli albori della sua esperienza italiana: fu tra i dodici gentiluomini di camera al seguito di Carlo quando questi, nel 1731, dopo la morte del duca Antonio Farnese, si recò in Italia per far valere i propri diritti alla successione sui ducati di Parma e Piacenza e in Toscana. Prima di essere nominato inviato straordinario all’Aia nel 1739 svolse incarichi diplomatici presso il Granducato di Toscana e a Genova ³¹.

Sin dai primi anni ’40, quando le trattative a Napoli erano ferme, Fogliani auspicava lo spostamento delle discussioni nella capitale olandese: una scelta di questo tipo avrebbe sicuramente velocizzato le trattative, compensando almeno in parte la lentezza degli Stati Generali³². Una soluzione che pareva inevitabile anche in seguito alle lamentele che Salas aveva avanzato nei confronti di Nijenburg. Il Segretario di Stato

³¹ S. De Majo, *Fogliani Sforza d’Aragona, Giovanni* in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 48, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1997, consultabile online [http://www.treccani.it/enciclopedia/fogliani-sforza-d-aragona-giovanni_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/fogliani-sforza-d-aragona-giovanni_(Dizionario-Biografico)/) (ultima visita 17/01/2019).

³² [Riferendosi ad una riunione degli Stati Generali sul trattato di commercio con Napoli] «Io non mancherò d’impiegare tutta l’opera mia per farli risolvere a dare al loro inviato presso la M.S. facoltà più ampie o a maneggiare quest’affare qui, dove incontrerebbe minori difficoltà e sarebbe più agevole conchiuderlo. La costituzione di questo Governo, e la naturale lentezza de’ membri che lo compongono ritardano sommamente ogni loro deliberazione, e conviene che que’ Ministri, che hanno a negoziare con loro abbino un buon fondo di flemma, e di pazienza». ASN, *AE*, 783, Corrispondenza col Marchese Fogliani, Inviato Straordinario di S.M. (1740-1741), lettera del 18 agosto 1741.

napoletano sosteneva infatti che l'inviato olandese non aveva le competenze necessarie per risolvere le questioni più spinose del trattato, e che, per questo, era costretto a corrispondere continuamente con il suo governo. Un'incapacità causa di continui rallentamenti e, soprattutto, fraintendimenti tra le corti³³. La lentezza delle comunicazioni non era però l'unico motivo che impediva una risoluzione celere dell'accordo. Le posizioni dei due Stati erano troppo lontane tra loro, come mostra la discussione sul giudice delegato.

Se l'Aia, ancora nel '42, restava ferma sulla necessità di riconoscere ai propri connazionali il privilegio di foro, Fogliani proponeva una soluzione di compromesso:

pour le jugé délégué S.M. l'accordera dans le Royaume de Naples, avec la même juridiction que par le passé, mais non pas dans celui de Sicile, ou le nations étrangères n'en ont jamais eu, et celle charge venant à vaquer par mort, ou autrement, l'ambassadeur, ou autre ministre public de L.H.P. à Naples proposera trois sujets d'entre le Conseillers du Conseil Suprême de Commerce, et S.M. en choisira un³⁴.

Il delegato olandese avrebbe dovuto operare, nella proposta napoletana, solo nel Regno di Napoli e, soprattutto, sarebbe stato scelto dal re tra una rosa di candidati segnalati dal rappresentante olandese. Nonostante Napoli si mostrasse propensa ad accondiscendere alle richieste della Repubblica, si imponeva un cambiamento rispetto alle tradizionali pratiche di nomina, in cui era il console (e non il re) a scegliere il magistrato. Le implicazioni di questo cambiamento erano molteplici. La nomina consolare del delegato favoriva la creazione di un legame profondo tra quest'ultimo e la comunità mercantile di riferimento, che si accresceva dal momento che molto spesso la stessa *natio* era responsabile della retribuzione del magistrato. Da questo punto di vista, come sottolinea

³³ Per questo il Segretario di Stato chiese al marchese di rassicurare gli Stati Generali sulla bontà delle intenzioni dell'amministrazione borbonica, ben disposta verso gli olandesi, a patto che non si contrasti «sopra le minuzie». ASN, AE, 4863, Minuta di risposta del Segretario di Stato alla lettera inviata da Fogliani l'8 ottobre 1740.

³⁴ NA, AB, 245, Tractaten, memoriën, aanteekeningen enz. omtrent de betrekkingen der Republiek mete vreemde mogendheden, inzonderheid op het gebied van handel en scheepvaart (1737-1743), *Remarques que le soussigné envoyé estraord. et plénipotentiaire de S.M. le Roy des Deux Siciles prend la liberté de présenter avec tout le respect, dont il est capable à Mss. les Députés de L.H.P.* [...], allegato all'Estratto delle Risoluzioni degli Stati Generali del 19 dicembre 1742, 337v.

Roberto Zaugg, i delegati erano più propensi, nella risoluzione delle controversie, «a conformarsi alle aspettative del proprio pubblico di riferimento»³⁵. Con questa proposta, si tentò di spezzare tale dipendenza, concedendo sì un delegato, ma di nomina regia. La possibilità da parte dei consoli di segnalare tre persone per questo ruolo sembra essere più una formalità che una vera concessione da parte del Regno napoletano.

Anche per le altre questioni resta l'*empasse*, come si vede per i privilegi da riconoscere agli olandesi nelle Sicilie. Se Napoli chiese che i cittadini di entrambe

seront aussi favorablement traités que les sujets naturels des États respectif en général, et que les autres nations les plus favorisées³⁶,

L'Aia propendeva per una soluzione diversa, chiedendo che olandesi e napoletani

seront généralement traités en tout et par tout aussi favorablement que les propres et naturels sujets de Sa Majesté³⁷,

Al di là dell'apparente somiglianza tra le due proposte, la differenza è sostanziale. La Repubblica chiedeva che i cittadini olandesi fossero trattati *en tout et par tout* come i sudditi napoletani, rispolverando una richiesta già fatta durante la fase precedente delle trattative. Tali facilitazioni, ribadirà Fogliani, non potevano essere riconosciute ai cittadini della Repubblica per ragioni già espresse in precedenza: erano incongruenti con il sistema fiscale del Regno e, soprattutto, avrebbero alterato eccessivamente gli equilibri esistenti tra comunità straniera e società. L'unica concessione possibile per gli olandesi sarebbe quella di garantire loro gli stessi privilegi delle nazioni più favorite³⁸. Lo stesso valeva per la clausola, inserita dalle Province Unite, di garantire agli olandesi tutti i diritti che sarebbero stati riconosciuti, in futuro, ad altri gruppi stranieri. La presenza di un articolo del genere era inaccettabile per Napoli perché troppo limitativa

³⁵ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 77-78.

³⁶ NA, AB, 245, *Project van een Commerce traktaat met den Koning van beide de Sicilien, door desselfs Minister den Heere Marquis de Fogliani gecommuniceerd en overgegeven op den 16 aug. 1742*, 295v.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Ivi, *Remarques que le soussigné envoyé estraord. et plénipotentiaire de S.M. le Roy des Deux Siciles prend la liberté de présenter avec tout le respect, dont il est capable à Mss. les Députés de L.H.P.*, 337r.

della sovranità del monarca: in questo modo infatti il sovrano napoletano sarebbe stato impossibilitato a concedere dei privilegi o immunità particolari³⁹.

Anche per quanto riguarda le visite ai bastimenti, la posizione olandese era irremovibile: non si poteva permettere ai napoletani né di visitare i bastimenti né di portare in giudizio i libri contabili dei cittadini della Repubblica. Se Napoli insisteva sul fatto che il mantenimento dei controlli doganali era finalizzato solo ed unicamente a evitare frodi, dall'Aia la risposta è secca: ognuno deve provvedere da solo a prevenire le frodi⁴⁰ nel proprio territorio e, quindi, non si può permettere che la risoluzione di un problema interno come il contrabbando ricada sulle relazioni con la contrattante. L'inviato napoletano, nelle sue *Remarques*, prospettava una possibile soluzione: concedere l'esenzione dal diritto di visita agli olandesi, con una postilla che ripristinava tale diritto in caso di sospetto di contrabbando, garantendo però agli olandesi tutte le precauzioni ritenute necessarie⁴¹.

Restava aperta anche la questione della validità dei precedenti trattati tra l'Olanda e la Spagna (art. 46)⁴². Non era possibile, secondo Fogliani, accettare questo articolo in quanto

les Royaumes des deux Siciles ont été entièrement séparés par les traités d'Utrecht de 1713, de Londres de 1710, et de Vienne de 1725 et par la renonciation du Roy d'Espagne de 1720 de la monarchie d'Espagne. Dont ils ne sont plus Provinces ni ne sont plus partie, comme tant d'autres États Souverains, qui en dépendaient autrefois le Roi d'Espagne s'en est rendu Maître par le droit de la guerre, et le Roi

³⁹ Ivi, 317v-318r.

⁴⁰ «Elk moet zijn eigen precautie om de fraudes te beletten». *Precautie* dal francese *précaution*, traduce l'attuale termine olandese *voorzorgsmaatregel*, precauzione. Cfr. *Precautie* in Instituut voor Nederlandse Tall, *Historische woordenboeken*, <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055838&lemma=precautie&domein=0&conc=true> (ultima visita 29/08/2019). NA, AB, 245, *Project van een Commercie traktaat met den Koning van beide de Sicilien, door desselfs Minister den Heere Marquis de Fogliani gecommuniceerd en overgegeven op den 16 aug. 1742*, 297v.

⁴¹ Ivi, *16 february 1743 door den Heer Extr. Envoyé Fogliani overgegeven aan den Heer Raad Pensionaris van Holland*, 340v.

⁴² La discussione sulla validità di Münster per il nuovo trattato procedette su binari diversi rispetto a quelli riguardanti singoli privilegi che pure erano garantiti da questo accordo, come l'esenzione dal diritto di visita e le competenze del giudice delegato.

son fils les possède à titre non de succession mais de la cession libre et sans aucune sujétion, dépendance et condition⁴³.

Si continuava dicendo che gli unici trattati a cui Carlo di Borbone si considerava sottoposto erano i trattati siglati con la Corte di Vienna, con la Porta Ottomana, e con le Reggenze di Tripoli e Tunisi (conclusi tra il 1738 e il 1743). Si chiedeva quindi ai deputati di non insistere né più su questo punto, né sul mantenimento di Münster.

Le negoziazioni subirono una nuova battuta d'arresto nel 1743. Fogliani lasciava il Paese nel 1746 per rivestire l'incarico ben più prestigioso di Segretario di Stato⁴⁴, e fu allora sostituito da Giuseppe Faulon Finocchietti.

Finocchietti era una figura di spicco della dirigenza napoletana: apparteneva a una famiglia di origine francese stabilitasi in Toscana, precisamene a Livorno, i Fenouillet Faulon, arricchitasi con la mercatura. Il Sommario delle famiglie celebri toscane ci fornisce molte informazioni sulla vita di Giuseppe e del padre Ranieri: mentre quest'ultimo, originariamente destinato alla carriera clericale, svolse la funzione di governatore in diverse città dello Stato Pontificio, il figlio, «di svegliatissimo ingegno»⁴⁵, seguì Carlo di Borbone nella sua discesa verso Napoli. Prima del 1732, anno in cui si unì al seguito del futuro re di Napoli, fece numerosi viaggi in Spagna, Francia e Inghilterra. Capitano e poi cavaliere di Santo Stefano, si distinse in particolare nella battaglia di Bitonto contro gli imperiali. Poco dopo l'insediamento del Borbone, Finocchietti affiancò, nel 1737, il conte di Cantillana nella sua missione diplomatica a Venezia⁴⁶ e, negli anni '40, fu incaricato di gestire le trattative per la redazione di un trattato di commercio con la Sublime Porta, concluso poi da Nicola de Majo⁴⁷. Napoli decideva quindi di inviare nella capitale olandese un esponente di spicco della

⁴³ NA, AB, 245, *Remarques que le sousigné envoyé estraord. et plenipotentiaire de S.M. le Roy des Deux Siciles prend la liberté de presenter*, p. 338r.

⁴⁴ Prese il posto di José Joaquín Guzmán de Monteleagre y Andrade, duca di Salas, che ricoprì la carica dal 1738 al 1746. Cfr. L. Del Pozzo, *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1857, p. 53.

⁴⁵ Il testo contiene alcuni errori, soprattutto nella biografia del futuro inviato napoletano: secondo l'autore infatti sostiene che questi avrebbe concluso il trattato con l'Olanda nel 1745, e nel 1748 sarebbe tornato a Venezia. mentre che Finocchietti ricevette l'incarico di inviato straordinario all'Aia nel 1746, concludendo l'accordo solo nel 1753. F. Galvani, *Finocchietti di Livorno* in D. Tiribilli-Giuliani, *Sommario delle famiglie celebri toscane*, Firenze, Editore Ulisse Diligenti, 1868, pp. 2-4.

⁴⁶ B. Tanucci, *Epistolario*, vol. V, a cura di G. de Lucia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985, p. XIX.

⁴⁷ Con la qualifica di ministro plenipotenziario e inviato straordinario. Cfr. A. Di Vittorio, *Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel XVIII secolo*, op. cit., pp. 48-51.

diplomazia napoletana, esperto di negoziazioni commerciali, a dimostrazione del fatto che il governo borbonico poneva ancora grandi speranze nella possibilità di concludere un accordo commerciale, nonostante la temporanea sospensione delle trattative.

Le corrispondenze e i vari progetti formulati nella fase olandese consentono di cogliere alcune differenze nelle strategie negoziali messe in atto da Fogliani e Finocchietti. Mentre il primo si concentrò essenzialmente nel ribadire con forza la posizione napoletana con gli Stati Generali, Finocchietti Faulon utilizzò, come vedremo, una tattica più sottile, mirata essenzialmente a trovare un compromesso tra le posizioni dei due Stati. Giocò sicuramente un ruolo decisivo in questo senso l'esperienza maturata da quest'ultimo nella negoziazione del trattato tra Napoli e l'Impero Ottomano, come anche la sua estrazione mercantile.

Come è stato già accennato, le trattative subirono una brusca interruzione già nel 1742: le posizioni di Fogliani da un lato e dell'Aia dall'altro erano irremovibili e, soprattutto, troppo lontane per consentire la formazione di un accordo commerciale.

3. La fase finale delle trattative

Le discussioni ripresero nel 1750. Nella sua lettera dell'11 febbraio Finocchietti riporta un colloquio avuto con il *Greffier* degli Stati Generali, Hendrick Fagel⁴⁸, in cui l'olandese prospettava la possibilità di una ripresa delle trattative per la formazione di un trattato di commercio⁴⁹. L'incontro tra il *Greffier* e l'inviato napoletano mostra, al di là dei riferimenti specifici, che nemmeno la dirigenza olandese aveva completamente accantonato l'eventualità di concludere un accordo commerciale con il Regno borbonico. Ma cosa spinse la Repubblica a rispolverare questa possibilità?

Le Province Unite parteciparono, a vario titolo, ai principali conflitti dei primi decenni del XVIII secolo. Tale coinvolgimento ebbe un impatto significativo soprattutto sull'economia del Paese: crebbe l'indebitamento, ma allo stesso tempo le esigenze di

⁴⁸ Proveniva da un'importante e influente famiglia di funzionari pubblici olandesi, i Fagel, che avevano rivestito importanti ruoli nell'establishment della Repubblica: Gaspar Fagel era stato Gran Pensionario d'Olanda e Hendrick Fagel il vecchio era stato anch'egli segretario degli Stati Generali (*Greffier*) dal 1672 al 1690. Cfr. L.S. Frey, M. Frey (eds.), *The Treaties of the War of the Spanish Succession. An Historical and Critical Dictionary*, London, Greenwood Press, 1995, pp. 158-159.

⁴⁹ ASN, AE, 792, Corrispondenza con il conte Faulon Finocchietti Ministro di SM (1749-1751), Lettera di Finocchietti dell'11 febbraio 1750. Intenzione ribadita nella lettera del corrispondente napoletano dell'8 gennaio 1751.

politica estera spinsero le Province Unite a partecipare a questi scontri, nonostante la crescita nella società di un sentimento neutralista⁵⁰. I problemi economici, uniti agli scontri politici, non facevano altro che rendere la Repubblica sempre più vulnerabile sullo scacchiere internazionale.

Ciò fu ancora più evidente nel caso del suo coinvolgimento nella guerra di successione austriaca. Pur non avendo interessi in questa guerra, le Province Unite si trovarono, loro malgrado, a farne parte, immischiate in un groviglio di alleanze⁵¹. La partecipazione della Repubblica al conflitto ebbe però conseguenze ancora più grandi rispetto ai conflitti precedenti. Essa fu la causa dell'invasione, da parte della Francia, dei territori meridionali della Repubblica: tra il 1746 e il 1747 i francesi si fecero strada nei Paesi Bassi meridionali, e nel settembre dello stesso anno presero Berg-op-Zoom, nel Brabante olandese. L'incursione nemica sul territorio della Repubblica fu un evento dagli esiti devastanti, soprattutto sul piano sociale. Si riattivò la memoria dell'invasione del 1672, e si diffuse il panico in tutto il paese. I reggenti furono ritenuti i principali responsabili di questo disastro⁵²; più in generale, si palesò l'incapacità della politica olandese di garantire l'inviolabilità del territorio dello Stato. Tale incursione fu quindi un duro colpo non solo per la partecipazione olandese al conflitto, ma sancì di fatto il fallimento di un'intera stagione politica e, soprattutto, di una classe politica che non era stata in grado di evitare una simile eventualità⁵³.

La portata simbolica di tale invasione generò una serie di rivolte popolari in numerose città: i primi moti partirono dalla Zelanda nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1747⁵⁴. Il terrore prese quindi la forma di una rivolta orangista che raggiunse le più

⁵⁰ Questo crebbe soprattutto in seguito alle conseguenze della partecipazione olandese alla guerra di successione spagnola. Ciò portò alla riduzione dell'esercito olandese da 40000 a 34000 effettivi. Cfr J. Israel, *The Dutch Republic. Its rise, Greatness and Fall (1477-1806)*, Oxford, Clarendon, 1995, pp. 988.

⁵¹ Soprattutto in seguito all'entrata in guerra della Gran Bretagna nel 1744. La Repubblica era legata a doppio filo all'alleato inglese, soprattutto in seguito al Trattato della Barriera (1709) che lo vedeva coinvolto nella difesa dei Paesi Bassi austriaci contro possibili attacchi francesi. Il forte legame con Austria e Inghilterra indusse quindi gli Stati Generali ad aumentare i contingenti in difesa del confine meridionale entrando, di fatto, nel conflitto. Ivi, p. 996.

⁵² T. Allain, A. Nijenhuis-Bescher, R. Thomas, *Les Provinces-Unies à l'époque moderne*, Paris, Armand Colin, 2019, p. 91 e ss.

⁵³ Per il problema della difesa dei confini meridionali nella storia olandese e sulle sue conseguenze politiche cfr. C. A. Carter, *Neutrality or Commitment: the evolution of Dutch Foreign Policy, 1667-1795*, London, Edward Arnold, 1975, pp. 7-26.

⁵⁴ T. Allain, A. Nijenhuis-Bescher, R. Thomas, *Les Provinces-Unies à l'époque moderne*, op. cit., p. 91.

importanti città del Paese; l'unica soluzione sembrava essere il ripristino della piena autorità dello statolderato e, quindi, della famiglia d'Orange.

I membri di questa famiglia si erano trovati spesso a ricoprire questa carica, alleati con gli strati popolari delle città⁵⁵. La crisi innescata dall'andamento della guerra di successione austriaca spinse la popolazione a aggrapparsi alla speranza che il ristabilimento del potere nelle mani della famiglia d'Orange avrebbe permesso alla Repubblica di uscire dalla spirale di crisi economica e politica nella quale si trovava. Guglielmo IV d'Orange fu quindi nominato come nuovo *stadhouder* d'Olanda il 3 maggio 1747, proclamazione seguita da una serie di celebrazioni che attraversarono la capitale. Con Guglielmo lo statolderato diventava ereditario, consolidando il suo potere a scapito degli elementi locali⁵⁶. Ciò però non mise fine all'instabilità politica: continuarono le proteste nelle città olandesi, causate dal peggioramento delle condizioni economiche⁵⁷, così come crebbero gli scontri politici in seguito alla morte di Guglielmo IV. La Reggenza di Anna di Hannover, moglie di Guglielmo, a causa della minore età del figlio, rianimò le speranze dei reggenti e dei nobili delle province di riacquistare parte dell'influenza perduta con le rivolte del '47. Declino economico e instabilità politica ebbero delle conseguenze anche nella politica estera del Paese: l'incapacità di difendere i confini nazionali rendevano la Repubblica ancora più debole⁵⁸ e dipendente da paesi come l'Inghilterra e la Francia. Debolezza che si palesò nel fallimento, più o meno nello stesso periodo, delle trattative per il rinnovo dei termini del trattato della Barriera con Inghilterra e Austria.

Vengono definiti trattati della Barriera tre accordi firmati tra il 1709 e il 1715, che garantivano agli olandesi di controllare alcune guarnigioni sul confine sud dei Paesi Bassi meridionali. Scopo principale di questi accordi era evitare la possibilità di un'invasione francese della Repubblica simile a quella del 1672. Essi avevano la propria origine nel trattato di Ryswick, che prevedeva la possibilità, per gli olandesi, di avere

⁵⁵ Cfr. H. Rowen (eds), *The Low Countries in Early Modern Times*, London, Palgrave Macmillan, 1972, p. 176-177.

⁵⁶ Ivi p. 1071.

⁵⁷ Come quella di Haarlem del 1750. Ivi, p. 1079.

⁵⁸ La debolezza olandese, come sostiene Alice Carter, era il frutto della combinazione tra le difficoltà politiche interne, penuria di mezzi e, soprattutto, totale incapacità di gestire l'emergenza nella difesa dei territori nazionali. Cfr. A. C. Carter, *Neutrality or Commitment*, op. cit., p. 72-81.

degli avamposti militari nei Paesi Bassi meridionali. Con il trattato della Barriera del 1709 si rafforzò tale presenza, e con quello del 1715 fu stabilito il sostegno austriaco al mantenimento delle guarnigioni nelle province meridionali. La Barriera aveva un'importanza fondamentale nella politica estera delle Province Unite: oltre a rendere più sicuri i confini olandesi, essa forniva la possibilità di creare una zona d'influenza economica della Repubblica nell'area. Il numero delle guarnigioni olandesi si ridusse però sensibilmente nel corso dei primi decenni del secolo: la vittoria dei Tories in Gran Bretagna, ma soprattutto le preoccupazioni dei mercanti i quali temevano che la Barriera potesse essere il volano dell'ampliamento delle posizioni commerciali olandesi nei Paesi Bassi meridionali orientarono sensibilmente le negoziazioni⁵⁹. La situazione peggiorò, anche in questo caso, con la guerra di successione austriaca: dal 1744 gli austriaci avevano smesso di fornire alla Repubblica il sussidio per il sostegno delle guarnigioni nei Paesi Bassi meridionali, previsto dal trattato del 1718. Nonostante la Repubblica avesse chiesto, nel 1749, l'aiuto inglese per convincere gli Asburgo a continuare a versare il contributo per il mantenimento della Barriera, questo non fu ripristinato⁶⁰. Così come fallì, nel 1753, il tentativo di rinegoziare un nuovo trattato della Barriera con Inghilterra e Austria⁶¹. La posizione della Repubblica era fortemente indebolita alla fine della guerra: essa diventava sempre più una pedina nella competizione tra Gran Bretagna e Francia⁶².

Le difficoltà politiche ed economiche ebbero, probabilmente, un'influenza decisiva nel riorientare la politica olandese verso la possibilità di concludere un accordo con il Regno di Napoli. La sempre più incerta situazione politica dovette far riflettere sull'impossibilità di imporre ancora delle condizioni unilaterali nel Regno⁶³, inducendo il governo olandese a riconsiderare l'eventualità di una ripresa delle trattative con lo Stato napoletano. Ciò avrebbe permesso alla Repubblica, da un lato, di dotarsi di un alleato neutrale nella contrapposizione con le principali potenze del tempo e, dall'altro, avrebbe consentito agli operatori commerciali olandesi di mantenere le proprie posizioni nei territori meridionali.

⁵⁹ Cfr. T. Allain, A. Nijenhuis-Bescher, R. Thomas, *Les Provinces-Unies à l'époque moderne*, op. cit., p. 131.

⁶⁰ Cfr. A. C. Carter, *Neutrality or Commitment*, op. cit., p. 77.

⁶¹ J. Israel, *The Dutch Republic*, op. cit., p. 1081.

⁶² T. Allain, A. Nijenhuis-Bescher, R. Thomas, *Les Provinces-Unies à l'époque moderne*, op. cit., p. 132.

⁶³ Come ha messo in luce anche Roberto Zaugg. Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 63.

Riflessioni di questo tipo furono probabilmente anche alla base del nuovo atteggiamento del governo olandese nelle discussioni sul trattato: questa si mostrò maggiormente disponibile al compromesso, accettando, di fatto, delle limitazioni dei privilegi precedenti a patto di ricevere garanzie per evitare che queste potessero essere usate contro i propri cittadini.

Come è stato già accennato, diverso era però il modo in cui i due inviati napoletani gestirono le relazioni con l'amministrazione olandese. Finocchietti infatti, a differenza di Fogliani, alternò le negoziazioni ufficiali con colloqui privati che riuscì a ottenere con singoli rappresentanti politici olandesi⁶⁴. Già Fogliani aveva infatti messo in evidenza l'importanza di «prestare particolari attenzioni» alla provincia olandese⁶⁵: oltre a essere la più ricca tra le sette che componevano la Repubblica, era anche la più influente, dato che la maggior parte delle imposte che convergevano negli Stati Generali provenivano dall'Olanda, come notava già Tommaso Contarini nel lontano 1610:

benché la provincia di Hollanda sola sostenga per la sua grandezza et qualità maggior carico di contribuzioni et di spese che le sei altre insieme, non a ella con tutto ciò nei[gli] Stati Generali più autorità che di una sola voce. Ben è vero, che quasi per ordinario viene seguitato dall'altre l'esempio et il parer suo, come di quella, che è più di tutte sottoposta alle spese et ch'essendo il nervo maggiore di quel governo, viene grandemente stimata; [...] Onde con ragione si dice, che dal valore et dal consiglio della provincia d'Hollanda dipenda quasi tutte le deliberazioni⁶⁶.

⁶⁴ Cfr. soprattutto lettera dell'8 settembre 1752: «per attirare questi Stati al sentimento del Re in tutto e per questo motivo doppo che mi sarò abboccato col gran Pensionario passerò espressamente in Amsterdam per vedermi con quel Pensionario M. Staal e colli borgomastri reggenti che a sorte sono ancora miei amici per persuaderli intimamente ad accondescendere a voleri del Re». ASN, AE, 793, Corrispondenza col conte Giuseppe Faulon Finocchietti ministro di S.M. presso la Repubblica d'Olanda (1752-1754), Lettera di Giuseppe Faulon Finocchietti dell'8 settembre 1752.

⁶⁵ Attenzione da rivolgere soprattutto ai deputati della città di Amsterdam, poiché questi avevano «grande autorità sullo spirito de' Deputati delle città minori, e però possono dirsi quasi li Padroni della Repubblica, la Provincia d'Olanda siccome più potente e grande». ASN, AE, 4863, Lettera di Fogliani del 14 ottobre 1740.

⁶⁶ *Relazione dell'Ill.mo Sig.r Tomaso Contarini, ritornato amb.r dalli Signori Stati di Fiandra, fatta nell'Ecc.mo Senato a 24 di settembre 1610* in P.J. Blok, *Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795*, L'Aia, 's-Gravenhage 1909, pp. 40-41, cit. in A. Clerici, *Alle origini del Federalismo moderno. Teoria della sovranità e conflitti istituzionali nella Repubblica delle Province Unite (1579-1654)* in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», I, n. 5 (2004), p. 30.

Tale influenza si iscriveva in un sistema politico complesso, organizzato su più livelli. Il suo nucleo era negli Stati Generali, governo centrale dello stato, composto da delegati scelti dal patriziato urbano (reggenti) e dalla nobiltà. Ogni provincia poteva inviare all'assemblea un numero non definito di deputati ma manteneva comunque il diritto a un solo voto. Gli Stati Generali avevano competenze sulla difesa e sulla politica estera (relazioni con gli ambasciatori, alleanze militari, trattati commerciali), mentre le altre questioni erano gestite dagli organi provinciali. Ogni decisione doveva essere presa, di regola, all'unanimità: se in teoria i voti di tutte le province erano uguali, in realtà non era così, in quanto molto spesso le preferenze dei delegati olandesi orientavano le decisioni dei rappresentanti delle altre province⁶⁷. La preminenza dell'Olanda nella principale assemblea olandese è confermata anche dalla figura del Gran Pensionario, esponente degli stati provinciali olandesi, ma che svolgeva anche importanti funzioni di coordinamento negli Stati Generali: decideva l'ordine del giorno e redigeva una relazione finale sugli affari oggetto di discussione⁶⁸. A ciò bisogna aggiungere l'influenza che, sia su scala provinciale che statale, aveva l'oligarchia commerciale e finanziaria della città di Amsterdam: essa controllava il Senato cittadino (*vroedshap*), l'assemblea della provincia d'Olanda e spesso imponeva il proprio sigillo alle delibere degli Stati Generali dell'Aia⁶⁹.

L'influenza politica della provincia olandese non era però il solo motivo che orientava la strategia del corrispondente napoletano. I deputati di Amsterdam si erano dimostrati, in più occasioni, ostili alla firma di un nuovo trattato con il Borbone⁷⁰. Ciò era dovuto principalmente ai forti interessi che legavano la provincia alle Sicilie⁷¹: l'Olanda controllava il commercio di prodotti d'ingombro della Repubblica, compresi quello del vino e del sale⁷². Tali interessi rendevano quindi i deputati della provincia

⁶⁷ Ivi, pp. 31-32.

⁶⁸ Cfr. E. H. Kossmann, *The Low Countries* in J. P. Cooper (eds), *The New Cambridge Modern History*, vol. IV, *The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609-48/49*, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp. 359-384; Id., *The Dutch Republic* in F. L. Carsten, *The New Cambridge Modern History*, vol. V, *The Ascendancy of France (1648-1688)*, Cambridge, Cambridge University Press, 1961, pp. 275-300.

⁶⁹ C. Tommasi, *La «libertà dei mari». Ugo Grozio e gli sviluppi della talassocrazia olandese nel primo Seicento*, op. cit., p. 37.

⁷⁰ Cfr. soprattutto ASN, AE, 793, lettera di Finocchietti del 10 settembre 1751 e del 24 marzo 1752.

⁷¹ Elemento messo in luce anche dallo stesso Fogliani. Parlando di un incontro avuto con alcuni deputati della città di Amsterdam diceva che questi lo avevano «pregato di raccomandare alla M.S. la loro città, e i loro interessi venendo i loro vascelli nei porti delle due Sicilie [...]». ASN, AE, 4863, Lettera di Fogliani del 14 ottobre 1740.

⁷² Israel, *The Dutch Republic*, op. cit., p. 1000.

meno favorevoli alla firma di una convenzione commerciale che avrebbe, di fatto, rinegoziato o addirittura eliminato antichi privilegi di cui i cittadini della Repubblica godevano a Napoli.

È in questo senso che Finocchietti aveva compreso i «sentimenti» delle istituzioni olandesi⁷³: confrontarsi con i singoli deputati della provincia più influente della Repubblica era un modo per ottenere una più veloce risoluzione delle trattative, servendosi anche delle sue reti personali⁷⁴.

La strategia di Finocchietti, insieme alla nuova disposizione della Repubblica al compromesso, resero le negoziazioni di questa fase molto più feconde. Se, ancora nel 1752, l'Aia insisteva sulla necessità di mantenere la figura del giudice delegato per i cittadini della Repubblica nonostante l'opposizione napoletana⁷⁵, le pressioni degli Stati Generali non corrispondevano alle esigenze della comunità mercantile olandese nel Regno.

Qui, dopo la morte di Pietro Contegna nel 1745, la *nation* olandese non aveva ottenuto la nomina di un nuovo delegato. Questa decisione non scatenò proteste da parte dei mercanti olandesi della capitale: essi non ritennero opportuno gettarsi in una battaglia giurisdizionale complessa per la difesa di un privilegio di cui sentivano sempre meno il bisogno, dato che le occasioni di conflitto tra olandesi e napoletani erano relativamente poco frequenti⁷⁶. I contenuti del trattato rispecchiarono, nella loro redazione finale, quella che era già una realtà di fatto: gli olandesi perdevano il privilegio di foro, e le loro controversie ritornavano sotto la giurisdizione delle magistrature

⁷³ Capacità riconosciutagli anche dal Segretario di Stato napoletano, che esaltava la destrezza del rappresentante napoletano nel muoversi nell'intricato sistema politico olandese. Cf. ASN, AE, 792, Minuta di risposta del 14 dicembre 1751 alla lettera di Finocchietti del 26 novembre 1751.

⁷⁴ Nelle lettere del 25 agosto 1752 e dell'8 settembre 1752 riferisce di due borgomastri di Amsterdam, Deutz e Rindory, attraverso cui sperava di velocizzare l'approvazione del trattato. Uno di questi sarebbe quasi sicuramente Willem Gideon Deutz, esponente di una ricca famiglia di banchieri. Fu borgomastro nel 1748, 1752, 1753, 1755 e nel 1757 e incaricato d'affari austriaco ad Amsterdam tra il 1753 e il 1757, come altri esponenti della sua famiglia prima di lui. Cfr. O. Schutte, *Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 1584-1810*, Den Haag, Nijhoff, 1983, p. 179. Sul secondo dei borgomastri citati, Rindory, purtroppo non sono stati trovati riferimenti che consentano una sua più precisa identificazione. Non è stato trovato nessun personaggio con questo nome (o simile) nella lista dei borgomastri di Amsterdam tra il 1752 e il 1792. Cfr. J. E. Elias, *De Vroedschap van Amsterdam (1578-1795)*, vol. I, Amsterdam, N. Israel, 1963, p. 164a.

⁷⁵ Di fronte alla richiesta borbonica del 18 settembre 1752 secondo cui si riportavano gli olandesi sotto la giurisdizione napoletana (art. 8) gli Stati Generali sottolinearono la necessità di continuare l'articolo e definire le competenze del delegato, mostrando di non voler rinunciare all'antico privilegio. Cfr. NA, AB, 241, Estratto degli Stati Generali del 7 ottobre 1752, p. 5.

⁷⁶ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 116-117.

ordinarie. Ottennero però delle garanzie: non era permesso, in cause in cui fossero stati coinvolti i cittadini della Repubblica, di subire fori privativi di altri soggetti privilegiati⁷⁷. Si sottolinea altresì che

se in appresso accordasi a qualche altra Nazione il privilegio di avere un giudice delegato [...] lo stesso sarà accordato ai sudditi della Repubblica⁷⁸.

L'eliminazione del giudice delegato per gli olandesi fu una vittoria per il Regno di Napoli nella battaglia per l'affermazione della piena sovranità territoriale della monarchia borbonica a scapito dei vari particolarismi giurisdizionali presenti sul territorio. Successo che si estese anche a un altro dei nodi problematici delle precedenti trattative, quello riguardante l'esenzione del diritto di visita. Napoli chiedeva che fosse garantito alle autorità di sottoporre a visita le navi olandesi, così come accadeva per quelle svedesi e danesi⁷⁹. L'Aia si mostrò propensa ad accettare un'eventualità di questo tipo, ma era necessario anche in questo caso avere delle garanzie: l'obbligo dei controlli doganali poteva essere uno strumento potenzialmente lesivo per gli interessi dei cittadini della Repubblica⁸⁰. Stava prendendo forma un trattato che si avvicinava più alla volontà del napoletano, nella misura in cui venivano eliminate tutte le clausole considerate lesive della sovranità regia, anche per quanto riguardava i diritti da riconoscere agli olandesi a Napoli.

⁷⁷ Come si spiega nell'articolo, «Né chichesia, per qualunque carica, privilegio o dignità che sostenga, potrà mettersi al coperto e schivare le istanze ed azioni giudiziarie legittimamente intentate; né ottenere alcuna dilazione pregiudiziale alla parte avversa nei Regni o Stati delle Due Potenze Contrattanti». Ciò implicava verosimilmente che, nelle cause in cui erano coinvolti olandesi, i napoletani o altri stranieri non potevano avvalersi di nessun privilegio giurisdizionale in proprio possesso per sottrarsi al giudizio dei tribunali ordinari. Cfr. Articolo VIII del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda da' rispettivi ministri plenipotenziarj all'Aja il dì 27 di agosto 1753. Colle ratifiche di Sua Maestà e delli Stati Generali delle Province Unite contraccambiate parimente all'Aja nel dì di 27 novembre 1753*, Napoli, Regale Stamperia di S.M., 1754, p. 11.

⁷⁸ Ivi, p. 12.

⁷⁹ Art. 10 in ASN, AE, 793, *Traité de commerce comme il doit être [ad]dressé suivant le sentiment de Messieur d'Hollande, sauf l'approbation des États Généraux*. Cfr. articolo VIII del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia, Napoli, 1743*, Per Francesco e Cristoforo Ricciardi Impressori del Real Palazzo, p. 53; Articolo X del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Danimarca, Napoli, 1751*, Presso Ricciardi stampatore del Real Palazzo, pp. 12-13.

⁸⁰ In merito nella versione finale dell'accordo fu stabilito che «la visita ai bastimenti si farà ne' Stati rispettivi secondo la maniera stabilita dalle Leggi degli Stati suddetti : di modoche i rispettivi Sudditi non saranno sottoposti a più forti obbligazioni di quelle a cui saranno soggetti i propri naturali di ciascun paese, o le Nazioni più favorite». Articolo X del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, p. 15.

4. L'“eredità” di Münster

L'unica questione ancora aperta era quella riguardante la validità del trattato di Münster. Finocchietti appariva molto risoluto nel difendere le posizioni napoletane su questo punto: mettere da parte l'articolo 46 non era solo una condizione fondamentale per la prosecuzione delle trattative, ma consentiva di salvaguardare l'indipendenza stessa del Regno napoletano⁸¹. Le discussioni si inasprirono nell'agosto del '51, quando gli Stati Generali sostennero che

non Sua Maestà, che oggi regna, ma il Re di Spagna si è impadronito di questi Regni⁸², *le Roi d'Espagne c'en est rendu maitre par le droit de guerre [...] et le Roi son fils les possède à titre de la cession libre que le Roi d'Espagne lui a fait de la Conquête*⁸³.

I Regni di Napoli e Sicilia erano stati *ceduti* e non *conquistati* da Carlo di Borbone, cessione che rendeva, secondo gli Stati Generali, questi possedimenti ancora dipendenti dalla corona spagnola. Era perciò impossibile negare la validità, nei territori meridionali, dei trattati seicenteschi che la Spagna aveva contratto con le Province Unite. In questo senso, non si mette in discussione la legittimità della presenza del Borbone sul trono napoletano, ma le modalità attraverso cui il re avrebbe acquisito la propria posizione.

Carlo di Borbone, partito da Parma verso sud alla guida dell'esercito spagnolo, aveva conquistato il Regno di Napoli per volere di suo padre, Filippo V di Spagna. Dopo la presa della capitale, Filippo cedette i suoi diritti sui regni meridionali, nominando Carlo re con una lettera⁸⁴, poi confermata dal proclama di Aranjuez del 30 aprile 1734

⁸¹ ASN, AE, 792, Lettera di Finocchietti del 24 dicembre 1751.

⁸² Letteralmente «si è fatto padrone di questi Regni», «van die Rijken (Ryken nel testo) heeft meester gemaakt».

⁸³ Testo originale: «dat niet zijne teegenwoordig regeerende Majesteit, maar den Koning van Hispanien sig van die Ryken heeft meester gemaakt, *Le Roi d'Espagne c'en est rendu maitre par le droit de guerre [...] et le Roi son fils les possède a titre de la cession libre que le Roi d'Espagne lui a fait de la Conquete*». NA, *Archief van de familie Fagel*, 1579, 'Beide Sicilien', inhoudende stukken betreffende de onderhandelingen tussen de Koning van beide Siciliën en de Staten-Generaal over een handelsverdrag. Retroacta (1738-1742), Estratto degli Stati Generali del 28 agosto 1751, p. 4.

⁸⁴ «Fin da che ero io a Vienna, s'intese che l'infante don Carlos, mutato il titolo di generalissimo secondo lo qualificavano gli editti, che il re di Spagna, suo padre, avea fatto precorrere, presa la città di Napoli e gran parte del Regno avea assunto quello di re. E ciò per una lettera, che dicevasi avere scritta il re Filippo alla città di Napoli, nella quale, commentando la fedeltà de' Napolitani verso l'antico e natural suo signore, d'aver ricevute le sue armi nel Regno e nella lor città, coll'Infante suo figliuolo, in gratitudine di tanto amore glielo dava per loro re

con il quale il sovrano spagnolo dichiarava solennemente che il Regno apparteneva a Carlo «come a su legitimo soberano en la más ampla forma»⁸⁵. Per la principale assemblea delle Province Unite questo passaggio di consegne non sarebbe stato abbastanza per affermare la totale indipendenza dei Regni di Napoli e Sicilia da quello di Spagna, motivo per cui sono considerati irrilevanti i trattati che sancirebbero tale «smembramento», soprattutto quello di Vienna, rendendo Napoli soggetta agli stessi oneri a cui era sottoposta la corona di Spagna⁸⁶. Anche Fogliani nel '43 aveva sottolineato come il governo di Carlo di Borbone sui Regni di Napoli e Sicilia era stato il frutto di una cessione di Filippo V a suo figlio. Una cessione avvenuta però «sans aucune sujétion, dépendance et condition», in quanto già dall'inizio del secolo i territori meridionali non dovevano più considerarsi come province di Spagna. Il punto di divergenza tra le posizioni napoletane e olandesi risiedeva non tanto nella questione se i territori meridionali fossero stati conquistati o ceduti al nuovo re, quanto sul senso che questa cessione aveva nelle relazioni con il genitore spagnolo e, quindi, con l'insieme dei trattati seicenteschi conclusi dalla corona di Spagna.

Arriviamo così a un punto chiave: per quale motivo l'Aia insiste così tanto su sulla necessità di stabilire una continuità, nel nuovo trattato, con quello di Münster?

La polemica olandese sulla validità di questo accordo nelle Sicilie richiama le discussioni che, poco tempo prima, avevano impegnato Napoli con le corti di Versailles e Londra, nel tentativo di stipulare con questi Stati un trattato di commercio. Anche in questo caso, le controversie nascevano dalla necessità, da parte di Carlo di Borbone, di

proprio, al quale dovessero ubidire; siccome avrebbe fatto, conquistata che fosse la Sicilia, affinché questi due regni, separati dalla corona di Spagna, avessero un lor proprio e particolar re, il qual, collocando la sua sede regia in Napoli, l'avesse da quivi retti e governati». P. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. Bertelli, Milano, 1960, pp. 260-261 cit. in A. M. Rao, *Le "consuete formalità"*, op. cit., p. 84.

⁸⁵ R. Ajello, *Carlo di Borbone, re delle due Sicilie in Carlo di Borbone*, *Lettere ai sovrani di Spagna (1720-1734)*, a cura di Imma Ascione, vol. I, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali, 2001, p. 17.

⁸⁶ «En gevolglijk daar uit van selfs voortvloeit, dat het demembrement van voornoemde Ryken van de Monarchie van Spagne by de Tractaten van Utrecht, Londen en Weenen, niets ter sake doet, terwyl die na dien tyd weeder onder den Koning van Spagne hebben behoord, en door den selven zyn gecedeert, dat is overgegeeven op deselve conditien, Vryheeden, Voorregten, Lasten en Verbintenissen, als die by sijne Majesteit zyn beseeten [...]». «E di conseguenza dalle stesse [parole] risulta che lo smembramento dei summenzionati Regni dalla Monarchia di Spagna con i Trattati di Utrecht, Londra e Vienna è irrilevante (letteralmente non importa (niets ter saake doet) lo smembramento dei suddetti Regni dalla Monarchia di Spagna con i Trattati di Utrecht, Londra e Vienna), laddove dopo tutto quel tempo questi appartengono ancora al Re di Spagna (lett. sono appartenuti (hebben behoold) ancora al Re di Spagna), dal quale gli stessi sono stati ceduti, ed è sottoposto alle stesse condizioni, obblighi, libertà, privilegi, oneri come quelli che sono riconosciuti (lett. posseduti) a sua Maestà [...]». NA, *Archief van de familie Fagel*, 1579, Estratto degli Stati Generali del 28 agosto 1751, p. 4.

emanciparsi dal rispetto dei trattati precedenti, e in particolare da quello di Madrid del 1667 con l'Inghilterra e da quello dei Pirenei del 1659 con la Francia, tentativi che si scontrarono con l'ostinazione delle due principali potenze europee nel difendere i loro antichi privilegi⁸⁷. L'impressione è che il governo olandese abbia insistito su questo aspetto nel tentativo di utilizzare le discussioni che Napoli stava conducendo, sulla stessa questione, con le due principali potenze del tempo per rafforzare le proprie posizioni e, quindi, perseguire i propri interessi. Ma se, nel primo caso, come vedremo meglio in seguito, Napoli era troppo debole per disconoscere completamente gli antichi privilegi di Francia e Gran Bretagna, alienandosi i favori delle principali realtà europee del tempo⁸⁸, i rapporti di forza con la Repubblica erano diversi, così come diversi furono gli esiti delle discussioni.

La disputa su Münster rappresenta quindi una cartina di tornasole delle negoziazioni olandesi per la conclusione dell'accordo commerciale. La Repubblica non aveva nessuna intenzione di stabilire le basi per relazioni più eque con i Regni di Napoli e Sicilia: l'obiettivo era ampliare o comunque riconfermare privilegi e franchigie godute soprattutto dagli olandesi nei territori meridionali stabilite nel Seicento, lasciando da parte quel principio di reciprocità che, come vedremo, avrà invece un rilievo importante negli accordi che Napoli concluse, nello stesso periodo, con Svezia e Danimarca.

La conferma del precedente era quindi un punto fermo della posizione olandese, come dimostra la risoluzione della questione sulla validità di Münster. Finocchietti era probabilmente consapevole di queste dinamiche: decise così di proporre una formulazione che «in sostanza niente pregiudica; restando le cose come se di Münster non si fosse mai fatto menzione»⁸⁹.

La discussione occupò le parti fino all'ultima redazione del trattato. L'Aia proponeva che si stabilisse che

⁸⁷ Cfr. E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 187; sulla Francia si veda soprattutto A.V. Migliorini, *I problemi del trattato franco-napoletano di navigazione e di commercio (1740-1766)*, in «Rivista storica italiana», XCI, 1 (1979), pp. 180-213.

⁸⁸ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 61.

⁸⁹ ASN, AE, 793, *Traité de commerce comme il doit être [ad]dressé suivant le sentiment de Monsieur d'Hollande, sauf l'approbation des États Généraux*, art. 46.

l'on pourra jamais, en vertu de la présente convention tirer aucune conséquence contraire aux traités de Münster de l'année 1648 et de la Haye de 1650⁹⁰.

La presenza dell'aggettivo *contraire* è la rappresentazione dell'ultimo tentativo dell'Aia di giungere a una formulazione a essa favorevole: stabilire l'impossibilità di conseguenze contrarie al trattato di Münster avrebbe creato un cavillo legale a cui gli olandesi avrebbero potuto appellarsi contro le innovazioni introdotte dal trattato, vanificando, in un sol colpo, le speranze napoletane di gettarsi alle spalle la precedente convenzione commerciale. Finocchietti riuscì a ottenere l'eliminazione dell'aggettivo dalla versione finale del trattato, dando vita a una formulazione così vaga che, come sosteneva l'inviato napoletano, il riferimento al trattato del 1648 sembrava essere quasi inoffensivo:

sono inoltre i Contrattanti rimasti d'accordo che, siccome questo trattato non ha altro oggetto, che il vantaggio e sicurezza del Commercio de' rispettivi sudditi, non si potrà giammai, in virtù di questa convenzione, trarre alcuna conseguenza rispetto agli obblighi che risultano dai trattati di Münster del 1648 e dell'Aia del 1650; riguardo ai quali le Parti Contrattanti rimarranno assolutamente nel loro intiero [...] ⁹¹.

Vaghezza che, in questo caso, si univa all'incoerenza di questo articolo rispetto all'intero trattato: i 45 articoli precedenti contenevano riferimenti spesso opposti a ciò che era stato stabilito nel 1648, soprattutto per ciò che riguardava i privilegi doganali e giurisdizionali. Entrando nello specifico se, sulla questione del diritto di visita, Münster stabiliva che *in nessun caso* sarebbe stato concesso a soldati di controllare le navi olandesi⁹², nel trattato del 1753 si stabilisce che

⁹⁰ Ivi, Allegato alla lettera di Giuseppe Faulon Finocchietti del 10 novembre 1752.

⁹¹ Art. 46 del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, pp. 53-54.

⁹² Art. 16 del trattato di Münster, nel quale si fa riferimento ai Capitulos de Privilegios concessi dalla Spagna alle città anseatiche nel 1607, in cui si definiva che «de aquí adelante, ningunos soldados visiten los Navios de los Anseaticos ; y si acaso el Thesorero Mayor de nuestro Reyno, o los mismos Alcavaleros quisieren embiar algunas Guardias à los Navios, aya de ser à su cosa, sin que permitan que saquen, ni pidan cosa alguna à los Hanseaticos». Cfr. Cap. II in *Capitulos de Privilegios concedidos à la Ciudades Confederadas de la Hansa Teutonica*, in Abreu y Bertodano, *Coleccion de los tratados de paz de España. Reynado de Phelipe III*, op. cit., p. 376.

la visita de' bastimenti si farà ne' Stati rispettivi secondo la maniera stabilita dalle Leggi degli Stati suddetti⁹³.

Un ribaltamento rispetto alla convenzione precedente, confermato anche nel caso del giudice delegato, figura che, nella convenzione del '53, scompare completamente, obbligando i cittadini di entrambe le parti contrattanti a rivolgersi, in caso di controversie ai «tribunali e Magistrati, â quali saranno recate le controversie, [che] renderanno loro pronta e sollecita giustizia⁹⁴».

In conclusione, la firma del trattato del 1753 fu un momento importante nella storia delle relazioni tra Napoli e l'Aia. Quattordici anni di trattative avevano portato alla formulazione di un accordo più equilibrato rispetto al precedente, eliminando quei privilegi ritenuti eccessivi dall'amministrazione borbonica. Inoltre, come sottolineava già Fogliani nel 1740,

sarebbe utilissima al commercio la felice conclusione di un trattato di amicizia e commercio con questi Stati particolarmente nelle presenti circostanze, e perché il loro esempio sarebbe facilmente imitato da altri Sovrani⁹⁵.

La testimonianza di Fogliani mostra come l'importanza di questo trattato non si limitava allo sviluppo delle relazioni tra i due Stati. Esso rappresentava un monito soprattutto per le altre nazioni più favorite: non era più possibile aggrapparsi al rispetto dei trattati seicenteschi per rivendicare antichi privilegi, ma che era necessario stabilire con Napoli un accordo commerciale che avrebbe comportato, come nel caso olandese, una rinegoziazione delle agevolazioni di cui godevano nel territorio meridionale. Dal canto loro, le Province Unite decisero di accettare un accordo che avrebbe consentito loro di porsi al riparo da future innovazioni istituzionali potenzialmente lesive dei propri interessi nel Regno.

⁹³ Art. X del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, pp. 15.

⁹⁴ Ivi, art. VIII.

⁹⁵ ASN, AE, 4863, Lettera di Fogliani del 14 ottobre 1740.

Un altro elemento da porre in evidenza è che, oltre a influenze politiche, forti sono le pressioni dal basso nello sviluppo delle trattative, provenienti soprattutto dal mondo mercantile. Napoli aveva risorse, un mercato con un settore manifatturiero poco sviluppato, e, soprattutto, era neutrale, condizioni pienamente favorevoli per l'approfondimento della presenza olandese sul territorio. C'era però la necessità di ottenere un trattamento fiscale favorevole, così da ridurre i costi di trasporto ed essere più competitivi: è sulla base di questo tipo di sollecitazioni che Nijenburg porta avanti la questione della riduzione dei dazi sui panni lana. In questo senso il rappresentante olandese si fa portavoce di esigenze economiche che venivano dalla quotidianità degli scambi commerciali, trascinando la questione tra quelle oggetto di discussione con il Regno napoletano. L'influenza di tali pressioni sulle trattative si paleserà anche successivamente: l'importanza di questi interessi spinse quindi l'inviato napoletano a comprendere che per arrivare alla conclusione di un accordo era necessario agire lì, contrattare con quegli interessi, vero ago della bilancia dell'intero sistema economico e politico olandese. Ciò confermerebbe quanto detto da Antonella Alimento sui trattati, la cui conclusione presuppone e implica l'armonizzazione degli interessi non solo tra due Stati ma anche «within each country where regional and national pressure groups emerged in support or in opposition to the treaty»⁹⁶.

Per approfondire le specificità del trattato olandese ma, soprattutto, per comprendere come questo si colloca nell'insieme degli accordi commerciali occorre ampliare lo sguardo, comparando le discussioni olandesi con quelle che, contemporaneamente, Napoli stava conducendo con altri Stati nordici come Svezia e Danimarca.

⁹⁶ A. Alimento, *Commercial treaties and the harmonization of national interest: the Anglo-French case (1667-1713)* in Id. (eds), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, cit. p. 126.

PARTE II

L'accordo olandese nella *politica dei trattati*

III

Le trattative con i paesi scandinavi. Un confronto

Nei primi mesi del 1738¹ approdò nel porto di Palermo una nave svedese, la *Augusta*, guidata dal capitano Von Ackern, al quale non fu permesso di scaricare parte del proprio carico «a cause [...] qu'il n'y avoit point de Convention entre la Cour de Suède et celle de deux Siciles pour un libre commerce des suédois dans ce Pais-là». L'interdizione sarebbe durata fino a quando non fosse stato presentato un manifesto delle merci trasportate. Il governo scandinavo affidò allora le proprie rimostranze al suo rappresentante all'Aia, il quale, in un colloquio con il segretario della legazione spagnola in loco², non solo denunciò come le navi di altri paesi non erano obbligate ad adempiere a quella formalità, ma sottolineò anche che, per l'importanza degli scambi che svolgevano, era necessario assicurare ai sudditi svedesi tutti i privilegi di *gens amicissima* nei territori meridionali³. Da Napoli, invece, si difesero le azioni dei funzionari portuali: secondo il marchese di Salas solo un accordo commerciale tra i due Stati avrebbe potuto evitare che un episodio simile si ripettesse⁴.

Poco meno di un mese dopo l'inviato spagnolo all'Aia, il marchese di San Gil, informò la corte napoletana di un incontro avuto con il rappresentante danese nella capitale olandese, in cui questi gli aveva comunicato la disponibilità della sua corte a stabilire un accordo commerciale con il Regno borbonico⁵.

¹ I riferimenti in nostro possesso non ci consentono di definire la data precisa in cui la nave arrivò nel porto siciliano. Le prime notizie sull'accaduto risalgono al 25 aprile 1738, quando il segretario della legazione spagnola all'Aia, Nicolás Antonio de Oliver y Fullana, scrisse per informare la corte napoletana delle rimostranze del rappresentante scandinavo. Cfr. ASN, *AE*, 763, Corrispondenza con Nicola Antonio Oliver e Fullana, incaricato degli affari di Spagna (1738-1740), Allegato alla lettera di Oliver e Fullana del 25 aprile 1738.

² Era molto comune che gli inviati spagnoli si facessero portavoce di interessi e questioni che riguardavano i Regni di Napoli e Sicilia laddove il governo borbonico non aveva una propria rappresentanza diplomatica. Nel caso dell'Aia, ciò avvenne fino al 1739 quando fu designato un ministro napoletano nella capitale olandese, Giovanni Fogliani d'Aragona.

³ ASN, *AE*, 763, Allegato alla lettera di Oliver e Fullana del 25 aprile 1738.

⁴ RKS, *DL*, IT, 48, Dokument om förhandlingarna mellan Sverige och italienarna States, 1577-1806, *Traduction de la lettre de M. le Marquis de Salas à Ms. Le Marquis de St. Gil datée du 15 juillet 1738*, cc.nn.

⁵ ASN, *AE*, 778, Lettera di San Gil del 3 luglio 1738. Già nel 1736 Agostin Bruzen de la Martiniere, incaricato d'affari napoletano ad Amsterdam, in una sua lettera alla corte napoletana sostiene che una persona vicina alla corte di Copenaghen lo aveva informato che «l'on songe à Copenhague à négocier avec le Roi pour Les Soyés de Naples et de Sicile, et à faire un traité de commerce entre les deux nations». ASN, *AE*, 761, Corrispondenza con D. Agostino Bruzen la Martiniere incaricato di SM di diverse incombenze (1734-1743), lettera del 23 ottobre 1736.

Questi due episodi diedero avvio alle trattative per la formazione di un trattato commerciale tra Napoli da un lato e Svezia e Danimarca dall'altro. Anche nel caso degli accordi con gli Stati scandinavi, come per l'Olanda, è possibile far risalire l'inizio delle negoziazioni al periodo immediatamente successivo alla pace di Vienna, tra il 1738 e il 1739. Le trattative con i tre Stati si svolsero poi in modi e tempi diversi e portarono, in circa 14 anni, alla formazione di tre accordi per certi aspetti molto differenti tra loro.

In questa sede si propone uno studio comparativo delle discussioni svedesi, danesi e olandesi. A partire dall'analisi delle differenze tra le negoziazioni su alcuni temi chiave, tale indagine consentirà non solo di chiarire alcune specificità del trattato olandese non emerse nell'indagine sulle negoziazioni con la Repubblica, come nel caso della questione religiosa, ma permetterà anche di definire gli elementi principali delle relazioni tra le Sicilie e gli Stati scandinavi, un tema non approfondito dalla storiografia.

Sui rapporti tra Napoli e Svezia è da segnalare un saggio di Claudia Pingaro, la quale analizza le clausole dell'accordo commerciale del 1742 in relazione alla politica commerciale messa in atto dai due Stati nel corso della prima metà del Settecento⁶. Esso si concentra sull'accordo commerciale, senza però approfondire le principali questioni accompagnarono la formazione dei singoli articoli. Nel caso della Danimarca riferimenti interessanti provengono da due saggi di Maria Grazia Maiorini sulle relazioni politico-diplomatiche tra il paese scandinavo e i Regni borbonici, sviluppati a partire soprattutto dalla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli⁷.

La comparazione tra le discussioni scandinave e quelle olandesi e, soprattutto, l'indagine sulle negoziazioni e sulle modalità entro cui queste si svolsero consente non soltanto di approfondire i riferimenti sulle relazioni tra Napoli e Svezia e Danimarca messi in luce dalla bibliografia sul tema ma ci permette di entrare nel vivo degli aspetti anche economici di tali rapporti, cogliendo altresì temi e problemi soprattutto della presenza svedese, danese e olandese nei territori meridionali. Come dimostra la stessa vicenda del

⁶ C. Pingaro, *Napoli e Stoccolma: impegni commerciali nel Mediterraneo al tempo di Carlo di Borbone* in M. C. Morozzo della Rocca, F. Tiboni (a cura di), *Atti del II convegno nazionale Cultura navale e marittima. Transire mare. 22-23 settembre 2016*, Firenze, goWare, 2017, pp. 605-616.

⁷ Cfr. M.G. Maiorini, *Neapolitan diplomacy in XVIII century: policy and the diplomatic apparatus* in D. Frigo (a cura di), *Politics and diplomacy in early modern Italy. The structure of diplomatic practice (1450-1800)*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 176-210 ; Id., *I danesi a Napoli nel Settecento. Il corpo diplomatico attraverso i documenti dell'Archivio di Stato di Napoli* in «Analecta studi danici», XXVIII (2001), pp.125-133.

porto di Palermo citata in apertura, anche nel caso svedese la spinta verso una maggiore formalizzazione delle relazioni politiche ed economiche con i Regni di Napoli e Sicilia derivò, come per le Province Unite, da esigenze provenienti dalla realtà commerciale. In breve, anche l'indagine sulle negoziazioni scandinave dimostra l'importanza cruciale che fattori e esigenze economiche ebbero non solo nella formazione degli accordi commerciali, ma, più in generale, nello svolgersi delle relazioni tra Napoli e gli stati nordici.

Tale analisi è stata svolta a partire dall'incrocio delle corrispondenze conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli e, rispettivamente, i carteggi diplomatici e vari documenti amministrativi sull'accordo commerciale custoditi, rispettivamente, presso l'Archivio Nazionale di Stoccolma e l'Archivio Nazionale di Copenaghen.

L'indagine così costruita permetterà di mettere in luce le differenti strategie politiche ed economiche che Napoli mise in campo con i singoli Stati. In questo senso, la contiguità temporale nella conclusione dei tre accordi porterebbe a pensare alla presenza di specifici interessi nell'area nordica, come nel caso degli accordi che l'amministrazione borbonica firmò con la Porta Ottomana (1740) e con Tripoli (1741)⁸. È possibile affermare qualcosa di simile nel caso degli accordi che Napoli concluse con Olanda, Svezia e Danimarca? In particolare, è possibile parlare di una *politica nordica* per i Regni di Napoli e Sicilia, intesa come precisa azione di governo determinata a stabilire una propria presenza commerciale nell'area del Mare del Nord e del Mar Baltico⁹ siglando accordi con quelli che, insieme alla Russia, erano i principali Stati della zona?

⁸ Tale intenzione si era manifestata sin dalla prima seduta della Conferenza di Commercio del 10 giugno 1739. Furono però l'allontanamento del Santisteban, maggiordomo maggiore di Carlo di Borbone, e il rinnovato appoggio da parte della Spagna i due principali incentivi che, secondo Mirella Mafri, portarono il Regno di Napoli a formalizzare un trattato con il Levante. M. Mafri, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Giuglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)*, op. cit., pp. 151-152.

⁹ La Svezia e la Danimarca non corrispondevano, nel XVIII secolo, alle formazioni statuali attuali: il regno svedese comprendeva, oltre il territorio attuale, la Finlandia e la Pomerania svedese; la Danimarca invece includeva la Norvegia, i ducati tedeschi dello Schleswig e Holstein, l'Islanda, le isole Farøer, la Groenlandia e alcune piccole colonie e fortificazioni in America, Asia e Africa. Cfr P. Pourchasse, D. Andersen, *La navigation des flottes de l'Europe du Nord vers la Méditerranée (XVII-XVIII siècles)*, in «Revue d'histoire maritime», n. 13 (2011), pp. 29-30.

1. «*Se lier les mains*¹⁰» con la clausola di «*nazione più favorita*»

Prima di entrare nel vivo delle negoziazioni tra Napoli e Svezia e Danimarca è necessario fare un passo indietro, facendo luce sui rapporti precedenti che legavano ognuno di questi Stati al territorio napoletano.

I paesi scandinavi avevano concluso accordi commerciali di vario tipo con la Spagna nel corso del Seicento. Nel caso della Svezia, risalgono al 1651 gli «*Édits pour favoriser le commerce réciproque*» concessi dalla corona spagnola il 30 novembre e confermati da Stoccolma il 5 dicembre dello stesso anno. Gli editti sancivano, oltre alla libertà di commercio in entrambi i Paesi, la possibilità di stabilire rappresentanze consolari nei rispettivi Stati, libertà confermata dall'articolo 29 della pace di Nimega fra Spagna e Francia del 1679¹¹. Tra Danimarca e Spagna esisteva invece un vero e proprio trattato di commercio concluso nel 1641, nel quale si definivano, oltre alla piena libertà di commercio in entrambi gli Stati, le caratteristiche principali dei rapporti tra le parti, come l'obbligo di presentare, all'arrivo nei porti, un manifesto delle merci trasportate, il divieto di guerra di corsa e altre cautele in caso di guerra tra i due Stati contraenti¹².

Sia nel corso delle trattative con la Svezia che in quelle con la Danimarca non è presente però alcun riferimento a questi accordi precedenti. Questo è un elemento importante per cominciare a considerare le differenze nello sviluppo delle negoziazioni con Svezia e Danimarca da un lato e con l'Olanda dall'altro. In queste ultime, come abbiamo visto nel capitolo precedente, il trattato concluso con la Spagna nel 1648 non fu solo un elemento costantemente presente nelle discussioni fra le parti ma fu anche la base a partire dalla quale gli olandesi formularono le proprie rivendicazioni, orientandole sensibilmente. Münster era un precedente a cui l'Aia si appellava continuamente e che veniva portato a supporto delle proprie posizioni, elemento che, invece, non ritroviamo nelle discussioni svedesi e danesi. I riferimenti scandinavi furono quindi le prerogative e le immunità riconosciute agli altri stati nelle Sicilie e, in particolare, alle nazioni più

¹⁰ RKS, DL, GL, 290, Ambassadören Carl Gustaf Tessin (1739-1742), Allegato B alla lettera di Tessin del 27 novembre/8 dicembre 1741.

¹¹ Cfr. A.von Miltitz, *Des consulats à l'étranger tel qu'ils ont été institués par les principaux États de l'Europe et les États-Unis de l'Amérique du Nord*, partie II, Londra, A. Asher, 1839, p. 487.

¹² P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec les puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, parte II, vol. I, Paris, Rey et Gravier libraires, 1834, pp. 412-421.

favorite. Ciò è particolarmente evidente nelle proposte svedese e danese riguardanti le prerogative da riconoscere ai consoli. La Svezia proponeva che

dans les ports convenables à l'un on à l'autre des Rois, il sera établi des consuls pour la securété du commerce en général, et pour la commodité des commerçans en particulier, et qui jouiront de tous les droits, libertés, immunités et autorités, dont les autres nations les plus favorisées jouissent (art. IV)¹³.

La Danimarca andava oltre, aggiungendo che

les consuls seront particulièrement autorisés à connaitre arbitralement des différens qui pourraient survenir entre les marchands et les maitres des navires de leur nation, ou entre les maitres des navires et leurs propres mariniers, soit au sujet de leurs naulages, salaires ou autrement ; et l'appel de leurs sentences ne sera point porté devant les juges des lieux, mais bien devant ceux de Sa Majesté Danoise (art. XIX)¹⁴.

Le contro-proposte napoletane andavano nella direzione opposta: non solo non si fa mai riferimento ai privilegi di nazione più favorita in relazione alle funzioni dei consoli, ma si sottolinea altresì che questi «non averanno giurisdizione contenziosa, né coattiva alcuna, ma solo serviranno per proteggere i loro Nazionali, o componere amichevolmente le loro controversie»¹⁵. Cosa comportava l'inserimento di questa clausola per i consoli e perché Napoli era contraria a questa eventualità?

Prima di inoltrarci nell'analisi delle differenze tra le varie posizioni bisogna definire cosa comporti la richiesta di trattamento di nazione più favorita. Questa dicitura, presente

¹³ RKS, KK, HA, F IV, Särskilda utredningar och berättelser, vol. 83 (1652-1796), *Projet d'un traité preliminaire de commerce et de navigation entre Leurs Majestez de Suède et des deux Siciles* (Tessins projekt till traktat met Konungariket Sicilien), allegato alla lettera di G. Tessin del 20/31 dicembre 1741.

¹⁴ RGS, TKUA, Sp, It, 45-5-45-6, fasc. AII, Akter og dokumenter vedrørende den mellem Kong. Frederik v. af Danmark-Norge og Kong Carl III af Begge Sicilier 1748 16 April i Madrid uluttede bestandige commerce – og – Navigations traktat (1739-1749), *Projet d'un traité d'amitié et de commerce à faire entre Sa Majesté le Roi de Danemark, Norvège et Sa Majesté le Roi des Deux Siciles*, cc.nn.

¹⁵ RKS, DL, GL, 291, Ambassadören Greve C. G. Tessin till Kong. Majestät Nov. 1741-Mars 1742 (Supplement ineliãliande några brev aug. Sicilianska handelstraktaten), Allegato A alla lettera di Tessin del 6/17 novembre 1741, cc.nn. La stessa formulazione fu proposta anche alla Danimarca, cfr. RGS, TKUA, Sp, It, 301, fasc. AII, *Articles pour servir à un traité de commerce avec le Danemark traduits de l'Italien*, art. III.

nei trattati commerciali sin dall'inizio dell'età moderna¹⁶, garantiva agli Stati contraenti il «*bénéfice d'avantages plus importants que l'une d'entre elles viendrait à accorder ultérieurement à un État tiers par un autre traité portant sur la même question*»¹⁷. Ci si assicurava così il godimento dei privilegi più vantaggiosi riconosciuti ai gruppi stranieri nello Stato di riferimento. L'inserimento di questa clausola in un trattato politico consentiva inoltre al paese beneficiario di avere accesso, automaticamente, a tutte le concessioni che sarebbero state garantite in futuro ad altri gruppi stranieri. È ciò che avvenne nel caso della Francia che, riconosciuta nazione più favorita nei territori spagnoli dall'articolo VI del trattato dei Pirenei del 1659, ebbe accesso a tutti i privilegi concessi all'Inghilterra nel trattato di Madrid del 1667.

Tra questi, uno dei più importanti riguardava la possibilità, per i rappresentanti consolari, di esercitare la giurisdizione contenziosa, di essere cioè giudici o intervenire in qualche modo in cause e nei conflitti tra marittimi. Questo diritto fu garantito inizialmente all'Inghilterra nel trattato di Madrid del 1667, il quale stabiliva che

au cas que [...] arrive quelques différends entre marchands et maîtres de navires, ou entre des maîtres et mariniers, l'accommodement de ces différends sera laissé au Consul de la nation, et néanmoins de telle sorte qu'au cas qu'ils ne veuillent pas se soumettre à la sentence arbitrale du Consul, ils n'en puissent pas appeler au juge ordinaire du lieu où ils sont sujets (art. XIX)¹⁸.

Questa clausola ammetteva, di fatto, la possibilità del console di intervenire nei conflitti in cui erano coinvolti marittimi, senza limiti di nazionalità o di giudizio. La Svezia chiedeva quindi, attraverso l'inserimento della clausola di nazione più favorita sull'articolo sulle funzioni dei consoli, che i propri rappresentanti fossero dotati di una giurisdizione ampia,

¹⁶ Per una breve ricostruzione della storia dell'utilizzo di questa formula negli accordi fra Stati cfr. J. Koulisher, *Les traités de commerce et la clause de la nation la plus favorisée du XVI au XVII siècle* in «Revue d'histoire moderne», n. 31 (1931), pp. 3-29.

¹⁷ J. Salmon (ed.), *Dictionnaire de droit international public*, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p. 178. cit. in J. Cazala, *Les standards indirects de traitement. Traitement de la nation la plus favorisée et traitement national* in Charles Leben (dir.), *Droit international des investissements et de l'arbitrage transnational*, Paris, Pedone, 2015, pp. 265-286. Sull'argomento si veda anche D. Bizzarri, *Per la clausola della nazione più favorita* in «Atti R. Accademia delle Scienze di Torino», n. 54 (1918-19), pp. 907-920.

¹⁸ Trattato di Madrid tra la Spagna e la Gran Bretagna del 23 maggio 1667 in P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec les puissances étrangères*, parte II, vol. II, Paris, Rey et Gravier libraries, 1834, p. 412.

una prospettiva che Napoli non approvava completamente. Ciò è particolarmente evidente nella proposta napoletana sullo stesso articolo:

succedendo qualche controversia tra un capitano e i suoi marinari procurerà il console o viceconsole della loro nazione di aggiustarlo insieme amichevolmente, però non risiedendovi, non potrà impedire la partenza del Bastimento, ma solo prendere un ob[b]ligo dal padrone di soddisfare i suoi marinari per tutto il dovuto loro, restituito che sarà nel proprio paese; tuttavia se vi fusse qualche marinaio disub[b]idiente, e reso verso del padrone di grave delitto, il Governatore del luogo darà a questo, ad ogni richiesta sua, o del Console, o del viceconsole, il soccorso necessario per arrestar il marinaio, ed anche per carcerarlo (art. IV)¹⁹.

Il Regno borbonico non rifiutava l'idea che i consoli avessero facoltà di comporre conflitti, ma proponeva una versione molto più limitata delle loro funzioni giurisdizionali. Ciò è particolarmente evidente quando si afferma che i consoli potranno *aggiustare amichevolmente* tali conflitti. Tale espressione fa riferimento a una tendenza che, come ha messo in evidenza Elvira Contino, ritroviamo con sempre maggiore frequenza nei trattati del XVIII secolo. Essa implicava che il console fosse un arbitro, capace di risolvere amichevolmente e, soprattutto, senza alcuna formalità di giudizio, le cause in cui erano coinvolti i propri connazionali. La sua azione doveva quindi realizzarsi in concorso con le autorità del luogo, come si evince anche dalle ultime righe della proposta napoletana²⁰, diversamente da quanto indicato dal trattato di Madrid, che non permetteva ai marittimi di rivolgersi né ai tribunali del luogo né a quelli del proprio Stato.

Per comprendere meglio le ragioni delle posizioni scandinave può essere utile fare riferimento allo scontro che, sullo stesso argomento, impegnò l'amministrazione borbonica con l'allora console francese a Napoli, François Devant, ricostruito da Roberto Zaugg. Anche in questo caso, la divergenza tra le parti si giocava sui limiti delle competenze giurisdizionali del rappresentante consolare: due commercianti francesi, Daran e Granel, erano stati incaricati di svolgere una mediazione commerciale per conto di due mercanti

¹⁹ Sottolineato nel testo. Cfr. RKS, KK, HA, F IV, vol. 83, *Articoli per servire ad un trattato di commercio colla Svezia*, art. IV.

²⁰ Cfr. E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., pp. 111 e ss.

inglesi residenti a Venezia. Allo scopo era stata fornita loro una lettera di cambio illimitata. Quando questi ritornarono a Napoli l'affare era saltato, e i due inglesi contattarono Devant per cercare di recuperare le somme anticipate. Il console francese dichiarò allora i due mercanti suoi connazionali colpevoli di frode. Per sottrarsi al giudizio emesso dal console, i due francesi si rivolsero al Segretario di Stato José Joaquín de Montealegre, il quale dichiarò nulla la sentenza del console, dando così inizio alla disputa²¹.

Nel caso francese, ma anche in quello svedese e danese, concedere ai rappresentanti consolari la piena giurisdizione nei conflitti tra marittimi avrebbe significato accettare la creazione di ulteriori particolarismi giuridici, contro i quali la monarchia borbonica si era attivata sin dal suo insediamento. Il problema in questo caso non era necessariamente il riconoscimento di queste funzioni per i consoli, ma il fatto che questi svolgessero tale attività come rappresentanti e/o emissari di un altro Stato. Veniva quindi rifiutata l'idea dei consoli come «strumenti di etero-amministrazione che faceva[no] capo al *princeps* di un altro Stato e che in quanto tale costituiva un canale di ingerenza in mano a dei poteri esogeni»²². Questo è un elemento che vediamo in maniera più chiara nel caso danese: quando si propone che «l'appel de leurs sentences [intendendo sentenze riguardanti marittimi] ne sera point porté devant les juges des lieux, mais bien devant ceux de Sa Majesté Danoise» si sta di fatto autorizzando la sottrazione di queste cause alla giurisdizione e, quindi, all'autorità regia, elemento che Napoli non poteva tollerare²³. Il re era l'unica fonte di *jurisdictio* nelle Sicilie, e in virtù di questo non poteva essere concessa una simile facoltà ai consoli, per definizione rappresentanti di uno Stato diverso da quello in cui si trovavano. La differenza tra la posizione napoletana e quella dei due paesi scandinavi non riguardava quindi soltanto le prerogative dei consoli ma l'idea stessa della funzione di questi ultimi nel contesto meridionale. Napoli propone un console che assista i propri connazionali, che li aiuti nelle normali procedure del Regno, che offra loro delle

²¹ Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 31-43.

²² Ivi, p. 41.

²³ La proposta sulle funzioni dei consoli era anche nel caso della Danimarca, molto distante da quella napoletana, che invece proponeva che i consoli non avessero «aucune juridiction, ni action litigieuse, mais ils serviront seulement à proteger leurs nationaux et accommoder à l'amiable leurs différends», sottolineando come «les droits des susdits consuls et vice-consuls soient non seulement modérés, mais encore que ceux-ci traitent avec charité et avec équité leur Nationaux pour ne pas les dégoûter et les détourner d'aller trafiquer dans les ports de leur résidence». Cfr. RGS, *TKUA*, Sp, It, Begge Sicilier, 65-5-65-6, fasc. All, *Articles pour servir à un traité de commerce avec le Dannemarck traduits de l'Italien*, art. IV.

garanzie in una realtà diversa non solo dal punto di vista amministrativo ma anche sul piano culturale. L'idea è quella di un console-mediatore che renda meno traumatico per gli scandinavi l'impatto con una realtà con leggi, lingua e cultura diverse come le Sicilie, che risolva *amichevolemente* le questioni tra i connazionali. Il tutto inscritto in un contesto egemonizzato in ogni caso dalla sovranità dello Stato e, quindi, del principe territoriale, senza che la figura del rappresentante consolare possa rappresentare uno spazio di deroga rispetto alla giurisdizione di quest'ultimo. Una visione del console e del suo ruolo che invece differisce da quella proposta da Svezia e Danimarca.

Quello prospettato dagli scandinavi è un console che protegge e tutela, ma è prima di tutto un inviato dello Stato che rappresenta, in grado di sostituirsi, all'evenienza, alle istituzioni del paese nel quale si trova²⁴. È questo il punto cruciale dello scontro tra le parti sull'argomento, che animò una discussione destinata a durare fino alla fine delle trattative. Nel caso della Svezia in una bozza di trattato che l'incaricato svedese per la gestione delle trattative, Carl Gustav Tessin²⁵, inviò nel giugno 1742, all'articolo IV la formula «tratanto goderanno [i consoli] quei Diritti ed Immunità che le Potenze contrattanti potranno in avvenire accordare o restringere a riguardo de' consoli delle nazioni più favorite» fu inserita a penna. Questa aggiunta consentirebbe di affermare che, a poco più di 10 giorni dalla stipula del trattato (che sarebbe stato firmato il 30 giugno dello stesso anno) non si era ancora giunti a una soluzione condivisa sulle funzioni dei consoli²⁶. Il contrasto fu così forte da portare Tessin ad affermare che

²⁴ Questo aspetto è più esplicito nel caso della Danimarca; nelle proposte preliminari svedesi invece non si specifica che il console avrà la possibilità di dirimere le questioni tra i marittimi, facendo riferimento più in generale alle funzioni garantite ai consoli delle nazioni più favorite. RKS, KK, HA, F IV, vol. 83, *Projet d'un traité préliminaire de commerce et de navigation entre Leurs Majestez de Suède et des deux Siciles*, art. IV.

²⁵ Carl Gustaf Tessin era figlio di Nicodemo Tessin il Giovane, architetto di corte. Il giovane Carl Gustaf fu inviato a Parigi a 19 anni, e viaggiò in Italia tra il 1716 e il 1718. È possibile far risalire a questi anni gli albori della sua esperienza politica: nominato inizialmente intendente della corte, seppe leggere le novità del nuovo panorama politico apertosi dopo la grande guerra del Nord. Fu proprio la sua abilità diplomatica che gli consentì di essere nominato, nel luglio del 1739, rappresentante straordinario a Parigi, anche se, di fatto, svolgerà funzioni da ambasciatore. Qui convinse la Francia a garantire un sostegno economico alla Svezia, che si concretizzò nel trattato del 20 marzo 1741. Ricoprirà altri importanti incarichi pubblici come quello di presidente del Gabinetto del Re dal 1742 al 1752. M. Olausson, *Carl Gustaf Tessin: une biographie* in G. Faroult, X. Salmon, J. Trey, *Un suédois à Paris au XVIII^e siècle. La collection Tessin*, Paris, Lienart, 2016, pp. 16-21. Per dettagli sulla missione francese di Tessin e sul suo ritorno in Francia si veda C. G. Tessin, *Tableaux de Paris et la Cour de France (1739-1742). Lettres inédites de Carl Gustaf, compte de Tessin*, édition par Gunnar von Proschwitz, Göteborg & Paris, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1983.

²⁶ Cfr. RKS, DL, IT, 49, allegato alla lettera n. 187 di Tessin del 18/29 giugno 1742.

il paroit que la Cour de deux Siciles a quelque répugnance de se lier les mains sur des avantages que diverses circonstances pourraient exiger d'accorder à d'autres nations²⁷.

Il rappresentante svedese aveva colto perfettamente un elemento importante per comprendere l'atteggiamento napoletano nelle trattative con la Svezia, applicabile anche nel caso della Danimarca. Tale ripugnanza aveva radici profonde nella necessità, per Napoli, di stabilire relazioni più eque con gli Stati europei. Lo scopo era quello di non essere considerati più come provincia di Spagna, passo essenziale per rafforzare il proprio ruolo nel concerto delle potenze europee. Tale principio, come abbiamo visto, fu alla base anche delle posizioni napoletane nelle negoziazioni con le Province Unite. Soprattutto nelle prime fasi di queste, non sono rintracciabili riferimenti specifici alla questione delle funzioni dei consoli: il principale nodo problematico riguardava la discussione sulla validità o meno delle clausole approvate a Münster e, in particolare, sulle agevolazioni doganali e sul privilegio di foro, garantito dalla presenza del giudice delegato. L'opposizione tra le parti su questo argomento tenne banco, come abbiamo visto, fino alle fasi finali dell'accordo, quando l'Aia acconsentì a sottoporre i propri nazionali all'autorità dei tribunali ordinari, dietro il riconoscimento di garanzie che li difendessero da eventuali frodi a loro carico. Fu solo a questo punto che si accese la discussione sulle funzioni dei consoli²⁸. La contesa sulla questione dovette essere simile a quella che Napoli svolse con Svezia e Danimarca dato che Finocchietti, commentando le discussioni con gli Stati Generali d'Olanda sull'argomento, afferma che

dicono questi Stati che li loro consoli non hanno altra facoltà che di proteggere la nazione e accordare amichevolmente le dispute che nascono tra due sudditi della stessa nazione [...]; onde che è inutile esprimere che non doveranno avere Giurisdizione Contenziosa, e meno

²⁷ RKS, DL, GL, 290, Allegato B alla lettera di Tessin del 27 novembre/8 dicembre 1741.

²⁸ Questo non significa che la questione dei diritti consolari non fosse stata già citata nelle fasi precedenti del trattato: in un progetto olandese del 1740 si propone che il console di Napoli abbia gli stessi privilegi che avevano i suoi predecessori. Non si sviluppò, negli anni immediatamente successivi, nessuna reale discussione in merito. Cfr NA, SG, 6947, progetto per il trattato di commercio inviato a Salas il 21 luglio 1740 e allegato alla lettera di N. del 26 luglio 1740.

dichiarare che solo servono per proteggere i nazionali perché ciò vi si intende, non essendo stabiliti per altro²⁹ [...].

La richiesta dell'Aia non è incomprensibile: autorizzare una formulazione in cui, da un lato, si garantiva ai consoli olandesi il riconoscimento di nazione più favorita e, dall'altro, non si specificava che questi non avrebbero avuto giurisdizione contenziosa significava offrire uno spazio normativo per l'esercizio di una giurisdizione particolare, rivendicabile a partire dal riferimento ai privilegi di nazione più favorita. Non è un caso quindi che questa discussione si animò soprattutto nelle ultimissime fasi del trattato: garantire funzioni giurisdizionali per i propri consoli avrebbe consentito di arginare, almeno in parte, il vuoto lasciato dalla perdita del privilegio di foro.

Nonostante le similarità tra le discussioni, gli articoli che, negli accordi con i paesi scandinavi, disciplinano la questione dei consoli presentano delle differenze significative rispetto alla clausola del trattato con l'Olanda sullo stesso argomento. Mentre nei primi due trattati si concedono ai consoli i privilegi riconosciuti a quelli delle nazioni più favorite, specificando che ciò avverrà «senzachè possino in tempo alcuno attribuirsi giurisdizione contenziosa e coattiva»³⁰, nell'accordo con le Province Unite non si fa riferimento a competenze specifiche riconosciute ai rappresentanti consolari, assicurando loro le stesse prerogative di quelli delle nazioni più favorite³¹. L'assenza di questa espressione lascia aperto uno spazio normativo che consente agli olandesi di avere nei Regni di Napoli e Sicilia dei consoli in grado di intervenire nelle questioni in cui fossero coinvolti marittimi: nel caso in cui questi non fosse riuscito a ricomporre la questione, la conoscenza giudiziaria

²⁹ Sottolineato nel testo originale. Cfr. ASN, AE, 793, *Traité de commerce comme il doit être dressé suivant le sentiment de Monsieur d'Hollande, sauf l'approbation des États Generaux*, art. 41, allegato alla lettera di Finocchietti del 24 ottobre 1752.

³⁰ Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Danimarca*, Napoli, 1751, Presso Ricciardi stampatore del Real Palazzo, art. IV, p. 7; nel trattato con la Svezia si specifica anche che «solo serviranno per proteggere i loro Nazionali, o componere amichevolmente le loro controversie, qualora vorranno starsene spontaneamente a' giudizi loro». Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia*, Napoli, 1743, Per Francesco e Cristoforo Ricciardi Impressori del Real Palazzo, art. IV, p. 49.

³¹ Si aggiunge soltanto che «i medesimi [riferito ai consoli] si dovranno contentare de' Diritti, che i loro Sovrani gli accorderanno; senza poterne esigerne di vantaggio; e se si farà lagnanza, ch'essi ne esigessero de' maggiori, i Sovrani vi porranno ordine». Questa espressione presente anche nei due trattati oggetto d'indagine: nel trattato con la Danimarca si specifica che «consoli e viceconsoli [...] non avranno prerogative, privilegi e diritto che in quanto piacerà alle Maestà Loro di accordarli, ampliarli o restringerli». Nel caso della Svezia invece si sottolinea come «consoli e viceconsoli [...] goderanno di quei diritti e immunità che le Potenze Contrattanti potranno in avvenire accordare o restringere». Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, Napoli, 1754, Nella regale stamperia di Sua Maestà, art. XLI, pp. 49-50.

del caso spettava ai tribunali olandesi³². Si concedeva così alle Province Unite di avocare a sé la giurisdizione delle questioni insorte sui territori meridionali, prospettiva che, come abbiamo visto, fu rifiutata nelle discussioni con la Danimarca.

Quello dei consoli non è l'unico tema su cui è possibile ritrovare delle divergenze nelle discussioni sui tre trattati. Un altro punto problematico fu sicuramente quello della tassazione da riconoscere per le merci in entrata e in uscita. Mentre la Svezia chiedeva che i sudditi di entrambi gli Stati non fossero obbligati a pagare, sia in entrata che in uscita, «plus d'impôt de doüane, ou d'autres droits de quelque nom [...] que le font en de pareilles occasions les Nations les plus favorisées»³³, la Danimarca anche in questo caso si spinse oltre. Non solo si reclamarono i privilegi di nazione più favorita³⁴, ma si chiese altresì una riduzione del 50% dei diritti da pagare sul pesce secco o salato³⁵. Questa pretesa, in particolare, fu definita impraticabile in una lettera che il rappresentante napoletano, Stefano Reggio e Gravina principe d' Aci³⁶ inviò al suo corrispondente danese, Conrad Detlef von Dehn³⁷. L'impossibilità di concedere un privilegio di questo tipo, continuava il corrispondente napoletano, non era dovuta alla mancata volontà del Regno, ma allo stesso sistema fiscale napoletano: molti diritti doganali erano gestiti da soggetti particolari, e quindi l'introduzione di una norma di questo tipo sarebbe risultata loro pregiudiziale. Inoltre, si sarebbe creato un precedente utilizzabile da altre potenze alleate per richiedere

³² Elemento confermato anche dall'art. XII del trattato, in cui si concede al console di intervenire nelle discussioni insorte tra capitani e marinai. Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, pp. 17-18; R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 117n.

³³ RKS, KK, HA, F IV, vol. 83, *Projet d'un traité préliminaire*, art. III.

³⁴ In particolare, si chiedeva che «les sujets Danois ne seront pas tenus de païer d'autres ni de plus grand droits, gabelles, douanes, impositions, contributions ou charges pour leur personnes, biens, denrées, navires ou fret de ceux-ci, que celles qui seront païes par les nations les plus amïes et les plus favorisées de Sa Majesté Sicilienne». Tale posizione fu ribadita anche con articolo 21 di questo progetto (corrispondente all'articolo 31 degli altri progetti), in cui si chiede di estendere la clausola di nazione più favorita ciò che riguardava la navigazione e il commercio. Cfr. RGS, *TKUA*, Sp It, 65-5-65-6, fasc. AII, *Projet d'un traité d'amitié*, art. XVIII.

³⁵ «Sa Majesté Sicilienne a accordé de plus en faveur des sujets Danois, que lorsque ceux apporteront par leur propre navire des poisons secs ou salés [...] dans les États de sa [...] Majesté, ils ne païeront que la moitié des droits qui d'ailleurs sont siglés pour ces sortes de poisons par les Ordonnances». RGS, *TKUA*, Sp It, 65-5-65-6, fasc. AII, *Addenda au Projet de traité de Commerce avec la Sicile*, art. XII.

³⁶ Personaggio di spicco della corte prima di Filippo e poi di Carlo, fu nominato ambasciatore napoletano a Madrid nel 1743, e rimase in carica fino al 1761, contribuendo alla successione di Carlo sul trono di Spagna nel 1759. Dagli anni '60 in poi rivestì vari incarichi nella reggenza tanucciana a Napoli. B. Tanucci, *Epistolario*, vol. I, op. cit., p. 678. D'Acì ricevette l'incarico ufficiale di occuparsi delle trattative dell'accordo nel 1745, data a cui risalirebbero le istruzioni sulla questione inviategli dalla corte di Napoli. Cfr. ASN, *SA*, f. 20, fs.lo 65, lettera del Montealegre a Iaci, 1 giugno 1745.

³⁷ Rappresentante danese in Spagna, fu chiamato a gestire le trattative in seguito al loro spostamento da Copenhagen, dovuto alla morte del rappresentante spagnolo in Danimarca che gestiva le trattative per Napoli, il conte di Cogorani, avvenuta il 22 aprile 1742. Cfr. RGS, *TKUA*, Sp, Sp, 76-47-76-48, *Frederik Ludvig von Dehn gesandtskabsarkiv* (1742-1748), Lettera di Schulin a Dehn del 25 aprile 1742.

lo stesso privilegio; l'unico compromesso possibile era prevedere, per la vendita del pesce salato, la clausola di nazione più favorita³⁸. Una giustificazione che Napoli utilizzò, come è stato già accennato nel capitolo precedente, anche a fronte delle richieste olandesi sullo stesso punto. Argomentazioni simili, generate però da istanze diverse: gli olandesi chiedevano agevolazioni che andavano oltre quelle concesse alle nazioni più favorite, che avrebbero consentito loro di avere un vantaggio enorme rispetto agli altri gruppi stranieri presenti sul territorio.

2. *Tra interessi economici e rapporti di forza. Analisi di differenze*

Il riferimento alla questione della tassazione ci consente di entrare nel vivo del problema: per quale motivo le richieste da parte dei tre Stati erano così diverse tra loro? È possibile spiegare queste difformità con le diverse esigenze nei singoli Stati nelle Sicilie? Uno dei primi elementi da considerare è sicuramente quello che fa capo ai diversi rapporti di forza presenti tra i tre Stati nordici e Napoli nella prima metà del XVIII secolo.

Le Province Unite avevano una maggiore forza negoziale con le Sicilie rispetto ai due Stati scandinavi: avevano rapporti pre-esistenti con Napoli, e, nonostante si fossero fortemente indebolite negli ultimi decenni, mantenevano una certa posizione soprattutto in ambito commerciale³⁹. La Svezia e la Danimarca invece potevano contare su una posizione più fragile nel contesto internazionale: indebolite politicamente dalla grande guerra del Nord e dalle clausole della pace di Nystad⁴⁰, dopo gli anni '20 del Settecento vissero un momento di profondo rinnovamento istituzionale ed economico, che non corrispondeva però a un uguale successo nel campo della politica estera. Un esempio emblematico dello scarso peso internazionale di questi due paesi è sicuramente l'esito del tentativo di Svezia e Danimarca di far valere i propri diritti di neutrali in seguito alla pubblicazione della

³⁸ RKS, *TKUA*, Sp, It, 65-5-65-6, fasc. AII, Lettera di Iaci a Conrad Detlef von Dehn (senza data), allegata alla lettera n. 120 del corrispondente danese a Madrid del 22 febbraio 1745.

³⁹ Secondo De Vries e van der Woude non è possibile parlare di declino assoluto del commercio olandese nel XVIII secolo. In particolare, essi sostengono come «without question, the Republic's trade and shipping remained, long after 1672, the greatest concentration of international economic activity in Europe, and its *entrepôt* function long dominated international markets». J. De Vries, A. van der Woude, *The First Modern Economy*, op. cit., p. 412.

⁴⁰ Che consegnò, di fatto, alla Russia la supremazia sui territori baltici, rafforzata dalle conquiste territoriali riconosciute a scapito della Svezia. Trattative che, in un certo senso, ristabilirono un certo equilibrio tra Svezia e Danimarca, soprattutto con il successivo trattato di Stoccolma (7 giugno 1720): la prima conservava la Pomerania (inizialmente rivendicata dall'antica rivale) ma perdeva la franchigia per le sue navi al passaggio al Sund. E. Schnakenbourg, J. M. Mailleffer, *La Scandinavie à l'époque moderne (fin XVI^e- début XIX^e siècle)*, Paris, Belin, 2010, pp. 168-171.

Regola del 1756 da parte dell'Inghilterra. Questa impediva agli Stati non belligeranti di commerciare con colonie con le quali non avevano avuto contatti in tempo di pace⁴¹: l'obiettivo di questa norma era indebolire la Francia, impedendole di servirsi di navi neutrali (principalmente olandesi, ma anche svedesi e danesi) per il trasporto di merci da e per i suoi possedimenti coloniali. I due Stati scandinavi, sostenuti dalla Francia, concretizzarono le loro rimostranze nella Convenzione del 1756 in cui si ribadiva, tra le altre cose, la necessità di assicurare ai neutrali il libero commercio in qualunque territorio⁴². Non solo le richieste scandinave non furono accolte, ma queste ebbero l'effetto di inimicarsi ancora di più la maggiore potenza del tempo, con il risultato che, nel caso della Danimarca, per tutto il periodo della guerra dei sette anni furono predate circa 140 navi danesi da parte di corsari inglesi⁴³.

L'esito negativo della battaglia politica intrapresa dai due Stati scandinavi in questi anni confermerebbe la condizione di forte subalternità politica che Svezia e Danimarca ebbero nel contesto europeo nel corso del Settecento. Essi non disponevano infatti di una forza politica (e militare) tale da costringere i maggiori paesi europei del tempo a rispettare i propri diritti, derivanti nel caso specifico dalla loro posizione di neutrali.

I Regni di Napoli e Sicilia, dal canto loro, avevano una posizione internazionale molto simile a quella scandinava. Erano reduci da un cambiamento dinastico e, soprattutto, tentarono di ritagliarsi una posizione di rilievo in ambito internazionale attraverso l'ampliamento delle alleanze politiche e un riformismo finalizzato a rafforzare le strutture non solo economiche del Paese. L'episodio che, come vedremo, spinse il governo borbonico a mantenersi neutrale nella guerra di successione austriaca dimostra però quanto, nonostante i suoi sforzi, anche il Regno di Napoli, come i due Stati scandinavi, ebbe una scarsa capacità negoziale sullo scacchiere internazionale dell'Europa del XVIII secolo.

All'origine della maggiore propensione al compromesso mostrata dall'amministrazione napoletana nelle trattative con l'Olanda ci sarebbero quindi i diversi

⁴¹ Cfr. O. Feldbæk, *Eighteenth Century Danish Neutrality: its Diplomacy, Economics and Law*, «Scandinavian Journal of History», vol. 8, 1 (1983), p. 7 e ss.

⁴² Sull'argomento si veda anche G. Lind, *The Making of the Neutrality Convention of 1756*, «Scandinavian Journal of History», vol. 8 (1983), p. 171-189.

⁴³ Cfr. O. Tuxen, *Principles and Priorities. The Danish View of Neutrality during the Colonial War of 1755- 63*, «Scandinavian Journal of History», vol. 13 (1988), pp. 216-219.

rapporti di forza presenti tra le parti. Queste considerazioni non forniscono però una spiegazione esaustiva sulle differenze tra le proposte formulate dai singoli Stati nelle discussioni.

Occorre, in questo caso, spostare la riflessione dal campo politico a quello economico, indagando i diversi interessi che i tre Stati, nello specifico, avevano nelle Sicilie. Nel caso degli Stati scandinavi, la rinnovata attenzione verso quest'area si raccorda con l'importanza che, soprattutto a partire dagli anni '20-'30 del XVIII secolo, il Mediterraneo in generale assunse nelle politiche economiche dei due Stati. L'onda d'urto della grande guerra del Nord e il conseguente declino della potenza svedese portarono i nuovi quadri dell'amministrazione⁴⁴ a ripensare completamente la funzione della Svezia nel contesto politico internazionale. Diventò essenziale rafforzare la propria posizione soprattutto commerciale nel sistema politico ed economico dell'Europa del tempo, esigenza al centro della politica estera del paese soprattutto con la conquista del potere da parte del partito degli *Hattar*, rappresentanti del comparto industriale e dei grandi esportatori, fautori di un orientamento economico più spiccatamente mercantile⁴⁵.

La fine della guerra aveva avuto conseguenze importanti anche per la Danimarca: l'indebolimento dell'antica nemica aveva consentito di stornare cifre importanti dalla spesa militare da investire nel progresso economico dello Stato⁴⁶. In questo contesto di cambiamenti politici e istituzionali si iscriveva quindi il rinnovato interesse verso il Mediterraneo. Questa non era un'area completamente sconosciuta alle navi nordiche: a partire dalla seconda metà del XVII secolo si moltiplicarono i bastimenti scandinavi nelle acque dell'Europa meridionale. Se per la Svezia questa presenza era legata soprattutto al commercio del sale⁴⁷, nel caso della Danimarca essa non era connessa a interessi merceologici specifici, ma si inseriva nei vuoti creati, soprattutto verso i decenni finali del secolo, dalle crescenti difficoltà in cui si trovavano gli olandesi, sostituendoli soprattutto

⁴⁴ La concessione di una costituzione seguita alla salita al trono di Frederik I diede vita a quella che viene ricordata come l'era della libertà (1719-1772). Il potere politico era in mano al Consiglio della Corona (Riksdag), affiancato nella sua attività dal Parlamento, che aveva potere discrezionale sull'erario, sulle finanze e sulla legislazione. Cfr. J. Weibull, *Storia della Svezia*, Stockholm, Svenska Institutet, 1996, pp. 58-76.

⁴⁵ Sullo scontro tra le due principali fazioni della politica svedese, quella dei Cappelli (*Hattar*) e quella dei Berretti si veda soprattutto A. Alimento, *Scelte politiche e dibattito economico. La penetrazione della fisiocrazia in Svezia* in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel Settecento*, Franco Angeli, 1990, pp. 107-136.

⁴⁶ D. H. Andersen, *Danish flag in Mediterranean*, op.cit., p. 29.

⁴⁷ Cfr. L. Muller, *Consuls, Corsairs and Commerce*, op. cit., pp. 51-60.

nel trasporto di merci da un punto all'altro del Mediterraneo⁴⁸. Da questo punto di vista, la Danimarca era in una posizione privilegiata rispetto alla Svezia: oltre a godere di una fondamentale collocazione al centro delle direttrici di traffico nei mari del Nord, essa aveva a disposizione una marina mercantile in costante sviluppo e poteva contare sui possedimenti coloniali come punti di approvvigionamento di materie prime (anche se non riuscì mai a mettere in piedi un commercio di redistribuzione di merci coloniali sulla scia di quello inglese o francese). In particolare, secondo Winton, la Danimarca aveva una migliore posizione a livello internazionale grazie a un'economia maggiormente differenziata: a differenza della Svezia infatti, essa aveva interessi anche oltre Oceano, in particolare nei Caraibi. Ciò consentì allo stato danese una maggiore libertà di manovra a livello internazionale: nonostante, nei soli anni '30, avesse firmato ben due trattati con la Gran Bretagna, questo non le impedì di permettere alla flotta francese di entrare nel Baltico in cambio dell'isola caraibica di Saint Croix⁴⁹.

Al di là delle situazioni specifiche, un problema atavico della navigazione nel Mediterraneo per entrambi gli Stati era la sicurezza. Questa era una preconditione fondamentale per lo sviluppo della propria presenza nel Mediterraneo. Per sfruttare adeguatamente le opportunità di sviluppo commerciale nell'area era infatti necessario porsi al riparo dagli attacchi dei corsari soprattutto barbareschi che infestavano le acque mediterranee, causa di perdite economiche e umane considerevoli. In Danimarca si cercò di porre rimedio a questo problema attraverso *Slavekassen* (Società degli Schiavi) la quale, attraverso l'autotassazione dei mercanti attivi nella zona mediterranea, avrebbe dovuto assicurare il pagamento del riscatto per i prigionieri fatti nelle acque meridionali⁵⁰. All'inizio del XVIII secolo si fece strada però la consapevolezza che solo degli accordi commerciali con le Reggenze barbaresche avrebbero consentito alle navi scandinave di navigare senza troppi pericoli nel Mediterraneo. È ciò che accadde con i trattati che sia la Svezia che la Danimarca conclusero con le Reggenze barbaresche nei primi decenni del secolo. Nello specifico, gli accordi che gli Stati scandinavi conclusero con Algeri prevedevano l'introduzione di uno strumento che avrebbe garantito maggiore sicurezza

⁴⁸ O. Feldbæk, *Eighteenth-century Danish neutrality*, op. cit., p. 9.

⁴⁹ Cfr. P. Winton, *Denmark and Sweden in the European Great Power System, 1720-1765*, «Revue d'histoire nordique», n.14 (2012), consultabile online <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563222/FULLTEXT02> (ultima visita 24/03/2019).

⁵⁰ D. H. Andersen, *The Danish Flag in Mediterranean*, op. cit., p. 42 e ss.

alla navigazione svedese e danese nel bacino mediterraneo: il sistema dei passaporti. I mercanti svedesi e danesi intenzionati a svolgere un viaggio nel Mediterraneo avevano la possibilità di richiedere il rilascio di un documento che attestava la nazionalità della nave e del suo equipaggio. Questo dispositivo avrebbe dovuto facilitare le visite in alto mare da parte dei corsari algerini che, una volta accertata la provenienza dell'imbarcazione, erano obbligati a lasciarla andare⁵¹. Il possesso di queste carte consentiva di ridurre le questioni legate all'identificazione della nazionalità della nave, rendendo così più veloce e meno insidiosa la navigazione nell'Europa meridionale. È interessante come i registri in cui venivano annotati i dati di coloro che richiedevano questi passaporti siano, almeno fino a questo momento, una delle principali fonti utilizzate da storici come Leos Müller e Dan H. Andersen per indagare quantità e modalità della presenza scandinava nel Mediterraneo.

In questa prospettiva, un accordo con i Regni di Napoli e Sicilia, similmente a quelli con le Reggenze barbaresche, era fondamentale per un ulteriore sviluppo della propria presenza nell'Europa meridionale⁵². L'accordo con le Sicilie avrebbe consentito di avere pieno accesso ai porti meridionali, tappe quasi obbligate nei viaggi tra le principali piazze del Mediterraneo, evitando così situazioni sgradevoli come quella accaduta a Palermo nel 1738. Ma soprattutto avrebbe consentito di ottenere delle facilitazioni commerciali che avrebbero portato all'approfondimento delle relazioni economiche con i territori meridionali. Le Sicilie infatti, come è possibile constatare anche dalle corrispondenze dei consoli svedesi dei decenni successivi, diventeranno un punto di riferimento importante per l'approvvigionamento di materie prime meridionali, soprattutto sale. L'interesse verso il sale meridionale e, soprattutto siciliano, è dimostrato anche dal progetto che l'allora console svedese a Napoli, Carl Friedman, sviluppò intorno agli anni '50 del Settecento. Questo prevedeva un costo fisso per il sale acquistato dagli svedesi a Trapani per un periodo di 5-6 anni. La proposta prevedeva inoltre, a sale ricevuto, l'acquisto a prezzo ugualmente fisso di prodotti scandinavi come catrame, assi in ferro e pece⁵³.

⁵¹ Questi passaporti erano divisi in due parti: la prima restava al capitano mentre la seconda veniva spedita ad Algeri. Per la Danimarca cfr. E. Gøbel, *The Danish Algerian sea passes, 1747-1838: an example of extraterritorial production of human security*, «Historical Social Research», vol.35, 4 (2010), pp. 164-189; per la Svezia cfr. Müller, *Consuls, Corsairs and Commerce*, op. cit., pp. 59 e ss.

⁵² In questo senso Andersen sottolinea come già nel 1738 si parlava di un possibile accordo con Napoli. Cfr. D. H. Andersen, *The Danish Flag in Mediterranean*, op. cit., pp. 151-152.

⁵³ RKS, KK, HA, E VI aa, *Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsulter*, vol. 349, Neapel (1750-1825), *Handelsagenter Abram Sandol (1753-1755)*, Lettera di Abram Sandol del 20 novembre 1753.

Le Sicilie rivestivano una certa importanza anche nella politica economica danese. Come sottolinea Andersen, la Danimarca e le Sicilie erano Stati molto simili: entrambi infatti esportavano materie prime e importavano manufatti. L'unico elemento di discriminazione era rappresentato dalla debolezza della marina mercantile napoletana: ciò offriva opportunità importanti per le navi danesi, che trovavano così nelle Sicilie un terreno fertile per offrire i propri bastimenti per il trasporto di merci per conto terzi, una delle principali attività svolte dalla marina danese nel Mediterraneo. È per questo motivo che, secondo lo storico danese, «Two Sicilies figured prominently in the earliest Danish designs on the Mediterranean trade»⁵⁴.

Se queste informazioni confermano l'importanza che le Sicilie avevano nelle politiche estere dei due Paesi, i riferimenti che ci vengono dalle negoziazioni e, soprattutto, dalle richieste che gli Stati scandinavi posero sul tavolo delle trattative ci consentono di capire meglio anche il tipo di relazioni che, almeno nelle prime fasi, questi intendevano stabilire con i Regni di Napoli e Sicilia. Esse erano mirate sì a creare dei legami con il contesto commerciale meridionale, come si legge anche nelle premesse dell'accordo finale, ma l'obiettivo principale era fornire garanzie per le attività commerciali nell'area, senza che questo si traducesse necessariamente nello stanziamento di una comunità mercantile radicata sul territorio. Di ciò sarebbe conferma la discussione sull'articolo riguardante la libertà di commercio.

Fino al 1747 la Danimarca insistette sulla necessità di inserire l'espressione «en detail» nell'articolo che assicurava piena libertà di commercio nei territori dei rispettivi Stati firmatari. La questione dovette tener banco fino alla firma dell'accordo, come dimostra una lettera del principe d'Acì a Fogliani del 13 febbraio 1748 (il trattato sarebbe stato firmato nell'aprile dello stesso anno) in cui il rappresentante sottolineò la necessità che «nell'articolo II si specifichi che sarà permesso agli rispettivi sudditi di Sua Maestà Siciliana e Sua Maestà Danese di vendere le loro rispettive mercanzie anche al minuto per maggiore facilitazione del commercio»⁵⁵. Anche nel caso della Svezia è possibile ritrovare preoccupazioni di questo tipo. Se nella proposta dell'amministrazione borbonica si

⁵⁴ Cfr. D. H. Andersen, *The Danish flag in the Mediterranean*, op. cit., pp. 151-159.

⁵⁵ ASN, AE, 1902, Legazione napoletana in Spagna (1748), minuta della lettera di d'Acì al marchese Fogliani del 13 febbraio 1748. Cfr. anche Cfr. RKS, TKUA, Sp, Sp, 76-49, Conrad Ditlev von Dehns gesandtskabsarkiv, Kopibog over relationer og de til dem hørende bilag (1744-1748), Lettera di C. Dehn n. 230 del 8 maggio 1747.

stabiliva la piena libertà di «trasportare, esponere, comprare, vendere, barattare e trafficare ogni sorte di mercanzie non proibite»⁵⁶ in un commento a un progetto napoletano si sottolinea la necessità di chiarire il significato della parola «esporre» in relazione alle libertà commerciali garantite nei due Regni,

pour éviter qu'on n'entende par-là d'exposer les marchandises en détail, ce qui ne peut être permis qu'a ceux qui ont droit de Bourgeoisie⁵⁷.

Con l'espressione «droit de Bourgeoisie» si fa qui riferimento ai privilegi riconosciuti ai cittadini di Napoli⁵⁸, tra cui rientrava, come si legge nella fonte, anche il diritto esclusivo di esporre merci al minuto. In ogni caso è importante il significato complessivo della puntualizzazione svedese. A Stoccolma interessava che fosse garantito non tanto esporre quanto vendere i prodotti al dettaglio: una maggiore specificazione di questo termine avrebbe potuto quindi risolvere la questione, evitando che un cavillo terminologico compromettesse quella che sembrava essere la principale attività degli svedesi nei territori meridionali. D'altronde, secondo Roberto Zaugg, il commercio svedese nelle Sicilie consisteva prevalentemente nell'attività di questi capitani che, arrivati in un porto, avevano la facoltà di vendere anche solo una parte del carico che trasportavano, per riprendere poco dopo il proprio viaggio tra i diversi porti del Mediterraneo⁵⁹. In questo senso, l'insistenza della Danimarca per l'inserimento dell'espressione «en detail» consente di ipotizzare che anche il commercio danese nelle Sicilie si svolgesse secondo modalità simili a quelle degli scambi svedesi, in parte gestiti da capitani che, arrivati in un approdo, vendevano al minuto la propria merce per poi lasciare, dopo poco, il porto⁶⁰.

Scambi commerciali veloci, che non necessitavano di una grande interazione con le istituzioni napoletane: da qui la necessità di avere un console con funzioni giurisdizionali, in grado di comporre le questioni tra capitani, padroni e mercanti, per evitare che i sudditi

⁵⁶ RKS, KK, HA, F IV, vol. 83, *Articoli per servire ad un trattato di commercio colla Svezia*, allegato B alla lettera di Tessin del 20/31 dicembre 1741.

⁵⁷ RKS, KK, HA, F IV, 83, *Remarques sur le projet du traité de commerce*, allegato alla lettera di Tessin del 21/30 dicembre 1741.

⁵⁸ Sull'argomento si veda P. Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, FedOAPress, 2018.

⁵⁹ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 219.

⁶⁰ Merci che consistevano soprattutto in prodotti nordici come ferro, legna, pellami e cuoi di vario tipo. Sull'argomento si rimanda al capitolo V.

scandinavi venissero imbrigliati nelle maglie della giurisdizione napoletana. Si evitavano così possibili disagi e, soprattutto, eventuali rallentamenti all'attività commerciale svedese e danese nel Mediterraneo, senza che ciò si traducesse nella necessità di richiedere la nomina di un giudice particolare, come avvenne invece nel caso degli olandesi.

Il caso dei consoli consente di cogliere un elemento chiave della comparazione tra le negoziazioni olandesi e quelle scandinave. La diversità delle proposte avanzate, rispettivamente, da Svezia, Danimarca e Olanda all'amministrazione napoletana sarebbe stata determinata non tanto dai diversi rapporti di forza presenti tra gli Stati in esame, quanto dai diversi interessi che gli operatori commerciali dei rispettivi paesi avevano nella realtà napoletana. Nel caso della Svezia e della Danimarca, la stessa natura degli scambi che svolgevano nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia non rendeva necessario, per i due Stati, insistere sulla concessione di privilegi giurisdizionali specifici nelle Sicilie, come invece fecero le Province Unite. Si è già affrontato il nodo dei motivi che spinsero quest'ultima verso la possibilità di un accordo: volontà di difendersi dagli aggiustamenti istituzionali messi in atto dal Borbone, ma anche di approfondire le relazioni commerciali con un mercato interessante dove poter smerciare i propri manufatti. In questo senso lo sguardo degli olandesi era rivolto alle due principali potenze del tempo, gli inglesi e i francesi: l'obiettivo era quello di offrire ai propri mercanti, attraverso l'accordo commerciale, degli strumenti per consentire loro di sviluppare una presenza sul territorio meridionale quanto più simile a quella della *nation française* e della *British factory*⁶¹.

3. *La convivenza religiosa*

La differenza tra le prospettive scandinave e quelle olandesi viene confermata anche facendo riferimento ad altri nodi problematici delle discussioni, come quello riguardante le norme per la convivenza religiosa.

Da quanto è stato possibile constatare, è ipotizzabile che non si sviluppò una vera e propria discussione sull'argomento nelle negoziazioni con la Svezia. La questione religiosa non rientrò infatti tra le prime proposte formulate da Stoccolma⁶² e non ci sono riferimenti a dispute su questo argomento nei resoconti delle discussioni con il diplomatico napoletano

⁶¹ Nome con il quale veniva identificata la comunità inglese a Napoli.

⁶² Cfr. RKS, DL, IT, 49, Allegato alla lettera di Tessin del 19/30 dicembre 1740.

che Tessin allegava alle sue lettere. Fu probabilmente per questo che la versione finale dell'articolo sull'argomento fu molto vicina alla formulazione proposta da Napoli del 1740:

saranno li rispettivi sudditi delle potenze contrattanti ne' rispettivi Stati trattati intorno alla religione come li sudditi delle altre potenze pure di diversa religione di quella che vi si esercita, attendendo a contenersi però con tutta la modestia e discrezione convenevole, e da non cagionare scandalo nel paese ove risiederanno (art. XXXII)⁶³.

Nel caso della Danimarca la questione religiosa rientrò invece nella discussione più generale sul riconoscimento dei privilegi riconosciuti alle nazioni più favorite. Le discussioni ruotarono sostanzialmente intorno alla questione della libertà di coscienza nella pratica e nell'esercizio della propria religione nelle Sicilie⁶⁴, senza richieste di immunità o privilegi specifici.

La questione ebbe, invece, maggiore peso nelle discussioni con gli olandesi. Forti del trattato di Münster che riconosceva loro, come abbiamo visto, notevole libertà di manovra in ambito religioso, essi ribadirono la necessità essere esenti da «juridictions, judicatures et visitations ecclésiastiques»⁶⁵. Lo scopo era quindi prevenire ogni possibile ingerenza del clero cattolico nelle faccende degli olandesi, intromissioni che stavano creando non pochi problemi, come nel caso della tumulazione dei protestanti. In un commento a un progetto di trattato napoletano del 1739 si denunciava come rappresentanti del clero cattolico stessero cercando di impedire o comunque di rendere complicata la sepoltura degli olandesi. Fino ad allora, come si evince dal testo, i corpi venivano tumulati

⁶³ RKS, KK, HA, F IV, vol. 83, *Remarques sur le projet du traité de commerce*, allegato C alla lettera di Tessin del 20/31 dicembre 1740. Nella versione finale dell'articolo, c'è solo un'ulteriore espressione nella quale si specifica che i sudditi dei due Stati contraenti «avranno il libero esercizio della loro Religione, senza poterne essere imbarazzati e inquietati sotto qualsivoglia pretesto». Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia*, Napoli, 1743, art. XXXIV.

⁶⁴ «De plus on est convenu et il a été établi pour règle générale, que tout et chacun des sujets de Sa Majesté le Roi de Danemark et de Norvège useront et jouiront dans toutes les terres et lieux de l'obéissance de Sa Majesté Sicilienne des mêmes Privilèges, libertés, immunités, sans aucune exception, dont jouit et user et être en possession à l'avenir la Nation la plus amie et la plus favorisée [...] ils auront la même faveur en toutes choses, tant dans les Cours de justice, que dans tout ce qui regarde le commerce, ou tous autres Droits, concernant la liberté de conscience dans la pratique et exercice de leur Religion». RGS, TKUA, Sp. It, 65-5-65-6, fasc. AII, *Projet d'un traité d'amitié et de commerce à conclure entre Sa Majesté le Roi de Danemark et de Norvège et Sa Majesté le Roi des Deux Siciles*, art. XXII.

⁶⁵ Cfr. NA, SG, 7004, *Articles pour servir à un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre S.M. Le Roi des deux Siciles et Leurs Hautes Puissances les États Généraux des Provinces Unies*, cc.nn.

in un giardino del monastero cistercense di San Carlo⁶⁶ dietro compenso⁶⁷. La mancanza di ulteriori riferimenti nella documentazione non consente purtroppo di approfondire la vicenda. Nonostante ciò, questo accenno è molto interessante perché consente di approfondire un aspetto della vita degli olandesi nei territori meridionali e, in particolare, a Napoli. Esso ci conferma come anche i calvinisti olandesi passati a miglior vita nella capitale fossero seppelliti, ancora nel Settecento, nello stesso luogo dove, dal 1529, venivano tumulati tutti i morti di religione riformata dietro il pagamento di 25 ducati per ogni sepoltura⁶⁸.

L'esigenza di non essere imbrigliati nelle maglie della giurisdizione ecclesiastica, così come quella di un luogo dove seppellire i propri morti, sono richieste attraverso cui è possibile vedere una reale volontà di consolidamento della propria presenza sul territorio: avere un luogo dove poter far riposare i propri defunti, come sottolinea Menniti Ippolito nel caso di Livorno, era indice di comunità ben strutturate e stabilizzate⁶⁹, una condizione a cui, verosimilmente, aspiravano gli olandesi nelle Sicilie. In questo contesto il discorso sui luoghi di sepoltura va inquadrato nella più generale necessità di definire delle garanzie religiose come preconditione essenziale per lo stabilimento di una comunità olandese (e quindi calvinista) in un territorio cattolico come le Sicilie. Una necessità che, quindi, non doveva essere sentita da svedesi e danesi: non essendo interessati a stabilire una presenza continuativa sul territorio, accettarono di ottenere una tolleranza religiosa generica per i propri connazionali. Lo stesso valeva nel caso dei cimiteri: solo nel trattato con la Svezia

⁶⁶ Si ha testimonianza di altri luoghi deputati allo scopo, come il giardino del convento di San Giovanni a Carbonara, dove fu sepolto Tommaso Conwarij, inglese. Non era infatti possibile, per un protestante, essere sepolto in uno spazio cimiteriale riservato ai cattolici: ciò avrebbe creato una *pollutio coemeterii*, che aveva come conseguenza l'interdizione del sito fino a quando il corpo non fosse stato rimosso. I protestanti dovevano essere quindi seppelliti in un luogo separato e sconsecrato. Cfr. G. Guida, *Breve storia dei cimiteri acattolici di Napoli* in G. Alisio, *Il cimitero degli inglesi*, Napoli, Electa, 1993, p. 13; D. Carnevale, *L'affare dei morti: mercato funerario, politica e gestione della sepoltura a Napoli (secoli XVII-XIX)*, Rome, École française de Rome, 2014, pp. 81-86.

⁶⁷ «De Geestelyken hebben zig wel willen bemoejen met de begraafnissen der hollanders [...]. Tegenwoordig worden de Lijken begraven in een tuin toekomende aan de monniken van San Carlo van de cisterciënzer ordre, en iyer (hier) en akkoord gemaakt, wat men betalen moet voor het opmaken van het graf en andere onkosten.» Traduzione: Il clero è interessato a (wel willen) intromettersi (hebben bemoeien) nei casi delle sepolture degli olandesi [...]. Attualmente i corpi sono sepolti in un giardino del convento di San Carlo, che appartiene (toekomende, lett. spettante) ai monaci cistercensi, qui è stato fatto un accordo che consente agli olandesi di seppellire lì i propri morti dietro compenso. Cfr. commento all'art. 10 in NA, SG, 7004, *Antwoord op de artikelen dienende het een Tractaat van Vrienschap Commerce ende Navigatie tusscken Zyn Majt. den Kooning der beyde Sicilien, en haar Hoog. Mog. De Staaten Generaal der Vreenigde Needer landse Provincien aan zyn Majt by provisie voorgedraagen door den Hr. Envoyé Extraord. Van haar HoogMoog. Aant Hof van Napels*, cc.nn.

⁶⁸ G. Guida, *Breve storia dei cimiteri acattolici di Napoli*, op. cit., p. 13.

⁶⁹ Cfr. A. Menniti Ippolito, *Il cimitero acattolico di Roma. La presenza protestante nella città del papa*, Roma, Viella, 2014, pp. 81-83.

si fece riferimento alla possibilità, per gli svedesi, di stabilire dei luoghi appositi per tumulare i propri defunti, «sempre che lo richiedano»⁷⁰.

L'importante, come si sottolinea sia nel trattato con la Svezia sia in quello con la Danimarca, era «non creare scandalo». Questa espressione, assente nell'accordo con l'Olanda, doveva verosimilmente richiamare a una serie di misure di buon senso per evitare scontri provocati da questioni religiose. Per comprendere meglio il significato che questa locuzione avrebbe dovuto avere nella realtà napoletana del tempo occorre fare riferimento a una lettera scritta da uno dei maggiori giuristi del tempo, Pietro Contegna⁷¹, in risposta a delle questioni avanzate da alcuni ebrei dell'Aia.

Qui infatti, già da alcuni anni, un emissario borbonico, Augustin La Martinière, fu inviato dalla Corte napoletana per promuovere lo stanziamento di mercanti di religione giudaica nei territori meridionali. Altre missioni di questo tipo furono ordinate anche in altre città con grandi e fiorenti comunità ebraiche come Livorno. Esse rientravano nel più generale progetto di rigenerazione economica del Regno: come ha messo in evidenza Vincenzo Giura, lo stesso stabilimento di mercanti di religione giudaica nei Regni di Napoli e Sicilia era visto come potenzialmente positivo per le finanze regnicole, in una concezione distorta che vedeva negli Ebrei tanti re Mida capaci di trasmutare in oro tutto quello che toccavano⁷². La lettera di Contegna aveva lo scopo di fornire a La Martinière tutte le informazioni necessarie per poter assicurare i mercanti olandesi di religione giudaica sulla protezione di cui avrebbero goduto nel Regno, garantita dalla parola del sovrano. Essi quindi non sarebbero stati costretti «a fare quegli atti, li quali li ripugnano». Allo stesso tempo gli

⁷⁰ Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia*, Napoli, 1743, art. XXIV.

⁷¹ Nacque ad Arienzo, nel casertano, nel 1670. Fu, insieme a Francesco Ventura, uno degli esponenti dell'ala radicale del giurisdizionalismo napoletano. Si occupò degli affari economici e finanziari del Regno sin dal vicereame austriaco e fu coinvolto nelle riforme commerciali e istituzionali messe in atto dal nuovo governo borbonico, come il Supremo Magistrato di Commercio. Fu anche chiamato, insieme ad alcuni teologi, a risolvere le principali questioni giuridiche e religiose che avrebbero potuto impedire lo stabilimento degli ebrei nel Regno in seguito all'emanazione del proclama del 2 febbraio 1740, che concedeva agli ebrei la possibilità di stabilirsi e commerciare liberamente nelle Sicilie. Divenne quindi il giudice delegato della comunità giudaica a Napoli. V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli, 1740-1747*, Napoli, Institut International d'Histoire de la Banque, 1978, pp. 9-16. Su Pietro Contegna si veda R. Ajello, *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna* in «Archivio Storico per le provincie napoletane», XCVIII (1980), p. 383-412; R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 87 e ss.

⁷² Sull'argomento si veda soprattutto V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli*, op. cit. e Id., *Presenza ebraica e vita economica nel Regno di Napoli: secoli XV-XVIII* in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1991, pp. 137-150.

ebrei li quali si ritroveranno in Napoli potranno in tal caso fare quello che si pratica dagli altri ebrei in tutti i Paesi d'Italia, ed anche praticano in Napoli gli inglesi, gli olandesi o li tedeschi che sono luterani o calvinisti [...] cioè che quando passa il sacerdote che porta il viatico a qualche ammalato [...] ed anche vedere il cam[m]ino che fa il suddetto sacerdote per ragione del suono della piccola campana che l'accompagna la pompa [...] allora gli inglesi, gli olandesi e tedeschi suddetti, per non esporsi col fare irriverente all'eucarestia, a qualche scandalo, rumore col Popolo Cattolico, o tralasciano per qualche tempo il viag[g]io che facevano, e tornano indietro, o veramente mutano strada, giac[c]hé in Napoli quasi ad ogni passo si ritrovano strade novelle; o veramente entrano nel cortile di qualche casa o palazzo, perché in Napoli le porte che sono sulla strada delle case e delli palazzi sono sempre aperte⁷³.

La tolleranza religiosa doveva essere accompagnata da una grande dose di pragmatismo, essenziale per la coesistenza sullo stesso territorio di confessioni diverse: un atteggiamento mirato essenzialmente a evitare scandali, intesi qui, come anche nel caso della Svezia e della Danimarca, come possibili atti «di disprezzo o di irriverenza» che potevano nascere quando una confessione rivale tendeva a occupare lo spazio pubblico con i propri riti.

Ritornando alle negoziazioni, la mancanza di richieste di maggiori garanzie per i propri connazionali dal punto di vista religioso nelle discussioni che Napoli intrattene con Stoccolma e Copenaghen confermerebbe l'assenza di una reale volontà di queste di stabilire una propria comunità stanziata sul territorio, elemento importante per comprendere le differenze nello sviluppo delle negoziazioni con i singoli Stati.

4. *Una politica nordica per i Regni borbonici?*

E Napoli? Quali erano gli obiettivi che spingevano l'amministrazione napoletana a voler concludere un accordo con questi paesi? C'era la volontà di stabilire una propria presenza commerciale nell'area?

⁷³ ASN, AE, 761, relazione di Pietro Contegna del 19 aprile 1740 allegata alla minuta di risposta della lettera di Bruzen la Martiniere del 19 aprile 1740. Prassi secolare, già nel Cinquecento varie istituzioni avevano dato indicazioni in tal senso. Cfr. B. J. Kaplan, *Divided by Faith: Religious conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe*, Cambridge, Harvard University press, 2007.

Le discussioni che l'amministrazione borbonica condusse con tutti e tre gli Stati furono quasi totalmente monopolizzate da questioni che riguardano la regolarizzazione del commercio nelle Sicilie⁷⁴. Sono pochissimi i cenni ai privilegi dei napoletani al Nord. Nel caso della Svezia, questi sono limitati al caso dell'articolo separato, una clausola inserita a margine del trattato diffuso in Svezia ma che non ritroviamo, invece, nella versione napoletana dell'accordo. Questa prevedeva che i napoletani avrebbero potuto godere dei privilegi riconosciuti ai francesi nel porto di Wismar⁷⁵ solo se questi fossero stati concessi ad altri gruppi nazionali, e previo consenso da parte della Francia. Privilegi che, stando alla convenzione commerciale che la Svezia concluse con quest'ultima nel 1741, riguardavano la possibilità di accedere a una tariffazione daziaria pari al 3% del valore delle merci importate ed esportate nel porto e sul territorio della città a nord della Germania⁷⁶.

Perché questa clausola è presente solo nella versione svedese dell'accordo? Dai riferimenti contenuti nella documentazione è plausibile ipotizzare che l'amministrazione borbonica chiese di accedere ai privilegi concessi l'anno precedente ai francesi. Questo sarebbe confermato da un commento del rappresentante svedese incaricato di gestire le trattative, il quale sottolinea che la Svezia non avrebbe potuto concedere, almeno formalmente, a Napoli di avere accesso ai benefici riconosciuti alla Francia nella città del Macleburgo, soprattutto in quanto era risaputo che le Sicilie, così come altri Stati mediterranei, non avevano interessi commerciali diretti nell'area⁷⁷. In questo senso la

⁷⁴ Elemento enfatizzato dal fatto che in alcuni progetti danesi vengono spesso utilizzate formule come «les sujets de Sa Majesté de Roi de Danemark jouiront particulièrement [...] dans le Royaumes, provinces, territoires et îles de Sa Majesté de Roi de Deux Siciles», o addirittura specificando che alcuni privilegi sarebbero stati riconosciuti ai danesi nelle Sicilie, come nel caso di quelli di nazione più favorita. Tali formulazioni lasciano poco spazio alla reciprocità, ma che ci interessa riprendere in questo contesto per notare come l'interesse, da entrambe le parti, fosse concentrato essenzialmente sulla regolamentazione del commercio nelle Sicilie. Cfr. soprattutto RGS, TKUA, 65-5-65-6, fasc. AII, *Projet d'un traité d'amitié et de commerce entre Sa Majesté le Roi de Danemark et de Norvège et Sa Majesté le Roi des Deux Siciles*, cc.nn.

⁷⁵ La città di Wismar si trova nella regione del Macleburgo, in Germania settentrionale. Questa fu inizialmente occupata dalle truppe svedesi nel 1632, ceduta poi con la vicina Neukloster alla Svezia con la pace di Westfalia. L'area rimase sotto il controllo della corona svedese fino al 1803, quando passò sotto il controllo del duca di Mecleburgo-Schwerin. L. Bes, E. Frankot, H. Brand (eds), *Baltic connections: Archival Guide to Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including Netherlands)*, 1450-1800, vol. I, Leiden, Brill, 2007, p. 2228.

⁷⁶ «Les sujets de S.M.T.C. jouiront dans la ville, port et territoire de Wismar, à l'exclusion de toutes les autres nations, du privilège de ne payer pour les effets ou marchandises, pour tous droits de douane ou autres quels qu'ils puissent être, soit que lesdites marchandises s'y consomment, ou qu'elles ne soient exportées, ainsi qu'il est réglé pour les Sujets mesmes de S.M.S.». Cfr. *Convenzione preliminare di commercio conclusa tra Francia e Svezia a Versailles il 25 aprile 1741* in M. de Clercq, *Recueil des traités de la France*, tomo I, Paris, Éditeur des Archives Diplomatiques, 1864, art. III p. 45.

⁷⁷ «Semble [...] que ce commerce sur la seule ville de Wismar est de notoriété publique peu considérable par lui-même, et de nulle importance pour les Puissances de la Mer Méditerranée». Cfr. RKS, DL, IT, 49, Allegato B alla lettera di Tessin del 27 novembre/8 dicembre 1741.

strada dell'articolo segreto avrebbe consentito, da un lato, alla Svezia di non scontentare eccessivamente la Francia e alle Sicilie, dall'altro, di tenersi aperta un'eventuale possibilità di facilitazioni commerciali in una città chiave per il commercio nel Mare del Nord.

Lo stesso motivo dovette probabilmente spingere Napoli a chiedere alla Danimarca che la città di Glückstadt⁷⁸ venisse considerata come «entrepôt reciproco», una proposta ritenuta dallo stato danese non praticabile alla luce degli accordi precedenti che la legavano ad altri Stati⁷⁹. Ci si rivolgeva evidentemente ai trattati che la Danimarca concluse nel 1669 con l'Inghilterra e nel 1742 con la Francia, che concedevano ai sudditi di questi Stati di essere esenti da qualsiasi tassa o controllo doganale nella città sull'estuario dell'Elba⁸⁰. Non si riuscì quindi a strappare nulla a Copenaghen su questa materia, né ci sono altri riferimenti, per quanto è stato possibile constatare, a discussioni su questo argomento. La mancanza di un reale immediato interesse verso uno sviluppo commerciale nel Mar del Nord convinse probabilmente Napoli a non insistere oltre su questo punto: anche nel caso dell'articolo segreto del trattato con la Svezia, il fatto stesso che il godimento di questi privilegi fosse sottoposto al *placet* della Francia rendeva impossibile una sua reale applicazione, dato che era inverosimile che questa accettasse di condividere dei privilegi con quelli che avrebbero potuto essere dei potenziali rivali.

Queste considerazioni possono essere estese, almeno in parte, anche alle Province Unite. In 14 anni di negoziazioni solo in un'occasione si fa riferimento ai privilegi da riconoscere ai napoletani nel territorio della Repubblica. Come è stato già accennato nel capitolo precedente, le repliche napoletane al progetto olandese del 20 dicembre 1740 sono l'unico documento in nostro possesso in cui l'amministrazione borbonica fa riferimento ai

⁷⁸ Città della Germania settentrionale, sull'estuario dell'Elba, fu fondata nel 1616 in concorrenza con Amburgo. Divenne subito un'area di attrazione per stranieri, soprattutto ebrei, in virtù dei privilegi garantiti loro nella città da Christian IV. Fu probabilmente anche per questo motivo che Glückstadt conobbe un notevole sviluppo commerciale nella seconda metà del XVII secolo. Cfr. J. Israel, *The politics of international trade rivalry during the thirty years war: Gabriel De Roy and Olivares' mercantilistic project (1621-1645)* in Id., *Empires and Entrepôts*, op. cit., pp. 238-245

⁷⁹ RGS, *TKUA*, Sp, Sp, 76-50, Conrad Detlef von Dehns gesandtskabsarkiv. Korrespondanceakter og andre akter (1743-1746), Lettera di Schulin del 4 febbraio 1744.

⁸⁰ Tali Esenzioni erano garantite ai cittadini francesi anche nelle altre città della zona sotto il controllo dello Stato scandinavo. Per la Francia cfr. art. XV del trattato di commercio tra Danimarca e Francia del 1742 in P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec les puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, parte I, vol. II, op. cit., p. 311; per l'Inghilterra art. 21 del trattato tra Inghilterra e Danimarca del 1669 in P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec les puissances étrangères*, parte II, vol. I, op. cit., pp. 471-472.

privilegi da riconoscere ai napoletani nelle Province Unite. Il modello era la Francia: si chiedevano le stesse prerogative di cui godevano i sudditi di questa sia nel trattamento doganale sia, più in generale, sul piano religioso⁸¹.

Perché vengono avanzate richieste di questo tipo? Napoli aveva effettivamente degli interessi nelle Province Unite? Per il momento, non sono stati ancora trovati elementi che consentano di sostenere o smentire questa ipotesi. Alcuni riferimenti nella corrispondenza di Fogliani durante il suo mandato di rappresentante napoletano all'Aia fanno pensare alla possibilità di una presenza di una comunità proveniente dai Regni di Napoli e Sicilia nella capitale olandese. Spesso infatti il ministro napoletano chiedeva risorse per la formazione di una cappella presso la sua abitazione «a beneficio de' poveri cattolici, de' quali nella sola città ve ne saranno da otto mila, e un considerabil numero nei vicini villaggi»⁸². Anche altri ambasciatori di paesi cattolici come quelli di Spagna, Francia e Portogallo organizzarono nelle proprie case delle cappelle, «sempre ripiene»⁸³. È palese che indizi come questi non debbano essere presi come assoluti: non abbiamo informazioni che ci consentano di affermare che quegli otto mila a cui Fogliani fa riferimento siano sudditi delle Sicilie o, più in generale, cattolici, né, al momento, si posseggono elementi che consentano di confermare le affermazioni del ministro napoletano. Ciò nonostante, questi riferimenti ci consentono di pensare all'eventualità di una comunità napoletana nella regione, seppur molto minuta, elemento che rende plausibile la richiesta del rappresentante napoletano.

In conclusione, è possibile parlare di una politica nordica per i Regni di Napoli e Sicilia? Probabilmente no. Gli interessi commerciali napoletani riguardavano principalmente il Mediterraneo: un incremento degli scambi soprattutto con svedesi e danesi avrebbe consentito l'arrivo nei porti meridionali, su vettore scandinavo, di una serie di merci non solo nordiche ma anche provenienti dalle Indie orientali che giungevano così

⁸¹ NA, *VdH* (1609-1800), 64, *Repliche alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Olanda*, p.15.

⁸² «Eseguirò col maggiore piacere, e colla più alta considerazione l'ordine datomi dalla Pietà del re nostro Signore di aprir qui una cappella nella mia casa a beneficio de' poveri cattolici, de' quali nella sola città ve ne saranno da otto mila, e un considerabil numero ne' villaggi vicini, che ne' giorni festivi vengono a sentire la messa, e la Divina Parola con una devozione che edifica, e mette tenerezza». Cfr. ASN, *AE*, 783, Corrispondenza col marchese Fogliani incaricato straordinario di Sua Maestà (1740-1741), Lettera dal 30 settembre 1740, cc. nn.

⁸³ «Le cappelle degli ambasciatori di Spagna, di Francia, e di Portogallo sono sempre ripiene, e al composto silenzio pare che non vi sia persona. La sempre permanente del Palazzo di Spagna è vasta e magnifica, e ricca di una gran quantità di argenti. Le altre due che sono in case d'affitto sono state fabricate con molta spesa. Il re di Francia, per il mantenimento della medesima e de' Cappellani passa al suo ambasciatore quattro mila fiorini all'anno». *Ibidem*.

senza ulteriori soste nel Mediterraneo. La capitale avrebbe potuto così intercettare una rete di scambi che, fino a quel momento, ruotava intorno ad altre città tirreniche come Livorno e Genova. Per questo motivo il Regno di Napoli propose, all'articolo 6 del trattato con la Svezia e nel quinto di quello con la Danimarca che le navi svedesi o danesi che

venendo dal Mare Oceano dopo passato lo Stretto di Gibilterra pure venendo da Levante o da qualsivoglia altra parte del Mar Mediterraneo, saranno sbarcate e riposte in altri porti del Mediterraneo prima di capitare nelle due Sicilie, oltre alli soliti diritti, pagheranno di più il 20 per cento della loro valuta⁸⁴.

Lo stesso pagamento veniva richiesto non solo per le merci scandinave ma anche per quelle di altra nazionalità trasportate su vettore svedese e danese. Come si legge nel commento napoletano in risposta alle rimostranze svedesi su questo articolo, questa norma era considerata come una precauzione contro il commercio indiretto: il sistema attuale portava infatti nelle Sicilie merci scandinave o trasportate su navi dei due stati che, il più delle volte, avevano fatto precedentemente tappa a Genova e a Livorno, portando nei Regni meridionali «lo scanzo e il rifiuto delle altre nazioni».

Siccome il conte di Tessin ha fatto conoscere che si opponesse a tal disposizione principalmente perché aveva quella impediti ai svedesi di portare in questi regni mercanzie delle Indie Orientali del Mar Baltico di Holland ed altre, si dimostrerà come questa convenzione non ha un effetto simile, e come ricente l'impedirà di venire a trafficare qui così li generi del loro proprio Paese, come qualsivogliono altri, e da qualsivogliono altre Nazioni in qualsiasi modo, che più lor piacerà comprati, senza perciò pagare diritti maggiori del solito, perché dallo Stretto di Gibilterra in qua, che vale a dire in porti d'altre Potenze nel Mare Mediterraneo, non vadano a sbarcarli, ed a riponerli prima di asportarli in questi regni delle due Sicilie, e che quell'aumento averà luogo non solamente per quelli che verrebbero su bastimenti svedesi e che prima dopo entrare nel Mare Mediterraneo fossero state immesse in altri porti, ma ancora su quelle che sulli Bastimenti di qualunque altra nazione ed anche su quelle di propri

⁸⁴ RKS, *DL*, GL, 291, Allegato A della lettera di Tessin del 13/24 novembre 1741, identica alla proposta avanzata alla Danimarca su questo argomento. Cfr. RGS, *TKUA*, Sp, It, 65-5-65-6, fasc. All, *Articles pour servir à un traité de commerce avec le Danemark, traduits de l'Italien*, discussione sull'art. V, cc. nn.

sudditi di SM venissero nella presente maniera indiretta, e svantaggiosa asportate, essendovi delli porti e scale franche in cui ponno immettersi e trattenersi le merci senza pagare dazio veruno⁸⁵.

L'inserimento di questa clausola sia nell'accordo con la Svezia che in quello con la Danimarca è un elemento chiave per comprendere i principali obiettivi che si volevano perseguire attraverso la conclusione di questi accordi. La presenza di questi articoli, così come i continui riferimenti alla necessità di stabilire un commercio diretto tra le parti e la scarsità di riferimenti, nella proposta napoletana, a una regolamentazione del commercio napoletano nei paesi del Nord ci porta a ipotizzare che questo non fosse una preoccupazione cruciale per la dirigenza borbonica. Nonostante si stesse concludendo un accordo con Stati così lontani, lo sguardo restava, almeno per la maggior parte, orientato al Mediterraneo. Consapevoli di non possedere una marina mercantile in grado di affrontare viaggi così lunghi e difficili⁸⁶, l'attenzione si spostò verosimilmente sulle opportunità che un accordo di questo tipo avrebbe potuto avere per lo sviluppo della posizione dei porti dei due Regni nel contesto mediterraneo. Il tutto iscritto in un orizzonte tipicamente tardo-mercantilista, che poneva alla base dello sviluppo commerciale di uno Stato la sua capacità di sottrarre opportunità commerciali agli Stati rivali. In questo caso, alle città rivali: l'imposizione di questa tassa del 20% avrebbe sottratto ai propri concorrenti tirrenici (soprattutto Livorno) una fetta sensibile del loro traffico commerciale da e per il Nord, elemento che avrebbe consentito agli scali meridionali (non solo Napoli, ma anche porti franchi come Messina) di essere realmente concorrenziali nel contesto commerciale mediterraneo.

Degli accordi con il Nord con uno sguardo verso Sud: in questo senso le discussioni su questi accordi ci consentono di gettare una nuova luce anche sulla percezione mediterranea del Regno di Napoli, «che gli studi di storia politica, economica, sociale,

⁸⁵ RKS, *DL*, IT, 49, Allegato C alla lettera di Tessin del 18/29 giugno 1742. Le proteste danesi furono, su questo argomento, molto simili a quelle svedesi: si lamentava che l'inserimento di una norma di questo tipo avrebbe limitato la libertà del commercio danese nell'area. Cfr. RGS, *TKUA*, Sp, Sp, 76-49, lettera di Dehn n. 260 dell'11 dicembre 1747.

⁸⁶ Nonostante questa i lavori di ristrutturazione della flotta promossi nei primi anni del governo di Carlo di Borbone. Sull'argomento si veda soprattutto G. Di Taranto, *La marina mercantile del Mezzogiorno. Un bilancio storiografico (1950-1980)* in A. Di Vittorio, C. Barciela López, *La storiografia marittima in Italia e in Spagna in età moderna e contemporanea*, Bari, Cacucci, 2001, pp.285-294.

culturale tendono a considerare piuttosto come una dimensione naturale, un dato geografico»⁸⁷. Una politica mediterranea da non limitare ai rapporti con i paesi dell'Europa meridionale, come abbiamo visto nel caso di Svezia e Danimarca, che si inserisce coerentemente nell'iniziativa di promozione commerciale messa in atto, sul piano legislativo e istituzionale, dall'amministrazione napoletana in quel periodo. In questo contesto è possibile far rientrare anche il trattato con l'Olanda: questo avrebbe consentito, come abbiamo visto, di rinegoziare i privilegi riconosciuti alle Province Unite dal trattato di Münster, formando così un nuovo accordo più confacente alla necessità di un maggiore accentramento giurisdizionale bandiera del riformismo carolino. Da questo punto di vista, la questione della reciprocità sarebbe più ideale che reale, dato che gli interessi di tutti gli attori in gioco (soprattutto nel caso dei paesi scandinavi) convergerebbero tutti su un'unica direttrice di traffico per le Sicilie. D'altronde, come sottolinea Giuseppe Di Taranto, «i traffici meridionali più intensi restavano appannaggio nel Mediterraneo occidentale»⁸⁸.

L'attenzione sulle negoziazioni consente di gettare nuova luce non solo sul processo di costituzione dell'accordo, ma anche sulle causalità e sugli obiettivi che furono alla base della formazione del trattato di commercio, a partire dalla consapevolezza che un accordo commerciale non è solo un atto politico ma un'istantanea dei rapporti esistenti tra due Stati. Le discussioni tra le parti furono quindi essenzialmente politico-diplomatiche, ma influenzate, allo stesso tempo, dalle principali esigenze che le comunità commerciali dei rispettivi paesi avevano soprattutto nelle Sicilie. Anche nel caso dei trattati conclusi con Svezia e Danimarca sarebbe quindi possibile affermare la presenza di un'influenza dal basso, che, intrecciandosi con preoccupazioni di natura politica, configurarono una struttura complessa, riportando sullo stesso piano relazioni diplomatiche e realtà dei commerci, il tutto con un occhio attento al quadro mobile della politica internazionale. Considerare questi elementi, senza ridurre la complessità, è indispensabile per comprendere la formazione e lo sviluppo di queste convenzioni generali e la più generale politica dei trattati condotta dall'amministrazione borbonica, come si vedrà nel caso dei tentativi napoletani di concludere un accordo commerciale con Francia e Inghilterra.

⁸⁷ A.M. Rao, *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento: frontiera d'Europa?* in F. Salvatori (a cura di), *Il Mediterraneo delle città. Scambi, confronti, culture, rappresentazioni*, Roma, Viella, 2008, p. 19.

⁸⁸ G. Di Taranto, *La marina mercantile del Mezzogiorno*, op. cit., p. 290.

IV

*Pacta servanda sunt*¹.

Tentativi di rinegoziazione con le nazioni più favorite

Il trattato che Napoli firmò con le Province Unite è l'unico che la dirigenza borbonica riuscì a concludere con una delle tre nazioni più favorite presenti sul territorio². Perché nel caso dell'Olanda le negoziazioni vanno a buon fine mentre con Francia e Inghilterra ciò non accade? Anche in questo caso, per rispondere ci serviremo della comparazione tra le negoziazioni che Napoli condusse con l'Olanda e quelle che intrattenne con la Francia e Inghilterra.

Vari autori hanno riflettuto sull'evoluzione delle relazioni tra il governo borbonico da un lato, e la monarchia francese e quella inglese dall'altro nel corso del XVIII secolo. Oltre alle principali dinamiche che caratterizzarono i rapporti tra Napoli e i principali Stati del tempo, uno degli aspetti più interessanti messi in evidenza dalla storiografia sul tema riguarda la sostanziale divergenza tra gli interessi inglesi e francesi a Napoli e il nuovo orientamento economico del governo borbonico³. Ciò risulta particolarmente evidente dalle trattative per la formazione degli accordi con questi Stati. Non si mostrò né da parte inglese né da parte francese nessuna volontà di mettere in discussione la propria posizione di nazione più favorita, mentre uno dei principali obiettivi di Napoli era proprio quello di slegarsi dai vincoli imposti dalle antiche convenzioni commerciali. Più o meno marcata a seconda di contingenze politiche specifiche, non si riuscì mai a colmare completamente tale distanza, tanto che un vero e proprio accordo tra le parti non fu mai concluso, almeno fino al secolo successivo⁴.

¹ Espressione già utilizzata da Eugenio Lo Sardo per titolare il capitolo sulle trattative tra Napoli e Londra per la rinegoziazione del trattato di Madrid. Cfr. E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., pp. 179-205.

² Posizione che, come è stato già messo in evidenza, le Province Unite condividevano con l'Inghilterra e la Francia.

³ Cfr. A. V. Migliorini, *I problemi del trattato franco-napoletano di navigazione e di commercio (1740-1766)*, op. cit., pp. 180-207; G. Barbera Cardillo, *Alla ricerca di una reale indipendenza*, op. cit., p.103. Sulle vicende riguardanti i tentativi di stipulazione di un trattato tra Napoli e Parigi si veda anche R. Guariglia, *Un mancato trattato di commercio tra le Due Sicilie e la Francia e un parere inedito dell'abate Galiani*, in «Rivista di diritto internazionale», VIII, 1(1914), pp. 5-20; F. Diaz, *L'abate Galiani consigliere estero del Regno di Napoli*, in «Rivista Storica Italiana», LXXX, fasc. IV (1968), pp. 834-909.

⁴ Napoli riuscirà infatti a concludere un trattato commerciale con l'Inghilterra solo nel 1816. P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec des principaux puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, parte II, vol. II, op. cit., p. 198 e ss. Nel caso della Francia alcune questioni commerciali saranno contenute nell'accordo firmato con la Repubblica francese il 10 ottobre 1796, cfr. P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités*

Come hanno messo in evidenza Giuseppe Barbera Cardillo e Anna Vittoria Migliorini, alla base del fallimento della stagione riformistica napoletana ci sarebbe proprio l'incapacità dell'amministrazione napoletana di eliminare, in sede diplomatica, quei privilegi stranieri acquisiti quando Napoli era ancora provincia di Spagna.

L'incrocio tra i riferimenti bibliografici sui tentativi di rinegoziazione dei trattati seicenteschi con Francia e Inghilterra e quelli delle discussioni olandesi ha fatto emergere una sostanziale similarità tra queste su alcuni temi chiave come quelli dell'esenzione dal diritto di visita e, in generale, le questioni intorno ai privilegi doganali. Le differenze negli esiti finali delle singole negoziazioni consentono però di comprendere meglio temi e motivi di quelle olandesi. In particolare, permettono di approfondire interessi e pressioni politico-economiche alla base di quella che potremmo definire la svolta che, intorno agli anni '50, portò, di fatto, a concludere l'accordo in poco più di due anni. Le discussioni inglesi e francesi mostrano con maggiore chiarezza che le Province Unite, diversamente da Francia e Inghilterra, non avevano la forza soprattutto militare per vedere rispettati, nei territori meridionali, i privilegi stabiliti dai trattati seicenteschi. L'unico modo per mantenere la propria posizione economica nelle Sicilie era concludere un trattato con il governo borbonico.

A ciò bisogna aggiungere, come hanno messo in evidenza vari autori come Eugenio Lo Sardo e Roberto Tufano, la forte dipendenza soprattutto commerciale dei Regni borbonici rispetto alle principali potenze del tempo. In particolare, quest'ultimo sostiene, nel caso della Francia, la presenza di una dipendenza «coloniale» delle Sicilie, termine che lo storico riferisce soprattutto al controllo diretto e indiretto che gli operatori commerciali di questo Stato avevano sul commercio meridionale⁵.

I risultati della nostra indagine confermano, in parte, l'interpretazione dello studioso. Essi ci parlano sì di una dipendenza, ma maggiormente legata a ragioni di opportunità politica ed economica: i Regni di Napoli e Sicilia non avevano la forza politica ed economica per rischiare, insistendo troppo sulla necessità di stabilire un nuovo accordo commerciale, una rottura delle relazioni non solo con i due principali Stati del tempo ma, soprattutto, con due dei suoi più importanti *partner* commerciali.

de commerce et navigation de la France avec des principaux puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648, parte I, vol. I, op. cit., p. 333 e ss.

⁵ Cfr. R. Tufano, *La Francia e le Sicilie*, op. cit., pp. 273 e ss.

I riferimenti ai mancati accordi inglese e francese permettono anche di collocare meglio il trattato olandese nella politica dei trattati dei Regni meridionali. La sua conclusione rappresentò una vittoria diplomatica per l'amministrazione borbonica, un successo però più fortuito che reale. Da questo punto di vista, l'analisi sviluppata nelle pagine successive non intende depotenziare l'importanza dell'accordo olandese, quanto invitare a inscrivere le dinamiche che portarono alla sua conclusione nel più generale quadro dei rapporti e delle tensioni che orientarono e definirono la posizione napoletana sullo scacchiere internazionale nella prima metà del secolo.

1. Privilegi e rapporti di forza

Le facilitazioni di cui godevano francesi e inglesi nelle Sicilie avevano la propria origine (e legittimazione), come si è già accennato, nei trattati che la Spagna concluse nella seconda metà del XVII secolo. Il trattato di Madrid del 1667 prevedeva infatti

que les navires ou autres vaisseaux appartenant au Roi de la Grande-Bretagne ou à ses sujets naviguant dans les États du Roi d'Espagne, ou en aucuns de ses ports, ne seront point visités par les juges de contrebande, ou par son autorité ou quelque autre autorité que ce soit, et on ne pourra pas mettre à bord d'aucun desdits navires ou vaisseaux aucuns soldats [...] ni officiers du bureau de la douane [...] (art. X)⁶

La Francia accedeva a questa franchigia sulla base del trattato dei Pirenei del 1659⁷. La validità di queste esenzioni cominciò a essere messa in discussione già nel periodo del vicereame austriaco, come leggiamo da una consulta della Camera della Sommaria del 1715, in cui si riflette sull'atteggiamento da tenere con gli ambasciatori

⁶ Trattato di Madrid del 1667 in P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec des principaux puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, II parte, vol. II, p. 404.

⁷ Nello specifico, l'articolo 6 permetteva ai francesi di vedersi riconosciuti tutti i diritti e le immunità accordati agli inglesi negli accordi che questi conclusero con la corona iberica: «Les villes, sujets, marchands [...] appartenant au Roy Très-Chrétien jouiront des mêmes privilèges, franchises, libertés et sécurités dans le Royaume d'Espagne, et autres Royaumes et États appartenant au Roy Catholique, dont les Anglais ont le droit de jouir par les traités faits entre les deux Couronnes d'Espagne et d'Angleterre sans qu'on puisse en Espagne ni ailleurs [...] exiger des François [...] des plus grand droits et impositions que ceux ont esté payez par les Anglais avant la rupture, ou qui sont payez présentement par les habitants des Provinces-Unies du Pays-Bas, ou autres Estrangers, qui y seront traités le plus favorablement». Art. VI del trattato dei Pirenei del 1659 in J. Bernard, *Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie*, vol. III, Amsterdam, chez Henry et Veuve de T. Boom, 1700, p. 774; G. Barbera Cardillo, *Alla ricerca di una reale indipendenza*, op. cit., p. 14.

olandesi, inglesi e francesi che pretendevano che non si facessero visite a bordo dei bastimenti loro connazionali. In questo senso si afferma che

si è sempre praticato di non visitarvi le navi francesi, inglesi e olandesi non perché così fusse stato ordinato dai Signori Viceré predecessori [...] o da questo tribunale, ma perché non l'hanno mai permesso le medesime nazioni, asserendo d'essersi da loro sovrani in tal misura convenuto coi nostri [...] Re predecessori.⁸

Secondo lo stesso principio queste nazioni non fornivano nemmeno il manifesto delle merci trasportate. Elemento che

non ha origine da trattati di pace e di commercio stabiliti fra nostri serenissimi re ed i sovrani delle suddette nazioni, come esse pretendono, [ma] è fundato unicamente nell'abuso nato dall'haver esse sempre ricusato di lasciarsi visitare sul suddetto finto pretesto d'essere immuni per li suddetti trattati di pace e di commercio⁹.

Si passò allora a indagare il contenuto dei singoli accordi che la Spagna aveva concluso con ognuno degli Stati in esame, il tutto per affermare che i privilegi doganali erano applicabili, secondo i suddetti trattati, solo alle navi di passaggio che non avevano intenzione di fermarsi nei porti delle Sicilie e, soprattutto, per quelle che non scaricavano merci. In caso contrario, secondo la Regia Camera della Sommaria, bisognava obbligare tutti i bastimenti a sottoporsi alla visita doganale. In questa consulta, anche se con argomentazioni sostanzialmente diverse, si esprime una necessità che l'amministrazione borbonica farà propria anche successivamente: non era più possibile continuare a concedere queste facilitazioni, e bisognava quindi trovare un modo per costringere tutte le navi straniere, comprese quelle delle nazioni più favorite, a sottoporsi al diritto di visita e a emettere manifesto. Tali esenzioni avevano infatti

⁸ ASN, SA, fs. 10, fs. 14, dalla Regia Camera della Sommaria li 22 febbraio 1722, cit. in A. Clemente, *Quando il reato non è peccato*, op. cit., p. 386. Una copia di questo documento è conservata presso la Biblioteca nazionale di Napoli, Ms. XI A 17, *Consulta circa la pretenzione che tengono l'imbarcazioni francesi, inglesi e olandesi di non essere visitate quando occorre, doverle diligenziare per sospetti de Contrabbandi*, cc. 49-56.

⁹ Ivi, c. 45v.

creato le condizioni ideali per la proliferazione del contrabbando¹⁰: la possibilità di non essere soggette a controlli all'entrata dei porti e a nessun tipo di verifica delle merci trasportate consentiva alle navi soprattutto francesi di estrarre molta più merce di quanto dichiarata, eludendo così l'imposizione delle tariffe doganali¹¹. Va da sé che questa pratica aveva un impatto negativo sulle rendite fiscali, sia pubbliche che alienate; in questo senso, come ha sottolineato Barbera Cardillo, la chiave per promuovere concretamente il commercio del Regno era la revisione di questi trattati ineguali che non solo creavano danni al Regio Erario ma impedivano lo sviluppo delle manifatture regnicole¹².

Le nuove misure promosse dal governo borbonico furono al centro delle lamentele francesi. Nello specifico, la causa prossima dello scontro con la Francia fu la volontà, da parte di Napoli, di concludere un accordo commerciale con la Porta Ottomana e con altri paesi del Levante. L'allora ambasciatore francese a Napoli, Louis-Philoxène Brulart, marchese di Puyzieulx, non mancò di far notare come una misura di questo tipo avrebbe creato grandi danni all'economia francese nell'area, essendo questi da sempre intermediari nel commercio tra le Sicilie e il Mediterraneo orientale. Il rappresentante diplomatico colse anche l'occasione (attraverso le *Observations sur le Commerce de France dans les Royaumes de Naples et Sicile*) per lamentarsi della crisi del commercio dei propri connazionali nei due Regni, causata principalmente dalle nuove norme di stampo mercantilistico promosse dalla nuova amministrazione¹³. Si chiedeva poi che i dazi doganali venissero stabiliti in base alla quantità delle merci, non sul loro valore, come accadeva fino ad allora. Questo espediente infatti non faceva altro che facilitare gli inglesi: trasportando essi merci di minore valore, erano meno sottoposti alla pressione fiscale¹⁴. In concreto, i privilegi doganali consentivano a britannici e

¹⁰ Attività illegale in cui i francesi avevano un ruolo da protagonisti. In questo senso è interessante notare come, anche su questo aspetto, si assiste a un ribaltamento nel corso della seconda metà del Settecento. Come sottolinea Ruggero Romano, nel corso degli ultimi decenni del secolo, che «più che i Francesi a far contrabbando d'entrata sono i Napoletani che fanno contrabbando in uscita in direzione della Provenza». R. Romano, *Napoli: dal vicereame al Regno*, op. cit., p. 115-116.

¹¹ Attività facilitata anche dall'estesa e congeniale configurazione della linea costiera dei territori meridionali. Cfr. A. Clemente, *Quando il reato non è peccato*, op. cit., p. 362.

¹² G. Barbera Cardillo, *Alla ricerca di una reale indipendenza*, op. cit., p. 15.

¹³ F. Tufano, *La Francia e le Sicilie*, op. cit., p. 205.

¹⁴ Tale richiesta era formulata sulla base del principio secondo cui, sulla base di trattati precedenti con la Spagna, in tutte le nazioni sotto il controllo di quest'ultima i francesi dovevano essere trattati come nazione favorita. A. La

genovesi di pagare tasse inferiori dal 12 al 15% rispetto a quelle dovute dai loro concorrenti. La risposta napoletana in questo caso fu molto secca: una lunga consulta confermava che le doglianze del diplomatico erano per la maggior parte infondate, dato che la diminuzione denunciata riguardava solamente il commercio di manufatti d'alta qualità¹⁵. Si rincarava poi la dose, sottolineando come il commercio francese, così com'era stato svolto fino a quel momento nelle Sicilie, recava più danno che profitto alla situazione economica del Paese, «essendo senza paragone maggiore il denaro che n'estraggono che quel che v'immettono»¹⁶. Rintracciamo già in queste prime schermaglie alcuni elementi che saranno alla base delle negoziazioni successive, che si avviarono ufficialmente all'inizio degli anni '40, e si arenarono principalmente sulla questione dei privilegi doganali¹⁷. Nel progetto napoletano era previsto l'obbligo, per le navi francesi, di redigere, all'arrivo dei porti, un manifesto delle merci trasportate. Un'ispezione, operata da agenti doganali, sarebbe poi intervenuta a confermare l'effettiva rispondenza tra quanto trasportato e quanto dichiarato. Il progetto francese non conteneva invece nessun riferimento in questo senso e per questo motivo Napoli inviò una serie di postille in cui si richiamava la necessità di disciplinare la questione, oggetto degli articoli da 10 a 16. Parigi si dimostrò restia a cedere su questo punto, anche nelle trattative successive: nel progetto francese del 1777 la Francia propose che fossero esentati dal diritto di visita tutti i bastimenti di stazza maggiore di 100 botti, mentre invece per quelli più piccoli era concessa la visita a patto che fosse svolta alla presenza di un console o, in mancanza di questo, di un notaio. Una soluzione di questo tipo era inaccettabile per Napoli: questa norma sarebbe andata a gravare solo sulle navi delle Sicilie, dato che quelle francesi erano quasi tutte maggiori le 100 botti¹⁸. La perdita di questa franchigia, come sottolinea Barbera Cardillo rifacendosi a un *mémoire* del 1784, avrebbe portato, secondo i francesi, «all'estinzione del commercio e della navigazione

Macchia, *La competitività dell'industria francese e il mercato napoletano del Settecento*, in «Rivista di storia economica», XXVI, 3 (2010), p. 355.

¹⁵ F. Tufano, *La Francia e le Sicilie*, op. cit., p. 206.

¹⁶ ASN, AE, 4803, Relazione della Giunta di Commercio del 23 luglio 1736 cit. in A.V. Migliorini, *I problemi del trattato franco-napoletano*, op. cit., p. 186.

¹⁷ Ivi, pp. 192-193.

¹⁸ R. Guariglia, *Un mancato trattato di commercio*, op. cit., p. 16.

dei sudditi del Re cattolicissimo nei territori meridionali»¹⁹. La distanza era sostanziale, e riguardava alla base il diverso valore che entrambe le nazioni accordavano alla stipulazione di questo trattato. Per la Francia infatti esso avrebbe dovuto sancire legalmente quella politica di potenza che, naturalmente, i paesi maggiori esercitano su quelli minori²⁰; a ciò deve essere aggiunta l'idea che considerava i Regni di Napoli e Sicilia come una zona d'espansione dell'economia francese, essendo questi i maggiori mercati europei di esportazione delle manifatture prodotte in questo Stato²¹. Inoltre, come notava già Ruggero Romano, i francesi ritenevano che nessun accordo sarebbe stato davvero efficace se non si fosse eguagliato il loro trattamento con quello riservato soprattutto agli inglesi²².

Questo era un punto cruciale dello scontro: Napoli, da parte sua, non aveva alcuna intenzione di estendere i privilegi goduti dagli inglesi ad altri Stati, meno che mai ai francesi. Le ragioni di queste posizioni sono evidenti nel parere della Giunta del 1736. I britannici, a differenza dei francesi, pagavano in contanti le merci che acquistavano nei territori meridionali²³, «laddove da' Francesi poco o niente v'è da sperare, perché quel Regno [...] abbonda di tutto e poche merci da qui si estraggon»²⁴.

La Francia però, come è stato già accennato, non mostrò alcuna volontà di rinegoziare la posizione e i benefici dei propri connazionali nelle Sicilie. Se l'amministrazione borbonica si mostrò poi in alcuni momenti disponibile ad

accordare ai Francesi un trattamento eguale a quello delle nazioni le più privilegiate quante volte lo stesso si usi in Francia verso la nazione napoletana²⁵,

¹⁹ Archives Nationales Paris, *Affaires Étrangères*, BIII, 407, *Mémoire sur la franchise du Pavillon dont jouissent a Naples les Nations privilégiées*, cit. in G. Barbera Cardillo, *Alla ricerca di una reale indipendenza*, op. cit., p. 14

²⁰ «Le nazioni forti, quando hanno realizzato una posizione dominante sul commercio dei paesi deboli, contraggono una specie di *habitus* ad esercitare quella coazione, e giudicano un'offesa da punire con le armi i tentativi di sottrarsi a quella dipendenza». R. Tufano, *La Francia e le Sicilie*, op. cit. cit. p. 280.

²¹ Ivi, p. 274.

²² Cfr. R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., p. 69. Sulle relazioni tra la Francia e i Regni borbonici si veda anche F. Janin, *La France face aux Deux-Siciles (1734-1792). Les impasses de la grandeur*, Thèse de doctorat, École Pratique des Hautes Études, dir. Jean-Claude Waquet, 2016.

²³ G. Barbera Cardillo, *Le relazioni franco-napoletane dal 1735 al tramonto del XVIII secolo* in «Rivista di storia finanziaria», n. 23 (2009), p. 105.

²⁴ ASN, AE, 4863 cit. in R. Tufano, *La Francia e le Sicilie*, op. cit. cit. p. 280.

²⁵ Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris, *Correspondances Politiques*, Naples, f. 100, lettera del marchese della Sambuca a Clermon d'Amboise del 12 dicembre 1776, 325v (passo sottolineato nel testo) cit. in F. Janin, *La France face aux Deux-Siciles (1734-1792)*, op.cit., p. 241.

di contro il governo francese sosteneva che

lorsqu'on dit que deux nations se traitent réciproquement comme les nations les plus favorisées, cela ne veut pas dire que l'une n'accorde chez elle que ce l'autre aura accordé de son côté, mais cela veut dire que l'une fera jouir l'autre de tous les avantages dont elle fait jouir la nation la plus privilégiée et vice versa²⁶.

Parigi voleva quindi «legare senza essere legata»²⁷, nel timore che il riconoscimento di questo status privilegiato ai napoletani in Francia avrebbe comportato un ribaltamento della bilancia commerciale a proprio sfavore, colpendo al cuore quel commercio di contrabbando in cui, come abbiamo visto, era così forte la presenza francese²⁸.

Anche nel caso dell'Inghilterra le negoziazioni per la realizzazione di un accordo commerciale e, più in generale, le discussioni che caratterizzarono l'evoluzione dei rapporti tra i due Stati avevano come principale referente i trattati secenteschi, ed in particolare quello di Madrid del 1667. Le trattative, analizzate da Eugenio Lo Sardo, si svolsero su circa 40 anni, a fasi alterne; solo alla fine degli anni '80 si fu vicini alla realizzazione di un accordo. La sempre maggiore vivacità della marina napoletana, insieme a preoccupazioni di natura politica portarono gli inglesi a riflettere sulle potenzialità commerciali del Regno di Napoli²⁹. Essi infatti ritenevano che la capitale potesse diventare il secondo *entrepôt* italiano delle merci inglesi, dopo Livorno: da qui queste avrebbero potuto prendere la strada del Mediterraneo Orientale. L'ostinazione inglese a mantenere gli antichi privilegi, unita ai sentimenti di senso opposto presenti non solo nella dirigenza ma anche nella società napoletana fecero naufragare la

²⁶ Lettera di Vergennes a Clermon d'Amboise del 14 gennaio 1777 cit. in *ivi*, pp. 240-241.

²⁷ Espressione che fa riferimento alle parole utilizzate da Giuseppe Maria Galanti per descrivere il parere di Genovesi sul trattato franco-napoletano. Cfr. G. M. Galanti, *Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi, professore dell'Università di Napoli*, Firenze, presso Francesco Pisoni, 1781 (III ediz), p. 98 cit. in A. V. Migliorini, *I problemi del trattato franco-napoletano di navigazione e di commercio (1740-1766)*, op. cit., pp. 185-186. Sull'argomento si rimanda anche alle conclusioni.

²⁸ Tanto che, dal 1745, si dichiara che «il punto più importante e il principale motivo per il quale si è desiderato un trattato è impedire il contrabbando». R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., p. 70.

²⁹ J. Blow Williams, *British commercial policy and trade expansion (1750-1850)*, London, Oxford University press, 1972, p. 212.

possibilità di un accordo. I britannici non mostrarono mai alcuna intenzione di instaurare relazioni realmente paritarie con le Sicilie, ma anzi si ersero sempre a strenui difensori dei propri privilegi, provocando, in molti casi, scontri con le istituzioni locali³⁰.

Ritornando alle trattative per la formazione di un accordo commerciale, queste furono intraprese sulla base di preoccupazioni molto simili a quelle francesi: era sempre più palese l'impossibilità di mantenere così com'erano le antiche franchigie di cui godevano gli inglesi nei territori meridionali, soprattutto alla luce del nuovo orientamento dell'amministrazione borbonica.

Se con la fine della guerra di successione austriaca si ebbe la nomina dei diplomatici incaricati di gestire le trattative per i due Stati (discussioni che si spensero già nell'anno successivo), un nuovo interesse verso una soluzione di questo tipo si palesò prima alla metà degli anni '50. In questo periodo crebbe infatti l'interesse britannico verso i Regni di Napoli e Sicilia, considerati un «cuneo per incrinare il patto di famiglia»³¹. Come è stato già accennato, il perno delle questioni era la validità degli antichi trattati e, in particolare, di quello di Madrid del 1667. Napoli riteneva di non essere obbligata al rispetto delle clausole di quell'accordo perché titolare dei Regni di Napoli e Sicilia per diritto di conquista³², sulla base di argomentazioni molto simili a quelle sviluppate nelle discussioni con le Province Unite. La risposta inglese era formulata, come nel caso napoletano, sulla base della giurisprudenza. I regnanti agivano, secondo Londra, come rappresentanti della volontà dello Stato e non come privati possessori di beni. In questo senso era il paese a impegnarsi, nel momento della redazione di un accordo, al rispetto delle sue clausole anche in seguito a un cambiamento politico, come avvenne nel caso dei Regni di Napoli e Sicilia. Carlo di Borbone, nonostante avesse assunto il governo dei territori meridionali per diritto di conquista, non era quindi in grado di contestare la validità dei trattati precedenti.

³⁰ Tutti questi conflitti mettono in luce la politica commerciale che l'Inghilterra svolgeva negli Stati stranieri: se da un lato essa si mostrava gelosa custode di antichi privilegi e indennità, di fatto era contraria a qualsiasi trattato che ponesse la questione dei privilegi sul piano della reciprocità. Nello specifico, la Gran Bretagna evitò qualsiasi convenzione che stabilisse una riduzione delle tariffe doganali per le merci in entrata perché non voleva che lo stesso trattamento fosse esteso anche ai vini siciliani che giungevano nel Paese d'Oltremarica. Ivi, p.213.

³¹ Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 179. Per le trattative degli ultimi decenni del XVIII secolo si veda G. Nuzzo, *Il mancato trattato di commercio tra l'Inghilterra e Napoli nella seconda metà del Settecento in Scritti in memoria di Leopoldo Cassese*, Napoli, Libreria scientifica, 1971, pp. 273-332.

³² Ivi, p. 187.

Le discussioni inglesi consentono di mettere in evidenza un punto chiave anche nelle trattative che Napoli intrattene con altri Stati, come le Province Unite. Sia la Repubblica che l'Inghilterra sostennero infatti le loro ragioni alla luce di una presunta continuità politica tra la Spagna e i Regni di Napoli e Sicilia, che avrebbe giustificato la validità, nei territori meridionali, dei trattati secenteschi conclusi dalla Spagna. Non era quindi la legittimità di Carlo di Borbone alla guida dei Regni meridionali a essere messa in discussione, ma il suo dichiararsi indipendente dall'eredità spagnola. Nel caso delle discussioni olandesi il legame con la Spagna era confermato dalle stesse modalità attraverso cui Carlo di Borbone era venuto in possesso dei Regni meridionali, con una cessione da parte del padre Filippo e non per diritto di conquista.

In questo senso le argomentazioni dei due Stati sono comprensibili soltanto se si considera la condizione in cui si trovavano i Regni meridionali. Un piccolo Stato, che doveva reinventarsi dopo una successione dinastica e che, in politica interna quanto in quella estera, doveva fare i conti con un sostrato normativo che sopravvisse alla nuova dimensione politica che i Regni di Napoli e Sicilia assunsero con l'avvento della nuova dinastia borbonica. Delle permanenze che, in questo caso, riguardavano implicazioni giurisdizionali che continuavano ad avere forza nonostante il cambiamento politico e che, soprattutto, influirono sul successivo assetto dello Stato. Il tutto, all'ombra dell'ingombrante genitore spagnolo.

Ciò conferma l'importanza che la formazione di nuovi accordi commerciali con le nazioni più favorite assumeva non solo nelle relazioni con questi Stati ma anche, più in generale, nella politica estera del nuovo Regno borbonico, fattore chiave nel cammino di emancipazione politica dalla monarchia iberica e, quindi, per la piena affermazione delle Sicilie sullo scacchiere internazionale.

Questi riferimenti sono essenziali per comprendere a fondo le dispute che Napoli ebbe con le nazioni più favorite. Soprattutto inglesi e olandesi tentarono quindi di sfruttare le incertezze che ancora avvolgevano il Regno napoletano, spesso con argomentazioni deboli, come nel caso dell'Inghilterra. L'inviato britannico a Napoli James Gray³³, in una lettera al *Foreign Office* britannico sottolineò che

³³ Che aveva sostituito, nel 1753, il console generale Allen come inviato straordinario. Cfr. A. Cancellò, *Le relazioni anglo-napoletane attraverso la corrispondenza diplomatica inglese*, Estratto di «Economia e storia», n.15 (1978), p. 246; *Discorso storico o sia Notiziario di quest'anno 1755*, Napoli, 1755, p. 47.

the rights and privileges of our trade whit these Kingdoms as originally established by the 7 article of the treaty concluded at Vienna in 1731, but unluckily the same caution was not observed in the treaty of Vienna in 1738 which confirmed to HSM the possession of these Kingdoms tho' there was a clause in the plan of accommodation offered by the maritime powers by which it was proposed that the King of Naples should engage the commerce of the Subjets of his Majesty. It is owing to this omission these maxims prevail here, that the King of Naples is not bound by the treaties made with former possessors of these Kingdoms³⁴.

Nel trattato di Vienna, considerato come principale riferimento per la legittimazione del potere di Carlo di Borbone sui territori meridionali, non c'era nessuna clausola che imponesse al nuovo re il rispetto dei trattati precedenti, «salvo un generico invito a impegnarsi nel commercio con i sudditi britannici». Una debolezza formale, che si inseriva però in un contesto in cui, come ha notato Eugenio Lo Sardo, non solo l'Inghilterra ma anche la Francia basavano il diritto di esenzione dalla visita doganale «soprattutto sulla forza di chi li dichiarava»³⁵.

Le negoziazioni procedettero sin dal principio molto lentamente, nonostante la nomina, nel 1755, di Leopoldo de Gregorio di Squillace incaricato di trattare direttamente con il rappresentante inglese. Le trattative furono riaperte alla fine degli anni '60, quando si parlava della possibilità di ordinare, a Napoli, «una visita indistinta e comune per tutti le navi di una sola coperta»³⁶. Se, nel maggio 1767, Hamilton³⁷ fu molto duro nel ribadire l'impossibilità, da parte inglese, di accettare una norma di questo tipo, dovette ricredersi già nel settembre dello stesso anno, constatando la fermezza con cui la Reggenza napoletana sosteneva le sue posizioni. Non era più possibile, secondo l'inviato nella capitale, continuare a pretendere la validità delle clausole di Madrid data l'inconsistenza delle ragioni a fronte di ciò che prevedevano i trattati internazionali.

³⁴ Public Record Office, State Papers, Foreign, Naples and Sicily, 93/12, lettera di Gray del 28 maggio 1754 cit. in A. Cancellò, *Le relazioni anglo-napoletane*, op. cit., p. 255.

³⁵ Cfr. E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 193.

³⁶ Riferendosi, come spiega Eugenio Lo Sardo, alle navi inferiori alle 40 tonnellate. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 197 e ss.

³⁷ William Hamilton, fu ministro plenipotenziario inglese presso la Corte di Napoli dal 1765, quando sostituì l'incaricato d'affari Philip Chauguion. B. Tanucci, *Epistolario*, vol. IV (1756-1757), a cura di L. del Bianco, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985, p. 467.

Tutto quello che era stato sostenuto sia da lui che da Allen era infatti un palliativo³⁸, e non era possibile continuare a godere di queste franchigie senza una rinegoziazione degli accordi precedenti. Da questo punto di vista, la possibilità di accettare la normativa napoletana appariva come un giusto compromesso: l'imposizione della visita doganale a tutte le navi al di sotto delle 40 tonnellate non avrebbe causato questo gran danno all'economia inglese, come invece sostenevano il console britannico in loco e la *Factory*. Molti sarebbero stati poi i vantaggi derivanti da un compromesso di questo tipo: all'Inghilterra sarebbe stata concessa la possibilità di vendere le proprie prede nelle Sicilie e avrebbe ottenuto la nomina di un giudice delegato, carica che, dopo la morte di Ventura³⁹ nel '49, non era stata più occupata⁴⁰. Anche in questo caso le trattative non andarono a buon fine, nonostante la maggiore disponibilità di Londra verso la possibilità di concludere un accordo.

Anche nelle negoziazioni con le Province Unite la questione dei privilegi doganali in generale e dell'esenzione dal diritto di visita in particolare fu al centro delle discussioni tra le parti. Se quindi l'Aia sosteneva la necessità di inserire queste esenzioni nel nuovo trattato Napoli ribadiva invece il diritto di sottoporre le navi olandesi alla consueta visita doganale nei propri porti, tanto più che tale pratica era prevista dal trattato che la Repubblica aveva concluso qualche anno prima con la Francia. In questo senso, l'affermazione di privilegi di questo tipo viene definita addirittura «contraria agli usi di tutti li paesi più culti, e più intesi ed amanti del commercio»⁴¹.

³⁸ Cfr. E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 201.

³⁹ Francesco Ventura fu un importante esponente della politica borbonica. Fu, tra le altre cose, giudice delegato degli inglesi e dei veneziani. Nonostante avesse avuto incarichi di spicco già nel precedente governo, Ajello descrive Ventura come un personaggio molto discusso: lo stesso Genovesi infatti avrebbe addirittura sostenuto che le sue «furberie» avrebbero causato l'involuzione del Supremo Magistrato. R. Ajello, *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, in F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli, Liguori editore, 1979, p.14; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, op. cit., p. 152n.

⁴⁰ Quando Ventura si ammalò fu nominato un delegato ad interim, Giuseppe Aurelio de Gennaro, la cui attività si interruppe con la morte del delegato inglese nel 1749. Da allora, come denuncia Gray in una lettera del 17 settembre 1759, non era stato nominato ancora un sostituto: si chiedeva allora, con un'altra lettera del novembre dello stesso anno, che de Gennaro fosse autorizzato almeno a gestire le cause pendenti alla morte di Ventura come delegato ufficiale. Cfr. ASN, *AE*, 677, *Ministri esteri Inghilterra dal 1751 al 1760*, Lettera di Gray al marchese Tanucci del 17 settembre 1759 e del 12 novembre 1759.

⁴¹ NA, *VdH* (1609-1800), 64, *Repliche alle risposte e alle nuove proposizioni fatte dal sign. Inviato d'Olanda*, pp. 8-9.

2. Nazioni più e meno favorite

Arriviamo così al cuore della questione. Le trattative con le tre nazioni più favorite seguirono, almeno inizialmente, traiettorie simili: se Napoli spingeva per ottenere una rinegoziazione degli antichi privilegi, da parte di questi Stati non si mostrò nessuna disponibilità a cassare totalmente le clausole delle precedenti convenzioni commerciali, meno che mai quelle riguardanti i privilegi doganali e giurisdizionali. Nel caso dell'Olanda però si ebbe una svolta, come abbiamo visto nel capitolo precedente, nella fase finale delle trattative, quando le Province Unite accettarono di introdurre nel nuovo trattato una clausola che imponesse la visita doganale e altre limitazioni dei privilegi precedenti. Come spiegare questo cambiamento repentino? Come si pone rispetto ai rapporti che Napoli intratteneva con le altre nazioni più favorite?

Le ragioni di tale differenza risiedono soprattutto nel diverso ruolo che i tre paesi giocavano nel contesto internazionale. Le Province Unite avevano perso, come abbiamo visto, già dalla fine del XVII secolo, il loro primato commerciale; il coinvolgimento nelle guerre della prima metà del secolo non avevano fatto altro che indebolire ulteriormente la posizione olandese, che alla fine degli anni '40 era sempre più instabile. A fronte di una situazione sempre più precaria e di una forza militare sempre meno efficace, giungere al compromesso della conclusione di una convenzione commerciale con Napoli sembrò essere una prospettiva allettante per poter mantenere e rafforzare le proprie relazioni con i territori meridionali. Di fronte poi alle pressioni sempre più forti da parte delle maggiori potenze del tempo, un accordo con Carlo di Borbone avrebbe consentito alle Province Unite di ampliare il fronte delle alleanze con elementi neutrali, unica via per tentare di slegarsi dal ruolo che soprattutto Francia e Inghilterra avevano affibbiato loro.

Diversa era invece la posizione degli altri due Stati in esame. Francia e Inghilterra erano le due maggiori potenze del tempo, e potevano contare su una posizione più forte a livello internazionale rispetto alle Province Unite, come anche più ampio era il sistema delle loro alleanze. Nel caso della Francia, l'elargizione di sussidi a favore della Svezia e, a fasi alterne, alla Danimarca, le aveva consentito di avere alleati in un'area cruciale

come quella che andava dal Mar del Nord al Baltico⁴². In questo senso, è innegabile che i diversi rapporti di forza fossero la causa principale per la quale l'Olanda accettò di rinegoziare i propri privilegi, a differenza delle sue concorrenti. Sicuramente si trattava di una vittoria napoletana, dovuta però più alla volontà dell'avversario di arrivare alla conclusione di un accordo che all'effettiva capacità di Napoli di condurre il gioco e di imporre il proprio punto di vista. Tale debolezza è ancora più evidente nelle relazioni con Francia e Inghilterra. Nel caso della Francia, la prima fase delle trattative abortisce, secondo Anna Vittoria Migliorini, perché Napoli si rese conto che non era vantaggioso recidere i rapporti con la Francia in un momento di sofferenza del principale sostenitore della politica napoletana, la Spagna. Una debolezza ancora più manifesta alla luce delle pressioni inglesi, inaspritesi durante lo stesso conflitto. La Gran Bretagna temeva che Napoli potesse aiutare o anche fornire merci alla monarchia iberica: nonostante i Regni di Napoli e Sicilia si fossero dichiarati più volte neutrali nella guerra, ciò non impediva che i sospetti inglesi si traducevano nelle continue richieste, da parte di navi inglesi, di ispezionare le navi napoletane sia in alto mare che nei porti, allo scopo di evitare eventuali rifornimenti alle navi spagnole. Rappresentazione emblematica di ciò fu l'episodio del 19 agosto 1742. In questa occasione una nave inglese minacciò di bombardare la città se Carlo avesse aiutato la Spagna contro l'Austria (alleata inglese nella guerra di successione austriaca). Questo episodio è una cartina al tornasole della debolezza politica del Regno nel contesto europeo in generale e in relazione con la principale potenza del tempo, l'Inghilterra, in particolare.

I diversi rapporti di forza non spiegano però, da soli, perché Napoli non riuscì a concludere degli accordi commerciali con le maggiori potenze del tempo. A questo scopo è inevitabile il riferimento a elementi di natura economica.

⁴² Come stabilito, nel caso della Svezia, dal trattato che firmò con la Francia nel 1738: in cambio del sostegno economico, si chiedeva che qualsiasi intesa con altre potenze fosse preso di comune accordo. Nel trattato tra Francia e Danimarca del 1742 questa aveva uno spazio di manovra leggermente più ampio: lo Stato scandinavo non era obbligato a entrare in guerra con la Francia qualora questa fosse stata coinvolta, ma non poteva allearsi con i nemici di questa. Per il Trattato di sussidio tra Svezia e Francia si veda G.F. de Martens, *Supplément au Recueil des Principaux traités d'alliance, de Paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange conclus par les Puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les puissances et états dans d'autres parties du monde*, tomo I, Gottingue, chez Henri Dieterich, 1802, pp. 228-330; per la Danimarca cfr. D. H. Andersen, *The Danish flag in Mediterranean*, op. cit., p. 93; C. Koch, *Table des traités entre la France et les Puissances étrangères depuis la Paix de Westphalie jusqu'à nos jours*, Basle, chez J. Decker, 1802, pp. 343-348.

La Francia e, soprattutto, l'Inghilterra erano i principali *partner* commerciali delle Sicilie. Gli inglesi in particolare monopolizzavano, già dalla fine del XVII secolo, il trasporto e la vendita dell'olio pugliese e svolgevano un ruolo essenziale per il trasporto di merci da e per i territori meridionali⁴³. Questi rifornivano inoltre le Sicilie di importanti merci d'ingombro come stagno e piombo, ma anche tessuti a basso costo⁴⁴. Nel corso dei primi decenni del XVIII secolo si erano accresciute le esportazioni di manufatti, perlopiù tessuti⁴⁵. L'Inghilterra importava dalle Sicilie materie prime, ma anche seta grezza⁴⁶. È indubbio che la complementarità tra le due economie sia stato uno degli elementi principali alla base dello sviluppo delle relazioni tra i due Stati. Ciononostante, non si arrivò alla conclusione di un trattato. Imporre le proprie posizioni avrebbe significato per Napoli rompere le relazioni con le principali potenze del tempo, possibilità non considerabile data la forte dipendenza nei confronti del mercato napoletano dalle marine inglesi e francesi, come ha messo in evidenza anche Eugenio Lo Sardo, il quale parla di una «sostanziale inferiorità» del Regno «nei rapporti politici e commerciali» con queste potenze⁴⁷. Una dipendenza resa ancora ancora più forte dal fatto che il governo borbonico non disponeva di una forza militare adeguata a difendere il proprio commercio⁴⁸.

La subordinazione non solo politica ma anche commerciale dei Regni di Napoli e Sicilia nei confronti di questi due Stati è un elemento chiave per comprendere lo sviluppo e la (mancata) conclusione delle negoziazioni. Nonostante infatti Napoli cerchi di indurre Inghilterra e Francia a sedersi al tavolo delle trattative per ridiscutere i termini delle loro relazioni, il «*bien commune du commerce*» non permette di andare fino in fondo nelle sue rivendicazioni. Come ha già notato Alida Clemente, «gli interessi superiori del commercio impediscono alle autorità napoletane di pervenire a una risoluzione formale della questione malgrado la forza oggettiva, sul piano del diritto,

⁴³ Cfr. G. Pagano De Divitiis, *Il commercio inglese nel Mediterraneo dal Cinquecento al Settecento*, op. cit., p. 6.

⁴⁴ Ivi, p. 13.

⁴⁵ R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., p. 68.

⁴⁶ Una delle principali merci mediterranee che giungeva nei porti inglesi. Cfr. G. Pagano de Divitiis, *Verso i mari del Nord. Mediterraneo ed Europa settentrionale in età moderna*, op. cit., pp. 7-9.

⁴⁷ E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 33, cit. in A. M. Rao, *Introduzione. Napoli nel Mediterraneo nel Settecento* in Id. (a cura di), *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento*, op. cit., p. 10.

⁴⁸ «poiché senza difesa militare le navi e le imbarcazioni mercantili in genere sono facile preda delle incursioni delle forze altrui. Senza forza militare non si difende il mercato interno, né se ne conquistano di esterni». Ivi, p. 12.

delle proprie ragioni»⁴⁹. Ciò è vero soprattutto per il caso inglese, dove i vantaggi che questi apportavano al commercio regnicolo convinsero un intellettuale come Ferdinando Galiani della possibilità di riconoscere agli inglesi i privilegi doganali. Gli stessi che, invece, non si era più disposti a riconoscere ai francesi:

facciasi giustizia al vero, tale è stata la moderazione con cui gl'Inglese hanno fatto uso de' loro privilegi qui, tale la benevolenza con cui hanno accolto i nostri bastimenti colà che una giusta gratitudine ci deve muovere a conservarglieli. Ci obbliga ciò a fare anche il riguardo della loro somma potenza attuale in mare [...]. Ma soprattutto ci deve importare la natura stessa del commercio tra noi e gl'Inglese. È questo vantaggioso per noi [...]»⁵⁰.

Erano quindi troppi i vantaggi che Napoli traeva dalle relazioni con l'Inghilterra: non si poteva rischiare di mettere a repentaglio i traffici soprattutto inglesi nell'area, come non si poteva rischiare che uno dei due Stati decidesse di reagire con la forza alle crescenti pressioni napoletane⁵¹.

Lo stesso valeva per le relazioni con la monarchia francese. Importanti direttrici di traffico legavano Napoli ai porti della Francia meridionale (Marsiglia soprattutto) e ingenti erano le esportazioni francesi di materie prime napoletane, soprattutto olio e seta. Tali relazioni subirono un'evoluzione interessante nel corso del secolo: se, come abbiamo visto, almeno fino agli anni '40 la bilancia commerciale era favorevole alla Francia, gli studi di Ruggero Romano prima e Biagio Salvemini e Maria Antonietta Visceglia poi hanno messo in evidenza come, già dagli anni '50, questa tendesse sempre di più a favore delle Sicilie⁵². In particolare, tra il 1758 e il 1780 le esportazioni

⁴⁹ In questo caso l'autrice fa riferimento ad una discussione nata dalla resistenza di alcuni mercanti francesi a dei controlli doganali. A. Clemente, *Quando il reato non è peccato*, op. cit., pp. 363-364.

⁵⁰ F. Galiani, *Considerazioni sul trattato di commercio tra il Re e il Re Cristianissimo*, ff. 198v-199r cit. in F. Diaz, *L'abate Galiani consigliere di commercio estero del Regno di Napoli*, op. cit., p. 861.

⁵¹ In particolare, analizzando le discussioni con i due Stati sembra che questa prospettiva fu più reale nel caso dell'Inghilterra che in quello della Francia. In generale l'atteggiamento dei rappresentanti inglesi fu sempre molto aggressivo: ne è un esempio uno scambio di battute tra Hamilton e Napoli del 1766 in cui il diplomatico sottolineò come qualsiasi inosservanza anche di un solo articolo delle precedenti convenzioni poteva essere considerato dalla Gran Bretagna come un «acte de hostilité». Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 199.

⁵² Cfr. R. Romano, *Napoli: dal vicereame al Regno*, op. cit., pp. 67-102; B. Salvemini, M.A. Visceglia, *Marsiglia e il mezzogiorno d'Italia*, op. cit., pp. 103-163; Id., *Pour une histoire des rapports économique entre Marseille et le sud de l'Italie au XVIIIe et au début du XIXe siècle*, op. cit., pp. 321-365; B. Salvemini, *The arrogance of market: the economy of the Kingdom between the Mediterranean and Europe* in G. Imbruglia (eds.), *Naples in*

marsigliesi verso i Regni di Napoli e Sicilia erano circa un terzo delle esportazioni francesi verso le province meridionali⁵³. I francesi acquistavano quindi, nel corso della seconda parte del secolo, sempre più materie prime regnicole: i saponifici di Marsiglia diventarono, in quel periodo, sempre più avidi di olio e cenere napoletane, elementi importanti del loro ciclo produttivo⁵⁴. Le navi che quindi arrivavano a Marsiglia, cariche di materie prime (merci a basso valore aggiunto e di grande ingombro), ripartivano dal porto francese con un carico diverso, con merci a più alto valore aggiunto e di minore ingombro: pelli lavorate, chincaglieria, cristalleria, porcellane. Esse raggiungevano quindi i grandi porti meridionali – la capitale in primo luogo – e scaricavano le proprie merci. Ma qui queste navi non trovavano più prodotti da imbarcare: le derrate infatti non vengono più distribuite nei grandi centri di smercio, ma dai piccoli approdi della costa tirrenica e ionica. Questo è ancora più evidente se analizziamo i dati che Salvemini ci fornisce sul confronto tra importazioni ed esportazioni: se l'apice si raggiunge nel 1770, la differenza (almeno fino al 1780) non sarà mai inferiore ai 2 milioni di *livres*⁵⁵. Da questo punto di vista è interessante notare, come hanno già fatto gli autori su citati, come questo ribaltamento delle relazioni tra le parti fosse sorretto da scambi in grado di adeguarsi alle diverse necessità dei riceventi e di modificare anche in base a queste la propria conformazione spaziale⁵⁶.

Riassumendo, che significato assume la conclusione del trattato con l'Olanda nel contesto delle relazioni con le altre nazioni più favorite? Il confronto delle negoziazioni olandesi con quelle inglesi e francesi conferma come il trattato con le Province Unite sia un successo politico dell'amministrazione napoletana, l'unica occasione in cui si riuscì a spezzare i legami con i trattati secenteschi. Una vittoria che infuse sicuramente nuove speranze nel governo borbonico, tanto che si ricominciò a parlare della possibilità

Eighteenth century. The birth and the death of a nation state, Cambridge, Cambridge University press, 2000, pp. 44-69.

⁵³ B. Salvemini, M.A. Visceglia, *Marsiglia e il Mezzogiorno d'Italia (1710-1846)*, op. cit., p. 128.

⁵⁴ Olio a cui si fa riferimento è un olio di bassa qualità, "puzzolente", che nonostante ciò ha un suo mercato. P. Bevilacqua, *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale (secoli XVIII-XX)* in «Meridiana», n.1 (1987), p. 39.

⁵⁵ B. Salvemini, M.A. Visceglia, *Marsiglia e il Mezzogiorno d'Italia (1710-1846)*, op. cit., p. 126.

⁵⁶ «Face à un tel marché, le Mezzogiorno non seulement ne manifeste pas d'immobilité dans le temps, mais ne présente même pas d'homogénéité dans l'espace: ses zones de contact avec le marché français changent en même temps que se modifient les secteurs commerciaux protagonistes des échanges, et les intermittences de la demande marseillaise désarticulent et réarticulent son territoire aussi bien sur la base de ses caractéristiques naturelles et de ses vocations productives que par rapport au concours de facteurs, de compétences, de flexibilités aptes à répondre à ces formes d'échanges». M. A. Visceglia, *Pour une histoire des rapports économiques*, op. cit., p. 341.

di concludere un accordo con l'Inghilterra⁵⁷. Dall'altro lato però la comparazione tra le discussioni portate avanti con i singoli Stati pone anche in evidenza quanto questo sia stato più un successo fortuito: fu principalmente la nuova situazione in cui si trovavano le Province Unite dopo la guerra di successione austriaca a spingere queste ultime al compromesso. Come si vede dalle relazioni napoletane con gli altri due Stati in esame, il problema cruciale dei Regni di Napoli e Sicilia fu la mancanza di una forza politico-militare tale da poter «risolvere i nodi cruciali della sua storia»⁵⁸. Una debolezza che non consentiva, quindi, a Napoli di concludere un accordo con questi due Stati che fosse realmente paritario: in questo senso Ferdinando Galiani, parlando del trattato con la Francia, definì «chimerica, non reale» qualsiasi pretesa di reciprocità in un accordo con quello Stato⁵⁹. Francia e Inghilterra riuscirono quindi a mantenere, in modi diversi, i privilegi per i propri connazionali nei territori meridionali in quanto la loro posizione internazionale, unita agli interessi anche economici che Napoli aveva con i rispettivi Stati, consentirono a questi di avere un maggiore margine di manovra rispetto all'Olanda. Una situazione che restò sostanzialmente immutata nel corso del secolo, tanto che nel 1781 l'allora console danese a Napoli, il marchese de Curtis, nel riportare le condizioni del commercio nell'area meridionale sottolineò che

cette Cour-ci se flatoit que la France et l'Angleterre voudraient bien s'uniformer à cet établissement ; mais la France pour son influence, comme chef de la Maison de Bourbon qui régnait ici ; et l'Angleterre pour sa opiniâtreté, sa hauteur et sa puissance en mer, ne voulurent jamais se rendre à l'arrangement des nouveaux traités et renoncer à leurs anciens privilèges acquis à force de sang dans les guerres, et accordés dans les paix par leurs traités dont ils croyaient être en paisible possession et en devoir légitimement jouir⁶⁰.

⁵⁷ «Nel 1753 in effetti era stato concluso il trattato con l'Olanda e la corte di Napoli sperava, a circa venti anni dalla conquista del Regno, di vedere finalmente riconosciuto il suo posto nel consesso internazionale attraverso la stipula di trattati». Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 183.

⁵⁸ Ivi, p. 181.

⁵⁹ Cfr. R. Guariglia, *Un mancato trattato di commercio tra le Due Sicilie e la Francia*, op. cit., pp. 8-9.

⁶⁰ RGS, *KKG*, UDK, Journalsager, 1128, lettera del marchese de Curtis del 31 maggio del 1781.

Spazi negoziali privilegiati che, invece, erano molto più ridotti per le Province Unite: anche se non disponiamo di dati che, come nel caso inglese e francese, consentano di avere un'idea precisa dei volumi di traffico tra i due Stati, stando ai riferimenti contenuti nella documentazione è possibile ipotizzare che i traffici commerciali olandesi fossero verosimilmente minori rispetto a quelli svolti da inglesi e francesi nei territori meridionali⁶¹. Margini di manovra ridotti, ma non inesistenti: se le Province Unite cedettero sul giudice delegato, riuscirono anche a ottenere delle garanzie giurisdizionali nel caso di processi tra olandesi e napoletani; si rinunciò al diritto di visita, ma si ottennero delle agevolazioni sui dazi doganali⁶².

Un successo politico quindi: se infatti uno dei principali obiettivi della politica economica napoletana era quello di regolarizzare le condizioni degli scambi con i maggiori Stati europei e incentivare, attraverso la formazione di accordi commerciali equi e reciproci, le direttrici del commercio meridionale a livello internazionale, questo può dirsi raggiunto nel caso degli accordi che Napoli concluse con Svezia, Danimarca e Olanda. Tale regolarizzazione portò, nel caso delle Province Unite, a stabilire relazioni commerciali più eque tra le parti mentre, nel caso dei paesi scandinavi, si definirono le premesse per lo sviluppo di rapporti economici più o meno in linea con le esigenze di entrambi gli Stati contraenti. È pur vero che questo successo Napoli riuscì a ottenerlo solo con Stati relativamente minori e con cui, soprattutto, non aveva grandi direttrici di traffico.

Arriviamo così a un punto cruciale della nostra analisi: i trattati che Napoli condusse con le Province Unite in particolare furono realmente utili? Il successo politico attribuito alla realizzazione dell'accordo si tradusse in un successo economico? Per rispondere a questa domanda sarà necessario spostarsi dai palazzi del potere ai porti napoletani e siciliani.

⁶¹ Si rimanda alle pagine successive per un'analisi più accurata sulla presenza e sui traffici delle Province Unite nelle Sicilie.

⁶² Soprattutto per quanto riguarda l'imposizione fiscale, dato che fu concesso loro di mantenere una tassazione in entrata e in uscita come le nazioni più favorita. Cfr. *Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, art. III, p. 6.

PARTE III

Analisi economica delle relazioni (seconda metà del XVIII secolo)

V

La dimensione quantitativa degli scambi olandesi nelle Sicilie

Volli giungere, cioè, all'economia: e nel caso napoletano giunsi al deserto [...]. L'influenza di Benedetto Croce si faceva pesantemente avvertire: la bibliografia era sterminata per quel che riguarda la storia politica; ma per l'economia, niente. Mi spinsi allora per *terrae incognitae*, intraprendendo ricerche sul commercio napoletano con Francia, Spagna, Inghilterra, Paesi Bassi, Toscana, Venezia, Genova [...]. Altre ricerche intrapresi in campi diversi da quelli della mera storia del commercio: alcune condussi a termine e pubblicai; altre – più o meno complete – sono rimaste nei miei cassetti¹.

L'incaricato napoletano ad Amsterdam, Agostino Bruzen la Martinière, inviò, nel 1737, una proposta per la formazione di una compagnia di commercio olandese nelle Sicilie con due sedi, una a Napoli e l'altra a Messina. Quest'ultima, in particolare, avrebbe tratto vantaggio «de la production de la Sicile» e sarebbe diventata, secondo i proponenti, «un entrepôt commode pour le commerce du Levant, de la Barbarie, de même que pour celui du Nord». Tra il 1737 e il 1740 furono vari i progetti di questo tipo presentati all'incaricato borbonico, inviato nelle Province Unite, come è stato già accennato, per incentivare mercanti soprattutto ebrei a stabilirsi nei Regni meridionali². In un altro di questi piani si sosteneva inoltre che l'approfondimento delle relazioni commerciali tra la Repubblica e le Sicilie sarebbe stato utile, da un lato, per rispondere alla richiesta di generi alimentari proveniente soprattutto dalla regione olandese e, dall'altro, avrebbe portato a una maggiore circolazione nel Mezzogiorno dei prodotti provenienti dalle Indie³.

Le prospettive di sviluppo degli scambi tra Napoli e le Province Unite si realizzarono, concretamente, negli anni successivi all'accordo commerciale, così com'era auspicato nei progetti citati? Scopo di questo capitolo è quindi quello di ricostruire l'evoluzione delle relazioni economiche tra i due Stati nella seconda metà del Settecento,

¹ R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., p. IX.

² Sull'argomento si rimanda al capitolo III, paragrafo 3.

³ Cfr. ASN, AE, 779, Corrispondenza col marchese di S.Gil ambasciatore straordinario di Spagna (1739-1740), *Respuesta y reflexiones necesarias para el establecimiento del comercio en el Reino de Nápoles*, allegato alla lettera di San Gil del 24 settembre 1739.

cercando di capire se e in che modo la conclusione del trattato tra i due paesi ebbe un impatto sull'andamento dei traffici olandesi nei territori meridionali.

L'indagine è stata condotta grazie all'analisi incrociata tra due gruppi documentari: la serie dei Giornali del porto di Napoli, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli e l'insieme delle corrispondenze inviate dalla capitale alla Direzione per il commercio del Levante e del Mediterraneo, conservate nel fondo *Levantse Handel* dell'Archivio Nazionale dell'Aia. Con il termine Giornali del porto di Napoli vengono comunemente indicati quei resoconti giornalieri, redatti a cura dei capitani dei porti, in cui venivano registrate tutte le navi in entrata e in uscita dal porto di riferimento. Ogni nave in arrivo aveva infatti l'obbligo di presentarsi al capitano del porto e fornire le proprie generalità, la propria patente di navigazione e di versare il diritto di ancoraggio. Le liste indicano, per ogni imbarcazione:

- nome, tipo e portata
- bandiera
- nome del capitano
- provenienza (per le navi in entrata)
- destinazione (per le navi in uscita)
- merce trasportata
- mercanti destinatari del prodotto (informazione non sempre disponibile)

I giornali coprono un arco cronologico che va dalla fine degli anni '40 alla fine degli anni '80 del XVIII secolo. Pochi sono gli anni disponibili per intero, mentre gli altri fanno riferimento solo ad alcuni mesi o, in alcuni casi, a pochi giorni. Essi sono conservati per la maggior parte nella serie degli Espedienti di Marina, che raccolgono le carte dell'antica Segreteria di Guerra e Marina⁴.

⁴ La documentazione attuale è reduce dal crollo di una parte della sede nella quale ancora oggi sono conservate, il palazzo Carafa-Loffredo a Pizzofalcone. In seguito a questo evento infausto si sono persi più di 100 volumi: tra quelli rimasti (282 sui 388 originari) sono contenuti i 18 fasci comprendenti i Giornali del porto di Napoli. Cfr. I. Donsi, *Uno dei fondi recuperati dell'archivio di Stato di Napoli. La Segreteria di Marina*, Estratto da «Studi in onore di Riccardo Filangieri», vol. 3, pp. 51-60; per la storia del palazzo Carafa-Loffredo si veda G.M. Montuono, *Il palazzo Carafa-Loffredo a Pizzofalcone (Napoli) in History of Engineering. International Conference on History of Engineering. Atti del V Convegno di Storia dell'Ingegneria*, Napoli 19, 20 maggio 2014, vol. II, Napoli, Cuzzolin, pp.827-846; I. Ferraro, *Napoli: atlante della città storica*, vol. VII, Pizzofalcone e "Le Mortelle", Napoli, Clean, 2002, p. 64.

È stato possibile integrare, almeno per alcuni anni come il 1764, questi giornali con quelli contenuti nella serie Spedizioni e invii di bastimenti del fondo *Esteri*. La presenza di tali resoconti in questo fondo è giustificata dal fatto che il primo Segretario di Stato, competente per gli affari esteri, risultava anch'egli destinatario di questi rapporti, probabilmente interessato alla consistenza del traffico marittimo straniero in entrata e in uscita dal principale punto di approdo del Regno⁵.

Negli stessi fasci sono presenti anche giornali di porti provinciali ma si riferiscono a giorni e a mesi specifici. Il loro esiguo numero e la loro discontinuità non hanno consentito di monitorare le navi in entrata e in uscita per un periodo statisticamente rilevante.

Nonostante le evidenti lacune presenti nella documentazione, essa ha permesso di accedere a informazioni preziose sugli scambi marittimi come la bandiera della nave in entrata e la sua provenienza, oltre a fornire indicazioni sulle dimensioni e il tipo di carico. Esse consentono infatti di ripercorrere, anche se in maniera frammentata, i percorsi compiuti dalle navi delle diverse bandiere in entrata e in uscita diversamente da altre fonti, come quelle fiscali, che consentono invece di reperire informazioni più sulla consistenza dei volumi di traffico che sulla loro provenienza e/o destinazione⁶.

Le informazioni presenti nei Giornali del porto di Napoli sono state arricchite con quelle contenute nelle corrispondenze inviate dai consoli olandesi di stanza a Napoli. I rappresentanti consolari, oltre ad assistere la comunità olandese nei porti di riferimento, avevano anche l'obbligo di facilitare il commercio della Repubblica nell'area di loro competenza. Destinatari di queste lettere erano soprattutto le sedi della Direzione di Amsterdam e Rotterdam: è probabile che ciò dipenda dal fatto che, come si è accennato, l'Olanda era la provincia della Repubblica ad avere maggiori interessi nel commercio con

⁵ Si è sviluppata l'analisi sulla base degli anni disponibili per intero: 1760, 1764, 1768, 1777. Per il 1780 e il 1786 si è invece fatto riferimento ai dati pubblicati da Concetta Damiani nella sua tesi di dottorato, in quanto i Giornali relativi a questi anni sono conservati in una serie della Segreteria d'Azienda attualmente in fase di riordino.

⁶ Per un approfondimento sul tema delle fonti sul commercio del Regno di Napoli nel XVII e nel XVIII secolo si rimanda a D. Ciccolella, *Naples, sixteenth century-1809* in «Revue de l'OFCE», CXL, n. 4 (2015), pp. 275-279. Le fonti fiscali infatti forniscono informazioni soprattutto su singoli prodotti; la specificità delle informazioni fornite da questi documenti ha permesso importanti studi sulla consistenza del commercio interno ed estero di merci chiave degli scambi meridionali, come nel caso di quello di Daniela Ciccolella sulla seta e quello di Aldo Montaudo sulla produzione e la vendita dell'olio meridionale nel Settecento. Cfr. D. Ciccolella, *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003; A. Montaudo, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo: commercio, annona e arrendamenti*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2005.

le Sicilie. Alle due Direzioni erano indirizzate informazioni essenziali sul livello di sicurezza presente in una determinata area, ma anche sulla consistenza del traffico olandese in entrata, insieme a riflessioni interessanti sullo stato della navigazione olandese in quel porto⁷. A differenza di quelle forniteci dai giornali, le indicazioni sui movimenti commerciali olandesi contenute in queste corrispondenze sono molto più scarse: nel migliore dei casi viene fornito il nome della nave, del capitano, la città di provenienza e di destinazione della nave, senza ulteriori indicazioni sulle merci trasportate o sui suoi destinatari. L'eterogeneità di queste fonti ha avuto un impatto decisivo sulla ricostruzione presentata in questa sede. Per esempio, è stato possibile svolgere un'analisi della composizione merceologica dei carichi trasportati solo a partire dal 1760, data dalla quale possediamo, per alcuni anni, i giornali in maniera completa.

L'analisi proposta in questa sede è stata sviluppata a partire dai dati sui movimenti in entrata e in uscita delle navi olandesi nel porto di Napoli. Tale scelta è giustificata non solo dal fatto che il caso napoletano risulta, per quanto è stato possibile constatare, quello meglio documentato, ma anche per l'importanza che la città rivestiva nell'economia dei territori meridionali. Il suo ruolo di capitale la rendeva infatti il punto di riferimento di un flusso di merci e derrate molto ingenti, molte delle quali consumate in città, mercanzie provenienti dai principali centri dell'Europa del tempo, da Amsterdam a Livorno passando per Marsiglia. A Napoli poi si accentrava anche la produzione delle province, come sottolinea Luigi De Rosa. Importanza già rilevata dai contemporanei, tanto che Galanti sottolineava come Napoli esercitasse «in primo luogo il commercio del Regno»⁸. La centralità della città nell'economia del Regno la rese oggetto di una serie di opere di riqualificazione soprattutto della sua area portuale a partire dagli anni '40. Per perseguire una politica di potenza sul piano economico era infatti necessario dotarsi di strutture in grado – come sottolinea Brigitte Marin – di sostenere la vocazione commerciale della città⁹.

⁷ Il tema dell'importanza dell'informazione commerciale veicolata dai rappresentanti consolari è sempre più presente nelle riflessioni degli storici, inserita nel più generale interesse verso la figura del console come mediatore tra realtà politica e commerciale. Sull'argomento si rimanda all'introduzione.

⁸ G. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. III, Napoli, nel Gabinetto letterario, 1789, p. 320.

⁹ B. Marin, *Trasformazioni portuali a Napoli nel Settecento. La nuova strada della marina* in A. M. Rao (a cura di), *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento. Spazi, immagini, istituzioni*, Bari, Edipuglia, 2017, p. 200.

Oltre alla parzialità delle fonti disponibili, un altro elemento da segnalare riguarda l'impossibilità di avere una visione assoluta degli scambi nel porto di Napoli. La documentazione ufficiale non consente infatti di quantificare quello che Eugenio Lo Sardo definisce «invisible trade», il commercio di contrabbando. Non era raro vedere grandi navi che scaricavano i propri carichi su piccole imbarcazioni per sfuggire alla tassazione. A ciò bisogna aggiungere i privilegi e le esenzioni sui controlli doganali riconosciuti alle navi delle nazioni più favorite, che, come si è già accennato, favorivano la pratica del contrabbando. Le merci più contrabbandate erano quelle a maggiore valore specifico come il the, il caffè, il tabacco, il pepe, le mussoline e altri prodotti di origine francese come il vino e il brandy¹⁰. Questa pratica non solo era molto diffusa ma incideva significativamente sugli scambi: Gennaro Maria Galanti sostiene che questo arrivava a influire in una percentuale che può arrivare fino al 30% del volume totale del commercio in uscita¹¹.

Nonostante le sue criticità, la documentazione disponibile ha consentito di definire le principali caratteristiche dei movimenti olandesi nelle Sicilie ma anche permanenze e discontinuità rispetto ai rapporti commerciali precedenti tra Napoli e la Repubblica, come vedremo nel capitolo successivo.

Non ci sono studi che abbiano approfondito, nel dettaglio, le dimensioni quantitative e, in generale, l'evoluzione degli scambi tra Province Unite e territori meridionali nel corso del XVIII secolo. Gli storici che, nel corso del tempo, si sono occupati delle relazioni commerciali che le Sicilie intrattennero con vari Stati europei si sono concentrati soprattutto sull'andamento dei traffici con i principali *partner* commerciali dei Regni borbonici, inglesi e francesi in testa¹². Un primo passo verso una conoscenza più ampia del

¹⁰ E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 290.

¹¹ G. M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. II, Napoli, nel Gabinetto letterario, 1794, pp.334-368. Le rilevazioni del Galanti, come sottolinea Daniela Ciccolella, non devono essere considerate in modo assoluto: esse presentano una serie di problemi legati essenzialmente alle fonti utilizzate dall'autore per la sua rilevazione. Un esempio fra tutti riguarderebbe il valore unitario (prezzo) delle merci inserite nei bilanci dal Galanti: questo infatti, in molti casi, si discostava molto sia dalla stima riportata nella tariffa doganale sia dall'allora attuale prezzo di mercato di quel bene. La stessa necessità di "computare" il contrabbando – come sottolinea Daniela Ciccolella - nascerebbe quindi dalla necessità di conciliare il saldo fortemente negativo dei bilanci con la situazione economica reale del paese. D. Ciccolella, *Statistiche e riforme tra ancien regime e rivoluzione. Giuseppe Maria Galanti e il Bilancio del commercio estero del Regno di Napoli* in «Storia economica», n.3 (2010), pp. 265-318; sull'opera dell'autore si veda anche A. M. Rao, *Fortune e sfortune della Descrizione delle Sicilie di Gennaro Maria Galanti* in M. Mafrici, M. R. Pellizzari (a cura di), *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 523-540.

¹² Sull'argomento si rimanda soprattutto (in ordine cronologico) a R. Romano, *Il commercio franco-napoletano nel secolo XVIII*, già pubblicato in Id., *Le commerce du Royaume de Naples avec la France et le Pays de l'Adriatique au XVIIIème siècle*, Paris, Armand Colin, 1951, pp. 9-62 ora in Id., *Napoli: dal vicereame al Regno*, op. cit., pp. 67-122;

commercio estero del Regno di Napoli è stato sicuramente lo studio di Concetta Damiani sui movimenti del porto di Napoli nella seconda metà del secolo¹³. La studiosa, a partire dai Giornali del porto di Napoli, ha ricostruito l'evoluzione dei traffici delle navi straniere che frequentavano maggiormente il principale approdo del Mezzogiorno continentale, senza però entrare nel dettaglio delle dinamiche non solo economiche ma anche politiche che condizionarono le variazioni presenti nei flussi di traffico.

A partire da questi riferimenti, ma, soprattutto, dall'incrocio con quelli presenti nelle fonti olandesi, l'analisi sviluppata in questa sede si propone non solo di fare luce sulle dimensioni quantitative dei traffici olandesi nel porto di Napoli, ma anche di individuare gli elementi chiave che determinarono le variazioni di questi scambi nel corso della seconda metà del secolo.

In particolare, è possibile distinguere cinque fasi nell'andamento degli scambi olandesi nel porto di Napoli nella seconda metà del secolo, individuate a partire dalle principali oscillazioni presenti nei volumi di traffico in entrata e in uscita. La prima fase va dalla fine degli anni '40 alla fine della guerra dei Sette anni; la seconda, invece, è limitata al 1764. La terza e la quarta fase, come vedremo, si alternano a cavallo tra la fine della guerra dei Sette anni e gli anni '80 del Settecento mentre è possibile individuare un nuovo momento degli scambi tra il 1780 e il 1786.

Se oggi il commercio meridionale, e, più in generale, l'economia delle Sicilie non sono più quelle che, nel 1975, Ruggero Romano definiva come *terrae incognitae*, lo studio del caso olandese ha l'ambizione di arricchire le considerazioni sui rapporti commerciali internazionali che i Regni di Napoli e Sicilia svilupparono nel corso del XVIII secolo, tentando di gettare maggiore luce sulle relazioni politiche ed economiche tra Europa settentrionale e mediterranea durante questo secolo.


B. Salvemini, M. A. Visceglia, *Pour une histoire des rapports économique entre Marseille et le sud de l'Italie*, op. cit.; Id., *Marsiglia e il mezzogiorno d'Italia*, op. cit.; E. Lo Sardo, *Napoli, Londra e i concorrenti mediterranei*, Estratto dall' «Archivio storico per le province napoletane», 107 (1990), pp. 1-26; Id., *Napoli e Londra nel XVIII secolo*. op. cit.

¹³ C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, tesi di dottorato, Istituto Universitario Navale di Napoli, rel. L. de Matteo, 1999. Prima del lavoro della Damiani già Luigi De Rosa aveva fatto una ricostruzione dei traffici nel porto di Napoli per uno degli anni di cui possediamo i Giornali per intero, il 1760. Cfr. L. De Rosa, *Navi, merci nazionalità. itinerari in un porto dell'età preindustriale: il porto di Napoli nel 1760*, Estr. da «Studi sul Settecento Italiano», Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1968, p. 332-387.

1. *L'andamento degli scambi nella seconda metà del secolo. La prima fase (1746-1763)*

Uno dei primi aspetti da considerare prima di addentrarci nell'analisi sull'andamento dei traffici olandesi nelle Sicilie nella seconda metà del Settecento riguarda la riduzione degli ingressi nel porto tra la prima e la seconda parte del secolo. Come si vede dal grafico 1, è possibile notare un calo degli ingressi a partire dal 1746: da quanto è stato possibile constatare, nel corso del secolo non si riuscì a eguagliare le 32 navi entrate nel porto di Napoli in quell'anno (tab. 1).

Grafico 1 - Navi con bandiera olandese in entrata nel porto di Napoli



Fonti: 1745-1746, NA, *LH*, 189, Brieven van de vertegenwoordigers te Constantinopel, van de consuls en andere ambtenaren in de Levant en langs de Middellandse Zee, *List van de schepen die te Napels aangekomen syn zeedert 19 xbre 1744 a p.mo May 1747*, allegata alla lettera di Theodore Davel dell'11 giugno 1747; 1748, *ivi*, lettera di T. Davel del 4 febbraio 1749; 1759, *ivi*, lettera di T. Davel del 1° gennaio 1760; 1760, ASN, *SM*, EM, ff. 265-268; 1763, NA, *LH*, 189, lettera di François Falconnet del 3 gennaio 1764; 1764, ASN, *AE*, 4858 e ASN, *SM*, EM, 269; 1765, NA, *LH*, 189, lettera di Davel del 2 luglio 1765 e del 4 gennaio 1766; 1766, *ivi*, lettera di Davel dell'8 luglio 1766 e del 13 gennaio 1767; 1767, *ivi*, lettera di Davel del 30 giugno 1767 e del 2 gennaio 1768; 1768, ASN, *SM*, EM, 270 e 271, *AE*, 4858; 1773, E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 303; 1777, ASN, *SM*, EM, 279 e 280; 1780 e 1786, C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, op. cit., pp. 136-150.

Tab. 1 - Evoluzione degli ingressi olandesi nel porto di Napoli in numeri indici
(valore indice 1760 = 100 = 16)

1745	175
1746	187,5
1760	100
1763	50
1764	145
1765	56,2
1766	69
1768	37,5
1773	56,25
1777	62,5
1780	81,25
1786	62,5

Fonti: si veda grafico 1.

Tale andamento fu verosimilmente riflesso della più generale contrazione del commercio estero della Repubblica in quegli anni. Studi più o meno recenti, in parte ispirati dalle riflessioni di De Vries sulla necessità di una maggiore problematizzazione del tema del declino dell'economia olandese nel XVIII secolo¹, hanno rilevato come un calo significativo dei volumi di traffico si sia verificato soltanto a partire dalla seconda metà del Settecento. Questo fu il caso, per esempio, delle esportazioni da e per Amsterdam analizzate da J. A. Faber: il loro valore si attestava, ancora negli anni '30, intorno alle 14.075 mila *gulden*². Fu però dagli anni '70 che queste cominciarono a calare sensibilmente, per cui il loro valore scese a poco meno di 13.000 *gulden*, per sprofondare poi a 9.983 nel 1788 e a 4.040 nel 1798³ (tab. 2).

¹ Jan De Vries fu infatti il primo che, nel 1959, pose al centro della sua ricerca l'economia della Repubblica nel XVIII secolo nel suo *De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw*, liberando la ricerca storica dalle «contraintes qui l'enfermaient, a priori, dans les concepts d'âge d'or, appliqué au XVII siècle, et de décadence, stigmatisant le XVIII siècle. Mais la démarche, engagée ainsi brillamment, sollicitée de nouveaux approfondissements, appelle des précisions et des vérifications». M. Morineau, *La balance du commerce franco-néerlandais et le resserrement économique des Provinces-Unies au XVIIIème siècle*, «Economisch-historisch Jaarboek», vol. 30 (1965), p. 170. Cfr. M. North, F. Snapper, *The Baltic Trade and the Decline of the Dutch economy in the 18th century in Baltic affairs: relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800*, Nijmegen, Instituut voor Noord-en Oosteuropese Studies, 1990, p. 263.

² Fiorino olandese, utilizzato nei Paesi Bassi fino al passaggio all'euro. Cfr. L. Eusebio, *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Bologna, Forni, 1900, p. 17.

³ W. G. Heers, *Annual values of Amsterdam's overseas imports and exports, 1697 to 1798* in W.G. Heeres, L.M.J.B. Hesp, L. Noordegraaf, R.C.W van der Voort, *From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in North Sea and the Baltic (1350-1850). Essays in honor of J. A. Faber: on the occasion of his retirement as professor of economic and social history at the University of Amsterdam*, Hilversum, Verloren, 1988, pp. 270-271. Per riferimenti quantitativi sull'andamento del commercio olandese nel XVIII si veda J. De Vries, *De statistiek van in-en uitvoer van de*

Tab. 2 – Importazioni ed Esportazioni della città di Amsterdam da e per l’Europa (in *gulden*)

Anno	Totale	Importazioni	Esportazioni
1707	26.116	18.120	7.996
1730	38.291	24.216	14.075
1740	26.950	13.068	13.882
1750	30.295	15.059	15.236
1760	37.244	19.213	18.031
1770	24.094	11.322	12.772
1775	26.145	13.147	12.998
1780	41.063	22.393	18.670
1784	26.863	13.946	12.917
1788	20.399	10.416	9.983
1798	10.132	6.092	4.040

Fonte: Rielaborazione da W. G. Heeres, *Annual values of Amsterdam's exports*, op. cit., pp. 270-

271

Lo stesso fenomeno dovette riguardare anche il Mediterraneo. Se, ancora negli anni '30, secondo Asaert, qui la media era di circa 300 arrivi olandesi annui, nella seconda metà del secolo e, in particolare, dopo gli anni '70 del secolo si assistette a un brusco calo, che fece scendere la media annua a meno di 200 navi⁴.

Se quanto detto finora consente di contestualizzare la riduzione del numero di ingressi olandesi nel porto di Napoli nella più generale crisi della navigazione della Repubblica della seconda parte del secolo, non fornisce però spiegazioni esaustive sulle oscillazioni nel numero di navi in entrata da un decennio all'altro. La prima fu sicuramente quella tra la fine degli anni '40 e la fine degli anni '50 del XVIII secolo, quando è stata rilevata una riduzione di più del 50% degli ingressi.

Admiraliteit op de Maaze (1784-1793) in *Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland*, vol. 30, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965, pp. 236-307; W. F. H. Oldewelt, *De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de XVII^e en XVIII^e eeuw*, «Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum», n. 45 (1953), pp. 114-152.

⁴ Ci furono però dei momenti di ripresa (anche se brevi) tra il 1758 e il 1770 e il 1790: in quest'anno nello specifico si arrivò a 450 navi olandesi in un anno. J.V.Th. Knoppers, *De vaart in Europa* in G. Asaert (eds), *Maritieme Geschiedenis der Nederlander*, vol. III, Amsterdam, Unieboek, p. 259.

Come spiegare, quindi, tale dimezzamento?

Per rispondere a questa domanda occorre guardare agli equilibri commerciali della Repubblica nell'Europa meridionale. Sembra plausibile che la diminuzione degli arrivi registrata tra il '46 e il '59 sia il frutto, oltre che della generale diminuzione degli scambi olandesi, anche dell'aumento della conflittualità della Repubblica con numerosi attori internazionali, come le Reggenze Barbaresche e l'Inghilterra.

Nel primo caso, gli scontri tra le Province Unite e le realtà nordafricane sono da inscrivere al più generale problema della sicurezza nel Mediterraneo. Come già abbiamo visto per svedesi e danesi, anche gli olandesi dovevano affrontare le questioni legate agli attacchi di corsari barbareschi, i quali, aiutati anche dalla particolare conformazione delle coste mediterranee, erano spesso causa di perdite umane ed economiche considerevoli. Del resto, già nel Seicento l'ambasciatore olandese a Costantinopoli, Cornelius Haga, sosteneva che le navi olandesi erano maggiormente esposte agli attacchi corsari a causa della loro struttura e dei loro equipaggi. I bastimenti della Repubblica erano dotati infatti di un personale di bordo con pochi elementi, in grado di opporre minore resistenza a questi attacchi rispetto alle navi inglesi e francesi⁵. La necessità di garantire una serena navigazione alle proprie navi spinse le Province Unite a siglare, sin dal XVII secolo, numerosi accordi con le Reggenze nordafricane⁶. Questi avevano caratteristiche molto simili ai trattati che le potenze occidentali conclusero nell'area tra il Seicento e il Settecento, definiti da Andersen «mafia-style agreements to pay protection money in return for security»⁷. Essi prevedevano infatti non solo l'elargizione di ingenti somme di denaro (o donativi) al momento della stipula dell'accordo, ma anche l'invio di sussidi annui da parte degli Stati occidentali. Un elemento chiave di questi accordi fu sicuramente la loro instabilità. Le frequenti tensioni rendevano necessario rinegoziare continuamente le condizioni tra le parti. Crisi causate dai motivi più disparati: un attacco non autorizzato di uno dei due contraenti o il ritardo nell'arrivo dell'annuale regalia elargita dallo Stato occidentale. La rottura dei rapporti poteva essere anche conseguenza di cambiamenti politici interni alla Reggenza, come nel caso della crisi tra Algeri e la Repubblica nella

⁵ Cfr. M. C. Engels, *The Dutch shipping and trade to Italy*, op. cit., p. 63.

⁶ Cfr. A. De Groot, *Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the Seventeenth and Eighteenth century* in «Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée», n. 39 (1985), pp. 131-147.

⁷ D. H. Andersen, *The Danish Flag in the Mediterranean*, op. cit., p. 36.

seconda metà degli anni '50. Nel 1754 il vecchio reggente, il bey Muhammad Ibn Bukayr fu deposto da una rivolta dei giannizzeri, guidati dal comandante Ali: all'origine dell'agitazione ci fu proprio la scarsa attenzione che il vecchio bey riservò alla guerra di corsa. La nuova dirigenza mostrò subito un orientamento opposto, dichiarando guerra prima all'imperatore d'Austria e, in seguito, alla Repubblica⁸. Il conflitto si concluse nel 1757, quando fu stipulato un nuovo trattato tra i due Stati. Tale accordo, come sottolinea Krieken, fu vantaggioso per entrambi gli Stati: esso consentì alla Reggenza di avere un rifornimento annuale di prodotti essenziali per la propria difesa e permise, allo stesso tempo, alla Repubblica di ottenere la pace in un momento di crescente tensione a livello internazionale⁹.

La crisi algerina ebbe un impatto significativo sugli scambi olandesi nelle Sicilie, come si legge nelle corrispondenze dei consoli. Le tensioni tra la Repubblica e la Reggenza portarono infatti a un aumento esponenziale degli attacchi ai danni delle navi olandesi particolarmente evidente lungo le coste italiane, dove i corsari algerini tendevano a fare più prede¹⁰. Il pericolo di possibili aggressioni da parte dei barbareschi faceva infatti schizzare i costi di assicurazione dei carichi trasportati su imbarcazioni olandesi, rendendo le navi della Repubblica meno competitive sul mercato dei noli rispetto alle navi di altri Stati. È ciò che accadde, per esempio, nel caso della guerra tra Algeri e la Repubblica tra il 1715 e il 1726: la dichiarazione di guerra da parte della Reggenza fece salire così tanto i tassi di assicurazione sulla navigazione olandese da portare al fallimento di numerose case commerciali di Amsterdam immediatamente dopo il 1715¹¹.

Nemmeno l'organizzazione di convogli a protezione dei mercantili riuscì ad arginare gli effetti nefasti della crisi algerina sulla navigazione olandese. Come si è già accennato, quella dei convogli era la principale strategia utilizzata dalla Direzione per consentire la prosecuzione degli scambi nel Mediterraneo nei periodi di tensione bellica

⁸ Cfr. G. van Krieken, *Corsaires et marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas (1604-1830)*, Paris, Bouchène, 2012, pp. 111-112.

⁹ L'accordo di pace prevedeva l'elargizione, da parte della Repubblica, di un dono annuale avrebbe dovuto comprendere 10 alberi, 2000 tavole, 100 barili di polvere da sparo, armamenti e altri prodotti. Ivi, pp. 113-114.

¹⁰ Nella sua lettera del 20 maggio 1755 Davel riporta due casi aventi come vittime navi olandesi in direzione di Cadice e di Malta. Cfr. NA, LH, 189, Lettera di Davel del 20 maggio 1755.

¹¹ Cfr. M. Ressel, *The Dutch-Algerian War and the Rise of British Shipping to Southern Europe (1715-1726)*, «Cahiers de la Méditerranée», n. 90 (2015), disponibile online <http://journals.openedition.org/cdlm/8011> (ultima visita 19 maggio 2019), p. 6.

sin dal XVII secolo. È interessante vedere come i consoli fossero concretamente coinvolti nella loro organizzazione, per esempio avvertendo la sede centrale dell'arrivo nel proprio porto di navi militari pronte ad accompagnare i mercantili nei diversi itinerari. Questo fu il caso di un convoglio in arrivo a Napoli da Rotterdam, con destinazione finale Venezia: il console olandese nella capitale napoletana scrisse alla Direzione avvertendo della possibilità, per i mercantili diretti nell'Adriatico, di porsi al seguito di questa nave¹². Simile fu il caso delle navi olandesi *Idsinga* e *Daker*, arrivate nell'ottobre del 1755 in convoglio con altre 3 navi, *Le Postitton* del capitano Pierre Roos, la *Verbelering*, capitanata da Richard Honner, e la nave *Il Bartolomeo*, del capitano Doutre Frideriks, tutte dirette tra Napoli e Salerno. Tale coinvolgimento non doveva limitarsi all'area specifica di competenza: in una lettera del 13 aprile 1756 Davel fa riferimento ad alcune informazioni su movimenti di convogli ricevute da Jean Guerin¹³, console olandese a Malta, che lascia pensare alla possibilità di un coordinamento o comunque di una fitta comunicazione tra punti importanti della navigazione olandese nell'area per garantire ai bastimenti di questa bandiera il maggior grado di sicurezza possibile¹⁴. Un sistema ben congegnato, ma che non riuscì a consentire una navigazione tranquilla ai bastimenti olandesi.

Gli effetti di tale contrazione si estesero verosimilmente anche al periodo immediatamente successivo alla conclusione del conflitto. I dati dei giornali e i resoconti dei consoli confermerebbero, anche per questi anni, quanto ipotizzato da Magnus Ressel riguardo la crisi algerina del 1715-1726: secondo l'autore infatti la guerra tra la Repubblica e la Reggenza fu uno dei maggiori fattori della riduzione del commercio olandese nel Mediterraneo nel XVIII secolo¹⁵.

Il conflitto con la Reggenza non fu però l'unico elemento a influire sul volume di navi olandesi dirette verso i porti meridionali. In questi anni crebbe anche la tensione con uno dei principali Stati del tempo, l'Inghilterra.

Erano gli anni della guerra dei Sette anni: il peggioramento dei rapporti tra i due Stati era legato a doppio filo al conflitto in corso, e portò come immediata conseguenza il

¹² Cfr. NA, LH, 189, Lettera di Davel del 9 agosto 1757.

¹³ Console olandese a Malta dal 1731 al 1772, morì nell'aprile del 1782. Cfr. O. Shutte, *Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland (1584-1810)*, Den Haag, Nijhoff, 1976, p. 459.

¹⁴ Cfr. NA, LH, 189, Lettera di Davel del 6 ottobre 1755 e del 13 aprile 1756.

¹⁵ M. Ressel, *The Dutch-Algerian War and the Rise of British Shipping to Southern Europe (1715-1726)*, op. cit., p. 2.

moltiplicarsi degli attacchi corsari nei confronti delle imbarcazioni della Repubblica. Prima di addentrarci nelle tensioni tra le Province Unite e la Gran Bretagna alla fine degli anni '50, è necessario fare una piccola digressione sulla guerra di corsa e sull'impatto che questa poteva avere sul commercio degli Stati.

La guerra di corsa esisteva sin dal XIII secolo, epoca alla quale Luca Lo Basso fa risalire la codificazione del sistema che prevedeva la possibilità per un armatore di corseggiare solo se in possesso delle idonee lettere di marca¹⁶. Questi erano documenti rilasciati da un sovrano sulla base della richiesta di un capitano, che chiedeva di poter saccheggiare le navi battenti bandiera nemica. Il principio che giustificava, in un certo senso, la guerra di corsa era quello secondo cui in caso di conflitto era ammessa qualsiasi azione che potesse recar danno al nemico. In questo caso la guerra di corsa diventava un'arma preziosa nelle mani degli Stati, perché consentiva di colpire direttamente la fonte della ricchezza di un paese avversario, il commercio¹⁷. La guerra di corsa fu disciplinata, nel corso dell'età moderna, da una serie di norme che definivano non solo i confini oltre i quali i corsari non avrebbero potuto spingersi ma anche una serie di paletti volti a salvaguardare il commercio degli Stati non direttamente coinvolti nei fatti bellici. Uno dei punti cardini delle discussioni sul tema fu il principio del *free ships free goods*, codificato nel trattato di Westminster tra Inghilterra e Province Unite del 1674. Esso consentiva ai neutrali di trasportare merci di uno dei belligeranti senza il rischio di essere attaccate da corsari dell'altra fazione in guerra¹⁸.

Fu proprio questo principio a essere al centro delle lamentele britanniche nei confronti della Repubblica. Da tempo le navi delle Province Unite avevano un ruolo importante nel commercio francese e, in particolare, negli scambi tra i principali porti di questo Stato e le colonie nordamericane. Fu però la partecipazione olandese ai rifornimenti francesi di legna e altri prodotti bellici a impensierire l'Inghilterra. Secondo quest'ultima tali scambi andavano contro l'accordo anglo-olandese del 1674, che consentiva ai neutrali di trasportare le merci nemiche a patto che «neutrals activities should not prolong a war»¹⁹. Rifornendo la Francia di prodotti navali e altre merci belliche gli olandesi stavano, di fatto,

¹⁶ Cfr. L. Lo Basso, *In traccia de' legni nemici. Corsari europei nel Mediterraneo del Settecento*, Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2002, p. 108.

¹⁷ Ivi, p. 107.

¹⁸ A. C. Carter, *Neutrality or Commitment: the Evolution of Dutch Foreign Policy*, op. cit., p. 15.

¹⁹ Ivi, p. 86.

contribuendo a rafforzare il potenziale bellico del principale nemico inglese, un sostegno che la Gran Bretagna non poteva tollerare. L'aumento della tensione con la Repubblica si accompagnò all'aumento degli attacchi corsari inglesi ai danni di navi olandesi a partire dal 1758²⁰. Già nei decenni precedenti non era raro, per le navi olandesi, essere oggetto di attacco da parte dei britannici, come ha mostrato Thierry Allain con il caso della nave olandese *Vriendschap*, abbordata e ispezionata da una nave da guerra inglese nel 1745²¹.

Essi però si moltiplicarono alla fine degli anni '50, come si legge anche nelle corrispondenze dei consoli. In una lettera del 22 agosto 1758 l'allora console olandese a Napoli, Theodore Davel riportò notizia dell'arrivo nel porto di Salerno di una nave olandese, *Le Postitton*, capitanata dal capitano Pierre Roos, che aveva subito un attacco da alcuni corsari inglesi²². Lo stesso console olandese considerava, in generale, gli attacchi corsari inglesi come una delle cause della diminuzione del numero di navi della Repubblica nel porto della capitale napoletana in quell'anno²³.

Le corrispondenze consolari olandesi confermano quindi che le tensioni tra la Repubblica e la Gran Bretagna ebbero un impatto significativo sull'andamento dei traffici olandesi nella prima metà del secolo. Queste, insieme alla crisi algerina, furono gli elementi chiave che determinarono la diminuzione dei traffici olandesi nelle Sicilie tra gli anni '50 e '60 del Settecento.

2. 1764, l'anno della fame²⁴

Tra il 1763 e il 1764 ci fu una vera e propria impennata degli arrivi olandesi nel porto di Napoli: i giornali registrano l'approdo di ben 23 imbarcazioni nel porto della capitale, 18 delle quali solo nei primi mesi dell'anno. La maggior parte di queste navi trasportava grano: la prima fu la *Anna* e *Apolonia*, arrivata nel porto di Napoli il 19 marzo, che trasportava 4500 tomoli di questo cereale per conto dell'ex Eletto del popolo, Giovanni

²⁰ Ivi, pp. 86-89.

²¹ Cfr. T. Allain, *International treaties versus "bonne prise": the case of the Dutch merchant ship De Vriendschap in the Mediterranean in 1745*, in «Comparative Legal History», n. 5, 1 (2017), pp. 162-176.


²² NA, LH, 189, lettera di Davel del 22 agosto 1758.

²³ «[...] il se peut [dire] qu'ils soient en partie cause de peu des Navires avec Pavillon des LL.HH.PP. qui sont abordez ici depuis la dernière note que je vous en transmis le 7eme mars passé» Cfr. NA, LH, 189, lettera del 6 gennaio 1759.

²⁴ Rielaborazione del titolo del famoso saggio di Franco Venturi, F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame* in «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), pp. 394-472.

Colombo²⁵. Tra il marzo e il luglio dello stesso anno sono registrati 14 arrivi di questo tipo, circa il 60 % del totale degli arrivi olandesi in quell'anno (grafico 2), per un totale di quasi 90000 tomoli²⁶, a cui vanno aggiunti due carichi di farina provenienti da Livorno arrivati nel porto della città il 18 luglio 1764²⁷.

Grafico 2 – Percentuali merci in entrata trasportate da navi olandesi nel 1764



Fonti: 1760, ASN, SM, EM, ff. 265-268; 1764, ASN, AE, 4858 e ASN, SM, EM, 269; 1768, ASN, SM, EM, 270 e 271, AE, 4858; 1777, ASN, SM, EM, 279 e 280; 1780 e 1786, C. Damiani, *Il movimento mercantile*, pp. 136-143.

Come spiegare l'arrivo di una così grande quantità di grano nella capitale su vettore olandese in quest'anno?

La comparsa di questi carichi coincise con la fase finale di una delle peggiori carestie che i Regni di Napoli e Sicilia conobbero nel corso del XVIII secolo. Già nel 1759

²⁵ ASN, SM, EM, 269, c.219r. Giovanni Colombo fu eletto del popolo dal 4 marzo 1761 al 24 febbraio 1764, sostituito poi da Antonio Spinelli. Era figlio di Nicola, che ricoprì questa carica a sua volta nel 1743. B. Tanucci, *Epistolario*, vol. IX (1760-1761), a cura di M. G. Maiorini, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985, op. cit., p. 394n; R. Guiscardi, *Saggio di storia civile del Municipio napoletano*, Napoli, Tipografia di F. Vitale, 1862, p. 207. L'eletto del popolo, insieme a 10 consultori, era alla guida della Piazza del popolo che, insieme ai seggi nobiliari di Capuana, Montagna, Nido, Porto e Portanova, formavano le circoscrizioni amministrative della città di Napoli. L'eletto, insieme ai cavalieri, gli eletti dei seggi nobiliari, formavano il Tribunale di San Lorenzo. Una delle sue funzioni era vigilare sul rifornimento annonario della città e sulla polizia urbana, «imponendo i prezzi ai commestibili (assise), dando facoltà di esercitare le arti [...]». Cfr. B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli, stabilimento tipografico del cav. Francesco Giannini, 1876.

²⁶ Misura di capacità per gli aridi. 1 tomolo napoletano equivale a 55,545 litri, mentre 1 tomolo siciliano corrisponde a 17,193 l. Cfr. L. Eusebio, *Compendio di metrologia universale*, op. cit., p. 77.

²⁷ ASN, AE, 4858, Spedizioni e relazioni di bastimenti arrivati in questi porti (1764), cc. nn.

il Mezzogiorno continentale aveva vissuto una fase di scarsa produzione cerealicola²⁸, superata grazie agli abbondanti raccolti siciliani. Quella del '64 fu però una depressione produttiva generale²⁹, che coinvolse anche l'isola siciliana. Le prime avvisaglie di crisi si manifestarono già nell'estate del 1763, quando l'innalzamento dei prezzi e i resoconti sempre più preoccupanti provenienti dalle province portarono alla sospensione delle tratte per l'esportazione del grano il 4 agosto³⁰. Dopo quella data e, in particolare, dall'autunno di quell'anno, cominciarono gli occultamenti di derrate e le speculazioni da parte dei mercanti, che si rifiutarono di vendere le proprie scorte, prospettando più alti profitti per la vendita in piena emergenza annonaria. Ciò creò un'enorme spaccatura non solo all'interno dell'amministrazione cittadina³¹, ma anche tra la dirigenza borbonica e il Tribunale di San Lorenzo che, tradizionalmente, gestiva l'approvvigionamento annonario della capitale. La tensione che si venne a creare tra i due organi, insieme all'incapacità di un'incetta efficace nelle province³², portarono al peggioramento della situazione nei primi mesi del '64. Fu così che, nel gennaio dello stesso anno, il segretario di Stato Bernardo Tanucci decise di rivolgersi al mercato internazionale: furono inviate richieste per l'acquisto di grano a Livorno, a Genova, ma anche a Marsiglia, e in altre importanti città europee. Questi appelli non ebbero gli effetti desiderati: fattori soprattutto climatici avevano causato una penuria alimentare generalizzata³³, che aveva lasciato spazi importanti agli speculatori che seppero approfittare delle indecisioni e dell'emergenza.

²⁸ F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame*, op. cit., p. 394. Già in questa occasione sono da segnalare due carichi, rispettivamente su navi danese e olandese, entrambi provenienti da Malaga, con carichi da 8000 tomoli l'uno intestati al capo della Segreteria d'Azienda, Giulio Cesare D'Andrea. Cfr. ASN, SM, EM, 267, c. 172v e 261r.

²⁹ La quale, secondo Enrica Alifano, si pose al termine di un ciclo produttivo sostanzialmente favorevole. Cfr. E. Alifano, *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Roma, Edizioni Scientifiche italiane, 1996, pp. 177-191. Sull'argomento si veda F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame*, op. cit., pp. 394-472; P. Villani, *Una battaglia politica di Bernardo Tanucci. La carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli* in *Studi in memoria di Nino Cortese*, Roma, Istituto per la storia del risorgimento italiano, 1976, pp. 612-654.

³⁰ F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame*, op. cit., p. 395.

³¹ Come mette in luce Franco Venturi, la situazione di emergenza peggiorò anche in seguito al riacutizzarsi degli scontri tra gli eletti dei seggi nobiliari e l'eletto del popolo, Giovanni Colombo. Rappresentazione emblematica di tale crisi fu la decisione di quest'ultimo di far vendere al Baraccone del Mercato, posto sotto la sua giurisdizione, la farina a 21 carlini al tomolo, prezzo di molto inferiore a quello praticato negli altri punti vendita controllati dagli Eletti dei Seggi nobiliari. Ivi, p. 398; E. Alifano, *Il grano, il pane*, op. cit., p. 183.

³² Questo incarico che fu affidato a un consigliere della Regia Azienda, Gennaro Pallante, a cui furono dati ampi poteri per recuperare quanto più grano possibile dalle province. La sua missione ebbe però scarsi risultati, dato che, nonostante il forte contingente militare di cui disponeva, non fece altro che prosciugare i depositi granai delle amministrazioni locali, affamando ulteriormente le già stremate province. F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame*, op. cit. p. 402 e ss.

³³ Ivi, p. 417.

È interessante vedere come le navi olandesi fossero direttamente coinvolte nell'arrivo dei carichi acquistati sui mercati esteri dal segretario di Stato napoletano. Il 50% delle navi olandesi che entrarono nel porto di Napoli nel 1764 trasportavano infatti grano per conto di Tanucci: la maggior parte di queste proveniva dalla Francia³⁴, mentre altre giungevano da Cadice³⁵, e da Fiume³⁶. Quattro infine arrivarono direttamente da Amsterdam, a conferma della posizione che, ancora nel XVIII secolo, la città rivestiva come *entrepôt* del grano baltico³⁷.

Le imbarcazioni della Repubblica furono coinvolte anche nella vicenda dei grani di Marsiglia, nata intorno alla questione riguardante alcune partite di grano guasto arrivate, nel corso dei primi mesi del '64, dalla città francese, considerate causa dell'epidemia che colpì la popolazione della capitale nell'estate dello stesso anno.

Il 3 marzo 1764 Tanucci chiese al console napoletano a Napoli, Francisco Hombrados, di reperire al più presto grandi quantità di grano per i crescenti bisogni dei territori meridionali. Già nell'aprile dello stesso anno gli fu revocato l'incarico: aveva pagato questi carichi a caro prezzo e in quantità superiori a quelle richieste. I grani così mal pagati sarebbero poi giunti a destinazione già guasti, con gravi danni per la salute pubblica³⁸.

In particolare, alcuni di questi carichi furono trasportati a Napoli da navi olandesi. Il console olandese a Napoli, François Falconnet, riportò il caso di una nave di proprietà dell'Ammiragliato di Rotterdam, *l'Inclinazione*, che fu noleggiata da un negoziante di Marsiglia per conto del console napoletano nella città francese. Arrivata nel porto di Napoli il 2 giugno 1764, l'incaricato di Tanucci si rifiutò di pagare il nolo dovuto alla nave della

³⁴ Nello specifico 4 da Marsiglia e 1 da Nantes e 1 da Havre-de-Grâce, Francia settentrionale. Cfr. ASN, AE, 4858, cc. nn.

³⁵ Nave *Elena Galera*, arrivata il 12 aprile 1764, trasportava 8000 tomoli di grano per Tanucci; nave *Deselanz Velfare*, arrivata nel porto di Napoli il 22 maggio 1764, trasportava anch'essa 8000 tomoli di grano per conto del segretario di Stato napoletano. Ivi, cc. nn.

³⁶ Nave *Nord Olanda*, arrivata il 10 maggio 1764, trasportava 5000 tomoli di grano per conto di Tanucci. Ivi, cc. nn.

³⁷ Ivi, cc. nn. Questa attività commerciale ebbe, secondo De Vries, un impatto significativo sulla conformazione del porto della città olandese, caratterizzato da grandi depositi granai. Più in generale, la centralità dell'elemento olandese nella riesportazione di grano baltico sarà un elemento che continuerà a persistere anche nel XVIII secolo, quando ancora il 75 % di tutte le navi che trasportavano grano o riso che passavano per il Sund erano olandesi. Il declino interesserà la seconda parte del secolo. J. De Vries, A. van der Woude, *The First Modern Economy*, op. cit., p. 414-415.

³⁸ Cfr. B. Marin, *Commerce du blé et politique internationale. L'affaire des grains de Marseille durant la disette de Naples (1764)* in B. Salvemini (a cura di), *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione". Merci uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, Bari, Edipuglia, 2009, p. 412.

Repubblica. La Deputazione di Sanità aveva stabilito che i grani trasportati da questa nave erano guasti, ordinando che fossero gettati in mare³⁹. L'esame di questo caso era stato quindi sottoposto al Supremo Magistrato di Commercio. Anche altre navi olandesi, provenienti da Nantes con carichi grano per il segretario di Stato napoletano, avevano avuto lo stesso problema. La vicenda andò probabilmente a buon fine: in una lettera successiva Falconnet informò la Direzione di aver avuto l'1% del prezzo del nolo di una delle navi coinvolte nella vicenda come ricompensa per il suo interessamento⁴⁰.

L'affare dei grani di Marsiglia, come ha messo in luce Brigitte Marin, è particolarmente interessante perché consente di scorgere i legami tra crisi produttive e commercio internazionale, così come le scelte e strategie politiche messe in atto di fronte all'emergenza nella seconda metà del XVIII secolo.

Nel caso specifico, i riferimenti al coinvolgimento delle navi olandesi, oltre a confermare lo stretto legame tra l'aumento degli ingressi olandesi nel porto della capitale e la grave crisi produttiva, ci consentono di entrare nel dettaglio di alcune dinamiche dei traffici olandesi nelle Sicilie.

Le navi olandesi, così come quelle di altri Stati, svolgevano due tipi di commercio: uno che, secondo la definizione di Savary, «consiste dans les marchandises qu'ils portent [...] et l'autre a pour objet le fret des vaisseaux [...] qu'on charge pour le compte des autres nations⁴¹». Questa attività interessava i principali scali del Mediterraneo, come Livorno e Marsiglia, dando vita a quella che Filippini definisce una vera e propria «battaglia dei noleggi»⁴². Come è stato già accennato, il commercio per conto terzi era una parte importante degli scambi olandesi nelle Sicilie. Questo caso ci fornisce quindi informazioni interessanti sulle modalità entro cui quest'attività si sviluppava.

In particolare, è interessante vedere come la prima delle imbarcazioni coinvolte nel caso citato, *l'Inclinazione*, fosse stata noleggiata da un mercante francese per trasportare del grano nella capitale per conto del console napoletano a Marsiglia. La fonte non ci

³⁹ Cfr. NA, LH, 177, lettera di Falconnet dell'11 agosto 1764. Si rimanda agli allegati per la trascrizione completa di questa lettera.

⁴⁰ Ivi, lettera di Falconnet del 9 novembre 1764.

⁴¹ J. Savary des Bruslons, *Dictionnaire universel du commerce*, vol. I (A-E), Paris, chez Jaques Estienne, 1765, p. 1006 cit. in J. P. Filippini, *Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814)*, vol. I, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1998, p. 46.

⁴² *Ibidem*.

consente di precisare la posizione del rappresentante borbonico in questo caso: non sappiamo infatti se fu lui a occuparsi di tutte le fasi della mediazione commerciale, dal contatto con il mercante francese al nolo, o se fu l'operatore commerciale marsigliese a disporre il trasporto del prodotto. In ogni caso, questa vicenda lascia intravedere l'importanza, per i traffici da e per i territori meridionali, dell'azione di mediazione svolta dai rappresentanti consolari, elemento che, come vedremo, ebbe un ruolo importante nel rendere possibili gli scambi tra due Stati così distanti tra loro.

Probabilmente legato alla penuria alimentare fu anche il trasporto di altri prodotti alimentari come le saracche e gli stoccafissi. Il pesce salato, come sottolinea Gigliola Pagano De Divitiis, era uno degli alimenti più consumati dalle popolazioni mediterranee. Ciò dipendeva presumibilmente sia dal basso costo della derrata rispetto al corrispettivo fresco sia dal suo alto valore nutritivo, prezioso in periodi di carestia. A determinare il successo della vendita di questo prodotto nel Mediterraneo erano anche questioni religiose. Secondo Pierre Masson «la dépense plus considérable après ces deux principaux [cioè vino e olio] était celle des poissons salés. Leur consommation était rendue nécessaire par la rigueur de l'observance de lois de l'Église qui imposait alors l'usage des aliments maigres de nombreux jours de l'année », soprattutto nei giorni di quaresima, che imponevano delle ingenti limitazioni alimentari⁴³. Furono registrate navi olandesi con carichi di pesce salato (rispettivamente 4 contenenti saracche e due stoccafissi) solo nel 1760 e nel 1764. Non risultano carichi di questa derrata su navi della Repubblica nei decenni successivi, nei quali le saracche e altri pesci salati provenienti dal Nord Europa erano trasportati nelle Sicilie dagli inglesi⁴⁴ ma anche (soprattutto negli ultimi decenni del secolo) dai danesi.

In breve, l'aumento del numero delle navi olandesi in entrata nel porto di Napoli nel 1764 è legato a doppio filo alla carestia che, nello stesso anno, mise in ginocchio la capitale e i due Regni borbonici. Come nel Seicento, anche nel secolo successivo emerse uno stretto legame tra l'incremento della presenza olandese nel porto di Napoli e le esigenze di approvvigionamento della capitale nei periodi di penuria alimentare. Le navi che, nel 1764,

⁴³ Cfr. P. Masson, *La Compagnie du Coral. Étude Historique sur le Commerce de Marseilles au XVIIe siècle et les Origines de la Colonisation Française en Algerie – Tunisie*, Paris, Hachette, p. 93 cit in G. Pagano de Divitiis, *Il commercio inglese*, op. cit., p. 26.

⁴⁴ Soprattutto saracche, baccalà e aringhe provenienti soprattutto dal Nord, elemento che confermerebbe la posizione di preminenza che le navi dell'isola britannica avrebbero come vettori di prodotti nordici a Napoli. Per dati quantitativi più specifici si rimanda a C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli*, op. cit., pp. 105-122.

trasportarono qui migliaia di tomoli di grano avevano finalità simili a quelle che, nel secolo precedente, sfidarono gli embarghi spagnoli per consegnare il prezioso cereale e altre derrate in una Napoli affamata dalla carestia più di un secolo prima. Navi che, come abbiamo visto, molto spesso venivano noleggiate per trasportare grano soprattutto dalla Francia, ma anche da altre zone del Mediterraneo Occidentale.

3. Dopo la carestia (1765-1786)

Negli anni successivi alla grande carestia del 1764 è possibile distinguere due momenti nell'andamento degli arrivi delle navi olandesi nel porto di Napoli. La prima fase, che va dal '64 fino ai primi anni '70 del Settecento, fu caratterizzata da una netta diminuzione degli ingressi olandesi nell'approdo napoletano. Negli anni successivi, invece, è possibile notare una ripresa: se nel '77 furono solo 8 le navi in entrata, con gli anni '80 si inaugurò un *trend* positivo, con 13 arrivi nel 1780.

Anche in questo caso, la guerra ebbe un'importanza cruciale nell'orientare i flussi di traffico delle navi della Repubblica. Nel 1763 era finita la guerra dei 7 anni: la fine delle ostilità permise alle principali protagoniste di quel conflitto, Francia e Inghilterra, di riprendere le proprie posizioni nel commercio napoletano. Ciò è evidente guardando gli ingressi inglesi e francesi registrati dai giornali negli anni '60: tra il 1760 e il 1764 c'è un aumento del 1400 % delle navi inglesi che entrarono nel porto napoletano e il numero di quelle francesi crebbe di più del 3000 %. Come si vede dalla tabella 3, i due principali Stati del tempo mantennero questo andamento per tutti gli anni '70, almeno fino a quando gli scontri causati dalla guerra di successione americana non si intensificarono.

Ma qual è il legame tra gli arrivi olandesi e quelli francesi e inglesi nelle Sicilie? I francesi ma soprattutto gli inglesi erano i principali avversari degli olandesi nei mercati meridionali. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la vendita dei *laken* della Repubblica doveva affrontare la concorrenza delle *new draperies* inglesi, che, a detta dell'inviato olandese a Napoli, pagavano meno imposte rispetto ai corrispettivi olandesi⁴⁵. Anche i francesi erano diretti concorrenti olandesi, come vedremo in maniera più approfondita nelle pagine dedicate alla composizione merceologica degli scambi.

⁴⁵ Per dettagli si rimanda al capitolo II, par. 2.

La guerra dei Sette anni, che vide il coinvolgimento diretto di Francia e Inghilterra, coincise con la diminuzione degli arrivi delle navi di questi Stati nel porto napoletano, aprendo spazi importanti per le navi di tutti quei paesi che non erano direttamente coinvolti nel conflitto, come gli olandesi. La crisi algerina ma, soprattutto, l'aumento della tensione con l'Inghilterra non consentirono, però, agli olandesi di sfruttare a pieno le possibilità commerciali della guerra in corso. In ogni caso, una volta finita la guerra inglesi e francesi riconquistarono le proprie posizioni pre-belliche, minando ulteriormente la presenza olandese nei mercati meridionali. La rivalità politica e commerciale degli olandesi con gli inglesi è quindi una chiave fondamentale per comprendere la presenza di cittadini della Repubblica nei mercati meridionali in questi anni, come confermano anche resoconti dei consoli. Essi denunciavano come

les négociants de cette Place se plaignent que le fret des marchandises qu'ils font venir de chez vous sont trop hautes et non proportionnés a ceux d'Angleterre et de France, ce qui fait qu'ils préfèrent de commettre dans ce Pays-là, ce qu'ils peuvent y trouver avec convenance⁴⁶.

Ancora, per il 1768,

le commerce de cette Place n'a pas repris toute la vigueur dont nous nous étions fla[t]tés, vu que la cherté des bleds dans ces deux Royaumes a retenu S.M.S. d'en permettre l'extraction; celles des huiles a été sensible, mais cet article beaucoup plus riche, n'occupe pas tant de vaisseaux [hollandais]; les anglais en ont eu la plus grosse part⁴⁷.

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo della presenza olandese riguardava, quindi, l'incapacità di essere realmente competitivi rispetto agli inglesi e ai francesi, particolarmente evidente nel periodo successivo alla guerra dei sette anni, come confermano i dati degli arrivi nel porto di Napoli (tab. 3).

⁴⁶ NA, LH, 177, Lettera di Falconnet alla Direzione del commercio per il Levante e il Mediterraneo di Amsterdam dell'8 luglio 1766.

⁴⁷ Ivi, Lettera di Falconnet del 2 gennaio 1768.

Tab. 3 - Arrivi olandesi, inglesi e francesi nel porto di Napoli

Anni di riferimento	Navi olandesi	Navi inglesi	Navi francesi
1760	16	6	3
1764	23	94	118
1768	6	83	108
1773	7	54	156
1777	8	56	223
1780	13	4	7
1786	10	58	129

Fonti: per l'Olanda 1760, ASN, SM, EM, ff. 265-268; 1764, ASN, AE, 4858 e ASN, SM, EM, 269; 1768, ASN, SM, EM, 270 e 271, AE, 4857; 1773, E. Lo Sardo, *Napoli e Londra nel XVIII secolo*, op. cit., p. 303; 1777, ASN, SM, EM, 279 e 280; 1780 e 1786, C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, op. cit., pp. 136-143; per la Francia ivi, p. 79-105; per l'Inghilterra, pp. 105-122.

L'incidenza dell'andamento dei traffici inglesi e francesi su quelli olandesi è confermata anche dai dati degli anni '70. In particolare, è possibile notare, tra il 1777 e il 1780, un lieve aumento degli ingressi olandesi che, nel 1780, superarono quello delle imbarcazioni delle principali potenze del tempo.

Anche in questo caso, l'aumento degli ingressi olandesi sarebbe quindi legato, soprattutto negli anni '80, alla riduzione dei traffici inglesi e francesi causata dal coinvolgimento dei due Stati nella guerra d'indipendenza americana. Gli olandesi, così come altri paesi neutrali, sfruttarono la posizione di difficoltà bellica delle principali potenze del tempo per tentare di conquistare gli spazi commerciali francesi e inglesi. I dati mostrano però anche un nuovo calo tra il 1780 e il 1786. A cosa fu dovuto?

Anche in questo caso un nuovo inasprimento delle relazioni tra Inghilterra e Olanda giocò un ruolo determinante. I motivi erano simili a quelli che avevano opposto i due Stati durante la guerra dei Sette anni: la Gran Bretagna considerava la partecipazione olandese al commercio francese da e per le colonie nordamericane come un'offesa agli antichi trattati che la legavano alla Repubblica. In questo caso però la causa prossima dello scontro fu il rifiuto degli Stati Generali di approvare gli aiuti militari alla Gran Bretagna, come

previsto dagli trattati precedenti. In particolare, un accordo del 1592 prevedeva l'impegno olandese nel mantenere un piccolo esercito come ricompensa dell'impegno inglese nel sostenere la rivolta delle Province Unite Settentrionali contro la Spagna. Questo piccolo contingente armato sarà poi definito reggimento scozzese perché dal XVIII secolo fu permesso di reclutare soldati per queste squadre in Scozia⁴⁸. Queste tensioni sfociarono quindi nella dichiarazione di guerra della Gran Bretagna alla Repubblica il 20 dicembre 1780, solo pochi giorni dopo la partecipazione olandese alla Lega della Neutralità Armata promossa da Caterina di Russia⁴⁹.

L'incidenza della quarta guerra anglo-olandese sulla diminuzione degli scambi tra il 1780 e il 1786 è confermata dal contemporaneo aumento della presenza danese nei mercati meridionali proprio a partire dagli anni '80 del secolo. Come dimostrano i dati analizzati da Dan Andersen, gli ingressi danesi passarono da 18 nel periodo 1775-1777 a ben 94 nel periodo 1778-1785. È interessante vedere come questi dati conobbero un forte ridimensionamento già negli anni immediatamente successivi: nel periodo 1785-1786 gli ingressi danesi scesero a 15⁵⁰, contro i 48 registrati tra maggio 1780 e maggio 1781⁵¹. Come gli olandesi, i danesi approfittarono della situazione di difficoltà dei propri principali avversari per cercare di ritagliarsi nuovi spazi nei mercati meridionali. Essi però non riuscirono nel proprio intento in quanto, finita la guerra, non seppero mantenere i volumi di traffico precedenti⁵².

⁴⁸ Cfr. A. C. Carter, *Neutrality or Commitment*, op. cit., p. 97.

⁴⁹ Ivi, pp. 97-101. La Lega della Neutralità Armata fu un'alleanza di Stati non coinvolti nei principali conflitti bellici del tempo, preoccupati di garantire alle proprie navi una navigazione sicura ed efficiente soprattutto nel Mediterraneo. Al centro delle contestazioni c'era proprio la regola britannica del 1756, la quale dichiarava «in stato di blocco ogni porto appartenente al nemico [...] e autorizzava su tali basi la cattura di qualsiasi nave che vi fosse diretta». Sulla base di questa regola si consideravano merci di contrabbando, oltre che armi e munizioni, anche prodotti commestibili e materie prime il cui uso in ambito bellico era solamente accidentale. Il principio alla base di questa Lega fu la "neutralizzazione del carico": qualora delle merci appartenenti a una potenza in guerra fossero state trasportate su un "vettore neutrale", non sarebbe stata lecita la sua cattura. Sull'argomento A. Addobbati, *Una nuova lettura del Dei Doveri dei Principi neutrali di Ferdinando Galiani* in Marco Cini (a cura di), *Traffici commerciali, sicurezza marittima, guerra di corsa. Il Mediterraneo e l'Ordine di Santo Stefano*, ETS, Pisa, 2011, p. 181-219.

⁵⁰ Cfr. D. H. Andersen, *The Danish Flag in Mediterranean*, op. cit., p. 272.

⁵¹ RGS, *TKUA*, Journalsager, vol. 1128, Lettera di de Curtis del 31 maggio 1781. Per il testo integrale si rimanda all'allegato.

⁵² I principali episodi bellici del tempo ebbero un ruolo importante nell'incremento della presenza danese in tutto il bacino mediterraneo nel corso del XVIII secolo. La guerra non fu, però – come sottolinea Dan H. Andersen – l'unico elemento alla base dell'incremento della navigazione danese nell'Europa meridionale nel Settecento. Se lo stato di tensione bellica consentiva ai danesi, in quanto neutrali, di insinuarsi in nuovi mercati, gli operatori commerciali dello Stato scandinavo riuscirono a restare, anche se in misura minore, in questi contesti commerciali dopo la fine delle ostilità grazie a vari fattori non direttamente collegati alle tensioni belliche del periodo, come l'aumento della produttività delle navi danesi. Cfr. D. H. Andersen, *The Danish Flag in the Mediterranean*, op. cit., pp. 292-301.

In conclusione, l'andamento degli scambi olandesi nel porto di Napoli nella seconda metà del secolo, come abbiamo già accennato, si iscrisse perfettamente nella più generale depressione che, nello stesso periodo, colpì il commercio della Repubblica nel Mediterraneo. In particolare, l'analisi dei dati dei Giornali ha messo in luce come guerra e crisi alimentari furono gli elementi chiave che influenzarono i traffici olandesi nelle Sicilie e, soprattutto, che determinarono le principali variazioni che questi scambi ebbero dagli anni '50 in poi. Una guerra che, come abbiamo visto, è da intendere in termini generali. L'indagine proposta in queste pagine ha infatti mostrato come l'andamento dei traffici della Repubblica fu influenzato non solo dai conflitti in cui questa fu direttamente coinvolta, ma anche da quelle tensioni che attraversarono, in maniera discontinua, le sue relazioni con altri importanti Stati del tempo, come nel caso della guerra dei Sette anni. Anche l'assenza di conflitti in corso ebbe un impatto più o meno significativo sugli scambi, come abbiamo visto tra gli anni '60 e '70 del Settecento.

L'andamento sostanzialmente decrescente degli scambi olandesi nel principale porto del Mezzogiorno continentale nella seconda parte del XVIII secolo non deve portare a sottovalutare o addirittura ignorare l'apporto olandese nei traffici della capitale. I cittadini della Repubblica seppero ritagliarsi uno spazio seppur minuto nel mercato napoletano, un ruolo che andò evolvendosi nel corso del tempo, come vedremo nella parte dedicata all'analisi merceologica dei carichi olandesi. L'immagine che emerge dal confronto dei dati disponibili è quella di Napoli come punto di riferimento importante ma non fondamentale per il commercio olandese nel Mediterraneo, come si vede dal confronto con gli arrivi di navi nordiche in un porto centrale dell'economia mediterranea come Marsiglia (tab. 4).

Tab. 4 - Arrivi di navi nord-europee nel porto di Marsiglia

Anni	Ingles	Olandesi	Svedesi	Danesi
1748-1755	866	535	160	79
1756-1763	33	527	179	212
1764-1770	534	458	196	95
1779-1783	16	181	197	366

Rielaborazione da L. Muller, *Consuls, Corsairs and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance shipping*, op. cit., pp. 234-235.

Anche nell'anno di maggiore affluenza fino a ora rilevato per le navi olandesi nel porto di Napoli, il 1764, risultano approdate circa 23 navi⁵³, un numero nettamente inferiore rispetto alle 54 imbarcazioni della Repubblica che, in media, arrivavano annualmente a Marsiglia dagli anni '30 agli anni '90 del XVIII secolo. I volumi di traffico olandesi nella capitale delle Sicilie erano al di sotto anche di quelli registrati in uno dei principali approdi della penisola italiana, Livorno (tab. 4.1).

Tab. 4.1 – Navi olandesi entrate nel porto di Livorno

1760	60
1763	34
1766	108
1768	34
1770	45
1773	29
1775	30
1778	32
1781	7
1783	5
1785	10

Rielaborazione da J. P. Filippini, *Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814)*, vol. II, op. cit., p. 152n.

Ciò conferma come la capitale del Regno di Napoli fu una tappa secondaria dei viaggi delle navi in partenza da Amsterdam dirette verso il Mediterraneo Occidentale (tab. 5).

Tab. 5 – Navi partite da Amsterdam e dirette nei principali porti del Mediterraneo Occidentale

⁵³ ASN, *AE*, 4858 e ASN, *SM*, EM, 269. È da segnalare una discrepanza con le cifre presentate alla Direzione dall'allora console olandese a Napoli, François Falconnet: egli sostiene che, dal 1° gennaio al 10 luglio, sarebbero approdate nel porto di Napoli ben 22 navi olandesi (tra cui una nave da guerra) di cui 10 con carico di grano, contro i 15 arrivi registrati dai giornali, di cui ben 14 carichi della preziosa derrata. Cfr. NA, *LH*, 177, lettera di Falconnet del 10 luglio 1764.

Anno	1739	1744	1750	1754	1755	1778	1781	1783	1784	1788	1790
Napoli	0	3	3	2	2	4	1	0	1	3	2
Marsiglia	15	5	5	10	4	0	0	13	0	0	0
Barcellona	0	2	1	0	0	4	4	0	5	2	2
Genova	0	1	0	2	0	7	1	0	1	9	7
Livorno	0	6	6	10	3	?	1	0	7	6	4

Fonte: W. F. H. Oldewelt, *De Scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw*, op. cit., pp. 130-148

Ma che ruolo rivestivano, concretamente, gli olandesi nel mercato napoletano della seconda metà del secolo? Per rispondere a questa domanda occorrerà guardare alla composizione merceologica dei carichi in entrata e in uscita trasportati dalle navi della Repubblica.

VI

La presenza commerciale olandese nei mercati meridionali. Dalle merci ai percorsi

Nel capitolo precedente si è delineata l'evoluzione quantitativa degli scambi olandesi nel principale approdo del Mezzogiorno continentale nel corso della seconda metà del secolo. Scopo di questo capitolo sarà approfondire la riflessione sulla presenza commerciale olandese nei Regni di Napoli e Sicilia, ponendo l'attenzione soprattutto sull'analisi delle merci trasportate e sui percorsi intrapresi dalle imbarcazioni della Repubblica nei loro viaggi da e per i territori meridionali.

Allo scopo, l'indagine sviluppata in questa sede non si limita all'area napoletana, ma si propone di confrontare le riflessioni sviluppate dallo studio dei traffici olandesi del porto di Napoli con riferimenti agli scambi che gli operatori commerciali della Repubblica svolgevano nelle province del Regno di Napoli e in Sicilia. Per questo motivo i riferimenti presenti nei Giornali e nelle fonti consolari olandesi sono stati arricchiti con quelli contenuti in importanti contributi sull'economia delle province meridionali nel XVIII secolo, dallo studio di Francesco Benigno sul porto di Trapani¹ a quello di Aldo Montaudo sul commercio dell'olio, approfondendo questi ultimi con le testimonianze di importanti intellettuali napoletani dell'epoca come Giovan Battista Jannucci, Carlo Antonio Broggia e Giuseppe Maria Galanti.

L'analisi così composta consente di approfondire la conoscenza delle modalità entro cui si realizzavano gli scambi olandesi nelle Sicilie, ma anche di comprendere gli elementi chiave della loro evoluzione nel corso della seconda metà del Settecento. Tale indagine ha permesso altresì di intravedere la varietà dei prodotti che arrivavano dall'Olanda nelle piazze meridionali: tessuti in lana, cotone, lino, ma anche acciaio, spezie, prodotti coloniali. Il tutto in un contesto commerciale complesso come quello meridionale, caratterizzato da continue crisi produttive e da molteplici vincoli, le cui dinamiche gli operatori commerciali della Repubblica conoscevano, come vedremo, molto bene. In questo senso, l'analisi sviluppata in questa sede consente non solo di approfondire il quadro

¹ F. Benigno, *Il porto di Trapani nel Settecento. Rotte, traffici, esportazioni (1674-1800)*, Trapani, Litotipografia C. Gervasi, 1982.

delle relazioni non solo politiche ma anche economiche e sociali tra i due Stati nel corso della seconda metà del secolo, ma anche di arricchire la conoscenza sui percorsi, temi e problemi della presenza olandese nel Mediterraneo nel corso del XVIII secolo.

1. Le merci

Circa il 60 % delle navi in arrivo nel porto di Napoli portava carichi registrati con il termine mercanzie, senza che fossero fornite informazioni più dettagliate sui prodotti trasportati (tab. 6).

Tab. 6 – Navi olandesi nel porto di Napoli. Carichi in entrata (in percentuale)

Merci	1760	1764	1768	1777	1780	1786
mercanzie	55,5	17,4	83,3	75	92,3	100
grano	5,5	60,86	0	0	7,69	0
saracche	16,6	4,34	0	0	0	0
farina	0	8,69	0	0	0	0
stoccafisso	0	8,69	0	0	0	0
alberi	5,5	0	0	0	0	0
cuoio	5,5	0	0	0	0	0
vacante	11,1	0	16,66	25	0	0

Fonti: si veda grafico 2

Tab. 6.1 – Frequenza merci in entrata sul totale (1760-1786)

Mercanzie	60%
Grano	21,3 %
Vacante	6,66 %
Saracche	5,33 %
Altre merci	6,66 %

Fonti: si veda grafico 2

È possibile risalire quindi alla composizione di questi carichi? Un tentativo può essere compiuto attraverso le testimonianze dei contemporanei. In particolare, Carlo Antonio Broggia² scriveva:

Dall'Olanda. Ossia Amsterdam. Vengono le cannelle, i garofani, le noci moscate, i pepi, con altre spezierie; e tutte le droghe per la medicina, dipendenti dalle Indie Orientali, e qualche cosa eziando dalle Occidentali. Viene qualche sorta di panni fini, e specialmente le sigovie nere³, così dette, di Olanda, che qui sono molto in uso. Vengono varie sorte di tele fine, dette di Olanda, ed anche di Fiandra in molte quantità. Vengono i mussolini⁴, i garangà⁵, e tele indiane bianche e dipinte in Olanda di più sorti, ed in molta quantità. Vengono i cacai di Caracca, ossi di balena e tabacchi di vana, de' quali se ne fa qui un grande consumo per mezzo di questo appalto; e viene ancora qualche capo di chincaglieria⁶, ecc. E vengono le aringhe⁷.

Considerazioni simili ci provengono anche da Giovan Battista Jannucci⁸, il quale sosteneva che

² Carlo Antonio Broggia fu un importante intellettuale ed economista napoletano. Nacque nel 1683 e, rimasto orfano, si stabilì dallo zio a Venezia dove entrò in contatto con l'ambiente della mercatura. Quando tornò a Napoli, si dedicò agli studi economici, creando legami con personalità come Bartolomeo Intieri e Ferdinando Galiani. Nel 1743 pubblicò a Napoli la sua opera più importante, *il Trattato de' tributi, delle monete, e del governo politico della sanità*; fu condannato, nel 1754 all'esilio e, richiamato in patria, morì nel 1767. Cfr. L. De Rosa, *Broggia, Carlo Antonio in Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1972, consultabile online http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-antonio-broggia_%28Dizionario-Biografico%29/ (ultima visita 03/09/2019); T. Fornari, *Delle teorie economiche nelle province napoletane*, Ulrico Hoepli, Milano, 1888, p. 98.

³ Viene definito con questo termine un tipo di lana sottile, così chiamata perché proviene dalle pecore dei dintorni di Segovia, in Spagna. Cfr. *Enciclopedia del Negoziante, ossia Gran Dizionario del commercio, dell'industria, del banco e delle manifatture, compilata per cura di varii negozianti e industriosi italiani*, vol. VI, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1843, p. 199.

⁴ Termine con il quale si definisce la mussola, un tessuto in cotone, lino o seta molto leggero, morbido e trasparente. Viene utilizzato sia nell'abbigliamento femminile sia per l'arredamento. S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. XI, Torino, Utet, 2004, p. 132.

⁵ *Carancà* o *calancà*, termine che indica una tela indiana stampata. Cfr. P. P. Volpe, *Vocabolario napoletano-italiano tascabile compilato sui dizionari antichi e moderni e preceduto da brevi osservazioni grammaticali appartenenti allo stesso dialetto*, Napoli, Sarracino, 1869, p. 409.

⁶ Minuteria. Cfr. S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. III, Torino, Utet, 2004, p. 80.

⁷ C. A. Broggia, *Le risposte ai quesiti del console Balbiani*, a cura di A. Allocati, Napoli, Giannini, 1979, p. 38.

⁸ Giovan Battista Jannucci fu un importante magistrato ed economista napoletano, oltre che un personaggio influente della vita napoletana del XVIII secolo. Nonostante la sua formazione giuridica, Franca Assante sottolinea come questi facesse parte di quella schiera di intellettuali che «agli interessi di foro alternavano lo studio e l'amore per la letteratura e per i problemi del tempo loro». Ricoprì importanti incarichi nell'amministrazione borbonica: da consultore in Sicilia a presidente del Supremo Magistrato di Commercio. Concluse, poco prima della sua morte, nel 1770, la sua *Economia del commercio del Regno di Napoli*, opera in sei volumi in cui l'autore, ispirato dai principi del mercantilismo, ricostruisce la situazione non solo economica ma anche amministrativa dei principali settori produttivi del Regno. Sull'argomento si rimanda soprattutto a F. Assante, *Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera*, Napoli, Giannini, 1981.

chinchiglie provenienti dall’Inghilterra, Francia e Olanda e Germania più o meno importa la di loro intromissione in ogni anno il valore di zecchini 100 mila. Dall’Olanda poi o sia da Amsterdam capitano nel Regno cannelle, garofani, noci moscate, pepe, droghe medicinali delle Indie Orientali e ben poche dell’Occidentali, panni fini e specialmente le segovie nere, tele d’Olanda e di Fiandra in gran quantità, mussolini, carancà, tele indiane bianche e dipinte in Olanda. Più sorti di cacao, non già di caracca⁹ [...] ossi di balena, tabacchi d’Avana, aringhe, drapperie di seta e specialmente tessuti¹⁰.

Informazioni che troverebbero conferma anche nei dati forniti da Giuseppe Maria Galanti sulle navi olandesi entrate nel porto di Napoli nel 1784:

sei navi olandesi e una nave imperiale sono arrivate da Amsterdam cariche di droghe, spezie, tele battiste, massolini, panni ed altre mercanzie¹¹.

Con il termine mercanzie si identificherebbe quindi una gamma di prodotti molto ampia tra cui si possono far rientrare, nel caso delle importazioni dall’Olanda, preziosi prodotti coloniali (soprattutto spezie) e manufatti tessili di vario tipo, dalle tele d’Olanda a tessuti di diversa qualità. Secondo lo stesso Broggia gli olandesi non erano i soli a esportare questi prodotti nelle Sicilie. Se infatti, per i prodotti coloniali, i principali concorrenti erano i francesi¹², nella vendita dei manufatti in tessuto la competizione era più aspra, e comprendeva anche i principali avversari commerciali della Repubblica, gli inglesi.

Si è già accennato, sia per il Seicento che per il Settecento, alla concorrenza tra britannici e olandesi nella vendita dei panni lana e di altri manufatti tessili¹³. L’esportazione

⁹ Termine con il quale si indicava una varietà molto pregiata di cacao proveniente dalla costa di Caracca, tra la Guaiana e il Messico. Cfr. voce *Cacao* in *Enciclopedia del Negoziante, ossia Gran Dizionario del commercio, dell’industria, del banco e delle manifatture*, vol. II, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1840, pp. 548-559.

¹⁰ G. B. Jannucci, *Economia del commercio del Regno di Napoli*, a cura di F. Assante, parte prima, Napoli, Giannini, 1981, p. 61.

¹¹ G. M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. II, op. cit., p. 357.

¹² È interessante rilevare come la Francia fosse, al tempo stesso, un’importante importatrice di tessuti meridionali come lana, cotone e seta. Cfr. D. Ciccolella, *Il commercio franco-meridionale di fibre tessili tra Settecento e Ottocento. Dati e dinamiche* in B. Salvemini, *Lo spazio tirrenico nella “grande trasformazione”*, op. cit., pp. 87-115.

¹³ Per dettagli in merito si rimanda al capitolo II, par. 2.

di questi prodotti era stata il volano dell'affermazione dei britannici negli spazi commerciali del Mezzogiorno continentale e della Sicilia sin dal XVII secolo

In questo senso è utile, per comprendere meglio la natura di questa concorrenza fare riferimento a un testo francese redatto da un anonimo negli anni '40 del Settecento, il *Mémoire sur le commerce de la France et de l'Angleterre avec le Royaume de Naples*. Già Ruggero Romano aveva analizzato il testo nella sua ricostruzione delle dinamiche commerciali tra Francia e Sicilie nel corso del XVIII secolo. In particolare, lo storico sosteneva, sulla base di un confronto tra i vari esemplari del documento conservati presso gli *Archives Nationales* di Parigi, che esso risaliva al 1740. Questa datazione è stata però messa in discussione da Vera Maria Nicosia, la quale ritiene invece che la formulazione del documento sia da collocare negli anni successivi, in particolare nel 1743¹⁴. Al di là della sua datazione precisa, sono interessanti le considerazioni che l'anonimo compilatore fa riguardo la concorrenza sui mercati napoletani tra Inghilterra e Francia, soprattutto per la vendita dei panni lana. Egli sosteneva che il successo degli inglesi consisteva nella loro capacità di leggere le esigenze dei consumatori: essi si erano resi conto che i napoletani erano più attenti al prezzo dei tessuti che alla loro qualità, e quindi commercializzavano panni di bassa qualità ma ben apparecchiati¹⁵.

Come abbiamo visto per il Seicento, i *laken* olandesi avevano caratteristiche simili ai panni lana inglesi; in questo senso, le tele provenienti dall'Olanda erano, accanto a quelle inglesi, in concorrenza con i manufatti tessili francesi, più pregiati ma meno economici. Nonostante avessero caratteristiche molto simili quelli inglesi, i panni lana della Repubblica non riuscirono a scalfire la posizione dei due Stati nella vendita dei tessuti nei mercati meridionali¹⁶. Questo elemento trova conferma anche nei giornali: tranne che per alcuni anni, il numero di navi inglesi (tab. 7) ma anche francesi che trasportarono mercanzie superò sempre quello dei bastimenti olandesi con lo stesso carico.

¹⁴ Cfr. V. M. Nicosia, *Il commercio della Francia con le Due Sicilie nel secolo XVIII. Un Mémoire dell'archivio nazionale di Parigi*, in «Rassegna siciliana di storia e cultura», IV, n. 11 (2000), pp.155-170; R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, op. cit., pp. 74-75n.

¹⁵ Ivi, p. 158. In una lettera al Colonial Office si sosteneva addirittura che circa 1/3 delle esportazioni inglesi verso le Sicilie erano di consumo "popolare". Cfr. E. Grendi, *Sul commercio anglo-italiano del Settecento: le statistiche dei Customs* in «Quaderni storici», n. 79, fasc. 1 (aprile 1992), pp. 263-275.

¹⁶ L'andamento delle esportazioni inglesi di panni lana non fu però costante: i resoconti degli inviati inglesi a Napoli denunciano una loro diminuzione soprattutto nella seconda metà del secolo. E. Lo Sardo, *Napoli e Londra*, op. cit., pp. 299-300.

Tab. 7 – Carichi di mercanzie trasportati da inglesi e olandesi nel porto di Napoli

	1760	1764	1768	1777	1780	1786
Ingesi	2	11	25	9	0	20
Olandesi	10	4	5	6	12	10

Fonte: per gli olandesi si veda grafico 2. Per gli inglesi cfr. L. De Rosa, *Navi, merci e nazionalità*, p. 351 (1760); per i riferimenti agli anni successivi si veda C. Damiani, *Il movimento mercantile*, pp. 105-122.

Manufatti tessili e coloniali sono quindi le principali merci esportate nelle Sicilie, come si evince anche da una lista prodotti olandesi introdotti in Sicilia e, in particolare, a Palermo compilate dal console olandese della capitale dell'isola nel 1786. Al primo posto abbiamo le spezie come noce moscata e chiodi di garofano, ma sono presenti anche caffè, zucchero, tabacco e altri prodotti coloniali; seguono tessili come il lino, ma anche prodotti nordici come l'acciaio¹⁷.


Quanto detto finora sulla dimensione quantitativa dei traffici e sulla tipologia merceologica delle importazioni lascia ancora aperta la questione delle modalità (e finalità) della presenza commerciale olandese nei mercati meridionali della seconda metà del secolo. È necessario, quindi, integrare l'analisi attraverso un'indagine sulle mete dichiarate dalle navi della Repubblica in entrata e in uscita registrate dai Giornali del porto di Napoli.

2. *Le rotte in entrata e in uscita*

Uno dei primi elementi rilevabili è il mutamento nelle principali destinazioni dichiarate dalle navi olandesi in uscita nel corso della seconda metà del Settecento. Se, almeno fino alla fine degli anni '60, la maggior parte dei bastimenti della Repubblica in uscita dalla capitale dichiarava di essere diretta verso un porto del Mediterraneo Occidentale (grafico 3), nei decenni finali del secolo crebbe la percentuale delle navi in uscita dirette verso un porto regnicolo. Un aumento progressivo, tanto che, nel 1786, il 60% delle imbarcazioni olandesi in partenza da Napoli era diretta verso un porto del Mezzogiorno continentale e della Sicilia (grafico 4).


¹⁷ Cfr. NA, SG, 6988, Allegato alla lettera di Welscher del 5 gennaio 1786.

Grafico 3 – Percentuale delle principali destinazioni dichiarate dalle navi in uscita dal porto di Napoli



Fonte: si veda grafico 2

Grafico 4 – Principali destinazioni in uscita dal porto di Napoli (per anno)



Fonte: si veda grafico 2

Le mete principali erano le coste pugliesi con Barletta, Trani, Trapani e Brindisi, seguite dalla Sicilia con i suoi principali porti, Palermo e Messina. Meno interessati dagli arrivi olandesi risulterebbero, sulla base dei dati disponibili, Campania e Calabria. In tutti questi porti le navi battenti bandiera della Repubblica caricavano soprattutto derrate alimentari come olio, grano e sale. Questi dati indicherebbero quindi un aumento dell'interesse degli olandesi verso i prodotti meridionali soprattutto negli ultimi decenni del secolo, ipotesi che trova conferma nei dati sulle esportazioni di olio gallipolino e sale trapanese analizzati da Aldo Montaudo e Francesco Benigno.

Nel caso delle esportazioni olearie olandesi dal porto salentino i dati consentono di individuare, in un contesto caratterizzato da mutamenti più o meno importanti nei flussi di traffico, un incremento delle esportazioni verso le Province Unite e i Paesi Bassi spagnoli tra gli anni '70 e '80 del secolo.

Gallipoli era, sin dalla seconda metà del Seicento, un importante centro mercantile oleario nel cuore del Mediterraneo. In particolare, nel Settecento sempre più mercanti nordici cominciarono ad acquistare l'olio direttamente nella città salentina, anche perché era situata sulla rotta che soprattutto gli operatori commerciali inglesi e olandesi utilizzavano di ritorno dal Levante¹⁸. Secondo Montaudo già dagli anni '30 del XVIII secolo si rafforzarono i rapporti commerciali tra la città e Inghilterra e Olanda; in particolare, le esportazioni verso la Repubblica si attestarono, per tutto il secolo, su una media del 30-35% sul totale¹⁹. I dati mostrano come nel 1771 le esportazioni d'olio gallipolino verso le Province Unite e i Paesi Bassi spagnoli superarono i 12 mila tomoli; nonostante la brusca flessione del 1773, si riproporranno cifre simili nel 1782, quando le salme d'olio gallipoline inviate in quell'area saranno 10.454 (tab. 8).

Tab. 8 - Esportazioni di olio dal porto di Gallipoli verso destinazioni nordiche (in salme)

Anno	Gran Bretagna	Amburgo	Paesi Bassi e Province Unite	Baltico
1745	2.182	1.665	8.714	1.084

¹⁸ Cfr. P. Chorley, *Oil, silk and Enlightenment. Economic problems in XVIIIth Century Naples*, Napoli, Istituto Italiano di Studi storici, 1965, p. 30 cit. in P. Bevilacqua, *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale*, op. cit., p. 21n.

¹⁹ A. Montaudo, *L'olio nel Regno di Napoli*, p. 176-177.

1750	3.882	4.561	5.566	233
1770	6.488	n.d.	1.805	n.d.
1771	8.882	15.812	12.501	n.d.
1773	773	2.184	1.709	
1782	2.638	16.659	10.454	2.717
1784	2.120	6.406	5.438	2.305
1787	1.214	6.673	2.350	2.010

Fonte – Rielaborazione da A. Montaudo, *L'olio nel Regno di Napoli*, p. 178.

Questi dati non possono essere considerati, in questa sede, in modo assoluto: Montaudo infatti non fa distinzione tra l'olio destinato alle Province Unite settentrionali e quello diretto verso Paesi Bassi spagnoli. Nonostante quindi queste considerazioni andrebbero confermate con rilevazioni più specifiche sulla quantità d'olio destinato, nello specifico, ai mercati della Repubblica, è interessante notare come l'incremento delle esportazioni d'olio gallipolino verso quest'area coincida, soprattutto per gli anni '80, con l'aumento delle navi olandesi in uscita che dichiararono di essere dirette verso un porto regnicolo.

È possibile individuare dinamiche simili anche nei dati sulle esportazioni olandesi di sale trapanese nel corso della seconda metà del secolo. Come mostra Francesco Benigno, in particolare, dalla metà degli anni '70, ci fu un aumento del numero delle navi olandesi che esportavano sale dalla città siciliana (tab. 9). Tale aumento si inseriva nel più generale incremento delle esportazioni di sale trapanese verso i mercati dell'Europa settentrionali, operate soprattutto da navi svedesi, danesi, olandesi e inglesi. Il crescente interesse degli olandesi verso il sale trapanese negli ultimi decenni del secolo sarebbe confermato dalla proposta, avanzata in modo congiunto dal console svedese e olandese nell'agosto del 1771, ai produttori locali di vendere il sale al prezzo fisso di 11 tarì a salma, prezzo mantenuto anche nei momenti di maggiore domanda nonostante le rimostranze dei trapanesi²⁰.

²⁰ L'intesa stabiliva anche un ulteriore 3% di sconto per tutti i capitani che avessero effettuato i loro acquisti in contanti. Cfr. F. Benigno, *Il porto di Trapani nel Settecento*, op. cit., p. 85.

Tab. 9 – Imbarcazioni uscite dal porto di Trapani con carico di sale

Anni	Olandesi	Svedesi	Danesi	Inglesì
1737-1738	3	1	-	24
1753-1754	4	1	3	2
1763-1764	-	1	1	6
1773-1774	12	52	2	41

Fonte – Rielaborazione da F. Benigno, *Il porto di Trapani nel Settecento*, op. cit., pp. 79-126.

A cosa fu dovuto questo interesse? Nel caso del sale, come spiega Francesco Benigno, a far gola ai capitani nordici fu il calo del costo della derrata nel corso della seconda metà del secolo. L'aumento della potenzialità produttiva delle saline trapanesi durante gli anni '60 fu una delle principali cause dell'abbassamento del prezzo del sale da nove a tre tari²¹ netti a salma. L'incremento della domanda nordeuropea in generale si inseriva così in un mercato in cui era possibile trovare il prodotto a un prezzo molto ridotto rispetto al decennio precedente²².

Nel caso dell'olio l'aumento delle esportazioni verso le Province settentrionali e meridionali coincise con un orientamento favorevole all'apertura della tratta olearia, che ebbe riflessi positivi sulla domanda internazionale di questa derrata²³

I mercanti stranieri avevano poi la possibilità di acquistare derrate alimentari a prezzi spesso più bassi di quelli di mercato grazie al sistema del contratto alla voce. Esso fu una delle forme di credito alle aziende agricole più diffuse nel Mezzogiorno continentale²⁴, utilizzata per l'acquisto e la vendita di olio, ma anche di lana, grano e di altri prodotti dell'economia rurale²⁵. Il mercante anticipava una somma di denaro all'agricoltore, che si impegnava a restituire con il successivo raccolto, sulla base di un prezzo alla voce, stabilito dalle istituzioni locali o nel corso di assemblee di mercanti e

²¹ 5 tari equivalevano a 1 ducato. P. P. Scali, *Introduzione alla pratica del commercio ovvero notizie necessarie per l'esercizio della matematica contenenti un trattato di aritmetica valutazioni di qualunque sorte di monete*, Livorno, Stamperia di G. P. Fantechi e compagni, 1751, p. 131.

²² F. Benigno, *Il porto di Trapani nel Settecento*, op. cit., p. 84.

²³ Cfr. A. Montaudo, *L'olio nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 150.

²⁴ In Sicilia erano praticati i contratti *alla meta*, con caratteristiche probabilmente simili a quelli alla voce. Cfr. D. Ciccolella, A. Guenzi, *Scambi e gestione del rischio sui mercati locali e regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna*, «Storia economica», XI, n. 1 (2008), pp. 41-79.

²⁵ Cfr. J. Marino, L. Piccioni (a cura di), *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1988, p. 140 e ss.

proprietari in momenti precisi del ciclo produttivo, o dopo la mietitura (nel caso del grano) oppure nel periodo immediatamente successivo alla spremitura delle olive nel caso dell'olio. La voce era quindi definita in momenti di abbondanza dell'offerta: ciò consentiva agli investitori di avere, al momento della restituzione del credito, la derrata a un prezzo spesso molto inferiore a quello praticato sul mercato in quel momento²⁶. Il sistema alla voce, secondo Chorley, era un meccanismo che tendeva a stabilizzare i rapporti commerciali, soprattutto se erano coinvolti mercanti stranieri (olandesi e tedeschi in primis), garantendo altresì maggiori garanzie nella formazione del prezzo, lontano da eccessive spinte speculative²⁷.

3. *Gli olandesi e i mercati meridionali*

Riferimenti interessanti per comprendere meglio le dinamiche degli scambi olandesi nelle Sicilie provengono anche dall'analisi della frequenza delle principali località da cui arrivavano le navi della Repubblica in entrata nel porto di Napoli. Nella prima parte del secolo le imbarcazioni della Repubblica provenivano per lo più da importanti porti del Mediterraneo Occidentale come Livorno o Genova. Solo il 13 % di queste arrivava, invece, da città olandesi come Amsterdam e Rotterdam. Nei decenni successivi ma, soprattutto, dalla fine degli anni '60 del Settecento aumentò la percentuale delle navi che giungevano nella capitale dai porti delle Province Unite. Tale tendenza si rafforzò soprattutto alla fine del secolo: nel 1786 dei 13 arrivi 12 arrivavano direttamente da Amsterdam e trasportavano mercanzie «per i mercanti di questa piazza»²⁸ (tab. 10).

Tab. 10 - Provenienza delle navi in entrata

Provenienza	1745-1746	1760-1764	1768-1777	1780-1786
Province Unite	8 (13,7%)	15 (38,5 %)	10 (71,4%)	17 (74 %)
Europa Settentrionale	15 (25,8 %)	7 (17,9%)	0	2 (4,3%)

²⁶ Cfr. P. Macry, *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo* in «Quaderni storici», VII, n. 21, fasc. 3 (1972), pp. 851-909 ; Id., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli, Guida, 1974, pp. 16-27.

²⁷ P. Chorley, *Oil, silk and Enlightenment*, op. cit., pp. 45-50.

²⁸ Cfr. C. Damiani, *Il movimento mercantile del porto di Napoli*, op. cit., pp. 141-142.

Mediterraneo Occidentale	35 (60,3 %)	15 (38,4%)	3 (21,4 %)	3 (13,04%)
Levante	0	0	0	0
Infra Regnum	0	0	1 (7,14 %)	1 (4,34%)

Fonte: si veda grafico 2

Cosa implicò questa evoluzione dello sviluppo delle relazioni tra la Repubblica e le Sicilie? I dati consentono di ipotizzare che i rapporti commerciali tra le due aree tesero sempre più a prendere le sembianze di un commercio diretto tra Amsterdam e i territori meridionali. Scambi operati da navi che, una volta lasciata la capitale, si dirigevano sempre più verso porti regnicoli, diversamente, come si è accennato, da quanto evidenziato per la prima parte del Settecento. Tale tendenza è più netta negli ultimi decenni del secolo; molto spesso queste stesse imbarcazioni ripartivano vuote dalla capitale per raggiungere altri approdi meridionali.

È possibile che questa inversione di tendenza fosse dovuta a dei rapporti più profondi tra mercanti olandesi e napoletani? Allo stato attuale della ricerca non abbiamo elementi sufficienti per fornire una risposta certa a questa domanda. Ma i rilievi fatti sugli scambi nel porto di Napoli rendono tale prospettiva plausibile: d'altronde già Chorley, nel caso del commercio dell'olio, sottolineava come la vendita di questo prodotto era dominata da un gruppo ristretto di mercanti della capitale e di case commerciali estere. Molti di questi, poi, si occupavano sia delle importazioni che delle esportazioni. I mercanti interessati all'olio soprattutto gallipolino avevano quindi l'opportunità, secondo l'autore, di rivolgersi a un unico interlocutore sia per l'acquisto della derrata pugliese sia per la vendita dei propri manufatti nelle Sicilie²⁹. È possibile quindi che l'aumento delle navi che, da Amsterdam, raggiungevano direttamente Napoli sia una conseguenza dell'approfondimento dei rapporti commerciali tra l'ambiente commerciale olandese e quello napoletano, ma soltanto indagini più dettagliate consentiranno di confermare questa ipotesi.

Disponiamo anche di informazioni sui percorsi compiuti da queste navi dalle Province Unite alle Sicilie. Quello preferito, da quanto è stato possibile rilevare, è quello

²⁹ P. Chorley, *Oil, Silk and Enlightenment*, op. cit., p. 40.

che, da Amsterdam, procedeva poi, senza tappe intermedie sulla costa atlantica, nel Mediterraneo Occidentale. Escludendo qualche viaggio in cui risultano tappe intermedie a Barcellona e Marsiglia, la tappa successiva ad Amsterdam si trovava quasi sempre nella penisola italiana. Molte infatti sono le navi che dichiararono di essersi fermate a Livorno prima dell'arrivo nella capitale delle Sicilie; meno invece sono quelle che affermarono di essere state a Civitavecchia, nello Stato Pontificio. Questi viaggi avevano una durata media di 2 mesi fino a un massimo di 90 giorni: questo fu il caso della nave il *Cavallo marino*, di 4000 tomoli, che impiegò 70 giorni per giungere da Amsterdam e 20 per arrivare a Napoli da Cartagena³⁰.

È possibile che non tutte le navi olandesi dirette nelle Sicilie, però, passassero per Napoli. Nel suo studio sulle relazioni commerciali tra Cadice e le Province Unite nel XVIII secolo Ana Crespo Solana individua alcune navi olandesi che, soprattutto negli anni '40, avevano Gallipoli come unica tappa nelle Sicilie, dopo la quale si dirigevano prima nella città spagnola e poi nel Nord³¹. Anche se non è possibile formulare ipotesi data l'esiguità dei dati a disposizione, queste informazioni confermano come vari fossero i percorsi che conducevano le navi olandesi verso le Sicilie. Gli equipaggi e i capitani che solcavano i mari del bacino mediterraneo erano spesso, come ha già notato Thierry Allain, persone esperte nella navigazione e che, soprattutto, conoscevano bene la zona e i suoi particolari equilibri³². Ciò rendeva i capitani olandesi in grado di sfruttare caratteristiche e particolari dinamiche commerciali di ogni singola regione per rendere la navigazione nel Mediterraneo più redditizia possibile.

Ciò è evidente anche nel caso napoletano. Gli olandesi si inserirono perfettamente in una geografia degli scambi a tratti complessa come quella meridionale, che fa perno sulla capitale non solo come luogo di consumo delle merci ma anche come centro delle attività e decisioni economiche che riguardavano (e coinvolgevano) tutto il Mezzogiorno continentale. Napoli drena e consuma una grande quantità di prodotti, manufatti ma anche

³⁰ Arrivò nel porto di Napoli il 20 novembre 1777. Cfr. ASN, SM, EM, 280, c. 435r.

³¹ Cfr. A. Crespo Solana, *El Comercio marítimo entre Amsterdam y Cádiz: 1713-1778*, Madrid, Banco de España, 2000, pp. 118-136.

³² Cfr. T. Allain, *Des hommes entre Mer du Nord et Méditerranée. Les équipages des navires de commerce d'Amsterdam vers la mer intérieure au XVIII^e siècle* in X. Daumalin, D. Faget, O. Raveu (eds), *La mer en partage. Sociétés littorales et économies maritimes. XVI^e-XX^e siècle*, Aix-en-provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, p.105.

di materie prime, che arrivavano soprattutto via mare; una richiesta legata, come abbiamo visto, sia al suo ruolo di capitale sia alla presenza di istituzioni come l'Annona. Tale domanda di beni fu sempre più oggetto d'attenzione di Stati come l'Inghilterra, ma anche come la Repubblica delle Province Unite, che nella capitale trovarono un mercato perfetto per l'esportazione delle proprie manifatture³³. Come ha già mostrato Gigliola Pagano de Divitiis, l'interesse che gli inglesi avevano per il commercio nel Mediterraneo meridionale risiedeva non tanto nella disponibilità del Mezzogiorno come fonte di materie prime, facilmente reperibili in tutto il Mediterraneo, quanto nella massiccia domanda napoletana di merci estere, inglesi e coloniali, di fronte alla quale le materie prime comprate nel Regno svolgono il ruolo di merce di ritorno³⁴. Prodotti come l'olio, ma anche il sale, venivano quindi caricati nelle province. Del resto, come aveva già notato Paolo Macry, tra queste e Napoli si svilupparono rapporti commerciali che lo storico definisce coloniali: soprattutto la fascia adriatico-ionica non aveva sviluppato, ancora alla fine del Settecento, «un mercato interno capace di indirizzare a sé il benché minimo traffico manifatturiero»³⁵.

Gli olandesi sembrerebbero perfettamente consapevoli di tali dinamiche non solo commerciali, e sembrano muoversi agevolmente in spazi di mercato che, come sottolinea Piero Bevilacqua, «non costituiscono zone neutre [...] ma incarnano campi di forza, strutturati secondo rapporti di dominio»³⁶. I mercanti della Repubblica erano quindi pienamente inseriti nelle dinamiche commerciali regnicole, come si vede nel caso della loro partecipazione a uno degli appuntamenti fieristici più importanti dell'economia meridionale, la fiera di Salerno. Dai Giornali è possibile notare la presenza di alcune navi provenienti da Amsterdam che arrivavano a Napoli dopo aver fatto tappa a Salerno³⁷. I giorni in cui queste imbarcazioni giunsero nella capitale consentono di legare questi arrivi alla fiera settembrina di Salerno³⁸.

³³ Ulteriore dimostrazione del fallimento del tentativo di *import substitution* dei prodotti di lusso destinati ad un consumo elitario tentato dall'amministrazione borbonica. Sull'argomento si veda A. Clemente, *Il lusso cattivo. Dinamiche di consumo nella Napoli del Settecento*, Roma, Carocci, 2011, p. 180-186.

³⁴ Ivi, p. 178-179.

³⁵ P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli*, op. cit., pp. 76 e ss.

³⁶ Cfr. P. Bevilacqua, *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale*, op. cit., p. 30.

³⁷ Due delle quali arrivate nel porto di Napoli rispettivamente il 23 e il 29 settembre 1769, con mercanzie per conto di Lucio La Marra e Gennaro Russo. Si segnalano altri due bastimenti arrivati da questa città il 6 e il 19 agosto 1777, con carichi di "mercanzie per conto dei mercanti di questa piazza". Cfr. ASN, SM, EM, 273, c. 204r e 214r (1769); ASN, SM, EM, 280, c. 91r e c. 126v (1777).

³⁸ Per la storia di questo importante appuntamento commerciale si veda A. Sinno, *La fiera di Salerno*, Salerno, Camera di commercio, industria e agricoltura, 1958.

Tra le fiere periodiche del Regno di Napoli, quella che si svolgeva nella città campana era sicuramente una delle più importanti: con l'aumento dei traffici ponentini, essa assunse un ruolo importante nella redistribuzione delle importazioni nel Mezzogiorno continentale. Qui era infatti possibile trovare, come anche in altre fiere che avevano luogo in importanti città del Regno³⁹, prodotti di cui non era necessario approvvigionarsi quotidianamente. In questo senso, Biagio Salvemini sottolinea come, all'inizio degli anni '70 «dominano a Salerno le merci introdotte dagli inglesi (pepe, piombo, stagno, allume, panni lana) e francesi (zucchero e tessuti), seguite a notevole distanza da quelle olandesi (coloniali, cuoio, piombo e droghe)»⁴⁰. Nonostante lo stesso autore ribadisca come questo appuntamento annuale fosse solo uno dei modi attraverso cui avveniva la redistribuzione delle importazioni nel Regno, questi riferimenti sono interessanti per approfondire la posizione degli olandesi nelle dinamiche commerciali napoletane. Come confermano anche le cifre riportate da Giuseppe Maria Galanti sui bastimenti arrivati nel porto di Salerno in occasione della fiera (tab. 11), i cittadini della Repubblica sembrano essere presenti in maniera abbastanza continua ai vari appuntamenti fieristici nel corso degli anni '80.

Tab. 11 – Bastimenti stranieri giunti alla Fiera di Salerno

Anno	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790
Napoletani	5	4	8	8	5	9	6	5
Siciliani	9	6	9	8	10	7	14	9
Ingles	7	6	11	12	8	9	7	3
Francesi	9	10	9	7	12	13	12	15
Olandesi	1	2	1	2	4	3	3	3
Danesi	1	1	2	0	0	1	0	1
Svedesi	1	0	0	1	0	0	0	0
Spagnoli	1	0	0	0	0	2	0	0
Genovesi	1	0	2	2	2	0	2	4

³⁹ Come quella di Lanciano, o quella primaverile di Aversa. Cfr. B. Salvemini, *Spazi e istituzioni mercantili. Fiere e mercati fra Sette e Ottocento* in Id., *Il territorio sghembo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età moderna*, Bari, Edipuglia, 2006, pp. 57-97.

⁴⁰ Ivi, p. 63.

Toscani	1	0	0	0	0	0	0	0
Maltesi	0	1	1	0	1	0	1	1
Ragusei	0	0	0	0	0	0	0	0
Imperiali	1	0	1	0	0	0	0	0

Rielaborazione da G. M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. IV, Napoli, Gabinetto Letterario, 1790, p. 259.

Tale partecipazione aveva delle radici nel tempo. J. Gentil da Silva, studiando le attività di un'importante famiglia fiamminga, i van der Meulen, nel XVI secolo ha ricostruito i legami che questi svilupparono con importanti mercati dell'Europa meridionale, Sicilie comprese. In alcune lettere di loro intermediari è possibile risalire alla presenza di interessi che riguardavano non solo la fiera di Salerno, ma anche in quella di Aversa e di Nocera⁴¹. Nonostante questi mercanti fossero anversani, essi agivano sulla rotta Middelbourg-Europa Meridionale: quindi già nel Cinquecento probabilmente giungevano prodotti napoletani nelle allora sette province ribelli, e, viceversa, prodotti olandesi giungevano nel Regno per conto dei grandi mercanti anversani, detentori di capitali. Queste relazioni nel tempo hanno preso una connotazione sempre più olandese. In seguito al declino successivo di Anversa⁴², gli abitanti della Repubblica approfondirono, grazie anche al *know-how* apportato dai fiamminghi in esilio dai Paesi Bassi meridionali rifugiatisi nelle province ribelli, i traffici con il Mediterraneo. Tali relazioni, nel caso del Regno di Napoli, si mantenevano ancora nel XVIII secolo, sviluppandosi con una certa regolarità soprattutto nella seconda parte del secolo, secondo dinamiche in parte simili a quelle che caratterizzarono i rapporti commerciali che Napoli intrattenne con i principali Stati del tempo.

In conclusione, è interessante vedere come, in linea generale, le dinamiche commerciali olandesi si pongano in continuità con l'attività svolta dai cittadini della Repubblica nelle Sicilie nel corso del XVII secolo.

I manufatti tessili continuarono a essere uno dei principali prodotti esportati dagli olandesi nelle Sicilie, insieme ai prodotti coloniali. Tra questi ritroviamo anche merci tipicamente nordiche come saracche e acciaio; gli olandesi ebbero però un ruolo secondario

⁴¹ Cfr. J. Gentil da Silva, *Trafics du Nord, marchés du «Mezzogiorno»*, op. cit., pp. 129-152.

⁴² Sull'argomento si rimanda al capitolo I.

nel trasporto e nella vendita di questi prodotti nei mercati meridionali rispetto agli inglesi, ma anche ai danesi⁴³. Per quanto riguarda le esportazioni dalle Sicilie, lo studio dei traffici olandesi dei territori meridionali ha consentito anche di mettere in evidenza come gli operatori commerciali della Repubblica fossero sempre più interessati, soprattutto nei decenni del XVIII secolo, all'acquisto di importanti materie prime come il sale e l'olio⁴⁴.

I volumi di traffico olandesi nelle Sicilie furono, però, in media, sempre inferiori a quelli dei suoi principali concorrenti nei mercati meridionali, francesi e inglesi (tab.14). Non si realizzò quindi quel sorpasso olandese che, molto probabilmente, era tra gli scopi dei decisori nel momento della stipula del trattato commerciale. Gli olandesi, insieme a svedesi e danesi, riuscirono a vincere la concorrenza dell'Inghilterra e della Francia solo quando i principali conflitti del tempo provocarono una riduzione degli scambi soprattutto inglesi nelle Sicilie, come negli anni della guerra d'indipendenza americana. Una dinamica presente sia negli scambi con la capitale sia nelle province, come si vede dai dati sulle esportazioni di olio gallipolino (tab. 8) e sale trapanese (tab. 9). Nei periodi restanti la presenza olandese risultò sempre minoritaria rispetto a quella inglese e francese; soprattutto negli ultimi decenni del secolo gli abitanti della Repubblica dovettero far fronte anche alla sempre maggiore concorrenza delle navi danesi e svedesi (tab. 12).

Tab. 12 – Principali bandiere che partecipavano ai movimenti commerciali nel porto di Napoli (valori percentuali di portata)

	1760	1764	1768	1777	1780	1786
Danese	8,62	2,04	2,83	0,64	5,38	2,32
Francese	0,73	21,14	26,89	42,65	0,80	29,49
Genovese	42,57	11,01	17,85	22,00	49,05	20,21
Inglese	5,22	30,99	30,11	16,84	1,61	21,34
Olandese	15,96	9,88	3,60	4,32	8,61	3,42
Svedese	0	0,65	2,07	3,28	9,69	3,42

⁴³ Per i dati sulle esportazioni di prodotti nordici sulle navi inglesi cfr. C. Damiani, *Il movimento mercantile del porto di Napoli*, op. cit., pp. 105-122; per quelli sulle navi danesi cfr. D. H. Andersen, *The Danish Flag in Mediterranean*, op. cit., pp. 153-157 e pp. 269-270.

⁴⁴ In particolare, secondo Giuseppe Maria Galanti, la bilancia commerciale tra i due Stati era favorevole alle Province Unite. Cfr. G. M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. II, op. cit., p. 335.

Fonte: Rielaborazione da C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli*, op. cit., p. non numerata.

Non è possibile, quindi, parlare di un aumento degli scambi con la normalizzazione delle relazioni politiche e commerciali tra i due Stati, seguita alla stipula del trattato commerciale. Ciò che si nota, guardando i dati della prima e della seconda metà del secolo, è invece una contrazione della presenza di navi olandesi nel porto di Napoli a partire dagli anni '60 del Settecento. Queste suggestioni, anche se parziali, ci consentono di avere un quadro più chiaro delle relazioni commerciali tra i Regni di Napoli e Sicilia e la Repubblica: rapporti tutt'altro che stabili, influenzati dai principali avvenimenti bellici che scossero l'Europa del tempo, ma anche da fattori contingenti come la crisi produttiva che interessò il Mediterraneo nel 1764.

In particolare, l'analisi mostra come, in un contesto di generale decremento dei traffici tra le Province Unite e le Sicilie, tali scambi tesero a diventare sempre più diretti. Le imbarcazioni della Repubblica giungevano a Napoli direttamente dalle Province Unite, molto spesso senza fare ulteriori soste, diversamente dal periodo del vicereame austriaco in cui, come si è già accennato, secondo Ruggero Romano la capitale era solo una tappa nella rotta tra Livorno e il Levante⁴⁵. I dati a nostra disposizione non consentono di seguire nel dettaglio tale evoluzione, ma essi consentono di aprire delle prospettive di ricerca molto interessanti, a partire dalle riflessioni sulle dinamiche che rendevano possibili gli scambi tra aree così lontane.

Se, quindi, il trattato non portò a un aumento quantitativo delle relazioni economiche tra le Province Unite e le Sicilie che ruolo ebbe questo accordo nello sviluppo delle relazioni degli olandesi nelle Sicilie nella seconda metà del secolo?

⁴⁵ R. Romano, *Napoli: dal vicereame al Regno*, op. cit., p. 53.

PARTE IV

Tra norma e applicazione: il trattato nel contesto napoletano

VII

Gli olandesi nelle Sicilie: scontri e confronti con le istituzioni napoletane

Prima di approfondire la questione delle dinamiche sociali che rendevano possibili gli scambi commerciali olandesi nelle Sicilie è necessario chiarire gli aspetti principali della presenza olandese nei territori meridionali nel XVIII secolo. Scopo dei prossimi capitoli sarà quindi quello di individuare temi e problemi al centro della vita dei cittadini della Repubblica nelle Sicilie, a partire dai maggiori conflitti che animarono i rapporti tra gli olandesi e le istituzioni borboniche. L'analisi di questi scontri non solo consente, come vedremo, di approfondire i principali meccanismi che caratterizzarono l'attività olandese nelle Sicilie ma permette anche di entrare nel vivo degli interessi della comunità della Repubblica, così come ci fornisce indicazioni sul trattamento loro riservato soprattutto nei contesti portuali.

A tal scopo, si è approfondito lo studio della documentazione inviata dai consoli olandesi nelle Sicilie sia alla Direzione per il commercio nel Levante e nel Mediterraneo sia agli Stati Generali. Si è già parlato delle corrispondenze consolari destinate alla Direzione, le quali contenevano soprattutto informazioni sul commercio olandese nell'area; più variegate sono, invece, le corrispondenze inviate alla principale assemblea olandese: a essa erano indirizzate notizie economiche ma anche politiche, lamenti riguardanti il mancato rispetto delle prerogative consolari o problematiche legate ai privilegi doganali.

L'incrocio di questa documentazione con quella della legazione olandese conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli consente, così, di delineare un quadro dell'evoluzione delle questioni al centro della vita degli olandesi sul territorio, anche rispetto alle altre comunità straniere che animavano soprattutto le città meridionali.

Lo studio più recente e completo sulla vita degli stranieri nelle Sicilie è senza dubbio quello di Roberto Zaugg. Lo storico ha infatti messo in evidenza, a partire dalla documentazione del Supremo Magistrato di commercio, come le relazioni tra le comunità estere e le istituzioni napoletane fossero caratterizzate da scontri continui soprattutto su questioni giurisdizionali, di cui si fecero portatori rappresentanti diplomatici e consolari. Come si è già accennato, lo scopo dell'amministrazione napoletana era quello di ridurre, per quanto possibile, il particolarismo giuridico degli stranieri, subordinando definitivamente questi ultimi alle leggi e alle istituzioni dei due Regni. La battaglia portò quindi a risultati

desiderati, con la progressiva eliminazione del giudice delegato¹. Ciò non condusse, però, alla completa eliminazione dei privilegi delle comunità straniere sul territorio, come vedremo anche nel caso olandese. Come è stato sottolineato in più occasioni, Napoli non aveva la forza necessaria per poter imporre la propria posizione soprattutto nei rapporti con le principali potenze del tempo, Francia e Inghilterra². Un'eccezione a questo schema emerge invece dal recentissimo studio sulle relazioni tra comunità francese e istituzioni napoletane di Françoise Janin. La studiosa sottolinea come, nonostante la Francia fosse più forte dei Regni di Napoli e Sicilia a livello internazionale, questa non riuscì a sfruttare la sua superiorità per risolvere a proprio vantaggio i conflitti tra propri connazionali e le istituzioni borboniche nei territori meridionali³.

Lo studio del caso olandese consente invece di confermare, almeno in parte, le conclusioni sviluppate dalla storiografia sull'argomento. Se, da un lato, gli olandesi, come vedremo, furono protagonisti degli scontri che seguirono l'introduzione della nuova legislazione sulle funzioni dei consoli stranieri, dall'altro la documentazione consente di individuare nel caso olandese delle dinamiche diverse nelle relazioni con le istituzioni napoletane rispetto a quelle che caratterizzarono i rapporti tra queste ultime e le comunità soprattutto inglesi e francesi. L'analisi dei principali conflitti di cui furono protagonisti i cittadini della Repubblica consentirà non solo di comprendere i motivi di tali differenze ma anche di mettere in luce le strategie olandesi nelle Sicilie, a partire dall'applicazione del trattato di commercio del 1753. Il tutto in un contesto in cui i conflitti soprattutto commerciali diventarono più «triviali», negoziabili, si insinuarono nelle ambiguità delle istituzioni e delle norme generate dal tardo mercantilismo⁴.

¹ «Giudici delegati», «ministri delegati» o «delegati delle nazioni» sono i termini con i quali ci si riferiva, a Napoli, ai giudici privativi concessi, sulla base dei trattati seicenteschi, a inglesi francesi e olandesi. Scelti direttamente dalle comunità di riferimento, tali magistrati avevano la facoltà di gestire tutte le cause in cui erano coinvolti sudditi e cittadini delle *nationes* privilegiate. Essi si sommarono ai fori privativi di cui godevano fiorentini, veneziani, greci. Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 71-80.

² Per approfondimenti su questo argomento si rimanda al capitolo IV.

³ Cfr. F. Janin, *La France face aux Deux-Siciles (1734-1792)*, op. cit.

⁴ B. Salvemini, *The "intervention practices" of the late ancien régime: Notes on the institutional and mercantile spheres of eighteenth-century Europe*, in A. Alimento (a cura di), *War, trade and neutrality. Europe and Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 161. Sull'argomento si rimanda anche ad altri contributi dello stesso autore, in particolare Id., A. Carrino, *Come si costruisce uno spazio mercantile. Il Tirreno nel Settecento*, in «Studi storici», n. 53 (2012), pp. 47-74; Id. *Crimini di mare, forme del diritto e conflitti mercantilistici nel Mediterraneo centrale: il "re proprio" di Napoli e l'ammutinamento della St. John (1735-1736)* in A. M. Rao (a cura di), *Napoli e il Mediterraneo*, op. cit., pp. 27-58.

1. *L'evoluzione delle relazioni nella seconda metà del XVIII secolo*

Un documento intitolato «Expositions des Innovations commencées et des ex[c]ès commis sous l'autorité du présent gouvernement des deux Sicilies, au très grand préjudice des consuls, et autres sujets des Puissances Maritimes, et de la sureté de leurs personnes, effets, facilité de leur commerce et navigation»⁵, probabilmente compilato dall'allora console olandese a Napoli, Joseph van Lerbergen⁶, denunciava come le innovazioni introdotte dalla nuova amministrazione borbonica mettesero in pericolo i privilegi tradizionalmente riconosciuti ai sudditi e cittadini delle nazioni più favorite, olandesi inclusi⁷. Tra queste, quelle su cui si pone maggiormente l'attenzione erano le direttive sui privilegi giurisdizionali, che imponevano ai «sujets des Puissance Maritimes⁸» di essere sottoposti alla «multiplicité des Tribunaux du Pays». In particolare,

[dans le] Royaume de Sicile [...] les tribunaux sont multipliés à l'infinie, tant ecclésiastiques que séculiers, tous séparés en indépendants les uns des autres ayant chacun ce qu'ils appellent leur foritès (*sic*), qui ne peuvent pas être appeler ni contraints par les autres tribunaux, et comme la soumission à ces juridictions dépend du choix du Particulier, et que pour les intérêts de ceux qui en sont les juges ou les Ministres Supérieurs il leur convient d'augmenter et de conserver le nombre de leurs dépendants ; leur système n'est pas celui de faire justice, lors qu'ils en sont requis par des Étrangers, à la charge de leurs foritès (*sic*), mais tout au contraire ils se croient en obligation de défendre leurs clients, soit qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, et si l'évidence du bon droit de l'étranger les force de prononcer contre leurs dépendants, c'est toujours d'une manière, et avec de certaines réserves dans l'exécution de leur sentence, qu'elle devient non seulement inutile mais très préjudiciables, et a charge du demandeur [...].

⁵ Il documento, conservato tra le corrispondenze inviate da Napoli alla Direzione del commercio nel Levante e nel Mediterraneo, non è né firmato né datato. Sul retro dell'ultima pagina si legge «1737. Exposition des innovations faites par le Gouvernement de Sicile contre les droits des Nations privilégiées. N. 15». Quest'indicazione, insieme ad alcuni riferimenti interni allo stesso (come quelli alle rimostranze dei consoli inglesi e olandesi al marzo del 1736) ci consentono di confermare che il documento fu redatto nel 1737. Cfr. NA, *LH*, 189, ss.dd.

⁶ Joseph van Lerbergen fu console olandese a Napoli dal 1714 al 1738, quando fu sostituito da Theodore Davel. Come i suoi successori, anche Lerbergen apparteneva al mondo della mercatura, e svolgeva la propria attività nella capitale. Cfr. O. Schutte, *Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810*, op. cit., p. 327.

⁷ Come è stato già accennato, il privilegio di nazione più favorita era riconosciuto, almeno fino alla prima parte del XVIII secolo, a inglesi, francesi e olandesi. Cfr. soprattutto capitolo III.

⁸ Da riferimenti interni al documento è possibile ipotizzare che con questa espressione si faccia riferimento soprattutto a inglesi, olandesi. I consoli olandesi e inglesi furono infatti quelli che presentarono alla corte di Napoli il memoriale in cui lamentavano i continui abusi, a opera di tribunali ecclesiastici e secolari, contro i tradizionali privilegi dei loro connazionali al centro della lettera in esame. Per dettagli si rimanda alla trascrizione integrale del documento in appendice.

La richiesta di non essere sottoposti alle magistrature regie diventava così l'unico modo per proteggere gli olandesi dalle falle del sistema giuridico meridionale che, secondo il console, era dominato dal particolarismo e dal clientelismo. Esso era infatti composto – secondo il rappresentante consolare – da «infiniti tribunali», ognuno indipendente dall'altro; le loro giurisdizioni spesso si sovrapponevano, dando l'opportunità ai particolari di rivolgersi a uno o a un altro tribunale a proprio piacimento.

Tale ricostruzione corrisponde solo in parte alla situazione della giustizia napoletana nei Regni di Napoli e Sicilia alla fine degli anni '30 del Settecento. Come sottolinea Raffaele Ajello, il sistema giudiziario meridionale era effettivamente dominato da una grandissima varietà di giurisdizioni ordinarie, pluralismo che rendeva più semplice, per i litiganti, «fare giudicare la controversia dal tribunale più amico»⁹. Ma la descrizione dell'olandese contiene delle forzature: nonostante i conflitti di competenza tra i vari tribunali fossero molto frequenti, essi non erano lasciati all'arbitrio degli attori coinvolti. In caso di contesa la Camera di Santa Chiara decideva sui conflitti di giurisdizione sia fra tribunali laici ed ecclesiastici sia fra gli stessi tribunali secolari¹⁰.

Quest'esagerazione era probabilmente funzionale a sollecitare un intervento repentino delle autorità olandesi: il console infatti rincara la dose, mettendo in evidenza come tale situazione stava mettendo a repentaglio la prosecuzione delle attività commerciali olandesi nelle Sicilie.

Inoltre

si les Puissances Maritimes laissent pour quelques temps arrière de remédier aux présents inconvénients, et de bien éclaircir la matière des prérogatives, et immunités de leurs consuls et autres sujets qui font la sûreté des leurs Personnes, de leurs Effets, Commerce et Navigation, la Cour des deux Siciles ne manquera pas de mettre en avant sa paisible possession depuis son Établissement, et celle d'Espagne aurait un prétexte bien plausible

⁹ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, op. cit., p. 187.

¹⁰ La Real Camera di Santa Chiara fu creata in seguito all'eliminazione del Consiglio Collaterale, in base alla prammatica dell'8 giugno 1735. Tra le sue competenze, Pannone riporta anche la conoscenza delle «competenze giurisdizionali dei Tribunali sia tra secolari e secolari, sia tra secolari ed ecclesiastici, concedendo, qualora convenisse, il *Recipiatur* o l'*Exequatur Regium* alle scritture forestiere». A. Pannone, *Lo Stato borbonico. Saggio di storia del diritto pubblico napoletano dal 1734 al 1799*, Firenze, Seeber, 1924, p. 82; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, op. cit., p. 136. La competenza in materia di conflitti di giurisdizione fu poi attribuita, con dispaccio del 2 aprile 1798, alla Suprema Giunta per le questioni di foro.

de prétendre à restreindre dans des États les Prérrogatives et immunités sur le même pied qu'on les aurait laissé passer et établir au présent gouvernement des deux Siciles¹¹.

Lo scrivente delineava un quadro a tinte fosche della presenza olandese a Napoli negli anni immediatamente successivi alla venuta di Carlo di Borbone sul trono napoletano. Privati dei propri antichi privilegi essi erano, insieme ai componenti delle altre comunità protestanti presenti sul territorio, più esposti a possibili accuse di offese contro la religione cattolica, soprattutto per la grande quantità di devozioni esteriori che questa prevedeva, come le processioni¹².

Al di là dei suoi contenuti specifici, questo documento è particolarmente interessante perché individua i motivi degli scontri che caratterizzeranno i rapporti tra elementi olandesi e istituzioni napoletane dagli anni '30 per tutta la prima metà del secolo. Essi prendevano spesso la forma di piccoli contenziosi nati in seguito all'introduzione di una nuova norma da parte del governo borbonico, di cui si faceva portatore direttamente l'inviato straordinario della Repubblica a Napoli. Questo è sicuramente il caso delle proteste olandesi contro la presunta disparità di trattamento doganale rispetto agli inglesi soprattutto per la tassazione dei panni lana, come abbiamo visto nel primo capitolo. Oppure quello delle lamentele seguite alla creazione del Supremo Magistrato di Commercio, reo di interferire con l'attività del giudice delegato, il solo a poter emettere sentenza sulle cause in cui erano coinvolti gli olandesi.

Come dimostra il testo citato, tali conflitti nascevano soprattutto quando venivano messi in discussione i privilegi tradizionalmente riconosciuti ai cittadini della Repubblica,

¹¹ NA, LH, 189, ss.dd.

¹² «Surtout aux Protestants, qui outre les vexations et déni de justice, qui leurs sont communs avec la communion Romaine, ont à craindre les violences, subterfuges et attentats des Ecclésiastiques, et de leur Tribunaux, qui n'ayant plus d'arrêt, ni de Barriere contre la fouge de leur zélé pétulant et indiscret, à tous moment, et à chaque instant trouveront des motifs à leur former des procès, sous des mandiés, supposé prétexte d'irrévérence à des actes public, ou particuliers de leur culte dans les jugements des quels état nécessairement par leur Institut juges, et parties, l'on laisse à penser quel pourrait être le sort de ces malheureuse victimes, et de tout ce qui pourrait leur appartenir». *Ibidem*. Le questioni religiose furono, sin dallo scisma della cristianità occidentale, al centro delle relazioni tra Stati in cui si praticavano confessioni diverse. In particolare, nel caso delle missioni diplomatiche, il conflitto ideologico non fece che acuire la generale diffidenza che circondava questi rappresentanti, portando in alcuni casi alla rottura delle relazioni tra paesi di confessioni religiose diverse. Una dei primi scontri riguardò la possibilità di concedere agli ambasciatori protestanti di praticare la propria religione in Stati cattolicissimi come la Spagna. Secondo Mattingly la questione delle cappelle d'ambasciata contribuì, tra le altre cose, al diradersi dei contatti diplomatici tra Stati cattolici e protestanti. Si riteneva infatti che «la celebrazione di riti religiosi contrari a quelli sanzionati dalle leggi e dalle consuetudini del paese dispiaceva a Dio a tal punto da farne un reato punibile con la morte». Nonostante, nel corso dei secoli, tali scontri divennero meno frequenti, le questioni religiose, come dimostra il caso olandese, continuarono a caratterizzare, anche se in maniera diversa, la convivenza di più fedi religiose nello stesso spazio pubblico. Cfr. G. Mattingly, *Diplomazia e diritto internazionale*, in R. B. Werham (a cura di), *Storia del mondo moderno*, vol. III, *La Controriforma e la rivoluzione dei prezzi (1559-1610)*, trad. it., Milano, Garzanti, 1970, pp. 191 e ss.

come la possibilità di non essere sottoposti a controlli doganali nei porti o quella di sottrarsi al giudizio dei tribunali ordinari. La necessità di conservare le antiche immunità sarà il tema di fondo di tutte le rivendicazioni olandesi, come abbiamo visto anche nel caso delle trattative per la formazione dell'accordo commerciale. Qualsiasi innovazione, soprattutto nel contesto portuale o in ambito daziario, veniva vista come un attacco, un sopruso, un'offesa agli antichi privilegi della comunità olandese nelle Sicilie, riportate alle istituzioni della Repubblica secondo scelte retoriche volte a enfatizzare l'aspetto della lesione di un diritto acquisito nel passato e che, in quanto radicato, non poteva essere messo in discussione. Rintracciamo le stesse dinamiche anche in altre occasioni, come nel caso delle proteste di Lerbergen contro la volontà delle autorità doganali di Barletta di sottoporre a visita una nave olandese:

à 31 del scorso luglio giunse in Barletta la nave Giovine cap[itano] Broer Cramer di sua nazione olandese proveniente da Livorno per ivi far il suo destinato carico d'orzi, si è preteso dal Governatore di Barletta di visitare la d[ett]a nave, a chi fu risposto, che la nazione olandese sempre ha goduto sin come sperava godere sotto il Dominio di V.M. i Privilegi e Capitolazioni di non esserne mai state visitate, ciò nonostante, doppo havuta la prattica da Deputati della Salute, il d[ett]o Governatore fe[ce] arrestare d[ett]o cap[itano], quale per ultimo se lo prese per consegnato il vice console del sup[plican]te in Barletta, e si obbligò forzosamente far dare la visita di d[ett]a nave e sop[r].a la quale il di seg[uen]te fu fatta la diligenza nella mede[si]ma, e non si ritrovò cosa alcuna; e perché tali ordini suppone il sup[plican]te non esserno stati ordinati dalla Santa Mente di V.M. ma attentato fatto dal d[ett]o Governatore, perciò supplica V.M. far dar l'ordini oportuni per d[ett]o attentato fatto, e capitando altre navi di sua nazione in Regno non segua l'istesso [...] ¹³.

Ritroviamo qui i principali temi e problemi rilevati nel testo del 1737 citato in apertura: quelle delle autorità regnicole erano «pretese» che non potevano essere accolte in virtù dei tradizionali privilegi riconosciuti, da tempo, agli olandesi nei territori meridionali.

Se questi temi saranno al centro dei rapporti tra olandesi e istituzioni napoletane nella prima parte del secolo, le corrispondenze inviate dai consoli residenti nei territori meridionali

¹³ ASN, AE, 822, Ministri Esteri, Olanda dal 1735 al 1740, Lettera di Lerbergen s.d. Apprendiamo da un'annotazione in apertura del documento che esso risale al 1735: «El consul Gen[eral] de Olanda s[obr]e la visita q[ue] ha querito hacer en un navio de su nacion el Gov[ernad]or de Barleta. In 12 de agosto 1735 de diò al d[ic]ho Gov[ernad]or la orden q[ue] se reconoce por el regno».

consentono di cogliere un cambiamento nelle dinamiche che caratterizzarono i rapporti dei cittadini della Repubblica con le autorità meridionali soprattutto nella seconda parte del secolo. I conflitti veri e propri diminuiscono, e le questioni legate ai privilegi ma, soprattutto, alla realtà dei porti (controlli doganali, tasse da pagare in entrata) scompaiono quasi del tutto.

Ciò consente di distinguere due fasi nelle relazioni tra gli olandesi e le istituzioni napoletane nei territori meridionali. Una prima, che va dagli anni immediatamente successivi alla venuta di Carlo di Borbone sul trono di Napoli alla fine degli anni '40 del Settecento, animata da numerosi conflitti tra autorità napoletane e olandesi e una seconda, che, invece, comprenderebbe tutta la seconda parte del secolo, in cui è possibile parlare di una maggiore stabilizzazione delle relazioni tra le parti. Cosa generò questo cambiamento?

Uno dei primi aspetti da considerare riguarda sicuramente l'evoluzione nella rappresentanza diplomatica nelle Province Unite tra la prima e la seconda parte del secolo. La Repubblica inviò, nella prima parte del Settecento, due suoi ministri nelle Sicilie: il primo, Jan Aegidius van Egmond van de Nijenburg¹⁴, restò in carica dal 1739 al 1742. Dopo la partenza di Dirk Verelst¹⁵, inviato straordinario olandese a Napoli dal 1751 al 1752, le Province Unite non ebbero più, almeno fino alla fine del secolo, un proprio diplomatico nelle Sicilie. Gli interessi olandesi erano tutelati dai consoli generali del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia, e dai loro viceconsoli sparsi per le province meridionali. Il console olandese di stanza nella capitale, sin dal 1649, era anche console generale nel Regno di Napoli, con giurisdizione su tutto il Mezzogiorno continentale¹⁶. Ciò gli consentiva di nominare dei viceconsoli della Repubblica in varie città delle province meridionali. Lo stesso valeva per il console generale del Regno di Sicilia, di stanza a Messina, con competenze in tutta l'isola tranne che a Palermo, dove invece risiedeva, dal 1740, un rappresentante consolare della

¹⁴ Per approfondimenti specifici sulla sua missione nelle Sicilie (e, in particolare, sulle negoziazioni da lui condotte per la conclusione dell'accordo commerciale) si rimanda al capitolo II. Per la biografia del diplomatico si rimanda a pag. 45, nota 3.

¹⁵ Dirk Hubert Verelst nacque nel 1717 da Johan Luis Verelst. Dal 1737 fu membro del Consiglio di Stato delle Province Unite fino alla sua morte. Nel frattempo, ebbe anche importanti incarichi diplomatici, come inviato straordinario a Torino che lasciò nel 1750. Fu inviato straordinario a Napoli per poco tempo, dal settembre 1751 al 1752. Nel 1758 fu anche ambasciatore olandese a Prussia. Morì a Berlino nel 1774. Cfr. *Verelst, Dirk Hubert* in *Biografisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaars gemaakt*, vol. 19, Haarlem, J.J. van Brederode, 1876, p. 143; O. Schutte, *Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland (1584-1810)*, Den Haag, 's-Gravenhage, 1976, p. 216.

¹⁶ Tale organizzazione risale al secolo precedente. Il primo console olandese a Napoli, Nicola Warmont, stabilitosi nella capitale nel 1648, fu nominato già nel 1649 console generale, con giurisdizione su tutto il Regno esclusa la Puglia. È plausibile che, nel Settecento, il console generale residente a Napoli avesse giurisdizione anche su questa regione: Schutte infatti individua un solo console in Puglia nel Seicento, che svolse la sua attività dal 1648 al 1654. Ciò confermerebbe che rappresentante consolare fu svolta qui viceconsoli olandesi nominati dal console di stanza a Napoli. Cfr. *ivi*, p. 453.

Repubblica la cui autorità era limitata all'area palermitana¹⁷. Questa particolare suddivisione delle zone di pertinenza da parte dei consoli olandesi non fu priva di conseguenze. Varie furono le proteste inviate, nella seconda metà del secolo, dall'allora rappresentante olandese a Palermo, Alexander de Welscher, il quale sottolineava la maggiore importanza del suo ruolo in quanto, stando nella capitale, aveva modo di interfacciarsi direttamente con le principali istituzioni siciliane¹⁸.

È possibile spiegare la diminuzione delle occasioni di conflitto con il venir meno di una rappresentanza diplomatica olandese nelle Sicilie? Non abbiamo elementi che ci consentano di rispondere con certezza, ma è possibile che l'assenza di un inviato straordinario possa aver avuto un impatto nello sviluppo delle relazioni con la corte di Napoli. Sia Nijenburg che Verelst, oltre ad aver ricoperto vari incarichi diplomatici, erano uomini politici: mentre il primo era rappresentante della città di Leida nell'assemblea degli Stati Generali, il secondo addirittura era un membro del Consiglio di Stato olandese¹⁹. Come ha già notato Roberto Zaugg per i rappresentanti francesi nelle Sicilie²⁰, anche nel caso olandese è possibile quindi che la formazione politica dei ministri della Repubblica li rendesse maggiormente sensibili alle istanze giurisdizionali della propria *natio* sul territorio napoletano rispetto ai consoli, che, invece, erano per lo più di estrazione mercantile. I rappresentanti diplomatici erano poi un'ulteriore sponda delle rivendicazioni degli olandesi sul territorio.

Ciò non basta, però, a spiegare tale evoluzione. Occorre quindi guardare con maggiore dettaglio alle poche occasioni di conflitto che si verificarono in quel periodo, indagandole attraverso la documentazione consolare.

Come è stato già accennato, i problemi legati alle questioni doganali diminuirono sensibilmente; la maggiore polemica che animerà sia le corrispondenze inviate agli Stati Generali sia quelle destinate alla Direzione del commercio nel Levante e nel Mediterraneo

¹⁷ Tale divisione risale al 1740: prima di questa data veniva nominato un solo console olandese con giurisdizione sull'intera isola. Ivi, p. 455.

¹⁸ Cfr. NA, SG, 6970, Lettera di de Welscher del 4 dicembre 1767.

¹⁹ Il Consiglio di Stato, composto da 12 deputati provenienti dalle sette province, rappresentava il potere esecutivo della Repubblica. Esso aveva il compito di eseguire le deliberazioni degli Stati Generali, ma definiva anche gli ordini del giorno che sarebbero stati discussi in quell'assemblea. Il Consiglio eseguiva un bilancio della Repubblica alla fine dell'anno, in cui venivano definite spese e necessità per l'anno successivo, e sulla base di questo si stabiliva la ripartizione della contribuzione tra le singole province. L'Olanda era l'unica regione ad avere 3 deputati nell'assemblea, mentre le altre regioni ne avevano due; lo statolder aveva la facoltà di assistere ai lavori del Consiglio, e il suo voto era determinante in caso di parità. Cfr. M. Galdi, *Quadro politico delle rivoluzioni delle Province Unite e della Repubblica Batava e dello stato attuale del Regno di Olanda*, vol. I, Milano, presso Pirota e Maspero Stampatori-Libraii, 1809, pp. 145-146.

²⁰ Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 116.

nacque intorno alle nuove regole per la concessione dell'*exequatur* regio alle patenti dei consoli.

I consoli e i viceconsoli stranieri erano obbligati, sulla base del Dispaccio regio del 1747, a presentare le proprie patenti al Regno di Napoli e Sicilia per ottenere l'*exequatur* regio, che corrispondeva all'autorizzazione del re all'esercizio dell'attività consolare nel territorio di competenza. Le patenti dovevano essere consegnate alla Segreteria di Stato, che, dopo averle esaminate, le avrebbe inviate alla Real Camera di Santa Chiara²¹. Attraverso questo dispositivo, il governo borbonico si assicurava un maggiore controllo sulle funzioni che i consoli avrebbero svolto nei territori meridionali.

L'introduzione di tale norma non generò, nel caso olandese, particolari rimostranze. Le prime frizioni con i rappresentanti della Repubblica (e, più in generale, con le comunità straniere) risalgono ai decenni successivi. Nel 1765 infatti l'allora console olandese a Messina, Jean François Danssé²², lamentò la mancata concessione del regio *exequatur* alle patenti dei viceconsoli olandesi a Catania e Trapani, Girolamo Pansa e Leonardo Maria Morello²³. La loro nomina infatti contravveniva alla nuova misura introdotta nel 1755, che non permetteva ai sudditi delle Sicilie di ricoprire la carica di viceconsole straniero in nessuna città del Regno²⁴. La norma, secondo il governo borbonico, avrebbe dovuto ampliare e favorire il commercio di mercanti stranieri nel Regno, che sarebbero stati maggiormente propensi a svolgere la propria attività in una città dove il rappresentante consolare era un proprio connazionale. Di fatto, essa non fu mai applicata alla lettera, come si vede nel caso dei viceconsoli olandesi. Lo stesso Magistrato di Commercio, se da un lato ribadiva l'incongruenza tra la nomina di Pansa e Morello e il dispaccio del '55, allo stesso tempo considerava «propria» la possibilità di concedere una dispensa ai due rappresentanti. «Non si è facile - sottolineava l'istituzione commerciale – che di tante e sì diverse nazioni potessero trovarsi o venire ad esercitar in questo Regno»²⁵. Essendo poi sudditi di Sua Maestà, tali

²¹ A. De Sariis, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, libro ottavo, *Del pubblico commercio interiore ed esteriore per la terra e per il mare e della pubblica sanità*, tit. II, *Dell'ufficio del Consolato di Mare e Terra, e delle incombenze che spettano al suo Magistrato; e all'ufficio dei Consoli e Viceconsoli e Consoli delle Arti*, Napoli, stamperia Vincenzo Orsini, 1792, p.68; E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., p. 123.

²² Nella documentazione è spesso citato come D'Ansse.

²³ Cfr. NA, SG, 6968, *Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italie, Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis* (1764), lettera di Danssé del 20 maggio 1765; NA, SG, 6967, lettera di Danssé del 4 settembre 1764.

²⁴ E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., pp. 116-117.

²⁵ ASN, AE, 824, *Ministri Esteri, Olanda* (1747-1788), *Consulta del Supremo Magistrato siciliano* del 9 ottobre 1763.

viceconsoli non avrebbero preteso il rispetto di tutte le franchigie e i privilegi che, invece, reclamavano i rappresentanti consolari esteri.

Le proteste contro questa norma non riguardarono solo i consoli olandesi, ma anche quelli delle altre comunità straniere, restie a rinunciare a privilegi da sempre goduti sul territorio. La tendenza a nominare sudditi napoletani come consoli e viceconsoli esteri era infatti tutt'altro che inusuale: nel 1766 su 27 viceconsoli francesi nelle Sicilie solo due erano effettivamente francesi. La nazionalità non era, quindi, un elemento discriminante per la scelta dei rappresentanti consolari: particolarmente interessante in questo senso è il caso di Felice Margiotta che «a Gallipoli era al contempo vice-console spagnolo, olandese, svedese e francese»²⁶. Come dimostra anche la consulta del Supremo Magistrato, lo scopo della Corte non era tanto quello di imporre una regola «unica e uniforme» quanto quello di costringere, di volta in volta, le varie comunità a negoziazioni bilaterali²⁷ che avrebbero consentito a Napoli di erodere gradualmente i particolarismi delle nazioni straniere sul territorio napoletano. Il caso olandese è, in questo senso, particolarmente esemplificativo: il Consiglio di Reggenza si mostrò disposto a concedere l'*exequatur* alle patenti di Pansa e Morello, a patto che le loro nomine fossero state confermate dall'Aia²⁸.

Lo scontro con le autorità napoletane si aggravò però negli anni successivi. Dal 1766 infatti un dispaccio reale definiva le nuove regole che dovevano essere inserite nelle patenti consolari. I consoli non sarebbero stati più esenti dalla giurisdizione dei tribunali ordinari, e non avrebbero potuto più esporre armi né dentro né fuori le loro abitazioni²⁹.

L'amministrazione borbonica fu particolarmente rigida nell'applicazione di questa regola: sarebbe stata rifiutata l'approvazione regia a tutte le patenti che non contenevano le nuove norme stabilite dal governo borbonico. I consoli senza l'*exequatur* non avrebbero potuto più esercitare la propria attività nei territori meridionali.

²⁶ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 49n.

²⁷ Ivi, pp. 48-49.

²⁸ Nonostante si sia conclusa con un compromesso, tale vicenda è particolarmente interessante nel più generale tentativo di limitare il particolarismo dei consoli. La richiesta del consenso da parte all'Aia restringeva fortemente la libertà di manovra dei rappresentanti consolari, imponendo un passaggio istituzionale anche per la nomina dei viceconsoli, che prima, invece, erano nominati direttamente dai consoli. In ogni caso, per ciò che riguarda il nodo della nazionalità dei consoli negli anni '80 fu introdotta una deroga a questo regolamento: i sudditi delle Sicilie potevano essere nominati viceconsoli a patto che nei luoghi dove sarebbe stata stabilita la rappresentanza consolare fosse effettivamente presente un ingente traffico commerciale per gli esteri. Doveva inoltre essere "notorio" che in questo stesso luogo non erano presenti connazionali che avrebbero potuto svolgere quella funzione e che la nazione avesse effettivamente dei traffici commerciali con il luogo prescelto. ASN, AE, 4149 cit. in E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., p. 120.

²⁹ Cfr. *De Officio Viceconsulorum, Prammatica II in Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdictorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani*, vol. I, Sumptibus Josephi Cervonii Antonii, 1790, p. 230.

Ciò diede inizio a un braccio di ferro molto intenso tra la Corte napoletana e i rappresentanti delle varie comunità straniere residenti nella capitale, tra cui anche gli olandesi. Già Davel, nel 1767, lamentava il fatto che questa nuova norma costringeva anche i consoli che già da tempo operavano nei territori meridionali a presentare la propria patente «dans la forme cy dessus». La questione, secondo il rappresentante olandese, andava contro il trattato tra Napoli e la Repubblica del 1753, che prevedeva che i rappresentanti olandesi avrebbero goduto dei privilegi delle nazioni più favorite³⁰.

Ma la polemica si fece più aspra per il successore di Theodore Davel, Antoine Liquier. Nominato nel 1769, da quanto è stato possibile ricostruire attraverso le sue corrispondenze, l'*exequatur* sulla patente gli fu concesso solo 5 anni dopo, nel 1774³¹. Nel frattempo, ingaggiò una battaglia con il governo napoletano, che coinvolse lo stesso segretario di Stato, Bernardo Tanucci. Questi, sollecitato da Liquier a spiegare le ragioni della mancata consegna dell'approvazione regia alla propria patente, non solo non gli aveva risposto ma aveva inviato ordine

à tous les Tribunaux de ne pas me reconnaître en ma qualité de consul; il paroît plus disposé que jamais à poursuivre son dessein de dépouiller les étrangers de tous les droits & privilèges dont il ont constamment joui dans ce Royaume³².

Sottoporre i consoli ai tribunali locali era infatti un modo per riportare la loro attività sotto il controllo dello Stato napoletano³³. Si riaffermava così anche l'idea della figura consolare come un supporto alle comunità straniere di riferimento e non come uno strumento di etero-amministrazione estera nei territori meridionali, a cui aspiravano soprattutto le *nationes* più favorite.

Ciò trova conferma anche in un'altra delle nuove disposizioni riguardante le funzioni dei consoli, che impediva a questi ultimi di esporre le insegne del proprio Stato fuori la

³⁰ ASN, *AE*, 824, Lettera di Davel del 24 ottobre 1766.

³¹ Per approfondimenti soprattutto sui legami di questa famiglia con il mondo della mercatura si rimanda al capitolo successivo.

³² NA, *SG*, 6971, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italie, Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1769), Lettera di Liquier del 22 agosto 1769.

³³ Marcella Aglietti sottolinea però quanto queste norme fossero intempestive in un momento, come la seconda parte del XVIII secolo, in cui i consoli si muovevano con sempre maggiore disinvoltura nel contesto istituzionale degli Stati, attraverso stratagemmi che spesso oltre la legalità. Cfr. M. Aglietti, *Prerogative di Stato e conflitti giurisdizionali dalle carte di Giuseppe Bonechi, console toscano a Napoli (1765-1796)* in A. M. Rao (a cura di), *Napoli e il Mediterraneo*, op. cit., p. 92.

residenza consolare. La questione rientra nel più generale problema delle immunità da garantire alle abitazioni consolari: nonostante i consoli, a differenza degli ambasciatori, non godessero, almeno formalmente, di tutte le garanzie riconosciute alle abitazioni dei rappresentanti diplomatici, non era infrequente che le residenze consolari godessero di particolari privilegi, come il diritto d'asilo³⁴. Secondo Enrico Besta ciò sarebbe evidente, per il Regno di Sicilia, dalla prammatica del 24 agosto 1737 che consentiva ai consoli di esporre insegne della nazione fuori la propria abitazione ma specificava anche che l'immunità della sede consolare non doveva essere d'intralcio alle perquisizioni per sospetto di contrabbando³⁵. Il riferimento al contrabbando non è casuale: spesso infatti i palazzi dove risiedevano consoli e ambasciatori avevano delle botteghe ai piani inferiori, dove ci si serviva delle immunità riconosciute a queste residenze per introdurre e vendere prodotti senza pagare, per essi, le tasse previste. Per questo motivo la Vicaria intimò, nel 1739, lo sgombero degli empori sotto l'abitazione dell'inviato olandese a Napoli; nel timore che questa disposizione potesse colpire anche la rappresentanza veneziana nella capitale, il Senato ordinò di liberare le quattro botteghe sotto il palazzo del residente di San Marco³⁶. Come sottolinea Pitteri, da Venezia si preferì rinunciare ai negozi (e agli introiti provenienti da questi) «piuttosto che all'immunità di una qualsiasi parte del palazzo della Repubblica»³⁷.

L'immunità delle sedi diplomatiche ma anche consolari era difesa gelosamente dagli inviati stranieri; non è quindi un caso se uno dei punti nevralgici della battaglia contro i privilegi dei consoli riguardasse le insegne poste fuori le residenze dei rappresentanti consolari. Esse erano il simbolo del particolarismo delle *nationes* che l'amministrazione borbonica voleva eliminare. Proprio per le sue particolari implicazioni questa nuova regola generò un certo «clamore»: essa metteva al bando una pratica di uso comune, radicata nel

³⁴ E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., p. 127.

³⁵ Cfr. E. Besta, P. Fedozzi, *I consolati di Sicilia all'estero e i consolati esteri in Sicilia fino al secolo decimonono*, in Besta E., *Scritti di storia giuridica meridionale*, cura di G. Cassandro, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1962, p. 336.

³⁶ Ricordiamo che la rappresentanza diplomatica veneziana a Napoli non era gestita, in questi anni, da un ambasciatore, ma da un residente, agente di terzo rango. I residenti avevano il semplice compito di indagare e riferire, ma né il loro rango né le loro credenziali li autorizzavano a trattare argomenti di particolare importanza. La scelta di Venezia di non inviare nei Regni di Napoli e Sicilia un ambasciatore nobile fu una delle principali questioni al centro delle polemiche tra i due Stati sin dalla venuta di Carlo di Borbone sul trono napoletano. Cfr. J. R. Hale, *Diplomazia e guerra in occidente* in G. R. Potter (a cura di), *Storia del mondo moderno*, vol. I, *Il Rinascimento (1493-1520)*, trad. it., Milano, Garzanti, 1982, p. 372; M. Pitteri, *Diplomatici veneziani nella Napoli borbonica* in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», CXIX, 1 (2007), pp. 89-90.

³⁷ *Ibidem*.

tempo, come sottolineano anche i membri del Supremo magistrato di commercio in un parere del 1785:

il non potersi innalzar le armi fu cosa nuova, giacché tutti la usavano; e secondo le costumanze del secolo passato questo innalzar le armi era usitatissimo, tantoché anche da privati s'innalzavano non solo quelle di Principi esteri, ma benanche di Cardinali, e dell'arcivescovo locale³⁸.

Le insegne erano verosimilmente dei simboli della presenza di una sorta di “identità” politica, che in quanto tale rivendicava il suo particolarismo rispetto al potere centrale. Ciò emerge con chiarezza nella risposta che l'allora presidente del Supremo Magistrato di Commercio, Giovan Battista Maria Jannucci³⁹, inviò a Davel nel 1767. Il magistrato napoletano sottolineava infatti che si poteva concedere ai consoli di porre le armi fuori le proprie residenze ma soltanto in funzione espositiva, «poiché le armi sud[ett]e non sono dimostrative di veruna esenzione o immunità delle Cose né delle persone di essi Consoli e viceconsoli»⁴⁰. Nonostante il parere conciliante del principale rappresentante del Supremo Magistrato, la Corte preferì la linea dura: non si concesse ai rappresentanti consolari di tenere armi fuori le proprie residenze perché avrebbero potuto indurre a pensare alla presenza di esenzioni o immunità che in realtà non esistevano⁴¹.

La portata simbolica delle insegne è confermata anche da alcuni episodi di offese nei confronti delle insegne francesi avvenuti tra Roma e Napoli nel 1793. L'ostinazione a mostrare le insegne della Repubblica francese provocò anche il moto romano del 13 gennaio dello stesso anno⁴², mentre il 23 gennaio invece il viceconsole francese a Napoli denunciava come queste stesse fossero state ricoperte di spazzatura⁴³.

La battaglia borbonica non portò però i risultati sperati, come si vede nel caso olandese. Il conflitto tra Liquier e il governo napoletano si ricompose, come spesso accadeva, con la

³⁸ Parere del Supremo Magistrato di commercio del 16 dicembre 1785. ASN, *AE*, 4149 cit. in E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, p. 129.

³⁹ Per approfondimenti sulla biografia di Jannucci si rimanda alla nota 8, p. 154.

⁴⁰ ASN, *AE*, 824, Lettera di Jannucci alla Segreteria di stato del 4 novembre 1766.

⁴¹ Ivi, Minuta di risposta a Jannucci del 15 novembre 1766.

⁴² P. Villani, *La politica estera della Francia rivoluzionaria in Italia in Italia da Dumouriez a Robespierre* in «Contemporanea», n. 3 (luglio 2000), p. 452.

⁴³ J. Davis, *Rivolte popolari e controrivoluzionarie nel Mezzogiorno continentale* in «Studi storici», XXXIX, 2 (1998), p. 609 e n. Episodi simili si verificarono anche a Trapani, Marsala e Palermo. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 248-249.

concessione dell'approvazione regia in seguito ad alcune modifiche del contenuto della stessa. Nel nuovo testo non si faceva più riferimento al divieto di esporre armi e alla necessità di sottoporsi alla giurisdizione dei tribunali ordinari, come nel 1769⁴⁴: veniva mantenuto solo un generico avvertimento, secondo cui, nel caso in cui i consoli avessero stipulato qualche contratto o obbligazione, non avrebbero potuto utilizzare le immunità e i privilegi consolari per sottrarsi⁴⁵.

La risoluzione del caso della patente di Liquier non portò alla fine dei conflitti sulla questione dell'*exequatur*: anche Giuseppe Maria Marchetti di Gaspare, console olandese a Messina dopo Thomas van der Berg, informava, nell'aprile del 1774, gli Stati Generali di alcune difficoltà sulla concessione dell'approvazione regia alla sua patente⁴⁶.

L'introduzione di queste nuove norme sulle funzioni dei consoli generò conflitti anche con le altre comunità straniere sul territorio: come è già stato accennato, soprattutto l'editto del 1766 andava a colpire quelli che erano diventati ormai degli usi comuni, che i delegati esteri si dimostrarono restii ad abbandonare⁴⁷. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei rappresentanti inglesi e francesi, che ingaggiarono una lotta senza esclusione di colpi per impedire l'applicazione delle nuove direttive regie, soprattutto quella che vietava di esporre armi fuori la residenza consolare. L'azione congiunta dei propri diplomatici portò il governo borbonico a ritrattare. La formula originale per la concessione dell'autorizzazione regia, «nulla fori immunitate gaudere, necque stemmata suae nationis intus vel extra portas suae habitationis extollere et ostentare» fu sostituita da una più generica «Exequatur juxta Regales ordines», espressione che, come sottolinea Roberto Zaugg, si prestava a un'interpretazione meno restrittiva⁴⁸.

⁴⁴ « C'est pourquoi il nous a paru délivrer le présent par lequel nous ordonnons et voulons que les dites lettres patentes doivent avoir leur exécution, sauf cependant les lois et ordres prétérés et futurs de ce Royaume, au quel effet le dit sieur Antoine Liquier ne doit point se croire exem[p]t de la juridiction des Tribunaux ordinaires et ne peut point exposer ni dehors ni devant de son habitation aucune armoire». Cfr. NA, SG, 6971, Testo dell'*exequatur* alla patente di Liquier del luglio 1769 allegato alla lettera del console olandese del 16 agosto 1769.

⁴⁵ La camera di Santa Chiara approvava la concessione dell'*exequatur* e, quindi, riconosceva al console «toutes les prééminences privilèges franchises et libertés attachés aux dits emplois de consuls; à condition toutefois que dans le cas où ils feraient quelque commerce pour lequel ils viendraient à contracter instrument d'obligation ils pourront être contraints comme ou en use communément, sans qu'ils puissent cependant y opposer les privilèges attachés au consulat». Cfr. NA, SG, 6976, Ingekomen ordinarijs brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italie, Turkije en de Barbarijnsche Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1774), testo dell'*exequatur* alla patente di Liquier del 4 febbraio 1772 allegato alla lettera del console olandese del 18 febbraio 1774.

⁴⁶ Il console, riportando una questione riguardante il naufragio di una nave olandese nella sua area di competenza, sostiene di non poter intervenire nella sua risoluzione «per il divieto che le Vostre Alte Potenze mi donano di accettare l'*exequatur* di questa corte». Cfr. NA, SG, 6976, Lettera di Marchetti di Gaspare del 12 aprile 1774.

⁴⁷ E. Contino, *Le funzioni dei consoli*, op. cit., p. 127.

⁴⁸ Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 56-57.

Come nel caso del console olandese, anche per inglesi e francesi la questione si risolse con il cambiamento del testo dell'*exequatur*. Questo conferma come le polemiche olandesi sulla concessione dell'autorizzazione regia alle patenti consolari rientrassero, quindi, nei conflitti che si svilupparono, più in generale, tra il governo borbonico e le comunità estere in seguito alla pubblicazione delle nuove norme per la concessione dell'*exequatur* alle patenti consolari. Esse non sono indicative delle dinamiche che caratterizzarono, nello specifico, i rapporti tra olandesi e istituzioni napoletane e siciliane e, in particolare, non offrono elementi che ci consentano di comprendere i motivi della stabilizzazione dei rapporti a partire dagli anni '50.

Tale normalizzazione coincise, a grandi linee, con la conclusione dell'accordo commerciale tra Napoli e le Province Unite, nel 1753. Fu quindi il trattato lo strumento attraverso cui si normalizzarono le relazioni sul territorio napoletano?

2. Applicazione del trattato nei territori meridionali

La domanda sul ruolo che la conclusione dell'accordo commerciale ebbe nello sviluppo delle relazioni tra Napoli e Province Unite sottende un'altra questione: come fu applicato, se fu applicato, il trattato commerciale tra Napoli e le Province Unite nel contesto meridionale?

Concluso il 27 agosto 1753, l'accordo fu pubblicato solo nell'anno successivo, nel 1754. Stando alla testimonianza dell'allora console olandese a Napoli, Theodore Davel, l'amministrazione napoletana fece circolare informazioni sul contenuto dell'accordo già prima della sua pubblicazione⁴⁹, tanto che il rappresentante della Repubblica chiese più volte istruzioni su come regolarsi riguardo la sua applicazione. Già in una lettera precedente egli infatti espresse delle perplessità sull'attuazione di alcune clausole. In particolare, per quanto riguardava la questione dei controlli doganali sottolineava

que cette Cout pretendoit que la visite des Bastiments Holandois se fit, si le cas arrive je n'y donnerai point mon consentement, faute, d'en avoir la faculté de LL.HH.PP.

⁴⁹ «S.M. Sicilienne a depuis q[uel]q[ue] tems fait sortir un placart pour instruire les Royaumes d'un traité de commerce conclu entre elle et Nos Signeurs les États Generaux, mais comme ce même traité ne s'est encore point publié ici j'en ignore les articles d'autant plus que LL.HH.PP. ne m'ont pas honoré d'aucun ordre a cet egard ». NA, LH, 189, Lettera di T. Davel del 2 luglio 1754.

neantmoins si vous voulez bien Messieurs avoir la bonté de m'a[p]prendre quelque chose de certain a cet egard je vous en serai fort redevable⁵⁰.

Le parole del console ci consentono di entrare nel cuore della questione: la conoscenza delle norme contenute nell'accordo non implica, in automatico, che esse fossero realmente rispettate nel contesto napoletano e siciliano. Ciò che emerge dalla documentazione ci consente di parlare, al contrario, di un'applicazione parziale dell'accordo commerciale agli scambi e, più in generale, alla vita degli olandesi nei territori meridionali. Solo alcune clausole trovarono un'effettiva attuazione, mentre altre, come quelle più strettamente legate agli antichi privilegi doganali olandesi, dovettero restare lettera morta, come dimostra un caso scoppiato a Palermo negli anni '70 del Settecento.

Qui infatti il viceré Fogliani aveva ordinato, con un dispaccio del 14 febbraio 1772, che fossero sottoposte alle ispezioni doganali anche le navi franche. Tale decisione, presa in seguito alle rimostranze dell'appaltatore dell'arrendamento del tabacco del Regno di Sicilia⁵¹, era, secondo Alexander Rutgeius Welscher, console olandese a Palermo,

in tanto pregiudizio dei nostri nazionali, che qui arrivano, o che siano di passaggio per il carico portano destinato per altra Piazza [...] Ed essendo solito portare provigione di Tabacco per uso del schipper, marinai ed anche li passeggeri da questo ne nascerà un grande sconcerto per la visita delle navi, che potrebbe farsi dalli custodi, che sono gente di nessuna obbligazione, coll'evidente pericolo di perdere il credito, e buon concetto, che sempre la nostra nazione ha portato in questi regni con tanta gloria ed onore⁵².

Il console sosteneva poi che non avrebbe mai autorizzato la visita ai bastimenti olandesi a meno che non gli fosse stato espressamente ordinato dall'Aia,

[dato che] non potrò darmi a credere, pello grande pregiudizio che porterebbe e della conseguenza; la Corte di Napoli potrebbe rispondere che si facesse lo stesso in Olanda coi bastimenti di sua bandiera, purché sarebbe sicura, che o puoco, o niente ne arrivano

⁵⁰ NA, LH, 189, lettera di Davel alla Direzione di Amsterdam del 23 aprile 1754.

⁵¹ Sul sistema degli arrendamenti si rimanda a pag. 47, nota 10.

⁵² NA, 6974, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Itali., Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1772), Lettera di Welscher del 13 marzo 1772.

da questi Regni in Olanda; [cosa che]⁵³sarebbe di sommo disvantaggio per la nostra nazione⁵⁴.

La richiesta dell'appaltatore era più che legittima: come sottolineato nelle pagine precedenti, l'esenzione dai controlli doganali era causa di contrabbando da parte dei sudditi delle nazioni più favorite⁵⁵. Nel caso dell'Olanda poi, le lamentele non avevano fondamento: il trattato aveva eliminato il privilegio dall'esenzione del diritto di visita per i cittadini della Repubblica⁵⁶. Dall'Aia, infatti, si richiamò il console all'ordine: era necessario rispettare le clausole dell'accordo⁵⁷.

Al di là del suo esito, questo caso è molto interessante per comprendere l'applicazione del trattato nei territori meridionali. O meglio: ci consente di capire come l'accordo commerciale non venisse applicato, nello specifico, nel contesto palermitano. Le proteste contro l'obbligo di visita doganale presuppongono che questa non venisse praticata per le navi olandesi, similmente a quanto previsto per le altre nazioni più favorite. In questo senso le parole di Welscher somigliano molto a quelle scritte da Lerbergen nella prima parte del secolo: si descrivono i controlli doganali come una *pretesa* delle autorità siciliane, come se il trattato non fosse mai esistito. Ciò viene confermato anche in una lettera successiva del console olandese a Palermo il quale, nonostante il freno del governo della Repubblica, sottolineò che si sarebbe impegnato affinché la sua bandiera fosse trattata come quella inglese e francese⁵⁸. A Francia e Inghilterra veniva infatti riconosciuta l'esenzione dal diritto di visita nei porti: sostenere che ci si sarebbe impegnati nel consentire ai cittadini olandesi di ricevere

⁵³ *Locché* nel testo, locuzione che indica *la qual cosa, cosa che, ciò che*. Cfr. S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. IX, Torino, Utet, 2004, p. 173, consultabile online http://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=PDF/GDLI09/GDLI_09_ocr_180.pdf&parola=locch (ultima visita 7/10/2019)

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Sulle discussioni riguardanti eliminazione dell'esenzione del diritto di visita per la formazione del trattato con l'Olanda si rimanda al capitolo II.

⁵⁶ «La visita de' bastimenti si farà ne' Stati rispettivi secondo la maniera stabilita dalle Leggi degli Stati suddetti ». Cfr. Articolo X del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda*, p. 15-16.

⁵⁷ Non è stata ritrovata, purtroppo, la risposta che gli Stati Generali inoltrarono al console olandese. Conosciamo però il suo contenuto per i riferimenti ad essa contenuti nella successiva lettera del console: «Miei signori, Per mia consolazione mi trovo onorato del riverissimo Dispaccio delle LL.AA.PP. [Loro Alte Potenze] in data de' 10 agosto scorso nel quale mi comandano di non oppormi al II e X articolo del trattato di commercio del 27 agosto 1753». NA, SG, 6974, Lettera di Welscher del 16 ottobre 1772.

⁵⁸ « Come in questa si pratica diversamente coll'altre nazioni francesi, inglesi e spagnoli, così conviene praticarsi colla nostra nazione, godendo quelle stesse franchezze e libertà che gode la nazione più privilegiata, come in questa è stata sempre consuetudine quale al di d'oggi si è ridotta in legge, sperando io coll'aggiunto divino e colla mia bella maniera di far venerare, e rispettare la nostra bandiera, come si è praticato nel passato senza sortire verun sconcerto fra la nostra e questa nazione ». *Ibidem*.

lo stesso trattamento inglese e francese sottendeva, di fatto, che il console intendeva ancora lottare per permettere agli olandesi di sottrarsi ai controlli doganali all'entrata dei porti, contrariamente a quanto ordinato dall'Aia. Ciò sarebbe confermato anche da una sua lettera scritta qualche anno più tardi, nella quale sottolinea come

seb[b]ene viene spiegato, che si deb[b]ano visitare le navi de' nostri nazionali nel 10 articolo del Trattato di commercio del 27 agosto 1753 tra S.M. siciliana e LL.AA. sovrani, ma comeche qui si osserva il contrario di non farsi visitare li bastimenti privilegiati olandesi, inglesi, francesi e spagnoli per non star soggetti all'insulti e violenze della gente di nessuna obbligazione [...] per evitare tanti inconvenienti, che potranno accadere di questioni, e liti, come ancora attacchi ed occasioni dell'una ed altra nazione; serva ciò per incoraggiare li capitani di nostra nazione di poter qui francamente venire, senza verun ostacolo si della Dogana, come dell'Appalto inclinando tutti li negozianti meglio d'imbarcare le loro mercanzie sopra navi franche, dando loro la preferenza che alle barche sog[g]ette⁵⁹.

Perché continuava a essere riconosciuto l'esenzione dal diritto di visita agli olandesi? Era solo una specificità siciliana o una consuetudine presente anche nel Regno di Napoli? Una lettera che l'allora inviato straordinario napoletano all'Aia, Giacinto Catanti⁶⁰, inviò agli Stati Generali, lascerebbe pensare a una portata più ampia del fenomeno. Il diplomatico napoletano infatti sottolineava che

afin de prévenir et empêcher les contrabands, S.M. Sicilienne a ordonné que tous les navires marchands de quelque nation, qui puisse être, y compri[s] les françois et même les Espagnols encore, sur lesquels on a déjà encommencé à le pratiquer, soyent visités même, qu'on le pratique envers les navires de ses propres sujets. Et que quoique ce nouvel arrangement à l'égard des Navires marchandes sujets des VV. HH. PP. ne soit qu'uniforme l'art. X du traité de commerce du 27 aout 1753 qui heureusement subsiste, et dont l'objet est l'interes comun d'empêcher les contrabands; Cependant S.M.

⁵⁹ NA, SG, 6978, lettera di Welscher del 30 agosto 1776.

⁶⁰ Giacinto Catanti fu un personaggio di spicco della diplomazia napoletana. Entrato giovanissimo in contatto con la corte, probabilmente frequentando i circoli filospagnoli di Firenze, seguì poi Tanucci a Parma, da dove si unì al gruppo di persone che seguì Carlo nel Regno di Napoli. Cognato di Tanucci, ebbe incarichi diplomatici di spicco, come ministro plenipotenziario napoletano all'Aia dal 1762 al 1766, quando poi ricoprì lo stesso ruolo a Copenaghen. Fu ministro napoletano a Torino dal 1771 al 1773. B. Tanucci, *Epistolario*, vol. I, op. cit., pp. 34-35; Id., *Epistolario*, vol. V (1757-1758) a cura di G. de Lucia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985, p. 116.

Sicilienne se songeant qu'a sesir toutes les occasions pour donner à VV.HH.PP. des marques toujours Nouvelles de la constance et sincérité de son amitié, et de son envie pour la cultiver, et cimenter toujours, de plus en plus, a voulu qu'avant qu'il arrive le cas de la pratique de dite visite envers les navires marchands hollandais. VV.HH. PP. en soyent préalablement informez⁶¹.

Sono interessanti le scelte retoriche di Catanti: prima dice che questa nuova prassi è stata adottata anche per francesi e spagnoli, notoriamente inclusi tra le nazioni più favorite, per poi sottolineare come questa procedura fosse prevista anche dall'accordo commerciale siglato con la Repubblica nel 1753. Il trattato non è utilizzato, quindi, come elemento di definizione della regola ma è uno strumento che serve a confermare come questa nuova norma dovrà riguardare anche gli olandesi. La questione, però, resta la stessa del caso siciliano: perché Catanti sente il bisogno di ribadire, nel 1766, la liceità di controlli doganali che era stata già definita, più di un decennio prima, nell'accordo commerciale? Nella documentazione non ci sono riferimenti che consentono di legare questa lettera a un contenzioso specifico apertosi sull'argomento. L'impressione è quindi che, attraverso questa lettera, si sia ribadita la possibilità, per le autorità doganali, di sottoporre a visita tutte le nazioni più favorite, comprendendo tra queste anche gli olandesi, in un contesto, come quello dei porti meridionali, in cui sembra che tale norma non fosse, di fatto, applicata.

Ciò conferma quanto emerso dal caso siciliano, e cioè che agli abitanti della Repubblica, nonostante il trattato, continuavano a essere riconosciuti i privilegi nazione più favorita, nonostante la loro validità fosse stata annullata dalle clausole dell'accordo del 1753.

Tale consuetudine fu anche oggetto di critiche di altri gruppi stranieri presenti sul territorio come i danesi. Già nel 1766 il console danese in Italia, Antoine Benjamin Morin d'Heronville⁶² sottolineava come i danesi venissero trattati «sfavorevolmente» nei Regno di Napoli e Sicilia anche perché le loro navi, a differenza di quelle inglesi, francesi e olandesi, non erano esenti dal diritto di visita⁶³. Gli attacchi verso questa disparità di trattamento si

⁶¹ NA, *SG*, 6966, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italie, Turkije en de Barbarijnsen Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1763), Lettera di Giacinto Catanti del 14 settembre 1763.

⁶² Ricordato più volte in ASN, *AE*, 273, Legazione del governo di Danimarca in Napoli (1771), con il titolo di “consigliere di legazione di S.M. danese e console generale in Italia”. B. Tanucci, *Epistolario*, vol. XVIII (1766-1767) a cura di M. G. Maiorini, Napoli, Società napoletana di Storia Patria, 2007, p. 54n.

⁶³ «Ici nous ne sommes point favorablement traité. [...] Le pavillon du Roi est sujet à la visite et le navire par conséquent à la confiscation, tandis que les Vaisseaux Anglais, François et Hollandois en sont exempts. Ce qui empêchera de charger sur un des nos bâtiments tant qu'il s'en trouvera quelqu'un de ces autres Nations en charge. V.E. sait à quel point je

intensificarono nei decenni successivi, tra gli anni '70 e '80 del XVIII secolo. Il console danese a Napoli, Gasparo De Curtis, sosteneva infatti che

la Hollande ne pût pas soutenir le privilège d'exemption dont elle, avait auparavant joui que ses vaisseaux ne fussent point de tout visités par les Douanes, et ne point donner le Manifest des marchandises ; c'est pourquoi dans l'article 10eme de son traité on voit qu'elle fut contrainte de se soumettre à la double visite de ses navires marchands, comme tous les autres vaisseaux qui venaient relâcher dans ces Ports, ainsi que les Suédois et les Turcs. Par lequel article la Hollande vint à perdre son ancien privilège d'exemption, et à renoncer au droit dont elle avait joui jusqu'alors⁶⁴.

Il motivo delle proteste scandinave è presto detto: i consoli ritenevano che la presenza di quest'esenzione rendesse le navi olandesi più concorrenziali rispetto a quelle danesi

mais il est à craindre que les hollandais après d'être débarrassés de leurs affaires particulières qui les ont empêché de faire le Cabotage dans ces cantons-ci, ils voudront le continuer, et l'emporteront sur les Danois à cause que leur Pavillon continue à jouir de l'ancien privilège d'exemption des visites de Douane, privilège auquel ils avoient expressément renoncé dans le traité qu'ils ont fait avec cette Cour-ci de Naples ; et puisque les Danois en vigueur de leur traité sont dans le cas de réclamer et prétendre d'avoir les mêmes privilèges dont jouissent les Hollandais, ou bien que ceux-ci soient mis à niveau des autres nations qui ont fait leur traité avec cette même Cour-ci pour être dans une parfaite égalité, [...] en mettant le pavillon danois dans la même égalité avec les Hollandais, nous n'aurons plus à craindre la préférence de ceux-ci qui est préjudiciable à notre cabotage⁶⁵.

Era inaccettabile, per gli scandinavi, che le navi olandesi continuassero a essere esenti, nonostante il trattato, dai controlli doganali nei porti dei Regni di Napoli e Sicilia. D'altronde, come sottolinea lo stesso D'Heronville, le ispezioni nei porti meridionali non erano mai state

m'intéresse à l'accroissement de la Marine. C'est par son moyen que le Danemarc pourra principalement faire chercher et respecter son alliance». RGS, *TKUA*, f. 65-5-65-6, AII, Akter vedrørende Forhandlinger om en kommercetraktat med Kongeriget Begge Sicilien (1766-1767) – Atti relativi alle negoziazioni sul trattato di commercio con il Regno delle Due Sicilie, lettera di Morin d'Heronville del 18 novembre 1766.

⁶⁴ RGS, *KKG*, UDK, Journalsager, vol. 1122, *Essais sur le commerce et la navigation entre le Danemark et le Royaumes des deux Siciles* allegato alla lettera di De Curtis del 4 agosto 1778.

⁶⁵ Sottolineato nel testo. RGS, *KKG*, UDK, vol. 1127 (1780), Lettera di De Curtis del 10 ottobre 1780, prot. 346.

particolarmente rigorose. Poteva capitare infatti anche alle navi danesi di evitare i controlli doganali. Spesso infatti gli operatori portuali si limitavano a controllare il manifesto delle merci trasportate, senza eseguire accertamenti più approfonditi. Ma ciò non bastava agli scandinavi: era necessario che tale esenzione fosse sancita da un accordo scritto o che, in qualunque caso, fosse resa permanente⁶⁶.

Le testimonianze danesi confermerebbero, quindi, che le navi olandesi non erano sottoposte ai controlli doganali nei porti meridionali, diversamente da quanto stabilito nell'accordo commerciale.

Ciò non vuol dire che non ci fossero delle clausole del trattato che, invece, trovarono una loro applicazione nei Regni di Napoli e Sicilia. Questo è il caso del giudice delegato. Diversamente da quanto stabiliva il trattato di Münster, che prevedeva la possibilità di servirsi di un giudice delegato per la composizione dei conflitti in cui erano coinvolti⁶⁷, nel trattato del 1753 questa possibilità fu eliminata. Gli olandesi erano sottoposti, secondo l'articolo VIII del trattato, alle magistrature ordinarie, che avrebbero garantito loro una sicura giustizia⁶⁸. Come è stato già accennato, questa clausola non fece altro che sancire una condizione di fatto. Già dagli anni '40, dopo la morte di Pietro Contegna⁶⁹, non fu nominato più un giudice delegato olandese nelle Sicilie. I cittadini della Repubblica non avanzarono particolari

⁶⁶ «Deja on ferme les yeux sur l'origine des denrées transportés sur les bâtiments Danois, la visite ne s'exige plus aujourd'hui à la rigueur; et l'en se content ordinairement de l'exhibition du manifeste ou du registre du chargement mais comme ceci n'est qu'une tolérance précaire qui n'est fondée sur aucun pacte ou accord ; et peut se changer d'un moment à l'autre quand s'y attend le moins. Il est indispensable pour que les bâtiments danois puissent entrer en concurrence de frêt avec ceux des autres Puissances Maritimes (chose essentielle au maintien et accroissement de notre marine) que le tout soit stipulé et déclaré par un traité formel [...] par lequel il constate que nous jouissons de tous et chacun des droits privilèges et immunités accordées aux nations plus favorisés ». RGS, *TKUA*, 65-5-65-6, AII, Lettera di Morin d'Heronville del 25 novembre 1766.

⁶⁷ Per approfondimenti sulle questioni nate intorno al giudice delegato e alle negoziazioni sull'argomento si rimanda al capitolo II.

⁶⁸ Cfr. Articolo VIII del *Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda da' rispettivi ministri plenipotenziarj all'Aja il dì 27 di agosto 1753. Colle ratifiche di Sua Maestà e delli Stati Generali delle Province Unite contraccambiate parimente all'Aja nel dì di 27 novembre 1753*, Napoli, Regale Stamperia di S.M., 1754, p. 11.

⁶⁹ Importante esponente dell'amministrazione borbonica, Pietro Contegna sostitui, su richiesta dell'inviato olandese a Napoli, Francesco Perelli nella carica di giudice delegato nel 1741. Nijebourg chiese infatti la deposizione del Perelli perché quest'ultimo non aveva una posizione nel Supremo Magistrato di commercio magistratura che avrebbe gestito, in appello, le controversie in cui erano coinvolti gli stranieri. La decisione fu presa poco dopo lo scoppio del caso Bower-van Graffen, in cui, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la decisione del delegato fu totalmente ribaltata dalla nuovo tribunale commerciale. La presenza di un delegato membro del Supremo avrebbe quindi consentito, diversamente dal caso dei due negozianti olandesi, al ministro olandese di partecipare anche in appello alle cause in cui erano coinvolti cittadini della Repubblica. È possibile poi che proprio il caso dei due negozianti olandesi fece nascere la necessità di avere un "proprio uomo" all'interno del Supremo che avrebbe consentito, secondo l'inviato napoletano, agli olandesi di avere una posizione di vantaggio all'interno della nuova magistratura. Pietro Contegna ricoprì questa carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1745. Cfr. ASN, *AE*, 823, Ministri esteri Olanda (1741-1746), Lettera di Nijenburg del 26 ottobre 1741 e dell'8 novembre 1741. Per approfondimenti sulla biografia del Contegna si rimanda a pagina 97, nota 71.

rimostranze in merito: dopo alcune richieste di nomina di un nuovo giudice privato la richiesta cadde nel vuoto. Roberto Zaugg spiega l'assenza di particolari proteste su questo argomento riflettendo su due aspetti dei rapporti tra olandesi e napoletani soprattutto nella seconda metà del secolo. Gli abitanti della Repubblica erano infatti, secondo l'autore, ben consapevoli di non poter più imporre delle condizioni unilaterali nelle relazioni con l'elemento napoletano. Essi inoltre non reputarono conveniente, secondo lo storico, combattere per un privilegio che ritenevano di scarsa utilità pratica⁷⁰.

Tenendo conto che la questione del giudice delegato appariva risolta già prima del trattato, i riferimenti analizzati ci consentono di affermare che il trattato di commercio tra Napoli e le Province Unite fu applicato solo parzialmente nei territori meridionali. L'accordo divenne, più che un documento atto a definire i principi di rapporti più equi tra le parti, uno strumento in mano ai rappresentanti consolari, che vi fecero ricorso per avvalorare le proprie posizioni. Spesso infatti veniva richiamata l'applicazione di un determinato articolo dell'accordo in contesti o micro-conflitti non pertinenti.

Questo fu il caso scoppiato intorno alla vicenda del giovane mozzo di una nave olandese che, recatosi dall'arcivescovo di Reggio Calabria, espose la sua volontà di farsi cattolico. Conosciamo la vicenda a partire da una lettera dello stesso arcivescovo. Il prelo racconta che si erano rivolti a lui due marinai, uno danese e uno olandese, reduci da un naufragio nei pressi di Brancaleone. In particolare, il più giovane tra i due, Juan Houwens di Rotterdam, aveva dichiarato la sua intenzione di convertirsi alla religione cattolica. L'arcivescovo però si mostrò molto cauto nel prendere in considerazione la volontà del giovane: nonostante la sua spontanea risoluzione, il prelo riteneva che fosse opportuno informare i genitori di Juan prima di accettare la sua conversione. Quando poi questo sarebbe stato istruito (nella lettera infatti si sottolinea che Houwens non parlava italiano, ma biascicava solo qualche parola in francese) sarebbe stata presa seriamente in considerazione la sua abiura.

Le lettere sul caso consentono non solo di ricostruire la vicenda ma anche di capire i motivi della mossa del giovane marinaio. Questi era figlio di Niccolò Houwens, mercante di Rotterdam: si era imbarcato come mozzo sulla nave capitanata da Jasper Coen, la quale era naufragata a largo delle coste calabresi. In seguito al naufragio, il capitano aveva quindi

⁷⁰ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 116.

lasciato Houwens in una locanda nel messinese; da qui egli aveva raggiunto Reggio Calabria insieme a un marinaio danese, probabilmente un membro del suo stesso equipaggio. Questi, come racconta l'arcivescovo, si era convertito un po' di tempo prima alla religione cattolica a Gallipoli. Il prelado afferma poi che aveva fornito al danese «qualche limosina». È possibile quindi che la volontà del giovane di aderire alla religione cattolica fosse più un modo per trovare un rifugio in chiesa e racimolare qualche soldo piuttosto che il frutto di una reale necessità spirituale.

La faccenda divenne ben presto un caso diplomatico. Informato dell'accaduto, il console olandese a Napoli, François Falconnet, sosteneva che era necessario restituire il giovane al suo tutore

gia[c]che col Trattato di commercio del 1753 sta convenuto nell'articolo settimo che i Sudditi dei SS. Stati Generali non debbano essere in fatto di Religione né inquietati, né molestati⁷¹.

Secondo il console, infatti, non era possibile che il ragazzo avesse potuto decidere di propria sponte di voler passare alla religione cattolica: era stato sicuramente convinto da qualcun altro. Se avesse realmente voluto diventare cattolico avrebbe potuto farlo anche in Olanda, dove c'era piena libertà di coscienza⁷². Furono informati della vicenda sia Bernardo Tanucci, che il rappresentante napoletano all'Aia, Giacinto Catanti. In un colloquio con Falconnet il Segretario di Stato informò il rappresentante olandese che il re si era mostrato disposto a restituire il ragazzino al capitano a patto che non venisse punito per la sua evasione⁷³.

Nonostante la risoluzione positiva del caso, esso ci consente di chiarire l'uso che i rappresentanti consolari della Repubblica facevano del trattato di commercio. Quello di Houwens non era infatti un caso di inquietudine religiosa: è chiaro che il giovinetto fu spinto da ragioni non religiose alla conversione al cattolicesimo, ma non c'erano sicuramente gli estremi per parlare di molestie religiose. D'altronde, già Tanucci sottolineò la non pertinenza dell'articolo 7 del trattato tra Napoli e le Province Unite con il caso del giovane olandese, sottolineando come

⁷¹ Sottolineato nel testo. ASN, AE, 824, Lettera di Falconnet a Tanucci del 15 marzo 1763.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ NA, SG, 6966, Lettera di Falconnet del 29 marzo 1763.

la religieuse observation du susdit traité n'avoit souffrer[t] en rien; que Jean Houwens agé d'environ dix sept ans avoit de son chef recherché d'entrer dans la Religion Romaine⁷⁴.

L'impressione è che il trattato sia, per i consoli olandesi, uno dei tanti strumenti legali per avvalorare le loro richieste nei confronti dell'amministrazione napoletana, o per difendersi da presunti abusi ai danni di cittadini olandesi. Ciò appare più evidente se confrontiamo questo caso con le proteste del console olandese a Palermo per l'applicazione del diritto di visita per i bastimenti olandesi. La stessa veemenza con la quale si chiedeva il rispetto delle clausole del trattato che imponevano di non molestare, per motivi religiosi, i cittadini della Repubblica veniva utilizzata anche per richiedere che si continuasse a considerare esenti questi ultimi dai controlli doganali, contrariamente a quanto, invece, era affermato dal trattato stesso.

L'accordo commerciale, in questo senso, era ripreso per salvaguardare gli interessi dei consoli stessi, come nel caso di debiti che coinvolgeva il console olandese, Theodore Davel. Durante la sua assenza⁷⁵ questi era stato coinvolto in un processo per debiti da alcuni negozianti napoletani. Durante il processo era stato quindi richiesto di portare in giudizio i libri contabili del rappresentante olandese. Falconnet si oppose con forza a questa possibilità: sulla base dell'articolo V del trattato gli olandesi non potevano essere costretti a mostrare in giudizio la documentazione riguardante la propria contabilità⁷⁶. In una consulta sull'argomento il Supremo Magistrato di Commercio sull'argomento spiegava che l'esame dei libri contabili ordinato dal tribunale era finalizzato a capire la liceità della richiesta dei creditori. Se l'accordo commerciale prevedeva che non si potesse costringere gli olandesi a mostrare questa documentazione in tribunale, era «eccettuato però il caso che l'interessati per abbreviare le procedure litigiose, e risparmiare le spese, volessero eglino stessi servirsene, e presentarli in giudizio in luogo di altri documenti»⁷⁷. Si consigliava quindi di procedere nella causa senza che Davel fosse obbligato a mostrare i suoi libri contabili.

Dispositivo utilizzato in maniera strumentale dai consoli, il trattato non risulta applicato, se non parzialmente, alla realtà delle interazioni olandesi nella realtà napoletana e

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Durante il suo incarico come console olandese a Napoli, Theodore Davel si assentò prima nel 1753 poi, per motivi di salute, dal 1762 al 1766. In questo periodo di tempo fu sostituito dal nipote, François Falconnet. Cfr. NA, SG, 6956, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Itali., Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis, (1753), Lettera di Davel del 13 marzo 1753; NA, LH, 189, Lettera di Davel del 13 marzo 1752.

⁷⁶ ASN, AE, 824, Lettera di François Falconnet, s.d.

⁷⁷ Ivi, Consulta del Supremo Magistrato di commercio del 27 agosto 1766.

siciliana nella seconda parte del secolo. Ciò ci porta, quindi, a escludere che la conclusione di tale accordo abbia potuto avere qualche peso nella stabilizzazione delle relazioni tra cittadini della Repubblica e istituzioni napoletane.

3. Strategie

Se il trattato non ebbe un impatto significativo sulla stabilizzazione delle relazioni tra olandesi e istituzioni napoletane nella seconda parte del secolo, cosa consentì, quindi, la diminuzione dei conflitti tra le due parti in questi decenni?

Può essere utile ampliare lo sguardo, soprattutto all'evoluzione della politica commerciale del Regno borbonico nel corso del Settecento. Quali furono i principali cambiamenti e strategie messe in atto da quest'ultimo soprattutto nella seconda metà del secolo? Se e come influirono nelle relazioni con l'elemento olandese?

Si è già accennato che i primi anni del governo carolino furono caratterizzati da uno slancio riformatore «senza precedenti, non tanto per i singoli progetti, quanto per la volontà complessiva di intervento e per la fiducia che ora la sosteneva»⁷⁸. Una migliore amministrazione soprattutto dell'economia dei due Regni non avrebbe alimentato il fiscalismo di una corte straniera, ma avrebbe migliorato le condizioni dei territori meridionali. Figlio di progetti e ambizioni già emersi durante il vicereame austriaco⁷⁹, le riforme borboniche interessarono vari settori della vita dei due Regni, dall'amministrazione al commercio, passando per i rapporti con la Santa Sede⁸⁰. I procedimenti politico-istituzionali messi in atto dai Borbone in ambito commerciale (dalla formazione della Giunta del Commercio passando per il Supremo Magistrato di Commercio, fino alla formazione del Supremo Consiglio delle Finanze, nel 1782) avevano poi tutti lo stesso obiettivo: garantire, attraverso l'intervento politico, un incremento degli scambi interni ed esteri del Regno, a

⁷⁸ A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, op. cit., p. 220 e ss.

⁷⁹ Essi furono il frutto di dibattito animato da un folto numero di studiosi che, già a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo, posero al centro delle proprie trattazioni il problema del mancato sviluppo economico e commerciale del Regno, interpretando quest'ultimo sulla base di due principi essenziali: produttività e parassitismo. Definiti *afrancesados*, molti di questi intellettuali rivestirono importanti incarichi nell'amministrazione austriaca come Severino Biscardi, Pietro Contegna e Giovanni Pallante. Sull'argomento si veda R. Ajello, *Gli afrancesados a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo* in M. Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico*, Guida editore, Napoli, 1985, pp. 115-192; G. De Tiberiis, *Le "Riflessioni sopra il commercio" di Federico Valignani alle origini del pensiero riformatore nel Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», 7 (2001), pp. 165-228; E. Vidal, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti: con il testo del manoscritto "Del commercio del Regno di Napoli"*, Giuffrè, Milano, 1953; R. Pilati, *Del Commercio. Gregorio Grimaldi e il riformismo napoletano della prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», 7 (2001), pp. 285 e ss.

⁸⁰ A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, op. cit., p. 220.

partire dalla formazione di una giurisdizione commerciale che consentisse di disciplinare nel modo più veloce possibile i conflitti tra mercanti. Come la storiografia ha ampiamente mostrato, lo slancio dei primi anni conobbe un forte ridimensionamento negli anni '40 del XVIII secolo. Rappresentazione emblematica di ciò fu il restringimento dei poteri di uno dei principali frutti del riformismo carolino, il Supremo Magistrato di Commercio. Una grazia del 1746 alla città di Napoli cambiava infatti totalmente l'assetto della magistratura: essa non aveva più competenze sul commercio interno del Regno. Manteneva parte delle sue funzioni consultive su questioni economiche; emetteva giudizio solo nel caso di cause commerciali in cui erano coinvolti stranieri e in tutte quelle che, prima della sua creazione, erano gestite dai giudici delegati⁸¹.

Il mantenimento di queste funzioni del Supremo Magistrato ci consente così di arrivare a un punto chiave dell'indagine sulle relazioni tra olandesi e istituzioni napoletane. Se lo slancio riformistico dei primi decenni del governo borbonico si ridimensionò negli anni '40, il mantenimento delle competenze sugli stranieri di questa magistratura commerciale ci mostra che l'intenzione di ridurre il particolarismo degli stranieri nei territori meridionali era tutt'altro che archiviata. Come ha mostrato Roberto Zaugg, il Supremo Magistrato di commercio permise infatti l'eliminazione di una figura emblematica dei privilegi degli stranieri nei Regni di Napoli, il giudice delegato⁸². Le nuove regole che, tra gli anni '50 e '60, furono imposte ai consoli delle *nationes* straniere confermerebbero come l'amministrazione borbonica incentrò, nella seconda parte del secolo, la propria battaglia contro il particolarismo degli stranieri nelle Sicilie sulla riduzione dei loro privilegi giurisdizionali, intervenendo anche sulle figure chiave della presenza estera sul territorio, i rappresentanti consolari. Come sottolinea Salvatore Bottari nel caso dello scontro tra inglesi e istituzioni napoletane sull'ottenimento dell'*exequatur*, la concessione dell'approvazione regia divenne uno strumento di pressione utilizzato da Tanucci per costringere soprattutto le nazioni più favorite a rinegoziare i privilegi che avevano nelle Sicilie⁸³

Una battaglia che vide coinvolti, come abbiamo visto, anche gli olandesi.

⁸¹ Cfr. *Ex gratiis concessis Ordini, populoque neapolitano* in A. De Sariis, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli. Libro ottavo: del pubblico commercio interiore per terra e per mare e della pubblica sanità*, Napoli, stamperia Vincenzo Orsini, 1795, pp. 28 e ss. F. Perrone, *Il supremo magistrato di commercio*, op. cit., p. 145.

⁸² Il risultato fu che sempre più stranieri, contro il parere dei loro stessi consoli, decisero di rivolgersi al Supremo per le loro cause. Cfr. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 132-156.

⁸³ Cfr. S. Bottari, *Consoli inglesi nella Sicilia del Settecento: funzioni istituzionali e attività informali* in A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet (éd), *De l'utilité des consuls*, op. cit., disponibile online (<https://books.openedition.org/efr/3299>, ultima visita 07/08/2019).

Raccordando tale orientamento con ciò che emerge dalla documentazione soprattutto consolare, è possibile ipotizzare che uno degli elementi che determinarono la stabilizzazione dei rapporti tra istituzioni napoletane e cittadini della Repubblica fu un cambiamento di direzione della politica del governo borbonico. A sparire furono soprattutto i conflitti riguardanti il mancato rispetto di privilegi doganali, come le agevolazioni per la tassazione in entrata e l'esenzione dal diritto di visita. Tutti privilegi che, come abbiamo visto, continuavano a essere riconosciuti agli olandesi. È quindi plausibile che l'amministrazione napoletana decise di concentrare i propri sforzi nella riduzione dei privilegi giurisdizionali e delle franchigie tradizionalmente riconosciute ai consoli, lasciando in secondo piano la questione della riduzione dei privilegi doganali soprattutto delle nazioni più favorite. Tale orientamento fu probabilmente alla base della minore attenzione alla regolamentazione delle aree portuali ravvisabile nella produzione legislativa marittima nella seconda metà del secolo. L'ultima delle prammatiche *de nautis et portibus*, attraverso cui si realizzò il tentativo di razionalizzare l'insieme delle antiche norme marittime risale, infatti, al 1762⁸⁴. Ciò non esclude che ci siano stati, come dimostra la lettera di Catanti del 1766 o il caso scoppiato a Palermo negli anni '80, tentativi del governo borbonico di intervenire per cercare di ristabilire le prerogative reali soprattutto riguardo i controlli doganali. Da ciò che è stato possibile constatare, l'azione reale non ebbe i risultati sperati.

Tale stabilizzazione fu però soprattutto il frutto di un cambiamento delle strategie messe in atto dagli olandesi nella permanenza nei territori meridionali. Questo è particolarmente evidente nel caso del giudice delegato. Non si era disposti, probabilmente, a condurre una battaglia con le istituzioni napoletane che avrebbe potuto mettere in discussione i privilegi doganali che, da quanto abbiamo visto, continuavano a essere riconosciuti ai cittadini della Repubblica nei porti dei due Regni. Quand'anche si presentarono dei problemi in questo senso, la strategia dei consoli fu quella di evitare uno scontro lungo e prolungato con l'amministrazione borbonica, optando per una soluzione alternativa che consentisse di preservare gli interessi dei cittadini della Repubblica.

Questa tattica fu utilizzata, per esempio, dal console olandese come risposta ai nuovi controlli doganali messi in atto nel porto di Napoli. Nel luglio del 1750 l'intendente della

⁸⁴ Cfr. *De Nautis et Portibus* AD. Varius, *Pragmaticae Edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni neapolitani*, Vol. II, Napoli, Antonii Cervonii, 1772, pp. 576-613; AD. Varius, *Pragmaticae Edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni neapolitani*, Vol. IV, Napoli, Antonii Cervonii, 1772, p. 345 e ss.

dogana di Napoli, Leopoldo De Gregorio⁸⁵, aveva ordinato che fossero controllati i passaporti di tutte le navi in entrata, comprese quelle franche. Nel caso in cui le navi si fossero rifiutate di lasciar proseguire i controlli, non sarebbe stato loro consentito di scaricare le mercanzie che trasportavano⁸⁶. Questo nuova procedura aveva interessato anche una nave olandese: alla richiesta del console di lasciare che la nave potesse continuare a scaricare il suo carico de Gregorio si limitò a dire che avrebbe comunicato le rimostranze del rappresentante consolare al segretario di Stato. La corte, secondo il funzionario borbonico, aveva infatti tutto il diritto di sottoporre a controllo tutto ciò che arrivava nei propri porti, così come quello di sottoporre a quarantene prodotti e/o navi sospette⁸⁷. Nelle sue lettere successive il console olandese sottolineò come, malgrado i suoi sforzi, non fosse riuscito a evitare l'applicazione delle nuove regole; allo stesso tempo però aveva invitato

le capitaine Roos du v[aisse]au Jean Baptiste a passé a Civitavecchia pour y decharger les marchand[ise]s qu'il avoit pour ici pour ne pas se soumettre à la susd[it] vizitte⁸⁸ [...].

Il console aveva quindi optato per una soluzione pragmatica: attraccando a Civitavecchia i capitani olandesi avrebbero, da un lato, avuto la possibilità di scaricare le merci destinate alla capitale in un luogo abbastanza vicino, dal quale sarebbe stato facile raggiungere il Regno di Napoli via terra. Allo stesso tempo, si sarebbe sfuggiti così ai nuovi controlli imposti dalle autorità doganali.

La strategia degli olandesi consisteva, quindi, nel risolvere i problemi con le autorità rinunciando a conflitti che potevano protrarsi per anni. Si optò, quindi, per soluzioni pratiche che fossero in grado di soddisfare, nell'immediato, gli interessi dei cittadini della Repubblica.

⁸⁵ Leopoldo De Gregorio Squillace, marchese di Vallesantoro iniziò la sua carriera a Napoli come contabile della casa commerciale dei Berretta, dalla quale gli fu commesso l'appalto degli approvvigionamenti dell'esercito. Entrò successivamente a far parte dell'amministrazione borbonica prima come responsabile dell'amministrazione della dogana di Napoli e poi come segretario d'Azienda. Cfr. N. Nicolini, *Squillace, Leopoldo De Gregorio* in Enciclopedia italiana Treccani, Utet, Torino, 1936 (consultabile online <http://www.treccani.it/enciclopedia/squillace-leopoldo-de-gregorio-marchese-di-vallesantoro-e-di-%28Enciclopedia-Italiana%29/> ultima visita 28 luglio 2019, ore 18:51); E. Papagna, *Squillace, Leopoldo De Gregorio*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 93, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 2018 (consultabile online <http://www.treccani.it/enciclopedia/squillace-leopoldo-de-gregorio-marchese-di-vallesantoro-e-di-%28Dizionario-Biografico%29/> ultima visita 28 luglio 2019, ore 18:51).

⁸⁶ NA, SG, 6953, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Itali., Turkije en de Barbarijnse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis, (1750), Lettera di Davel del 21 luglio 1750.

⁸⁷ NA, LH, 189, Lettera di Davel dell'11 agosto 1750.

⁸⁸ Ivi, Lettera di Davel del 3 novembre 1750.

In questo senso ebbe sicuramente un peso la consapevolezza di non avere la stessa forza negoziale di cui disponevano, invece, le comunità inglesi e francesi sul territorio napoletano.

In ogni caso, tutti questi fattori portarono presumibilmente gli olandesi a preferire l'aggiramento della norma, più che ingaggiare una battaglia per il suo cambiamento o una sua ridefinizione. In questo senso è interessante notare come il console olandese agì più come uno dei tanti mercanti che operavano nelle città portuali del Mediterraneo, che tentavano di sfruttare il pluralismo soprattutto giuridico del luogo dove si trovavano a proprio vantaggio⁸⁹.

I rappresentanti consolari olandesi, così come quelli di altre nazionalità, si muovevano con destrezza nel contesto commerciale meridionale. Quest'ultimo, come altri contesti non solo mediterranei di antico regime, subiva il tentativo dello Stato di imporre la propria presenza in ambito economico cercando di controllare gli scambi a ogni livello. Ciò creava uno spazio commerciale ipernormato ma allo stesso tempo opaco, all'interno del quale agivano i mercanti i quali stabilivano le proprie relazioni in un generale equilibrio precario tra norme e realtà degli scambi⁹⁰. Del resto, come vedremo nel dettaglio nelle pagine successive, c'era una forte comunanza d'intenti tra mercanti e rappresentanti consolari, spesso anch'essi operatori commerciali.

In conclusione, la diminuzione dei conflitti tra elemento olandese e istituzioni napoletane non fu dovuta all'intervento di fattori specifici come la conclusione dell'accordo commerciale, ma fu il frutto di una serie di elementi che concorsero a ridurre o, come abbiamo visto nel caso di Davel, ridimensionare le occasioni di scontro tra le parti. Consapevoli di poter continuare a godere di privilegi forieri di importanti vantaggi economici, la lotta per i privilegi giurisdizionali passava in secondo piano.

Se lo scopo degli olandesi era, quindi, quello di ridurre al minimo gli scontri con le istituzioni borboniche perché, come gli altri gruppi stranieri, protestarono per le nuove misure per l'apposizione dell'*exequatur*? Le nuove norme attaccavano direttamente gli interessi dei consoli, le loro franchigie giurisdizionali e l'immunità dei luoghi dove risiedevano. È quindi possibile che l'insistenza nella protesta contro queste nuove norme derivasse dal fatto che a

⁸⁹ Sull'argomento si veda soprattutto Cfr. A. Carrino, B. Salvemini, *Come si costruisce uno spazio mercantile*, op. cit., pp. 47-74.

⁹⁰ Cfr. B. Salvemini, C. Denis-Delacour, *Introduction. Moralités marchandes du XVIIIe siècle* in «Rives méditerranéennes», n. 49 (2014) (<https://journals.openedition.org/rives/4712> ultima visita 9 agosto 2019); Id, G. Calafat, *Présentation*, in Id., *Aux bords des institutions. A propos du "commerce actif" en Méditerranée à l'époque moderne*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», n. 127, 1 (2015) (<http://journals.openedition.org/mefrim/2191> ; DOI : 10.4000/mefrim.2191, ultima visita 9 agosto 2019).

essere attaccata era l'unica figura rimasta, dopo l'eliminazione del delegato, a garanzia della comunità olandese sul territorio. Le fonti non consentono, purtroppo, di fornire spiegazioni maggiormente esaustive in merito; ma esse ci permettono in ogni caso di aprire uno squarcio nella conoscenza delle dinamiche che accompagnarono la presenza dei cittadini della Repubblica nelle Sicilie. Privati del proprio delegato, venivano comunque riconosciuti loro tutti i diritti delle nazioni più favorite, elemento che forniva agli olandesi un vantaggio importante nella competizione con altri gruppi stranieri nel mercato dei noli.

VIII

Le dinamiche sociali degli scambi olandesi nei territori meridionali

Ma come si svolgevano, in concreto, gli scambi olandesi nelle Sicilie?

Riferimenti interessanti in merito ci vengono, anche in questo caso, dallo studio di Roberto Zaugg sugli stranieri a Napoli. In particolare, l'autore sottolinea come non ci fosse nella capitale una *business community* olandese: le merci viaggiavano da e per le Province Settentrionali per lo più su navi olandesi, ma «l'intermediazione *in loco* veniva svolta da mercanti di religione riformata di altri paesi o, in maniera indiretta, da quelli olandesi residenti a Livorno»¹.

Zaugg non approfondisce, però, in dettaglio le modalità entro cui si realizzava tale mediazione. Scopo di questo capitolo è quindi approfondire questo aspetto cercando di chiarire il ruolo che questi mediatori svolgevano, concretamente, nel contesto commerciale napoletano. In questo senso, riferimenti bibliografici e le informazioni contenute nelle corrispondenze consolari olandesi consentono non solo di confermare la centralità di questi mercanti non-olandesi di religione riformata negli scambi con le Province Unite ma anche di arricchire il quadro delineato dall'autore, permettendo anche di scorgere l'importanza dei consoli negli scambi commerciali della Repubblica nei territori meridionali.

Già Thierry Allain, in un intervento recente sulla presenza consolare olandese nel Mediterraneo nel Settecento, ha messo in luce il protagonismo dei rappresentanti consolari nel commercio olandese nelle principali piazze dell'Europa Meridionale nel XVIII secolo². Essi intervenivano concretamente negli scambi: suggerivano ai capitani la condotta da tenere rispetto alle possibili pretese da parte delle autorità doganali locali. Potevano anche proporre di dirottare, in caso di presunta emergenza, il traffico olandese verso altre mete, come abbiamo visto nel caso dei controlli ai passaporti negli anni '50 del Settecento. Ma la loro attività non si limitava a sostenere e a proteggere il commercio dei capitani olandesi nel contesto napoletano: essi intervenivano concretamente per rendere possibili tali relazioni

¹ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 217-218.

² T. Allain, *Relations de pouvoirs et enjeux marchands autour du réseau consulaire néerlandais en Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècles)*, in A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet (éd.), *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, Madrid/Rome, Casa de Velazquez/EFR, 2017, pp. 421-438.

commerciali. Anche in questo caso, la documentazione ci consente di approfondire le modalità entro cui poteva svolgersi la loro attività di mediatori.

I consoli olandesi rendevano quindi possibili, insieme ai mercanti, le relazioni commerciali tra la Repubblica e i territori meridionali sfruttando le proprie reti di conoscenza e d'interesse personali. Ciò è particolarmente evidente nel contesto napoletano, dove spesso la carica di console olandese era ricoperta da esponenti di quelle famiglie impegnate nel commercio con la Repubblica come i Liquier e i Falconnet.

Resta però ancora aperto un interrogativo: sono presenti comunità olandesi, seppur minute, nei territori meridionali? L'insieme dei riferimenti provenienti soprattutto dalla documentazione consolare ci consente di rispondere affermativamente, anche se non sono state trovate ancora informazioni specifiche che consentano di confermare questa ipotesi. La questione della presenza di comunità olandesi nelle Sicilie rientra quindi tra le prospettive di ricerca aperte dallo studio in esame, da approfondire attraverso il ricorso a fonti specifiche. La sua presenza conferma anche la ricchezza delle suggestioni derivanti dall'indagine sulle relazioni tra la Repubblica delle Province Unite e le Sicilie nel Settecento, il cui approfondimento consente di gettare luce sui rapporti tra i Regni di Napoli e Sicilia e l'Europa Settentrionale nel XVIII secolo, per la maggior parte ancora da indagare.

1. Mediatori e società

I Luchtmans erano importanti esponenti del commercio librario olandese. Come altri operatori del campo editoriale, non erano solo stampatori ma anche editori e mercanti; nel corso della loro attività avevano intessuto relazioni con gli ambienti editoriali delle più importanti realtà europee del tempo, da Lisbona a San Pietroburgo, passando per Londra, Parigi e Napoli³. Qui avevano contatti con i principali stampatori napoletani: Domenico Torres, Stefano Elia, Benedetto e Ignazio Gessari, Giuseppe Ponzelli, Giovanni Massimo Porcelli, Jean Gravier. Le loro corrispondenze, studiate da Anna Maria Rao, ci permettono di entrare nel vivo degli scambi commerciali tra la Repubblica e i territori meridionali, consentendo di definire i protagonisti di tali traffici, così come le modalità entro cui questi si svolgevano.

³ A. M. Rao, *Scambi librari fra Napoli e Leida nel Settecento* in C. Cavallaro (a cura di), *"Books seem to me to be pestilent things"*. Studi in onore di Piero Innocenti per i suoi 65 anni, Vecchiarelli, Roma, Manziana, 2011, pp. 365-375.

I Luchtmans erano molto rigidi nel definire le regole delle relazioni commerciali con gli editori napoletani: i libri richiesti avrebbero viaggiato soltanto su navi olandesi; i rischi poi erano totalmente a carico del compratore⁴. Uno degli elementi più interessanti in questo senso riguarda il ruolo che, in questi scambi, svolgevano alcuni mercanti svizzeri che operavano nella capitale, i Falconnet.

Essi intervenivano in questi scambi a vari livelli: erano mediatori finanziari dei Luchtmans per i pagamenti svolti dagli stampatori napoletani, ma si occupavano anche di gestire, sul posto, le operazioni che accompagnavano la distribuzione dei testi ai legittimi proprietari. Questo è il motivo per cui Luchtmans informò Falconnet dell'arrivo imminente a Napoli del capitano Roos, il quale avrebbe portato con sé

un ballot marqué S.N. libri selon la facture jointe faisant f. 267 par le vaisseau S.te Catharina Capitaine Frans Roos à l'adresse de Mess.rs Falconet et C. à qui nous avons envoyé le connoissement et une lettre de change de cette somme le quel il vous plaira de payer à ces Mess.rs à l'arrivée du vaisseau⁵.

La procedura doveva essere collaudata: in un'altra lettera dell'11 giugno 1779 gli stampatori olandesi informavano i loro intermediari dell'arrivo di una nave della Repubblica con una cassa contrassegnata D.T. per Domenico Torres, con una lettera di cambio di 473,8 fiorini e un pacco contrassegnato S.N. per la Società letteraria e tipografica di Napoli. Tale riferimento è interessante per approfondire i legami dei Falconnet con l'ambiente editoriale napoletano. Gli svizzeri erano infatti anche uno dei principali contatti tra Torres e il mondo editoriale olandese. In particolare, il nome dei Falconnet ricorre spesso tra le commesse e i pagamenti fatti e ricevuti dallo stampatore napoletano, registrati nei suoi giornali di cassa conservati all'Archivio storico del Banco Napoli. La centralità di questa famiglia nell'editoria napoletana sarebbe confermata dal fatto che formò, a Napoli, una società insieme a François Baillods, agente della Société typographique di Neuchâtel⁶.

Le corrispondenze degli stampatori olandesi ci consentono quindi di approfondire quanto già affermato da Zaugg: i mercanti come i Falconnet avevano una posizione centrale

⁴ Ivi, p. 371.

⁵ Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Archief Luchtmans, Brieven (indice del copialettere), fiche 241 ivi, p. 371n.

⁶ P. Capuano, *Domenico Torres editore e libraio nella Napoli del Settecento* in A. M. Rao (a cura), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 590-591.

negli scambi con la Repubblica, dalla mediazione finanziaria alla gestione del trasporto merci sul posto, come nel caso dei Luchtmans.

Non ci sono, purtroppo, riferimenti attraverso cui scorgere gli elementi che sostenevano le relazioni che gli stampatori olandesi avevano con questi mercanti-banchieri. Esse dovevano però basarsi su relazioni forti, dato che resistettero nonostante le inadempienze di cui si resero protagonisti i Falconnet. Tra il 1779 e il 1780 i rapporti tra i due attraversarono infatti una profonda crisi: varie sono le lettere in cui i Luchtmans denunciavano l'invio di carichi senza polizze di carico, o accusavano gli svizzeri di non aver rimesso i pagamenti degli stampatori napoletani. Nonostante il silenzio dei Falconnet per più di un anno i rapporti dovettero riprendere, in maniera più o meno continuata, già dal maggio del 1780⁷. Per ovviare alle difficoltà nella relazione con i Falconnet, i Luchtmans si riferirono, per un breve periodo, anche a un'altra famiglia, sempre svizzera, che operava a Napoli, i Liquier. Anche questi ultimi dovevano essere particolarmente attivi nell'intermediazione finanziaria per conto di librai napoletani: essi infatti ricevevano i pagamenti per conto dei Gravier, stampatori genovesi di nascita ma trasferitisi a Napoli nella seconda metà del secolo⁸.

Sia i Falconnet che i Liquier non erano, però, impegnati solo nel commercio librario. Definiti da Zaugg «mercanti generalisti»⁹, erano probabilmente coinvolti nell'acquisto e nella vendita di qualunque tipo di merci da cui era possibile trarre profitto. Una conferma di ciò verrebbe dai Giornali del porto di Napoli, nei quali i Liquier risultavano destinatari di carichi di merci nordiche come saracche, cuoio, stoccafisso e altre mercanzie non meglio definite, trasportate soprattutto su navi olandesi e danesi¹⁰. Ciò lascia pensare a una sorta di specializzazione delle relazioni di questi mercanti con Stati come le Province Unite, la Svezia e, in generale, l'area del Nord Europa. Non sono stati ritrovati, allo stato attuale della ricerca, elementi che consentano di confermare questo aspetto della loro attività: è possibile che tale specializzazione derivi dalla particolare articolazione della loro rete di relazioni commerciali,

⁷ A. M. Rao, *Scambi librari tra Napoli e Leida*, op. cit., p. 373.

⁸ A. De Falco, *Giovanni e Francesco Gravier* in A. M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, op. cit., p. 574.

⁹ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., 181n.

¹⁰ Nello specifico, nei Giornali del porto di Napoli sono stati identificati i seguenti arrivi, in cui si specifica chiaramente che erano destinate ai Liquier: la nave olandese *L'Unione*, proveniente da Amsterdam e arrivata a Napoli il 14 dicembre 1769; la nave danese *Il Giovane Tubia (Tobia)*, arrivata nel porto di Napoli il 14 febbraio 1760, che trasportava saracche e mercanzie per membri della famiglia ginevrina. Agli stessi anni risalgono gli altri arrivi rilevati destinati ai mercanti ginevrini come quello che la nave danese che il 30 novembre 1759 trasportò stoccafisso nella capitale napoletana. Cfr. ASN, SM, EM, 273, c. 369v; ASN, SM, EM, 265, c.171v; ASN, SM, EM, 266, c. 115r.

ma solo uno studio più approfondito della loro attività consentirà di dare risposte più esaustive.

In ogni caso la posizione di famiglie come i Liquier e i Falconnet è un elemento chiave per capire le modalità entro cui si svolgeva concretamente il commercio tra la Repubblica e le Sicilie. Essi facevano parte di quel gruppo di operatori commerciali svizzeri di religione riformata che svolgevano la propria attività a Napoli soprattutto nella seconda metà del Settecento e che commerciavano con le Province Unite grazie anche ai legami sviluppati con quest'area durante la propria carriera. Questo è sicuramente il caso di Abram Sandol. Svizzero di nascita, e pubblico negoziante della capitale, commerciava soprattutto in vino per l'Olanda ed esportava mercanzie olandesi nel Regno di Napoli. Anch'egli era coinvolto nel commercio librario: era infatti procuratore a Napoli di alcuni librai veneti, i Remondini¹¹. Lo svizzero quindi svolgeva la sua attività grazie alla rete di relazioni che aveva costruito grazie ai numerosi viaggi nella Repubblica: Zaugg infatti sottolinea come, di fatto, egli fosse considerato quasi olandese in quanto aveva «per molti anni dimorato in Amsterdam»¹².

Anche i legami parentali dovettero giocare un ruolo importante nel costituirsi delle reti di relazione che questi operatori commerciali e finanziari utilizzavano per lo svolgimento delle proprie attività. Questo era il caso dei Liquier, mercanti ginevrini: Antoine Liquier era infatti sposato con la figlia di Théophile Cazenove, un ricco banchiere svizzero attivo sulla piazza di Amsterdam¹³. Analogò dovette essere il caso dei Falconnet. Il primo ad avere contatti continuativi con Napoli fu Jean François Palézieux Falconnet, originario del Vevey, nel Vaud, arrivato nella capitale come commesso al seguito di suo zio, Theodore Davel, dal 1739 console olandese nella capitale¹⁴. Stabilitisi definitivamente a Napoli nella seconda metà del secolo, i Falconnet avevano legami soprattutto familiari con altre famiglie di banchieri, come i Meuricoffre. Come ha messo in evidenza Daniela Luigia Caglioti per le comunità protestanti nella capitale nel XIX secolo, non era raro che membri di importanti famiglie

¹¹ F. Luise, *Michele Stasi. Un libraio-editore del XVIII secolo* in A.M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, op. cit., p. 601. Sui rapporti tra i Remondini di Bassano con il mercato librario meridionale cfr. M. Infelise, *Gli scambi librari veneto veneziani* in *ivi*, pp. 247-250.

¹² «La relazione d'appartenenza stabilita da Sandol con le Province Unite era il frutto una migrazione pregressa che gli aveva consentito di arricchire le proprie risorse giuridiche». R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., p. 218.

¹³ *Ivi*, pp. 218-219. Per maggiori dettagli sulla famiglia si rimanda a G. Bancharel, *Autour du rouergat Liquier, lauréat de l'Académie de Marseille en 1777*, in «Studi settecenteschi», vol. 21 (2001), pp. 141-158.

¹⁴ Jean François era infatti figlio di François de Palézieux (1691-1750), giustiziere a Vevey, e di Suzanne Dorothée Davel, sorella di Theodore. Cfr. M. di Mauro, *Nuove acquisizioni documentarie su Theodore Davel, Pierre Roberte Lanusse, Edgar Degas a Napoli e in Terra di Lavoro* in «Rassegna storica dei comuni», XXXIII (2008), p. 43n.

commerciali tendessero a sposarsi tra loro. L'omogamia sociale, se era abbastanza comune tra gli imprenditori, era quasi totale per i banchieri¹⁵.

È interessante poi vedere come le relazioni con le Province Unite fossero svolte grazie alla mediazione di mercanti e banchieri di religione riformata come gli svizzeri. Sembra quindi che la religione giocasse un ruolo nella definizione di questi rapporti, un collante che poteva facilitare la formazione di rapporti fiduciari. Tale cemento religioso favorirà, nel secolo successivo, la formazione di una comunità evangelica di mercanti e imprenditori svizzeri e tedeschi che schiverà qualsiasi tentativo di assimilazione linguistica, religiosa e culturale al contesto locale¹⁶. Nel caso del Settecento, non ci sono elementi che facciano pensare alla presenza di una tale coesione tra i vari elementi protestanti nel territorio napoletano; sembra comunque plausibile ipotizzare che la comune appartenenza a religioni riformate, seppur diverse, abbia facilitato in qualche modo la formazione di questi legami commerciali.

Ritornando agli scambi tra la Repubblica e le Sicilie, interessi economici, legami professionali, parentali e religiosi contribuirono, a vario titolo, a disegnare una rete di relazioni che, di fatto, rendeva possibili i traffici tra aree così lontane tra loro. Tali rapporti, come dimostra chiaramente il caso Luchtman, erano sostanzialmente diseguali. Erano gli olandesi a definire le condizioni dell'accordo (moneta e modalità di pagamento, scelta della nazionalità degli spedizionieri); le interazioni commerciali tra le due zone apparirebbero quindi dominate da operatori commerciali stranieri (spesso non olandesi) che operavano nella capitale sfruttando gli spazi lasciati vuoti dai mercanti napoletani.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che non sono stati trovati riferimenti che, al momento, consentano di individuare o definire la partecipazione attiva di napoletani in questi scambi. Le uniche informazioni in tal senso parlano di alcuni mercanti della città come destinatari di merci provenienti dalla Repubblica, come Michele Jesu o esponenti della famiglia Palomba. Da quanto è stato possibile rilevare, questi ultimi, in particolare, furono destinatari di una serie di carichi soprattutto di mercanzie a partire dalla seconda metà del secolo¹⁷. Essi rivestirono un ruolo centrale nei mercati meridionali: Paolo Macry li inserisce tra i mercanti che dominarono la scena commerciale napoletana soprattutto negli anni '50, passando dal

¹⁵ Cfr. D. L. Caglioti, *Vite parallele. Una minoranza protestante nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 148-181.

¹⁶ *Ivi*, pp. 99-112.

¹⁷ Cfr. ASN, SM, EM, 267, c. 94r; ASN, SM, EM, 268, c. 39v; ASN, EM, 269, 328v; ASN, SM, EM, 273, c. 373r.

commercio in proprio alle commissioni per conto dell'Annona¹⁸. Li ritroviamo anche come azionisti della Real Società delle Assicurazioni marittime¹⁹. Questi dovevano avere anche relazioni non meglio definite con l'ambiente commerciale olandese: ritroviamo infatti un Palomba come viceconsole olandese a Trani²⁰.

In ogni caso, gli elementi a nostra disposizione sono troppo pochi per definire una qualche relazione tra mercatura napoletana e mondo commerciale olandese. Allo stesso tempo però tali riferimenti non consentono di escludere completamente questa possibilità, che si inserisce in una dimensione degli scambi che appare, in ogni caso, egemonizzata da elementi stranieri.

Accanto ai mercanti-banchieri svizzeri anche altri personaggi rendevano possibili gli scambi olandesi nelle Sicilie: i consoli. Come è stato già accennato, Thierry Allain ha sottolineato l'importanza che i rappresentanti consolari ebbero nello sviluppo delle relazioni commerciali della Repubblica nell'Europa meridionale e nel Levante. Le corrispondenze consolari consentono, quindi, di entrare nel vivo della loro attività, permettendo di comprendere i principali elementi che caratterizzarono anche la loro azione come mediatori commerciali.

Ciò è particolarmente evidente in un caso che coinvolse l'allora console olandese a Messina, Giuseppe Maria Marchetti di Gaspare. Questi inviò il 13 dicembre 1774 una lettera agli Stati Generali in cui informò dell'arrivo nel porto siciliano di una nave olandese, la *Signora Cornelia* del capitano Rynti Nobel che,

sprovveduto di nolo entrò in porto per rinvenir fortuna, ma siccome le circostanze non mi aveasi permesso di secondarlo, dopo qualche tempo erasi risolto partire per Livorno senza voler accudire ad un carico di sali per cui al servizio della nazione gli avevo offerto il capitale pagabile in Amsterdam²¹.

¹⁸ P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 355.

¹⁹ In particolare: Francesco Antonio Palomba ebbe 4 azioni nel 1776. Un altro Palomba, Giulio, ebbe nello stesso anno 5 azioni della Società. Fu governatore dei banchi pubblici negli anni '60-'80 e deputato napoletano della Reale Borsa Cambi e Commercio (1787-1798). Nel 1793 Nicola Palomba ebbe, invece, 6 azioni. Ivi, p. 363.

²⁰ Cfr. NA, LH, 189, Lettera di D. del 17 gennaio 1753.

²¹ NA, SG, 6977, Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italie, Turkije en de Barbarijnsche Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis (1774), Lettera di Marchetti del 13 dicembre 1774.

Il capitano inizialmente non accettò, dicendo che una decisione di questo tipo sarebbe contravvenuta alla volontà del padrone della sua nave, il signor Koopmani de Well. Superate le incertezze iniziali, egli acconsentì a prendere l'incarico che gli aveva procurato il console in cambio del 14% del carico²². Marchetti di Gaspare aveva anche provveduto a fornire a Nobel una piccola cifra per consentirgli di affrontare il viaggio. Sia nella lettera che nei documenti allegati si fa riferimento a un ulteriore prestito di 260 denari a cui il capitano avrebbe avuto accesso grazie all'aiuto del viceconsole, somma erogata da un altro pubblico negoziante, Giovanni Brechtel²³. Il console sostiene infatti che

ho saputo poi che per farmi un dispetto con consenso del viceconsole a ricorso a questo negoziante sign. Brechtel darvi ricevè lo storzo di 260 non già al segno del mio cambio ma al 15%²⁴

Non sono chiare le dinamiche attraverso cui questo mercante entrò nell'affare: è possibile che il capitano avesse rivenduto il suo incarico a Brechtel per l'aumento della sua parte di un punto percentuale, ma non ci sono elementi che ci consentano di confermare questa ipotesi. In ogni caso, conosciamo questo caso perché non andò a buon fine: non appena lasciò il porto siciliano, la nave fu colta da una tempesta. Il console si prodigò nel cercare di recuperare i danni della nave; il capitano - denuncia Marchetti - non solo però si rifiutò di far riferimento all'aiuto che aveva ricevuto dal console in seguito alla tempesta ma era anche scappato senza rimborsare né i soldi ricevuti da lui²⁵ né quelli avuti da Brechtel. Si chiedeva quindi agli Stati Generali di intervenire contro il capitano non appena fosse arrivato nelle Province Unite.

²² « Il precisato capitano, perdonino se mi avanzo a sottometerle pur anche qualmente, avendomi rifiutato fin dalla prima il capitale che l'avrei fidato per agevolarlo nel carico Sali, e che nel suo ritorno si era risolto d'accettarlo al cambio di 14% ». Ivi.

²³ NA, SG, 6977, testimoniale allegato alla lettera di Marchetti del 13 dicembre 1774.

²⁴ Ivi, Lettera di Marchetti del 13 dicembre 1774.

²⁵ «Sappiano però le LL.AA.VV che al ritorno fui costretto fare per li cattivi tempi, s'insorge dopo ancorato nel dì 25 trascorso una tempesta sì orribile di mare che in un batter d'occhio viddesi la nave ributtata dalle onde vicino al lido con evidente pericolo di perdersi Di tal funesto prevenuto io tosto che non feci per porre in salvo il quasi perduto legno [...] In somma per quanto poté stendersi la debbole mia opera ebbi il particolar vanto d'impiegarla indifessa in quel punto alla salvazione della nave, mi vanto dir che mediante le mie fatiche la resi grazie al cielo libera [...] Sedata dunque la borraesca e pensandosi ne' giorni seguenti di venir alle forme del solito publico attestato, non potevo mai supporre che il capitano per gelosia avesse rifiutato di confessare la verità del fatto con esporre nel testimoniale suddetto la mia attenzione prestata per il ricupero di d(ett)a nave [...]. Un tale sgarbo fattomi, il capitano sud(dett)o non lo meritavo in vero le mie fatiche, onde è che costretto mi vedo a farlo presente alla integerrima loro Giustizia, stando sicuro che al arrivo del sud(dett)o in Amsterdam saranno per prestarmi quel disimpegno che credon di meritarmi». *Ibidem*.

Al di là della sua infausta conclusione, uno degli aspetti più interessanti che emerge da questa vicenda è sicuramente il ruolo rivestito dal console Marchetti. Egli agisce come un mediatore commerciale, in quanto procaccia al capitano un incarico che gli consente di proseguire il viaggio in modo remunerativo. Probabilmente questo servizio non era svolto soltanto da Marchetti. Il console Davel, nel 1768, si rivolse alla corte napoletana informandola che la nave olandese *Simone Ran*, arrivata da Amsterdam con un carico di mercanzie, non riusciva a trovare un carico per proseguire il proprio viaggio. Il console chiedeva al re che fosse

permesso far caricare la detta nave con mille cinque cento salmi grani nuovi in Sicilia, per condurli in Cadice ed ivi scaricarsi per il consumo di quel luogo, a fin sia detta nave impiegata lucrativamente ed oviarsi alla volta della propria Patria²⁶.

La richiesta era giustificata dal fatto che, sull'onda lunga della grave crisi del '64, le autorità napoletane avevano bloccato, già dal 1766, l'esportazione dei grani meridionali. A differenza del caso palermitano, abbiamo meno notizie sul caso: nella lettera del 31 dicembre 1768 il console ringraziò il re per aver permesso alla nave di caricare i grani richiesti, senza che si facciano ulteriori menzioni al ruolo giocato dal console nell'affare.

Le due vicende hanno però in comune l'interessamento dei rappresentanti consolari nel cercare di trovare un carico per le navi olandesi in arrivo nelle Sicilie. Ciò conferma quindi il ruolo chiave giocato dai consoli nei commerci nei territori meridionali: non solo offrivano assistenza in caso di naufragio o conflitto con le autorità locali, ma potevano anche occuparsi di trovare ai capitani dei carichi che rendessero remunerativi i propri viaggi.

I consoli quindi, insieme ai mercanti banchieri stranieri che operavano sul territorio napoletano, rendevano possibili gli scambi da e per la Repubblica, grazie alla loro attività di mediatori economici tra le due aree. È interessante vedere come, soprattutto nel caso napoletano, spesso esponenti di queste grandi famiglie furono anche nominati come consoli olandesi nella capitale. Fu il caso di François Falconnet, sostituto di Davel al consolato negli anni '60 quando questi lasciò Napoli per motivi di salute, ma anche di Antoine Liquier, console olandese a Napoli dal 1769 al 1793²⁷. In questo senso, ricoprire cariche consolari rafforzava la posizione commerciale di questi mercanti: il canale privilegiato di

²⁶ ASN, AE, 824, Lettera di Theodore Davel s.d.

²⁷ Cfr. NA, LH, 189, Consul General Antoine Liquier, 20 marzo 1769-24 settembre 1793.

comunicazione con le istituzioni napoletane, insieme a tutte le franchigie riconosciute ai rappresentanti consolari, rafforzavano anche gli interessi commerciali personali del console. Da questo punto di vista, così come nel caso dei consoli veneziani nel Levante²⁸, questi mercanti venivano scelti anche in base al capitale sociale su cui potevano contare. I legami personali si rivelano importanti anche in altri aspetti del lavoro consolare, per esempio nell'ampio spettro di attività di intermediazione commerciale che i consoli sono chiamati a svolgere²⁹. Questo è particolarmente evidente nel caso palermitano, dove Marchetti utilizza probabilmente i suoi contatti come mercante per recuperare il carico di sale da far trasportare al capitano olandese. La loro attività era quindi molto simile a quella di altri rappresentanti nordici che operavano nel Mediterraneo come quelli svedesi³⁰. Inoltre, il loro lavoro di mediatori era indubbiamente facilitato dalla loro posizione consolare, come dimostra il caso di Davel: i suoi contatti diretti con l'amministrazione borbonica gli consentirono di ottenere il permesso di esportare del grano nonostante il blocco delle esportazioni.

Riassumendo, la documentazione consolare ci consente di far luce su aspetti degli scambi olandesi nelle Sicilie nel XVIII secolo, sottolineando l'importanza che i mercanti svizzeri ma anche i consoli olandesi di stanza nei territori meridionali ebbero nello svolgersi delle relazioni commerciali con le Province Unite.

Questa ricostruzione apre tanti interrogativi quanti ne chiarisce. Da quanto è stato possibile constatare, dalla documentazione in esame non emerge alcun mercante olandese residente nelle Sicilie particolarmente attivo nei commerci tra questi territori e la madrepatria. I conflitti tra autorità napoletane e gli olandesi coinvolgevano soprattutto i capitani della Repubblica; gli unici mercanti olandesi a cui si fa riferimento sono Bower e van Graffen, che risiedevano però a Livorno. È possibile, quindi, parlare di una comunità olandese nei territori meridionali?

2. Prospettive di ricerca

Non esistono, al momento, studi che abbiano affrontato tale tematica in dettaglio. Come è stato già segnalato, Roberto Zaugg accenna al fatto che non sia presente, nella

²⁸ U. Signori, *Informare e proteggere. La rete consolare veneziana nel Mediterraneo orientale (1670-1715)*, in *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX)* (dossier a cura di A. Biagianti), in «*RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*», n. 17, 2 (dicembre 2016), pp. 127-152.

²⁹ A. Biagianti, *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX). Introduzione* in *ivi*, p. 116.

³⁰ Cfr. T. Allain, *Relations de pouvoirs et enjeux marchands*, op. cit., <https://books.openedition.org/efr/3337> (ultima visita 07/08/2019)

capitale, una vera e propria *business community* olandese³¹. Ciò però non esclude necessariamente la possibilità che esistesse una comunità, sicuramente non molto estesa, di cittadini della Repubblica nei territori meridionali, di cui sappiamo, purtroppo ancora ben poco.

La documentazione soprattutto olandese lascerebbe intravedere tale possibilità, come dimostra il caso scoppiato a partire dalla richiesta, formulata nel 1773, dell'allora console olandese a Palermo, Alexander de Welscher, di costruire un cimitero olandese nella capitale siciliana. Le testimonianze sulla questione risultano particolarmente interessanti per la nostra indagine non solo per la grande quantità di documentazione che produsse ma soprattutto perché animò un dibattito tra le principali rappresentanze consolari delle Sicilie, quella di Napoli e quella della capitale siciliana.

A Palermo - denunciava il console olandese - non era stato ancora adibito un luogo idoneo alla sepoltura dei cittadini della Repubblica, contro le disposizioni dell'articolo VII dell'accordo commerciale tra Napoli e le Province Unite. Era quindi necessario trovare una soluzione a tale mancanza, tanto più che – sottolinea il console -

i nostri nazionali che qui vengono a morire li destinano a sotterrarsi malamente in una campagna aperta nel medesimo luogo, ove sogliono portarsi li cavalli ed altre bestie morte, ed ivi poi mangiari dalli cani, che le vengono³².

È fuor di dubbio che Welscher abbia scelto accuratamente le parole per creare una sensazione di sconcerto e indignazione nei futuri lettori della sua missiva. Scorrendo la lettera le immagini si fanno ancora più cruento. I cadaveri così mal sotterrati – continua il console – erano quotidianamente vittime di ruberie che sottraevano ai corpi esanimi vestiti e beni ai cadaveri, lasciando le loro spoglie alla mercé degli elementi³³.

Le proteste dell'incaricato olandese erano molto simili a quelle del bey di Tripoli, il quale, nel 1740, denunciava come il luogo adibito, a Napoli, all'inumazione dei musulmani

³¹ R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, op. cit., pp. 116-117.

³² NA, SG, 6974, Lettera di Welscher del 13 novembre 1772.

³³ «Questa gente vile si porta a sollevare li cadaveri dalla terra, malamente sotterrati, per derubarle quei miseri vestimenti del Defonto, sino a prendersi le stesse tavole della cassa ove si ritrova il cadavere, lasciando il detto cadavere sopra terra per essere mangiato dai cani che colà si portano; lo che mi ha penetrato l'anima per essere della mia nazione, ed ancora mi dispiacerebbe simile trattamento per li Barbari». *Ibidem*.

non solo non fosse adeguatamente sorvegliato, ma non consentiva un'adeguata sepoltura dei cadaveri, che venivano così divorati dai cani.

Non bisogna sottovalutare, nel caso delle proteste del bey libico come in quelle del rappresentante olandese, la forza simbolica del riferimento ai cadaveri mangiati dai cani: nella Bibbia questa era una delle punizioni più infamanti riservate ai peccatori³⁴. Anche il riferimento alla tumulazione in campagna non è casuale: esso fa riferimento alla tendenza, da parte delle comunità protestanti residenti negli antichi Stati italiani, a sotterrare i propri morti in campi aperti, senza recinzione, dato che la Chiesa non consentiva di seppellire i cadaveri non cattolici nelle chiese o in cimiteri intorno a esse³⁵.

Non abbiamo riferimenti che ci consentano di confermare che gli acattolici venissero tumulati, in Sicilia, in aperta campagna. Ma l'enfasi sulla violenza a cui sarebbero stati sottoposti i cadaveri degli olandesi è probabilmente da ascrivere più alla volontà di suscitare sdegno e allarme in chi legge che informare sulla realtà delle condizioni delle sepolture acattoliche nell'isola. Confrontando infatti le scelte terminologiche fatte dal console con quelle di altri resoconti consolari, come quelli studiati da Françoise Janin, è possibile vedere come sia abbastanza comune, per i consoli, ricorrere a termini o espressioni particolarmente forti e vivide destinate a suscitare stupore e sdegno nel lettore e, quindi, a incitare un suo intervento³⁶. La particolarità di queste espressioni e, soprattutto, la diffusione di quello che potremmo definire un topos della *lamentatio* nelle corrispondenze dei consoli ci induce quindi a non esagerare il valore delle parole del rappresentante olandese.

In ogni caso, la richiesta di Welscher non incontrò grandi favori. Il primo diniego arrivò dal vicerè di Sicilia, che si rifiutò di sostenere le spese per la costituzione di un luogo sepolcrale per i cittadini della Repubblica. La costruzione di un cimitero, spiega il viceré, doveva essere a carico della nazione richiedente, tanto che, in una lettera successiva, Welscher consigliò addirittura all'assemblea olandese di acquistare un terreno fuori città dove avrebbe fatto erigere la nuova struttura sepolcrale³⁷.

³⁴ Cfr. D. Carnevale, *La sépulture des non catholiques à Naples entre XVIIIe et XIXe siècle : règles et exceptions de l'intolérance* in E. Belmas, S. Nonnis-Vigilante (éd), *L'orchestration de la mort. Les funérailles, des temps modernes à l'époque contemporaine*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2017, p.93.

³⁵ Cfr. S. Villani, *Alcune note sulle recinzioni dei cimiteri acattolici livornesi* in «Nuovi Studi Livornesi», n. 11 (2004), p. 36.

³⁶ Cfr. F. Janin, *La France face aux Deux-Siciles (1734-1792)*, op. cit., pp.171-179.

³⁷ Questa scelta sarebbe stata, secondo il console, doppiamente vantaggiosa in quanto avrebbe consentito anche di sfruttare a pieno le risorse investite per la costruzione dell'edificio cimiteriale: «sommiettando infine alli miei Signori, convenire piuttosto comprare addirittura il sopradetto terreno pella decente sepoltura della mia nazione, che pagarne l'attuale affitto, perché così essendo io obbligato farvi i muri, ed altro, non si perderebbero un giorno tanti benefatti, e resterebbe

Il protagonista della vicenda era il console olandese a Palermo, Alexander Rutgeus de Welscher. Aveva già fatto parlare di sé in seguito alla richiesta di essere nominato, mentre era console a Palermo, al consolato generale di Messina, come accennato nel capitolo precedente. Fu uno strenuo difensore, come abbiamo visto, dei privilegi della Repubblica nei territori meridionali, protestando contro la pretesa delle autorità doganali di Palermo di eseguire i controlli nei confronti delle navi olandesi. I cenni sulla formazione e sulla carriera di Welscher sono fondamentali per comprendere la vicenda al centro dell'analisi. I riferimenti su citati mostrano infatti come la sua attività, così come quella di altri consoli di stanza non solo nel Mediterraneo, fosse a metà strada tra ottemperanza al dovere e cura dei propri interessi privati, di cui è manifesta espressione la sua richiesta per ottenere il consolato messinese. In quella posizione avrebbe infatti avuto l'opportunità di controllare i viceconsoli olandesi residenti in Sicilia, mentre invece restando nella capitale non avrebbe potuto estendere la sua autorità (e, probabilmente, i suoi interessi) al resto dell'isola. In questo senso, il cimitero doveva servire davvero a una presunta comunità residente in loco oppure era solo un modo per il console di avere risorse per i propri interessi privati?

Stando alle testimonianze dell'allora console olandese a Napoli, Antoine Liquier, quello di Welscher era solo un tentativo di estorcere denaro alle Province Unite. Il console olandese a Napoli era stato infatti chiamato in causa dal suo omologo palermitano affinché facesse pressione sulla Corte per la concessione di un luogo per la sepoltura dei suoi connazionali. Questi però non solo non aveva obbedito, ma aveva affidato a una lettera fiume il suo disappunto verso il suo omologo palermitano³⁸ e verso la possibilità di costruire un cimitero olandese nella capitale siciliana. Secondo il console napoletano non era necessario costruire una struttura di questo tipo, soprattutto perché gli olandesi che avevano la sfortuna di morire in Sicilia avevano l'opportunità di essere sepolti in un terreno dedicato alle sepolture dei protestanti. Come nel caso napoletano, dove i cittadini della Repubblica venivano seppelliti nel giardino del monastero di San Carlo all'Arena, anche a Palermo

intieramente della mia nazione sudetto luogo, che in ogni circostanza potrebbe venderlo e rimborsarsi di tutto l'erogato capitale, che sarà da me fatto con tutto il risparmio». NA, SG, 6976, Lettera di Welscher del 24 dicembre 1773.

³⁸ «Je vis avec peine que les relations touchant le S. Welscher étaient très désavantageuses, on m'assura qu'il était de fort basse extraction, infâme dans les mœurs, déshonoré et avilis par sa conduit, et que bien loin d'être en état de protéger la nation a Palerme, il employait pour s'y soutenir les moyens les plus bas et le moins conformes au caractère dont il est revêtu». NA, SG, 6977, Lettera di Liquier del 3 gennaio 1775.

on a assigné de tous temps un terrain hors les murs de la ville ou tous les protestans de quelque condition qu'ils soient sont enterrés sans aucun trouble ni empéchement de la part de qui que ce soit³⁹.

Non era quindi necessario, per Liquier, che l'amministrazione olandese affrontasse una spesa simile: quand'anche si fosse presentata un'esigenza di questo tipo e il governo della città non se ne fosse fatta carico, era possibile trovare un'intesa con gli altri consoli di comunità riformate come inglesi, svedesi e danesi⁴⁰. Al di là degli attacchi del console napoletano verso Welscher, uno degli aspetti più interessanti delle sue lettere riguarda la presunta presenza di un luogo, nella città siciliana, dove poter seppellire i cadaveri non cattolici. Questo è probabilmente lo stesso spazio a cui farebbe riferimento l'arcivescovo di Palermo, che, interrogato sulla questione, suggerì che

M. S. in risolvere che se gli assegni, dove sempre è stato, nella Torre delle Falde del monte Pellegrino, dietro l'abitato del molo, dove non può seguirne alcuno inconveniente, e dove suddetto console può sceglierlo, comprarlo, e murarlo a piacere⁴¹.

Come nel caso di Napoli, anche nella capitale siciliana doveva essere presente un luogo normalmente adibito alla sepoltura degli acattolici. Le testimonianze del console e dell'arcivescovo parlano, in particolare, di un terreno posto fuori le mura della città. Queste indicazioni lasciano intendere che ci si riferisca al cimitero acattolico detto degli inglesi, posto alle pendici del Monte Pellegrino. Non possediamo, al momento, maggiori informazioni sulla storia di questo luogo sepolcrale: esso doveva essere sicuramente anteriore al 1837, quando fu inglobato nel nucleo dell'attuale cimitero dei Rotoli, costruito in seguito alla devastante epidemia di colera che colpì la città nell'estate di quell'anno⁴². In ogni caso, la mancanza di

³⁹ Ivi, Lettera di Liquier del 3 gennaio 1775.

⁴⁰ «Pourquoi donc vouloir constituer la nation dans une dépense aussi extraordinaire et dont l'entretien deviendrait une charge de quelque considération, d'ailleurs supposé ce qui n'est pas que le Gouvernement de Palerme n'eut pas pourveu comme il la fait convenait de la faire, ne devrait-elle pas être commune avec les anglois, les danois, suédois et autres qui abordent en Sicile et qui comme les hollandais jouiraient de cet établissement, c'était ce que le S. Welscher aurait deu faire entrer dans son plan qu'il auroit concerté avec les consuls de ces autres nations pour les engager a concourir aux fraix d'une pareille fondation». *Ibidem*.

⁴¹ NA, SG, 6976, Lettera dell'arcivescovo di Palermo allegata alla lettera di Welscher dell'8 luglio 1774.

⁴² Il cimitero era detto «degli inglesi» perché vi erano seppelliti molti britannici. Cfr. G. Basile, *Palermo Felicissima, atto secondo*, Dacco Flacovio, Palermo, 2007, p. 65; S. Piazza, *Nascita e sviluppo dei cimiteri siciliani in età borbonica* in M. Giuffrè, F. Mangone, S. Pace, O. Selvafolta (a cura di), *L'architettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città (1750-1939)*, Milano, Skira, 2007, p. 162.

riferimenti più precisi su questo luogo non ci consente di affermare se esso fosse già utilizzato nel Settecento⁴³. In ogni caso, le parole dell'arcivescovo di Palermo sembrerebbero confermare la ricostruzione di Liquier: bastava riservare alla *natio* olandese uno spazio nel terreno destinato alle sepolture degli acattolici. Non serviva, quindi, costruire un vero e proprio luogo sepolcrale.

La richiesta del console olandese sembrerebbe, quindi, infondata. Tutto lascerebbe pensare che Welscher sfruttò la questione del cimitero e, soprattutto, l'articolo del trattato che stabiliva la possibilità della formazione di edificio sepolcrale per gli olandesi per interessi personali.

C'è un altro elemento, però, da considerare: la Direzione per il commercio nel Levante e nel Mediterraneo decise di finanziare la richiesta di Welscher con una sovvenzione di 3000 fiorini⁴⁴. Considerando che fiorini e ducati avevano lo stesso valore, erano stati affidati al console olandese circa 3000 ducati⁴⁵, corrispondenti a più di 390 once. Tale cifra copri perfettamente i costi per l'acquisto del terreno⁴⁶ che avrebbe dovuto ospitare il cimitero sia quelli per la sua costruzione. Le spese occorse, dai mattoni al legname usato per l'edificio agli scalini e ad altri elementi decorativi, sono annotate nei resoconti inviati alla Direzione per il commercio nel Levante e nel Mediterraneo.

Arriviamo, così, a un punto chiave per comprendere la vicenda. Perché da Amsterdam si decise di acconsentire alla richiesta del rappresentante olandese? È molto improbabile che l'istituzione olandese, rappresentante dei maggiori gruppi commerciali della città olandese, non avesse considerato adeguatamente la richiesta di Welscher prima di approvarla. È possibile, quindi, che il provvedimento della Direzione fosse giustificato, almeno in parte, dalla presenza di una piccola comunità, seppur non molto cospicua, nella capitale siciliana?

⁴³ Risale probabilmente ai primi dell'800 il piccolo cimitero acattolico a Villa Landolina, nel siracusano. Qui i proprietari avevano offerto infatti la possibilità agli acattolici di essere seppelliti nella loro proprietà. Secondo Menniti Ippolito le sepolture più antiche risalgono agli inizi dell'800. Esistevano dei luoghi sepolcrali riservati agli acattolici anche a Messina e a Taormina. In ogni caso, l'autore sottolinea come il quadro degli studi sui cimiteri acattolici italiani sia, al di là delle indagini su grandi realtà come Roma, Livorno, Firenze e Napoli, ancora incompleto. Cfr. A. Menniti Ippolito, *Il Cimitero acattolico di Roma*, op. cit., p. 85.

⁴⁴ Apprendiamo i particolari della transazione da una lettera di Liquier, il quale sostiene di non sapere come il console abbia impiegato i «trois mille florins qu'il a reçus de Mm les Directeurs du commerce du Levant». NA, SG, 6977, Lettera di Liquier del 3 gennaio 1775.

⁴⁵ Cfr. M. Martini, *Pesi misure e monete nella storia del Regno di Napoli*, Lecce, Youcanprint, 2018, p. 171.

⁴⁶ È conservato nel fondo del *Levantse Handel* il contratto di vendita del terreno, che ci informa che costò al rappresentante olandese ben 357 once. Cfr. NA, LH, 189, contratto di vendita del terreno del 26 settembre 1774.

Solo un approfondimento ulteriore, magari presso l'Archivio di Stato di Palermo, consentirà di portare alla luce nuovi dettagli della vicenda⁴⁷.

Anche se l'analisi di questo caso pone più interrogativi di quanto ne chiuda, sono molto interessanti le prospettive di ricerca che da essa si dipanano. L'eccezionalità del caso palermitano ha messo in luce, indirettamente, come, ancora negli anni '70 del Settecento, gli olandesi venuti a mancare nelle Sicilie fossero tumulati nel giardino dietro il monastero di San Carlo all'Arena⁴⁸, come era già stato messo in evidenza per la prima parte del secolo⁴⁹. L'esistenza di un luogo dove seppellire gli olandesi nella capitale lascerebbe pensare, anche nel caso napoletano, a una, seppur minuta, comunità olandese nella capitale, una pista, anche in questo caso, da esplorare.

Altre prospettive riguardano le relazioni sociali che si svilupparono tra Province Unite e territori meridionali. Nel corso del testo ci si è concentrati sullo sviluppo delle relazioni soprattutto politiche ed economiche tra le due aree nel corso del secolo. Accanto a queste, è possibile individuare anche rapporti tra importanti settori delle rispettive società, come dimostra il caso dei contatti tra il mondo latomistico meridionale e quello olandese nella seconda metà del secolo.

I primi avvicinamenti tra i due ambienti massonici si sviluppano presumibilmente dalla seconda parte degli anni '50. A questi anni infatti, a partire dal 1756, si fanno risalire i contatti tra la loggia olandese *Bien Aimée* e quella napoletana *Alla Stella*⁵⁰. Queste prime relazioni precedettero la formazione di vere e proprie logge a patente olandese nelle Sicilie a partire dal decennio successivo.

Siamo in un momento particolare della storia della massoneria napoletana. Nel 1751 Carlo di Borbone aveva emanato un editto attraverso cui metteva al bando tutte le associazioni massoniche: si andava così a colpire il gruppo latomistico più grande della penisola italiana⁵¹.

⁴⁷ Già Carmelo Trasselli, nel 1965, nel suo articolo dedicato a una ricognizione degli archivi dei Paesi Bassi, dichiarò di aver ritrovato il contratto di compravendita di un terreno nel palermitano che avrebbe dovuto ospitare un cimitero olandese. Questo documento – continua l'autore – sarebbe collegato a un gruppo di carte custodite nell'Archivio di Stato di Palermo. Cfr. C. Trasselli, *Note sugli archivi non statali nei Paesi Bassi e nel Belgio e sul loro interesse per l'Italia* in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1965), p. 457.

⁴⁸ «À Naples la sepulture des protestans ne souffre pas la moindre difficulté, les personnes de quelque distinction sont enterrées dans un enclos hors de la ville attendant l'église de Saint Charles in Arena ». NA, SG, 6977, Lettera di Liquier del 3 gennaio 1775.

⁴⁹ Cfr. capitolo III, paragrafo 3.

⁵⁰ E. Stolper, *La Massoneria settecentesca nel Regno di Napoli*, in «Rivista massonica», LXV, n.10 (dicembre 1974), p. 4.

⁵¹ Cfr. E. Curaldo, *L'editto carolino contro la Massoneria (1751) nel quadro dei rapporti tra Regno di Napoli e Santa Sede*, in «Clio», XXXIII (1987), pp. 35-54.

Nonostante ciò, la massoneria napoletana era tutt'altro che sconfitta: i fratelli napoletani ricostruirono le loro logge dopo l'attacco governativo. La ripresa massonica coincise, secondo Francovich, con la partenza di Carlo III per la Spagna (1759) e l'inizio della Reggenza tanucciana: Tanucci infatti non si interessò molto della fratellanza in quanto non la riteneva pericolosa per lo Stato⁵². Gli anni successivi alla condanna furono, infatti, un «pullulare di riforme, rettificazioni, in un gioco complesso e mutevole tra relazioni di agenti segreti, e forze locali, diplomazie, apparati dinastici»⁵³.

A questo periodo, precisamente ai primissimi anni '60, risale la missione a Napoli di Frans van der Goes, capitano di vascello, responsabile dell'attività di proselitismo della Grande Loggia dell'Aia. La sua nomina, a pochi anni dalla formazione della *Groote Lodge* rinvia all'importanza che, per l'organizzazione latomistica olandese, doveva avere l'attività di proselitismo all'estero. Nata nel 1734 come dipendente dalla Gran Loggia di Londra, essa subì un riordino significativo negli anni '50, quando fu nominato un nuovo Gran Maestro e sancito il distacco dalla grande loggia inglese. Quest'ultima però riconobbe l'indipendenza della Gran Loggia dell'Aia solo nel 1770: essa, almeno formalmente, tra il 1756 e il 1770, era sotto la guida dell'officina massonica britannica⁵⁴. In questo senso, la creazione di officine latomistiche alle proprie dipendenze in paesi stranieri era presumibilmente funzionale alla necessità di confermare la propria autonomia rispetto alla Gran Loggia britannica.

La missione di van der Goes a Napoli si dimostrò, quindi, sin da subito fruttuosa. Egli infatti partecipò ai lavori per la costituzione di una nuova loggia, che formalizzò la richiesta di sottoporsi alle dipendenze olandesi nell'aprile 1763. Solo tre giorni dopo van der Goes consegnò ai richiedenti la patente provvisoria a quella che sarebbe stata la prima loggia olandese nelle Sicilie, *Les Zelés*. La velocità con cui si concesse la patente ha portato Ruggero di Castiglione a supporre che il capitano avesse ricevuto già ordini in merito prima della sua partenza per Napoli⁵⁵, elemento che confermerebbe la presenza di legami non meglio definiti tra i due ambienti latomici. Negli anni successivi si formarono ben 5 logge a patente olandese, 3 a Napoli e due in Sicilia: la già nominata *Les Zelés*, *La Candeur* e *La Secrète* a Napoli, la

⁵² C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 189.

⁵³ A. M. Rao, *La Massoneria nel Regno di Napoli* in G. M. Cazzaniga (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, 21, *La Massoneria*, Torino, Einaudi, 2006, p. 526.

⁵⁴ Cfr. F. J. W. Crowe, *Freemasonry in Holland* in «*Ars Quatuor Coronatorum*», vol. III (1890), parte I, p. 84; Jan A.M. Snoek, *Relationships between Grand Lodges* in Id., H. Bogdan, *Handbook of Freemasonry*, Leiden-Boston, Brill, 2014, p. 383.

⁵⁵ R. Di Castiglione, *La massoneria nelle Due Sicilie e i «fratelli» meridionali del Settecento*, vol. I, Roma, Gangemi, 2006, p. 71.

Costance e *La Fidèle* rispettivamente a Messina e ad Augusta⁵⁶. Il loro numero dovette però ridursi già negli anni immediatamente successivi: nel 1768 infatti erano rimaste solo tre logge a patente olandese nelle Sicilie⁵⁷. Questo fu l'inizio della fine della dipendenza olandese sulle logge napoletane. Alla fine degli anni '60 si fece infatti più aspro lo scontro con le autorità massoniche britanniche. La Gran Loggia di Londra, sulla base della propria posizione di *Mother Lodge*, sosteneva di essere la sola autorità in grado di creare officine latomistiche alle proprie dipendenze in paesi esteri. Sulla base di questa pretesa tutte le logge a patente olandese create nei vari Stati europei⁵⁸, comprese quelle napoletane, dovevano essere considerate irregolari. Sostenitore di questo nuovo indirizzo fu Jean-Joseph Joniot de Vignoles⁵⁹, chiamato dalla loggia britannica a fare proselitismo nelle Sicilie. Egli fu al centro dello scontro che vide coinvolte le ultime logge a patente olandese rimaste, la *Bien Choisie* e quella degli Zelanti. Entrambe si contendevano il ruolo di gran loggia provinciale con la nuova officina latomistica a patente inglese creata, a Napoli, nel 1769 dallo stesso de Vignoles, la *Perfect Union*. Trionfò alla fine la loggia inglese, con il duca Pignatelli alla dignità di maestro provinciale⁶⁰. L'attività di proselitismo di de Vignoles e, in generale, di componenti della massoneria britannica era però solo iniziata. L'obiettivo era infatti quello di portare le logge olandesi, in quel momento maggioritarie rispetto a quelle a obbedienza inglese, dalla propria parte. La strategia utilizzata fu quella della persuasione: de Vignoles a Napoli e Passavant von Passenburg in Sicilia cercarono infatti di convincere le logge ancora fedeli all'Aia a passare volontariamente alle dipendenze inglesi, dato che, di fatto, esse erano irregolari⁶¹. La contesa, come è stato già accennato, fu eco di uno scontro più grande tra la Gran Loggia di Londra e quella dell'Aia per il controllo di officine massoniche fuori il loro territorio. Esso si concluse nel 1770 con la stipula di un accordo nel quale, da un lato, la *Groote Lodge* veniva riconosciuta come loggia indipendente, dall'altro rinunciava definitivamente alla possibilità di avere alle proprie dipendenze logge fuori il proprio territorio. L'Aia quindi abbandonò, di

⁵⁶ E. Stolper, *La Massoneria settecentesca nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 8.

⁵⁷ Secondo quanto riportato nell'*Almanac du Franc Maçon* pubblicato ad Amsterdam nello stesso anno. Cfr. R. Di Castiglione, *La massoneria nelle Due Sicilie e i "fratelli" meridionali del Settecento*, vol. I, op. cit., p. 79.

⁵⁸ I territori meridionali non furono infatti gli unici dove si svilupparono delle logge a patente olandese: Stolper sostiene infatti che la Gran Loggia dell'Aia fece proselitismi in varie città europee come Ratisbona, Ghent, Dusseldorf. E. Stolper, *La Massoneria settecentesca nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 4.

⁵⁹ Già Gran Maestro in Inghilterra, aveva stretti rapporti con l'ambiente massonico olandese. A lui si devono interessanti storie manoscritte della massoneria napoletana, berlinese e svedese. Cfr. M. Jacob, *Massoneria illuminata. Politica e cultura nell'Europa del Settecento*, Torino, Einaudi, 1995, p. 138.

⁶⁰ R. Di Castiglione, *La massoneria nelle Due Sicilie*, vol. I, op. cit., p. 96.

⁶¹ Ivi, p. 101.

fatto, le logge napoletane, come dimostrerebbe una citazione burocratica sul dossier *Naples* conservato presso l'Archivio dell'Ordine dell'Aia «Lasciato sotto l'amministrazione del Gran Maestro Provinciale nominato dal Gran Maestro d'Inghilterra, essendo fuori il territorio dei Paesi Bassi. Come da trattato»⁶².

Il legame, quindi, tra la massoneria olandese e napoletana offre indicazioni, seppur parziali, sui rapporti tra le società dei due paesi. Essendo, infatti, gli affiliati alle officine massoniche anche esponenti, nella società civile, delle classi dirigenti⁶³, le relazioni tra gli ambienti latomistici dei due paesi ci informano della presenza di legami più o meno intensi tra gruppi spesso socialmente più influenti dei due paesi. Relazioni culturali, che non escludono la possibilità di interessi politici ed economici più o meno condivisi. Scorrendo i piedilista dei componenti delle logge a patente olandese vediamo come questi siano membri dell'aristocrazia, ma anche mercanti, professionisti, tutti coinvolti a vario titolo nell'amministrazione e nell'economia dei luoghi di riferimento⁶⁴. In questo senso, è interessante notare come due tra coloro che corrispondevano regolarmente con la Gran Loggia d'Olanda, Francesco Milizia e Carlo Muzi⁶⁵, fossero originari di Gallipoli. Come si è già accennato, il porto salentino era uno dei principali approdi per l'esportazione dell'olio meridionale verso il nord Europa: è possibile che interessi economici o strettamente commerciali abbiano avuto un ruolo nel consentire o comunque nel cementare le relazioni tra questi elementi, dato il valore, per gli olandesi, di un porto così importante per l'esportazione dell'olio verso Nord?

Tutte ipotesi da confermare, ma che rendono l'idea del caleidoscopio di relazioni politiche ed economiche tra due aree così lontane. In questo senso, la vicenda massonica ci confermerebbe anche la presenza di interessi politici ed economici olandesi nelle Sicilie.

Come ha sottolineato Francovich, le officine latomistiche, nella penisola italiana, «servivano – ove più ove meno – a un certo tipo di penetrazione politica operante dall'esterno»⁶⁶. Il caso napoletano è particolarmente interessante in questo senso. Se, da un lato, è possibile iscrivere la formazione di logge a patente olandese nella più generale strategia

⁶² Ivi, p. 102.

⁶³ C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia*, op. cit., p. XI.

⁶⁴ Cfr. E. Stolper, *La Massoneria settecentesca nel Regno di Napoli*, in «Rivista massonica», LXVI, n.8 (settembre 1975), consultabile online (http://www.montesion.it/Documenti/Storia/Pdf/MassoneriaSettecentescaNapoli_1776_1784.pdf ultima visita 07/08/2019)

⁶⁵ A. M. Rao, *La massoneria nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 530.

⁶⁶ C. Francovich, *Storia della massoneria*, op. cit., p. XI.

della Gran Loggia dell'Aia di acquisire prestigio e, soprattutto, per slegarsi dalla dipendenza britannica, dall'altro esso fu anche il tentativo, da parte della Repubblica, di stabilire un proprio elemento di controllo politico nei territori meridionali. D'altronde, come ha sottolineato Anna Maria Rao, «Napoli e Sicilia appaiono come un vero e proprio campo di prova, da un lato, dei conflitti in atto nelle massonerie europee, dall'altro delle lotte per l'egemonia – nel secolo dell'“equilibrio” – tra le grandi potenze europee»⁶⁷.

Questo tentativo non andò, però, a buon fine. L'accordo del 1770 poneva fine alle velleità espansionistiche della Gran Loggia dell'Aia: tutte le logge olandesi passavano, quindi, sotto l'obbedienza inglese. Anche in questo caso, oltre a ragioni di prestigio, è d'obbligo considerare anche le implicazioni politiche dell'evento. Esso comportava, di fatto, l'eliminazione di importanti elementi di pressione e penetrazione politica olandese nei territori meridionali, un'area geo-politicamente cruciale per gli equilibri politici ed economici nel Mediterraneo. In questo senso, la vicenda della massoneria olandese a Napoli ci consente di riflettere sull'importanza che Napoli e le Sicilie avevano non solo per la Repubblica, ma anche, più in generale, sul ruolo che queste assunsero nello scontro tra Inghilterra e Olanda nel corso del XVIII secolo.

⁶⁷ A. M. Rao, *La massoneria nel Regno di Napoli*, op. cit., p. 529.

Conclusioni

Nella sua *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Giuseppe Maria Galanti espresse un giudizio negativo sull'efficacia degli accordi commerciali conclusi a Napoli nel corso del XVIII secolo:

non si è potuto profittare [della conclusione degli accordi commerciali] perché ci manca il commercio interno, una certa attività e lo spirito pubblico; perché abbiamo una gran parte della nobiltà, che crede non potere degnamente esistere senza fiscali e arrendamenti; e perché invece di trafficanti e di marinari, abbiamo un numero oltre il bisogno di monaci e causidici. Quindi, tali trattati non sono riusciti vantaggiosi che a' soli stranieri, e forse sarebbe stato per noi più vantaggioso di non essersi mai stati¹.

I trattati erano stati inutili, secondo Galanti, perché non erano riusciti a stimolare le energie economiche del Mezzogiorno continentale e della Sicilia: i detentori di capitali non avevano risposto alle esortazioni del nuovo governo, e avevano continuato a indirizzare le proprie risorse verso attività non produttive come gli arrendamenti. L'assenza di un'impresaria realmente interessata a investire nell'ampliamento delle rotte del traffico meridionale, insieme ai limiti strutturali del sistema economico napoletano, erano i motivi alla base del fallimento dei progetti che accompagnarono la stipulazione di questi accordi. Si trattava di osservazioni condivise dal residente veneziano a Napoli, Francesco Alberti².

Il fallimento della politica dei trattati, sempre secondo Galanti, non era causato solo da motivi economici: in realtà, Napoli non possedeva una forza politica sufficiente a costringere gli Stati a rispettare le clausole di questi accordi. Ciò era particolarmente evidente nel caso di quelli conclusi con le Reggenze barbaresche, «trattati inutili [...] perché non saranno mai rispettati se non vengono garantiti con la forza»³.

¹ G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. De Marco, vol. II, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, p. 186, ed. orig. vol. III, 1794, p. 329.

² «Non si è potuto profittare [dei trattati] perché mancando affatto il Regno di Fiumi navigabili, e di Canali di comunicazione è per conseguenza privo di interno Commercio, che con l'affluenza dei naturali prodotti alla Capitale e alle Spiagge facilitar possa l'esterno, e poiché manca una certa mercantile attività nei ricchi proprietarj, che [...] impiegano piuttosto il denaro acquisito in acquisti di Terreni [...]. Ne deriva da ciò che i su espressi Trattati non sono riusciti, e non riescono vantaggiosi che a quelli, con i quali si sono fatti [...]». R. Romano, *Il Regno di Napoli in una relazione veneziana del 1790* in Id., *Napoli dal vicereame al Regno*, op. cit., p. 348.

³ G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. De Marco, vol. I, op. cit., p. 188 ed. orig. vol. III, 1794, p. 331.

È possibile ritrovare in queste considerazioni l'eco di una visione negativa dei trattati di commercio sviluppata da alcuni intellettuali napoletani che, nella seconda metà del secolo, avevano riflettuto sulla loro utilità. È il caso di Antonio Genovesi, che nelle sue *Lezioni di commercio* sottolineava come questi accordi erano utili solo alle «nazioni potenti sul mare»⁴. Gli Stati che non disponevano di una marina mercantile per sostenere i propri commerci non avrebbero potuto trarre vantaggi da tali convenzioni, dato che essi sarebbero stati «legati senza legare»⁵. Una visione ancora più negativa la ritroviamo in Ferdinando Galiani. A differenza dei trattati di pace attraverso cui si sanciva «l'affratellamento» tra gli Stati contraenti, quelli di commercio erano, secondo l'autore, inutili in quanto contenevano dei principi che, di fatto, erano già definiti dal diritto delle genti: libertà e protezione del commercio.

E se vi fosse di più non sarebbe un trattato di commercio fondato sull'egualità e vantaggioso ai due popoli, ma sarebbe una dura condizione di servitù, e d'inferiorità imposta o per effetto di precedenti vittorie, o lasciata scorrere per inaccortezza e stupidità di popolo debole e barbaro, che contrae con altro più potente, più industrioso e più astuto⁶.

Sia Genovesi che Galiani pongono quindi al centro delle proprie riflessioni la questione dei rapporti di forza tra gli Stati contraenti: la consapevolezza della debolezza dello Stato portava infatti Genovesi a suggerire al Regno napoletano di non concludere alcun accordo commerciale. La posizione di Galiani era, invece, più articolata: nonostante il suo scetticismo nei confronti di questo tipo di convenzioni, il machiavellino⁷ sosteneva che «sia [...] all'età nostra necessario far trattati di commercio». In particolare, riguardo alla possibilità di

⁴ T. Fornari, *Delle teorie economiche delle province napoletane dal 1735 al 1830*, Milano, Hoepli, p. 93.

⁵ «Del resto per una nazione, che non ha commercio marittimo, non può essere che dannevole ogni trattato di commercio. Ella viene legata senza legare. Queste nazioni vogliono essere aperte a tutte: solo quella che può legare, può utilmente contrarre. Dunque il Regno di Napoli debb'esser in pace con tutti, ma non dee aver trattati di commercio con nessuno, finché non abbia bastante marina da sostenere la navigazione». A. Genovesi, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella cattedra intieriana*, parte II, III edizione napoletana, Napoli, Stamperia simoniana, 1783, p. 413.

⁶ Cfr. F. Galiani, *Dalle considerazioni sul trattato di commercio tra il re e il re cristianissimo* in Id., *Opere*, a cura di F. Diaz e L. Guerci, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, p. 718.

⁷ «Machiavellino» o «Arlecchino» erano i termini con cui i francesi definirono Ferdinando Galiani. Cfr. P. L. Porta, *Galiani, Ferdinando* in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Economia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, consultabile online (http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-galiani_%28Dizionario-Biografico%29/ ultima visita 30/09/2019); S. de Majo, *Galiani, Ferdinando* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 51 (1998), disponibile online (http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-galiani_%28Dizionario-Biografico%29/ ultima visita 30/09/2019).

concludere un trattato commerciale con la Francia, l'autore proponeva di prendere a modello quello concluso con la Danimarca nel 1748

tanta è la chiarezza, la sensatezza, l'equità, la retta interpretazione del dritto delle genti, che traspare in esso. Né senza ragione il Re di Danimarca se n'è servito come di modello ne[i] trattati che dopo quel tempo ha concluso sia colla Repubblica di Genova, sia con altre potenze⁸.

Solo così si sarebbe potuto definire un accordo fondato sul principio di reciprocità e «da un desiderio di comune vantaggio»⁹.

Gli storici hanno in parte condiviso le considerazioni dei contemporanei: rivolgendosi, in particolare, ai trattati che il governo borbonico concluse con le potenze settentrionali, Giuseppe Coniglio definì quelli siglati con Svezia e Danimarca come accordi di «nessuna utilità», «puri atti diplomatici»¹⁰. La debolezza politico-militare dei Regni di Napoli e Sicilia era uno dei principali motivi per i quali – secondo Giuseppe Galasso – l'amministrazione borbonica riuscì a concludere dei trattati commerciali solo con quegli Stati con cui aveva minori volumi di traffico¹¹, mantenendo di fatto intatta la dipendenza dei mercati meridionali dall'elemento straniero.

È possibile estendere tali considerazioni anche al trattato olandese? In altre parole, l'accordo che Napoli concluse con la Repubblica delle Province Unite fu realmente utile?

La risposta è negativa. La ricerca sviluppata in queste pagine ha infatti mostrato come questo trattato commerciale non portò, di fatto, a un incremento né delle relazioni economiche né di quelle politiche tra i due Stati.

⁸ Più negativo era, invece, il giudizio del Galiani sull'accordo olandese: «non potrei con egual lode encomiare il nostro trattato cogli Stati Generali concluso nel 1753, il quale se bene in grandissima parte a quello di Danimarca si rassomigli, e sia per conseguenza in ciò degno d'egual encomio, pure vi si sono inseriti due o tre articoli ed alcune frasi, le quali o per l'ineguaglianza o per l'oscurità possono arrecar pregiudizio». F. Galiani, *Dalle considerazioni sul trattato di commercio tra il re e il re cristianissimo*, op. cit., p. 729.

⁹ «Perlocché nel trattato da stipularsi dovrà sempre aversi presente, che non da superiorità di forze, e per fato di guerre e di vittorie, ma nel seno della più profonda pace, da solo desiderio di comune vantaggio, e lontano da ogni bisogno si muovono gli augusti sovrani a contrarre. Non si deve da veruna delle due nazioni accettar iniqua condizione, e giogo, e servitù, ma amore ed egualità le debbano dettare. Né, secondo ho dimostrato, qui si tratta o di rinovare o di abolire antiche condizioni di trattato, poiché niuno ve n'è, ma fondarle e stabilirle per la prima volta con piena libertà. Niuna citazione, o di vecchio accomodamento, o di antica costumanza sotto altre circostanze di cose, deve aver luogo o vigore. Il fatto e l'usato è inutile rammentarlo». Ivi, p. 724.

¹⁰ G. Coniglio, *I Borboni di Napoli*, Milano, dall'Oglio editore, 1981, p. 109 cit. in G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, vol. IV, op. cit., p. 113.

¹¹ Ivi, p. 567.

L'accordo olandese fu l'unico che Napoli riuscì a concludere con le nazioni più favorite presenti sul territorio meridionale, ma tale successo fu dovuto più alla necessità delle Province Unite di mantenere relazioni positive con le Sicilie che alla capacità del governo borbonico di far valere le proprie posizioni. La partecipazione alle guerre di successione aveva indebolito militarmente la Repubblica: dilaniata da scontri interni, era accerchiata a livello internazionale, incapace di utilizzare il deterrente della forza per difendere i privilegi dei propri connazionali nelle Sicilie. Il trattato consentì quindi a entrambi gli Stati di allargare il fronte delle proprie alleanze, ma a ciò non corrispose un effettivo approfondimento dei rapporti tra le parti nel corso della seconda metà del secolo. Ciò è confermato dal fatto che, nonostante Napoli mantenesse una propria rappresentanza diplomatica stabile all'Aia, la Repubblica non ritenne opportuno inviare, nella seconda metà del secolo, un proprio diplomatico nelle Sicilie dopo la partenza di Verelst nel 1752.

Un discorso simile riguardò le relazioni economiche tra i due Stati. Nella seconda metà del secolo ci fu addirittura una diminuzione degli scambi olandesi nelle Sicilie rispetto ai primi decenni del Settecento. Tale riduzione fu il frutto della generale fase decrescente degli scambi della Repubblica nel Mediterraneo ma anche di fattori contingenti che determinarono il calo degli ingressi soprattutto nel porto della capitale.

La tesi dell'"inutilità" degli accordi commerciali viene confermata volgendo lo sguardo alle dinamiche che caratterizzavano la realtà degli scambi. Le principali clausole del trattato non furono, di fatto, applicate: gli olandesi continuarono a godere di alcuni privilegi importanti come l'esenzione dal diritto di visita, scatenando le ire dei propri avversari, danesi in testa. Perdevano definitivamente il giudice delegato, un prezzo relativamente basso da pagare rispetto a quello che sarebbe derivato dalla perdita dei privilegi doganali. Non sembrò poi esserci stata, da parte napoletana, una grande volontà di garantire l'applicazione di questo accordo nel contesto napoletano. Gli interventi furono pochi e inefficaci, come mostrano i tentativi di far rispettare il diritto delle autorità portuali di svolgere i consueti controlli doganali sulle navi della Repubblica.

In questo contesto è possibile intravedere la presenza, tra il trattato e la sua applicazione, di una zona grigia in cui la consuetudine ma anche fattori squisitamente politici rendevano la norma opaca, inefficace. Il trattato divenne così uno dei tanti strumenti utilizzati

dai mercanti e dai rappresentanti consolari per perseguire i propri interessi¹². Ciò portò, per esempio, i consoli a rivendicare l'applicazione di alcune clausole dell'accordo in contesti non pertinenti, come nel caso delle rimostranze del console Falconnet sulla questione del giovane mozzo olandese che voleva farsi cattolico.

L'indagine sul trattato olandese e sulla sua applicazione ha consentito di conoscere meglio l'articolazione delle relazioni tra Napoli e la Repubblica delle Province Unite nel Settecento, con uno sguardo anche agli scambi scandinavi nelle Sicilie soprattutto negli ultimi decenni del secolo.

Gli operatori commerciali della Repubblica giocarono un ruolo importante nei traffici che alimentavano la capitale ma anche in altri mercati delle Sicilie. Essi esportavano una grande varietà di manufatti tessili e prodotti coloniali, mentre importavano prodotti alimentari direttamente dalle province meridionali. Le merci da e per le Province Unite viaggiavano perlopiù su navi olandesi, e gli scambi erano resi possibili grazie alla mediazione commerciale di mercanti e banchieri riformati, spesso svizzeri, che si occupavano sia della gestione finanziaria che del trasporto delle merci al dettaglio, come già aveva messo in evidenza Roberto Zaugg. In particolare, è interessante vedere come, soprattutto negli ultimi decenni del secolo, aumentò la percentuale delle navi che arrivavano nella capitale delle Sicilie direttamente da Amsterdam, così come crebbe, nello stesso periodo, il numero delle navi olandesi che, in uscita dal porto di Napoli, si dirigevano nei porti provinciali per caricare prodotti alimentari meridionali come il sale e l'olio, complice la riduzione dei prezzi di queste merci a partire dagli anni '70 del Settecento.

Dinamiche simili dovettero riguardare anche le relazioni commerciali napoletane con gli Stati scandinavi. L'accordo con la Svezia portò allo stabilimento di un consolato svedese a Napoli nel 1750¹³, e di viceconsolati in altre realtà commercialmente importanti per gli scandinavi come Gallipoli. I rappresentanti consolari svedesi si fecero diretti promotori dell'incremento del commercio con il Mezzogiorno continentale e la Sicilia, come dimostra l'accordo che, nel 1771, il console svedese a Napoli, Carl Friedman, riuscì a concludere con

¹² Sulla questione del confine tra norme ed agire quotidiano e sulle modalità attraverso cui i mercanti si inseriscono nei contesti mercantili e utilizzano le norme vigenti a proprio vantaggio si rimanda a B. Salvemini, *Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva* in Id. (a cura di), *Alla ricerca del mercante patriota*, «Storia economica», XIX, n. 2 (2016), pp. 369-384; Id., R. Zaugg (a cura di), *Frodi marittime tra norme e istituzioni (secc. XVII-XIX)*, numero monografico di «Quaderni Storici», n. 143, 2(2013).

¹³ Carl Friedman, che resse il consolato svedese a Napoli tra il 1750 e il 1752. Cfr. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e Università di Stoccolma - Cattedra di italiano (eds.), *Napoli e la Svezia in età gustaviana. Mostra documentaria, catalogo*, Napoli, Arte tipografica, 1985, p. 47.

i principali mercanti trapanesi, che consentiva ai capitani di quello Stato di comprare sale a un prezzo fisso nonostante le oscillazioni del mercato. In particolare, sia nel caso svedese che in quello danese è possibile notare un lieve incremento dei traffici delle navi di questi Stati nel porto di Napoli nei decenni finali del secolo, probabilmente dovuto, oltre che alla particolare congiuntura internazionale, anche al più generale approfondimento delle relazioni soprattutto commerciali degli operatori commerciali scandinavi nei territori meridionali.

Ritornando agli olandesi, essi si inserirono perfettamente nei mercati meridionali e, soprattutto, conoscevano bene le loro caratteristiche, così come i loro vincoli. Come altre comunità straniere sul territorio, gli operatori commerciali della Repubblica erano pronti ad aggirare, attraverso le pressioni diplomatiche svolte dai rappresentanti consolari, le limitazioni anche istituzionali dei vari mercati meridionali quando queste diventavano troppo oppressive e rischiavano di ledere i loro interessi.

In questo senso, i consoli erano una figura chiave. Erano dei mediatori commerciali, organizzavano (spesso dietro compenso) i viaggi delle navi olandesi nel caso in cui i loro capitani avessero avuto difficoltà a trovare un carico da trasportare in uscita dalle Sicilie. Erano rappresentanti presso le autorità napoletane degli interessi e delle necessità degli operatori commerciali della Repubblica, di cui si dimostrarono essere strenui difensori, anche quando questi erano contrari alle clausole dell'accordo del 1753.

Ciò ha consentito di delineare alcune delle dinamiche economiche e sociali che definirono l'interazione commerciale degli olandesi nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia. In particolare, è interessante vedere come reti commerciali, vincoli e limitazioni istituzionali dei singoli contesti commerciali, insieme a fattori squisitamente economici come l'andamento dei prezzi, strutturarono gli spazi nei quali gli operatori commerciali olandesi svolgevano la propria attività, definendone rotte ed esiti, assumendo, nell'analisi delle dinamiche commerciali, lo spazio non come qualcosa di dato ma come il frutto dell'interazione tra attori e istituzioni¹⁴. Ciò spiega, per esempio, l'incremento dei traffici olandesi in importanti punti di approdo come Gallipoli e Trapani negli ultimi decenni del secolo. È possibile poi che alla base dell'aumento del numero di navi che, provenienti dalle Province Unite, giungevano nella

¹⁴ La maggiore attenzione verso la spazialità è alla base dello *spatial turn*, un orientamento storiografico che rifiuta la visione assoluta, o cartesiana, del concetto di spazio, a favore di una ridefinizione problematica della spazialità «that takes into account other processes and phenomena, and in particular interactions of scale». A. Torre, *Un « tournant spatial » en histoire? Paysages, regards, ressources* in « Annales. Histoire, Sciences Sociales », LXIII, n. 5 (2008), p. 1127 ; cfr. A. Clemente, *Stati e commercio nell'Europa moderna tra reti e gerarchie*, op. cit., p. 485.

capitale senza fare altre soste durante il viaggio ci fosse un ampliamento o rafforzamento delle reti commerciali dirette tra la Repubblica e le Sicilie. L'impressione è che questi traffici fossero sorretti da una rete di relazioni tra elementi mercantili napoletani e nordici, relazioni che facevano perno su Napoli ma la cui configurazione si estendeva su tutte le province meridionali.

Il tutto si iscrive in una dimensione, come quella degli scambi commerciali nel XVIII secolo, sostanzialmente e pienamente agonistica. In un'ottica tardo mercantilistica, l'obiettivo degli Stati maggiori era infatti non solo espandere il proprio commercio, ma di farlo a scapito di altri paesi. Questo è il senso della distinzione tra commercio attivo e commercio passivo: una bilancia commerciale positiva non era, nel Settecento, un obiettivo raggiungibile attraverso la riduzione dei costi e l'ampliamento della produzione, ma era necessario conquistarlo a scapito delle economie degli altri Stati. In questo senso diventava fondamentale trovare nuovi mercati per esportare i propri manufatti. I Regni di Napoli e Sicilia in questo senso erano un terreno perfetto: non solo erano al centro del Mediterraneo, ma non possedevano nessuna legislazione protezionista nei confronti della presenza straniera negli scambi del paese. La necessità di mantenere (ed eventualmente espandere) la propria posizione nei mercati meridionali spinse gli olandesi a concludere l'accordo del 1753, nel tentativo di ritagliarsi una posizione sempre maggiore negli scambi delle Sicilie, vincendo la concorrenza delle due principali potenze del tempo. L'accordo non ebbe però, come abbiamo visto, gli effetti sperati: gli operatori commerciali della Repubblica riuscirono infatti a vincere tale competizione solo quando Inghilterra e Francia furono coinvolte nei principali conflitti del tempo.

Tutti questi fattori contribuirono, in maniera diversa, a definire i rapporti tra i due Stati nel corso del XVIII secolo. La ricerca sviluppata in queste pagine fornisce quindi una visione più complessa degli scambi da e per i territori meridionali, così come della posizione che le Sicilie rivestivano nella configurazione degli spazi mercantili mediterranei.

Lo studio delle dinamiche commerciali olandesi conferma infatti la subalternità dei mercati del Mezzogiorno, esportatori di materie prime e importatori di manufatti. I territori meridionali erano per le Province Unite, come per Inghilterra e Francia, «una sorta di Levante ravvicinato, fornitore di una grande quantità di natura in cambio di lavoro»¹⁵. Ciò non

¹⁵ B. Salvemini, *Crimini di mare, forme del diritto*, op. cit., p. 58.

significa sminuire la presenza di questi territori negli equilibri commerciali dell'Europa meridionale: essi erano perfettamente inseriti nelle dinamiche commerciali che strutturano l'economia mediterranea settecentesca¹⁶; in particolare, il caso olandese ha permesso di mettere in evidenza come, accanto a quelle che collegavano le Sicilie alle principali piazze del Mediterraneo occidentale e orientale, fossero presenti delle linee di traffico che univano i porti delle Sicilie con l'Europa settentrionale.

Tali scambi restano ancora da indagare. Lo studio sui traffici tra Napoli e le Province Unite ha consentito di mettere in evidenza alcuni aspetti di questi scambi, che molto probabilmente non raggiunsero mai dimensioni quantitativamente paragonabili a quelli che legavano le Sicilie all'Europa meridionale. In ogni caso, solo uno studio più approfondito delle dimensioni e delle dinamiche di questi scambi sarà capace di rendere la complessità delle relazioni commerciali tra due zone d'Europa così lontane ma commercialmente complementari.

La ricerca sviluppata in queste pagine, lungi dall'essere conclusiva, apre prospettive di ricerca, anche riguardo alla dimensione sociale delle relazioni tra olandesi e napoletani nelle Sicilie. Una fra tutte riguarda la presenza di comunità olandesi nei territori meridionali. Nonostante la storiografia sostenga l'assenza, nel XVIII secolo, di una *business community* olandese nelle Sicilie, la mia ricerca lascia intravedere la presenza di un gruppo, sicuramente non molto cospicuo, di cittadini della Repubblica. Anche in questo caso le caratteristiche di questo gruppo, così come le dinamiche che caratterizzarono le sue relazioni con la società e le istituzioni napoletane, restano da approfondire.

¹⁶ Cfr. B. Salvemini, *The arrogance of the market: the economy of the Kingdom between the Mediterranean and Europe*, op. cit., p. 47.

CRONOLOGIA COMPARATA

XVII secolo

Fine XVI secolo: Le prime navi olandesi raggiungono il Mediterraneo

1604: Firma del Trattato di Londra (o del Conestabile di Castiglia) tra Inghilterra e la Spagna

1606: Napoli, una grave carestia colpisce il Regno

1607: La Spagna concede i *Capitulos de Privilegios* alle città della Lega Anseatica (28 ottobre)

1609: Tregua dei dodici anni, che sospese le ostilità tra la Spagna e la Repubblica delle Province Unite

1612: Capitolazioni tra l'Impero Ottomano e la Repubblica delle Province Unite

1617: Svezia conquista l'Inghria e la Carelia sud-occidentale (Pace di Stolbova)

1618-1648: La Guerra dei Trent'anni coinvolge tutti i maggiori paesi europei

1621: Fine della tregua dei 12 anni

1625-1629: Intervento della Danimarca nella Guerra dei Trent'anni

1630: La Svezia interviene nella Guerra dei Trent'anni

1635: Creazione di una comunità askenazita ad Amsterdam

1647: Napoli, una grave carestia come quella del 1606 colpisce il Regno

1647: Napoli, Tommaso Aniello (Masaniello) è a capo della rivolta anti-spagnola, repressa nel sangue.

1648: Firma del trattato di Münster tra la Repubblica delle Province Unite e la Spagna

1651: Primo atto di navigazione inglese (ottobre)

1652-1654: Prima guerra anglo-olandese

1656: Napoli, viene dichiarato lo stato di epidemia (maggio). La pestilenza raggiunge l'apice tra giugno e luglio, e lo stato d'emergenza è tolto a dicembre

1659: Trattato di pace e commercio tra Francia e Spagna (dei Pirenei, novembre)

1664: Province Unite, introduzione di tariffe doganali ostili alla Francia

1665-1667: Seconda guerra anglo-olandese, conclusa con il trattato di Breda

1667: Trattato di Madrid tra Spagna e Inghilterra (maggio)

1672-1678: Guerra d'Olanda, conclusa con il trattato di Nimega

1677: Matrimonio di Guglielmo III con Maria Stuart

1678: Pace di Nimega (agosto) e fine della guerra d'Olanda

- 1679:** Trattato di pace e commercio tra le Province Unite e la Reggenza di Algeri (aprile)
- 1685:** Editto di Fontainebleau revoca l'editto di Nantes. Protestanti francesi trovano rifugio nelle Province Unite
- 1686:** Formazione della Lega d'Augusta (luglio)
- 1688:** Sbarco di Guglielmo III in Inghilterra (novembre)
- 1688:** Inizio Guerra dei Nove anni
- 1689:** Guglielmo III sovrano d'Inghilterra
- 1693:** Svezia, con la dichiarazione di sovranità Carlo XI ha poteri assoluti
- 1697:** Fine della guerra dei Nove anni. Firma del trattato di Ryswick (settembre)

XVIII secolo

- 1700:** Inizio della Grande Guerra del Nord
- 1702:** Inizio guerra di successione spagnola
- 1707:** L'Atto di Unione tra l'Inghilterra e la Scozia crea il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
- 1707:** L'esercito imperiale entra nella città di Napoli. Il primo viceré austriaco è Georg Adam von Martinitz
- 1709:** Carlo XII invade la Russia. L'armata svedese viene sconfitta a Poltava da Pietro il Grande
- 1712:** Trattato di pace, commercio e navigazione tra le Province Unite e la Reggenza di Algeri (giugno)
- 1712:** Trattato di pace, commercio e navigazione tra le Province Unite e la Reggenza di Tunisi (agosto)
- 1713-1714:** I trattati di Utrecht e Rastadt pongono fine alla guerra di successione spagnola
- 1715:** Trattato della Barriera tra le Province Unite e l'Austria (novembre)
- 1715-1726:** Guerra tra le Province Unite e la Reggenza di Algeri
- 1719-1772:** "Età della libertà" in Svezia. Pieni poteri nelle mani dei principali organi politico-amministrativi del paese, disciplinati da una costituzione
- 1720:** Austria cede la Sardegna alla Savoia in cambio della Sicilia
- 1720-21:** Trattati di Stoccolma, Frederiksborg, e Nystad e fine della grande Guerra del nord

1731: Muore Antonio Farnese, duca di Parma e Piacenza. Il ducato passa formalmente a Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese

1733: Inizio guerra di successione polacca

1734: Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna Filippo V conquista i Regni di Napoli e Sicilia

1737: Trattato di commercio e navigazione tra la Svezia e l'Impero Ottomano (gennaio)

1738: Fine della Guerra di successione polacca e firma della pace di Vienna. Carlo di Borbone viene riconosciuto ufficialmente alla guida dei Regni di Napoli e Sicilia

1739: Inizio delle trattative per la formazione del trattato di commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e la Repubblica delle Province Unite

1739: Trattato di commercio e navigazione tra la Francia e le Province Unite (dicembre)

1739: Napoli, creazione del Supremo Magistrato di commercio (30 ottobre)

1740: Napoli, gli ebrei sono richiamati nel Regno (3 febbraio)

1740: Trattato di commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e l'Impero Ottomano (aprile)

1740-1748: Guerra di successione austriaca

1741: Svezia, fallimento della guerra contro la Russia

1741: Trattato di commercio e navigazione tra la Francia e la Svezia (aprile)

1741: Fine della fase napoletana delle trattative per la formazione del trattato di commercio tra i Regni di Napoli e Sicilia e la Province Unite

1741: Trattato di pace, commercio e navigazione tra la Svezia e la Reggenza di Tripoli (aprile)

1742: Trattato di commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e il Regno di Svezia (giugno)

1742: Trattato di commercio e navigazione tra la Spagna e la Danimarca (luglio)

1742: Napoli, una squadra navale inglese entra nel golfo di Napoli per imporre a Carlo di Borbone di restare neutrale nel conflitto tra Austria e Spagna

1742: Trattato di commercio e navigazione tra la Francia e la Danimarca (agosto)

1742: Interruzione delle trattative per la formazione del trattato di commercio tra Napoli e L'Aia.

1744: Province Unite, occupazione delle guarnigioni della Barriera da parte della Francia

1746: Napoli, bando degli ebrei dal Regno

1747: Invasione francese delle Province Unite, che scatena una serie di rivolte interne (aprile). Guglielmo IV viene acclamato come nuovo stadhouder d'Olanda (maggio); presa di Berg-

Op-Zoom da parte dei francesi (settembre); voto per l'ereditarietà dello statolderato d'Olanda (novembre)

Primavera-estate 1748: Province Unite, scoppio di violente rivolte nelle principali città del paese

1748: Trattato di pace, commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e il Regno di Danimarca (aprile)

1750: Riavvio delle trattative per la firma del trattato di commercio tra Napoli e l'Aia (fase olandese)

1751: In seguito alla condanna pontificia della massoneria, Carlo di Borbone emana un editto che vieta la costituzione di assemblee latomistiche

1752: Trattato di pace e commercio tra la Danimarca e la Reggenza di Tripoli (gennaio)

1752: Trattato di pace, commercio e navigazione tra le Province Unite e il Marocco (novembre)

1753: Trattato di pace e commercio tra la Danimarca e il Marocco (giugno)

1753: Trattato di commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e la Repubblica delle Province Unite (agosto)

1756: Convenzione di neutralità dano-svedese (con sostegno francese) per la protezione del naviglio neutrale contro le offese dei corsari belligeranti (giugno)

1756: Trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra la Danimarca e Genova (marzo)

1756: Inizio della guerra dei Sette anni

1756: Trattato di commercio e navigazione tra la Danimarca e la Porta Ottomana (ottobre)

1755-1757: guerra tra le Province Unite e la Reggenza di Algeri

1757: Trattato di commercio tra le Province Unite e la Reggenza di Algeri. Ampliato nel 1760

1759: Carlo di Borbone lascia Napoli per cingere la corona di Spagna come Carlo III. I Regni di Napoli e Sicilia passano al figlio Ferdinando, minorenni. Il governo è quindi affidato a un Consiglio di Reggenza, presieduto da Bernardo Tanucci

1763: Il trattato di Parigi pone fine alla guerra dei Sette anni

1764: I Regni di Napoli e Sicilia sono colpiti da una gravissima carestia, accompagnata da una crisi annonaria e da manifestazioni epidemiche

1772: Svezia, conquista del Regno da parte di Guglielmo III, che con un colpo di mano introduce una nuova costituzione. Fine dell'"era della libertà"

1772-1809: Svezia, età gustaviana

1774: Pace di Küçük Kaynarca tra l'Impero Ottomano e Impero russo

1776: Bernardo Tanucci viene estromesso dalla sua carica di segretario di stato. Al suo posto viene nominato il marchese della Sambuca

1780: Partecipazione delle Province Unite alla Lega della Neutralità armata (novembre)

1780: L'Inghilterra dichiara guerra alle Province Unite (dicembre). Inizio alla quarta guerra anglo-olandese.

1785: Trattato di Fontainebleau tra le Province Unite e i Paesi Bassi austriaci

1787: Trattato di commercio e navigazione tra i Regni di Napoli e Sicilia e l'Impero russo. In una clausola segreta viene garantito anche ai napoletani il libero passaggio nel Mar Nero

1787: Invasione delle Province Unite da parte della Prussia

1789: La riunione degli Stati Generali a Parigi segna l'inizio della Rivoluzione francese (5 maggio).

RAPPRESENTANTI NORDICI A NAPOLI

Diplomatici olandesi nelle Sicilie (XVIII secolo)

1739-1742 Jan Aegidius van Egmond van der Nijenburg, inviato straordinario e ministro plenipotenziario

1751-1752 Dirk Hubert conte di Verelst, inviato straordinario e plenipotenziario

Ministri danesi nelle Sicilie

1766-1770 Adolph Sigfried von der Osten, inviato straordinario

1770-1771 Carl Heindrich von Gleichen, agente danese presso i Regni di Napoli e Sicilia

1773-1776 Adolf Gottlieb conte di Eyben, inviato straordinario

1777-1779 Carl Adolph von Plessen, inviato straordinario

1779-1784 Frederik Anton Wedel-Jarlsberg, inviato straordinario

1785-1789 Theodore Georg Schlanbusch, inviato straordinario

Consoli olandesi nelle Sicilie

Napoli

I consoli di stanza nella capitale ebbero, dal 1654, competenze su tutto il Regno di Napoli.

1648-1657 Nicolo Warmont

1657-1670 Arnolfo Warmont

1670-1713 Cornelio van Dalen

1714-1738 Joseph van Lerbergen

1740-1769 Theodore Davel

1753 e 1762-1766 Jean François Falçonnet, nipote di Davel, che gestì il consolato in seguito a due viaggi che Davel fece durante il proprio mandato

1769-1793 Antoine Liquier

1789-1793 Antoine Liquier jr.

1793--(1796) Abraham Gibbs

1794-1807 Charles Carloy Charelson, già viceconsole dal 1794, fu nominato console *ad interim* dal 1798 al 1807

Puglia

1648--(1654) Cosmo de Bourgoigne, resse il consolato dal 21 novembre 1648 al 2 febbraio 1654. In seguito, la regione pugliese ricadde sotto il controllo del console olandese residente a Napoli

Sicilia

1617-? Simon le Maire, residente a Palermo, ricevette l'incarico di console generale di Sicilia nel 1617

Il consolato olandese in Sicilia fu ristabilito il 28 maggio 1648 a Messina.

1648-1649 Jan Pietersz

1649-1658 Abraham Casembroot

1658-1665 Giovanni Battista van den Broeck

1666-1680 Giorgio de Neve

1680-1683 Francisco van Wonsel

1683-1695 Alexander van Wonsel

1696--(1698) Giovanni Petro Ereken

1700-1733 Giovanni Foberti

1733-1738 David Flotard

Dal 1740 i consolati olandesi di Messina e Palermo furono separati. Il console generale olandese in Sicilia risiedeva a Messina, e aveva competenze su tutta l'isola tranne che su Palermo.

1740-1767 Jacques François Danssé. Fu sostituito dal 1765 al 1767 da Jean Brechtel

1768-1769 Mr. Johannes Munniks

1769-1779 Thomas van den Berg. Fu sostituito nel 1774 da Giuseppe Maria Marchetti e nel 1777 da Natale Guardavoglia, insieme a Litterio Parisi

1779-1783 Jean Brechtel

1783--(1790) Jean Gaspard de Chapeaurouge,

Palermo

(1740)--1743 Giovanni Antonio Rossi

1743-1766 Stefano Rossi

1767-1800 Rutgerus Alexander de Welscher

Consoli svedesi nelle Sicilie

Napoli

1750-1752 Carl Friedman

1752-1754 Abram Sandol

1754-1764 Mattia Felice

1764-1792 Guillaume André

1792-1794 Louis André

Agenti e consoli danesi nelle Sicilie

1749-1764 Frederick Lewcam

1764-1787 Marchese Gasparo de Curtis. Nel 1771 (dopo la partenza di Gleichen e in seguito alla crisi tra Danimarca e Napoli) viene nominato Reggente danese a Napoli in assenza di un ministro plenipotenziario danese nelle Sicilie

1788-1790 Christian Heigelin

RAPPRESENTANTI NAPOLETANI NEGLI STATI NORDICI

Diplomatici napoletani nella Repubblica delle Province Unite

1739-1746 Giovanni Fogliani d' Aragona, inviato straordinario

1746-1753 Conte Giuseppe Faulon Finocchietti, inviato straordinario

1756-1798 Nicola Massardo, residente

1757-1758 Marc Antoine Carpentier, incaricato d'affari

1762-1764 Conte Giacinto Catanti, ministro plenipotenziario

1806 Pierre Antoine conte di Dupont-Chaumont, ministro plenipotenziario

Ministri plenipotenziari napoletani in Danimarca

1766-1771 Conte Giacinto Catanti, ministro plenipotenziario

1773-1776 Salvatore Montaperto e Branciforte Principe di Raffadali, residente e ministro plenipotenziario

1776-1777 Cavaliere Tommaso di Somma, principe della Rocca, ministro plenipotenziario

1778-1785 Conte Ferdinando Lucchesi Palli, ministro plenipotenziario

1786-1790 Ludovico Loffredo principe di Cardito, ministro plenipotenziario

LISTA DELLE NAVI OLANDESI IN ENTRATA NEL PORTO DI NAPOLI

Nota alla trascrizione: quando non è specificato si tratta di una nave. La trascrizione dei nomi delle navi è fedele all'originale, mentre gli altri particolari (provenienza, destinazione e data) sono stati tradotti in italiano. Si sono riportati, per fini statistici, solo i dati degli anni disponibili per intero.

1745-1746

(*List van de scheepen die te Napels aangekomen syn zeedert 19 xbre 1744 a p.mo May 1747*, allegata alla lettera di Theodore Davel dell'11 giugno 1747, NA, LH, 189).

Nome della nave	Provenienza	Nome capitano	Destinazione	Data
De S. Antonio di Padova	Genova	Laurent Andries	Siracusa	12 gennaio 1745
De Christina Galey	Falmounth	Cornelis Janzon	Gallipoli e Rotterdam	5 febbraio 1745
De Hend. Elisabeth	Amsterdam	Jan Pruyt	Amsterdam	8 febbraio 1745
De Vryheyd	Cartagena	Doede Janiz	Gibilterra	8 febbraio 1745
De Vier Agnes	Amsterdam	Heer Laurent Schol	Amsterdam	21 febbraio 1745
De Hendrick	Genova	Jan Vink	Cartagena	7 marzo 1745
De zee Paard	Falmounth	Jan Swaart	Gibilterra	21 marzo 1745
De Johana Galey	Genova	Martin Wendorp	Amsterdam	25 marzo 1745
De Jonge Pieter	Livorno	Herke Croon	Siracusa	9 aprile 1745
De Concordia	Livorno	Jan Bos	Alessandretta	25 maggio 1745
De Jonge Jan	Dublino	Septz Jacobz	Gallipoli e Amsterdam	25 maggio 1745
De Levantse Galey	Livorno	Visser	Smirne	11 giugno 1745
De Anna e Cornelia	Falmounth	Ary Hack	Smirne	14 giugno 1745

De Jan e Jacon	Livorno	Jan Bleek	Gallipoli e Amsterdam	13 luglio 1745
De Koninge Scheba	Livorno	Jan Nieuwnburg	Gallipoli e Rotterdam	13 luglio 1745
De Eendragt	Civitavecchia	Thunis Dryver	Venezia	26 luglio 1745
De Anna e Cornelia	Genova	Barent Pieter	Lisbona	5 agosto 1745
De Jacobus	Amsterdam	Christian Janiz	Lisbona	9 agosto 1745
De Portse Galey	Amsterdam	Dirk Laurens	Lisbona	9 agosto 1745
De Just. Maria	Genova	Hieronimos Ros	Palermo	4 ottobre 1745
De Just. Helena	Livorno	Cornelis Beurs	Palermo	14 ottobre 1745
De Ammiraglio Rugter	Bergen	H.P. Voogt	Lisbona	18 ottobre 1745
De Standaardigheyt	Amsterdam	Reyer Roos	Venezia	2 novembre 1745
De Agneta Maria	Amsterdam	C. de Boer	Ancona	3 novembre 1745
De Stad Haarlem	Dublino	D. R. van Staveren	Amsterdam	9 novembre 1745
De Eendragt	Livorno	A. van de Brederode	Amsterdam	23 dicembre 1745
De Maria Elena	Lisbona	M. Couwenhove	Lisbona	26 dicembre 1745
De San Bernardo	Amsterdam	H. Migielzen	Amsterdam	27 dicembre 1745
De Maria Elisabeth	Falmouth	Andrees Beck	Rotterdam	3 gennaio 1746
De Jacobus	Falmouth	Simon Ewout	Cadice	4 gennaio 1746
De Anna e Cornelia	Livorno	Ary Hack	Lisbona	5 gennaio 1746
De Petronilla Galey	Livorno	Ad.n Albertis	Lisbona	2 febbraio 1746
De Eleonora Galey	Livorno	Dirk Speed	Lisbona	2 febbraio 1746
De Hendrina	Mountsbay	J. Schuyrenya	Marsiglia	22 febbraio 1746

De Elisabeth Ida	Falmouth	G. Hanell	Lisbona	25 febbraio 1746
Den Rort	Falmouth	Berkhoude	Marsiglia	28 febbraio 1746
De Vrede	Livorno	Nicolas Lisskindt	Rotterdam	6 marzo 1746
De Jacobus	Cadice	Christian Jansa	Lisbona	8 marzo 1746
De Midas e Cornelia	Cadice	Bar. Pieterz	Lisbona	10 marzo 1746
De Maria Galey	Genova	Rob. Nimo	Lisbona	17 marzo 1746
De Rotf.mse galey	Livorno	Claas Pieterz	Amburgo	17 marzo 1746
De Liefde	Livorno	Dirk Holm	Amsterdam	23 marzo 1746
De Maria Therese	Falmouth	Hend- Pieterz	Lisbona	1° aprile 1746
De Vryheyd	Alicante	Daede Jonaz	Lisbona	9 aprile 1746
De Jaffrouw Gertruda	Genova	Jacob Boysen	Lisbona	9 aprile 1746
De Tivée Broers	Genova	Jan Pynapel	Lisbona	26 aprile 1746
D'Elisabeth	Livorno	Barcaan Cornelis	Rotterdam	28 aprile 1746
De Maria Galey	Amsterdam	Jacob Groen	Venezia	26 maggio 1746
De Juff. Maria	Lisbona	Heer Roos	Lisbona	27 maggio 1746
De Drie Goede Vriende	Marsiglia	Hessel Alberts	Caillerq	30 luglio 1746
De Marsiliaens	Livorno	Hans Smit	Palermo	3 agosto 1746
De Galey d'Europa	Livorno	J. R. Smit	Smirne	5 settembre 1746
De Elisabeth Ida	Lisbona	Gustav Hanell	Venezia	12 settembre 1746
De Susanna e Catrina	Bergen	Maarte Groen	Alicante	18 ottobre 1746
D'Eendragt	Livorno	A.S. van Brede	Rotterdam	novembre 1746
De Just. Maria	Lisbona	Hier Roos	Lisbona	19 dicembre 1746
De Jacob	Yarmouth	Simon Ewout	Alicante	30 dicembre 1746

De Francina	Bergen	Huig Mack	Amsterdam	31 dicembre 1746	
1760					
Nome nave	provenienza	capitano	carico	Data di arrivo	Fonte
La Signora Elisabetta	Amsterdam, Cagliari, Civitavecchia	Giovani Andrea Gianz	mercanzie per il console d'Olanda	1° gennaio 1760	ASN, SM, EM, 265, c. 73r
Checchia Caterina	Barcellona, Livorno	Jan Fry	mercanzie per conto di Attanasio	24 gennaio 1760	ASN, SM, EM, 265, c. 125v
Abicael	Amsterdam	Cornelio Techem	mercanzie per conto di Petti	14 febbraio 1760	ASN, SM, EM, 265, c. 171v
Cecchia II Giovine Cornelio	Genova	Giovanni Pietro Trombetta	vacante	21 febbraio 1760	ASN, SM, EM, 265, f. 178r
Triend Seap	Malaga	Tomaso Roo	grano per Giulio Cesare D'Andrea	3 aprile 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 261r
Dyanna	Falmouth	Hans Rauen	saracche e mercanzie per Jesu	10 maggio 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 13v
Ermet	Amsterdam	Ioaf Esfon	mercanzie per Palombo	19 giugno 1760	ASN, SM, EM, 267, c.94r
Smirna Galena	Amsterdam, Genova, Livorno	Guglielmo Scieno	vuota	27 giugno 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 110v
Santa Lucia	Amsterdam	Piter Roos	mercanzie per conto di Lelio Abenante	30 giugno 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 122r
Maria Teresa	Amsterdam	Tomaso Anzen	mercanzie per conto di Petti	4 luglio 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 135v-136r
Signora Anna Lurman	Dublino	Giovanni Pipis	mercanzie per conto di Petti	16 luglio 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 160r
Giustizia	Irlanda	Piter Frandemien	mercanzie per il console d'Olanda	26 luglio 1760	ASN, SM, EM, 267, c. 185r

La Campana	Cartagena	Rintie Iacobir Booy	44 alberi per la Regia Corte	3 settembre 1760	ASN, <i>SM</i> , EM, 268, c. 16v
Maria Dorotea Galera	Amsterdam	Iacob Elecrey	mercanzie per Palombo	12 settembre 1760	ASN, <i>SM</i> , EM, 268, c. 39v
Signora Achi	Penneryn (UK)	Tito Maier	saracche per Virzi	6 novembre 1760	ASN, <i>SM</i> , EM, 268, c. 162r
Signora Caterina Giuseppa	Falmouth	Pietro Alonebos	saracche e cuoia per Wills e Leigh	17 novembre 1760	ASN, <i>SM</i> , EM, 268, c. 191r
1764					
Spenburg	Amsterdam	Davide Sebach	mercanzie per il console d'Olanda	6 febbraio 1764	ASN, <i>SM</i> , EM, 269, c.73r
Anna e Apolonia	Livorno	Guglielmo Broemeser	4500 tomoli di grano per Giovanni Colombo	19 marzo 1764	ASN, <i>SM</i> , EM, 269, c.219r
La Signora Giacobba	Marsiglia	Francesco Batt[ista]	4200 tomoli di grano per Tanucci	12 aprile 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Elena Galera	Cadice	Giovanni Luna	8000 tomoli di grano per Tanucci	12 aprile 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
La Prudenza	Marsiglia	Cornelio Porti	carica 4722 tomoli di grano per ordine di Tanucci	29 aprile 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Dama Maria	Marsiglia	Giacomo Cuman	carica 8100 tomoli di grano per ordine di Tanucci	29 aprile 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Nord Olanda	Fiume	Giovanni Spenger	5000 tomoli di grano per ordine di Tanucci	10 maggio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Deselanz Velfare	Cadice, Malaga	Isac Enstrom	caricato 8000 tomoli di grano per ordine di Tanucci	22 maggio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858

La Prudenza	Marsiglia	Nicola Ioannes	6000 tomoli di grano per ordine di Tanucci	2 giugno 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
La Galera Priest	Amsterdam, Cagliari	Och Desmagk	5700 tomoli di grano (caricati ad Amsterdam) per ordine di Tanucci	2 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Elisabetta	Amsterdam	Giovanni Luyties	6250 tomoli di grano per conto di Giulio e Giuseppe Buono	6 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Il giovane Pietro	Havre de Grace	Adolfo Albert	6500 tomoli di grano per ordine di Tanucci	6 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Caterina	Nantes	Dourians Delimagh	8000 tomoli di grano per conto di Tanucci	7 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Isaac ed Endrik	Amsterdam	Jacob Junis	6450 tomoli di grano per conto di Tanucci	7 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Signora Angelina Margherita	Amsterdam	Cartens Raneman	8000 tomoli di grano per conto di Tanucci	10 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Giovanni Pavinga	Livorno	Dirk Gherbrand de Roos	5000 tomoli di farina	18 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Tramontana d'Olanda	Livorno	Giovanni Spenger	800 barili di farina	18 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Checchia Maria Antonia	Amsterdam	Michele White	mercanzie per Gennaro Russo	20 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Il Buon essere del Paese	Amsterdam, Livorno	Wisbrand Nanning	mercanzie per il console d'Olanda	20 luglio 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Speranza	Bergen	Rein Hacker	stoccafisso per Davide Wispeare	19 agosto 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858

Checchia II Giovine Corrado	[non specificata]	Jacob Staffels	stoccafisso per conto di Carratura	8 ottobre 1764	ASN, <i>SM</i> , EM, 269, c.298r
Cristina Galera	Falmouth	Hendrick Grill	saracche per Palombo	24 ottobre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858; EM, 269, c. 328v
La Signora Susanna	Amsterdam, Genova	Jacob Kersis	mercanzie	7 novembre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
1768					
Buona Amicizia	Amsterdam	Gerrit Jansen	mercanzie per il console di Svezia	20 maggio 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 270, c252v
Margherita Caterina	Fiume	Guglielmo Krimper	vacante	17 luglio 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 270, c380r
Amicizia	Amsterdam	Andrea Turians	mercanzie per Gennaro Russo	19 agosto 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 271, c. 71r
San Giovanni Battista	Amsterdam, Civitavecchia	Pietro Roos	mercanzie per Lucio La Marra	17 settembre 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 271, c. 111r
Elena Maria	Amsterdam, Marsiglia, Civitavecchia	Simone Ran	mercanzie per Brancaccio	30 ottobre 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 271, 208r
Il Cavallo del Mare	Amsterdam	Leonardo Andrras	mercanzie per Palomba	2 dicembre 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 271, c. 273r
1777					
Delfino	Palermo	Giovanni Andries	mercanzie per i mercanti di questa piazza	25 febbraio 1777	ASN, <i>SM</i> , EM, 280, c. 55r
Tre Fratelli	Genova	Hans Laurens	vacante	13 marzo 1777	ASN, <i>SM</i> , EM, 279, c. 105r
Anna Caterina	Amsterdam, Livorno, Civitavecchia	Herman Gytry	mercanzie per i mercanti di questa piazza	29 marzo 1777	ASN, <i>SM</i> , EM, 279, c. 141r

Caterina	Amsterdam, da Livorno, Civitavecchia, da Salerno	Cornelio Roos	mercanzie per i mercanti di questa piazza	6 agosto 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 91r
Amicizia	Amsterdam, Livorno, Salerno	Pietro Andries	mercanzie per i mercanti di questa piazza	19 agosto 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 126v
Il cavallo marino	Amsterdam, Cartagena	Andrea Pietersen	mercanzie per i mercanti di questa piazza	20 novembre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 435r
Giovanni Battista	Amsterdam, Civitavecchia	Giovanni Quost	mercanzie per i mercanti di questa piazza	1° dicembre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 463r
Margherita Caterina	Genova	Alessandro Watson	vacante	22 dicembre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 525r

LISTA DELLE NAVI OLANDESI IN USCITA DAL PORTO DI NAPOLI

1760

Nome della nave	capitano	carico	destinazione	Data di partenza	Fonte
Checchia Henrietta	Ronky de Vries	vacante	Livorno	22 gennaio 1760	ASN SM, EM, 265, c. 123r
Checchia Il giovane Giovanni	Giovanni Steeman	vacante	Marsiglia	8 febbraio 1760	ASN SM, EM, 265, c. 152r
Elisabetta	Giovanni Enrico Ianses	mercanzie	Venezia	9 febbraio 1760	ASN SM, EM, 265, c. 157r
Donna Abicael	Cornelio Dekker	mercanzie	Ancona	13 marzo 1760	ASN SM, EM, 267, c. 218r-v

Donna Anna Maria	Gerrit Koder	vacante	Livorno	17 marzo 1760	ASN SM, EM, 265, c.231r-v
Cecchia Il Giovine Cornelio	Ian Piters Ivanbetter	aceto	Lisbona	26 marzo 1760	ASN SM, EM, 256, c. 244r
Vrijerschap [Vriend Seapp o Scap nel testo, L'Amicizia]	Tomaso Roo	vacante	Barcellona	22 maggio 1760	ASN SM, EM, 267, c.38r
Susanna	Hans Rauen	vacante	Salonicco	7 giugno 1760	ASN SM, EM, 267, 71r
Galera di Smirne	Girolamo Gebel	vacante	Crotone	17 luglio 1760	ASN SM, EM, 267, c. 162r
Hermes	Ioachin Vong	vacante	Palermo	30 luglio 1760	ASN SM, EM, 267, c. 195r
S. Lucia	Piter Roos	mercanzie	Salerno	7 agosto 1760	ASN SM, EM, 267, c. 214r
Maria Teresa	Tomaso Harmensen	vacante	Ancona	7 agosto 1760	ASN SM, EM, 267, c. 214r
Ioannes Zoovran	Ian Weeyber	vacante	Palermo	19 agosto 1760	ASN SM, EM, 267, c. 243r
La Giustizia	Piter Vandermeer	mercanzie	Venezia	19 giugno 1760	ASN SM, EM, 267, c. 243r
Maria Dorotea Galera	Iacob Elecrey	mercanzie	Smirne	13 ottobre 1760	ASN SM, EM, 268, c. 103r
La Campana	Rintie Iacobir Booy	vacante	Messina	27 ottobre 1760	ASN SM, EM, 268, c. 133r
Signora Achi	Dethloff Meier	vacante	Livorno	12 dicembre 1760	ASN, SM, EM, 268, c. 246r
Signora Caterina Giuseppa	Pietro Hoyen	vacante	Genova	19 dicembre 1760	ASN, SM, EM, 268, c. 265r

1764

Spenburg	Daniele Zabach	vacante	Salerno	30 aprile 1764	ASN, AE, 4858
La Signora Giacobba	Francesco Batt[ista]	vacante	Marsiglia	15 maggio 1764	ASN, AE, 4858
La Signora Maria	Giacomo Koeman	vacante	Marsiglia	22 maggio 1764	ASN, AE, 4858
Galera Veloce	Huke Disma	vacante	Livorno	31 luglio 1764	ASN, AE, 4858
Inclinazione	Likle Joannes	vacante	Maiari	31 luglio 1764	ASN, AE, 4858
La Signora Matilde	Gio[vanni] Broun	vacante	Alicante	2 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Il Buon essere del Paese	Wisbrand Nanning	mercanzie	Venezia	2 agosto 1764	ASN, AE, 4858
La Signora Geltruda	Cornelio Musser	vacante	Alicante	2 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Elisabetta	Giovanni Luyter	vacante	Cagliari	10 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Giovanna	Giovanni Frisberg	vacante	Genova	13 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Isacc ed Endrik	Jacob Teumtz	vacante	Trapani	13 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Giovane Pietro	Adolfo Albert	vacante	Genova	18 agosto 1764	ASN, AE, 4858
La Giovine Caterina	Sytse Jacob	vacante	Castellammare	29 agosto 1764	ASN, AE, 4858
Buon stato di Zelanda	Isacco Geynstrom	vacante	Trieste	10 settembre 1764	ASN, AE, 4858

La Signora Caterina	Douen Scari Zeylemaker	grano	Marsiglia	6 ottobre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
La Signora Angelina Margherita	Gio[vanni] Cartens	vacante	Livorno	1° ottobre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
Checchia Speranza abondante	Rein Hacker	vacante	Marsiglia	1° ottobre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858. Anche <i>SM</i> , EM, 269, c. 285r
Checchia Maria Antonia	Michele White	vacante	Maiorca	2 ottobre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858. Anche <i>SM</i> , EM, 269, c. 287r
La Signora Caterina	Douen Scari Zeylemaker	grano	Marsiglia	8 ottobre 1764	ASN, <i>SM</i> , EM, 269, c.293r
Maria Galera	Cristian Lourenz	grano	Lisbona	1° novembre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858. Anche <i>SM</i> , EM, 269, 353r
Il Giovine Corrado	Jacob Staffels	vacante	Trani	14 novembre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858
La Signora Susanna	Jacob Kersis	mercanzie	Smirne	21 novembre 1764	ASN, <i>AE</i> , 4858

1768

La Signora Nicoletta	Klaas Ubbens	vacante	Alicante	1° gennaio 1768	ASN, <i>AE</i> , 4857; anche <i>SM</i> , EM, 270, c252v
San Giovanni Battista	Pietro Roos	vino	Amsterdam	23 gennaio 1768	ASN, <i>AE</i> , 4857. anche <i>SM</i> , EM, 270, c29r
La buona intenzione	Giovanni Tailar	vino	Amsterdam	14 febbraio 1768	ASN, <i>AE</i> , 4857. anche <i>SM</i> , EM, 270, c. 79r
Buona Amicizia	Gerrit Jansen	mercanzie	Marsiglia	25 giugno 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 270, c328r
Margherita Caterina	Guglielmo Krimper	vacante	Trani	8 agosto 1768	ASN, <i>SM</i> , EM, 271, c. 12r

Amicizia	Andrea Turians	vacante	Trieste	27 settembre 1768	ASN, SM, EM, 271, c. 137r
San Giovanni Battista	Pietro Roos	tartaro	Alicante	15 ottobre 1768	ASN, SM, EM, 271, c. 179r
1777					
Delfino	Giovanni Andries	mercanzie	Ancona	15 marzo 1777	ASN, SM, EM, 279, c. 107r
Tre Fratelli	Hans Laurens	vacante	Trani	15 marzo 1777	ASN, SM, EM, 279, c. 107r
Amicizia	Pietro Andries	mercanzie	Livorno	3 settembre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 173r
Caterina	Cornelio Roos	passaggeri	Palermo	15 ottobre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 224r
Il cavallo marino	Andrea Petersen	mercanzie	Ancona	15 dicembre 1777	ASN, SM, EM, 280, c. 507r

APPENDICI DOCUMENTARIE

Exposition des Innovations commencées et des excès commis sous l'autorité du présent Gouvernement des deux Siciles, au très grand Préjudice des Consuls, et autres sujets des Puissances Maritimes et de la sûreté des leurs personnes, effets, facilité de leur Navigation¹.

Au Passé Moi de Mars de l'année 1736 les consuls d'Angleterre et de Hollande au Royaume de Sicile, de concert avec leurs Nationaux, eurent l'honneur de faire présenter à la Cour de Naples un mémoire pour se plaindre de la liberté que s'était donné certains Tribunaux Ecclésiastiques et Séculiers d'enfreindre, par des violences et des attentats les plus scandaleux, leurs Immunités et leurs Prérogatives.

Les consuls et leurs dits Nationaux s'attendaient à une réponse d'autant plus favorable que la conservation de leurs Privilèges et immunités, outre qu'ils ont natur[el]lement fondés sur le droit des gens, se trouvent amplement stipulés par divers articles des traités de Paix et de Commerce entre les Puissances Maritimes et les souverains de la Monarchie Espagnole et même parce que le commerce étant facilité et assuré par leur ponctuelle observation, il en résulte de très grandes avantages pour les entrées des revenus du Roy des deux Siciles, et de tous ses sujets comme il est très aisé de le démontrer.

[c.1v] Cependant au très grand Étonnement des dits Consuls, leurs humbles représentations dans le Susdit mémoire furent traitées d'Illusoires et de mal fondées, et en Conséquence d'un Royal dépêche du 28 avril par un ordre ou rescrit du Vice Roy de Sicile, les Consuls et les autres Sujets des Puissances Maritimes sont déboutés de toutes leurs prétentions, et assujettis à la Multiplicité des Tribunaux du Pays dans une même ville, tant Ecclésiastiques que Séculiers, auxquels il est approuvé et même ordonné d'accéder dans les Maisons Consulaires et celles de leurs Nationaux, d'y enlever les Personnes que bon leur semble de les procéder à leur volonté, tant pour le criminel que pour le civil, ainsi qu'on peut l'observer de l'ordre susmentionné, et de plusieurs autres rescrits et violentes Exécutions qui se sont commises en conséquence par le d[ite]s tribunaux subalternes, dont les relations ont été exactement transmises à L.H.P. à mesure que les cas ont succédé.

¹ Na, LH, 189, s.d.

Aux allures de la Cour des deux Siciles, et au profond silence de celle d'Espagne, sur la matière des Prérogatives et Immunités lorsque les Ministres des Puissances Maritimes, et même celui de France, lui en ont représenté les fréquentes Infractions, l'on s'aperçoit parfaitement bien que la suppression en est méditée et concertée de Longue main, mais s'agissant d'opérer directement en opposition des traités de Paix et de Commerce avec l'Espagne ; l'on a jugé à propos de laisser mettre le projet en exécution par le nouveau Gouvernement des deux Siciles qui, selon qu'il lui convient, prêtent d'être tenu ou de ne l'être pas à l'exécution des traités avec l'Espagne accédant à la possession de ces [c.2r] Royaumes en faveur du nouveau Monarque tantôt par le droit de succession, en vertu de la donation qui lui en a été faite du Roy son Père ou par celui de conquête, lorsque ses Ministres l'estiment plus convenable au soutien de leur mal fondées prétentions.

Si les Puissances Maritimes laissent, pour quelque temps, arrière de remédier aux présents inconvénients, et de bien éclaircir la matière des prérogatives et immunités de leurs consuls et autres sujets qui font la sûreté des leurs Personnes, de leurs Effets, Commerce et Navigation, la Cour des deux Siciles ne manquera pas de mettre en avant sa paisible possession depuis son Établissement, et celle d'Espagne aurait un prétexte bien plausible de prétendre à restreindre dans ses États les Prérogatives et immunités sur le même pied qu'on les aurait laissé passer et établir au présent gouvernement des deux Siciles.

Les Ministres d'Espagne se sont plus d'une fois expliqués, et en particulier le Marquis de MonteLeone, lorsqu'il faisait les fonctions d'Ambassadeur près sa M[ajesté] B[ritannique], qu'ils entendent que les Prérogatives et immunités dont jouissent les sujets des Puissances Maritimes, étant des concessions gratuites des Rois d'Espagne, ils sont en droit de les supprimer par les seuls actes de leur bon plaisir. Monsieur Craggs, alors principal secrétaire d'état de M.B. sous la date du 4 septembre 1718, répondit à cette prétention du su[sd]it Ambassadeur d'une manière à le persuader qu'à cet égard il était dans l'erreur et que les sujets de S.M.B. et, conséquemment ceux de L.H.P., doivent jouir de leurs franchises et immunités non pas en conséquence du bon plaisir de S.M.C. mais parce qu'elles leur sont établies et affectées par les traités [c.2v] de Paix et de commerce entre les respectifs souverains. Cette lettre de M. Craggs se trouve imprimée à la page 306 du petit Livre Anglais, qui a pour titre

The historical register for the year 1718 et mérite d'être observé pour s'en servir dans les circonstances du tem[p]s présent, où l'on se met en prétention de faire valoir les mêmes idées, entièrement destructives des Privilèges, Libertés et prérogatives que les traités de Paix et de Commerce ont établi et affecté à tous les sujets des Puissances Contractantes pour la facilité et la sûreté de leur commerce et conformément il a été pratiqué dans les divers états de la Monarchie Espagnole de tem[p]s immémorial.

Les sujets d'Espagne, ou des Pays qui appartiennent ou ont appartenu à cette couronne jouissent dans les États des Puissances Maritimes et, en particulier, dans ceux de L.H.P., de toutes les immunités et prérogatives établies par les traités de Paix et de Commerce et cela d'une manière bien plus entendue et efficace que les sujets de L.H.P. [qui] ne peuvent pas se flat[t]er d'en jouir en Espagne et dans les autres pays qui lui appartiennent ou lui ont appartenu. Les traités portent que les sujets de l'une et l'autre puissance seront également traités dans les États respectifs, tant en matière de commerce que de tous autres motifs, or est-il très certain que la constitution du Gouvernement des Provinces-Unies en matière des droits de libertés et prérogatives affectées aux propres sujets, est infiniment préférable en faveur des dits sujets, à celle de la Monarchie Espagnole et ses appartenances.

Premièrement les droits à percevoir dans les États de L.H.P., tant d'entrées [c.3r] que de sortie, y sont plus modérés que dans les dépendances de la Monarchie Espagnole ; les tribunaux de chaque ville sont uniques et les appels se font à des Cours supérieures les unes aux autres et en fort petit nombre, de telle sorte que de quelle nation ou religion que soient les parties, elles peuvent se flatter d'avoir prompte et impartiale justice. Cette Égalité ne se trouve pas dans les États de la Monarchie Espagnole en faveur des sujets des Puissances Maritimes, notamment au Royaume de Sicile, où les tribunaux sont multipliés à l'infinie, tant ecclésiastiques que séculiers, tous séparés et indépendants les uns des autres ayant chacun ce qu'ils appellent leur forités (*sic*), qui ne peuvent pas être appelés ni contraints par les autres tribunaux, et comme la soumission à ces juridictions dépend du choix du Particulier, et que pour les intérêts de ceux qui en sont les juges ou les Ministres Supérieurs, il leur convient d'augmenter et de conserver le nombre de leurs dépendants; leur système n'est pas celui de faire justice, lorsqu'ils en sont requis par des Étrangers, à la charge de leurs forités (*sic*) mais, tout au contraire, ils se croient en obligation de défendre leurs clients, soit qu'ils aient tort ou

qu'ils aient raison, et si l'évidence du bon droit de l'étranger les force de prononcer contre leurs dépendants, c'est toujours d'une manière, et avec de certaines réserves dans l'exécution de leur sentence, qu'elle devient non seulement inutile mais très préjudiciable, et à charge du demandeur ; les exemples sont infinis, et surtout de la part des tribunaux Ecclésiastiques, qui sous divers prétextes et prétendues pieuses institutions ont trouvé le moyen de rassembler sous leur dépendance et autorité tant les [c.3v] ecclésiastiques, que bonne partie des laïques, et Dieu sait par quelles voies et atrocités ils savent mettre leurs dépendants à l'abri de² tout acte justicière.

Les auteurs des anciens traités de Paix, et de Commerce avec la couronne d'Espagne pour remédier, autant qu'il était possible, à ces inconvénients et parier les mutuelles obligations en faveur des sujets respectifs établirent que ceux des autres Puissances Contractantes résidents et commerçants dans les ports et états d'Espagne pour toutes leurs affaires, tant civiles que criminelles, soit qu'ils fussent demandeurs ou défenseurs, auraient un juge privatif et particulier pour leur administrer la justice active et passive, sous la dénomination de juge conservateur, qui dans les Ports, Royaumes et Provinces de la Monarchie Espagnole était et [est] encore à la nomination du consul de chaque nation, à laquelle ce droit est affecté les Rois d'Espagne ne s'étant réservé que de nommer le première de ces juges conservateurs, aux sentences des quels, tous les sujets de quelle qualité, état et autre juridiction qu'ils puissent être, sont obligés de déférer, sans pouvoir en appeler à aucun autre tribunal, quel qu'il puisse être qu'au seul suprême conseil de S.M.C.

À Naples la chose est jusqu' à ce jour constamment pratiquée. Les Anglais y ont leur juge conservateur, les Hollandais y avaient le leur qui étant venu à mourir, le présent Gouvernement a prétendu que le consul, au lieu d'un seul sujet pour le remplacer, en [c.4r] doit nommer trois entre lesquels la Cour en choisira un. Le consul de Hollande au d[i]t lieu prétend soutenir son droit par le constant précédant usage de cette sorte que la nomination du juge conservateur y reste suspendue.

² Questo termine assume, nel corso del XVIII secolo, il significato astratto di rifugio, protezione morale. Cfr. A Rey, *Le Robert. Dictionnaire Historique de la langue française*, vol. I, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1998, p. 8.

Au Royaume de Sicile qui toujours a été considéré par ses propres souverains comme Pays de grande difficulté à une juste administration de la justice pour [les] étrangers à cause de la multiplicité de ses fores, ou tribunaux, tant ec[c]lésiastiques que séculiers, il y fut pourvu³ d'une manière plus spéciale, par l'établissement d'une distincte et séparée juridiction, en faveur des consuls des nations privilégiées et de leurs vice-consuls, aux quels appartenait le droit d'avoir une Cour de justice formelle, et d'y juger en première et dernière instance, avec le parère de ses accessseurs, ou négociants, à ces proposes de toutes les causes, non seulement entre ses nationaux, mais aussi cel[l]e[s] entre ses dits Nationaux, et les sujets de Sicile et toutes autres personnes lorsque ces dernières étaient acteurs de tout sans ap[p]el à aucun autre tribunal qu'il pût être, à l'exception de celui du Suprême Conseil appelé la grand cour, lorsqu'il succèderait que dans les d[i]ts jugements consulaires il y aurait manifesté lésion.

Cet établissement de juridiction pour les consuls des nations privilégiées était déjà établi en Sicile sous le gouvernement du Duc de Feria qui en donna les expéditions exécutoires⁴ à Messine le 3 mars de l'année 1665, réitérées sous celui du Conte de Ayala en 1662 du Comte de St. Slevan, d'une manière encore plus entendue [c. 4v] et positive en 1682 et cela en vertu d'un ordre de S.M.C. sous la vision de son consul à Madrid le 26 novembre 1681, les mêmes dispositions ayant été confirmées sous plusieurs des autres successifs gouvernements de ce Royaume, où les dits consuls ont paisiblement joui de leur dite juridiction jusqu'à ce que sous le passé gouvernement de S.M.I. entre une maison Anglaise en cette ville de Messine et celle de leur consul, il s'émut une difficulté à l'occasion d'un certain capitaine Radum débiteur à la Maison du consul et pour lequel l'autre maison était intervenue comme caution du dit capitaine.

Pour s'éviter de satisfaire à cet engagement, la Maison Anglaise commença à disputer la juridiction au consul d'Angleterre, sous prétexte qu'étant aussi négociant, il serait juge en partie dans sa propre cause, et que les lois d'Angleterre ne concèdent pas une telle autorité aux consuls de cette nation sur ses compatriotes dans cette proposition, il y avait du pour et

³ «Pourveu» nel testo, che corrisponde alla locuzione congiuntiva *pourvu que*, propriamente “dato che, assicurato che”, che introduce una condizione allo stesso tempo necessaria e sufficiente per compiere l'azione. Cfr. A. Rey, *Dictionnaire Historique de la langue française*, Paris, Le Robert, 2010 (prima edizione 1993), consultato online https://books.google.it/books?redir_esc=y&hl=it&id=Pi8wQTpjJ34C&q=pourveu#v=snippet&q=pourveu&f=false ultima visita 4/10/2019.

⁴ *Exécutoriales* nel testo.

du contre, aussi bien que les expédients à trouver pour concerter, et ménager les intérêts du particulier, et ceux du public, s'en adressant au gouvernement Britannique, qui aurait pû nommer d'autres juges, ou appeler cette cause à la décision de quelque tribunal en Angleterre mais, soit que la partie ne fit pas toute l'attention aux conséquences que pourrait entraîner les irrégularités de son procédé ou par d'autres motifs qui ne nous sont pas con[n]us ou lieu de s'en adresser au gouvernement Britannique, le recours en fut fait à la justice du Pays, qui ne demanda pas mieux, si ce n'est qu'on lui fournit des armes et des motifs pour parvenir à l'abolition de la contentieuse [c.5r] juridiction consulaire qui, jusqu'alors, avait tenu les divers Tribunaux du Pays dans l'éloignement de pouvoir prendre connaissance des affaires qui concernaient les sujets des nations privilégiées, il y eut la dessus pendant quelques années de fortes allégations de part et d'autre, qui furent transmises jusqu'à la Cour Impériale qui ayant alors sur le tapis l'idée de l'établissement d'un port franc à Messine, fut ravie que de leur propre mouvement, et à leur sollicitation, partie des Anglais établis au dit lieu lui fournissant l'occasion de supprimer la dite consulaire juridiction en tous ses points ce qui fut exécuté par un Royal diplôme de S.M.I. comme Roy de Sicile, daté de Vienne le 25 septembre 1725.

Le consul de France en Sicile et les autres qui depuis tant d'années étaient dans la Possession et Exercice de cette contentieuse juridiction, si utile et favorable à la sûreté des personnes, effets, commerce et navigation de leurs nationaux, protestèrent en ce temps-là, et l'ont fait du depuis contre cette nouvelle et si préjudiciable disposition ils en informèrent leurs souverains qui en firent porter leur plaintes à la Cour Impériale par leurs ambassadeurs, mais les affaires générales entre les Puissances de l'Europe ayant continué depuis ce temps-là dans un état de crise, et d'incertitude ; les effets des plus vives et nécessaires représentations ont été négligées et laissées en suspens dans presque toutes les Cours de l'Europe, il faut pourtant avouer qui, jusqu'au dernier moment du Gouvernement impérial en Sicile, le vice Roy et même les gouverneurs des places, surtout celui de [c. 5v] Messine chef de tous les tribunaux, tant militaires que civils, ont fort tenu la main à ce qu'ils n'empiétassent pas sur les autres droits, prérogatives et immunités affectés aux consuls des nations privilégiées, et des sujets en dépendants.

Les personnes, maisons, familles, domestiques des consuls leur ont été toujours aussi sacrées et respectables en fait de prérogatives et immunités que le sont les églises dans ce Pays-ci,

l'on a eu les mêmes égards pour leur nationaux, et jamais aucun tribunal ecclésiastique, ni séculier, ne s'est donné la liberté de faire acte de juridiction sur leurs personnes, famille et effets, encore moins d'accéder dans leur maisons et vaisseaux de leurs pavillons, pour y faire des recherches et y enlever des personnes de leur famille et domestique.

Sous le présent gouvernement ce n'est plus la même chose non seulement des Tribunaux Ecclésiastiques et séculiers [qui] se sont licenciées à des accessions et recherches violentes, tumultueuses, et à main armée jusques dans les Maisons Consulaires, y ayant fait enlever diverses Personnes, et commis d'autres excès et attentats des plus irréguliers, mais qui plus est, par le rescrit susmentionné du 13 may 1736, et divers autres qui l'ont suivi ces procédures ont été approuvées du gouvernement, qui même en a ordonné de plus rigoureuses, sous le mandié (*sic*) prétexte de l'évasion d'une fille du consul de Hollande d'un monastère où dans sa tendre jeunesse elle avait été subornée et induite d'entrer, après lui avoir fait voler et désertter la Maison Paternelle par [c. 6r] les dits ordres et rescrits, la Cour des deux Siciles tranche net sur l'article des Prérogatives et immunités qu'elle traite de vaines et illusoires prétentions, soumettant aux locales juridiction tant pour le criminel que pour le civil, sans même leur assigner de juge privatif, et conservateur comme il se pratique dans tous les États de la Monarchie Espagnole, et jusqu'à présent au Royaume de Naples tous les sujets des Puissances Maritimes sans en excepter les consuls, leur famille, maison et domestiques comme il a été mis en pratique contre celui de Hollande et un national anglais dont les domestiques furent emprisonnés, comme l'a été le jeune fils du dit consul qui depuis passé huit mois et détenue dans la citadelle de Messine, sans le simple et idéal soupçon qu'il a facilité, ou tenu la main, à la prétendue évasion de sa sœur quoi que par les plus rigoureuses réitérées et permanentes perquisitions jusqu'à porter aux extrémités de leur vie divers domestiques du consul de Hollande et autres personnes du Pays, pour les contraindre à force de misère de séduction, et de tourments à déposer contre le d[it] consul, et en particulier contre son fils, qu'ils paraissent avoir résolue d'inculper en toute manière, afin de pouvoir en faire la sanglante victime de leur religieuse fureur.

Les consuls des nations privilégiées nous dit-on ; dans les susdits rescrits et ordres de la Cour des deux Siciles ; sont eux même sujets à la justice du Pays où ils résident, tant pour le civil

que pour le criminel, parce qu'ils ne sont pas censés⁵ faire figure de [c. 6v] ministres représentants, et que par conséquent ils ne doivent ni peuvent jouir des immunités et prérogatives par eux prétendues, ni user⁶ d'aucune juridiction, tant pour le civil que pour le criminel, l'autorité de leur charges et les fonctions de leur emploi étant borné à la simple amicale interposition de leurs bons offices, entre les cap[itai]nes de vaisseaux leurs équipages et nationaux, au cas qu'ils en soient requis.

Peut-on jamais concevoir que les souverains, qui dans leurs respectifs traités de Paix et de Commerce ont toujours fait stipuler avec tant de soin et de précision la faculté d'établir des consuls dans les divers états des Puissances avec lesquelles ils ont contracté, pour disent-ils eux-mêmes protéger les personnes, effets, commerce et navigation de leur sujets, veillant à ce qu'il ne leur soit fait aucun tort, ni préjudice, aient entendu que cette vigilance et autorité devait être bornée à concerter amicalement les différends qui pourraient l'émouvoir entre les capitaines, et les équipages de leur pavillon, ou même des autres nationaux ; était-il nécessaire pour un pareil office, que tout particulier est en droit d'exercer, de caractériser des Personnes de les autoriser par des amples patentes qui doivent être produites reconnues et exécutées par les souverains dans les États desquels les consuls doivent résider ; et où ces patentes leur concèdent le droit et autorise jusqu'au point de se nommer des accesseurs, et autres Ministres qu'ils estimeront propres et nécessaires pour les aider dans l'exercice de leur emploi.

[c. 7r] Mais pour en venir à quelque chose de plus positif, [nous] allons vers la source des prééminences, droits et immunités affectées aux consuls dans les États de la Monarchie espagnole, en remontant tant seulement jusqu'au Règne de Philippe quatre dans la première partie du tome sixième du *Corps Diplomatique du droit de gens*, page 421 article 43 du traité avec les villes hanséatiques, le monarque, pour lui et pour ses successeurs, si exprime dans les termes suivants.

« Item il sera libre à la Hanse d'établir un ou plusieurs consuls dans notre Royaume, afin qu'ils voient conjointement avec le juge conservateur, à ce que les dits privilèges soient conservés et maintenus, et que l'on observe les pactes, et les conventions qui ont été faites sur

⁵ «Sencès» nel testo.

⁶ Termine di origine tardo medievale, veniva utilizzato nel senso più generale di fare uso di, servirsi di. Cfr. A Rey, *Le Robert. Dictionnaire Historique de la langue française*, vol. III, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1999, p. 3975.

ce sujet, et non seulement nous confirmeront de notre plein gré les consuls ainsi choisis et qui nous seront présentés, mais aussi nous les autoriserons de notre Puissance, afin qu'ils soient considérés de nos officiers et qu'ils exercent leur charge avec d'autant plus d'honneur, et d'avantage pour la Hanse ».

Les mêmes droits et immunités furent stipulés en faveur des consuls et autres sujets de L. H. P. à l'article 16 du traité de Paix de 1648, avec le même Roy Philippe quatre, et pour en venir à quelque chose de plus récent, l'article 22 du traité de paix, d'amitié et de commerce entre S.M.C. aujourd'hui régnant et les Seigneurs États Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas fait à Utrecht le 26 juin 1714 porté que « les consuls [c. 7v] que les dits Seigneurs États constitueront dans les Royaumes et États du dit Seigneur Roy pour le secours et la protection de leurs sujets, y auront et jouiront du même pouvoir et autorité dans l'exercice de leur chargé, comme aussi des mêmes exemptions et immunités qu'aucun autre consul ait en ci-devant ou pourrait avoir ci-après dans les dits Royaumes».

Toutes ces compliquées et vives expressions de tant de traités n'auront-elles été stipulées avec tant de force et de précision, que pour donner aux consuls la simple et nue faculté d'être l'amical arbitre des différends qui pouvait s'émouvoir entre les sujets de ses souverains, sur les lieux où il réside, lorsque par eux il en sera requis sans qu'il puisse jouir d'aucune juridiction, franchise et immunités, étant sujet pour sa personne, famille, maison et domestiques aux tribunaux locaux, tant pour le civil que [pour] le criminel, ainsi qu'on s'en est exprimés dans un rescrit de la Cour des deux Siciles, à l'occasion de l'accession de quelques domestiques du consul sur un vaisseau hollandais qui était dans le port de Messine, laquelle accession est non seulement établie par un constant usage mais encore stipulée à l'article 22 du traité de Münster de l'an 1648.

Par quel moyen et à quel titre le consul d'une nation protégerait-il et défendrait-il les personnes, effets, commerce et navigation des sujets de ses souverains si son emploi ne le protège et ne le garantit pas lui-même des attentats de toutes vexations, tant [c. 8r] pour le civil que pour le criminel et si on lui dispute, comme on s'en expliqué dans le susmentionné rescrit jusqu' à la jouissance du droit des gens, parce dit-on qu'il n'a pas faculté, ni caractère de Ministre représentant ; l'on convient que les égards, honneurs et cérémoniel qui se

pratiquent pour des ministres du première rang ne sont pas d'usage pour un résident et un consul, mais qu'ils doivent jouir comme eux d'immunités, et vivre sous la protection du droit des gens, la pratique de tous les Pays jusqu'à ceux qui sont habités par les nations que communément l'on nous désigne par l'épithète de Barbares, en est une preuve des plus convaincantes.

L'on pourrait même avancer que cette jouissance d'immunités et du droit des gens est plus essentielle et nécessaire à un consul qu'à tout autre Ministre, même du première ordre, parce que d'ordinaire il se trouve colloqué dans quelque ports, ou villes éloignées de la résidence du souverain dans les États desquels il doit exercer les fonctions de son emploi, de telle sorte que s'il doit être sans autorité, prééminence, et immunité, il ne saurait arriver aux fins pour lesquelles il a été envoie, de protéger, défendre, et maintenir les personnes, biens, commerce et navigation des sujets des souverains qui l'ont décerné et nommé à cette fonction ; cet avilissement de son emploi ne pouvant que le rendre méprisable aux habitants des Pays, et lieux où il fait sa résidence, comme on l'a déjà éprouvé en Sicile, puisque de temps immémorial les maisons consulaires, celles de leur nationaux, à plus forte raison leur personnes et familles aient, par le passé, été considérées et respectées comme chose sacrée. [c. 8v] En effet si la juridiction consulaire n'est pas rétablie en Sicile où que tout au moins l'on lui substitue des juges conservateurs en faveur des sujets des Puissances Maritimes, pour connaître et juger définitivement de leurs causes, tant civiles que le criminelles, le seul appel réservé au suprême conseil du Roy en cas de manifeste lésion, il ne sera plus possible qu'ils puissent continuer à y résider, et faire les actes de leur commerce avec sûreté, surtout aux Protestants, qui outre les vexations et déni de justice, qui leurs sont communs avec les communion Romaine, ont à craindre les violences, subterfuges et attentats des Ecclésiastiques, et de leurs Tribunaux, qui n'ayant plus d'arrêt, ni de Barriere contre la fonge de leur zèle pétulant et indiscret, à tous moment, et à chaqu[e] instant trouveront des motifs à leur former des procès, sous des mandiés (*sic*), supposé prétexte d'irrévérence à des actes public, ou particuliers de leur culte dans les jugements des quels étant nécessairement par leur Institut, juges, et parties, l'on laisse à penser quel pourrait être le sort de ces malheureuses victimes, et de tout ce qui pourrait leur appartenir.

Dans les futurs traités à faire d'amitié et de commerce entre les Puissances Maritimes et le présent gouvernement des deux Siciles outre l'établissement des juges conservateurs, tant pour le civil que pour le criminel, dans les lieux où il n'y en a pas, il serait encore très nécessaire que sur le fait de la Religion, l'on expliquât d'une manière plus claire et positive qu'il ne l'a pas été jusqu'à présent l'article 28 du traité d'Utrecht entre L.H.P. et la couronne d'Espagne, l'exprime dans les termes qui suivent : [c. 9r] « Et afin que les lois du commerce qui ont été obtenues par la paix ne puissent demeurer infructueuses, comme il arriverait si les sujets des dits Seigneurs États fussent molestés pour cas de conscience quand'ils vont et viennent où demeurent dans les États du dit Seigneur Roy pour y exercer le commerce, ou autrement ; pour cette cause afin que le commerce soit sûr, et sans danger, tant par mer que par terre, le dit Seigneur Roy donnera les ordres nécessaires à ce que les sujets des dits Seigneurs États ne soient pas molestés contre et au préjudice des lois du commerce, et qu'aucun d'eux⁷ soit inquiété ni troublé pour sa conscience, aussi long temps qu'ils ne donneront point de scandale et ne commettront point d'offense publique dont les d[ites] sujets seront obligés de s'abstenir et se gouverner et comporter en toute modestie, le même sera fait et observé à l'égard des sujets du dits Seigneur Roy, qui seront ou demeureront dans les Provinces Unies ».

Les clauses de cet article paraissent à la vérité réciproques mais, dans la pratique et ses conséquences, il y a une très grande disparité au préjudice des sujets des Puissances Protestantes, il est très difficile qu'un espagnol ou tel autre sujet d'une Puissance de la Communion Romaine, passant ou résidant dans les États d'une Puissance Protestante, s'il ne le fait de propos délibéré, puisse commettre des irrévérences, scandales ou offenses publiques en fait de religion il faudrait pour cela que de son pur mouvement il entrât dans une église pendant qu'on y fait le service divin, et qu'il y commit du désordre encore serait-on assez charitable, pour le croire fou ou lunatique, et comme tel, il exciterait la pitié plutôt que la colère des assistants [c. 9v]. Il n'en est pas de même des sujets des Puissances Protestantes, dans les États des souverains de la communion romaine leur attention doit être infinie, l'on ne dit pas à ne pas commettre des volontaires offenses, ou irrévérences, mais même à

⁷ «que pas un deux» nel testo. Espressione trascritta sulla base del testo originale del trattato di Utrecht. Cfr. P. L. d'Hauterive, (conte di), F. De Cussy de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères*, parte II, vol. III, op. cit., p. 36.

s'empêcher d'y tomber à quel excès qu'ils puissent porter leur modestie, et leur précaution parce que dans la Religion Romaine il y a une infinité d'actes de dévotions extérieures, comme sont les processions avec des reliques celles du Saint Sacrement, qu'on fait aussi à toute heure du jour et de la nuit porter publiquement aux malades, et telles autres fonctions qui emportent chez les catholiques romains, certains actes de Religion aux quels un Protestant ne peut pas se conformer sans pécher très gravement contre sa conscience.

Cependant en une infinité d'occasions, toute sa prévoyance et son attention à les éviter, ne saurait totalement l'en garantir et les ecclésiastiques de cette communion, et à leur exemple, et très souvent à leur instigation le peuple, sont très ingénieux à fonder des irrévérences, et même de très graves où il n'y en eut jamais de celle sortie que pour obvier à une infinité de mauvaises difficultés dans ce genre, il serait fort à propos d'entrer dans quelque détail pour fixer les actes de cette modestie, avec laquelle les sujets de sentiments différents, en matière de religion, doivent se comporter les uns envers les autres, par exemple que les sujets des Puissances Protestantes venants accidentellement à rencontrer quelque fonction religieuse dans les lieux où il se trouvent des États des Puissances de la communion romaine, ne puissent pas être requis encore moins obligés à autre chose qu'à se détourner, s'il leur est possible, et qu'ils en ayant [c. 10r] le temps, ou à continuer leur chemin avec aisance⁸, le chapeau sous le bras, sans être tenus de fléchir le genou, ou à aucun acte de religion, contre leur volonté.

Il serait pareillement très convenable de mettre quelque frein à la liberté que se donnent les ecclésiastiques, et à leur suggestion et à leur exemple les laïques de pervertir et suborner les enfan[t]s des familles protestantes, que les affaires de leur commerce obligent à s'établir dans les États des Puissances de la communion de Rome, ce qui d'ordinaire ne produit d'autre fruit pour l'un et l'autre religion que d'apprendre, et d'autoriser les enfan[t]s à désobéir à leur père et mère, contre le très exprès commandement de la loi de Dieu, et ce qu'il y a de plus fâcheux dans ce temps-là pour les sujets des Puissances Protestantes, c'est que lorsqu'il arrive que leur enfan[t]s ainsi séduits, et pervertis dans leur tendre jeunesse viennent avec l'âge à reconnaître leurs fautes, ou que par la même légèreté d'esprit qui les a fait égarer la première

⁸ «Deseance» nel testo. Tale trascrizione è frutto di una mia interpretazione desunta dal contesto.

fois, ils échappent à la vigilance de leurs séducteurs, ils prétendent d'en faire à leur paren[t]s un crime capital, encore qu'ils soient plus que certains qu'ils ni ont en rien contribué.

Que si pour lors les lois ou la ponctuel[l]e exécution des traités par l'attention des Magistrats, à ces préposés n'arrête pas la religieuse fureur des zélateurs indiscrets, il n'y a pas d'attentats, des violences, et des excès, auxquels la cohorte prétendue dévote ne soit capable de se porter, les exemples en sont très fréquents et tout récemment à Messine en Sicile contre la famille, maison et domestiques du consul de Hollande à [c. 10v] l'occasion d'une de ses filles qui au mois de février 1736 trouva le moyen d'échapper d'un monastère dans lequel dès sa tendre enfance on l'avait séduit d'entrer, et de s'y faire religieuse contre la volonté de ses parents auxquels pour cette cause on a fait souff[f]rir des persécutions et causé des préjudices ruineux, par rap[p]ort à leur bien, à leur santé, et à leur établissement sans aucun égard pour le caractère du d[it] consul, les violentes procédures se sont mêmes entendue sur des maisons anglaises sous prétexte qu'ils auraient donné main, ou sù⁹ quelque chose de cette prétendue évasion, tandis que les traités défendent toute action contre eux aux tribunaux locaux, entre autres l'art[icle] 22 du traité de Philippe IV avec les villes hanséatiques du 3 mai 1648 fait à Münster porte S.M. veut « qu'ils ne puissent être pris et emprisonnés pour quelque cause que ce puisse être soit civil ou criminel si non par un juge particulier que S.M. nommera pour juger leur procès ». L'art[icle] 26 du même traité réplique le même les catholiques romains ne sont pas exposés aux même danger dans aucun des États des Puissances Protestantes ou chaque particulier est en plein liberté d'embrasser de professer et de changer de sentiments en matière de religion toutes les fois que bon lui semble sans que pour ce motif il puisse y être troublé, ni inquiété par aucun tribunal séculier, ni ecclésiastique, encore moins ses paren[t]s, ainsi pour mettre les choses dans quelque espèce d'égalité à cet égard entre les sujets des Puissances Protestantes, et ceux des souverains de la communion romaine, qui font quelque séjour, ou sont établis dans leur respectifs États, il serait très convenable, ainsi qu'on l'a déjà marqué de ne laisser rien à désirer sur cette matière pour expliquer et donner à chaque chose tout l'entendue qui lui convient, sans quoi les sujets des Puissances Protestantes auront toujours du dessous et continueront à être exposés à une infinité de vexations en leur personnes, familles, maisons domestiques sûreté de leur effets, facilité de leur commerce et

⁹ «Sceu» nel testo.

navigation ce qui ne peut que leur résulter fort à charge et d'un très grand préjudice à leurs propres affaires, encore plus à celles de leurs commettants.

Articles pour servir à un traité d’Amitié, de commerce et de Navigation entre S.M. le Roy des deux Siciles et Leurs H[autes] P[ui]ssances] Les États Généraux des Provinces Unies en Pais Bas. Lesquels l’Envoyé Extraord[inaire] de Leurs H[autes] P[ui]ssances] à la Cour de Naples a l’honneur de présenter à S[a] M[ajesté] provisionnellement avec tout le Respect, dont il est capable¹⁰

- 1) Il sera établi par le présent traité entre S.M. le Roy des deux Siciles, ses héritiers et successeurs, et entre L. H. P. Les États Généraux des Provinces Unies en Pais Bas la plus sincère et la plus parfaite amitié, bonne harmonie et correspondance, qui durera et sera conservée toujours inviolablement tant par mer, que par terre, dans tous les Pais, Royaumes, Provinces, Terres et Seigneuries appartenantes tant à S.M. qu’aux États Généraux ; et que leurs sujets, habitants et vaisseaux de quelque condition, ou de quelque rang qu’ils puissent être, se rendront mutuellement toute sorte d’aide et d’assistance et les devoirs d’une amitié et d’une affection réciproque.
- 2) [c.1v] Il sera permis aux susdits sujets et vaisseaux de passer, voyager, négocier, sans aucun empêchement, tant par mer que par terre, dans tous les Royaumes, Provinces, Terres et Seigneuries, ports et rades, qui sont sous la domination des deux hautes Parties contractantes.
- 3) Les conventions et les traités faits autrefois entre Les Rois d’Espagne et Leurs H.P. durant le temps, que les Royaumes des Deux Siciles ont été sous la domination de dits Rois d’Espagne seront considérés et regardés comme la base et le fondement du présent traité et comme s’ils étaient faits avec les Rois des Deux Siciles mêmes.
- 4) Il sera aussi établie par ledit traité une égalité parfaite entre les sujets négociants des Majesté et ceux de L.H.P, bien entendu que, comme L.H.P. sont très portées à traiter les sujets de sa Majesté dans tous les Pais qui sont de leur dépendance sur le même pied, qu’elles traitent leurs propres sujets, ou les plus favorisées; sa Majesté traitera les Sujets de Leurs H.P réciproquement [c.2r] aussi sur le même pied, dans tous ses États et Royaumes, de sorte, que les dits sujets commerçants tant de S. M. que de ceux de Leurs H.P. dans les dits États et Royaumes de S.M. comme aussi dans les dits États et Provinces de Leurs H.P. payeront les mêmes droits d’entrée et de sortie que payent les propres sujets ou les nations les plus favorisées dans les dits Royaumes États et

¹⁰ NA, SG, 7004, Allegato alla lettera di Nijenboug del 15 settembre 1739.

Provinces respectives. Et s'il se trouve, que lesdits sujets commerçants de S.M. ou ceux de Leurs H.P. payent plus de droits d'entrée ou de sortie soit directement ou indirectement de leurs marchandises, que les dits propres sujets respectifs, ou les dites autres nations les plus favorisées, qu'alors on y remédiera d'abord et réciproquement à la première réquisition qui en sera faite.

- 5) Si l'on ait fait quelques augmentations sur les droits d'entrée ou de sortie dans les deux Royaumes depuis la domination des Rois d'Espagne elles seront abolies.
- 6) Les marchandises des sujets de Leurs H.P. ayant payé une fois le droit d'entrée, ne le payeront jamais plus, quand elles seront transportées dans des autres villes, lieux ou ports des Royaumes des deux Siciles.
- 7) [c.3r] Les sujets de Leurs H.P. jouiront pour le présent et pour l'avenir de tous les Privilèges et Prérogatives, dont ils ont joui ci-devant. Et en cas que S.M. juge à propos d'accorder à l'avenir quelque Prérogative, Privilège ou Immunité à quelque Nation commerçante, les sujets de Leurs H.P. en jouiront de même, comme une des nations les plus favorisées.
- 8) Il sera surtout permis à la nation Hollandaise, de la manière comme il est permis par toute l'Espagne, d'avoir dans les villes commerçantes de S.M. son propre juge ou jouer conservator, qui ne sera nommé que par le Ministre, ou autre Représentant de Leurs H.P.
- 9) Et afin qu'on puisse prévenir toute chicane, et les longueurs des Procès avec d'autre tribunaux tant séculiers qu'ecclésiastiques, il sera établi que les sujets de Leurs H.P. soit demandeurs soit défendeurs ne seront obligés en aucune manière de comparaître devant leur propre Juez Conservador ; de sorte qu'il sera défendu à tout autre Tribunal ou juge d'exercer aucune juridiction sur les dits sujets de Leurs H.P.
- 10) Les mêmes sujets de Leurs H.P. seront [c. 3r] tant a fait francs et exempts de toutes juridictions, judicatures et visitations ecclésiastiques, de quelque nature qu'elles puissent être dans les Royaumes des deux Siciles, d'autant plus que les sujets de Leurs H.P. n'étant point de la religion, qui est la dominante dans les deux Siciles, ils ne sauraient être raisonnablement soumis à des semblables juridictions ou visitations ecclésiastiques.
- 11) Ainsi il ne sera permis en aucune manière à aucun juge soit ecclésiastiques soit séculier d'entrer dans les maisons de ceux de la nation Hollandaise, pour y chercher ou fouiller

ou visiter leurs livres ou autres papiers, et encore moins pour les y venir prendre, ou s'en saisir.

12) Pour prévenir toute sorte de vexations, fraudes et injustices on suspendra publiquement dans tous les comptoirs exacts de tous les droits d'entrée et de sortie, afin que chacun le puisse lire et examiner, et qu'ainsi la nation Hollandaise n'y payé plus que les autres nations les plus favorisées, ou que les sujets de S.M. payent effectivement.

Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il re nostro signore e la Repubblica di Olanda da' rispettivi ministri plenipotenziari all'Aia il 27 di agosto 1753

Sua maestà il re delle due Sicilie e le loro Alte Potenze i Signori Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi-Bassi, essendo ugualmente portate a stringere vieppiù i vincoli di amicizia e di buona corrispondenza, che felicemente tra loro sussistono, e tra i rispettivi Sudditi di una parte l'altra: ed avendo giudicato, che nulla potrebbe più contribuire a questo fine quanto la conclusione di un Trattato di Commercio e Navigazione a reciproco vantaggio delle Due Nazioni: si è entrato in conferenza su tal soggetto: e dopo avervi fatte mature riflessioni, si è rimasti d'accordo negli Articoli e Condizioni del seguente tenore.

Articolo I

Vi sarà da qui in avanti tra S.M., suoi successori i Re delle Due Sicilie, e suoi Regni da una parte e i Signori Stati Generali delle Provincie Unite dall'altra, una ferma, stretta, e durevole Unione. Ed in conseguenza i Sudditi di S.M., e quei degli Stati Generali delle Provincie Unite, goderanno reciprocamente, riguardo al Commercio ed alla Navigazione, un'ampia ed intera libertà per tutt'i Regni, Stati, e Provincie di entrambi, situate in Europa; e per tutte le sorte di derrate e mercanzie, il trasporto e il traffico delle quali non siano generalmente proibiti, tanto ai Sudditi quanto agli esteri, per Leggi ed Ordinanze degli Stati di lor Dominio.

Articolo II

In conformità di ciò i Sudditi di ambedue le Parti potranno liberamente frequentare colle loro Merci, effetti, e Navi, i Paesi, Terre, Città, Porti, Baie, Spiagge, Coste, e Fiumi de' rispettivi Stati: portarvi e vendere a tutt' i Nazionali o forestieri indistintamente; comprare, trafficare, e trasportare da uno in altro luogo, tutta sorta di Merci, di cui l'entrata o l'uscita, ed il [cui] trasporto non sia vietato ai Sudditi delie Parti Contrattanti, ed a quei di qualunque altra Nazione: senz'altro obbligo, che quello di pagare una sola volta i Diritti di entrata e sortita fissati dalle Tariffe; e di farlo apparire mediante ricevute o polizze di pagamento fattone, le quali a tal fine saranno loro consegnate.

Articolo III

I Drappi ed ogni altra Manifattura, derrate, e Merci de' Paesi e Stati dei Contrattanti d'ambe le Parti, non pagheranno ne' rispettivi Paesi altro diritto, carico, o ulteriore Dazio, o più gravoso di quello vi si paga de' Drappi e di tutt'altre Manifatture, effetti, derrate e Merci della Nazione la più favorita. Per quello effetto si stabilirà ed osserverà nella Tariffa pe' Regni del re delle Due Sicilie una esatta uguaglianza di Diritti, Carichi e Dazi de' Drappi e di tutt'altre Manifatture, effetti, derrate e Merci, senza parzialità per qualsiasi Nazione, Paese e luoghi: e nella stessa guisa rispetto non solo ai regolamenti de' Diritti; ma riguardo ancora al braccio, misure, pesi e ragguaglio del prezzo.

Articolo IV

I sudditi ed abitanti d'ambe le Parti potranno dappertutto, nelle Terre e Stati delle due Potenze, prevalersi di quegli avvocati, procuratori, notai o sollecitatori che meglio loro sembrerà, i quali saranno a tal effetto commessi da' giudici ordinari, occorrendovi il bisogno, e che i detti giudici ne saranno richiesti.

Articolo V

I detti sudditi non saranno tenuti a mostrare o far vedere i loro registri o libri de' conti a chicchessia; eccettuato però il caso, che gl'interessati, per abbreviare le procedure litigiose, e risparmiare spese, volessero eglino stessi servirsene e presentarli in giudizio in luogo di altri documenti. Ed inoltre non potranno tali libri esser tolti, o sequestrati, trattenuti o trasportati altrove, per qualsiasi pretesto. Sarà parimente lecito ai sudditi di ambe le parti di tenere ne' luoghi dove essi faranno dimora, i loro libri de' conti e corrispondenze nell'idioma e carattere, che loro meglio sembrerà, senza che per tal motivo possano eglino essere inquietati né riconvenuti. E tutto ciò, che su questo assunto uno de' Contrattanti accordasse mai a qualche altra nazione, dovrà intendersi accordato parimente ai sudditi dell'altro.

Articolo VI

I sudditi d'ambe le Parti potranno, senza che abbisognino loro lettere di naturalizzazione, stabilirsi con tutta libertà in qualunque città e luoghi delle terre e Stati delle due potenze, per farvi il loro commercio e traffico; senza che perciò possano essi acquistarvi alcun diritto di cittadinanza, a meno che non abbiano riportato in buona forma privilegio di naturalizzazione. Per altro saranno i medesimi generalmente trattati in tutto e per tutto non meno

favorevolmente de' propri naturali sudditi. Onde potranno in conseguenza vendere e alienare, come meglio giudicheranno, i loro beni ed effetti; senza essere soggetti alle tasse, che potrebbero essere imposte agli Esteri. A condizione però che se i sudditi di uno de' suddetti Stati venissero a possedere, o per compra o per eredità, dei beni stabili, questi saranno soggetti alle leggi e costituzioni del Paese, in cui si trovano situati; nella stessa guida che vi sono sottoposti i beni dei propri sudditi e di tutte le altre più favorite nazioni.

Articolo VII

I sudditi de' Signori Stati Generali goderanno nelle terre di S.M. una piena libertà di coscienza e di Religione; non dovendo essere in tal particolare né inquietati, né molestati. Quindi per qualsivoglia occasione che, possa darsi non saranno essi sottomessi a qualsiasi Tribunale o Giudice Ecclesiastico; neppure riguardo alla Sepoltura de' Morti, o per altra occorrenza. Sicché in tutto ciò che concerne la loro coscienza e l'esercizio della loro religione, saranno essi trattati ne' Regni di S.M. nella stessa guisa che lo sono ne' Regni di S. M. il Rè di Spagna, e di S.M. il Re di Francia. Anzi, [per] prevenire ogni inconveniente, indicherà S.M. fra tre mesi dopo la sottoscrizione di questo Trattato, i luoghi [d]ove saranno sepolti i Sudditi della Repubblica. E parimenti quei di S. M. Siciliana saranno trattati, riguardo alla loro coscienza ed esercizio di loro Religione, nelle Terre de' Signori Stati Generali, nella medesima maniera che sono trattati i Sudditi delle MM. LL. RR. i Re di Spagna e di Francia.

Articolo VIII

Se accade, che per legittime pretensioni contro de' Sudditi di una delle Parti Contrattanti, o contro quelli di altre Nazioni straniere stabilite ne' rispettivi Domini, siano i Sudditi di un'altra delle medesime Parti obbligati di ricorrere alla Giustizia; i Tribunali ed i Magistrati, ai quali saranno recate le controversie, renderanno loro pronta e sollecita giustizia; al fine di accelerare, né porre imbarazzo ai Negozianti di proseguire i loro viaggi con tutta la speditezza, che il Commercio esige, né chicchessia, per qualunque carica, privilegio o dignità che sostenga, potrà mettersi al coperto e schivare le istanze ed azioni giudiziarie legittimamente intentate; né ottenere alcuna dilazione pregiudiziale alla parte avversa, ne' Regni o Stati delle Due Potenze Contrattanti. Che se in appresso si accorderà a qualche altra nazione il privilegio di avere un Giudice Delegato, o Conservator de' Diritti, lo stesso sarà accordato ai Sudditi della Repubblica.

Articolo IX

Non potrà farsi alcuna Visita nelle case, magazzini o botteghe de' Negozianti ed altri sudditi di una delle Due Potenze Contrattanti, che risiederanno ne' Stati dell' altra, sotto pretesto di qualche Mercanzia già introdotta, ma permessa, di cui si supponesse, che non si fossero pagati i diritti: nè sotto tal supposizione potrà farvisi alcuna ricerca: se pure non si desse l'accidente, che una tal Mercanzia venisse arrestata al tempo medesimo della introduzione nella casa o magazzino: nel qual caso diverrà quella soggetta a confiscazione ; ed il proprietario incorso nelle pene, alle quali, secondo le leggi di ciascun paese, e secondo le Ordinanze de' rispettivi Sovrani, dovrebbe incorrere un Suddito naturale, o quello di qualunque altra Nazione la più favorita. Allorché però si sospetterà, e vi saranno delle prove ben convincenti, che in una casa o magazzino vi sia della Mercanzia proibita dalle Leggi e costituzioni de' rispettivi Stati: si potrà in ogni tempo far seguire la visita; alla quale potrà l'accusato chiamare il Console di Sua Nazione per assistere alla medesima; nell'intelligenza, che detto Console v'intervenga soltanto per testimonio; tanto che per attendere la sua venuta, non si debba ritardare la visita; né che, ritrovandosi egli presente, possa interromperne il corso, e cagionarvi il minimo imbarazzo ed incontrandosi con effetto Mercanzie vietate, il proprietario sarà soggetto alle medesime pene, a cui per un simile delitto lo farebbe un proprio suddito. Tuttavolta però, in qualsiasi de' suddetti casi, non si potranno mai toccare i suoi libri, scritture, e lettere; né per tal causa riconvenirlo in giudizio: ma solamente, come si è espresso nell'articolo V, allorché si tratterà di servirsene per attestare alcuna cosa, e così evitare le procedure litigiose e le spese. Ma in caso, che non si trovasse contrabbando, sarà non solamente libero a ciascuno, che avrà sofferto qualche torto o danno, di agire legalmente, per ottenere una giusta riparazione e risarcimento de' danni; ma altresì l'accusatore o accusatori resteranno severamente castigati con pene corporali. E se i propri sudditi del Re, o di qualche altro principe, Stati, Nazioni o città, fossero già, o saranno per l'avvenire trattati più favorevolmente in questo particolare; i sudditi ancora dei Signori Stati Generali saranno in egual maniera trattati.

Articolo X

Al fine di prevenire qualunque sorta di contrabbando, e per evitare che non si defraudino i diritti dei rispettivi sovrani; si è convenuto che la visita de' bastimenti si farà ne[gli] Stati rispettivi secondo la maniera stabilita dalle leggi degli Stati suddetti: in modo che i rispettivi sudditi non saranno sottoposti a più forti obbligazioni di quelle a cui saranno soggetti i propri

naturali di ciascun paese, o le nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati ed il regolamento de' loro sovrani rispettivi. Riguardo poi ai manifesti delle mercanzie, al tempo di presentarli, ed alla maniera con cui converrà autenticarli; come altresì per quello [che] concerne il mettersi a bordo de' bastimenti soldati o guardie; e generalmente tutto ciò che riguarda le precauzioni necessarie, tanto per vigilare che non si sbarchino furtivamente le Mercanzie, quanto a prevenire le frodi di contrabbando; si osserveranno da ambe le parti le leggi di ciascun paese, ed i regolamenti de' loro rispettivi Sovrani, come si praticano riguardo a propri Naturali Sudditi ed altre Nazioni le più favorite.

Articolo XI

Sarà pienamente libero Mercanti, Capitani, e Padroni di Bastimenti ed altri sudditi delle Parti Contrattanti, maneggiare i propri affari ne' rispettivi Stati per sé medesimi, o darne incarico a chi loro parrà meglio: senza essere obbligati a servirsi di alcun interprete, sensale o fattore, né di altra persona stabilita a tal effetto dalla autorità pubblica, né di pagar loro alcun salario per l'atto della dichiarazione de' loro Bastimenti.

Articolo XII

Allorchè insorgerà qualche differenza tra un Capitano o Padrone di bastimento e suoi marinai ne' Porti dell'uno o dell'altro Stato; e che non possa sopirsi con l'interpolazione, del Console, che vi risiede in nome di quella delle Parti Contrattanti, ai sudditi della quale appartenga quel tal Bastimento; il Magistrato del luogo esigerà solamente dal Difensore, *cioè da quello dei due litiganti, il qual è riconvenuto*, di dare all'Attore in iscritto la propria dichiarazione attestata dal Magistrato medesimo, con la quale si comprometterà di rispondere nella sua patria sulla questione, di cui si tratterà, [d]avanti un giudice competente: mediante il quale [e]spediente non sarà mai permesso ai marinai di abbandonare il bastimento, né di recare al Capitano o Padrone del medesimo impedimento alcuno nella continuazione di suo viaggio: ed in caso si ritrovassero marinai ribelli e ricalcitranti; il Magistrato assisterà il Capitano o il Padrone del Bastimento per imprigionarli e farli stare a dovere.

Articolo XIII

Verranno reciprocamente disbrigati i Sudditi di S.M. e de' Signori Stati Generali alla Dogana o alle Officine della medesima nelle Terre e Stati di ambe le Parti, in ugual maniera, e senza

alcuna distinzione, con la possibile sollecitudine, e senza causar loro qualsiasi impedimento o ritardo.

Articolo XIV

I Vascelli da Guerra dell'uno e l'altro Stato troveran[no] sempre libere ed aperte le Spiagge, i Fiumi, i Porti, e le Coste, per entrarvi, sortirne, e dimorarvi all' Ancora, finché loro sarà necessario, senz'esservi soggetti a visita alcuna: nella condizione però di usare discrezione, e non recare con un troppo lungo ed affettato soggiorno, o in altra guisa, alcun motivo di gelosia ai Governatori delle Piazze e Porti; ai quali anzi i Capitani di detti Vascelli faranno sapere la cagione del loro arrivo, e della loro dimora.

Articolo XV

I Vascelli da guerra di S. M. Siciliana e de' Signori Stati Generali, e quei parimenti de' loro sudditi armati in guerra, potranno liberamente entrare in tutti loro rispettivi Porti, e vi saranno accolti come amici con le Prese, ch'eglino avessero fatte all'Inimico; senza poter essere costretti al pagamento di qualunque diritto, sia de' Signori Ammiraglio dell'Ammiralità, sia di Dogane o altri qualunque ; senza inoltre che i detti Vascelli e Prese possano essere né arrestate né sequestrate; e che neanche gli ufficiali de' Luoghi possano arrogarsi l'ispezione della validità di tali prese; le quali anzi dovranno liberamente sortire, e potranno con piena libertà essere trasportate ne' luoghi destinati dalle loro commissioni, le quali però i Capitani di detti Vascelli saranno tenuti di far costare.

Articolo XVI

S. M. inoltre ed i Signori Stati Generali non permetteranno giammai, che alcun vascello da Guerra, o altro allestito per commissione e servizio di alcun Principe, Repubblica, o qualsiasi città, venga a fare alcuna presa ne' Porti, Spiagge, o Fiumi, che loro appartenghino, su de' Sudditi rispettivi: ed in caso, che segua un tale inconveniente, le Parti Contrattanti impiegheranno scambievolmente la loro autorità e le loro forze per farne seguire la restituzione, e procurarne la convenevole riparazione.

Articolo XVII

I bastimenti caricati per conto de' Sudditi di una delle Parti Contrattanti passando avanti le coste dell'altra, e facendo alto nelle Spiagge o Porti, a cagione di tempesta o altro, non

potranno essere costretti d'ivi scaricare e spacciare le proprie Mercanzie o porzione di esse; né obbligati a pagarvi alcun diritto; se non che nel caso, in cui di lor voglia vi scarichino dette Mercanzie. Ed in tal caso ancora non saranno essi tenuti a pagare altro Dazio, che quello corrispondente alla quantità e porzione di Merci, che effettivamente avranno sbarcate e vendute.

Articolo XVIII

I Padroni de' bastimenti, i loro piloti, ufficiali, soldati, marinai, ed altra gente di mare; i bastimenti medesimi, gli effetti e mercanzie, di cui saranno carichi non potranno essere sequestrati o arrestati in virtù di alcun ordine generale o particolare di chicchessia, o per qualunque motivo od occasione che possa darsi; neppure sotto pretesto della conservazione o difesa dello Stato. E generalmente parlando, nulla potrà esser tolto ai Sudditi d'ambe le Parti, se non con il consenso di quei, ai quali spetteranno le derrate, gli effetti, o mercanzie: e tutto ciò anche nel caso, che se ne pagasse il prezzo. Nel che però non s'intende debbano comprendersi i sequestri e gli arresti, che occorressero farsi per ordine ed autorità della giustizia, e per le vie ordinarie, a causa di debiti leali, contratti, ed altre legittime cause: riguardo ai quali, si procederà secondo i dettami del diritto, e giusta la forma giudiziaria. Non si potranno altresì riconvenire in giudizio i Sudditi particolari delle Parti Contrattanti, né arrestarsi le loro persone e beni, per qualunque pretensione che S. M., o i Signori Stati Generali potessero avere reciprocamente.

Articolo XIX

I sudditi delle Parti Contrattanti, e chiunque dimorerà ne' rispettivi Paesi, potranno con piena sicurezza e libertà, sia nel partirsi dai loro Porti, Regni, o Provincie; sia da' Porti e Regni di altri Stati e Principi; navigare con i loro vascelli, e negoziare le loro mercanzie; chiunque sia il proprietario, verso le Piazze de' loro Nemici dichiarati, o che potrebbero divenir tali, così di ambe le Parti Contrattanti, come di una di esse. Potranno parimente gli stessi Sudditi ed abitanti con la medesima libertà e sicurezza navigare co' [i] loro vascelli, e trafficare le loro Mercanzie, qualunque possa esserne il proprietario, da' Luoghi, Porti, e Spiagge dei Nemici di ambe le Parti suddette, o di una delle due in particolare senza che possano esser turbati o impediti da chicchessia; né solamente a dirittura delle dette piazze nemiche, ma da una in altra ancora; o siano quelle situate nella giurisdizione di un medesimo Sovrano, o sotto il dominio di diversi.

Articolo XX

Questi trasporti e traffici si estenderanno ad ogni sorta di Mercanzie, eccettuate quelle di Contrabbando.

Articolo XXI

Sotto questo genere di Merci di Contrabbando sarà solamente compresa qualunque sorta d'Armi, ed altri assortimenti a quelle relativi; come Cannoni, Moschetti, Mortai, Spingarde, Bombe, Granate, Salsicce, ([ogni] *sorta di Fuochi Artificiati per assortimento di Artiglieria*) Cerchi impegolati, Caffè ed Appoggi da Cannoni, Bandoliere, Polvere, Miccio, Salnitro, Balle, Picche, Spade, Morioni, Celate, Corazze, Libarde, Chiaverine, Cavalli, e Selle de' medesimi, Fondi da pistole, Pendoni da spade: ed altri fornimenti per uso di guerra.

Articolo XXII

Non saranno però compresi nel genere di Mercanzie da Contrabbando i Frumenti, i Grani, ed altre Biade, Legumi, Oglio, Vino, Sale, e generalmente tutto ciò, che appartiene a nutrire ed alimentare la vita: onde resteranno libere, come le altre tutte Mercanzie ed effetti non compresi nel precedente Articolo: tantoché ne sarà permesso il trasporto anche agli Stati de' Nemici d'una delle Parti Contrattanti; non già però alle città e piazze assediate, bloccate o investite. E per togliere qualunque dubbio o equivoco a tal proposito si dichiara, che non si considererà per assediato o bloccato nessun Porto o Città, se non quelli o quelle che per Mare si ritroveranno investiti da dei vascelli da guerra almeno, alla distanza di un poco più del tiro del Cannone della piazza; ed ugualmente per Terra, da Batterie alzate ed altri lavori; in guisa che non possa entrare ne' detti Porti o Città, senza passare sotto il Cannone degli assediati.

Articolo XXIII

L'esecuzione di tutto ciò resta convenuto tra le Parti Contrattanti, che si farà della seguente maniera: cioè, che i bastimenti e barche colle Mercanzie de' Sudditi di una delle due Parti essendo entrati in qualche porto o canale dell'altra, e volendo di là passare a quelli de' nemici, saranno solamente tenuti [a] mostrare agli ufficiali delle Spiagge di quella Potenza, d'onde essi partiranno, i loro passaporti, ne' quali si contenga la specificazione del carico d[el] loro bastimento attestato e corroborato dal sigillo e dal contrassegno ordinario riconosciuto dagli ufficiali dell'Ammiragliato de' luoghi, donde eglino alla prima saran partiti, con la specifica

dichiarazione del luogo dove saranno destinati: e tutto ciò nella maniera ordinaria e di costume. Dopo la qual esibizione de' loro passaporti nella forma espressa, non potranno eglino essere molestati, ricercati, trattenuti o ritardati, sotto qualsiasi pretesto. Nell'intelligenza però che se i detti bastimenti, dopo essere partiti da' loro porti, nel decorso del loro viaggio facessero alto in alcun altro porto, e vi caricassero delle mercanzie; il capitano e il padrone di tali bastimenti saranno altresì obbligati di esibire il manifesto e le spedizioni delle mercanzie, che vi avranno caricate, nella guisa medesima ch'essi debbono presentarle, venendo in dirittura ne' porti dell'uno e dell'altro Stato: e tutto ciò nel tempo e nel modo, che si pratica in ciascuno dei rispettivi Stati.

Articolo XXIV

I vascelli e Bastimenti de' Sudditi di una delle Parti Contrattanti, i quali capiteranno in alcuna Spiaggia delle Terre sottoposte al Dominio dell'altra, senza voler entrare in porto; o che quantunque vi prendano terra, nulla però vorranno sbarcarvi o rompere i loro carichi; non potranno essere costretti a render conto del loro medesimo Carico, se non in caso di sospetto ch'essi portassero ai Nemici delle Parti merci di contrabbando, come resta di sopra dichiarato.

Articolo XXV

Ed essendovi un tale apparente sospetto, saranno i detti Sudditi obbligati di mostrare ne' Porti, giusta la forma di sopra specificata, i loro passaporti.

Articolo XXVI

Se qualche vascello o bastimento de' Sudditi delle Parti Contrattanti [si] fosse scontrato nelle Spiagge o in alto Mare o da' vascelli da guerra dell'altra parte, oppure da' vascelli armati in corso da' suoi Sudditi; questi, per evitare qualunque disordine, non si approssimeranno ai primi, se non a portata del cannone e nel primo caso, sarà soltanto permesso agli ufficiali del Porto il più vicino alla detta Spiaggia; e nel secondo a' capitani di detti vascelli da guerra o armati in corso, di spedire un piccolo battello o scialuppa a bordo de' soprannominati Bastimenti; e di farvi entrare due o tre uomini solamente, ai quali si mostreranno i passaporti o lettere di Mare dal Capitano o Patrone de' medesimi Bastimenti nella guisa di sopra spiegata, e secondo il formulario di tali lettere di mare inserito alla fine di questo Trattato: dai quali passaporti o lettere di Mare possa co[n]sta[ta]re non solamente ciò che concerne il carico, il

luogo, ma altresì la dimora e residenza, tanto del capitano o padrone, che del bastimento medesimo: affinché con tali mezzi possa venirsi in chiaro se essi portano Merci di contrabbando; e ciò apparisca sufficientemente tanto dalla qualità del bastimento, che del suo capitano o padrone: ai quali passaporti o lettere di Mare dar si dovrà intera fede e credito. Ed affinché si conosca meglio la validità di dette lettere di Mare, ed acciò non possano essere in alcuna maniera falsificate e contraffatte; si daranno certe sicure marche e contrassegni non meno di S. M., che de' Signori Stati Generali.

Articolo XXVII

E in caso che ne' vascelli o bastimenti de' Sudditi di una delle Parti Contrattanti destinati verso le Spiagge de' Nemici dell'altra, vi si ritrovi qualche Mercanzia di quelle, che di sopra si sono dichiarate di Contrabbando e proibite; tali mercanzie saranno scaricate, denunziate, e confiscate avanti i Giudici dell'Ammiragliato, o altro competente Magistrato; senza che per ciò il bastimento, o gli altri effetti, merci, e derrate libere e permesse, possano essere in alcun modo sequestrate e confiscate.

Articolo XXVIII

Si è inoltre rimasto d'accordo, che quanto si troverà caricato da' Sudditi delle Parti Contrattanti in un Bastimento de' Nemici dell'altra; quando anche non vi fossero merci di Contrabbando; resterà confiscato con il di più che si ritroverà a bordo di detto bastimento, senza eccezione o riserva alcuna. Quello però che si troverà a bordo de' bastimenti appartenenti a[i] Sudditi di una delle medesime Parti Contrattanti; quantunque il carico fosse in tutto o in parte de' Nemici dell'altra; restar dovrà libero a riserva delle Merci di Contrabbando riguardo alle quali si eseguirà ciò [che] è stato ne' precedenti Articoli regolato. Ed a maggior dilucidazione del presente Articolo, si è di più convenuto, che in caso, che ambedue, o una delle Parti Contrattanti, fossero impegnate in guerra ; allora i beni ed effetti appartenenti a[i] sudditi dell'altra parte, e posti a bordo de' bastimenti della Nazione divenuta Nemica di ambedue, o di una di delle Parti, non potranno già essere confiscati à sol motivo o pretesto di tal imbarco nel bastimento nemico: ciò che si osserverà non solo quando i detti beni e merci siano state caricate prima della dichiarazione della guerra, ma quando anche sia ciò seguito dopo: purché un tal imbarco sia [stato] fatto nel tempo e ne' limiti, che qui si specificano: cioè a dire; se sia [stato] fatto, rispetto al Mar Baltico o a quello del Nord, da Terranova nella Norvegia fino

all'estremità della Manica del Mar Britannico nello spazio di quattro Settimane; e da questa medesima estremità fino al Capo S. Vincenzo, nello spazio di Sei Settimane; e di là nel Mediterraneo fino alla Linea, nello spazio di Dieci Settimane: e finalmente di là della Linea ed in tutti gli altri luoghi del Mondo, nello spazio di Otto mesi; da computarsi dalla pubblicazione della guerra, in cui ambedue le Parti, o una di esse si saranno impegnate. Talmente che le Merci ed i beni de' sudditi delle medesime poste a bordo de' suddetti bastimenti Nemici, non potranno già essere confiscati, durante il tempo suddetto e nelle menzionate estensioni, per essere stati trovati ne' detti bastimenti: anzi al contrario saranno restituiti a' Proprietari, senza alcun indugio, purché non vi siano stati caricati dopo spirati i suddetti termini. Nulladimeno però non sarà già permesso di trasportare verso i Porti Nemici le Merci ed effetti dichiaratisi qui sopra di Contrabbando, che possano ritrovarsi a bordo di un tal Bastimento Nemico; quantunque per la suddetta ragione fossero restituiti. E siccome resta qui sopra regolato, che un Bastimento libero renderà franche mercanzie, che vi saranno caricate, è stato parimenti convenuto che questa libertà si stenderà altresì alle Persone, che si ritroveranno a bordo di un Bastimento libero: di modo che, quantunque tali Persone fossero Nemiche di ambedue le Parti, o di una di esse; basterà che esse si trovino a bordo di un Bastimento libero, per non poterne essere estratte: a riserva che non fossero gente di Guerra impiegate al servizio di detti Nemici. Non si deve però già intendere, che questa libertà riguardi i Sudditi di una delle Parti Contrattanti, che per schivare le procedure della Giustizia, volessero rifugiarsi a bordo di qualche Bastimento dell'altra, sia nelle Spiagge, che ne' Porti: giacché non deve mai un tal Bastimento servire in alcuna maniera di asilo a[i] detti Sudditi fuggiaschi; i quali anzi alla prima richiesta dovranno di buona fede dai Capitani e Padroni de' Bastimenti restituirsi.

Articolo XXIX

E per assicurare vieppiù i Sudditi di ambedue le Parti, che non verrà loro recata violenza alcuna; si proibirà a tutti i Capitani de' loro vascelli da Guerra, Armatori, ed altri, di molestare o danneggiare in qualsiasi i rispettivi Sudditi, sotto pena di essere, in loro stessa persona e ne' beni, mallevadori de' danni ed interessi sofferti e da soffrire fino all'effettiva restituzione e totale risarcimento.

Articolo XXX

A questo effetto sarà ogni Capitano di bastimento, e qualunque Armatore obbligato a dare prima di lor partenza sufficiente e solvibile cauzione avanti ai Giudici competenti, per la

somma di Quindici mila Lire Tornesi, per essere ciascun di essi in solido responsabile delle male procedure, che possano commettere nel loro corso e viaggi; e delle contravvenzioni de' loro Capitani ed Ufficiali al presente trattato come ancora alle ordinanze ed editti, che dalle Parti saranno pubblicati in virtù ed in conformità di questo medesimo Trattato sotto pena di perdita e nullità delle loro stesse commissioni.

Articolo XXXI

Se accadesse, che alcuno de' detti Capitani di una delle Parti Contrattanti facesse presa di un Bastimento de' sudditi dell'altra carico degli effetti o merci di contrabbando qui sopra descritti: e non sarà già permesso a detto Capitano di far aprire né rompere i Bauli, Scrigni, Balle, Valigie, Botti e Casse o di trasportarle, venderle, o cambiarle o altrimenti alienarle; prima che tali cose siano tutte sbarcate e portate a terra, ne' Paesi e Stati di S. M. il Re delle Due Sicilie, alla presenza de' Giudici competenti, e ne' Paesi e Stati della dipendenza de' Signori Stati Generali, alla presenza de' Giudici dell'Ammiragliato; e che non sia fatto con l'intelligenza de' medesimi Giudici Inventario di tali Mercanzie ritrovate nel detto bastimento. A riserva però, che non facendo le dette merci di contrabbando che una sola parte del carico al capitano padrone del bastimento sembrasse meglio, e vi consentisse, di rilasciare al suddetto capitano le tali merci di contrabbando, per continuare liberamente il suo viaggio: nel qual caso il medesimo Capitano o Padrone non potrà in modo alcuno essere impedito di proseguire il suo cammino.

Articolo XXXII

In conseguenza dell'ugualità di trattamento stipulata ne' precedenti Articoli a favore de' sudditi d'ambe le parti; ed in conformità altresì della libertà di Navigazione parimente stipulata negli Articoli antecedenti; i bastimenti de' sudditi delle due parti non potranno essere sottoposti, per qualunque causa, e per qualsiasi pretesto, ai regolamenti generali o particolari, che una delle parti potesse fare rispetto ai bastimenti de' propri Sudditi sia per regolarne la grandezza, l'armamento, la forza degli equipaggi de' Bastimenti destinati a certi viaggi; o sia per qualunque altro simile motivo in modo che i bastimenti de' Sudditi di una delle due Parti potranno partire dai Porti dell'altra per qualsiasi paese, ed in ogni tempo, con uguale libertà.

Articolo XXXIII

Di più, ciascuna delle due Parti Contrattanti, a' fine di trattare i Sudditi dell'altra non meno favorevolmente de' propri; darà tutti gli ordini necessari, per fare in modo che le sentenze e decreti, che saranno pronunciati sulle prese fatte in mare, siano resi con tutta giustizia ed equità, nelle terre e Stati di Sua Maestà da' giudici competenti; ed in quelle de' Signori Stati Generali, dai giudici dell'Ammiragliato. E le dette parti daranno altresì ordini precisi ed efficaci, che tutti decreti, sentenze, e provvedimenti di giustizia già dati, o da darsi, siano secondo la loro forma prontamente e debitamente eseguiti.

Articolo XXXIV

Ed allorché l'Ambasciatore, o qualche altro pubblico Ministro, ed in sua assenza il Console di una delle Parti residente appresso dell'altra, si graverà delle sentenze giudiziarie, che saranno state date nelle cause mentovate al precedente Articolo; si accorderà la revisione di tali sentenze, nella maniera e sul piede, che ciò si pratica nelle terre e Stati delle due Parti, quando si accordano tali revisioni. Ed affinché a ciò si provveda dentro un termine ragionevole di tempo; si è convenuto di fissare per questo effetto il termine al più di tre mesi: senza che né prima né dopo la prima sentenza, e pendente la revisione, i beni ed effetti dibattuti e reclamati possano esser venduti; se pur non fosse di consenso delle parti interessate, per evitare la perdita di dette merci.

Articolo XXXV

Allorché una controversia rimarrà decisa nella prima o seconda istanza; tra quei che avranno fatte delle prese, e gl'interessati in quelle; e che i detti interessati verranno a ottenere una sentenza o decreto favorevole; la detta sentenza o decreto avrà la sua esecuzione mediante la dovuta malleveria, nonostante l'appellazione che interporre volesse chi fatta avrà la presa ma non al contrario.

Articolo XXXVI

Non potranno i Sudditi di una delle due parti prendere alcuna commissione per particolari armamenti, ovvero lettere di rappresaglia dai principi, terre o Stati che potessero diventare nemici dell'altra parte; né inquietare, o danneggiare in maniera alcuna i sudditi di questa, in virtù di somiglianti commissioni o lettere di rappresaglia; e neppure servirsene per andare in corso: sotto pena di essere inseguiti e castigati come pirati. A questo fine, tutte le volte che

ciò sarà ricercato da una parte e dall'altra, si pubblicheranno e rinnoveranno nelle terre e Stati dell'obbedienza d'ambe le parti dei bandi, che proibiscono espressamente di far uso di qualunque maniera di simili commissioni o lettere di rappresaglia sotto l'enunciata pena; che dovrà severamente eseguirsi contro i trasgressori, oltre l'intera restituzione, che saranno tenuti di fare a quei, ch'essi avranno danneggiati. Né potranno in avvenire darsi da veruna delle parti lettere di rappresaglia a pregiudizio de' sudditi dell'altra; se non in caso solamente di manifesto rifiuto della giustizia; il quale per altro non potrà dirsi verificato; se l'istanza e richiamo di colui, che domanda le dette rappresaglie, non sia prima comunicata al Ministro, o in sua assenza al console, che si ritroverà risiedere ne' domini per parte di quello Stato, contro i di cui sudditi saranno esse domandate; affinché nel termine di quattro mesi, o piuttosto se sarà possibile, abbia egli luogo d'informarsi del contrario, o procurare il compimento di giustizia, che sarà dovuta.

Articolo XXXVII

Se mai avvenisse, che qualche vascello da guerra o mercantile di una delle parti venga a naufragare per tempesta o altro accidente presso le spiagge dell'altra; per quello riguarda i Regni delle Due Sicilie, il console o vice-console, che risiede ne' luoghi o nel sito più vicino, avrà cura di far porre in salvo il vascello e suoi effetti, conforme all'uso antico e generale: e per quello concerne le terre e domini de' Signori Stati Generali, si farà lo stesso mediante le persone, a cui resta confidata tale incombenza: e detti vascelli, i suoi arredi, beni e mercanzie, come ancora il prodotto degli effetti salvati e che saranno stati venduti per impedirne il guasto e la perdita; e generalmente tutto ciò, che sarà stato salvato, dovrà restituirsi senza formalità di processo: purché ne venga fatta la richiesta fra un anno e un giorno dai Proprietari o altri che da essi ne abbiano incarico e facoltà; e ciò senza pagarsi per questo alcun diritto al fisco del portolano o a qualunque altro ma pagandosi solamente le ragionevoli spese, e tutto ciò che resterà regolato tra le dette parti per diritto di salvamento: senza che, sotto pretesto di altri pretesi diritti da qualunque Signore particolare o dagli abitanti di qualsivoglia luogo dell'uno o dell'altro Stato, possa altrove ritenersi nulla de' detti vascelli. Ed in caso di contravvenzione al presente Articolo, promettono le Parti di impiegare efficacemente la loro autorità per far punire con tutta la possibile severità coloro, che si troveranno colpevoli di qualche disordine su questo punto. Che se gli effetti salvati dal Naufragio fossero stati trasportati fuori da un paese, che non sia punto del dominio di quella delle parti, presso le di cui terre e stati è seguito

il naufragio; e che il Comandante o Padrone del Vascello naufragato voglia fare trasportare tali effetti di là in altri paesi situati fuori di detti Stati; non si pagherà diritto alcuno o peso per i medesimi effetti: ma se il detto Comandante o Padrone giudicasse a proposito di vendervi i detti effetti; dovrà pagarne i diritti che ne sono dovuti; defalcando il danno e la perdita sofferta. Che se poi gli espressati effetti sono stati caricati nelle terre di quella delle parti, nelle di cui spiagge hanno i bastimenti pericolato; e che gli interessati giudicassero bene di non farli uscire; ma di lasciarli e venderli: in tal caso dovranno loro restituirsi i diritti di estrazione, che ne siano stati pagati.

Articolo XXXVIII

Non daranno le Parti Contrattanti ricovero ne' paesi di loro dominio ad alcun pirata o corsaro qualsiasi; ma li faranno inseguire, castigare, scacciare da loro Porti: ed i bastimenti depredati, così come che gli effetti tolti da tali pirati o corsari, che si ritroveranno esistere dopo la preda fattane; saranno subito e senz'altra formalità di processo restituiti liberamente a' Proprietari, che li reclameranno.

Articolo XXXIX

I sudditi delle parti contrattanti potranno nei paesi e negli Stati rispettivi disporre de' loro beni per testamento, donazione, o in qualunque altra maniera: ed i loro eredi sudditi di una delle due Parti, che dimoreranno nelle terre dell'altra, o anche altrove, potranno racco[glie]re la loro eredità anche *ab intestato*, sia per se medesimi, sia per mezzo di loro Procuratore o Commissionato; sebbene non abbiano essi ottenuta alcuna patente di naturalizzazione: senza che possa loro essere contrattato l'effetto di questa commissione sotto pretesto di qualche diritto o prerogativa di province, Città, o persone private. E se gli eredi, ai quali saranno ricadute le successioni, fossero in minorità, i tutori o curatori, stabiliti da' giudici del domicilio dei predetti Minori, potranno regolare, governare, amministrare, vendere e alienare i beni a' quali saranno succeduti i medesimi Minori, e generalmente potranno esercitare, riguardo a tali eredità e beni, tutti i diritti e funzioni, che appartengono ai tutori e curatori, secondo la disposizione delle leggi: la qual per altro non potrà aver luogo, se non se nel caso, in cui il testatore non avesse nominati per testamento, codicillo, o per altro legittimo strumento, i tutori o curatori.

Articolo XL

Potranno in ogni tempo le Parti Contrattanti far costruire, equipaggiare, o noleggiare ne' paesi l'una dell'altra tal numero di vascelli, che meglio loro sembrerà, o[s]sia per la guerra [che] per il commercio: come altresì comperare tal quantità di Munizioni da guerra, di quanta sarà loro di bisogno: purché però il Sovrano degli Stati, da' quali li vorranno estrarre i suddetti vascelli o munizioni non ne avesse bisogno per suo proprio uso, e non fosse per tal cagione obbligato di proibirne l'estrazione. Fuori di quello caso i rispettivi sovrani impiegheranno la loro autorità, affinché il detto traffico di vascelli, e compra[vendita] di munizioni si faccia di buona fede ed a prezzo ragionevole: senza che le parti possano accordare il medesimo permesso ai nemici dell'una o dell'altra, nel caso che tali Nemici fossero gli aggressori. Ben inteso però, che se l'una delle Parti Contrattanti vorrà far costruire de' bastimenti, dovrà nelle forme farne l'istanza al Governo.

Articolo XLI

Ogni una delle parti contrattanti potrà stabilire de' consoli o vice-consoli ne' rispettivi porti, dove occorre Commercio, e dove possano approdare bastimenti, ma non già nelle Città interiori degli Stati, nulla più che ne' piccoli porti ne' quali non si trovi alcun traffico. E detti consoli o vice-consoli vi goderanno i medesimi privilegi ed immunità, di cui godono i consoli della Nazione la più favorita. I medesimi si dovranno contentare de' diritti, che i loro sovrani gli accorderanno; senza potere esigerne di vantaggio; e se si farà lagnanza ch'essi ne esigessero de' maggiori, i Sovrani vi porranno ordine. Che se qualcuno de' Sudditi d'ambe le Parti venisse a morire *ab intestato*, e senz'aver stabilito sull'eredità gli opportuni amministratori, tutori o curatori; il console della nazione formerà inventario de' beni, effetti, e Scritture del defunto, con l'assistenza di due o tre Mercanti della sua Nazione a propria scelta, cd il cancelliere della Nazione li restituirà a quelli che vi avranno diritto. Si avrà l'attenzione da una Parte e l'altra di nominare per consoli ne[gli] Stati rispettivi, come si è detto di sopra, de' propri sudditi naturali; che se una delle Parti Contrattanti nominerà per suo console negli Stati dell'altra un Suddito di questa; sarà in libertà di quest'ultima di ammetterlo o rifiutarlo.

Articolo XLII

Se per inavvertenza o in altra guisa accadesse qualche inosservanza, o contravvenzione al presente trattato, per parte di uno dei due Contrattanti, o dei loro successori; non lascerà già perciò [il trattato] di sussistere in tutto il suo vigore; senza che per ciò si devenga alla rottura

della confederazione, amicizia, e buona corrispondenza: ma piuttosto si darà riparo prontamente alle suddette contravvenzioni: e se quelle procedessero per colpa o mancanza di qualche suddito particolare, ne sarà egli punito e castigato.

Articolo XLIII

E per meglio assicurare nell'avvenire il commercio e l'amicizia tra i sudditi di ambe le parti si è convenuto che se in appresso sopravvenisse qualche interruzione di amicizia, oppure un'aperta rottura tra le due parti, verranno sempre accordati ai sudditi rispettivi due anni di tempo dopo una tal rottura per vendere i loro beni ed effetti; o ritirarsi con i medesimi, e trasportarli con piena libertà dove meglio loro sembrerà; senza che possa loro darsene impedimento alcuno, né procedersi, durante il tempo dei due Anni, ad alcun sequestro de' loro effetti, e molto meno all'arresto di loro persone.

Articolo XLIV

Si pr[o]v[v]e[de]rà da entrambe le parti [a evitare], per quanto sarà possibile, tutto ciò che potesse in qualsiasi maniera impedire diretta[mente] o indirettamente l'esecuzione del presente trattato; e specialmente degli articoli II e III., ed alle menome querele, che se ne facessero, li obbliga l'una e l'altra parte a darvi o farvi dare immediatamente riparo. E se fuori di ogni aspettativa si trovasse che qualche articolo del presente Trattato non fosse con bastante chiarezza espresso o stipulato, si procurerà di rimediarvi più presto che sarà possibile.

Articolo XLV

Tutti gli articoli contenuti in questo trattato saranno osservati nonostante qualsiasi ordinanza contraria, che potessero aver luogo nelle terre e Stati delle parti contrattanti.

Articolo XLVI

Sono inoltre i contrattanti rimasti d'accordo che, siccome questo trattato non ha altro oggetto, che il vantaggio e sicurezza del Commercio dei rispettivi sudditi; non si potrà giammai, in virtù della presente convenzione, trarre alcuna conseguenza rispetto agli obblighi, che risultano dai Trattati di Münster del 1648, e dell'Aia del 1650, riguardo ai quali le parti Contrattanti rimarranno assolutamente nel loro intero: promettendosi vicendevolmente l'una all'altra nella più forte maniera, di non far mai alcun uso di qualunque omissione, che potesse

ritrovarsi a quello riguardo nel presente trattato, o di alcuna stipulazione generale, convenzione o accordo, che rispetto al commercio e [alla] Navigazione sono stati regolati e conclusi con il presente trattato in favore de' rispettivi sudditi.

Articolo XLVII

Il presente trattato sarà ratificato nel termine di tre mesi, o più presto, se sia possibile. Egli rimarrà in seguito pubblicato, verificato e registrato rispettivamente in tutte le corti, tribunali, e luoghi, dove accostumansi di fare tali pubblicazioni, verifiche, e registrazioni. In fede di che Noi Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie e Deputati e Plenipotenziari delle loro Alte Potenze i Signori Stati Generali, in virtù delle Facoltà conferiteci, e delle rispettive autorità, abbiamo in loro stesso nome sottoscritte le presenti con nostre firme ordinarie e consuete, ed a quelle abbiamo fatto apporre i Sigilli delle nostre Armi.

Fatto all'Aia il dì ventisette agosto Mille Settecento Cinquantatré.

Il conte di Faulon Finocchietti

W.R.V. Heckeren

W. Bentinck

P. Steyn

P. Mogge van Renesse

D'Ablaing-Giessenboug

G. van Itsma

A.L.V. von Pallandt

G. de Valcke

Allegato alla lettera del Marchese de Curtis del 1781¹¹

[c.1r]

Meisseigneurs,

Je viens de recevoir la lettre circulaire que Leurs Excellences ont daigné m'écrire en date du 9 décembre de l'année dernière, par laquelle elles m'ont ordonné de leur donner des éclaircissements sur les articles suivants : c'est pourquoi voulant m'acquitter de mon devoir, je leur envoie la note ci-après.

1. Comment la recherche des vaisseaux Danois a augmenté dans les parages de votre district consulaire depuis le commencement des troubles, et combien de *lasts* de commerce ont été frétés de plus dans l'année passée, que dans la première année de la guerre ?

Réponse. Il n'y a point de doute que depuis la déclaration de la guerre actuelle entre la France et l'Angleterre, le commerce du Pavillon Danois commença à augmenter, et de jour en jour améliorer ; car celui des François et des Anglais venant à manquer, précisément pour le cabotage dans la Méditerranée, les navires Danois furent recherchés pour être frétés comme neutres. Après cela l'Espagne c'étant pareillement contre la même Angleterre, ces Puissances en guerre furent dans le cas de ne pouvoir librement exercer leur commerce, et les neutres s'emparèrent à cause de la rareté des navires marchands qui jouissaient de la liberté du commerce. On doit aussi ajouter à cela que les Hollandais, pendant cette même guerre gênés par la France, et également par l'Angleterre, tant à l'égard du commerce et de la navigation, que pour la sûreté de leurs domaines, et de leurs établissements dans les Indes, ont été contraints de resserrer leur commerce de cabotage dans la Méditerranée, dont ils faisaient un très grand usage, et qui a été ensuite occupé par les Danois et les Suédois ; de sorte que d'une année à l'autre, le commerce de ceux-ci a beaucoup augmenté.

Les Anglais, pour envoyer leurs marchandises au dehors avec sûreté, ayant pris la précaution de les faire aisément transporter dans l'entrepôt de la ville

¹¹ RGS, UDK, Journalsager, prot. n. 1128.

Impérial d'Ostende entre les mains de leurs correspondants ; ceux-ci ont frétés des navires Danois ou Suédois, comme neutres, pour les importer dans les lieux de leur destination. Les François de même, pour ne pas exposer leurs marchandises au danger d'être attrapées par les Anglais, les ont embarquées sur des navires neutres et francs des Pirates Barbaresques.

Ayant examiné mon Zibaldone, j'ai trouvé que du premier de Janvier de l'année 1775, jusqu'à la fin de février de l'année 1776, les *lasts* de commerce suivants la note du passeport turc, qui furent frétés, revinrent dans mon parage au nombre seulement de 243 pour les 4 vaisseaux qui y relâchèrent.

Du premier mars 1776 jusqu'à la fin de février de l'année 1777, le nombre des *lasts* frétés monta à 518 pour les 8 navires qui y abordèrent.

Du premier mars 1777 jusqu'à la fin d'avril 1778 les *lasts* furent 590 pour 10 navires abordés.

Du premier Mai 1778, jusqu'à la fin de Janvier 1779, les *lasts* furent 688 pour les 12 navires qui relâchèrent.

Du premier Février 1779, jusqu'à la fin d'avril de l'année 1780, les navires augmentèrent au nombre de 41 composants *lasts* de commerce 2154.

[c.1v] Du premier Mai de l'année 1780, jusqu'à la fin d'Avril de l'année courante 1781, les navires ont monté à quarante-huit, dont les *lasts* sont 2631 ainsi qu'on peut le voir dans la note ci-incluse que j'ai l'honneur de remettre à leurs Excellences.

On voit donc clairement que la fréquence des vaisseaux Danois dans les parages de mon département consulaire, non seulement a augmenté d'un an à l'autre pendant la guerre, mais encore que dans ce dernier temps l'amélioration du commerce de la nation Danoise qui y est arrivée, est bien considérable.

2. Combien en général les nolis sont montés à peu près à raison d'un last de commerce ?

Réponse. Les nolis avant les troubles étaient régulièrement de quarante florins d'Hollande pour chaque *last* évalué à quatre mille livres pareillement poids d'Hollande pour le transport des denrées, et des marchandises du nord dans les ports de mon parage : ces nolis depuis la guerre ont augmenté de jour en jour, de sorte qu'ils ont arrivé à soixante, 70, 80, 90 et jusques à 100 florins pour chaque last calculé au poids de quatre mille livres d'Hollande.

A l'égard du transport des stockfisch de Norvège à ces cantons-ci, on était accoutumé avant la guerre de payer un demi-florin d'Hollande pour chaque vaghe (*sic*) de ce poisson sale, mais après les troubles, ces nolis ont augmenté jusqu'à un florin pour vaghe (*sic*), comme il est arrivé aux deux Navires Danois, qui sont actuellement dans ce part-ci de Naples.

3. Quelle nation a l'avantage sur la nôtre et par quelles raisons son Pavillon est plus estimé ?

Réponse. Il est incontestable que les pavillons qui sont privilégiés par les Traités, sont plus recherchés à cause des avantages qu'y retrouvent les Fréteurs à l'égard de leurs denrées & marchandises qui ne sont pas exposés à la manifestation, ni aux doubles visites des Douanes au bord du navire lorsqu'il en est exempt, et point du tout exposé aux peines et aux dangers de la Contrebande, pour laquelle les marchandises & le navire même pourraient être confisqués.

Dans ces deux Royaumes-ci des Siciles, lorsqu'ils étaient Province de l'Espagne ou de la Maison Impériale d'Autriche, quatre nations seulement jouissaient de ce privilège d'exemption: c'est à dire, la France, l'Espagne, l'Angleterre, & la Hollande, en force de leurs anciens traités de navigation & de commerce; mais depuis l'année 1734, qu'ils furent érigés en Royaumes tout indépendants sous le gouvernement de Charles de Bourbon Enfant d'Espagne, & présentement Roi Catholique; ce Monarque jugea à propos d'en changer la régie, et de mettre toutes les nations étrangères commerçantes dans une parfaite égalité, & à niveau l'une de l'autre, afin d'acquérir la concurrence & l'abondances des denrées & des marchandises étrangères, et de les rendre au meilleur marché qu'il fut possible. C'est pourquoi on érigea des nouveaux traités avec la Porte, la Suède, la Hollande, & la Danemark, dont les Pavillons furent tous également assujettis à la manifestation, & à la double visite des Douanes, lorsque les navires auraient relâché dans les Ports de ces Domaines-ci. Ce qui est remarquable, c'est que la Hollande qui jouissait auparavant du précieux privilège d'exemption, fut contrainte d'y renoncer pour établir ce nouveau traité de la même manière qu'on avait contracté avec les autres.

Cette Cour-ci se flat[t]ait que la France & l'Angleterre voudraient bien s'uniformiser à cet établissement, mais la France pour son influence, comme chef de la Maison de Bourbon qui régnait ici; et l'Angleterre pour son opiniâtreté, sa hâter, &

sa puissance en mer, ne voulurent jamais se rendre à l'arrangement des nouveaux traités, & renoncer à leurs anciens privilèges acquis à force de sang dans les guerres et accordés dans les paix par leurs traités dont ils croyaient être en paisible possession & en devoir légitimement jouir. C'est pour cela que dans cette Cour-ci les démêlés avec la France & l'Angleterre furent bien grands, sans que lesdites Puissances n'eussent jamais voulu s'assujettir aux vues du Roi de Naples. Sur cet exemple la Hollande s'apercevant que l'objet proposé d'une parfaite égalité entre toutes les nations commerçantes, ne s'exécutait point auprès de cette Cour-ci, ne voulut pas se soumettre ni à la manifestation, ni aux visites des Douanes au bord de ses vaisseaux.

[c.2r] Dans ces entrefaites le Roi de Naples ne pouvant se battre avec ces puissantes nations mais voulant plutôt cimenter leur bonne amitié, prit le parti de la dissimulation & de la tolérance. En attendant les Danois & les Suédois en ont souffert les désavantages à l'égard de leur Pavillon qui n'étant point privilégié comme celui des Français, Anglais & Hollandais ; ceux-ci ont joui de la préférence, et par-là ont été plus estimés & plus recherchés.

4. S'il'y a des doutes auxquels les Traités aient donné lieu ?

Réponse. Le Traité de Danemark contient l'article 6 qui serait véritablement d'un grand préjudice à notre Pavillon s'il était exécuté dans les formes, à cause de la surcharge des impôts du vingt pour cent pour les denrées qui ne proviennent pas du crû de Danemark; mais, graces à Dieu, cet article-là n'a jamais eu la moindre exécution à l'égard de la régie des Douanes des deux Siciles, où les droits & les impôts sont exigés dans la même Douane, & non sur les vaisseaux, et sont fixement réglés suivant l'établissement du tarif, qui ne regarde absolument que les genres des marchandises, et non les lieux de leur crû, ni même les vaisseaux qui les ont importées, comme j'ai eu l'honneur de représenter plusieurs fois. Les Danois étant sujets à la manifestation des marchandises qu'ils ont à bord de leurs navires, sont obligés seulement à en déclarer exactement la qualité & quantité, et nullement l'endroit d'où ils les ont exportées pour les apporter ici: ensuite la Douane charge ses commis pour aller vérifier sur le vaisseau la manifestation faite, & envisager si elle est juste ou défectueuse, et quand tout va d'accord, le maitre du navire s'est acquitté de son devoir; et c'est aux marchands du pays d'avoir soin du débarquement des marchandises, qui sont d'abord après transportées & introduites dans la Douane où elles restent déposées jusqu'au

temps qu'ils sont dans le cas de les retirer delà, moyennant le paiement des droits & des impôts établis & fixés par le Tarif.

Les Navires de Pavillon privilégié ne sont pas obligés à faire la moindre manifestation, et encore moins à subir les visites de la Douane à bord, mis pour éviter toute contrebande la d[it]e Douane à la précaution de faire environner le vaisseau par des felouques armées & postées en garde, afin que rien ne sorte, ni ne puisse entrer dans le dit vaisseau sans la permission, présence, & assistance des commis de la Douane.

Voilà donc quelle est la différence & le grand avantage qu'il y a entre un navire de Pavillon privilégié, & celui qui ne l'est point, lorsque l'un & l'autre viennent à relâcher quelque port de ce Domaine.

5. Comment ces doutes ont été décidés en faveur de notre Pavillon pour servir de règle & de norme pour l'avenir ?

Réponse. Le Pavillon Danois n'a essuyé aucune difficulté dans l'exécution de son traité et il n'y a jamais eu la moindre contestation ; car l'on peut même dire qu'il a plutôt été favorisé, à cause qu'on a tout à fait oublié l'exécution de l'article 6.e comme s'il n'eut jamais été conclu, d'autant plus que naturellement il n'était pas praticable. Et je puis naïvement assurer leurs Excellences, que les visites des Douanes sont exécutées avec toute la bienséance & en forme d'une simple cérémonie, eu égard à l'exactitude des Maitres des Navires Danois, qui n'ont jamais donné lieu au moindre soupçon d'aimer la contrebande qui chaque dans le fond les Douanes & les Ministres du Roi qui en ont la régie.

Mais d'un autre côté les Danois pourraient bien réclamer auprès de cette Cour-ci suivant leur Traité, la faculté de jouir de l'égalité établie & souhaité par le Roi de Naples entre les Nations commerçantes d'autant que pour article général, il fut expressément arrêté, que tout privilège qu'on accordait à quelconque nation, même à la plus favorisée, s'entendrait pareillement accordé aux Danois. Cela posé, s'il est incontestable, que les Hollandais jouissent réellement du privilège d'exemption auquel ils renoncèrent dans leurs traités, il serait très juste que puisque les Danois ont leur traité sur la même règle, des Hollandais, ils soient mis à niveau d'eux, et qu'en conséquence si une nation jouit du privilège d'exemption l'autre doit pareillement en jouir, ou bien que ni l'une ni l'autre puisse avoir cet avantage qui détruit l'égalité

sagement établie par cette Cour-ci en faveur du commerce . Je n'ai point manqué de représenter plusieurs fois ce préjudice à notre Cour que souffre ici le Pavillon Danois, et de le faire représenter aussi par Monsieur l'Envoyé Comte de Wedel sur un Mémoire détaillé que j'eus l'honneur de lui produire pour le mettre sous les yeux de sa Majesté, afin qu'elle donnât des ordres en conséquence, & qui n'ont pas encore été communiqués.

En attendant, j'ai l'honneur d'assurer leurs Excellences de tout mon zèle, mes soins, & mon empressement pour contribuer à l'avantage du commerce de la Nation, et au bon service du Roi, et j'ai celui pareillement d'être avec un très profond respect.

Messeigneurs.

Naples ce 21 Mai 1781

De Leurs Excellences

Le très-humble &
très obéissant serviteur
Le Marquis de Curtis

**Note des Navires Danois qui ont relâché dans les ports des Royaumes des deux Siciles depuis le premier Mai de l'année 1780:
jusqu'à la fin de Fevrier 1781**

[Data di arrivo]	Nom du maitre du Navire	Nom du Vaisseau	Domicile du Navire	Endroit d'où il vient	Portée du Vaisseau en lasts	La charge importée	Jour du départ	Destination	La charge exportée	Fraix d'avarie ordinaire	Droits consulaires payés
Naples											
1780											
Au 4. Mai	Hans Christensen	Frau Cecilie	De Flensburg	De Ostende	45	Marchandises	22. Mai	Messine	Marchandises	D 36.-	D 13.-
6. Juillet	Cornelis Andersen	La Concorde	De Copenhague	De Fiume	70 ½	Tabacs	21. Juillet	Civitavecchia	Vide	" 38.-	" 8.80
16. Août	Hans Nissen	Anne Elizabeth	De Flensburg	De Livourne	58	Marchandises	23. Août	Pour Palerme	Marchandises	" 37.-	" 15.60
26. dit.	Frideric Hessenberg	Pachan	De Copenhague	De Cartagene	50	Libans	9. Septembre	Pour Château en mer Stabie	Vide	" 36.-	" 14.00
16. Septembre	Jargen Vohler	La Providence	De Christiania	De Salerne	89	Marchandises	23. dit.	Pour Messine	Marchandises	" 42.-	" 21.80
18. dit.	Hans Christensen	Frau Cecilie	De Flensburg	De Livourne	45	Marchandises	4. Novembre	Pour Messine	Marchandises	" 38.-	" 13.00
28. dit.	Anders Brun	La Providence	De Christiania	De Salerne	49	Marchandises	2. Octobre	Pour Messine	Marchandises	" 36.-	" 13.80
15. Novemb.	Rolf Müller	La Résolution	De Drontheim	De Drontheim	49	Stockfischs	5. Decembre	Pour Livourne	Vide	" 38.-	" 13.80
1781											
23. Janvier.	Nielsen Nielsen	Bone Vüe	De Flensburg	De Lisbonne	64	Stockfischs					

dit.	Christian Dehlker	Louise Ulrica	De Copenhague	De l'Isle Man	43	Harengs [Arangs] fumés	5. Mars	Pour Gallipoli	Vide	“ 38.-	“ 12.60
26. dit.	Jean Jargen Harboè	Margherita Bolletta	De Bergen	De Bergen	40 ½	Stockfischs					
27. dit.	Jean Jorgensen	Eendrahte	De Altona	De Saint Yves	41						
Salerne											
1780											
25. Août.	Jargen Vohler	La Providence	De Christiania	De Ostende	89	Marchandises	14. Septembre	Pour Naples	Marchandises	“ 30.-	“ 21.80
26. dit.	Anders Brun	La Providence	De Christiania	De Exon	49	Marchandises	13. dit.	Pour Naples	Marchandises	" 28.-	“ 13.80
Gallipoli											
1780											
9. Novemb.	Wulf Bahansen	La Fortune	De Flensburg	De Livourne	43	Vide	25. Novembre	Pour Hambourg	Huile	" 28.-	“ 12.60
21. dit.	Piters Matias Koed	Frau Elizabeth	De Altona	De Livourne	42 ½	Vide	21. Decembre	Pour Hambourg	Huile	" 28.-	“ 12.50
1781											
19. Janvier.	Jean Nilsen	L'Esperance	De Altona	De Livourne	69	Vide	18. Fevrier	Pour Hambourg	Huile	" 27.-	“ 17.80
23. dit.	Jargen Henric Dalze	Le Duc Ferdinand	De Copenhague	De Livourne	93	Vide	19. dit.	Pour Hambourg	Huile	“ 30.-	“ 22.60
24. dit.	Anders Frideric Petersen	Anne Marie	De Flensburg	De Livourne	42	Vide	1. Mars	Pour Stettin	Huile	“ 26.-	“ 12.40
Palerme											
1780											

17. Août	Hans Christensen	Johannes	De Flensburg	De Gênes	106	Vide	25 Août	Pour Girgenti	Vide	" 42.-	" 23.60
2. Septemb.	Henric Natie Knabe	Dorothee	De Altona	De Marseille	44	Marchandises	28. Septemb.	Pour la Côte	Vide	" 30.-	" 13.60
3. dit.	Hans Nissen	Anne Elizabeth	De Flensburg	De Naples	58	Vide	18. dit.	Pour Girgenti	Vide	" 32.-	" 14.-
11. dit.	Cornelisen Andersen	La Concorde	De Copenhague	De Livourne	70 ½	Marchandises	28. dit.	Pour Catanie	Vide	" 31.-	" 18.90
16. dit.	Marcus Bruhn	Frau Marie	De Flensburg	De Livourne	42 ½	Marchandises	26. dit.	Pour Sciacca	Vide	" 30.-	" 13.30
25. dit.	Peters Petersen	La Fortune	De Altona	De Gênes	61	Marchandises	4. Novembre	Pour Girgenti	Vide	" 33.-	" 17.-
20. Octobre	Knad Matthienten Tries	Hodersleben	De Flensburg	De Gênes	88	Marchandises	31. Octobre	Pour les Ecuillets	Vide	" 34.-	" 22.40
31. dit.	Jens Kroger	Sugebund Marie	De Altona	De Livourne	52	Marchandises	11. Novembre	Pour Girgenti	Vide	" 31.-	" 15.20
7 Nov.	Claus Soven	Elorche Elizabeth	De Flensbourg	De Livourne	72 ½	Marchandises	20. dit.	Pour Girgenti	Vide	" 32.-	" 17.30
1781											
2. Janvier.	Jacob Boyssen	L'Europe	De Flensburg	De Gênes	124	Marchandises	1. Fevrier	Pour Sciacca	Vide	" 39.-	" 29.60
Messine											
1780											
1. Mai	Jargen Hansen	Geltrude Catherine	De Altona	De Trieste	53	Marchandises	14. Mai	Pour Petersbourg	Citrons	" 30.-	" 14.60
12. Juin.	Hans Christensen	Frau Cecilie	De Flensbourg	De Naples	45	Marchandises	30. Juin	Pour Hambourg	Sue de citrons	" 32.-	" 13.-

23. Septem.	Piter Micheles	Frau Anne	De Hafnie [antico nome di Copenaghen]	De Livourne	38	Marchandises	8. Novembre	Pour Hambourg	Citrons	“ 30.-	“ 11.60
9. Octobre	Jargen Vohler	La Providence	De Christiania	De Naples	89	Marchandises	21. Octobre	Pour Lipari	Vide	“ 33.-	“ 16.35
10. dit.	Hans Christensen	Frau Cecilie	De Flensburg	De Naples	45	Marchandises	26. Novembre	Pour Copenhague	Citrons	“ 33.-	“ 13.-
19. dit.	Piters Richelsen	Nordisce Tried	De Fehmern [Fehmarn]	De Livourne	49	Marchandises	21. Octobre	Pour Lipari	Vide	“ 32.-	“ 13.80
Au 23. Octob.	Anders Brun	La Providence	De Christiania	De Naples	49	Marchandises	Le 29. Octobre	Pour Lipari	Vide	D 32.-	D 13.80
30. dit.	Boy Tiebye	La Galiote	De Altona	De Livourne	29	Marchandises	19. Novembre	Pour Hambourg	Citrons	" 28.-	“ 9.80
31. dit.	Piters Witheim	Frau Marie	De Flensburg	Du Port Mahon	63	Marchandises	14. dit.	Pour Livourne	Vide	“ 31.-	“ 16.60
16. Novemb.	Hans Jensen Raben	La Fortune	De Flensburg	De Livourne	29	Marchandises	11. Janvier 1781	Pour Amsterdam	Fruits secs	" 28.-	“ 9.80
16. Decemb.	Thomas Hollonsen	Frau Agheta	De Altona	De Livourne	32	Marchandises	22. Decem ber	Pour Hambourg	Fruits secs	“ 32.-	“ 10.40
Naples											
1781(Suite pour tout le mois d’Avril 1781)											
Au 15. Avril	Pierre Classen	Le Mercure	De Altona	De Ostende	33.	Marchandises	Le 9. Mai	Pour Messine	Marchandises	“ 46.60	“ 10.60
Au dit jour	Christian Richelson	L’Union	De Aabenraa [Apenrade]	De Ostende	61	Marchandises	Le 10. Mai	Pour Messine	Marchandises	" 54.-	“ 16.20
Gallipoli											
Au 11 Mars.	Christian Dehlker	Louise Ulrica	De Copenhague	De Naples	43	Vide	Le 31. Mars	Pour Hambourg	Huile	“ 35.-	" 12.60

Au 28 dit.	Pierre Holdt	Jeanne Marie	De Flensburg	De Livourne	35	Vide	Le 15. Avril	Pour Hambourg	Huile	“ 35.-	“ 11.00
Au dit jour	Simeon Boyssen	Lindrast	De Altona	De Livourne	34	Vide	Le 18. Avril	Pour Halsin[g]ør	Huile	“ 34.-	“ 10.80
Au 12 Avril	Hans Jergensen	La Concorde	De Altona	De Naples	41	Vide	Le 30. Avril	Pour Amsterdam	Huile	“ 32.-	“ 12.20
Messine											
Au 10. Avril.	Gerge Harboé	Marguerite Bollette	De Bergen	De Naples	40 ½	Vide	Le 18. Avril	Pour London	Marchandises	“ 38.-	“ 12.10
Au 15. dit.	Pierre Detersen	Le Prophète Elie	De Bergen	De Livourne	41	Marchandises	Le 2. Juin	Pour Hambourg	Marchandises	“ 33.-	“ 12.20

Recueil des navires

Naples 14
 Salerne 2
 Gallipoli 9
 Palerme 10
 Messine 13

Total 48

Naples ce 31 Mai 1781
 Le Marquis de Curtis

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI D'ARCHIVIO

Archivio di Stato di Napoli

Fondo Ministero Affari Esteri

Legazione del governo di Svezia in Napoli

2054 (1740-1790)

Legazione del governo di Napoli in Svezia

2047 (1741-1744)

2048 (1745-1749)

Legazione napoletana in Spagna

1894 (1743)

1895 (1743)

1896 (1744)

1897 (1745)

1898 (1746)

1899 (1746)

1900 (1747)

1901 (1747)

1902 (1748)

Legazione del governo di Danimarca in Napoli

272 (1749)

260I (1751-1786)

261 (1766-1768)

273 (1771)

Legazione inglese a Napoli

677 (1751-1760)

Legazione di Napoli in Olanda

762 (1734-1737)

761 (1734-1743)

776 (1735-1736)

777 (1737)

772 (1737)

773 (1738)

778 (1738)

763 (1738-1740)

779 (1739-1740)

765 (1739-1745)

766 (1739-1745)

783 (1740-1741)

780 (1741-1742)

764 (1741-1745)

784 (1742)

785 (1743)

781 (1743-1744)

786 (1744-1746)

782 (1745-1749)

791 (1746-1748)

792 (1749-1751)

790 (1750-1755)

793 (1752-1754)

Legazione olandese in Napoli

822 (1735-1740)

824 (1747-1788)

Spedizioni e relazioni di bastimenti arrivati in questi porti

4855 (1737-1757)

4856 (1767-1768)

4858 (1764)

4857 (1768)

4861 (1771-1772)

4862 (1782)

Affari consolari di commercio dell'Ammiragliato e di pubblica salute

4870 (1747-1806)

4863 (1734-1768)

4864 (1769-1777)

4861 (1771-1772)

4865 (1778-1780)

Fondo Segreteria d'Azienda

fs. 10, fs.lo 14 (1722)

f. 20, fs.lo 65 (1745)

f. 68, fs.lo 1 (1751)

Sede succursale Archivio di Stato di Napoli

Sezione Marina, Fondo Espedienti di Marina

267 (maggio-agosto 1760)

268 (agosto-dicembre 1760)

269 (gennaio-ottobre 1764)

270 (gennaio-luglio 1768)

271 (agosto-dicembre 1768)

272 (1° gennaio-24 giugno 1769)

273 (25 giugno-31 dicembre 1769)

279 (31 dicembre 1774; gennaio-luglio 1777)

280 (febbraio, agosto-dicembre 1777)

281 (gennaio-marzo 1777)

Nationaal Archief, L'Aia

Fondo Staten Generaal

Ingekomen ordinaris brieven en stukken van vorstelijke personen, gezanten, enz. betreffende Italië, Turkije en de Barbarijse Staten Algiers, Marokko, Tripoli en Tunis

6946, 1739-1740

6947, 1739-1740

6948, 1740

6949, 1741

6950, 1742-1744

6951, 1745-1746
6952, 1747-1748
6953, 1749
6954, 1750
6955, 1751
6956, 1752
6957, 1753
6958, 1754
6959, 1755
6960, 1756
6961, 1757
6962, 1758
6963, 1759
6964, 1760
6965, 1761
6966, 1762
6967, 1763
6968, 1764
6969, 1765
6970, 1766
6971, 1767-1768
6972, 1769
6973, 1770
6974, 1771
6975, 1772
6976, 1773
6977, 1774
6978, 1775
6979, 1777
6980, 1778
6981, 1779
6982, 1780

6983, 1781

6984, 1782-1783

6985, 1784

6986, 1785

6987, 1786

6988, 1787

6989, 1788

6990, 1789

6991, 1790

8147 - Verbaal van de extraordinaris envoy en plenipotentiaris Johan Egidius van Egmond van de Nijenburg wegens zijn zending naar Napels in verband met onderhandelingen met de koning van de beide Sicilien over het sluiten van een handelsverdrag met de Republiek (1739 februari 18 - 1742 juli 7)

Fondo Archief van Familie Fagel (1513-1927)

1579 (1738-1742)

Fondo Admiraliteitcollegies. Verzameling J. Bisdom (1525- 1793)

Tractaten, memoriën, aanteekeningen enz. omtrent de betrekkingen der Republiek met vreemde mogendheden, inzonderheid op het gebied van handel en scheepvaart.

241 (1626-1753)

245 (1737-1743)

Fondo Levantse Handel

Brieven van de vertegenwoordigers te Constantinopel, van de consuls en andere ambtenaren in de Levant en langs de Middellandse Zee.

177, Madrid, Siviglia, La Coruña, Napoli (1694-1819)

189, Napoli, Sicilia, Stato della Chiesa (1662-1826)

Riksarkivet, Stoccolma, sede di Marieberg

Fondo Diplomatica

Gallica - Ambassadören Carl Gustaf Tessin

Vol. 290 (1739-1742)

Vol. 291 (1741-1742)

Serie Italica

Serie II, vol. 35

Serie IV

vol. 48 (1577-1806)

vol. 49 (1740–1742)

Fondo Kommerskollegium (Collegio del Commercio)

Huvudarkivet, E VI aa - Skrivelser fran svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie

Vol. 349, Napoli (1750-1825)

F IV - Särskilda utredningar och berättelser (Inchieste speciali)

Vol. 83 (1652-1796)

Rigsarkivet, Copenaghen, sede centrale

Fondo Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling indtil, 1679-1770

Speciel del, Italien 5

f. 65-5 (1739 – 1770)

f. 65-6 (1739 – 1770)

Italien 9

f. 65-8 (1755 – 1763)

f. 65-9 (1755 – 1763)

Spanien, C, Conrad Ditlev von Dehns gesandtskabsarkiv

76-49 (1744-1748)

76-50 (1743-1746)

Fondo Kommercekollegiet

Udenlandske og Konsulatssekretariatet

Journaler (Rapporti consolari su vari argomenti)

ff. 1122 (1778)

ff. 1127 (1780)

ff. 1128 (1781)

BIBLIOGRAFIA

Fonti edite

Abreu y Bertodano, *Coleccion de los tratados de paz de España. Reynado de Philippe III*, Parte I, Madrid, por Diego Peralta et alii, 1740

Bando per la pubblicazione del Real Editto di creazione del Supremo Magistrato di Commercio in Napoli, Napoli, 26 novembre 1939, Napoli, Francesco Ricciardo impressore del Real Palazzo

Basile G., *Palermo Felicissima, atto secondo*, Dacco Flacovio, Palermo, 2007

Battaglia S., *Grande dizionario della lingua italiana*, voll. III e XI, Torino, Utet, 2004

Bernard J., *Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie*, vol. III, Amsterdam, chez Henry et Veuve de T. Boom, 1700

Bes L., E. Frankot and H. Brand, *Baltic connections: archival guide to the maritime relations of the countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800*, 3 voll., Leiden-Boston, Brill, 2007

Capasso B., *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli, stabilimento tipografico del cav. Francesco Giannini, 1876

Cappelli A., Viganò M. (a cura di), *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano, Hoelpli, 2006

Coniglio G., Mazzoleni J., *Carteggi superstiti della Segreteria di Stato borbonica* in «Rassegna storica del Risorgimento», n. 39 (gennaio-marco 1952), pp. 30-37

Convenzione preliminare di commercio conclusa tra Francia e Svezia a Versailles il 25 aprile 1741 in M. de Clercq, *Recueil des traités de la France*, tomo I, Paris, Éditeur des Archives Diplomatiques, 1864, pp. 44-45

Danish National Archives, *Sources of the History of North Africa Asia and Oceania in Denmark*, vol. III, München, K.G. Saur, 1980-1981

de Frede C., *Elenco e descrizione dei documenti distrutti* in «Il Fuidoro», n. 5-6 (settembre-ottobre 1954), pp. 100-101

de Martens G.F., *Supplément au Recueil des Principaux traités d'alliance, de Paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange conclus par les Puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les puissances et états dans d'autres parties du monde*, tomo I, Gottingue, chez Henri Dieterich, 1802

De Sariis A., *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, stamperia Vincenzo Orsini, 1792-1797

Del Pozzo L., *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1857

Discorso storico o sia Notiziario di quest'anno 1752, Napoli, Domenico Lanciano impressore del Real Palazzo, 1752

Discorso storico o sia Notiziario di quest'anno 1754, Napoli, Domenico Lanciano impressore del Real Palazzo, 1754

Discorso storico o sia Notiziario di quest'anno 1755, Napoli, Girolamo Flauto impressore del Real Palazzo, 1754

Donsi I., *Uno dei fondi recuperati dell'archivio di Stato di Napoli. La Segreteria di Marina*, Estratto da «Studi in onore di Riccardo Filangieri», vol. 3, pp. 51-60

Dumont J., *Corp Universel diplomatique des droits de gens contenant un recueil des traites d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection et de garantie, de toutes les Conventions, Transactions, Pactes, Concordats, et autres Contrats qui ont été faits en Europe depuis le Règne de l'Empereur Charles Magne jusques à présent*, tome VI, partie I, Amsterdam, P. Husson et C. Levier, 1728

Enciclopedia del Negoziante, ossia Gran Dizionario del commercio, dell'industria, del banco e delle manifatture, compilata per cura di varii negozianti e industriosi italiani, vol. II e VI, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1840-1843

Eusebio L., *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Bologna, Forni, 1900

Galanti G.M., *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, vol. II-IV, Napoli, nel Gabinetto letterario, 1788-1790

Id., *Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi, professore dell'Università di Napoli*, Firenze, presso Francesco Pisoni, 1781 (III ediz)

Id., *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, 2 voll., Napoli 1969

Galdi M., *Quadro politico delle rivoluzioni delle Province Unite e della Repubblica Batava e dello stato attuale del Regno di Olanda*, vol. I, Milano, presso Pirota e Maspero Stampatori-Libraii, 1809

Galiani F., *Dalle considerazioni sul trattato di commercio tra il re e il re cristianissimo* in Id., *Opere*, a cura di F. Diaz e L. Guerci, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, pp. 715-734

Genovesi A., *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella cattedra intieriana*, parte II, III edizione napoletana, Napoli, Stamperia simoniana, 1783

Guiscardi R., *Saggio di storia civile del Municipio napoletano*, Napoli, Tipografia di F. Vitale, 1862

Hauterive, P. L. (conte di), De Cussy F. de Cornot (barone di), *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec dex principaux puissances étrangères, depuis la paix de Westfalie en 1648*, parte I, vol. II, Paris, Rey et Gravier libraries, 1834

Id., *Recueil des traités de commerce et navigation de la France avec les puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 1648*, parte II, voll. I-V, Paris, Rey et Gravier libraires, 1834-1837

Jannucci G. B., *Economia del commercio del Regno di Napoli*, a cura di F. Assante, parte I, Napoli, Giannini, 1981

Koch C., *Table des traités entre la France et les Puissances étrangères depuis la Paix de Westphalie jusqu'à nos jours*, Basle, chez J. Decker, 1802

Ousager S.M., Schultz Hansen H., *The Department of Foreign Affairs (1770-1848)*, Copenhagen, Rigsarkivet, 1997

Rey A. (sous la direction de), *Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française*, tome I-III, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1999

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, vol. 83, 1714

Scali P. P., *Introduzione alla pratica del commercio ovvero notizie necessarie per l'esercizio della matematica contenenti un trattato di aritmetica valutazioni di qualunque sorte di monete*, Livorno, Stamperia di G. P. Fantechi e compagni, 1751

Schutte O., *Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 1584-1810*, Den Haag, Nijhoff, 1983

Id., *Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland (1584-1810)*, Den Haag, Nijhoff, 1976

Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdicatorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani, vol. I, Neapolis, Sumptibus Josephi Cervonii Antonii, 1790

Tanucci B., *Epistolario*, vol. I (1723-1746) a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980

Id., *Epistolario*, vol. IV (1756-1757) a cura di L. del Bianco, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985

Id., *Epistolario*, vol. V (1757-1758) a cura di G. de Lucia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985

Id., *Epistolario*, vol. IX (1760-1761), a cura di M. G. Maiorini, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985

Id., *Epistolario*, vol. XVIII (1766-1767) a cura di M. G. Maiorini, Napoli, Società napoletana di Storia Patria, 2007

Tommos S., *The Diplomatica Collection in the Swedish National Archives*, LiberFörlaget/Allmänna Förlaget, 1980

Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia, Napoli, 1743, Napoli, Per Francesco e Cristoforo Ricciardi Impressori del Real Palazzo

Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Danimarca, Napoli, 1751, Napoli, Presso Ricciardi stampatore del Real Palazzo

Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Porta Ottomana in C.M. Moschetti, *Il codice marittimo del 1781 di Michele De Jorio per il Regno di Napoli*, vol. 2, Napoli, Giannini editore, 1979, pp. 1377-1382

Trattato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Repubblica di Olanda, Napoli, 1754 (ratificato nel 1753), Napoli, Nella regale stamperia di Sua Maestà

Varius D.A., *Pragmaticae Edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni neapolitani*, Vol. II, Napoli, Antonii Cervonii, 1772

Volpe P. P., *Vocabolario napolitano-italiano tascabile compilato sui dizionarii antichi e moderni e preceduto da brevi osservazioni grammaticali appartenenti allo stesso dialetto*, Napoli, Sarracino, 1869

Whatley S., *A General Collection of Treatys, Manifesto's, Contracts of Marriage, Renunciations and other public papers from the Year 1495 to the year 1712*, vol. II, London, J. e P. Knapton et alii, 1732

Studi

Addobbati A., *Una nuova lettura del Dei Doveri dei Principi neutrali di Ferdinando Galiani* in Marco Cini (a cura di), *Traffici commerciali, sicurezza marittima, guerra di corsa. Il Mediterraneo e l'Ordine di Santo Stefano*, ETS, Pisa, 2011, p. 181-219

Aglietti M., *Les gouvernement des informations. L'évolution du rapport entre l'État et institution consulaire au milieu du XVIII^e siècle* in «Cahiers de la Méditerranée», n. 83 (2011), pp. 297-307

Ajello R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 1961

Id., *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, in F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli, Liguori, 1979

Id., *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna* in «Archivio Storico per le provincie napoletane», XCVIII (1980), p. 383-412

Id., *Gli afrancesados a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo* in M. Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico*, Napoli, Guida, 1985, pp. 115-192

Id., *Carlo di Borbone, re delle due Sicilie* in Carlo di Borbone, *Lettere ai sovrani di Spagna (1720-1734)*, a cura di Imma Ascione, vol. I, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali, 2001, pp. 13-64

Alifano E., *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Roma, Edizioni Scientifiche italiane, 1996

Alimento A., *Scelte politiche e dibattito economico. La penetrazione della fisiocrazia in Svezia* in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel Settecento*, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 107-136

Id., *Commercial treaties and the harmonization of national interest: the Anglo-French case (1667-1713)* in Id. (eds), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 107-128

Id., K. Stapelbroek, *Politics of Commercial Treaties. Balance of Power, Balance of Trade*, London, Palgrave Macmillan, 2017

Allain T., *Des hommes entre Mer du Nord et Méditerranée. Les équipages des navires de commerce*

d'Amsterdam vers la mer intérieure au XVIIIe siècle in X. Daumalin, D. Faget, O. Raveu (éd.), *La mer en partage. Sociétés littorales et économies maritimes. XVIe-XXe siècle*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, pp. 103-116

Id., *International treaties versus "bonne prise": the case of the Dutch merchant ship De Vriendschap in the Mediterranean in 1745*, in «Comparative Legal History», n. 5, 1 (2017), pp. 162-176

Id., *Relations de pouvoirs et enjeux marchands autour du réseau consulaire néerlandais en Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècles)*, in A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet (éd.), *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, Madrid/Rome, Casa de Velazquez/EFR, 2017, pp. 421-438

Id., Nijenhuis-Besher A., Thomas R., *Les Provinces-Unies à l'époque moderne. De la Révolte à la République batave*, Malakoff, Armand Colin, 2019

Allocati A., *L'archivio della Segreteria di Stato della Casa Reale dei Borbone di Napoli* in «Rassegna storica del Risorgimento», LIV, 3 (1967), pp. 438-464

Id., *Il Supremo magistrato di Commercio del Regno di Napoli* in «Studi economici», X, 1-2 (aprile 1995), pp. 114-121

Andersen D., *Denmark's treaty with the Sublime Porte in 1756* in «Scandinavian journal of history», vol. 17 (1992), pp. 145-166

Id., Voth H. J., *The Grapes of War. Neutrality and Mediterranean Shipping under the Danish Flag, 1747-1807* in «Scandinavian Economic History Review», vol. 48, 1 (2000), pp. 5-27

Id., *The Danish flag in the Mediterranean. Shipping and trade (1747-1807)*, 2 vol, Ph.d thesis, University of Copenhagen, dir. prof. Ole Feldbæk, 2000

Id., *La politique danoise face aux États barbaresques (1600-1845)* in G. le Bouëdec e F. Chappé (éd.), *Pouvoirs et Litteraux du XVe au XXe siècle*, Rennes, PUR, 2000, pp. 243-250

Id. Pourchasse P., *La navigation des flottes de l'Europe du Nord vers la Méditerranée (XVII^e-XVIII^e siècles)*, in «Revue d'Histoire maritime», n. 13 (2011), pp. 39-42

Assante F., *Il mercato delle assicurazioni marittime*, Napoli, Giannini, 1979

Id., *Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera*, Napoli, Giannini, 1981

Bancharel G., *Autour du rouergat Liquier, lauréat de l'Académie de Marseille en 1777*, in «Studi settecenteschi», vol. 21 (2001), pp. 141-158

Barbagallo F., *Discussioni e progetti sul commercio tra Napoli e Costantinopoli nel Settecento* in «Rivista storica italiana», LXXXIII, 2 (1971), pp. 265-296

Barbera Cardillo G., *Alla ricerca di una reale indipendenza. I Borboni di Napoli e la politica dei trattati*, Milano, Franco Angeli, 2013

Bartoloméi A., Calafat G., Grenet M. (éd.), *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, Madrid/Rome, Casa de Velazquez/EFR, 2017

Beaurepaire P.Y., *No law ever prohibited neutral caravans in time of war: The fragility of neutral shipping in the late eighteenth-century Mediterranean* in «The International Journal of Maritime History», vol. 28, 1 (2016), pp. 180–192

Benigno F., *Il porto di Trapani nel Settecento. Rotte, traffici, esportazioni (1674-1800)*, Trapani, Litotipografia C. Gervasi, 1982

Belissa M., Schnakenbourg E., *Les circulations diplomatiques en Europe au XVIII^{em} siècle: représentation, information, diffusion des modèles culturels* in P. Pourchasse, P. Y. Beaurepaire (dir.), *Les circulations internationales en Europe années 1680-années 1780*, Rennes, PUR, 2010, pp. 279-295

Besta E., Fedozzi P., *I consolati di Sicilia all'estero e i consolati esteri in Sicilia fino al secolo decimonono*, in Besta E., *Scritti di storia giuridica meridionale*, cura di G. Cassandro, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1962, pp. 311-337

Bevilacqua P., *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale (secoli XVIII-XX)*, «Meridiana», n. 1 (1987), pp. 19-45

Biagianti A., *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX)*. Introduzione in Id., *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX)* (dossier a cura di A. Biagianti), in «RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n. 17, 2 (dicembre 2016), pp. 115-125

Bicci A., *Gli olandesi nel Mediterraneo. Amsterdam e l'Italia (sec. XVII^o)* in *Économies méditerranéennes équilibres et intercommunications: XIII^e-XIX^e siècles. Actes du II colloque international d'histoire (Athenes, 18-25 septembre 1983)*, vol. I, Atene, Centre de Recherches Néohelléniques de la Fondation National de la Recherche Scientifique, 1985, pp. 39-76

Bizzarri D., *Per la clausola della nazione più favorita* in «Atti R. Accademia delle Scienze di Torino», LIV (1918-19), pp. 907-920

Bloch M., *Per una storia comparata delle società europee* in Id., *Storici e storia*, a cura di E. Bloch, Torino, Einaudi, 1997

Blow Williams J., *British commercial policy and trade expansion (1750-1850)*, London, Oxford University press, 1972

Boqueka M., *The role of Baltic trade in European development* in «Journal of European Economic history», vol. 40, 1(1980), pp. 5-20

Brand H., *Trade, diplomacy and cultural exchange: continuity and change in North Sea Area and the Baltics c. 1350-1750*, Hilversum, Verloren, 2005

Broggia C. A., *Le risposte ai quesiti del console Balbiani*, a cura di A. Allocati, Napoli, Giannini, 1979

Caglioti D. L., *Vite parallele. Una minoranza protestante nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2006

Calafat G., *Familles, réseaux et confiance dans l'économie de l'époque moderne. Diasporas marchandes et commerce interculturel*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», LXVI, 2 (2011),

pp. 513-531

Id., *Expertise et compétences. Procédures, contextes et situations de légitimation*, «Hypothèses», XIV, 1 (2011), pp. 95-107

Cancello A., *Le relazioni anglo-napoletane a metà Settecento attraverso la corrispondenza diplomatica inglese*, Estratto di «Economia e storia», XV (1978), pp. 238-261

Capuano P., *Domenico Terres editore e libraio nella Napoli del Settecento* in A. M. Rao (a cura), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto universitario orientale, dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 5-7 dicembre 1996*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 579-594

Caridi G., *Una riforma borbonica bloccata. Il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in «Mediterranea», n. 21 (2011)

Carnevale D., *L'affare dei morti: mercato funerario, politica e gestione della sepoltura a Napoli (secoli XVII-XIX)*, Rome, École française de Rome, 2014

Id., *La sépulture des non catholiques à Naples entre XVIIIe et XIXe siècle: règles et exceptions de l'intolérance* in E. Belmas, S. Nonnis-Vigilante (éd), *L'orchestration de la mort. Les funérailles, des temps modernes à l'époque contemporaine*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2017, pp. 81-102

Carrino A. Salvemini B., *Porti di campagna, porti di città. Traffici ed insediamenti nel Regno di Napoli visti da Marsiglia* in «Quaderni storici», XLI, n. 121, 1 (2006), pp. 36-67

Carter A.C., *Neutrality or Commitment: the Evolution of Dutch Foreign Policy (1667-1795)*, London, Edward Arnold, 1975

Cavalcanti, *Le relazioni commerciali tra il Regno di Napoli e la Russia, 1777-1815. Fatti e teorie*, Biblioteca dei «Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale», Genève, Droz, 1979

Cazala J., *Les standards indirects de traitement. Traitement de la nation la plus favorisée et traitement national* in Leben C. (éd), *Droit international des investissements et de l'arbitrage transnational*, Paris, Pedone, 2015, pp. 265-286

Cerutti S., Descimon R., M. Prak, *Le droit de bourgeoisie dans l'Europe moderne* in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historique», n.11 (1993), <http://journals.openedition.org/ccrh/2778> (ultima visita 20 marzo 2019)

Id., *Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition* in B. Lepetit (éd.), *Les formes de l'expérience : une autre histoire sociale*, Paris, Albin Michel, 1995, pp. 127-149

Id., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di ancien régime: Torino XVIII secolo*, Milano, Feltrinelli, 2003

Choley P., *Oil silk and Enlightenment. Economic problems in XVIII century Naples*, Napoli, Istituto Italiano di Studi Storici, 1965

Ciccolella D., *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003

- Id., A. Guenzi, *Scambi e gestione del rischio sui mercati locali e regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna*, «Storia economica», XI, n. 1 (2008), pp. 41-79
- Id., *Statistiche e riforme tra ancien regime e rivoluzione. Giuseppe Maria Galanti e il Bilancio del commercio estero del Regno di Napoli* in «Storia economica», XIII, n. 3 (2010), pp. 265-318
- Id., *Naples, sixteenth century-1809* in «Revue de l'OFCE», CXL, n. 4 (2015), pp. 275-279
- Id., *False Transparency. Disclosing Financial Data, between Enlightenment and Absolutism (Naples, 1780s)* in «Histoire & Mesure», XXX, 2 (2015), p. 215-256
- Cieślak, E., *Aspects of of Baltic Sea-Borne Trade in the XVIIIth Century. The trade relations between Sweden, Poland, Prussia and Russia*, in «Journal of European Economic History», vol. 12, n. 2 (1983), pp. 239-270
- Clemente A., *Quando il reato non è "peccato". Il contrabbando nel Regno di Napoli tra conflitti giurisdizionali, pluralismo istituzionale e quotidianità degli scambi (XVIII secolo)* in «Quaderni Storici», n. 143, 2 (2003), pp. 359-394
- Id., *Il lusso cattivo. Dinamiche di consumo nella Napoli del Settecento*, Roma, Carocci, 2011
- Id., *Innovation in capital city: central policies, markets and migrant skills in Neapolitan ceramic manufacturing in XVIII century* in K. Davids, B. De Munck (eds), *Innovation and creativity in late medieval and Early Modern European Cities*, Farnham, Aldershot, 2014, pp. 315-335
- Id., *La sovranità vincolata: mercantilismi, guerre commerciali e dispute istituzionali negli anni Settanta del Settecento (Napoli e Venezia)* in «Storia economica», XVIII, n. 2 (2015), pp. 517-546
- Id., R. Zaugg, *Hermes, the Leviathan and the Grand Narrative of New Institutional Economics: The Quest for Development in the Eighteenth-Century Kingdom of Naples* in «Journal of Modern European History», vol. 15, 1 (2017), pp. 109-129
- Id., *Stati e commercio nell'Europa moderna tra reti e gerarchie* in «Storia economica», XX, 2 (2017), pp.469-488
- Id., *Da Tripoli a Messina. Spazi contesi nel Mediterraneo settecentesco, tra complementarità macroeconomiche e gelosia del commercio* in «Storia economica», XXI, 1 (2018), pp. 11-34
- Clerici A., *Alle origini del federalismo moderno. Teoria della sovranità e conflitti istituzionali nella Repubblica delle Province Unite (1579-1654)* in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», I, n. 5 (2004), pp. 19-49
- Conca Messima S.A., *Profitti di potere. Stato ed economia nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2016
- Coniglio G., *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnuola. Osservazioni e Rilievi* in «Archivio storico per le province napoletane», XXVI, n. 65 (1940), pp. 105-194
- Id., *Il Vicereame di Napoli nel secolo XVII. Notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1955
- Id., *I Borboni di Napoli*, Milano, dall'Oglio editore, 1981

Id., *Il declino del Viceregno di Napoli (1599-1689)*, vol. I, Napoli, Giannini, 1990

Contino E., *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo nel Regno di Napoli*, Napoli, Giannini, 1983

Crespo Solana A., *El Comercio marítimo entre Amsterdam y Cádiz: 1713-1778*, Madrid, Banco de España, 2000

Crowe F. J. W., *Freemasonry in Holland* in «Ars Quatuor Coronatorum», III (1890), parte I, pp. 84-87

Curaldo E., *L'editto carolino contro la Massoneria (1751) nel quadro dei rapporti tra Regno di Napoli e Santa Sede*, in «Clio», XXIII (1987), pp. 35-54

Damiani C., *Il movimento mercantile nel porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, tesi di dottorato, Istituto Universitario Navale di Napoli, dir. L. de Matteo, 1999

Da Silva G., *Trafics du Nord, marchés du « Mezzogiorno », finances génoises : recherches et documents sur la conjoncture à la fin du XVIIe siècle*, in «Revue du Nord», XLI, n.162 (1959), pp. 129-152

Daudin C., Charles L. (ed.), *Eighteenth-century international trade statistics. Sources and methods*, «Revue de l'OFCE», CXL, n. 4 (2015)

Davis J., *Rivolte popolari e controrivoluzionarie nel Mezzogiorno continentale* in «Studi storici», XXXIX, 2 (aprile-giugno 1998), pp. 603-622

De Falco A., *Giovanni e Francesco Gravier* in A. M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo Atti del Convegno organizzato dall'Istituto universitario orientale, dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 5-7 dicembre 1996*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 567-578

De Groot A., *Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the Seventeenth and Eighteenth century* in «Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée», n. 39 (1985), pp. 131-147

De Majo, *Fogliani Sforza d'Aragona, Giovanni* in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 48, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1997, consultabile online [http://www.treccani.it/enciclopedia/fogliani-sforza-d-aragona-giovanni_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/fogliani-sforza-d-aragona-giovanni_(Dizionario-Biografico)/) (ultima visita 17/01/2019)

Denis-Delacour C., Salvemini B., *Introduction. Moralités marchandes du XVIII^e siècle*, «Rives méditerranéennes», n. 49 (2014), pp. 5-15

der Geest P. van, *Political Economy in Empire/Empire in Political Economy. New insights from Intellectual and Imperial History* in «TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History», XV, 4 (2019), pp. 99-116

De Rosa L., *Studi sugli arrendamenti nel Regno di Napoli : aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Consiglio nazionale delle ricerche, 2005, ristampa anastatica dell'edizione del 1958

Id., *Navi, merci nazionalità. itinerari in un porto dell'età preindustriale: il porto di Napoli nel 1760*,

Estr. da «Studi sul Settecento Italiano», Napoli, Istituto italiano per gli Studi Storici, 1968, p. 332-387

Id., *Broggia, Carlo Antonio* in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1972, consultabile online http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-antonio-broggia_%28Dizionario-Biografico%29/ (ultima visita 03/09/2019)

Id., *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli: aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Consiglio nazionale delle ricerche, 2005, ristampa anastatica dell'edizione del 1958

De Ruyscher D., *The Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade*, edited by Antonella Alimento and Koen Stapelbroek in «Journal of the History of International Law», n. 21 (2019), pp. 149-150

Desfeuilles P., *La Navigation à travers le Sund en 1784, d'après les registres de la Douane danoise* in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», XIV, n. 3(1959), pp. 492-520

De Tiberiis G., *Le "Riflessioni sopra il commercio" di Federico Valignani alle origini del pensiero riformatore nel Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», n. 7 (2001), pp. 165-228

De Vries J., *De statistiek van in-en uitvoer van de Admiraliteit op de Maaze (1784-1793)* in *Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland*, vol. 30, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965, pp. 236-307

Id., der Woude van A., *The First Modern Economy : Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy (1500–1815)*, Cambridge, Cambridge University press, 1997

Diaz F., *L'abate Galiani consigliere estero del Regno di Napoli*, in «Rivista Storica Italiana», LXX, IV (1968), pp. 834-909.

Di Castiglione R., *La massoneria nelle Due Sicilie e i «fratelli» meridionali del Settecento*, vol. I, Roma, Gangemi, 2006

Di Filippo M., *Per una storia dei rapporti fra il Regno di Napoli e l'Impero russo: materiali documentari dell'Archivio di stato di Napoli*, in D. Rizzi e A. Shishkin (a cura di), *Archivio italo-russo IV*, Salerno, Europa Orientalis, 2005, pp. 243-295

Di Taranto G., *La marina mercantile nel Mezzogiorno. Un bilancio storiografico* in Di Vittorio A., Barciela-Lopez C. (a cura di), *La storiografia marittima in Italia e in Spagna in età moderna e contemporanea*, Bari, Cacucci 2001, pp. 285-314

Di Vittorio A., *Il commercio tra Levante Ottomano e Napoli nel secolo XVIII*, Napoli, Giannini editore, 1979

Elias J. E., *De Vroedschap van Amsterdam (1578-1795)*, vol. I, Amsterdam, N. Israel, 1963

Engels M. C., *Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs : the "Flemish" community in Livorno and Genua (1615-1635)*, Hilversum, Verloren, 1997

Feldbæk O., *Eighteenth Century Danish Neutrality: its Diplomacy, Economics and Law*, «Scandinavian Journal of History», vol. 8, 1 (1983), p. 3-21

- Ferraro I., *Napoli: atlante della città storica*, vol. VII, *Pizzofalcone e "Le Mortelle"*, Napoli, Clean, 2002
- Fettah S., *Temps et espaces des trafics portuaires en Méditerranée: le cas de Livourne (XVII-XIX siècle)* in «Ricerche storiche», XXVIII, n. 2 (1998), p. 243-273
- Filesi T., *Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747*, in «Clio», VI (1971), pp. 337-354
- Id., *Un ambasciatore tripolino a Napoli e un console napoletano a Tripoli nel 1742 (dal carteggio dell'Archivio di Stato di Napoli)*, in «Africa», n. 26 (1971), pp. 157-158
- Id., *Un secolo di rapporti tra Napoli e Tripoli (1734-1835)*, Napoli, Giannini, 1983
- Filippini J.P., *Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814)*, vol. I, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1998
- Fornari T., *Delle teorie economiche nelle province napoletane*, Milano, Hoepli, 1888
- Francovich A., *Storia della massoneria in Italia*, Firenze, La Nuova Italia, 1974
- Frey L.S., Frey M. (eds.), *The Treaties of the War of the Spanish Succession. An Historical and Critical Dictionary*, London, Greenwood Press, 1995
- Frigo D., *Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana* in P. Volpini, R. Sabatini, *Sulla diplomazia in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 35-60
- Fusaro M., *Cooperating mercantile networks in Early Modern Mediterranean* in «Economic history review», vol. 65, n.2 (2011), pp. 701-718
- Id., *Reti commerciali e traffici globali*, Bari, Laterza, 2008
- Galasso G., *Napoli capitale: identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266- 1860*, Napoli, Electa, 1998
- Id., *Storia del Regno di Napoli*, vol IV, *Il Mezzogiorno borbonico (1734-1815)*, Torino, UTET, 2006
- Id., *Genovesi: arretratezza e sviluppo nel Mezzogiorno* in A. M. Rao (a cura di), *Antonio Genovesi. Economia e morale*, Napoli, Giannini, 2018, pp. 44-65
- Galvani F., *Finocchietti di Livorno* in D. Tiribilli-Giuliani, *Sommario delle famiglie celebri toscane*, Firenze, Editore Ulisse Diligenti, 1868, pp. 2-4
- Gangemi M., *Esportazioni calabresi nel XVIII secolo. Le tratte di seccamenti, salumi, tavole, legnami ed altro*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991
- Gelder M. van, *Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice*, Leiden-Boston, Brill, 2009
- Gentil da Silva J., *Trafics du Nord, marchés du «Mezzogiorno», finances génoises : recherches et documents sur la conjoncture à la fin du XVI siècle* in «Revue du Nord», XLI, n. 162 (1959), pp. 130-132.

Giura V., *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli, Gli Ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli (1740 – 1747)*, Genève, Droz, 1978

Id., *Presenza ebraica e vita economica nel Regno di Napoli: secoli XV-XVIII* in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1991, pp. 137-150

Gøbel E., *The Danish Algerian sea passes, 1747-1838: an example of extraterritorial production of human security*, «Historical Social Research», vol. 35, 4 (2010), 4, pp. 164-189

Id., *The Sound Toll Registers Online Project, 1497-1857* in «International Journal of Maritime History», vol. 22, 2 (2010), 305-324

Grendi E., *I nordici e il traffico nel porto di Genova (1590-1666)*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIII, n. 1 (1971), pp. 23-71

Id., *Sul commercio anglo-italiano del Settecento: le statistiche dei Customs* in «Quaderni storici», n. 79, 1 (1992), pp. 263-275

Guariglia R., *Un mancato trattato di commercio tra le Due Sicilie e la Francia e un parere inedito dell'abate Galiani*, in «Rivista di diritto internazionale», VIII, 1 (1915), pp. 5-20

Guerci L., *L'Europa del Settecento. Permanenze e mutamenti*, Torino, UTET, 2006

Guida G., *Breve storia dei cimiteri acattolici di Napoli* in G. Alisio, *Il cimitero degli inglesi*, Napoli, Electa, 1993, pp. 13-22

Hale J. R., *Diplomazia e guerra in occidente* in G. R. Potter (a cura di), *Storia del mondo moderno*, vol. I, *Il Rinascimento (1493-1520)*, trad. it., Milano, Garzanti, 1982, pp. 181-209

Helmers H. J., Janssen G. H., *Introduction: understanding Dutch Golden Age* in id. (eds), *The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018

Heeriga K., *Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel*, vol. I e III, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1910-1952

Heeres W.G., Hesp L.M.J.B., Noordegraaf L., van der Voort R.C.W., *From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in North Sea and the Baltic (1350-1850). Essays in honor of J. A. Faber: on the occasion of his retirement as professor of economic and social history at the University of Amsterdam*, Hilversum, Verloren, 1988

Holbraad C., *Danish neutrality: a study in the foreign policy of a small state*, Oxford, Clarendon Press, 1991

Infelise M., *Gli scambi librari veneto-veneziani. Fonti e tendenze* in A.M.Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto universitario orientale, dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 5-7 dicembre 1996*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 237-250

Israel J., *The Phases of Dutch Straatvaart, 1590-1712: a chapter in the economic history of the Mediterranean* in Id., *Empires and Entrepots. The Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585-1713*, London, Hambleton, 1990, pp. 133-162

Id., *The Dutch Merchant colonies in the Mediterranean during the Seventeenth century*, in «Renaissance and Modern Studies», vol. 30, 1 (1986), p.87-108

Id., *Dutch Primacy in World Trade (1585-1740)*, Oxford, Clarendon Press, 1989

Id., *A conflict of Empires: Spain and Netherlands (1618-1648)* in Id., *Empires and Entrepreneurs: Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews (1585-1713)*, London, Hambledon Press, 1990, pp. 2-41

Id., *The politics of international trade rivalry during the thirty years war: Gabriel De Roy and Olivares' mercantilistic project (1621-1645)* in Id., *Empires and Entrepreneurs: Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews (1585-1713)*, London, Hambledon Press, 1990, pp. 213-245

Id., *The Dutch republic: its rise, greatness and fall (1477-1806)*, Oxford, Clarendon press, 1998

Jacob M., *La Massoneria Illuminata. Politica e cultura nell'Europa del Settecento*, Torino, Einaudi, 1995

Janin F., *La France face aux Deux-Siciles (1734-1792). Les impasses de la grandeur*, Thèse de doctorat, École Pratique des Hautes Études, dir. Jean-Claude Waquet, 2016

Johannes Aegidius van Egmond van der Nijenburg in Schotel G.D.J., *Biographisch woordenboek der Nederlanden bevattende Levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt*, vol. 5, Harlem, J.J. van Brederode, 1859, p. 67

Johansen H. C., *Scandinavian Shipping in the Late Eighteenth Century in a European Perspective* in «The Economic History Review», XLV, n. 3, European Special Issue (Aug. 1992), pp. 479-493

Kadi I. H., *Ottoman and Dutch Merchants in the Eighteenth Century. Competition and cooperation in Ankara, Izmir and Amsterdam*, Leiden-Boston, Brill, 2012

Knoppers J.V.Th., *De vaart in Europa* in G. Asaert (eds), *Maritieme Geschiedenis der Nederlander*, vol. III, Amsterdam, Unieboek, pp. 226-261

Koenigsberger H., *English merchants in Naples and Sicily in Seventeenth Century* in «The English Historical Review», vol. 62 (1947), pp. 304-326

Kossmann E.H., *The Dutch Republic* in F. L. Casten, *The New Cambridge Modern History*, vol. V, *The Ascendancy of France (1648-1688)*, Cambridge, Cambridge University Press, 1961, pp. 275-300.

Id., *The Low Countries* in J. P. Cooper, *The Cambridge Modern History*, vol. IV, *The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609-48/49*, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp 359-384

Koulischer J., *Les traités de commerce et la clause de la nation la plus favorisée du XVI au XVII siècle* in «Revue d'histoire moderne», n. 31 (1931), pp. 3-29

Krieken G. van, *Corsaires et marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas (1604-1830)*, Paris, Bouchène, 2012

La Macchia A., *La competitività dell'industria francese e il mercato napoletano del Settecento*, in «Rivista di storia economica», XXVI, 3 (2010), pp. 347-366

Lazzarini I., *Storia della diplomazia e International Relations Studies fra pre- e post- moderno* in «Storica», XII, 65, pp. 9-41

Lind G., *The Making of the Neutrality Convention of 1756*, «Scandinavian Journal of History», vol.8 (1983), p. 171-189

Lo Basso L., *In traccia de' legni nemici. Corsari europei nel Mediterraneo del Settecento*, Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2002

Lo Sardo E., *Napoli, Londra e i concorrenti mediterranei*, Estratto dall'«Archivio storico per le province napoletane», 107 (1990), pp. 1-26

Id., *Napoli e Londra nel XVIII secolo. Le relazioni economiche*, Napoli, Jovene editore, 1991

Luise F., *Michele Stasi. Un libraio-editore del XVIII secolo* in A.M.Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto universitario orientale, dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici*, Napoli, 5-7 dicembre 1996, Napoli, Liguori, 1998, pp. 595-626

Martini M., *Pesi misure e monete nella storia del Regno di Napoli*, Lecce, Youcanprint, 2018

Macry P., *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo* in «Quaderni storici», VII, n. 21, 3 (1972), pp. 851-909

Id., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli, Guida, 1974

Mafrici M., *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Giuglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)* in Id. (a cura di), *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno. Atti del convegno internazionale di studi (Fisciano 23-24 ottobre 2002)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 151-172

Id., *La diplomazia in azione nel Sette-Ottocento: rapporti commerciali tra la Russia e il Regno di Napoli* in L. Mascilli Migliorini, M. Mafrici (a cura di), *Mediterraneo e/è Mar Nero. Due mari tra età moderna e contemporanea*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, pp. 31-51

Maiorini M.G., *Neapolitan diplomacy in XVIII century: policy and the diplomatic apparatus* in D. Frigo (a cura di), *Politics and diplomacy in early modern Italy. The structure of diplomatic practice (1450-1800)*, Cambridge, Cambridge University press, 2000, pp. 176-209

Id., *I danesi a Napoli nel Settecento. Il corpo diplomatico attraverso i documenti dell'Archivio di Stato di Napoli* in «Analecta studi danici», XXVIII (2001), pp. 125-133

Maitte C., *Mobilités internationales de travail en Europe du Sud, v. 1680-1780* in P. Pourchasse, P. Y. Beaurepaire (dir.), *La circulations internationales en Europe années 1680-années 1780*, Rennes, PUR, 2010, pp. 37-54

Manfredonia C., *Gli arrendamenti. Fonti documentarie conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, 2 voll., Napoli, L'arte tipografica, 1986

Marino J., Piccioni L. (a cura di), *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1988

Marin B., *Commerce du blé et politique internationale. L'affaire des grains de Marseille durant la*

disette de Naples (1764) in B. Salvemini (a cura di), *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione"*. *Merci uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, Bari, Edipuglia, 2009, pp. 401-416

Marzagalli S., *La circulation de l'information, révélateur des modalités de fonctionnement propres aux réseaux commerciaux d'Ancien Régime*, «Rives nord-méditerranéennes», n. 27 (2007), pp.123-139

Id., M. Ghazali, C. Windler (eds), *Les consuls en Méditerranée. Agents d'information*, Paris, Classiques Garnier, 2015

Mattingly G., *Diplomazia e diritto internazionale*, in R. B. Werham (a cura di), *Storia del mondo moderno*, vol. III, *La Controriforma e la rivoluzione dei prezzi (1559-1610)*, trad. it., Milano, Garzanti, 1970, pp. 181-209

Mauro M. di, *Nuove acquisizioni documentarie su Théodore Davel, Pierre Roberte Lanusse, Edgar Degas a Napoli e in Terra di Lavoro* in «Rassegna storica dei comuni», XXXIII (2008), pp. 5-17

Menniti Ippolito A., *Il cimitero acattolico di Roma. La presenza protestante nella città del papa*, Roma, Viella, 2014

Migliorini A.V., *I problemi del trattato franco-napoletano di navigazione e di commercio (1740-1766)*, in «Rivista storica italiana», XCI, 1 (1979), pp. 180-213

Miltitz A. von, *Des consulats à l'étranger tel qu'ils ont été institués par les principaux États de l'Europe et les États-Unis de l'Amérique du Nord*, partie II, Londra, A. Asher, 1839

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e Università di Stoccolma - Cattedra di italiano (eds.), *Napoli e la Svezia in età gustaviana: mostra documentaria, catalogo*, *Archivio di Stato di Napoli*, 2-30 dicembre 1985, Napoli, Arte tipografica editore, 1985

Montaudo A., *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo: commercio, annona e arrendamenti*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2005

Montuono G.M., *Il palazzo Carafa-Loffredo a Pizzofalcone (Napoli)* in *History of Engineering. International Conference on History of Engineering. Atti del V Convegno di Storia dell'Ingegneria*, Napoli 19, 20 maggio 2014, vol. II, Napoli, Cuzzolin, 2014, pp.827-846

Morineau M., *La balance du commerce franco-néerlandais et le resserrement économique des Provinces-Unies au XVIIIème siècle*, «Economisch-historisch Jaarboek», vol. 30 (1965), pp. 170-233

Moscato R., *L'Archivio della prima segreteria di stato napoletana durante il regno di Carlo di Borbone*, in «Notizie degli Archivi di Stato», n. 2-3 (1943), pp. 140-159

Müller L., *Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l'époque moderne, 1650-1815* in «Revue d'histoire maritime», n. 13 (2011), pp. 45-70

Id., *Consuls, corsairs and commerce. The Swedish consular service and long-distance shipping, 1720-1815*, Stoccolma, Uppsala University, 2004

Id., Ojala J., *Consular Services of the Nordic Countries during the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Did they really work?* in «Research in Maritime History», n. 22 (2002), pp. 23-41

Id., *Peace: Sweden's Neutrality and the Eighteenth-Century Inter-State System* in G. Rydén (eds.) *Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans*, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 201-221

Id., *The Swedish Consular Service in Southern Europe, 1720-1815*, «Scandinavian Journal of History», vol. 31, 2 (2006), pp. 186-195

Id., *Sweden's neutral trade under Gustav III. The ideal of commercial independence under the predicament of political isolation* in K. Stapelbroek (eds.), *Trade and War. The Neutrality of Commerce in the Inter-State System: The Neutrality of Commerce in the Inter-State System*, Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2011, pp. 143-160

Id., *Swedish shipping in Southern Europe and peace treaties with North African states: an economic security perspective* in «Historical Social Research», XXXV, 4 (2010), pp. 190-205

Nicolini F., *Squillace, Leopoldo De Gregorio* in Enciclopedia italiana Treccani, Utet, Torino, 1936 (consultabile online http://www.treccani.it/enciclopedia/squillace-leopoldo-de-gregorio-marchese-di-vallesantoro-e-di_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ultima visita 28 luglio 2019, ore 18:51)

Nicosia V. M., *Il commercio della Francia con le Due Sicilie nel secolo XVIII. Un Mémoire dell'archivio nazionale di Parigi*, in «Rassegna siciliana di storia e cultura», IV, n. 11 (2000), pp.155-170

Nimwegen O. van, *The Dutch barrier. Its origins, creation and importance for the Dutch Republic as a great power, 1667-1718*, in A. F. de Jongste and A.J. Veenendaal, Jr. (eds.), *Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. 1688-1720: Politics, War, and Finance*, The Hague, Institute of Netherlands History, 2002, pp. 147-175

North M., Snapper F., *The Baltic trade and the decline of the Dutch economy in the 18th century* in J.Ph.S Lemmink e J.S.A.M. van Konigsbrugge (eds.), *Baltic Affairs. Relations between Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800*, Nijmegen, Instituut voor Noord-en Oosteuropese studies, 1990, pp. 263-286

Nuzzo G., *Il mancato trattato di commercio tra L'Inghilterra e Napoli nella seconda metà del Settecento* in *Scritti in memoria di Leopoldo Cassese*, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1971, pp. 323-329

Olausson M., *Carl Gustaf Tessin: une biographie* in G. Faroult, X. Salmon, J. Trey, *Un suédois à Paris au XVIII^e siècle. La collection Tessin*, Paris, Lienart, 2016, pp. 16-21

Oldewelt W. F. H., *De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de XVII^e en XVIII^e eeuw*, «Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum», n. 45 (1953), pp. 114-152

Ozanam D., *Les diplomates espagnols du XVIII^e siècle. Introduction et répertoire bibliographique (1700-1808)*, Madrid-Bordeaux, Casa de Velásquez, 1998

Pagano De Divitiis G. (a cura di), *Il commercio inglese nel Mediterraneo dal Cinquecento al Settecento. Corrispondenza consolare e documentazione britannica tra Napoli e Londra*, Napoli, Guida editori, 1984

Id., *Il Mediterraneo nel XVII secolo: L'espansione commerciale inglese e l'Italia* in «Studi Storici»,

XXVII, 1 (1986), pp. 109-148

Id., *Verso i mari del Nord. Mediterraneo ed Europa Settentrionale in età moderna*, Roma, Meridiana libri, 2005

Papagna E., *Squillace, Leopoldo De Gregorio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 93, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 2018 (consultabile online http://www.treccani.it/enciclopedia/squillace-leopoldo-de-gregorio-marchese-di-vallesantoro-e-di_%28Dizionario-Biografico%29/ ultima visita 28 luglio 2019, ore 18:51)

Pannone A., *Lo Stato borbonico. Saggio di storia del diritto pubblico napoletano dal 1734 al 1799*, Firenze, Seeber, 1924

Pasta R., *Tra Firenze, Napoli e l'Europa: Giuseppe Molini senior*, in A.M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Liguori 1998, pp. 251-283

Perrone F., *Il supremo magistrato di commercio*, Napoli, Luigi Pierro editore, 1916

Piazza S., *Nascita e sviluppo dei cimiteri siciliani in età borbonica* in M. Giuffré, F. Mangone, S. Pace, O. Selvafolta (a cura di), *L'architettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città (1750-1939)*, Milano, Skira, 2007, pp. 159-165

Pilati R., *Del Commercio. Gregorio Grimaldi e il riformismo napoletano della prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», n. 7 (2001), pp. 281-318

Pingarò C., *Napoli e Stoccolma: impegni commerciali nel Mediterraneo al tempo di Carlo di Borbone* in M. C. Morozzo della Rocca, F. Tiboni (a cura di), *Atti del II convegno nazionale Cultura navale e marittima. Transire mare. 22-23 settembre 2016*, Firenze, goWare, 2017, pp. 605-616

Pitteri M., *Diplomatici veneziani nella Napoli borbonica* in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», CXIX, 1 (2007), pp. 89-90

Plebani E., Valeri E., Volpini P., *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XVI secolo*, Milano, Franco Angeli, 2017

Poumarède G., *Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l'époque moderne* in P. Volpini, R. Sabatini, *Sulla diplomazia in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 193-218

Pourchasse P., *La Baltique, une zone active du grand cabotage européen XVIIe-XVIIIe siècles*, «Revue d'Histoire maritime», n. 8 (2008), p. 39-66.

Id., *Le dynamisme des petits ports de l'espace baltique au XVIIIe siècle* in «Rives méditerranéennes», n. 35 (2010), p. 99-115.

Id., *Les marchands et négociants dans les villes portuaires du Nord de l'Europe au XVIIIe siècle* in E. Guerber et G. Le Bouëdec (éd.), *Gens de mer. Ports et cités aux époques ancienne, médiévale et moderne*, Rennes, PUR, 2013, p. 257-268.

Id., D. Andersen, *La navigation des flottes de l'Europe du Nord vers le Méditerranée (XVII-XVIII siècles)*, in «Revue d'histoire maritime», n. 13 (2011), pp. 21-44

Id., *La neutralité danoise au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle ou la période du "commerce Florissant"*, «Revue d'histoire nordique», n. 14 (2012), p. 63-78

Id., *Les réseaux portuaires dans l'espace septentrional européen du XVIIIe siècle*, in M.L. Griffaton et A. Cabantous, *Ports d'Europe en quête de nouveaux mondes*, Dunkerque, Musée portuaire, 2013

Id., *Réseaux consulaire et information économique : l'exemple du Danemark au XVIIIe siècle* in «*Relations internationales*», n. 157, 1 (2004), pp. 25-39

Rao A. M., *Il riformismo borbonico a Napoli* in *Storia della società italiana, vol. XII, Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989, p. 215-290

Id., *Républiques et monarchies à l'époque révolutionnaire : une diplomatie nouvelle ?* in «*Annales historiques de la Révolution française*», n. 296 (1994)

Id., *La Massoneria nel Regno di Napoli* in G. M. Cazzaniga (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, 21, *La Massoneria*, Torino, Einaudi, 2006

Id., *Fortune e sfortune della Descrizione delle Sicilie di Giuseppe Maria Galanti* in *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, a cura di Mirella Mafri e Maria Rosaria Pelizzari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 523-540

Id., *Aspettando lettere. Scambi librari fra Napoli e Leida nel Settecento* in C. Cavallaro (a cura di), *"Books seem to me to be pestilent things". Studi in onore di Piero Innocenti per i suoi 65 anni*, Roma, Vecchiarelli, 2011, pp. 365-375

Id., *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento: frontiera d'Europa?* in F. Salvatori (a cura di), *Il Mediterraneo delle città: scambi, confronti, culture, rappresentazioni*, Roma, Viella, 2011, pp. 16-54

Id., *Presentazione* in P. Villani, *Rivoluzione e diplomazia. Agenti francesi in Italia (1792-1798)*, a cura di Anna Maria Rao, Napoli, Vivarium, 2012

Id., *Le "consuete formalità". Corte e cerimoniali a Napoli da Filippo V alla Repubblica del 1799* in A. Antonelli (a cura di), *Cerimoniale dei Borbone di Napoli (1734-1801)*, Napoli, Arte'm, 2017, pp. 73-89

Id., *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento. Scambi, immagini, istituzioni*, Bari, Edipuglia, 2017

Ressel M., *The Dutch-Algerian War and the Rise of British Shipping to Southern Europe (1715-1726)*, «*Cahiers de la Méditerranée*», n. 90 (2015), disponibile online <http://journals.openedition.org/cdlm/8011> (ultima visita 19 maggio 2019),

Rigamonti R., *Dutch navigation in Sicily in the First Half of Seventeenth Century* in Ö. Çaykent, L. Zavagno (eds), *People and goods on the Move. Merchants, Networks and Communication routes in Medieval and Early Modern Mediterranean*, Fisciano (SA), ICSR Mediterranean Knowledge, pp. 143-161

Romano R., *Dal vicereame al Regno. Storia Economica*, Torino, Einaudi, 1976

Rowen H., (eds), *The Low Countries in Early Modern Times*, London, Palgrave Macmillan, 1972

Id., *The Princes of Orange. The Stadholders in the Dutch Republic*, Cambridge, Cambridge University press, 1988

Sabbatini R., Volpini P. (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*,

Milano, Franco Angeli, 2011

Salvati C., *L'Azienda e le Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 14 (1962), pp. 5-125

Salvemini B., Visceglia M.A., *Marsiglia e il mezzogiorno d'Italia. Flussi commerciali e complementarità economiche* in «Mélanges de l'école française de Rome. Italie et Méditerranée», CIII, 1(1991), pp. 103-163

Id., Visceglia M.A., *Pour une histoire des rapports économique entre Marseille et le sud de l'Italie au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Flux marchands, articulations territoriales, choix politiques*, in «Provence Historique», n. 177 (1994), pp 321-365

Id., *The arrogance of market: the economy of the Kingdom between the Mediterranean and Europe in Naples in Eighteenth century. The birth and the death of a nation state*, Cambridge, Cambridge University press, 2000, pp. 44-69

Id., *Spazi e istituzioni mercantili. Fiere e mercati fra Sette e Ottocento* in Id., *Il territorio sghembo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età moderna*, Bari, Edipuglia, 2006, pp. 57-97

Id, (a cura di), *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione". Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, Bari, Edipuglia, 2009

Id., *Negli spazi mediterranei della "decadenza". Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna* in «Storica», n. 51 (2011), pp. 7-51

Id., *The "intervention practices" of the late ancien régime: Notes on the institutional and mercantile spheres of eighteenth-century Europe*, in A. Alimento (a cura di), *War, trade and neutrality. Europe and Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011

Id., Carrino A., *Come si costruisce uno spazio mercantile. Il Tirreno nel Settecento*, in «Studi storici», n. 53 (2012), pp. 47-74

Id., Zaugg R. (a cura di), *Frodi marittime tra norme e istituzioni (secc. XVII-XIX)*, numero monografico di «Quaderni Storici», n. 143, 2 (2013)

Id., Denis-Delacour D., *Introduction. Moralités marchandes du XVIIIe siècle* in «Rives méditerranéennes», n. 49 (2014), pp. 5-15

Id, Calafat D., *Présentation*, in Id., *Aux bords des institutions. A propos du "commerce actif" en Méditerranée à l'époque moderne*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», n. 127, 1 (2015) (<http://journals.openedition.org/mefrim/2191> ; DOI : 10.4000/mefrim.2191, ultima visita 9 agosto 2019)

Id., *Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva* in Id. (a cura di), *Alla ricerca del mercante patriota*, «Storia economica», XIX, n. 2 (2016), pp. 369-384

Id., *Crimini di mare, forme del diritto e conflitti mercantilistici nel Mediterraneo centrale: il "re proprio" di Napoli e l'ammutinamento della St. John (1735-1736)* in A. M. Rao (a cura di), *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento. Spazi, immagini, istituzioni*, Bari, Edipuglia, 2017, pp. 27-58

Santus C., *Crimini, violenza e corruzione nel Bagno di Livorno: gli schiavi "turchi" in alcuni processi del XVII secolo*, in A. Addobbati e M. Aglietti (a cura di), *La città delle Nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, Pisa, Pisa University Press, 2016, pp. 93-107

Schipa M., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, 2 voll., Milano-Roma-Napoli, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, 1923

Schnakenbourg E., Malleffer, *La Scandinavie à l'époque moderne (fin XV^e- début XIX^e siècle)*, Paris, Belin, 2010

Id., *Entre la guerre et la paix : neutralité et relations internationales (17-18 siècles)*, Rennes, PUR, 2013

Signori U., *Informare e proteggere. La rete consolare veneziana nel Mediterraneo orientale (1670-1715)*, in *Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a confronto (secc. XVII-XIX)* (dossier a cura di A. Biagianti), in «RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n. 17, 2 (dicembre 2016), pp. 127-152

Sinno A., *La fiera di Salerno*, Salerno, Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno, 1958.

Sirago M., *Attività economiche e diritti feudali nei porti, caricatoi e approdi meridionali tra XVI e XVIII secolo*, in G. Simoncini (a cura di), *Sopra i porti di mare*, vol. II, Il Regno di Napoli, Olschki, 1993, pp. 329-433

Id., *Il sistema delle dogane nel Regno di Napoli tra Cinquecento e Ottocento*, in R. Salvemini (eds.), *Istituzioni e trasporti marittimi nel mediterraneo tra Età Antica e Crescita Moderna*, Convegno Ramses 2, 14 – 15/12/2007, CNR, pp. 241–267

Snoek J. A.M., *Relationships between Grand Lodges* in Id., H. Bogdan, *Handbook of Freemasonry*, Leiden-Boston, Brill, 2014, pp. 378-386

Sowerby T.A., *Early Modern Diplomatic History* in «History Compass», 14/9 (2016), pp. 441-456

Stapelbroek K., *The emergence of Dutch neutrality. Trade, treaty politics and the peace of the Republic* in Antonella A. (eds), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and the eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, p.129-145

Stolper E.E., *La massoneria settecentesca nel Regno di Napoli* in «Rivista Massonica», vol. LXV-IX n.s., n. 10, dicembre 1974, parte prima, pp. 591-606

Id., *La massoneria settecentesca nel Regno di Napoli*, parte seconda, in «Rivista Massonica», LXV-X, n.7, settembre 1975, parte seconda, pp. 395-432

Subrahmanyam S., *Mondi connessi. La storia oltre l'etnocentrismo*, Roma, Carocci, 2014

Tessin C.G., *Tableaux de Paris et la Cour de France (1739-1742). Lettres inédites de Carl Gustaf, compte de Tessin*, édition par Gunnar von Proschwitz, Göteborg & Paris, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1983

Théré C., *The Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade* in «The European Journal of the History of Economic Thought», n. 26, 2 (2019), pp. 420-422

Thomas W., *The Treaty of London, the Twelve Years Truce and Religious Toleration in Spain and the Netherlands (1598-1621)* in R. Lesaffer (eds), *The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low Countries in Trurn of the 17th century*, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2014, pp. 277-297

Tommasi C., *La «libertà dei mari». Ugo Grozio e gli sviluppi della talassocrazia olandese nel primo Seicento*, in «Scienza & politica», VIII, n. 16 (1997), pp. 35-53.

Torre A., *Un « tournant spatial » en histoire? Paysages, regards, ressources* in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», LXIII, n. 5 (2008), pp. 1127 - 1144

Trasselli A., *Note sugli archivi non statali nei Paesi Bassi e nel Belgio e sul loro interesse per l'Italia* in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1965), pp. 449-467

Tufano R., *La Francia e Le Sicilie. Stato e disgregazione sociale nel Mezzogiorno d'Italia da Luigi XIV alla Rivoluzione*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2015

Id., *Verso una giustizia produttiva. Un'esperienza di riforma nelle Due Sicilie (1738-1746)*, Napoli, Arte tipografica Editrice, 2013

Tuxen O., *Principles and Priorities. The Danish View of Neutrality during the Colonial War of 1755-63*, «Scandinavian Journal of History», vol. 13 (1988), pp. 39-48

Ventura P., *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, FedOAPress, 2018

Venturi F., *1764: Napoli nell'anno della fame* in «Rivista storica italiana», LXXXV (1973)

Verelst, Dirk Hubert in *Biografisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaars gemaakt*, vol. 19, Haarlem, J.J. van Brederode, 1876, p. 143

Vidal E., *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti: con il testo del manoscritto "Del commercio del Regno di Napoli"*, Giuffrè, Milano, 1953

Villani P., *Una battaglia politica di Bernardo Tanucci. La carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli* in *Studi in memoria di Nino Cortese*, Roma, Istituto per la storia del risorgimento italiano, 1976, pp. 612-654

Id., *La politica estera della Francia rivoluzionaria in Italia in Italia da Dumouriez a Robespierre* in «Contemporanea», n. 3 (luglio 2000), pp. 537-555

Villani S., *Alcune note sulle recinzioni dei cimiteri acattolici livornesi* in «Nuovi Studi Livornesi», n. 11 (2004), pp. 35-51

Visceglia M.A., *Commercio estero e commercio peninsulare* in L. De Rosa, L.M. Enciso, *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione*, vol. I, *Stato, finanza ed economia (1660-1750)*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1997, pp. 72-125

Waquet J.-C., *Arnaud d'Ossat ou l'art de négocier* in M.T. Ferrer Mallol, J.-M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (a cura di), *Negociar en la edad moderna*, Institución Milá y Fontanals, Madrid, 2005, pp. 389-407

- Id., *Introduction* in S. Andretta et al. (éds.), *Paroles de négociateurs : l'entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen âge à la fin du XIXe siècle*, Rome, École française de Rome, 2010, pp. 1-26
- Weibull J., *Storia della Svezia*, Stockholm, Svenska Institutet, 1996
- Wilson C., *La repubblica olandese*, Milano, Il Saggiatore, 1968
- Id., *Anglo-dutch commerce and finance in XVIII century*, Cambridge University press, 1996
- Windler C., *Diplomatic history as a field for cultural analysis: Muslim-Christian relations in Tunis, 1700-1840* in «The Historical Journal», XLIV, 1 (2001), pp. 79-106
- Id., *La diplomatie comme expérience de l'autre. Consuls français au Maghreb (1700-1840)*, Genève, Librairie Droz, 2002
- Winton P., *Denmark and Sweden in the European Great Power System, 1720-1765*, «Revue d'histoire nordique», n.14 (2012), consultabile online <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563222/FULLTEXT02> (ultima visita 24/03/2019)
- Zaugg R., *Judging foreigners: conflict strategies, consular interventions and institutional changes in XVIII century Naples* in «Journal of modern italian studies», XIII (2008), pp. 171-195
- Id., *Stranieri di antico regime*, Roma, Viella, 2011
- Zilli I., *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche (1734-1742)*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990

Résumé

L'arrivée de Charles de Bourbon sur le trône du Royaume de Naples et de Sicile en 1734 a marqué un tournant important dans l'histoire du *Mezzogiorno*. Une des premières questions traitées par le nouveau souverain a été celle de la relance de l'économie. Des nouvelles normes et institutions avaient pour objectif de simplifier et d'ordonner la stratification normative méridionale dans le domaine du commerce. À côté de ces mesures, le gouvernement bourbonien s'engagea, dès les premières années de son intronisation, à conclure des traités commerciaux avec les principaux pays européens. Six accords furent conclus entre le 1742 et le 1753, dont ceux que Naples signa avec la Suède (1742), le Danemark (1748) et la République des Provinces-Unies (1753). Cette thèse a deux buts principaux : comprendre l'importance de ces conventions commerciales et, en particulier, de celle conclue avec la Hollande, dans le contexte de la « politica dei trattati » mise en œuvre par Charles de Bourbon dans la première moitié du siècle ; montrer quel fut l'impact concret du traité hollandais sur les relations politiques et économiques entre le Royaume de Naples et les Provinces-Unies. Les négociations qui menèrent à la conclusion de ces accords sont analysées en tenant compte des principales orientations de politique intérieure de chaque État, ainsi que des dynamiques internationales, grâce aux outils théoriques et méthodologiques offerts par la nouvelle histoire diplomatique. Dans la deuxième partie de la thèse, l'attention passe des dynamiques politico-diplomatiques à la réalité des échanges, en examinant la dimension quantitative des trafics hollandais dans le Royaume de Naples et les principales questions au centre des interactions commerciales entre les Néerlandais et les institutions napolitaines dans les ports du Royaume dans la deuxième partie du XVIII^e siècle. Grâce au croisement des sources diplomatiques et consulaires de *l'Archivio di Stato di Napoli* avec celles conservées au *Riksarkivet* (Stockholm), au *Rigsarkivet* (Copenhague) et au *Nationaal Archief* (La Haye), l'étude permet non seulement de reconstruire le parcours menant à la formation et à l'application du traité hollandais, mais aussi d'identifier les points clés des relations politiques et économiques entre ces États et le Royaume de Naples, posant ainsi les fondements d'une connaissance plus approfondie des rapports internationaux entre le *Mezzogiorno* et l'Europe du Nord au XVIII^e siècle.

Abstract

The advent of Charles of Bourbon to the throne of the Kingdom of Naples and Sicily in 1734 marked an important turning point in the history of Southern Italy. One of the aims of the new king was the economic recovery. He issued new laws and institutions to organise and to simplify the normative stratification in commercial area. The Bourbonic government also opened negotiations to conclude trade treaties with the main European states from the early years of its establishment. It signed six agreements between 1742 and 1753; among these the treaties stipulated with Sweden (1742), with Denmark (1748) and with the Republic of United Provinces (1753). The purpose of this thesis is to highlight the importance of these commercial agreements and, particularly, of the Dutch one, in the Neapolitan «politica dei trattati» and to show the impact of the Dutch treaty on political and economic relationships between Naples and United Provinces in XVIIIth century. I focus attention on the negotiations leading to the conclusion of these agreements, in view of the internal policy of each State as well as international dynamics. I develop this analysis through theoretical and methodological tools of New Diplomatic History. In the second part of the thesis the focus shifts away from political and diplomatic aspects to the reality of commercial exchanges. I realize a quantitative analysis of Dutch trades in Southern Italy and I investigate the main questions about social and economic interactions between Dutch people and Neapolitan institutions in the ports of the Kingdom in the second half of XVIIIth century. Comparing diplomatic and consular sources kept at the *Archivio di Stato di Napoli* and those found at the *Riksarkivet* (Stockholm), at the *Rigsarkivet* (Copenhagen), and at the *Nationaal Archief* (The Hague), the study traces the path from the creation to the application of the Dutch treaty. In this way, this analysis allows to identify the key points of political and economic relations between Sicilies and the Republic, improving the understanding of relations between Southern Italy and Northern Europe in XVIIIth century.